

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
"CESARE BECCARIA"

Curriculum in Diritto Romano e Storia del Diritto

XXXI CICLO

I *MILITES* E I VETERANI: CONDIZIONE GIURIDICA E
PRIVILEGI NELL'ETA' DEL PRINCIPATO

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Iole FARGNOLI

Tesi di Dottorato di:

FRANCESCO CASTAGNINO

2015-2018

INDICE GENERALE

	pag.
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI	5
INTRODUZIONE	6
Capitolo I – LE RIFORME AUGUSTEE	
I.1 – LA RIFORMA MILITARE DI AUGUSTO E I PRECEDENTI DI ETA’ MARIANA	8
I.2 – IL NUOVO ESERCITO DI AUGUSTO	10
Capitolo II – IL RECLUTAMENTO NELL’ESERCITO	
II.1 – LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO	16
II.2 – LE CONDIZIONI DI ARRUOLAMENTO NELLE LEGIONI	19
II.3 – LE CONDIZIONI DI ARRUOLAMENTO NELLE TRUPPE AUSILIARIE	30
II.4 – LA GUARNIGIONE DI ROMA	33
II.4.1 – IL RECLUTAMENTO NELLE COORTI PRETORIE	33
II.4.2 – IL RECLUTAMENTO NELLE COORTI URBANE	39
II.4.3 – IL RECLUTAMENTO DEI <i>VIGILES</i>	41
II.4.4 – LE ALTRE UNITA’ DELLA GUARNIGIONE DI ROMA	46
II.4.4.1 – IL RECLUTAMENTO DEGLI <i>EQUITES SINGULARES AUGUSTI</i> E IL LORO <i>STATUS</i>	47
DURANTE LA FERMA	
II.4.5 – LA FLOTTA ROMANA (<i>CLASSIS</i>)	51
II.4.5.1 – LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE RECLUTE DELLA <i>CLASSIS</i>	52
II.4.5.2 – LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI <i>CLASSIARI</i> DURANTE LA FERMA	54
II.5 – ULTERIORI CONDIZIONI DI ARRUOLAMENTO	60
Capitolo III – IL DIVIETO DI CONTRARRE MATRIMONIO	
III.1 – UNA PREMessa SUL <i>IUS MILITARE</i>	74
III.2 – LA QUESTIONE DEL MATRIMONIO DEI SOLDATI	75
III.2.1 – IL DIBATTITO DEL XIX SECOLO	77

	pag.
III.2.2 – IL PANORAMA ITALIANO NEI PRIMI DECENNI DEL XX SECOLO	96
III.2.3 – DOPO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE	104
III.2.4 – NUOVE PROSPETTIVE DI INDAGINE NELLA STORIOGRAFIA ANGLOSASSONE	111
III.2.5 – IL DIBATTITO TEDESCO NEGLI ANNI 80 DEL SECOLO SCORSO	128
III.2.6 – DI NUOVO IN ITALIA: ALCUNE RECENTI PRESE DI POSIZIONE	131
III.2.7 – DUE STUDIOSI DELLA STORIA DELL’ESERCITO ROMANO	133
III.2.8 – IL PROBLEMA DELLA RECIPROCA INTEGRAZIONE DELLE FONTI: UN LIMITE PERSISTENTE DELLE INDAGINI PIÙ RECENTI	138
III.3 – UNA SINTESI: VARIETÀ DELLE OPINIONI E RISULTANZE DELLE FONTI	143
III.4 – <i>RATIO</i> E NATURA GIURIDICA DEL DIVIETO	149
III.5 – LE SUE CONSEGUENZE GIURIDICHE E LO <i>STATUS</i> LEGALE DELLE UNIONI MATRIMONIALI DEI SOLDATI.....	152
III.6 – LA PECULIARE CONDIZIONE DEI <i>CLASSIARI</i> E DELLE LORO UNIONI DOPO IL 158	165
III.7 – LA REVOCA DEL DIVIETO DI MATRIMONIO SOTTO SEVERO	172
APPENDICE – ALTRE POSIZIONI SULLA QUESTIONE DEL MATRIMONIO DEI MILITARI	179
Capitolo IV – LA <i>MISSIO</i> E IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEI VETERANI	
IV. 1 – IL CONGEDO DEI <i>MILITES</i>	182
IV.2 – I <i>DIPLOMATA MILITARIA</i>	185
IV.2.1 – LA STRUTTURA DEL TESTO	186
IV.2.2 – LA PRODUZIONE DEI DIPLOMI	187
IV.2.3 – GLI ESORDI DELLA PRASSI DI CONCESSIONE DEI DIPLOMI MILITARI	189
IV.2.4 – CONTENUTO DEI <i>DIPLOMATA</i> : I PRIVILEGI CONCESSI AI VETERANI	194
IV.2.5 – I <i>DIPLOMATA</i> DEI VETERANI AUSILIARI	194
IV.2.5.1 – LE RAGIONI SOTTESE ALLA POLITICA DI CONCESSIONE DEI PRIVILEGI	202
IV.2.5.2 – IL MUTAMENTO DEL FORMULARIO DEGLI <i>AUXILIARES</i> NEL 140 D.C.	210
IV.2.5.3 – LE CONSEGUENZE DI QUESTA RIFORMA	214
IV.2.6 – I <i>DIPLOMATA</i> DEI <i>CLASSIARI</i> DELLE FLOTTE PRETORIE	221
IV. 2.7 – I <i>DIPLOMATA</i> DEI <i>CLASSIARI</i> DELLE FLOTTE PROVINCIALI	226
IV. 2.8 – I <i>DIPLOMATA</i> DEGLI <i>EQUITES SINGULARES AUGUSTI</i>	232

	pag.
IV. 2.9 – I <i>DIPLOMATA</i> DEGLI <i>URBANICIANI</i> E DEI PRETORIANI	235
IV. 3 – IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEI VETERANI LEGIONARI	242
IV. 4 – CASI STRAORDINARI DI RILASCIO DEI <i>DIPLOMATA</i> (O DI ALTRI DOCUMENTI) ATTESTANTI LA CONCESSIONE DI PRIVILEGI AI LEGIONARI	249
IV. 5 – ULTERIORI PROFILI GIURIDICI	257
IV. 5.1 – LA TITOLATURA IMPERIALE	257
IV. 5.2 – LA FORMA GIURIDICA DELLE <i>LEGES VETERANORUM</i>	264
IV. 5.2.1 – STRUTTURA DEI DIPLOMI MILITARI E IMPIEGO DI ALCUNE FORMULE FISSE	266
IV. 5.2.2 – PROCEDIMENTI DI RILASCIO DEI DIPLOMI MILITARI E TIPI DI <i>CONSTITUTIONES</i>	269
IMPIEGATE	
 CONCLUSIONI	 273
 BIBLIOGRAFIA	 281
 LE FONTI	 312

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

AE = *L'Année Epigraphique*

ANRW = *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*

BGU = *Aegyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*

BIDR = *Bullettino dell'istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*

CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*

Chr. Mitt. = L. Mitteis and U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, II Bd. *Juristischer Teil*, II Hälfte *Chrestomathie*, 1912

Chr. Wilck. = L. Mitteis and U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, I Bd. *Historischer Teil*, II Hälfte *Chrestomathie*, 1912

CPL = *Corpus Papyrorum Latinarum*

FIRA = *Fontes Iuris Romani Anteiusianiani* (Baviera – Riccobono – Arangio Ruiz)

JRS = *Journal of Roman Studies*

p. Catt = B. P. Grenfell, A. S. Hunt, P. M. Meyer, *Papyrus Cattaoui*, 1906

p. Lond. = *Greek Papyri in the British Museum*. London.

p. Mich. = *Michigan Papyri*

p. Oxy = *Oxyrhynchus Papyri*

PSI = *Papiri greci e latini. (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto).*

RE = Pauly-Wissowa, *The Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*

RMD = *Roman Military Diplomas* ed. I-III (M. M. Roxan), ed. IV (M. M. Roxan e P. Holder), ed. V (P. Holder).

RGZM = B. Pferdehirt, *Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums*, 2004

SB = *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten*

ZPE = *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*

INTRODUZIONE

Il tema della condizione giuridica dei *milites* e dei veterani offre differenti spunti di indagine. Esso, infatti, permette di approfondire lo studio del cosiddetto *ius militare*, ovvero di quello specifico *ius singulare* che disciplinò, tra Augusto e i Severi, la condizione dei soldati e dei veterani.

L'esercito romano rappresentò, in tutte le fasi della sua esistenza, una realtà giuridica a sé stante, regolata da norme caratterizzate da specifiche peculiarità, con le quali si derogava dal diritto dei cosiddetti *pagani* (ovvero dei non arruolati). Questa ricerca (in considerazione della vastità di tale materia) si propone di approfondire soltanto pochi problemi coinvolti nello studio complessivo del diritto militare. Nello specifico, la mia indagine riguarderà soltanto l'età del Principato e si concentrerà in modo particolare sulle norme che disciplinavano il reclutamento dei *milites*, sulla loro condizione giuridica durante la ferma, e, infine, sui privilegi attribuiti ai veterani dopo l'*honestia missio*. Quanto al secondo punto, mi soffermerò esclusivamente sul regime giuridico che si applicava alle unioni matrimoniali dei militari e alla posizione dei figli nati da tali unioni. In effetti, a ben vedere, altri istituti del *ius militare* (come il *testamentum militis* e il *peculium castrense*) sono già stati approfonditi a sufficienza da altri studiosi.

Il lavoro si articola in quattro capitoli.

Nel primo si descrive il contesto storico in cui si colloca l'elaborazione del *ius militare*. Prenderò in esame le riforme militari di Mario e di Augusto, attraverso le quali l'esercito da milizia cittadina, qual era nella prima e nella media repubblica, si trasformò in vero e proprio esercito professionale.

Nel secondo si analizzano le norme che disciplinavano il *dilectus* dei soldati e, in particolare, le diverse fasi in cui si articolava il procedimento di arruolamento, nonché le condizioni di accesso ai diversi corpi dell'esercito (ovvero alle legioni, agli *auxilia*, alle coorti pretorie e urbane, agli *equites singulares Augusti*, alle coorti dei *vigiles*, alle flotte pretorie).

Nel terzo mi concentrerò unicamente sulla disciplina matrimoniale dei militari e sul regime giuridico applicato ai loro figli. In particolare, sul tema del matrimonio dei soldati, tenterò di chiarire gli snodi più importanti dei documenti trasmessici dal papiro Cattaoui e il significato

delle principali testimonianze letterarie (Dio. Cass. LX, 24, 3; Herodian. III, 8, 5), al fine di risolvere la *vexata questio* dell'esistenza o meno del divieto di matrimonio dei *milites*. Quanto alla condizione dei figli dei militari, ci si confronterà con i contenuti dell'epistola di Adriano a Ramnio Marziale, mediante la quale l'imperatore concesse ai figli dei soldati, concepiti durante la ferma, la *bonorum possessio unde cognati*.

Nel quarto capitolo analizzerò il trattamento giuridico dei veterani dell'esercito. A tale scopo, esaminerò, sul piano strettamente giuridico, il formulario dei diplomi militari, ovvero di quei documenti consegnati, al momento dell'*honesto missio* (congedo onorevole), agli *auxiliares*, ai *classarii* delle flotte pretorie e provinciali, ai pretoriani, agli *urbaniciani* e agli *equites singulares Augusti*. L'esame del loro formulario permette di definire la specifica condizione giuridica dei veterani di questi differenti reparti dell'esercito. Cercherò, in séguito, di comprendere perché i *diplomata militaria* non furono, a parte pochi casi eccezionali, mai consegnati ai veterani delle *iustae legiones*. Infine tenterò di individuare la natura giuridica delle cosiddette *leges veteranorum*, ossia di quelle *constitutiones* poste a fondamento del rilascio dei diplomi militari.

Capitolo I

LE RIFORME AUGUSTEE

1. LA RIFORMA MILITARE DI AUGUSTO E I PRECEDENTI DI ETA' MARIANA

La storia dell'esercito romano imperiale ha inizio con Augusto. È al suo regno, infatti, che risale una fondamentale opera di riorganizzazione militare, che poté essere attuata dal *princeps* in forza dei poteri conferitigli dopo la vittoria di Azio. Nel 27 a.C. Ottaviano si vide attribuire un potere militare *extra ordinem*, che derivava dall'assegnazione del governo decennale delle province di più recente conquista e non pacificate (dette perciò, successivamente, *Caesaris*, in contrapposizione a quelle *populi* o del Senato), vale a dire la Siria, la Spagna, la Gallia e l'Egitto. In queste province era stata dislocata la quasi totalità delle legioni, le quali venivano ora ad essere sottoposte al controllo diretto dell'imperatore. Il potere militare di Augusto si rafforzò ulteriormente nel 23 a.C. con il conferimento da parte del Senato di un *imperium* virtualmente vitalizio.¹

Il primo passo del *princeps* fu quello di creare un esercito che avesse un carattere permanente e professionale. In effetti, considerata la vastità dei territori conquistati da Roma, non era più possibile garantire la difesa delle province con *milites* arruolati esclusivamente in caso di necessità, per poi essere congedati (così come si era proceduto fino alla fine del II secolo a.C.): occorreva, adesso, un esercito permanente composto da soldati, che si dedicassero a tempo pieno alla professione delle armi.² Sotto questo profilo, Augusto non fece altro che portare a compimento un processo di riforma già iniziato negli anni precedenti; a tal riguardo, Alfredo Passerini³ affermò che «la riforma augustea non significò una rottura con il passato giacché una linea ininterrotta di evoluzione corre dal vecchio al nuovo ordinamento.»

In deroga alle leggi in questo senso si comportò già Scipione l'Africano, quando portò la guerra contro i Cartaginesi, nella II guerra punica, prima in Spagna e poi in Africa e tenne sotto il suo

¹Sui poteri attribuiti ad Augusto si veda J.L. Ferrary, *À propos du pouvoirs d'Auguste*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 12 (2001).

²G. Forni, *Esperienze militari nel mondo romano*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano 1968.

³ *Le forze armate*, in *Guida allo studio della civiltà romana antica*, I, Napoli 1961, p. 531.

imperium lo stesso esercito dal 210 al 201 a.C. senza il prescritto rinnovo annuale. Il fatto suscitò in seguito tanto sospetto all'interno della classe senatoria, per cui lo stesso Scipione fu accusato, in modo particolare da Catone il censore, di essersi arricchito a spese dello Stato con il lauto bottino e fu condannato all'esilio.⁴

Anche in età mariana ci si rese conto che un esercito costituito da cittadini-soldati (peraltro solo quelli con un determinato censo, i cosiddetti *adsidui*), congedati al termine di ogni campagna, non era più adatto alle nuove necessità. I conflitti militari erano diventati tali da impegnare gli arruolati per svariati anni. Così dopo aver allargato la base di reclutamento, permettendo anche ai *capite censi* (i registrati nelle liste del censo esclusivamente per il loro *caput* perché privi di ogni bene immobile) di arruolarsi nel 106 a.C., Caio Mario trasformò di fatto l'esercito con soldati professionisti e in servizio prolungato.⁵ Le conseguenze sociali e politiche di questa riforma furono rilevanti. La vecchia milizia cittadina, composta principalmente da piccoli e medi proprietari agricoli, con incarichi proporzionali al censo e titolari dell'obbligo civico di prestare servizio militare, fu sostituita da un esercito di volontari, reclutato in prevalenza tra contadini nullatenenti, che rimettevano le loro speranze per il futuro al successo militare dei propri capi.⁶ Erano i generali infatti che avrebbero distribuito bottini e premi fra i soldati al termine di imprese militari vittoriose.⁷ D'altra parte, però, un buon generale, che avesse ottenuto rilevanti successi, sarebbe stato in grado di creare un esercito più leale nei suoi confronti che verso la *res publica*. In breve tempo questo tipo di esercito si trasformò nel braccio armato dell'ambizione del comandante di turno, rappresentando così lo strumento principale con cui si combatterono le guerre civili dell'ultimo secolo della Repubblica (da quella che oppose Mario a Silla, a quella

⁴ Cfr. Polibio, X, 2.2-5 e T. Livio, XXVI, 18-42

⁵ Sulle origini dell'esercito professionale e, in particolare, sulla riforma mariana dell'esercito si vedano E. Gabba, *Le origini dell'esercito professionale in Roma: i proletari e la riforma di Mario*, in *Athenaeum* 28 (1949); —, *Ricerche sull'esercito professionale da Mario ad Augusto*, in *Athenaeum* 29 (1951), p. 71 ss.; Brunt, *The army and the land in the Roman revolution*, in *JRS* 52 (1962), p. 71 ss.; Tjanava, *L'apparition de l'armée permanente dans la République romaine*, in *Trud. Tartu.*, 1970, p. 50 ss.; Erdmann, *Die Rolle des Heeres in der Zeit von Marius bis Caesar*, Neustadt – Aisch 1972; J. Harmand, *Les origines de l'armée impériale, Un témoignage sur la réalité du pseudo-principat et sur l'évolution militaire de l'occident*, in *ANRW* II.1, 1974, p. 267 ss.; Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome Républicaine*, Parigi 1976, p. 173; G. Cascarino, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione. Vo. I: dalle origini alla fine della Repubblica*, Rimini 2007.

⁶ E. Gabba, *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Bologna 1974, p. 45. La sua prospettiva non è condivisa da F. Cadiou, *L'armée imaginaire Les soldats prolétaires dans les légions romaines au dernier siècle de la République*, Paris 2018.

⁷ H.M.D. Parker, *The Roman Legions*, Oxford 1928, p. 26.

fra Cesare e Pompeo, fino al conflitto fra Ottaviano e Marco Antonio). Questi dinasti furono i capi principali dei conflitti interni dell'ultimo periodo repubblicano, facendo marciare, non di rado, le legioni su Roma per impadronirsi del potere politico con la forza. L'esercito professionale giocò, dunque, un ruolo determinante nelle contese civili, che col tempo condussero alla distruzione della Repubblica e all'instaurazione del Principato.⁸

2. IL NUOVO ESERCITO DI AUGUSTO

Con il nuovo *status rei publicae*, il principato, dopo l'esperienza delle guerre civili, Augusto dovette affrontare il problema dell'uso politico dell'esercito da parte dei generali, conseguente allo stretto legame creatosi fra il *dux* e i soldati. Egli, pertanto, assunse una serie di misure, che miravano ad eliminare la dipendenza del *miles* verso il suo comandante attraverso una regolamentazione dello *status* professionale del soldato e delle condizioni di servizio.⁹

Ogni aspetto dell'organizzazione militare, dalla dislocazione delle unità, alle condizioni di servizio, alla coscrizione delle truppe, fu riformato.

Con riferimento alla sua struttura, Augusto e Tiberio suddivisero l'esercito guardando a due differenti ambiti. Da un canto vi erano le legioni, il nerbo delle forze militari e della fanteria pesante, che unitamente alle truppe ausiliarie furono stanziato lungo le frontiere, più o meno fortificate, a presidio dei territori conquistati; dall'altro la guarnigione di Roma, composta dalle coorti pretorie, dalle coorti urbane e dalle coorti di *vigiles*. Ogni corpo ubbidiva a una propria specifica *disciplina* e a proprie specifiche condizioni di reclutamento.¹⁰ A titolo di esempio, occorre ricordare che nelle legioni, nelle coorti pretorie e nelle coorti urbane potevano servire esclusivamente cittadini romani, mentre nelle truppe ausiliarie servivano prevalentemente *peregrini*.

Augusto, in primo luogo, regolarizzò le indennità di congedo rilasciate ai veterani, stabilendo che i soldati, in particolare i legionari e i pretoriani, dovessero percepire al termine del loro

⁸ Sul punto si veda A. Goldsworthy, *Storia completa dell'esercito romano*, Modena 2005, p. 49.

⁹ K. Gilliver, *The Augustan reform and the structure of the imperial army*, In P. Erdkamp, *A Companion to the Roman Army*, 2007, p. 184 ss.; K. Raaflaub, *The Political Significance of Augustus' Military Reforms*, in *Roman Frontier Studies*, 1979, p. 1009 ss. Si veda anche S. Phang, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 2008, p. 3 ss.

periodo di servizio premi in denaro (*praemia militiae*).¹¹ Tale misura pose fine alla prassi disordinata dei generali dell'ultima fase della Repubblica, che, volendo distribuire, come indennità di congedo, terre ai veterani, si basava per lo più sulla confisca di beni appartenenti agli avversari politici sconfitti o, come accadde in età triumvirale (dopo il 41 a.C.), a comunità cittadine italiche: emblematico, al riguardo, fu il caso del poeta Virgilio, il quale si recò dallo stesso Augusto per perorare la restituzione delle terre che gli erano state confiscate nel mantovano per distribuirle ai veterani nel 42 a.C. dopo la battaglia di Filippi.¹²

Con Augusto il pagamento dei premi dei veterani fu demandato ad un'apposita cassa – l'*aerarium militare* (istituito nel 6 d.C) – alimentata da due nuove tasse, la *vicesima hereditatum*, ovvero l'imposta che prelevava il 5 % delle successioni, e la tassa sul centesimo delle vendite.

Interventi di regolarizzazione interessarono anche gli stipendi dei soldati. Augusto garantì ai *miles* una paga regolare, corrisposta direttamente dal *fiscus* anziché dai singoli comandanti.¹³ Riguardo al suo ammontare, non si hanno informazioni sicure. L'unico dato certo è che Augusto stabilì una somma che variava in base al luogo in cui si svolgeva il servizio, il grado del soldato e il corpo di appartenenza.¹⁴ Tuttavia, se dobbiamo avanzare delle supposizioni, l'unico caso a noi conosciuto è quello del legionario a paga base. Sappiamo, infatti, che Augusto la fissò a 225 denari annui.¹⁵

Sulle modalità di finanziamento degli *stipendia*, la maggioranza degli autori è concorde nel ritenere che non fossero pagati con le somme depositate nell'*aerarium militare*, ma con gli introiti derivanti dal *tributum*, ovvero l'imposta diretta sulle terre, rispetto alla quale gli unici esenti erano i *cives Romani d'Italia* o di comunità dotate di *ius Italicum*.¹⁶

¹⁰ Y. Le Bohec, *L'esercito romano: le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma 2006, p. 27 ss.

¹¹ Sui *praemia* si vedano M. Corbier, *L'aerarium militare*, in *Armées et fiscalità dans le monde antique: [actes du colloque national I, Paris, 14-16 octobre 1976]*, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, Paris 1977, p. 208 ss. e G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Bocca, Milano-Roma 1953, p. 37 ss.

¹² Cfr. Ecl. I.

¹³ K. Gilliver, op. cit., p. 185 s.

¹⁴ J. Vendrand Voyer, *Le normes civiques et métier militaire a Rome sous le Principat*, Clermont-Ferrand 1983, p. 120 s.

¹⁵ Sul punto cfr. R. Cowan, *Legionari della Roma imperiale 161-284 d.C.*, Gorizia, 2014, p. 22 e Y. Le Bohec, *L'esercito Romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma 2006 p. 281 s.

¹⁶ S. Phang, *Roman Military Service*, cit., p. 183 ss.

Oltre ai premi di congedo e agli stipendi, anche altri aspetti del servizio militare, come la durata della ferma, furono regolamentati. Quest'ultima variava in base al corpo di appartenenza. Inizialmente, per i legionari, fu prevista una ferma pari a sedici anni; i pretoriani e gli *auxiliares*, invece, dovevano servire rispettivamente per dodici e venticinque anni. Tuttavia, una riduzione delle reclute disponibili, negli ultimi anni del regno di Augusto, portò al prolungamento del servizio a venti anni per i legionari e a sedici per i *milites* delle coorti pretorie. Dunque, un lungo periodo di servizio militare separava il soldato dagli altri cittadini, e lo legava maggiormente al suo corpo e al suo comandante supremo, l'imperatore.

Ad accentuare questa separazione vi era anche l'esistenza di un complesso di norme che disciplinavano in modo specifico la condizione giuridica del *miles* durante la ferma.

Oltre alle misure amministrative sopra descritte, Augusto introdusse, infatti, alcuni principi, derogatori rispetto al *ius civile*, che creavano uno statuto giuridico specifico per i soldati.¹⁷

A titolo di esempio, si possono ricordare le norme che, nel corso del tempo, attribuirono un'ampia libertà di testare ai soldati, dando luogo, poi, al cosiddetto *testamentum militis* o le norme che consentirono al *filius familias* militare di disporre mediante testamento dei beni castrensi, ovvero i beni acquisiti con i proventi del servizio militare. Un principio importante riguardò, inoltre, il divieto di contrarre matrimonio durante il periodo di ferma.¹⁸

Delle norme specifiche furono previste anche in materia di reclutamento. Furono difatti istituite procedure e condizioni di accesso ben definite.

Il potere di procedere al reclutamento spettava all'imperatore, in virtù del suo *imperium* militare supremo. Qualsiasi altro soggetto avesse reclutato delle truppe di propria iniziativa sarebbe incorso nel *crimen* di lesa maestà.¹⁹ Tuttavia il Mommsen²⁰ riteneva che il potere di leva fosse riconosciuto come esclusivo dell'imperatore unicamente nelle province imperiali, mentre se si fossero reclutati dei soldati in Italia o nelle province senatorie sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Senato. Si tratta, però, di una mera congettura, per la quale non è possibile

¹⁷ Della condizione giuridica del *miles* e, in particolare, della specifica disciplina matrimoniale ed ereditaria applicata ai soldati si tratterà in modo approfondito nel terzo capitolo.

¹⁸Vd., *infra*, cap. III, p. 74 ss.

¹⁹D. 48.4.3 (Marcianus *Institutiones* XIV); Dio. Ca. 53.15.6.

²⁰T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II (1887), rist. Graz 1952, p. 949 s.

trovare alcun riscontro nelle fonti.²¹ Ad ogni modo, le operazioni materiali di reclutamento non erano compiute direttamente dall'imperatore, ma da suoi commissari, denominati *dilectatores*. Si trattava di personalità influenti, appartenenti all'ordine senatorio, per le leve nelle province senatorie e in Italia, o all'ordine equestre, per le leve nelle province imperiali.²²

Riguardo alle modalità di arruolamento, si procedeva prevalentemente al reclutamento di volontari, i quali sceglievano il servizio nell'esercito come loro professione. Tuttavia, il principio per cui tutti i cittadini romani erano tenuti a prestare servizio nell'esercito non fu mai formalmente messo in discussione.²³ Esso, infatti, fu richiamato in occasione di alcune contingenze particolari: nel corso della rivolta in Pannonia, per esempio, o dopo la disfatta di Teutoburgo. In tale circostanza Augusto non mancò di punire coloro che si sottraessero alla leva. In proposito, un passo di Svetonio ci informa sulla pena che fu irrogata a un cavaliere romano che aveva amputato i pollici del proprio figlio per sottrarlo al servizio militare:

Suet., *Aug.* 24: *...Equitem Romanum, quod duobus filiis adulescentibus causa detrectandi sacramenti pollices amputasset, ipsum bonaque subiecit hastae; quem tamen, quod inminere emptioni publicanos videbat, liberto suo addixit, ut relegatum in agros pro libero esse sineret.*

Si trattava, in ogni caso, di pene meno severe rispetto a quelle applicate in passato. Dalla testimonianza di Arrio Menandro risulta, infatti, che in precedenza coloro che si fossero sottratti alla leva (*indelecti o infrequentes*) venivano ridotti in schiavitù.

D. 49.16.4.10 (Menand. 1 *De re militari*): *Gravius autem delictum est detrectare munus militiae quam adpetere: nam et qui ad dilectum olim non respondebant, ut proditores libertatis in servitatem redigebantur.*²⁴

La medesima fonte osservava che in epoche successive la severità delle punizioni diminuì in relazione all'aumento del numero dei volontari e quindi i vuoti prodottisi nelle schiere dell'esercito potevano essere colmati senza difficoltà (*mutato statu militiae recessum a capitis*

²¹È quanto hanno osservato sia G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953, p. 18 s. che F. de Martino, *Storia della costituzione romana*, IV. 2, Napoli 1975, p. 934.

²²F. De Martino, op. cit., p. 935.

²³Sul punto G. Forni, *Il reclutamento*, cit., p. 28 s. e F. de Martino, op. cit., p. 95. Cfr. J.C.Mann, *Legionary recruitment and veteran settlement during the Principate*, London 1983, p. 50.

poena est, quia plerumque voluntario milite numeri suppleuntur).

Sui principi che regolavano la leva obbligatoria non si hanno informazioni precise. Sappiamo, tuttavia, che Augusto e i suoi successori dettarono norme severe per impedire che si arruolassero gli schiavi, mentre era possibile offrire sostituti. A tal proposito è significativa una lettera trasmessa da Plinio il Giovane (nel periodo in cui era governatore della Bitinia e del Ponto) all'imperatore Traiano, nella quale si affrontava il problema di due schiavi che si erano arruolati illegalmente nell'esercito.

Plin. ep. ad Tr. X, 30: Secundum mandata mea fecit Sempronius Caelianus mittendo ad te eos, de quibus cognosci oportebit, an capitale supplicium meruisse videantur. Refert autem, voluntarii se obtulerint an lecti sint vel etiam vicarii dati. Lecti si sunt, inquisitio peccavit; si vicarii dati, penes eos culpa est qui dederunt si ipsi, cum haberent condicionis suae conscientiam, venerunt, animadvertendum in illos erit.

Alla questione sottoposta da Plinio riguardante la pena da applicare, Traiano rispose che occorreva sapere se gli schiavi si fossero arruolati volontariamente, mediante coscrizione o forniti in sostituzione. Se si fossero presentati spontaneamente, pur consapevoli della propria condizione, sarebbero stati condannati a morte. In caso di arruolamento obbligatorio, invece, la colpa sarebbe stata attribuita ai commissari responsabili del reclutamento; mentre se fossero stati offerti al posto di coscritti riluttanti a entrare nell'esercito, la punizione sarebbe ricaduta su coloro che li avevano presentati.²⁵

Al pari degli schiavi erano considerati quei soggetti il cui *status libertatis* era oggetto di contestazione nell'ambito di una '*causa liberalis*'. Essi non si sarebbero potuti arruolare prima dell'emanazione di una sentenza *pro libertate*, né li avrebbe esonerati il fatto che, in pendenza della lite sul proprio *status*, godessero della condizione di liberi.²⁶

Sempre a proposito della leva obbligatoria va ricordato che non era ammessa l'obiezione di

²⁴ Sugli *indelecti* si veda O. Robleda S. J., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, p.30.

²⁵ Sul problema dell'arruolamento degli schiavi si veda V. Giuffrè, *La letteratura "de re militari". Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli 1974, p. 88; Id., *Arrio Menandro e la letteratura "de re militari"*, in *Labeo* 20 (1974), p. 35 ss.; Id., *Su i "servi" e la "militia" secondo il Codice teodosiano*, in *Labeo* 24 (1978), p. 192.

²⁶ D. 40.12.29 pr. (Menand. 1 *De re militari*): *Qui de libertate sua litigans necdum sententia data militiae se dedit, in pari causa ceteris servis habendus est nec exonerat eum, quod pro libero habeatur in quibusdam*. Sul testo vd. G. Franciosi, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961, p. 73 e nt. 71, p. 123 e nt. 161, p. 198 e nt. 4, p. 231 e nt. 139.

coscienza. Dal resoconto sul martirio di Massimiliano (*Passio S. Maximiliani*), si evince chiaramente che venivano puniti i casi di obiezione di coscienza al servizio militare.²⁷

In conclusione, la riforma attuata da Augusto in ambito militare si concretò nei seguenti interventi: 1) una regolarizzazione dei compensi dei soldati; 2) la creazione di una cassa che provvedeva istituzionalmente al pagamento dei premi di congedo, 3) una regolamentazione della durata della ferma, 4) l'elaborazione di un complesso di norme che disciplinavano in modo specifico la condizione giuridica del *miles*; 5) l'introduzione di nuovi principi in materia di reclutamento. Grazie a tali misure il *princeps* riuscì non solo a creare un esercito con un carattere definitivamente professionale, ma anche ad operare un'importante razionalizzazione delle istituzioni militari che consentì alle stesse di funzionare per diversi secoli. La riforma militare di Augusto rappresentò quindi uno dei momenti principali della storia dell'esercito romano, nonché, per ciò che attiene alle strutture organizzative degli apparati militari, un modello insuperato fino al tardo XVII secolo.

²⁷ Sulla vicenda si veda P. Siniscalco, *Massimiliano: un obiettore di coscienza del tardo impero*, Torino 1974.

IL RECLUTAMENTO NELL'ESERCITO

1. LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

Come si è visto nel primo capitolo, le riforme militari di Augusto coinvolsero anche le procedure di reclutamento, prevedendo ben definite condizioni di accesso.

Il procedimento di reclutamento si strutturava in differenti fasi. La prima, detta *probatio*, consisteva in un'ispezione delle potenziali reclute, che mirava ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per accedere nelle fila dell'esercito.

La realtà di alcune province è meglio conosciuta di altre. È, per esempio, il caso dell'Egitto, anche in ragione del fatto che questa regione ha restituito, grazie alla ricchezza della sua documentazione papiracea, materiali di studio di notevole interesse. Alcuni ritengono che in Egitto la *probatio* si riconnettesse a una sorta di censimento locale: l'*epikrisis*.²⁸ Tale espressione designava quel complesso di operazioni con cui veniva definita la posizione sociale e fiscale degli Egiziani, al fine di determinare l'ammontare del testatico (*tributum capitis / laographia*) che ciascuno avrebbe dovuto pagare. In particolare, attraverso l'*epikrisis* si sarebbe stabilito se un soggetto avesse dovuto pagare l'imposta interamente ovvero se ne fosse esentato, in tutto o in parte, dal suo pagamento, nel caso in cui si fosse accertata la sua appartenenza a una categoria privilegiata di Egiziani (*epikekriménoi*). Tra questi privilegiati si distinguevano nettamente due *tagmata*: gli *apó tou gymnasiou* e i metropoliti (i due ordini in cui furono riorganizzate le élites greco-macedoni residenti in Egitto).²⁹

²⁸ Y. Le Bohec, *L'esercito romano*, cit., p. 95. Cfr. T. Mommsen, CIL III suppl. 3, Berlin 1893, il quale affermava che l'*epikrisis* "esse militum dilectus" e O. Fiebiger, *De classium Italicarum historia et institutis*, in *Leipz. Stud.* 15 (1894). Si veda anche U. Wilken, *Fondamenti della Papirologia*, edizione italiana a cura di R. Pintaudi, Bari 2010, p. 340, secondo il quale vi era un legame intrinseco fra l'*epikrisis* fiscale e quella militare, in quanto solo gli *epikekriménoi* erano qualificati per il servizio nell'esercito.

²⁹ C.A. Nelson, *Status Declarations in Roman Egypt*, Amsterdam 1979, p.3 ss., O. Montevecchi, *La papirologia*, Milano 1988, p. 182 s., Id., *L'epikrisis dei Greco-Egizi*, in *Proceedings of the XIV International Congress of Papyrologists*, Oxford 1975 p. 227 ss., S. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A. D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden-Boston-Köln 2001, p. 26.; S. Bussi, *Selezione d'élites nell'Egitto romano. ἐπίκρισις ed εἰσκρισις tra I e III secolo d.C.*, in *Laverna* 14 (2003), p.146 ss. —, *Le élites dell'Egitto romano tra I e III secolo e la loro conservazione*,

Esisteva anche un'*epikrisis* dei cittadini romani e degli Alessandrini, cui sovrintendeva un rappresentante del prefetto, che era quasi sempre un alto ufficiale dell'esercito³⁰; il che ha portato a ritenere che accanto all'*epikrisis* cosiddetta fiscale esistesse anche un'*epikrisis* militare. In realtà, come ha osservato a suo tempo il Lesquier³¹, l'*epikrisis* dei cittadini romani riguardava esclusivamente la popolazione civile, con una funzione analoga all'*epikrisis* dei greco-Egizi: serviva cioè a stabilire lo *status* civile di un soggetto (al fine di permettergli il godimento di determinati diritti o privilegi, quali le esenzioni fiscali). Si trattava, pertanto, di un controllo diverso rispetto alla *probatio* dei soldati.

Quest'ultima toccava tre aspetti principali.

In primo luogo, vi era un esame fisico. I *dilectatores* (assistiti durante queste operazioni da medici) dovevano innanzitutto accertare che l'aspirante al servizio godesse di una salute perfetta, poiché solamente in tale ipotesi si sarebbe potuto arruolare. I casi dubbi erano sottoposti all'imperatore³², il quale si riservava il diritto di approvare o rifiutare la scelta effettuata dai commissari. È quanto sembra emergere da una costituzione emanata dall'imperatore Zenone, che richiama, però, un'antica tradizione militare.

C. 12.35.17pr:

... consuetudine quae hactenus tenuit, antiquata, quae magisteriae potestati vel ducibus probatorias militum facere vel militibus adiungere licentiam tribuebat, ut ii tantum in numeris vel in limitibus militent, qui a nostra divinitate probatorias consequuntur. [a.472?]

A quello fisico seguiva, poi, un esame intellettuale: per servire nell'esercito occorreva conoscere un po' di latino, poiché era questa la lingua con cui si impartirono i comandi negli eserciti romano e bizantino fino alle soglie dell'XI secolo.

in *Sviluppi recentinell'antichistica*, *Quaderni di Acme*, 68 (2004), p. 206 ss.; —, *Le élites locali nella provincia d'Egitto di prima età imperiale*, Milano 2008, p. 13 ss. e M. Nuti, *Le attività e le attestazioni di un prefetto d'Egitto: Lucius Munatius Felix*, in *Papyrotheke* 1 (2010), p. 67 ss.

³⁰ E. Bickermann, *Beiträge zur antiken Urkundengeschichte*, in *ArchP* 9 (1930) p. 24 ss.

³¹ J. Lesquier, *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste a Dioclétien*, Le Caire 1918, p. 155 ss.; cfr S.L. Wallace, *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Princeton 1938, p. 109., O. Montevecchi, *La papirologia*, cit., p. 182 s.

³² D. 49.16.4. pr. (Menand. 1 *De re militari*).

È probabile, inoltre, che si richiedesse – quanto meno in certe unità – alle reclute di saper leggere, scrivere e far di conto.³³

In effetti, una notevole quantità di documenti, ritrovata nei siti ove erano state stanziato le truppe dell'esercito romano (come Vindolanda e Ossirinco), testimonia che l'alfabetizzazione era piuttosto diffusa tra i soldati.

Nel P. Hamb. 39, per esempio, sono conservate diverse ricevute di denaro per l'acquisto di fieno, compilate dai cavalieri della divisione Veterana Gallica in Egitto nel 172 d.C.. Dall'accampamento della *cohors XX Palmyrenorum*, di stanza a Dura Europos sull'Eufrate nella metà del III secolo d.C., provengono invece due archivi ricchi di materiale scrittoria riconducibile ai soldati di questo reparto.

Particolarmente significativa è – tra le altre – la documentazione conservata nelle centinaia di tavolette di legno, rinvenute presso il forte ausiliario di Vindolanda in Scozia. Essa comprende, oltre a vari documenti ufficiali relativi all'attività militare (come rapporti periodici dell'unità, invio e conferma di ordini, o schede di incombenze giornaliere per i soldati), anche numerose lettere private redatte dai soldati per comunicare con le loro famiglie o con i commilitoni che servivano in altri reparti³⁴. Tali documenti confermano che, oltre gli ufficiali, anche gli uomini della truppa erano capaci di leggere e scrivere.³⁵

Ad alcune reclute si potevano richiedere anche delle abilità particolari. La formazione di un esercito professionale aveva, infatti, comportato la creazione di quadri professionali sempre più

³³ Sul punto si vedano F. Gentili, *Osservazioni linguistiche su iscrizioni in Futhark antico: da Elliot a Nielsen*, 2013, p. 60 ss.; M. Albana, *Alfabetismo e prospettiva di carriera: qualche riflessione sui litterati milites*, in *Annali della facoltà di scienze della formazione*, 9 (2010), p. 3 ss. e R. Benini, *Saper fare: il modello artigiano e le radici dello stile italiano*, 2010, p. 9 ss.

³⁴ *T. Vindol.* 311 e 346.

³⁵ Sulle tavolette di Vindolanda si vedano N. J. Adams, *The new Vindolanda writing-tablets*, in *Classical Quarterly*, LIII.2 (2003), p. 530 ss.; A. K. Bowman, *Life and Letters on the Roman Frontier: Vindolanda and its People*, London 1994; A. K. Bowman, J. D. Thomas, *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses II)*, London 1994; — , *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses III)*, London 2003; A.K. Bowman, J.D.Thomas, Roger S.O. Tomlin, *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses IV, part 1)*, in *Britannia: a journal of Romano-British and kindred studies*, 41 (2010), p. 187 ss.; — , *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses IV, part 2)*, in *Britannia: a journal of Romano-British and kindred studies*, 42 (2011), 113 ss.; J.Austin, *Letter writing at Vindolanda (Northumberland/GB)*, in *Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen: schriftliche Kommunikation im Alltagsleben: Akten des 2. Internationalen Kolloquiums von DUCTUS – Association internationale pour l'étude des inscriptions mineures, RGZM Mainz, 15.-17. Juni 2011* / M. Scholz, M. Horster (Hrsg.), p. 15 ss.; S. Matteoni, *Sul confine dell'impero. Imprese militari e vita quotidiana dei soldati di Roma*, Firenze-Milano 2016, p.

diversificati e rispondenti alle esigenze che man mano emergevano. Così accanto ai soldati semplici se ne potevano trovare altri impiegati in attività per le quali erano necessarie competenze specifiche.³⁶ Sappiamo, per esempio, da una tavoletta rinvenuta a Vindolanda, riportante un rapporto sull'impiego della forza lavoro nel forte³⁷, che alcuni soldati dovevano avere competenze di medici, altri di calzolai, di fonditori, muratori, altri ancora dovevano occuparsi delle terme.

L'ultimo aspetto a esser verificato nel corso della *probatio* era l'esistenza dei presupposti giuridici. In primo luogo, si accertava che il candidato fosse di condizione libera (sappiamo infatti che agli schiavi era precluso l'accesso nell'esercito). Successivamente si chiedeva al candidato quale fosse il suo *status civitatis*, poiché in base a questo lo stesso sarebbe stato indirizzato in un determinato corpo. Con Augusto, infatti, le condizioni di accesso nei diversi reparti furono disciplinate in base a presupposti tra loro non omogenei, che in genere riflettevano il livello dell'unità in cui si era chiamati a servire. Dunque, alla gerarchia dei corpi di truppa corrispondeva anche una gerarchia del reclutamento.

Verifichiamo, ora, quali erano le condizioni di arruolamento nelle singole unità.

2. LE CONDIZIONI DI ARRUOLAMENTO NELLE LEGIONI

Per servire nelle legioni (ovvero le unità più importanti sotto il profilo militare) furono previsti dei requisiti particolarmente stringenti.

Con riguardo ai requisiti fisici, si doveva accertare innanzitutto, attraverso un esame medico, lo stato di salute della recluta: in proposito dovevano esistere delle norme ben precise e minuziose se l'imperatore Traiano, in un rescritto, si interessava ad esempio, dell'arruolabilità o meno di uno «*qui uno testiculo natus est*», che aveva cioè un solo testicolo.³⁸

159 ss. Su questo tema ho tratto, inoltre, interessanti spunti di riflessione dalla lezione di dottorato tenuta dal Prof. Paul Du Plessis dal titolo "A curious case of *mutuum* in TV II, 193".

³⁶ Sul punto si veda M. Albana, *Alfabetismo e prospettiva di carriera*, cit., p. 3 ss.

³⁷ Si veda T. Vindol. 155.

³⁸ D. 49.16.4 pr. (Menand. 1 *De re militari*): *qui cum uno testiculo natus est quive amisit, iure militabit secundum divi Traiani rescriptum: nam et duces Sulla et Cotta memorantur eo habitu fuisse naturae.*

Si controllava anche la qualità della vista degli aspiranti al servizio. Significativa, a tal riguardo, è la vicenda di un certo Trifone, una recluta dell'esercito d'Egitto, cui non fu consentito di accedere al servizio militare a causa dei suoi problemi di vista derivanti da una cataratta.³⁹

Per quanto concerne la statura, erano stabiliti dei requisiti di altezza (*incommma*) minima. Vegezio riferisce che sotto Tiberio si richiedeva una statura da 6 a 5 piedi e 10 oncie (m.1,77-1.71) per gli uomini delle prime coorti legionarie.⁴⁰ Nessun dato, invece, ci viene fornito per i soldati appartenenti alle altre coorti. Si ha solo notizia che a metà del IV secolo d.C., la statura minima fu fissata in 5 piedi e 7 oncie (circa m.1,64).⁴¹

Da alcuni passi di Vegezio si può inoltre dedurre che quando si incontravano difficoltà di reclutamento più che della statura, si doveva tenere conto dell'aspetto, della robustezza fisica e dello stato di salute generale.⁴²

In particolare, la recluta ideale doveva avere un collo eretto, torace largo, braccia forti, spalle muscolose e un ventre ben proporzionato.⁴³

Riguardo all'età non abbiamo notizie precise, ma solo allusioni a un'*aetas militaris*, così vaghe e generiche, da escludere l'esistenza di rigide disposizioni su tale aspetto. Tuttavia, da uno studio del Forni⁴⁴ emerge che il maggior numero di legionari si arruolava tra i 18 e i 23 anni, e soprattutto a 20 anni.

Una volta verificati gli aspetti medici e le condizioni fisiche dell'arruolamento, facciamo ritorno a quella fase della *probatio* in cui si procedeva a un controllo dello *status* giuridico e, in particolare, dello *status civitatis* della recluta.

La primitiva costituzione stabiliva che soltanto i cittadini romani potessero entrare a far parte delle legioni. Questo principio fu certamente rispettato fin quando i legionari furono reclutati a Roma, nell'*ager Romanus* e in *Italia*. Tuttavia, verso la fine della Repubblica e nei primi secoli dell'impero si presentò la necessità di reclutare legionari nelle province, vale a dire fra popolazioni che non possedevano, nella loro generalità, la cittadinanza romana. Pur in tale

³⁹ P. Oxy, I, 39.

⁴⁰ Veget., *Ep. rei mil.*, I, 5: *Proceritatem tironum ad incommmam scio semper exactam, ita ut VI pedum uel certe V et X unciarum inter alares equites uel in primis legionum cohortibus probarentur.*

⁴¹ Cod. Theod. VII 13, 3 (a.367): *in quinque pedibus et septem unciis usualibus delectus habeatur.*

⁴² Veget., *Ep. rei mil.*, I, 5: *si ergo necessitas exigit, non tam staturae rationem conuenit habere quam uirium.*

⁴³ Ivi, I, 6.

⁴⁴ Forni, *Il reclutamento*, cit., p. 26 s.

contesto, le legioni dovevano pur sempre essere ancora arruolate esclusivamente tra *cives Romani*?

Secondo l'opinione generale degli studiosi⁴⁵ anche in età imperiale coloro che prestavano servizio nelle *iustae legiones* dovevano possedere la condizione di cittadini romani. Pertanto, l'aspirante al servizio che fosse stato privo della *civitas (peregrinus)*, avrebbe ricevuto tale *status* all'atto dell'arruolamento.

Gli unici studiosi che si sono pronunciati contro questa tesi sono stati Angelo Segrè⁴⁶ e Sergio Daris⁴⁷. A giudizio di entrambi, i soggetti privi della *civitas* sarebbero riusciti a farsi ammettere nelle legioni pur conservando il proprio *status* di *peregrini*. Verifichiamo le loro argomentazioni. Il primo studioso prese le mosse da una fonte papiracea, il papiro *Bad. 72* (di età adrianea), relativo a una controversia ereditaria.

Nel caso contemplato dal papiro si contestava ai figli di un legionario, di nome M. Longinio Valente, il diritto ad accedere all'eredità *ab intestato* del padre, in base a una questione di cittadinanza. Nello specifico, si riteneva che i figli del soldato (che erano di nazionalità egiziana) non potessero ereditare, in quanto appartenenti a uno *status civitatis* differente rispetto a quello del padre. Infatti, secondo le disposizioni in materia di successione esposte nello *Gnōmōn dell'Ídios Lógos* (§§ 34 e 35), un soldato avrebbe potuto trasmettere *ab intestato* i propri beni ai discendenti solamente se fossero stati della sua stessa nazionalità. I figli di Longinio, dal canto loro, eccepivano il fatto che il loro padre si chiamasse, prima dell'arruolamento, Psenamunis figlio di Asemos, al fine di provare che egli era Egizio come loro. Dunque - rileva il Segrè - se avevano ereditato bisognava ritenere che Longinio Psenamunis fosse rimasto Egizio anche dopo l'ingresso nella legione. In realtà, dal papiro non si evince se i figli del legionario abbiano effettivamente vinto la causa. Esso, pertanto, non può costituire alcuna prova contro l'opinione comune che i *peregrini* acquisissero la cittadinanza romana entrando nelle legioni.⁴⁸

⁴⁵ Tra questi G. Forni, *Il reclutamento*, cit., p. 103 ss., Parker, *The Roman Legions*, p. 170, J. Vendrand Voyer, *Le norme civique*, cit., p. 69 ss., Y. Le Bohec, *L'esercito romano*, cit., p. 113 s; M. Rostovzev, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze 1953, pp. 46 e 147; J. Marquardt, *L'organisation militaire chez les Romains*, in *Manuel des antiquités romaines*, XI, p. 280.

⁴⁶ A. Segrè, *A proposito di peregrini che prestavano servizio nelle legioni romane*, in *Aegyptus* 9 (1928), p. 303 ss.

⁴⁷ S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964, p. 25 e Id., *Note per la storia dell'esercito romano in Egitto*, III, in *Studi di egittologia e papirologia*, II, Pisa-Roma 2005, p. 63.

⁴⁸ E' quanto ha osservato G. Forni, *Il reclutamento*, cit., p. 104 ss.

A conclusioni non diverse, peraltro, si giungerebbe anche qualora supponessimo che i figli di Longinio siano usciti vittoriosi dalla controversia ereditaria.

Va rilevato, a tal riguardo, che il caso di Psenamunis potrebbe rientrare perfettamente nella fattispecie di un soggetto di nazionalità egiziana, che si arruolava illegalmente come legionario (come vedremo più avanti, agli Egiziani era fatto divieto assoluto di arruolarsi nelle *iustae legiones*). Secondo il § 55 dello *Gnomon* dell'*Ídios Lógos*, qualora un Egizio fosse riuscito ad arruolarsi nelle legioni, facendosi attribuire la cittadinanza romana in base a una dichiarazione mendace nella quale taceva la condizione originaria, una volta congedato avrebbe riassunto, per punizione, il suo deterioro *status* di Egiziano.⁴⁹ In tal caso, dunque, i figli di Longinio sarebbero riusciti ad ereditare dal padre, non perché questi era rimasto egizio dopo il suo ingresso in una legione, ma perché, al termine del servizio militare, era ritornato ad essere un loro concittadino.⁵⁰

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la tesi del Segrè non può essere accolta.

Non convincono, a mio parere, neppure le conclusioni di Sergio Daris. Secondo il papirologo, la partecipazione di soggetti *peregrini* nelle formazioni legionarie sarebbe testimoniata da alcuni documenti.

Il primo è un papiro del Fayum⁵¹, risalente al 92 d.C.. In tale documento è riportato il caso di un *optio* (un sottoufficiale che aveva il compito di assistere il centurione in battaglia e di sostituirlo in caso di assenza) della *Legio III Cyrenaica* che, per ragioni che ci sfuggono, fu costretto a rendere un giuramento dinanzi a testimoni. Nella fattispecie l'uomo dichiarò di essere cittadino romano e di avere diritto a servire nella legione (*...iuratusque dixit... civem Romanum esse iusque militandi in legione habere*). Secondo il Daris, questo giuramento si componeva di due

⁴⁹ ἐὰν Αἰγύπτ[ιο]ς λαθῶν στρατεύσηται ἐν λεγ[ε]ῶνι, ἀπολυθ[ε]ῖς εἰς τὸ | Αἰγύπτ[ιο]ν τάγμα ἀποκαθίσταται. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἐκ [τοῦ] ἐρε-|τικοῦ ἀπ[ο]λυθέντες ἀποκαθίστανται πλὴν μόνων τῶ[ν] ἐκ | Μισηνῶν [σ]τόλου. Su tale disposizione si veda T. Reinach, *Un code fiscal de l'Égypte romaine: le Gnomon de l'Idiologue*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, 44 (1920), p. 88, J. Carcopino, *Le Gnomon de l'Idiologue et son importance historique*, in *Revue des Études anciennes*, 24 (1922), p. 106, 215 ss., S. Riccobono jr., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo 1950, p. 190 ss.

⁵⁰ Sulla controversia riguardante l'eredità di Longinio si veda, oltre al citato articolo di Segrè, anche P. M. Meyer, *Juristischer Papyrusbericht IV*, in *Zeitschrift Savigny-Stift.* 46 (1926), p. 321; W.G. Uxkull-Gyllenband, *Der Gnomon des Idios Logos- Zeiter Teil: Der Kommentar* (Aegyptische Urkunden aus den staatl. Museen zu Berlin, Griech. Urkunden, V Band, 2 Heft), Berlin 1934, p. 45 s.; S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, cit., p. 18.

⁵¹S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, cit., n. 2 = CPL 102.

termini che non erano legati da un rapporto di stretta consequenzialità: in particolare, per lo studioso, il diritto di servire nella legione non era presupposto dalla condizione di *civis Romanus*. Pertanto – egli conclude – taluno avrebbe potuto servire nelle legioni anche senza essere cittadini romani.⁵²

Un'ulteriore testimonianza addotta dal Daris a sostegno della sua tesi è la tavoletta lignea P. Mich. VII 432 (di età domiziana), di cui riporto il testo.

*Imp. Caes[are divi Vespasiani f. Domitiano
Aug. Flav[io Clemente cos.
vet. ascr [.
Alexandri[ae ad Aegyptum
Sex(ti) f(i)lius Gal(eria) (tribu) [. . . testatus est
eos qui si[gnaturi essent se descriptum et
recognit[um fecisse ex tabula aenea quae
fixa est i[n] Caesareo Magno sub porticum
siniste[r]iorum in pariete, in qua scriptum
fuit it qu[od] infra scriptum est
Imp. Caesar [divi Vespasiani f. Domitianus Aug. pont.
max. trib. pot. XV dicit visum est mihi edicere eo
rum qu[i] militaverunt in Aegypto in legione XXII
Deioter(iana) qu[i] XX stipendia emeritis honesta missione
dimissi [sunt] quorum nomina
infra sc[ri]pta sunt
civitat[em] Romanam dedit et conu-
bium cum [uxoribus] quas tunc habuis-
sent n [*

In base a quanto affermato dal Daris, il documento in esame attestava la concessione della *civitas* ad alcuni veterani della *legio XXII Deioteriana* al momento del loro congedo dal servizio

⁵² S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, cit., p. 25.

militare. Esso, dunque – rileva lo studioso – rappresenta una conferma inoppugnabile della presenza di soggetti *peregrini* all'interno delle *iustae legiones*.⁵³

A mio parere, nessuno degli argomenti addotti dal Daris può ritenersi convincente.

Quanto alla dichiarazione dell'*optio*, va rilevato che la stessa potrebbe essere ricostruita in modo che i due termini del giuramento (*civem Romanum esse e iusque militandi in legione habere*) risultino tra loro consequenziali. Come osservò, infatti, Robert Cavenaile⁵⁴, la congiunzione “*que*” si sarebbe potuta tradurre anche con la locuzione “e per conseguenza” e, pertanto, la dichiarazione dell'*optio* si sarebbe potuta leggere anche nel seguente modo: “dichiaro con giuramento di essere cittadino romano e per conseguenza di avere diritto a servire nella legione”.

Per quanto concerne l'altra prova addotta dal Daris, ovvero il papiro dei veterani della *Legio XXII Deioteriana*, va osservato che il testo di tale documento presenta diverse lacune, soprattutto nella parte in cui si fa riferimento ai beneficiari della concessione della cittadinanza romana. Esso, quindi, non ci permette di sapere con certezza se fossero stati i veterani della legione ad ottenere con il congedo la cittadinanza romana, ovvero altri soggetti imparentati con essi (per esempio i loro figli).

Va considerato, inoltre, che anche qualora si ritenga che la concessione della *civitas* riguardasse i veterani della *legio XXII*, la tesi del Daris non risulterebbe sufficientemente dimostrata. Il caso della *legio XXII Deioteriana* potrebbe infatti rientrare in una situazione del tutto eccezionale. Come è noto, questa legione fu coinvolta nella prima guerra giudaica: secondo un'interpretazione diffusa, diversi soldati *peregrini* delle flotte furono trasferiti in questa circostanza nella *legio XXII* ed è molto probabile che, stante la situazione di emergenza, gli stessi non avessero ricevuto la cittadinanza romana.⁵⁵

Dunque, solo in ragione di una particolare situazione di emergenza si sarebbe ricorso al reclutamento di soggetti privi della cittadinanza romana.

⁵³ S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, cit., p. 25 e Id, *Note per la storia dell'esercito romano in Egitto*, cit., p. 63.

⁵⁴ R. Cavenaile, *Le P.Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, II, Milano 1957, p. 245.

⁵⁵ Sulle vicende della *Legio XXII Deioteriana* si veda S. Daris, *Legio XXII Deioteriana*, in *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, I, Lyon 2000, p. 367 ss.

Al di fuori di queste circostanze, invece, si sarebbe dovuto osservare il principio per cui solamente i cittadini romani potevano servire nelle *iustae legiones*.

La condizione di cittadino romano (come presupposto necessario per accedere alle legioni) risulta, del resto, confermata da alcuni indizi significativi.

Uno di questi è ravvisabile in un luogo dell'*Encomio di Roma* del retore Elio Aristide, ove si fa riferimento alla prassi romana di concedere il diritto di cittadinanza ai *peregrini* che si arruolavano nell'esercito.⁵⁶ Tale passo si riferiva certamente ai legionari, dal momento che nelle altre unità non si sarebbe dovuto concedere la cittadinanza in sede di reclutamento. Infatti, come vedremo più avanti, nelle truppe ausiliarie potevano servire soggetti privi della cittadinanza, mentre i pretoriani e gli *urbaniciani* dovevano essere (già al momento del *dilectus*) *cives* di provenienza italica.

Un ulteriore elemento che attesta il possesso della *civitas Romana* da parte di tutti i legionari, è rappresentato dall'indicazione della tribù nelle loro formule onomastiche.⁵⁷ Soltanto i cittadini romani, infatti, potevano essere iscritti in una delle 35 tribù (ovvero i distretti territoriali in cui erano ripartiti i *cives*). A partire dal II secolo d.C. con l'abbandono o il venir meno della prassi di iscrivere i nuovi cittadini in una tribù, comparve nell'onomastica dei legionari l'indicazione di pseudo-tribù. Queste traevano i propri nomi dai gentilizi imperiali (*Ulpia, Aelia, etc.*) e, analogamente alle tribù, identificavano i cittadini romani.⁵⁸

In base a questi elementi, dunque, lo *status* di *civis Romanus* costituiva un requisito indispensabile per l'accesso nelle legioni.

Ci si è chiesti se, oltre a questo requisito (e naturalmente a quello della libertà), fosse necessario possedere anche lo *status* di ingenuo, vale a dire la condizione di nato libero.

Dalle fonti letterarie emerge che nelle due circostanze di emergenza in cui si reclutarono liberti, cioè nella sollevazione illirica e dopo il disastro di Varo, questi furono organizzati in reparti

⁵⁶ A *Roma* § 75.

⁵⁷ G. Forni, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni*, in *ANRW* XI.1 (1974), p. 352.

⁵⁸ Sul significato delle tribù e delle pseudo-tribù nell'identità onomastica dei soldati cittadini romani si veda G. Forni, *Le tribù romane*. III. 1 *Le pseudo tribù*, Roma 1985 e Id., *L'anagrafia del soldato e del veterano*, in *Actes du VIIe congrès International d'épigraphie grecque et latine*, Bucarest-Paris 1979; E. Todisco, *I veterani in Italia in età imperiale*, Bari 1999, p. 102 ss.

autonomi, che Macrobio chiama coorti volontarie.⁵⁹ Svetonio, inoltre, riferisce che essi, formando un *vexillum*, in cui entrarono anche schiavi manomessi all'ultimo momento, furono tenuti separati dagli *ingenui*, e armati in modo diverso.⁶⁰ Tali testimonianze, pertanto, rivelano che, all'interno dell'esercito, si faceva distinzione fra coloro che, di liberi natali, avevano libero accesso nelle legioni, gli *ingenui*, e coloro che invece non l'avevano, i liberti.⁶¹

In linea di principio, tuttavia, non si può escludere che vi fossero casi di singoli liberti che attraverso la concessione dell'ingenuità fittizia (*natalium restitutio*) potessero accedere nelle legioni.⁶²

Nessun impedimento all'arruolamento nelle legioni sussisteva, invece, per i figli illegittimi (*spurii* o *vulgo concepti*), purché fossero di liberi natali.

Infine, in una posizione tutta particolare si trovavano gli Egiziani. Questi non erano arruolabili nelle legioni, in quanto per una prassi amministrativa consolidatasi in Egitto – il che emerge dallo *Gnomon dell'Idios Logos* § 55⁶³ – la cittadinanza romana non poteva essere concessa ad essi neppure al momento del reclutamento.

In effetti, a tal riguardo, si faceva valere una regola che coinvolgeva, nel loro insieme tutti gli Egiziani.

Alcune testimonianze concernenti la provincia d'Egitto, mostrano chiaramente che agli Egizi era interdetta ogni via di accesso diretta alla *civitas Romana*. Fra queste, va menzionato il *Contra Apionem* di Flavio Giuseppe.

In alcuni luoghi dell'opera, si fa riferimento in modo esplicito al divieto applicato agli Egiziani:

2.40-42 Ἡ δὲ Ῥωμαίων φιλανθρωπία πᾶσιν οὐ μικροῦ δεῖν τῆς αὐτῶν προσηγορίας μεταδέδωκεν οὐ μόνον ἀνδράσιν ἀλλὰ καὶ μεγάλοις ἔθνεσιν ὄλοις; Ἰβηρες γοῦν οἱ πάλαι [41] καὶ Τυρρηνοὶ καὶ Σαβῖνοι Ῥωμαῖοι καλοῦνται. Εἰ δὲ τοῦτον ἀφαιρεῖται τὸν τρόπον τῆς πολιτείας Ἀπίων, παυσάσθω λέγων αὐτὸν Ἀλεξανδρέα·

⁵⁹Macr. Sat. I 11. 32: *Caesar Augustus ... cohortes libertinorum complures legit, quas voluntarias appellavit*. Cfr. Cass. Dio, LV 31,1; LVI 23,3; Vell. Pat., II 111; Tac., Ann. I 31.

⁶⁰Svet. Aug. 25.2: *libertino milite ... bis usus est: semel ad praesidium coloniarum Illyricum contingentium, iterum ad tutelam ripae Rheni fluminis: eosque, servos adhuc viris feminisque pecuniosioribus indictos ac sine mora manumissos, sub priore vexillo habuit, neque aut commixtos cum ingenuis aut eodem modo armatos*.

⁶¹Giungono a questa conclusione R.W. Davies, *Joining the Roman Army*, in *Service in the Roman Army*, Edinburgh 1989, p. 9; G. Forni, *Il reclutamento*, cit., p. 115 ss.; P. Cañas Navarro e M.S. Lorenzo Morante, *Aspectos Juridicos del ingreso en el ejercito romano imperial*, in *Revista de historia militar*, p. 81 ss.

⁶²G. Forni, *Il reclutamento*, cit., p. 116.

γεννηθεῖς γάρ, ὡς προεῖπον, ἐν τῷ βαθυτάτῳ τῆς Αἰγύπτου πῶς ἂν Ἀλεξανδρεὺς εἴη τῆς κατὰ δόσιν πολιτείας, ὡς αὐτὸς ἐφ' ἡμῶν ἠξίωκεν, ἀναιρουμένης; καίτοι μόνοις Αἰγυπτίοις οἱ κύριοι νῦν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν. Ὁ δ' οὕτως ἐστὶ γενναῖος, ὡς μετέχειν ἀξιῶν αὐτὸς ὧν τυχεῖν ἐκωλύετο συκοφαντεῖν ἐπεχείρησε τοὺς δικαίως λαβόντας.

In tali passi lo storico giudeo, nel replicare a delle accuse mosse dal grammatico e retore Apione verso gli Ebrei (in merito a una loro presunta usurpazione dello *status* di alessandrini) affermava che lo stesso Apione non poteva considerarsi come cittadino di Alessandria. Egli, infatti, essendo nato nel più profondo Egitto, avrebbe potuto beneficiare (come i Giudei) della cittadinanza alessandrina esclusivamente per concessione. Ma poiché il retore escludeva questa possibilità per i Giudei, lo stesso avrebbe dovuto negare anche il suo *status* di Alessandrino. Lo storico, inoltre, osservava che le accuse di Apione erano ancora più ingiuste, dal momento che lui stesso proveniva da un popolo, gli Egiziani, a cui i Romani avevano vietato di accedere a un qualunque tipo di cittadinanza.

Questa condizione di inferiorità degli Egiziani è rimarcata, ancor più esplicitamente, in un altro luogo del secondo libro – pervenutoci soltanto nella versione latina dell'opera, a causa delle lacune del manoscritto contenente la versione originaria⁶⁴ - nel quale si afferma che nessun re, o imperatore romano, aveva concesso la cittadinanza agli egiziani.

los. Contra Apionem 2.72 Nam Aegyptiis neque regum quisquam videtur ius civitatis fuisse largitus neque nunc quilibet imperatorum, nos autem Alexander quidem introduxit, reges autem auxerunt, Romani vero semper custodire dignati sunt.

Oltre ai citati passi del *contra Apionem*, un'ulteriore conferma del divieto per gli egizi di accedere alla cittadinanza romana si ha in quattro epistole di un carteggio intercorso fra Plinio e Traiano, tra la fine del 98 (ottobre-novembre) e l'estate del 99 d.C. Esse riguardano l'istanza di concessione della cittadinanza romana a uno *iatrailiptes* (una sorta di medico chiropratico) egiziano di nome Harpocras.

⁶³Si veda, *supra*, p.22.

⁶⁴ Si veda L. Troiani, *Commento storico al «Contro Apione» di Giuseppe. Introduzione, commento storico, traduzione e indici*, Pisa 1977, p. 209 ss.

Esaminiamo il loro contenuto.

Nella prima lettera Plinio, da poco guarito da una grave malattia grazie alle cure del suo medico-terapista Harpocras, aveva chiesto a Traiano di concedere a quest'ultimo, di condizione peregrina e manomesso da una peregrina, la cittadinanza romana.

Plin. min. *Ep.* 10.5.1:

Proximo anno, domine, gravissima valetudine usque ad periculum vitae vexatus iatralipten assumpsi; cuius sollicitudini et studio tuae tantum indulgentiae beneficio referre gratiam parem possum. 2: quare rogo des ei civitatem Romanam. Est enim peregrinae condicionis, manumissus a peregrina. Vocatur ipse Arpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quae iam pridem defuncta est ...

Come si evince dalla lettera successiva, il beneficio fu subito concesso da Traiano. Tuttavia, Plinio osservava che, nel momento in cui aveva presentato il nuovo cittadino per farlo iscrivere al censo, si era sentito rispondere che occorreva ottenere prima la concessione della cittadinanza alessandrina e solo in un secondo momento quella romana, dal momento che Harpocras era Egiziano.

Egli confessa di aver ignorato che vi fosse per gli Egiziani un regime diverso dagli altri *peregrini*, e che pertanto si era limitato a informare l'imperatore della liberazione di Harpocras da parte di una straniera e della morte, già da tempo, della sua patrona.

In conseguenza di ciò dovette rivolgere a Traiano una seconda richiesta.

Plin. min. *Ep.* 10.6.1:

Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium libertis necessariae mihi feminae et civitatem Romanam Arpocrati, iatraliptae meo, sine mora indulxisti. Sed, cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius. 2. Ego autem, quia inter Aegyptios ceterosque peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina manumissum patronamque eius iam pridem decessisse. De qua ignorantia mea non queror, per quam stetit, ut tibi pro eodem homine saepius obligarer. 3. Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem et Romanam. Annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, libertis tuis, quibus iusseras, misi.

Anche in questo caso (*Ep.* 10.7) l'*indulgentia* dell'imperatore, non venne meno, ma al suo protetto Traiano non nascose il proprio rammarico per esser stato indotto, dalle preghiere di un amico, a violare una prassi consolidata, confermata da tutti i suoi predecessori:

Plin. min. *Ep.* 10.7 *Civitatem Alexandrinam secundum institutionem principum non temere dare proposui. Sed, cum Arpocrati, iatraliptae tuo, iam civitatem Romanam impetraveris, huic quoque petitioni tuae negare non sustineo. Tu, ex quo nomen sit, notum mihi facere debebis, ut epistulam tibi ad Pompeium Plantam, praefectum Aegypti, amicum meum, mittam.*

Infine, nella *epistula* 10.10 Plinio ringrazia Traiano e comunica la provenienza di Harpocras, specificando che è del *nomós* di Menfi.

Plin. min. *Ep.* 10.10:

Exprimere, domine, verbis non possum, quanto me gaudio affecerint epistulae tuae, ex quibus cognovi te Arpocrati, iatraliptae meo, et Alexandrinam civitatem tribuisse, quamvis secundum institutionem principum non temere eam dare proposuisses. Esse autem Arpocran νομοῦΜεμφίτου indico tibi.

Dal carteggio emergono chiaramente alcuni punti: 1) Harpocras era Egizio, perché Egizia era la sua patrona (sappiamo inoltre che era censito nel distretto di Menfi); 2) che in quanto Egizio non avrebbe potuto ottenere la cittadinanza romana, se prima non gli fosse stata concessa quella di Alessandria (quel che davvero rilevava, però, non era tanto la cittadinanza alessandrina quanto piuttosto il possesso di un determinato *status civitatis*⁶⁵); 3) che tale particolarità distingueva gli Egiziani dagli altri *peregrini*.

È evidente dunque, alla luce delle testimonianze considerate, che gli Egiziani, in quanto tali, non avrebbero potuto accedere direttamente alla *civitas Romana*.

Di conseguenza non sarebbe stato possibile per essi arruolarsi in una *iusta legio*.

Come è ovvio, l'impedimento avrebbe riguardato non i cittadini romani abitanti in Egitto, compresi gli *origo castris* (i figli nati prima del congedo del *miles*) né gli *astoi* (i cittadini di Alessandria, Naucrati e Tolemaide), ma gli abitanti autoctoni della provincia, i quali erano

soggetti per intero, dal quattordicesimo anno d'età al pagamento del *tributum capitis*, e forse anche i Greci privilegiati (*epikekriménoi*) della *chora* egiziana.⁶⁶

Con questa condizione di inferiorità rispetto agli altri *peregrini*, gli Egiziani scontavano l'onta di essersi arresi in modo ignominioso a Roma.

3. LE CONDIZIONI DI ARRUOLAMENTO NELLE TRUPPE AUSILIARIE

Abbiamo visto nel capitolo precedente che l'esercito delle frontiere si componeva anche di truppe ausiliarie.

Esse svolgevano un ruolo fondamentale all'interno dell'esercito, dal momento che garantivano allo stesso l'ausilio di competenze specifiche: in particolare fornivano reparti di fanteria leggera, di cavalleria e di specialisti, come arcieri (*sagittarii*) e frombolieri (*funditores*).⁶⁷

Va ricordato, altresì, che questi reparti raggiunsero nel tempo un livello di efficienza tale da giungere a sostituire, in alcuni conflitti, l'azione tattica delle legioni.⁶⁸ Al riguardo, Tacito⁶⁹ ci informa che durante la battaglia di Mons Grapius (combattuta nell'ambito della campagna militare di Agricola in Britannia), la linea principale di battaglia fu formata proprio da coorti ausiliarie.

Dal punto di vista organizzativo, gli *auxilia* erano divisi in reparti di cavalleria, *alae*, e di fanteria, *cohortes*. Le une e le altre potevano essere *quingenariae* (di 500 uomini) e *miliariae* (di 1000). Le

⁶⁵ G. Geraci, *La concessione della cittadinanza alessandrina ad Arpocrate egizio*, in *Alessandria e il mondo ellenistico-romano. I Centenario del Museo Greco-Egizio-Romano*, Alessandria, 23-27 novembre 1992, Atti del II Congresso Internazionale Italo-Egizio (Roma 1995), p. 61 ss.

⁶⁶ V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo* 1 (2014), p. 12.; Id., *Egyptians and the Citizenship from the First Century AD to the Constitutio Antoniniana*, in *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, (ed. Lucia Cecchet e Anna Busetto), Leiden-Boston 2017, p. 182.

⁶⁷ G. Cascarino, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione, II – Da Augusto ai Severi*, Rimini 2008, ristampa 2010, p. 98 ss., S. Matteoni, op.cit., p. 89 s.

⁶⁸ Sul punto si veda M. Colombo, *La forza numerica e la composizione degli eserciti campali durante l'Alto Impero: Legioni e auxilia da Cesare Augusto a Traiano*, in *Historia* 58 (2009), p. 115.

⁶⁹ Tac. *Agricola* XXXVI.1.

cohortes, a loro volta, si suddividono in *cohortes peditatae*, cioè di sola fanteria, ed *equitatae*, cioè con un contingente di cavalleria.⁷⁰

Analogamente alle legioni, anche l'accesso a questi reparti era subordinato alla verifica di determinati requisiti, sia giuridici che fisici.

Riguardo ai requisiti fisici, sappiamo che erano richiesti dei requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti per i legionari. Di norma, chi non fosse stato in possesso dei requisiti necessari per servire nelle legioni si sarebbe potuto arruolare negli *auxilia*.⁷¹ Tale principio, però, valse esclusivamente per le coorti ausiliarie di fanteria, mentre per le *alae* di cavalleria (che rappresentavano un'*élite* all'interno delle truppe ausiliarie) furono richiesti requisiti fisici analoghi a quelli dei soldati delle prime coorti legionarie.⁷² Secondo Vegezio, l'altezza dei cavalieri delle *alae* doveva essere la medesima degli uomini delle prime coorti legionarie, quindi non inferiore a sei piedi o, in casi eccezionali, a cinque piedi e dieci oncie.⁷³

Quanto alla condizione giuridica degli ausiliari, dalle iscrizioni risulta che nel momento della loro costituzione (cioè all'inizio dell'Alto Impero) le unità ausiliarie erano composte da soldati liberi di condizione *peregrina*, ovvero da uomini privi dello *status* di cittadino romano. Quest'ultimo statuto l'avrebbero ricevuto soltanto al termine del servizio, in caso di *honesta missio* (congedo onorevole).⁷⁴

Inizialmente i *peregrini* arruolati negli *auxilia* dovevano provenire dalla medesima provincia in cui si era formata l'unità (per esempio, una coorte formata in Britannia avrebbe reclutato esclusivamente uomini di quella regione, anche se fosse stata stanziata in una provincia differente); a partire dal principato di Tiberio il reclutamento degli ausiliari divenne più variegato, includendo anche persone della provincia ove era di stanza l'unità.⁷⁵

⁷⁰ G. Cascarino, op. cit., p. 77 ss.

⁷¹ R.W. Davies, *Joining the Roman Army*, cit., p. 23.

⁷² K. R. Dixon e P. Southern, *The Roman Cavalry*, London 1992, p. 80.

⁷³ Veget., *Ep. rei mil.*, I, 5.

⁷⁴ Sulla condizione giuridica degli ausiliari si vedano gli studi di G.L. Cheesman, *The Auxilia of the Roman Imperial Army*, Roma 1968, K. R. Dixon e P. Southern, op.cit., Kraft, *Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau*, Bern 1951, N. Fields, *La cavalleria ausiliaria romana*, Gorizia 2015.

⁷⁵ L. Zerbini, *Storia dell'esercito romano*, Bologna 2014, p. 59 ss.

Alcune unità, tuttavia, continuarono a reclutare i propri effettivi nelle loro regioni di provenienza, come per esempio i reparti batavi e tungri, mantenendo così una propria identità etnica.

Si ritiene che questa tradizione specifica dei Batavi e Tungri derivasse dalle peculiari condizioni di reclutamento, che erano state previste dai trattati di alleanza stipulati tra questi due popoli e Roma.⁷⁶ Nei primi anni del I secolo d.C. e, almeno per i Batavi, forse anche qualche decennio prima, queste comunità si erano legate a Roma attraverso dei *foedera*, che imponevano ad entrambi i popoli la fornitura di reclute per le unità ausiliarie, in cambio dell'esenzione da ogni tassazione.

Analogamente ai Batavi e i Tungri, anche le popolazioni dei Palmireni e dei Mauri *equites* erano tenute in forza di un *foedus* a fornire a Roma contingenti regolari di soldati. Questi erano inquadrati in specifiche unità denominate *numeri*, che conservavano i propri usi e caratteristiche militari (lingua, uniforme, armamento).⁷⁷

Fra le unità ausiliarie vi erano poi le coorti di cittadini romani.

Esse furono costituite, in occasione di alcune contingenze particolari (come durante la rivolta in Pannonia o dopo lo storico disastro di Teutoburgo), reclutando eccezionalmente *cives Romani*, liberti o ingenui (nel primo caso erano denominate *cohortes voluntariorum civium Romanorum*, nel secondo *cohortes ingenuorum civium Romanorum*). I soldati che servivano in queste unità godevano di uno *status* paragonabile a quello dei legionari, come emerge da un passo di Tacito⁷⁸, in cui si ricorda che Augusto assegnò i medesimi donativi sia ai legionari che ai soldati delle coorti di cittadini romani (*legata non ultra civilem modo, nisi quod... ..legionariis aut cohortibus civium Romanorum trecenos nummos viritim dedit*).

Con la romanizzazione delle popolazioni provinciali e la progressiva diffusione della cittadinanza romana si ridusse sempre di più la base *peregrina* di reclutamento degli *auxilia*.⁷⁹ Fra il principato di Vespasiano e quello di Adriano diversi cittadini romani furono arruolati sia nelle

⁷⁶ S. Matteoni, *op. cit.*, p. 135.

⁷⁷ Sui *numeri* dei Palmireni e dei Mauri *equites* si veda Le Roux, *Les diplômes militaires et l'évolution de l'armée romaine de Claude à Septime Sévère: auxilia, numeri et nationes*, in W. Eck e H. Wolff (a c. di), *Heer und Integrationspolitik: Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Böhlau, Köln-Wien 1986, pp. 370 ss., Cheesman, *op.cit.*, p. 88.

⁷⁸ Tac., *Ann.* I, 8.

⁷⁹ L. Zerbini, *op. cit.*, p. 59 s.

cohortes che nelle *alae* ausiliarie. Tuttavia, dal punto di vista numerico essi occupavano ancora un posto secondario. Tacito, nel descrivere questi corpi, ci informa che essi erano composti in maggioranza da barbari.⁸⁰

A partire da Adriano fino al 170 d.C. si potevano trovare negli *auxilia* tanti *peregrini* quanti *cives Romani*, mentre nel periodo compreso tra il 170 d.C. e il 210 d.C. i primi occuparono un posto residuale.⁸¹

Confrontando, dunque, i diversi tipi di soldati che si arruolavano nell'esercito di frontiera, vale a dire i legionari e gli ausiliari, possiamo notare come coloro che non avessero posseduto la *civitas Romana*, l'avrebbero ricevuta o accedendo nell'unità, come nel caso dei legionari, o uscendo dalla stessa, come accadeva per gli ausiliari. In entrambi i casi il servizio militare avrebbe svolto un ruolo decisivo nella romanizzazione delle province, rappresentando così una vera e propria "fabbrica" di nuovi cittadini romani.⁸²

4. LA GUARNIGIONE DI ROMA

Con Augusto fu creata per la prima volta una struttura di difesa e di presidio della città di Roma: la cosiddetta Guarnigione di Roma. Essa era composta dalle coorti pretorie, dalle coorti urbane e dalle coorti di *vigiles*.

I tre corpi militari godevano di differente considerazione, che si rispecchiava del resto anche nelle loro modalità di arruolamento.⁸³

4.1 IL RECLUTAMENTO NELLE COORTI PRETORIE

Le unità che godevano di maggior prestigio erano sicuramente le coorti pretorie, che fungevano da guardia personale dell'imperatore.⁸⁴

⁸⁰ Tac., *Agricola*, XXVIII e XXXII, 3.

⁸¹ Y. Le Bohec, *L'esercito romano*, cit., p. 126.

⁸² Sul punto si veda V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009, p. 68 e Y. Le Bohec, *L'esercito romano*, cit., p. 126.

⁸³ L. Zerbini, op. cit., p. 60 s.

⁸⁴ Y. Le Bohec, op. cit., p. 28 ss.

In considerazione della rilevanza della funzione assegnata, furono definiti per tali corpi dei requisiti di accesso particolarmente selettivi.⁸⁵

Con riferimento ai requisiti fisici, sappiamo da un episodio accaduto al tempo di Adriano che il corpo dei pretoriani aveva in materia di statura pretese maggiori rispetto alle altre unità dell'esercito:

*Petente quodam ut militaret, Hadrianus dixit: «ubi vis militaret?» Illo dicente «in pretorio», Hadrianus interrogavit «quam staturam habes?». Dicente illo «quinque pedes et semis», Hadrianus dixit «Interim in urbanam militia et, si bonus miles fueris, tertio stipendio poteris in praetorium transire».*⁸⁶

Come si evince dal brano, la statura di 5 piedi e mezzo, dichiarata dall'aspirante, non era sufficiente per accedere nelle coorti pretorie. Per tale motivo, Adriano decise di assegnare la recluta alle coorti urbane, in attesa di un futuro passaggio da queste alle pretorie, condizionato ad un buon comportamento militare.⁸⁷ Per quanto riguarda l'età di arruolamento, dalle iscrizioni emerge che il maggior numero di coscritti era reclutato tra i diciotto e i vent'anni. Tuttavia, gli arruolamenti in età più avanzata non erano rari, considerata la brevità della ferma prevista per tali corpi.⁸⁸

Per i pretoriani era fondamentale anche l'inchiesta sui requisiti giuridici e, in particolare, sul possesso dei diritti di cittadinanza.⁸⁹ L'accesso alle coorti pretorie era infatti riservato ai soggetti in possesso della *civitas Romana*, in analogia a quanto accadeva nelle legioni.

L'esistenza di tale requisito per i pretoriani è confermata dagli stessi nominativi dei soldati e, in particolare, dalla menzione della tribù in numerose loro iscrizioni.⁹⁰

⁸⁵ A. Passerini, *Le coorti pretorie*, Roma 1969, p. 142 ss.

⁸⁶ *Divi Adriani sententiae et epistulae I* (G. Flammini, *Hemeneumata Pseudodositheana Leidensia, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana*. München-Leipzig 2004, p. 67 s.)

⁸⁷ Cfr. S. Priuli, *La probatio militum e il computo del servizio militare nelle coorti pretorie*, in *Rend. Acc. Lincei VIII* (1971), p. 702 nt. 18.

⁸⁸ A. Passerini, op.cit., p. 145 s.

⁸⁹ Sul punto si veda S. Bingham, *I pretoriani. Storia delle forze d'élite dell'antica Roma*, Gorizia 2015, p. 75; A. Passerini, op.cit., p. 144 s. e M. Durry, *Les cohortes prétoriennes*, Paris 1968, p. 251 s.

⁹⁰ AE 1903, 00051: *L(uci) f(ilius) Anie[nsi] / [3] Cremona / [mil(es) coh(ortis) 3 p]r(aetoriae)*; AE 1988, 169: *P(ublius) Egnatius / P(ubli) f(ilius) / Poll(ia) / Martialis / Lepido Regio / mil(es) coh(ortis) V / pr(aetoriae)*; CIL 06, 02781: *P(ublius) Oflinus / P(ubli) f(ilius) Ve[(ina)] / Primus / Firmo [Pic]en(o) / mil(es) coh(ortis) [3] pr(aetoriae)*. Sull'onomastica dei pretoriani si veda M. Durry, op. cit., p. 251 s.; G. Forni, *Le tribù romane*, cit. e G. Crimi, *Tribù e*

Alcune testimonianze epigrafiche mostrano tuttavia come la situazione delle reclute potesse essere, talvolta, diversa da quella ideale.

Estremamente significative, a tal riguardo, sono le informazioni ricavabili dalla *tabula Clesiana* (scoperta nel 1869 a Cles in Val di Non)⁹¹, che riporta un editto dell'imperatore Claudio, con cui fu regolata nel 46 d.C. la condizione giuridica delle popolazioni alpine degli *Anauni*, dei *Tulliasses* e dei *Sinduni*.

Dal provvedimento risulta che queste genti peregrine, che erano state *adtribuitae* per parte al *municipium* di *Tridentum* (in altre parole, alcuni membri delle popolazioni erano stati annessi a questa comunità, pur mantenendo uno *status* giuridico inferiore rispetto a quello dei *municipes*⁹²), si erano fatte passare per *cives* di Trento, e in tal modo si erano arrogate la titolarità di alcuni privilegi normalmente riservati ai cittadini romani, fra cui appunto quello di servire nelle coorti pretorie. Tale *usurpatio* poté realizzarsi anche grazie alla connivenza delle autorità del municipio di *Tridentum* e alla conseguente iscrizione di alcuni membri di questi popoli nelle liste cittadine (in tal caso, dunque, l'idoneità degli usurpatori al reclutamento nel pretorio era supportata da documenti ufficiali, che rendevano assai difficile la conoscenza dell'appropriazione indebita della cittadinanza).⁹³

Al fine di rimediare agli evidenti disordini che queste irregolarità avevano provocato, soprattutto nel normale corso della vita civile (si consideri, ad esempio, che i pretoriani, reclutati

origo nelle iscrizioni di pretoriani e urbaniciani arruolati in Italia: tre nuove attestazioni epigrafiche, in *Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie (Bari 8-10 ottobre 2009)*, 2010, p. 329 ss..

⁹¹ CIL 5.5050. Su tale documento si veda M. Tozzi, *Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni. Per la storia della cittadinanza romana delle genti Alpine*, Varzi (Pavia) 2002. Cfr. anche i contributi di V. M. Scramuzza, *The Emperor Claudius*, Cambridge Mass. 1940 p. 129 ss., U. Laffi, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966, p. 29 ss. E. Frézouls, *A propos de la Tabula Clesiana*, in *Ktéma* 6 (1981), p. 238 ss. R. Tofanini, *La concessione della cittadinanza alle popolazioni della Val di Non. La Tavola Clesiana*, in *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*. Atti del Seminario internazionale di Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008, a cura di C. Tristano-S. Allegria, Montepulciano (Siena), 2009, p. 33 ss. e, da ultimo, D. Faoro, *Adtributi a divo Augusto*, in *Antichità Alto-Adriatiche* 81 (2015) p. 103 ss.

⁹² Sulla permanenza di *Anauni*, *Tulliasses* e *Sinduni* nella condizione di *peregrini* si veda U. Laffi, op.cit., p. 31 s., E. Frézouls, op. cit., p. 243 s., M. Tozzi, op. cit., p. 52 s., A. Rigotti, *Divagazioni in margine all'edictum Claudii de civitate Anaunorum (CIL V 5050)*, in *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati*, a.a. 251, ser. VIII, vol. I, A (2001), p. 23 ss. *contra* E. De Ruggiero, s.v. *Anauni (Val di Non)*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, Roma, p. 465 s., E. G. Hardy, *The Edict of Claudius de civitate Anaunorum, Introduction: Edict of Claudius concerning the citizenship of the Anauni, Translation*, in *Three Spanish Chartess and other Documents*, Oxford 1912, p. 124, 130 n. 21, V. Scramuzza, op.cit., p. 132, i quali sostengono che alle comunità *adtribuitae* fosse stato concesso lo *ius Latii*.

⁹³ È quanto ritiene D. Faoro, op.cit., p. 103 ss.

fra le popolazioni alpine, ponevano in essere con altri soldati o con dei civili, diversi atti giuridici, che, essendo compiuti da soggetti privi della cittadinanza, non avevano validità) l'imperatore Claudio si risolse a concedere una sanatoria: attribuì così alle *gentes* degli *Anauni*, dei *Tulliasse* e dei *Sinduni*, la cittadinanza romana con effetto retroattivo. Una delle conseguenze più importanti di questo provvedimento, oltre all'autorizzazione, loro esplicitamente accordata, di continuare a portare i *nomina, quae habuerunt antea tamquam cives Romani*, fu il riconoscimento, con effetto retroattivo, di tutti gli atti giuridici che gli usurpatori avevano compiuto, *tamquam cives Romani*.

Oltre che nella *Tabula Clesiana*, l'ammissione irregolare nelle coorti pretorie di soggetti privi della cittadinanza risulta attestata anche in altri documenti. Fra questi va ricordato un editto di Adriano del 119 d.C., il cui testo è oggi a noi noto, grazie al recente ritrovamento di quattro tavolette bronzee, che ne conservano una copia.⁹⁴

Imperator Caesar Divi Traiani Parthici filius Divi Nervae nepos Traianus Hadrianus

Augustus pontifex maximus tribunicia potestate III consul III dicit:

Cum sit ea fortissimarum pientissimarumque cohortium praetorianorum mei dignitas vi

et stipendiorum his et praemiorum honor praecipuus habeatur pro summa fide ac sedulitate

perpetua circa principem vestrum, suum imperatorem. Minime proposito meo convenit

quicquam quod ulli eorum deesse videatur aut lentius et expectatis petitionibus singulorum

aut intra domesticos parietes tribuere qui mos igitur bene meritos et pro contione donare vobis testibus Quirites.

lis praetorianorum meorum quicumque in pridie kalendas Ianuarias me iterum et Fusco

Salinatore consulibus in numeris fuerunt eius condicione qui non legitimi cives Romani

viderentur vel ex dilectu probati parum examinata origine parentium vel ex aliqua causa

translati, civitatem Romanam do.

Omniaque quae pro civibus Romanis gesserunt proinde confirmo quasi iam tuncquam

militare coeperunt cives Romani fuissent.

Proposuit Idibus Februariis Imperatore Hadriano Augusto III < consule >

⁹⁴ Le 4 copie dell'editto sono state pubblicate in W. Eck – A. Pangerl – P. Weiss, *Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem römisches Bürgerrecht*, in *ZPE* 189 (2012), p. 241 ss.; W. Eck – A. Pangerl – P. Weiss, *Ein drittes Exemplar des Edikts Hadrians zugunsten von Prätorianern vom Jahr 119*, in *ZPE* 191 (2014), p. 266 ss.; W. Eck, *Ein Edikt Hadrians zugunsten der Prätorianer auf einer fragmentarischen Bronzetafel*, in *Mediterraneo Antico*, 16 (2013), p. 39 ss.; E. Weber, *Römisches Österreich* 34/35 (2011/2012), p. 213 ss.

[-----].

*M. Didi Saturni, L. Statori Quintiani, L. Iuli Maximi, M. Iuli Memnonis, Q. Antoni Maximi,
Q. Cosconi Modesti, A. Terenti Nigri.*

Il provvedimento - come si può notare - constava di due disposizioni. Con la prima si concedeva la cittadinanza romana a tutti quei soldati delle coorti pretorie che fino a quel momento ne erano sprovvisti. Una seconda disposizione, invece, confermava (in modo analogo alla disposizione contenuta nell'editto di Claudio), con effetto retroattivo, tutti gli atti giuridici che questi ultimi avevano posto in essere come se fossero stati cittadini romani.

Alcuni indizi ci inducono a ritenere che il numero di pretoriani interessati da questo provvedimento fosse tutt'altro che esiguo. Per esempio, la stessa decisione dell'imperatore di utilizzare per la sua concessione un editto, ovvero un atto avente una portata generale e astratta, dimostra che la percentuale di pretoriani privi della cittadinanza era piuttosto elevata.⁹⁵ Un ulteriore indizio si ravvisa, inoltre, nel numero di copie della costituzione che sono state ritrovate. Si tratta di 4 esemplari. Da un'indagine condotta sui documenti ritrovati in forma di tavolette bronzee, è emerso che il tasso di sopravvivenza degli stessi non è mai superiore all'1%. Da ciò si ricava che nel 119 d.C. furono consegnate circa 400 copie dell'editto ad un ugual numero di soldati pretoriani privi della *civitas*.⁹⁶

Come si spiegava l'accesso di un numero così elevato di soggetti non cittadini nelle coorti pretorie?

In base a quanto si legge nell'editto, i pretoriani non erano *cives Romani* poiché *vel ex dilectu probati parum examinata origine parentum vel ex alia qua causa translati*. Vi erano dunque due ragioni: in primo luogo un *dilectus* in cui nella fase della *probatio* non si era proceduto adeguatamente alla verifica della condizione giuridica dei genitori delle reclute, in secondo luogo, il trasferimento nelle coorti pretorie di soldati *peregrini*, provenienti da altre unità (in

⁹⁵ Zs. Mrav – I. Vida, *Iis praetorianorum meorum... qui non legitimi cives Romani viderentur... civitatem romanam do. Ein die Prätoriansoldaten betreffendes Edikt Hadrians von 119 n. Chr. Forschungsvorbericht*, in *Folia Archaeologica*, 60 (2011-2013), p. 133.

⁹⁶ Sul punto si veda W. Eck – A. Pangerl – P. Weiss, *Ein drittes Exemplar des Edikts Hadrians zugunsten von Prätorianern vom Jahr 119*, cit., p. 267 e W. Eck, *Rechtsunsicherheit heilen: Hadrian und seine Prätorianer am Beginn seiner Regierung*, in *ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ. Bonds of Friendship. Studies in Ancient History in Honour of F. Javier Fernández Nieto*, Barcelona 2017, p. 144 s.

particolare, il ritrovamento di una copia dell'editto nei pressi del forte ausiliario di Traismauer rivela che diversi soldati furono trasferiti dalle unità ausiliarie).⁹⁷

È verosimile che queste anomalie nel reclutamento dei pretoriani derivassero dalle vicende belliche che caratterizzarono gli anni precedenti al 119 d.C. Il riferimento è alle guerre di Traiano, in particolare a quella contro i Parti iniziata nel 114 d.C., e alla seconda guerra dacica, combattuta tra il 106 e il 107 d.C. A tali conflitti parteciparono anche i pretoriani; dunque è molto probabile che anche le coorti pretorie avessero subito delle perdite, al pari degli altri corpi, e che queste siano state compensate reclutando, direttamente sul posto, diversi uomini privi della cittadinanza romana, ovvero facendo trasferire soldati da altre unità.⁹⁸

Le particolari contingenze storiche che avrebbero condotto al reclutamento nelle coorti pretorie di elementi non idonei e privi dei requisiti giuridici, indurrebbero a credere che in normali situazioni di non belligeranza queste irregolarità non si sarebbero verificate, o quanto meno sarebbe stato molto più difficile ingannare le autorità romane al momento della *probatio*. Emblematico, al riguardo, è il caso degli *Anauni*, dei *Tuliasse* e dei *Sinduni*, i quali, come abbiamo visto, riuscirono ad arruolarsi tra i pretoriani solamente grazie alla complicità delle autorità municipali locali.

Tale vicenda ci mostra chiaramente che occorre ricorrere a particolari inganni e a conoscenze influenti per riuscire ad accedere nelle coorti pretorie senza essere in possesso dei giusti requisiti in momenti in cui non vi erano particolari emergenze nel reclutamento.

Tornando ai requisiti che erano richiesti per accedere alle coorti pretorie, va rilevato che le condizioni di accesso non si limitavano al possesso dello *status* di cittadino romano.

Un'altra condizione fondamentale, che dovevano soddisfare gli aspiranti al servizio nella Guardia imperiale, era la provenienza da città italiche.

A questo proposito, sappiamo dalle iscrizioni che fino a tutto il principato di Marco Aurelio e di Commodo, la quasi totalità dei pretoriani era arruolata in Italia.

Un decisivo mutamento di rotta si ebbe solo con Settimio Severo. A seguito della morte di Commodo e della successiva "messa all'asta" dell'impero da parte dei pretoriani, l'imperatore

⁹⁷ W. Eck, *Rechtsunsicherheit heilen*, cit., p. 8.

⁹⁸ È quanto hanno osservato Zs. Mrav – I. Vida, op. cit., p. 133 ss. e D. Redaelli, *L'estrazione sociale delle reclute delle coorti pretorie e urbane*, in *HIMA. Revue Internationale d'Histoire Militaire Ancienne*, 5 (2017), p. 92 ss.

africano, che oltretutto voleva anche ricompensare i suoi legionari ‘pannonici’ che lo avevano sostenuto nella scalata al potere, decise di congedare le coorti pretorie e di ricostituirle con uomini tratti indistintamente dalle legioni (dove ormai militavano quasi unicamente provinciali).⁹⁹

Tale cambiamento ebbe delle conseguenze sociali particolarmente negative. Secondo quanto riferitoci da Cassio Dione¹⁰⁰, l’Urbe fu invasa da una massa di soldati dall’aspetto selvaggio, dalle lingue orribili e dal comportamento inurbano. Inoltre – osserva lo storico – la gioventù italica fu rovinata e si dedicò al brigantaggio e ai combattimenti gladiatori, in luogo del servizio militare. Un ottimo esempio fornito dall’autore è quello di Felix Bulla, un ex pretoriano congedato nel 193, che riunì una banda di 600 briganti operante in tutta l’Italia meridionale.¹⁰¹

La riforma di Settimio Severo si iscrive, dunque, nel quadro del definitivo superamento della tradizione e di quell’ordinamento, puntualmente definito da Augusto, che avevano posto Roma e l’Italia in una situazione di preminenza rispetto alle *provinciae* dell’impero.¹⁰²

4.2 IL RECLUTAMENTO NELLE COORTI URBANE

Rispetto alle coorti pretorie, unità di più modesto rango erano le quattro coorti urbane, istituite da Augusto nel 13 a.C. per la difesa dell’Urbe. Altre due coorti furono arruolate successivamente e stanziare l’una a Lione e l’altra a Cartagine. Esse svolgevano fondamentalmente un servizio di polizia.¹⁰³

Quanto ai requisiti necessari per accedere in tali corpi, abbiamo già appreso dall’episodio di Adriano¹⁰⁴ che era richiesta per gli *urbanici* una statura inferiore rispetto a quella che si esigeva nelle coorti pretorie. Per servire in queste unità, infatti, un’altezza di 5 piedi e mezzo era

⁹⁹ Cass. Dio, LXXIV, 2, 4- 5

¹⁰⁰ Cass. Dio., LXXIV, 2, 5-6.

¹⁰¹ Su questa vicenda si veda C. J. Fuhmann, *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration and Public Order*, New York 2014, p. 134 s.

¹⁰² A Passerini, op. cit., p. 172.

¹⁰³ Y. Le Bohec, op.cit., p. 30 s. Sulla storia, l’organizzazione e la funzione di questi corpi si vedano H. Freis, *Die cohortes urbanae. Epigraphische Studien* 2, Köln – Graz 1967; F.C. Mench, *The Cohortes Urbanae of Imperial Rome*, 1968 e, da ultimo, C. Ricci, *In custodiam Urbis: Notes on the Cohortes Urbanae. (1968- 2010)*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte*, 60 (2011), p. 484 ss.

¹⁰⁴ Si veda, *supra*, p. 34.

insufficiente, mentre sarebbe bastata per le coorti urbane, che probabilmente non avevano bisogno di uomini particolarmente forti per svolgere i loro compiti.

Analoghi a quelli dei pretoriani erano, invece, i requisiti giuridici.

Da un esame generale delle iscrizioni emerge che i militi delle coorti urbane furono sempre cittadini romani provenienti da comunità italiche.¹⁰⁵ In particolare, da un passo di Tacito risulta che gli *urbanici* erano reclutati (come i pretoriani) dall'Umbria, dall'Etruria, dal Lazio e dalle colonie romane.

Tac. *Annales*, 4.5.5:

... *quamquam insideret urbem proprium miles, tres urbanae, novem praetoriae cohortes, Etruria ferme Umbriaque delectae aut vetere Latio et coloniis antiquitus Romanis.*

Diversamente da quanto accadde per le coorti pretorie, però, il reclutamento degli *urbanici* non subì praticamente modifiche, il che costituisce un elemento di grande originalità.¹⁰⁶ Come ha osservato Pagnoni¹⁰⁷: “in mezzo alla valanga di nuovi venuti questa milizia di secondo piano sì, ma che parlava ancora latino, rappresentava la tradizione militare di Roma che non moriva”.

Un aspetto che sicuramente differenziava gli *urbanici* dai pretoriani era l'origine sociale. Difatti, mentre i pretoriani erano reclutati tra le aristocrazie locali, i *militi* delle coorti urbane provenivano quasi sempre dai ceti sociali più umili.¹⁰⁸ A tal riguardo, l'Antonielli¹⁰⁹ ha ritenuto che la maggioranza degli *urbanici* fosse costituita da liberti, considerato che in numerose loro epigrafi non è indicata la paternità.

Tuttavia, come hanno rilevato anche altri studiosi¹¹⁰, la mancata indicazione della paternità potrebbe non avere alcun significato, in quanto poteva dipendere anche da altre ragioni, come per esempio dalla circostanza di essere nati al di fuori di un matrimonio legittimo. Dunque, quella dell'Antonielli non è che un'ipotesi.

¹⁰⁵ Si vedano le fonti raccolte dal Freis, *Die Cohortes urbanae, Epigraf. Studien*, 1967, p. 53 ss.

¹⁰⁶ Y. Le Bohec, *op.cit.*, p. 127.

¹⁰⁷ A.M. Pagnoni, *Sul reclutamento degli urbanici*, in *Epigraphica* IV, 1942, p. 36.

¹⁰⁸ Sul punto cfr. F.C. Mench, *The Cohortes Urbanae of Imperial Rome*, 1968, p. 496. e D. Redaelli, *L'estrazione sociale delle reclute delle coorti pretorie e urbane*, in *HIMA. Revue Internationale d'Histoire Militaire Ancienne*, 5 (2017), p. 65 ss.

¹⁰⁹ U. Antonielli, *Militi Urbani d'Etruria sepolti lungo la via Cassia*, in *Studi Etruschi* II (1928), p. 635 ss.

Ad ogni modo, è più probabile che l'arruolamento nelle coorti urbane (così come nelle altre unità finora esaminate) fosse limitato ai soli soggetti nati liberi.¹¹¹

4.3 IL RECLUTAMENTO DEI *VIGILES*

Di gran lunga meno qualificate delle coorti pretorie e delle coorti urbane erano le sette coorti di vigili, istituite da Augusto nel 6 d.C. A esse era demandato lo svolgimento del servizio di polizia notturna e lo spegnimento degli incendi. A ognuna delle coorti si affidava il controllo di due delle quattordici regioni in cui era divisa Roma.¹¹²

Equipaggiati con lampade per i servizi di guardia notturna, e con secchi, sifoni e scope per lo spegnimento degli incendi, i *vigiles* sembra non fossero considerati in origine come dei veri soldati. In ogni caso, come ci mostra Ulpiano, essi furono militarizzati al più tardi all'inizio del III secolo.

D.37.13.1 (Ulpianus 45 *ad ed.*): *item vigiles milites sunt et iure militari eos testari posse nulla dubitatio est.*

Analogamente agli altri corpi, anche l'arruolamento dei *vigiles* era subordinato alla verifica di determinati presupposti.

Quanto ai requisiti fisici, le fonti non ci forniscono dati espliciti. È probabile, però, che si applicassero parametri meno rigidi rispetto agli altri corpi di stanza a Roma.

La recluta doveva comunque assicurare un'adeguata resistenza fisica, dal momento che il servizio nei *vigiles* imponeva frequenti turni di guardia notturni e una rapidità di intervento nello spegnimento degli incendi.

L'età di arruolamento era variabile. La maggior parte delle reclute si arruolava tra i 18 e i 23 anni, ma vi furono anche soldati reclutati a 17 anni e altri persino a 27 e 29 anni.¹¹³

A proposito della condizione giuridica, sappiamo che nel momento della loro costituzione le *cohortes vigilum* furono reclutate esclusivamente tra i liberti. Augusto, infatti, non avrebbe

¹¹⁰ Fra questi A.M. Pagnoni, *op. cit.*, p. 38 e F.C. Mench, *op. cit.*, p. 547 ss.

¹¹¹ Cfr. F.C. Mench, *op. cit.*, p. 547 ss.

¹¹² Y. Le Bohec, *op.cit.*, p. 31.

potuto assegnare ai *cives* un compito che in passato era sempre stato affidato ai *servi*. Nello stesso tempo, però, un corpo costituito da schiavi organizzati e armati avrebbe rappresentato una minaccia per l'ordine pubblico a Roma. Egli, pertanto, optò per una soluzione di compromesso, arruolando nei *vigiles* i liberti. Tale soluzione, peraltro, avrebbe rimarcato il carattere non militare di questo corpo, considerato che il servizio nell'esercito era limitato agli uomini nati liberi.¹¹⁴

Ci si è interrogati su quali categorie di liberti potessero accedere nelle coorti dei *vigiles*.

Di certo l'accesso al corpo era interdetto alla categoria dei liberti *dediticii*, vale a dire a quei liberti, che durante il periodo di schiavitù avevano subito gravi sanzioni o avevano tenuto comportamenti indegni. In base alle disposizioni della *Lex Aelia Sentia*, essi non avrebbero potuto dimorare a Roma ed entro cento miglia dal suo *pomerium*. Di conseguenza, non sarebbe stato ammissibile il loro arruolamento in un corpo stanziato nell'Urbe.¹¹⁵

L'arruolamento nelle coorti dei vigili non era precluso, invece, ai liberti *cives Romani*¹¹⁶ e ai *Latini Iuniani*.

Quest'ultima categoria di liberti fu introdotta dalla *Lex Iunia [Norbona]*, emanata sotto Augusto o agli inizi del principato di Tiberio (la datazione al 19 d.C. rimane comunque, alla luce di alcune ipotesi formulate recentemente, la congettura più probabile)¹¹⁷, e raggruppava quegli schiavi affrancati prima dei trent'anni ovvero manomessi in forme private, non solenni (per esempio, *inter amicos, per mensam, per epistulam*), ai quali non era riconosciuto lo *status* di cittadino romano.

I *Latini Iuniani* erano, quindi, titolari di uno *status* giuridico deteriore rispetto ai liberti *cives Romani*. In particolare, essi non avevano il diritto di trasmettere per testamento i propri beni ai figli, né di ricevere per testamento (compresi i legati, ma era loro concesso di *capere ex fideicommisso*), né essere designati tutori per testamento, né di trasmettere *ab intestato* i loro

¹¹³ R. Sablayrolles, *Libertinus miles: les cohortes de vigils*, CEFR 224, 1996, p. 317 e p. 321.

¹¹⁴ P.K. Baillie Reynolds, *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford 1926, p. 23.

¹¹⁵ R. Sablayrolles, *op. cit.*, p. 317 s.

¹¹⁶ *ibidem*.

¹¹⁷ Sul punto si vedano V. Marotta, *La cittadinanza*, cit. p. 64 nt. 101 e C. Venturini, *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea*, p. 165-194, in *BIDR* 98-99 (1995-1996 pubbl. 2000) p. 219 ss.

beni ai propri discendenti.¹¹⁸ Sebbene la loro manomissione non avesse rispettato le disposizioni di legge, il diritto di patronato sui *Latini luniani* era pienamente riconosciuto, tanto è vero che il loro patrimonio *iure quodammodo peculii* (Gai 3.56), *tamquam peculia servorum* (Gai 3. 58), tornava alla loro morte al patrono.

Dunque, sia per poter lasciare il proprio patrimonio ai discendenti sia per poter aspirare alle cariche riservate ai *liberti cives Romani* (ad es. l'Augustalità tanto importante per i liberti nei municipi), per tutti i *Latini luniani* era altamente desiderabile il conseguimento della *civitas Romana* per loro e la loro famiglia.

Diverse misure assunte dagli imperatori di I e II secolo d.C. permisero ai liberti latini di ottenere la cittadinanza romana e, di conseguenza, di migliorare la loro posizione.

Fra esse va menzionata una *lex Visellia* (del 24 d.C.), che accordava la cittadinanza romana ai *Latini luniani* che avessero prestato servizio nei *vigiles* per sei anni. In seguito, la durata del servizio, necessaria per ottenere questo beneficio, fu ridotta a tre anni.¹¹⁹

Si ritiene che questa misura abbia indotto numerosi liberti *Latini* ad arruolarsi nelle coorti dei vigili. In effetti, per coloro che non si fossero arruolati, sarebbe stato molto più difficile accedere alla cittadinanza romana. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una disposizione claudiana, la *civitas* era concessa unicamente ai liberti luniani che avessero fatto costruire una nave di un tonnellaggio minimo di almeno mille modii di grano e che, per sei anni, avessero trasportato frumento a Roma.¹²⁰ In base a un provvedimento neroniano, invece, il beneficio era concesso a quei liberti Latini che avessero posseduto duecentomila sesterzi ed avessero edificato una *domus* nell'Urbe, impiegando almeno metà del loro patrimonio¹²¹, mentre sotto Traiano, la *civitas* fu accordata ai *Latini luniani* che avessero gestito per tre anni un mulino e avessero macinato ogni giorno la misura di cento modii di frumento.¹²²

Non meno complicato sarebbe stato conseguire la *civitas* mediante l'*anniculi causae probatio*, il procedimento di naturalizzazione previsto dalla *lex Aelia Sentia* (4 d.C.) per i liberti *Latini*,

¹¹⁸ Gai. 1.22-24. Cfr. *Gnōmōn* dell'*Ídios Lógos* § 22, ove si affermava che alla morte di un liberto Latino, i suoi beni venivano attribuiti al suo patrono o ai figli, figlie o eredi di costoro; era, inoltre, confiscato ogni legato lasciato da un liberto che non aveva ancora ottenuto la libertà romana legale.

¹¹⁹ Gai. 1.32, 1.32a e 1.32b; Tit. Ulp. 3.5.

¹²⁰ Gai. 1.32c; Tit.Ulp. 3.6.

¹²¹ Gai. 1.33.

¹²² Gai. 1.34.

divenuti tali perché manomessi prima dei trent'anni. In base alle disposizioni di questa legge augustea, un manomesso prima dei trent'anni avrebbe potuto ottenere la cittadinanza romana qualora si fosse unito, in un *iustum matrimonium*, a una cittadina o a una *Latina*, generando un figlio che avesse raggiunto l'età di un anno. Gai 1. 29. (da confrontare con Tit. Ulp. 3.3): *Statim enim ex lege Aelia Sentia cautum est, ut minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniaras vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere; et si is apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.*

Alcune tavolette rinvenute ad Ercolano, riguardanti un tal Lucius Venidius Ennychus (un liberto iuniano che divenne cittadino nel 62 d.C. grazie a sua figlia, ormai di un anno), ci fanno conoscere il procedimento di *anniculi causae probatio* previsto per le colonie e i municipi di'Italia.¹²³

¹²³ Vd. *THerc.* 89 (= *FIRA III 5bis*) e, in particolare, la nuova lettura di G. Camodeca, *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses*, in L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione. Tomo primo*, a cura di M.P. Baccari e C. Cascione, E.S.I., Napoli 2006, pp. 887-904; Id., *Tabulae Herculanenses. Edizione e Commento*, I, Roma 2017, pp. 57-84: tutto ciò ha consentito di conoscere una serie di dati non rivelati dalla precedente e non corretta edizione: cfr. *THerc.* 5 e 89: Tab III, pag. 5 (graphio, scriptura exterior)

Descriptum e[*t* recognitum ex]
 edicto L. Serv[e]ni Gall[i] pr(aetoris), quo[d] propo[=]
 situm erat Ro[mae in] foro Aug[usto sub]
 porticu lulia a[d] col]umnam [-ante]
 tribunal eius, [in quo sc]r[iptum] e[rat id]
 quod infra s[c]r[iptum] est:
 L. Servenius Gal]u[s] pr(aetor) dicit:
 'M. Ofellius Magn[us Ti. C]rassius Firm[us II viri?]
 e[x] municipio He[r]culan(eorum) d]ecretu[m] ad me]
 rettulerunt [in quo decurio]nes e [lege]
 Aelia Sentia cau[sam probav]issent [L. Venidi En-]
 nychi et Livia[e Actes,] quod [filiam ex se]
 [natam] anni[culam haberent ex iusto matrimonio,]
 [it]aque, [eo]ru[m] (?) [causa probata, Romani cives]
 [mi]hi esse vide[ntur]'.
 [Ac(um)] XI k. A[pril(es)]
 P. Mario L. A[finio] Gallo [cos.] (22 marzo 62)

Da tali documenti risulta che la procedura era molto più complessa rispetto a quello che si immaginerebbe dalla testimonianza di Gaio (I.29) e da quella tramandata nei *Tituli ex corpore Ulpiani* 3.3. In particolare, l'esistenza dei presupposti, fissati dalla legge, doveva essere verificata dall'*ordo decurionum*, che avrebbe emanato un apposito *decretum*. La cittadinanza si estendeva anche alla moglie, qualora fosse stata latina, e attribuiva al liberto la *patria potestas* sulla figlia. Nel caso di specie, in ottemperanza, si deve presumere, a regole di carattere generale, *civitas* e diritti inerenti alla condizione di *pater*, secondo lo statuto romano, furono però formalmente concessi da un *edictum* del pretore urbano.

Dunque, se consideriamo questi dati, per un liberto iuniano sarebbe stato particolarmente arduo accedere allo *ius Quiritium*.

Soltanto pochi liberti, infatti, avrebbero potuto sostenere le spese affrontate da Venidius, ovvero ottenere l'appoggio dell'*ordo decurionum* della propria *civitas* per dare avvio al complesso procedimento congegnato dalla *lex Aelia Sentia*.¹²⁴

Coloro che, invece, non avessero avuto nessuna speranza (grazie alla propria disponibilità patrimoniale o alle relazioni sociali stabilite nella propria comunità) di ottenere la cittadinanza romana, avrebbero preferito rivolgersi a un'attività pericolosa come quella dei *vigiles*, pur di conseguire l'ambito *status* di *civis*.¹²⁵

Con la militarizzazione del corpo e con la conseguente estensione del reclutamento agli uomini di origine libera, anche numerosi *ingenui*, persuasi dalla prospettiva di acquisire rapidamente la *civitas*, scelsero di arruolarsi nei *vigiles*.

Sotto Settimio Severo sembra che essi costituissero la quasi totalità dei *vigiles*¹²⁶; ed infatti da un'iscrizione del tempo di quest'imperatore risulta che, su diciotto vigili, solo cinque erano liberti.¹²⁷ Dione ricorda, poi, che dai tempi suoi si ascrivevano alla milizia dei vigili anche soldati di libera origine e persino legionari.¹²⁸

¹²⁴ Sul punto si vedano V. Marotta, *La cittadinanza*, cit., p. 66 e C. Venturini, *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea*, p. 165-194, in *BIDR* 98-99 (1995-1996 pubbl. 2000).

¹²⁵ È quanto ha osservato anche R. Sablayrolles, op. cit., p. 38 s.

¹²⁶ De Magistris, *La militia Vigilum della Roma imperiale*, Roma 1898, p. 18.

¹²⁷ C.I.L. 220

¹²⁸ Dio. lv. 26.

4.4. LE ALTRE UNITA' DELLA GUARNIGIONE DI ROMA

Oltre ai pretoriani, agli *urbaniciani* e ai *vigiles*, Roma ospitava anche altri soldati.

Gli imperatori si accorsero, infatti, che i pretoriani non bastavano a garantire la loro sicurezza, sicché istituirono altri corpi per lo svolgimento di questa funzione.

I *Germani corporis custodes*, conosciuti anche come Batavi (dal nome della tribù che forniva il maggior numero di reclute)¹²⁹, erano stati costituiti da Augusto e formavano una specie di milizia privata.

Sciolta dopo il disastro di Varo, questa unità fu ricostituita prima del 14 d.C., e militarizzata definitivamente sotto Caligola. Un ulteriore scioglimento si ebbe con Galba, mentre con Traiano il corpo fu nuovamente ricostituito.

Si trattava di un'unità composta esclusivamente di cavalieri, che venivano reclutati fra le tribù della Germania Inferiore. Alcuni di essi potevano essere anche liberti o schiavi. Una testimonianza significativa, al riguardo, è quella di Cassio Dione¹³⁰, il quale riferisce che la guardia del corpo di Caracalla era composta sia da uomini liberi che da schiavi.

Accanto ai Batavi vi erano i 300 esploratori (*speculatores*), addetti anch'essi alla persona dell'imperatore. Nei primi tempi dell'impero gli *speculatores* costituivano un corpo speciale che, sebbene fosse distinto dalle coorti pretorie, era strettamente assimilato ad esse. Gli esploratori erano, infatti, alloggiati nel medesimo campo dei pretoriani, e come questi ultimi erano agli ordini del prefetto del pretorio. Nel II secolo d.C. gli *speculatores* furono inquadrati nelle coorti pretorie, e pertanto, si applicarono loro le medesime condizioni di servizio e procedure di reclutamento che valevano per i pretoriani.¹³¹

¹²⁹ Su tale unità si vedano M. Speidel, *Germani Corporis Custodes*, in Id., *Roman Army Studies*, Vol. 2, Stuttgart 1992, p. 105 ss., R. Paribeni, *Die Germani corporis custodes*, in *Bullettino dell'Istituto archeologico germanico, sezione romana*, 20 (1905), pp. 321-329.

¹³⁰ Cass. Dio 79.6.

¹³¹ Sugli *speculatores* si veda A. Passerini, *Le coorti pretorie*, cit., p. 70 ss., Y. Le Bohec, op. cit., p. 31 s.

Infine, garantivano la sicurezza dell'imperatore anche gli *equites singulares Augusti*, ovvero la sua cavalleria personale. Tali soldati erano detti *singulares* poiché erano scelti singolarmente, in base al loro valore e alla loro lealtà, per la protezione del *princeps*.¹³²

Quanto alla data di origine di questo corpo non abbiamo informazioni precise. Secondo alcuni studiosi gli *equites singulares Augusti* sarebbero stati istituiti sotto Domiziano.¹³³ Altri autori invece sostengono che sia stato Nerva a formare l'unità.¹³⁴ Altri ancora pensano che siano stati creati durante il regno di Traiano. Fra i sostenitori di quest'ultima tesi va citato Werner Eck.¹³⁵ Secondo lo studioso tedesco, l'imperatore Traiano decise nel 98 d.C. di costituire il corpo degli *equites singulares Augusti*, al fine di disporre di una milizia speciale per l'eliminazione del prefetto del pretorio Casperio Eliano e dei pretoriani che avevano partecipato alla rivolta sorta durante il regno di Nerva. Come è noto, nel 97 d.C. i soldati delle coorti pretorie furono istigati dal loro prefetto a ribellarsi contro Nerva e ad esigere dallo stesso la condanna a morte dei responsabili dell'uccisione di Domiziano. L'imperatore fu costretto a cedere. Ma dopo la sua morte, il suo successore, Traiano, decise di punire Casperio Eliano e i pretoriani ribelli, condannandoli a morte. L'esecuzione della pena capitale fu affidata alla nuova milizia degli *equites singulares*, dal momento che le legioni difficilmente si sarebbero rese disponibili ad eliminare un corpo appartenente alla medesima armata.

4.4.1 IL RECLUTAMENTO DEGLI *EQUITES SINGULARES AUGUSTI* E IL LORO STATUS DURANTE LA FERMA

L'arruolamento nel corpo degli *equites singulares Augusti* era sottoposto a una disciplina e a delle condizioni di accesso peculiari. In particolare, gli *equites* venivano reclutati esclusivamente attraverso l'*adlectio* dalle *alae* ausiliarie.¹³⁶ Normalmente erano i governatori delle provincie

¹³²A. Ferrua, *La guardia a cavallo*, in *Civiltà Cattolica*, 100 (1949), p. 523.

¹³³L.F. Pitts & J.K. St. Joseph, *Inchtuthil, The Roman Legionary Fortress*, London 1985, p. 168.

¹³⁴A. Ferrua, *La guardia*, cit., p. 523.

¹³⁵W. Eck, *La romanisation de la Germanie*, Paris 2007, p. 46 s.

¹³⁶Sul punto si vedano Speidel, *Die Equites singulares Augusti*, p. 1 ss. e W. Eck, *La Romanisation de la Germanie*, p. 46, contra Henzen, *Iscrizioni recentemente scoperte degli equites singulares*, in *Annali dell'Istituto*, p. 267 s., che ammette anche l'esistenza di un reclutamento diretto.

che sceglievano gli *equites* dalle *alae* ausiliarie poste sotto il loro comando; ma non erano rari i casi in cui era lo stesso imperatore ad effettuare la selezione.¹³⁷

Coraggio, forza, e abilità nel combattimento erano senza dubbio i criteri principali per la selezione dei cavalieri della guardia. Tuttavia, anche l'aspetto esteriore (*forma*) occupava un ruolo rilevante nella selezione, dal momento che gli *equites* avrebbero dovuto abbellire la corte dell'imperatore. Si sceglievano quindi i cavalieri più giovani, belli e dagli occhi intensi e luminosi.¹³⁸ Quanto alla statura, gli *equites* dovevano essere particolarmente alti, considerato che nelle *alae* degli *auxilia* servivano unicamente gli uomini con un'altezza superiore ai sei piedi. Un ulteriore aspetto che caratterizzava gli *equites singulares* era la loro origine etnica. Gli *equites* infatti dovevano essere reclutati esclusivamente fra le tribù delle province di confine, i cui uomini erano più abili nei combattimenti a cavallo, ed erano addestrati sin dall'infanzia agli esercizi di equitazione. Dalle iscrizioni risulta che nel I e II secolo d. C. la maggior parte delle reclute proveniva dall'area renana (Germania, Rezia, Gallia), e dalle province della Pannonia e del Noricum. Nel III secolo d.C., invece, gli *equites* furono reclutati prevalentemente dalle province del medio e basso Danubio, ovvero dalla Pannonia, dalla Mesia, dalla Dacia e dalla Tracia.¹³⁹

Se l'origine etnica degli *equites* risulta incontrovertibile, gli studi non sono concordi al contrario sulla loro condizione giuridica. Alcuni studiosi ritengono che nel corpo degli *equites* si arruolassero esclusivamente *peregrini*, che ricevevano la cittadinanza romana al momento del congedo¹⁴⁰; altri autori invece sostengono che anche dei cittadini romani potessero entrare a far parte dell'unità.¹⁴¹

¹³⁷ Sul punto si veda M. Speidel, *Riding for Caesar. The Roman Emperors' Horse Guards*, London 1994, p. 78 s.

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ Sull'origine etnica degli *equites singulares* si veda lo studio effettuato da M. Speidel, *Die equites singulares Augusti*, cit., p. 16 ss.

¹⁴⁰ A. Mócsy, *Die Namen der Diplomempfänger*, in W. Eck – H. Wolff, *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln – Wien, 1986, p. 445 s.; S. Link, *Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen*, Stuttgart, 1989, pp. 60-62; Stylow, *Ein neues Militärdiplom von 133. Zum personenrechtlichen Status der equites singulares Augusti*, in *Chiron*, 24 (1994), pp. 92-93.

¹⁴¹ K. Kraft, *Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau*, Berna, 1951, p. 69 ss.; Speidel, *Die equites singulares*, cit., pp. 61-67.

Quest'ultima soluzione sembrerebbe confermata dai diplomi militari rilasciati agli *equites* al momento del congedo.

RMD III 198:

equitibus qui inter singulares militaverun(t) / castris novis Maximinianis quibus prae/est Aelius Valens trib(unus) quinis et vicens / pluribusve stipendi(i)s emeritis dimissis / honesta missione quorum nomina subscripta sunt civitatem Romana(m) qui eorum / non haberent dederunt et conubium cum uxo/ribus quas tunc habuissent cum est civitas / iis data aut cum iis quas postea duxissent / dumtaxat singulis

Sebbene, infatti, in tali documenti esista una formula di concessione della *civitas* (da cui si ricava che vi erano certamente degli *equites* che al momento dell'arruolamento e durante il servizio non fruivano della cittadinanza romana), la presenza delle parole *civitatem Romanam qui eorum non haberent*, induce a ritenere che tra gli *equites* vi fossero anche dei cittadini romani. Tale conclusione appare tanto più plausibile dal momento che gli *equites* erano reclutati attraverso l'*adlectio* dei cavalieri dalle *alae* ausiliarie, in cui (come abbiamo visto), a partire dal II secolo d.C., il numero di *cives Romani* arruolati aumentò considerevolmente.

Oltre alla condizione giuridica delle reclute, ci si è interrogati altresì sullo *status* giuridico assunto degli *equites singulares* nel corso della loro ferma.

Secondo diversi studi¹⁴², gli *equites singulares Augusti* mutavano il loro *status* al momento dell'arruolamento, acquisendo la condizione giuridica di *Latini*.

Tale tesi si fonda su alcuni indizi e, in particolare, sul fatto che nei loro diplomi militari gli *equites* sono costantemente denominati con i *tria nomina*, senza tuttavia l'indicazione della tribù.

RMD III 198 (*M(arco) Aurelio Suri fil. Valenti*); RMD V 453 (*C(aio) Valerio Dolentis fil(io) Valen/ti Serdic(a) ex Thracia*); RMD V 454 (*M(arco) Valerio M(arci) fil(io) Apolli[nari] / Antiochia ex Syria*).

¹⁴² T. Mommsen, *Schweizer Nachstudien*, in *Hermes*, 16 (1881), p. 458 ss. = Id., *Gesammelte Schriften*, V, Berlin, 1908, p. 402 ss.; F. Grosso, *Equites Singulares Augusti*, in *Latomus* 25 (1966), p. 905 ss.; S. Perea Yebenes, *Collegia militaria. Asociaciones militares en el Imperio romano*, Madrid 1999, p. 228; B. Pferdehirt, *Die Rolle des Militärs für den Sozialen Aufstieg in der Römischen Kaiserzeit*, Mainz, 2002, pp. 175 ss.

L'assunzione dei *tria nomina* da parte degli *equites* di origine peregrina, rivelerebbe, dunque, l'acquisizione di un nuovo *status* giuridico, che considerata la non indicazione della tribù, doveva identificarsi con la *latinitas*.

Non è di questa opinione Michael Speidel¹⁴³, secondo cui l'indicazione dei *tria nomina* senza tribù non rappresenta necessariamente un indizio di latinità, ma al contrario poteva esprimere anche il possesso dello *status* di cittadino romano.

A conferma di ciò l'autore adduce il caso del soldato ausiliare M. Ulpus Abcobrouati f. Novantico, che, quantunque avesse conseguito, per motivi di valore, lo *status* di *civis Romanus* prima del congedo, era denominato nel suo diploma con i *tria nomina* senza tribù. CIL XVI 160:

peditibus et equitibus qui militant / in cohorte I Brittonum milliaria / Ulpia torquata P(ia) F(ideli) civium Romano/rum quae est in Dacia sub D(ecimo) Terentio / Scauriano quorum nomina sub/scripta sunt pie et fideliter ex/peditione Dacia functis ante // emerita stipendia civi/tatem Romanam dedit / a(n)te d(iem) III Idus Aug(ustas) / Darnithithi / L(ucio) M(inicio) Natale / Q(uinto) Silvano Graniano / co(n)s(ulibus) / pediti / M(arco) Ulpio Adco<b=P>rovati f(ilio) Novantico(ni) Ratis / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae.

Quest'argomentazione, però, non può ritenersi corretta. È noto, infatti, che nei diplomi militari non si legge, come sembra credere lo Speidel, il nome del congedato, quale risulterà dopo la concessione della *civitas*, ma quello che aveva prima della concessione.

Di conseguenza la mancanza della tribù, osservata dallo Speidel nel diploma di Novantico, non dice assolutamente nulla contro la tesi poc'anzi citata, anzi la conferma, attestando soldati che, muniti dei *tria nomina*, ma privi di tribù, quasi certamente possedevano prima della concessione della cittadinanza romana, lo *status* di *Latini* (va ricordato, al riguardo, che anche gli ausiliari potevano essere premiati, seppur in casi straordinari, con la concessione della *Latinitas*).

Ma vi è un ulteriore elemento a favore della tesi della latinità degli *equites*. Analogamente a Novantico e agli altri *auxiliares*, anche gli *equites singulares* erano destinatari di *diplomata*, e con essi della concessione della cittadinanza romana. Che senso avrebbe avuto, dunque, la concessione della *civitas* a chi, come ritiene lo Speidel, già la possedeva? Inoltre, a quale altra

¹⁴³M. Speidel, *Die equites singulares*, cit., p. 64 ss.

condizione giuridica si può pensare per dei soldati muniti di *tria nomina*, ma privi della tribù e della cittadinanza?

In base a queste considerazioni, è più corretto, quindi, ritenere che gli *equites singulares Augusti* possedessero nel corso della loro ferma la condizione giuridica di Latini.

Quanto alle modalità con cui si sarebbe attribuito questo *status*, si potrebbe pensare a un meccanismo simile a quello previsto dalla *Lex Iunia [Norbana]* per i liberti Iuniani. In quest'ultimo caso si fingeva che gli schiavi manomessi informalmente fossero liberi alla stregua dei cittadini romani ingenui che, condotti dalla città di Roma in colonie latine, divenivano *latini coloniarii*. Nel caso degli *equites*, il medesimo *status* di *Latini* era attribuito, probabilmente, in forza di un provvedimento imperiale equiparato nel suo valore normativo alla *lex publica*.¹⁴⁴

Con il nuovo *status* giuridico di *Latini*, gli *equites* avrebbero potuto godere, nel corso dei lunghi anni di servizio, anche di alcune importanti facoltà, quali il *ius commercii* con i *cives Romani* e con i *Latini*.

Si riconosceva così agli *equites singulares* una posizione migliore rispetto agli *auxiliares*, (in quanto erano stati chiamati da lontane province per proteggere l'imperatore), e nello stesso tempo, peggiore rispetto ai pretoriani e agli *urbanici*, che da sempre erano truppe romanizzate e di origine italiana.

4.5 LA FLOTTA ROMANA (*CLASSIS*)

Legati all'agricoltura per tradizione, i Romani non ebbero – così si dice – almeno in origine vocazione per il mare e il commercio marittimo. Persino il termine *classis* dovette assumere abbastanza tardi il significato di flotta. Inizialmente esso designava l'insieme dei chiamati, ovvero il complesso dei cittadini che avevano un certo reddito ed erano tenuti ad arruolarsi nell'esercito (gli *extra classem*, cioè fuori esercito, erano i nullatenenti esenti dal servizio militare).

Dunque, fu abbastanza tardi che i Romani cominciarono ad avvertire l'importanza di una marina di guerra, sospinti piuttosto dalla necessità che dalla convinzione. Soltanto alla vigilia della

¹⁴⁴Sul punto si veda V. Marotta, *Egizi e cittadinanza*, cit., p. 14 s.

prima guerra punica, infatti, Roma si decise a costruire la sua prima grande flotta, grazie alla quale riuscì a vincere il primo terribile scontro con Cartagine e a divenire così la signora assoluta del Mediterraneo.

Questa flotta, la prima ad essere messa in mare dalla Repubblica, trovò piena espressione, nel suo evolversi, in età Augustea.

Nel nuovo ordinamento militare Augusto stanziò due flotte permanenti, una a Capo Miseno, l'altra a Ravenna. A partire da questi due porti, le due flotte ebbero la missione di controllare rispettivamente il Mediterraneo occidentale e il Mediterraneo orientale. Accanto alle formazioni di Miseno e di Ravenna, vi erano anche altre flottiglie che avevano il compito di presidiare gli altri mari e i fiumi dell'impero (si pensi alle flotte stanziare in Alessandria, in Siria, nel Mar Nero, in Britannia e alle flottiglie fluviali sul Reno, sul Danubio e sull'Eufrate).¹⁴⁵

4.5.1 LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE RECLUTE DELLA *CLASSIS*

Quanto al rango i marinai occupavano l'ultimo posto delle milizie romane. Infatti, durante la repubblica si arruolavano nella flotta gli alleati e i soci, i cittadini non militanti nell'esercito (gli *extra classem*), e persino i liberti.¹⁴⁶

Ancora sotto Augusto si formarono gli equipaggi delle navi con liberti, e liberti furono anche diversi comandanti di navi (trierarchi).¹⁴⁷

La presenza di liberti tra i *classarii* (attestata fino al principato di Nerone e a quello di Otone) non esclude la simultanea presenza (seppur minoritaria in età Augustea) di marinai ed ufficiali *peregrini*.¹⁴⁸

Una questione controversa riguarda, invece, la presenza degli schiavi nelle flotte augustee.

¹⁴⁵Sulle origini della flotta militare romana si veda M. Reddé, *Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire romain*, Roma 1986, G. Forni, *Esperienze militari nel mondo romano*, in AA. Vv., *Nuove questioni di storia antica*, Milano 1968, p. 861 ss., Id., *Sull'ordinamento ed impiego della flotta di Ravenna*, in *Atti del convegno internazionale di studi d'antichità di Classe*, Faenza 1968.

¹⁴⁶G. Forni, *Esperienze militari*, cit., p. 862 s.

¹⁴⁷Ibidem.

¹⁴⁸G. Forni, *Sull'ordinamento*, cit., p. 304.

A tal riguardo, il Mommsen¹⁴⁹ sostenne che nella flotta imperiale, almeno al momento della sua costituzione, militassero in prevalenza gli schiavi. Ciò, osserva lo studioso, sarebbe stato conseguente alla circostanza che le flotte non erano in origine organizzate come *militia*, bensì come un possesso privato dell'imperatore. In un ordinamento siffatto era quindi plausibile che nella formazione degli equipaggi delle navi avessero avuto largo impiego *servi* appartenenti alla *familia Caesaris*.

Un ulteriore argomento a sostegno di questa tesi sarebbe, per il Mommsen, rinvenibile nei dati onomastici dei *classarii* noti da alcune iscrizioni, databili alla prima età imperiale. Si tratta principalmente di tre iscrizioni. La prima, scoperta a Brindisi nel 1845, presenta il seguente testo: CIL 09, 00041: *Iulia Cleo/patra quae et / Le<s=Z>bia C(ai) Iuli Men/oetis f(ilia) Antiochensis / Syriae ad Daphnem / uxindr Malchionis / Caesaris trierarchi de / triere Triptolemo*. La seconda, di origine urbana, è conservata a Firenze, nella collezione epigrafica di Palazzo Rinuccini: CIL VI 8929: *Helios Caesaris trierarchus*. La terza fu scoperta nel 1628 a *Forum Iulii* nella Narbonese, ed il suo testo è il seguente: CIL XII 257: *Antho Caesaris / triearcho Liviano / C. Iulius Iaso f(aciundum) c(uravit)*. In ognuno di questi testi, sottintendendo la parola *servus* dopo *Caesaris*, conformemente all'onomastica servile, vi sarebbe una riprova certa della presenza degli schiavi nelle flotte augustee.

A mio parere, nessuno dei due argomenti, addotti dal Mommsen, può ritenersi convincente.

Per quanto concerne il primo argomento, va osservato che non vi erano motivi per cui Augusto avrebbe dovuto costituire la flotta come un possesso privato. Dopo la vittoria di Azio, anche altre milizie furono istituite *ex novo* da Augusto, quali le *cohortes praetoriae*, le *cohortes urbanae* e le *cohortes vigilum*, ma di nessuna di queste il *princeps* si assunse personalmente l'onere. Perché mai, dunque, Augusto avrebbe dovuto farlo con la flotta, politicamente meno utile e di certo assai più dispendiosa?

Quanto alla seconda argomentazione, invece, occorre rilevare che, essendo solo tre le iscrizioni, attestanti dei *classarii* di condizione servile, si potrebbe trattare di casi del tutto eccezionali.¹⁵⁰

¹⁴⁹T. Mommsen, *Schweizer Nachstudien*, cit., p. 445 ss.

¹⁵⁰È quanto ha osservato anche M. Reddé, op. cit., p. 485.

Inoltre, come hanno dimostrato alcuni studiosi¹⁵¹, i dati onomastici, contenuti in tali iscrizioni, potrebbero essere letti anche in un altro modo, ovvero vedendo nell'onomastica di questi marinai dei *peregrini*, piuttosto che degli schiavi.

Dunque, in assenza di altre testimonianze che comprovino la presenza di schiavi nelle flotte augustee, non si può ritenere che i marinai della *classis* fossero esclusi dal principio, di età repubblicana, secondo cui *ab omni militia servi prohibentur, alioquin puniuntur* (D. 49. 16. 11).¹⁵²

4.5.2 LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI *CLASSIARI* DURANTE LA FERMA

La condizione giuridica delle reclute dei *classarii* mutò certamente nel tempo, e in particolare in età giulio-claudia.

Dopo l'epoca di Augusto, infatti, i marinai (che in precedenza erano quasi sempre liberti) furono reclutati soprattutto tra i *peregrini*.¹⁵³

Questi ultimi provenivano dalle regioni meno romanizzate dell'impero, che avevano una scarsissima conoscenza della lingua e dei costumi romani.

Specialmente numerosa fu la presenza di Egiziani, i quali si arruolavano, prevalentemente, nella *classis* di Miseno. Quanto ai *classarii* ravennati, invece, Tacito ci informa che, almeno in età flavia, *magna pars Dalmatae Pannoniquae erant* (*Hist.* III 12).¹⁵⁴

¹⁵¹S. Panciera, *Gli schiavi nelle flotte augustee*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi sulle Antichità di Classe, Ravenna 14-17 ottobre 1967*, Ravenna 1968 e K.-W. Welwei, *Unfreie im antiken Kriegsdienst*, Stuttgart 1988, p. 44 ss.

¹⁵²Sulla controversa questione della presenza degli schiavi nella flotta militare romana si vedano, oltre ai citati contributi di S. Panciera, *Gli schiavi*, cit., e di K.-W. Welwei, op.cit., anche Ch. Starr, *The Roman Imperial Navy 31 B.C. – A.D. 324*, New York 1941, p. 66, C. Cichorius, *Marineoffiziere Oktavians*, in *Römische Studien* 2, Stuttgart 1961, p. 257 ss., L. Wickert, *Die Flotte der römischen Kaiserzeit*, in *Würzburger Jahrb. Altertumswissenschaft* 4 (1949-1950), p. 105 con nt. 5 e p.108–111; E. Sander, *Zur Rangordnung des römischen Heeres: die Flotten*, in *Historia* 6 (1957), p. 346 con nt.1 e p. 353, M. Reddè, op.cit., p. 474 ss., M. G. Granino Cecere, *C. Iulius Aug. L. Hilarus, Navarchus*, in *ZPE* 109 (1995), p. 289 ss.. Per la tematica più generale della presenza di schiavi nelle truppe J. H. Jung, *Die Rechtsstellung der römischen Soldaten. Ihre Entwicklung von den Anfängen Roms bis auf Diokletian*, in *ANRW* II 14 (1982), p. 889 ss., in part. p. 902 s. e G. Famiglietti, *Gli schiavi nell'esercito romano: principi e realtà*, in *Labeo*, 25 (1979), pp. 298 ss.

¹⁵³Sul punto si veda M. Reddè, op.cit., p. 524 ss.

Al pari degli *auxiliares* e degli *equites singulares Augusti*, anche i *peregrini* arruolatisi nella *classis*, dopo non meno di 26 anni di servizio, ottenevano in premio la cittadinanza romana, al momento dell'*honesta missio*.

È legittimo chiedersi però quale fosse il loro *status* nel corso della lunga ferma.

Alcuni indizi – il fatto per esempio che a partire dall'età flavia tutti i *classarii* possedessero i *tria nomina*, per quanto emerge dalle loro iscrizioni e diplomi - ci lasciano supporre che anche i soldati della *classis* (al pari degli *equites singulares*) assumessero, contestualmente all'iscrizione nei ruoli, lo *status* di *Latini*.¹⁵⁵

Ad ulteriore conferma di tale conclusione si possono invocare due documenti privati, databili ai primi decenni del secondo secolo dopo Cristo. Mi riferisco ad altrettante lettere trasmesse ai propri familiari da un giovane *classarius* di nome Apion. Esse furono rinvenute nel luogo ove vivevano i parenti di Apion, vale a dire nel Fayyum, regione dell'Egitto occidentale.

Nella prima lettera¹⁵⁶, trasmessa al padre, il marinaio, informò il genitore sulla propria salute e sul viaggio che lo aveva condotto a Miseno, ove si era arruolato nella *classis*. Una volta giunto a destinazione, egli ricevette subito un *biatikón* di tre aurei (che era il corrispondente di 75 *denari*). Il nuovo *classarius* comunicò poi al padre un'ulteriore informazione, ovvero che tutta la corrispondenza successiva doveva essergli trasmessa intestandola ad Antonius Maximus, il nuovo nome che gli ufficiali addetti alla *probatio* gli avevano dato all'atto dell'iscrizione nei ranghi.

Ἀπίων Ἐπιμάχῳ τῷ πατρὶ καὶ
κυρίῳ πλεῖστα χαίρειν. Πρὸ μὲν πάν-
των εὐχόμεαι σε ὑγιαίνειν καὶ διὰ παντὸς
ἔρωμένον εὐτυχεῖν μετὰ τῆς ἀδελφῆς
5 μου καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ
μου. εὐχαρισθῶ τῷ κυρίῳ Σεράπιδι,

¹⁵⁴Sulla composizione etnica dei marinai della flotta di Ravenna si veda A. Mócsy, *Pannonici nella flotta di Ravenna e Miseno*, in *Atti del convegno internazionale di studi d'antichità di Classe*, Faenza 1968. In generale, sulle origini dei *classarii* si vedano G. Forni, *Sull'ordinamento*, cit., p. 301 s. e A. Parma, *Note sull'origine geografica dei classarii nelle flotte imperiali: i marinai di provenienza nordafricana* in *L'Africa Romana XIV*, Sassari 2000, Roma 2002, p.323 ss.

¹⁵⁵È quanto osservò, a suo tempo, anche V. Chapot, *La flotte de Misène* (Paris 1896) 181.

ὄτι μου κινδυνεύσαντος εἰς θάλασσαν
ἔσωσε εὐθέως. ὅτε εἰσῆλθον εἰς Μη-
σήνους, ἔλαβα βιατικὸν παρὰ Καίσαρος
10 χρυσοῦς τρεῖς καὶ καλῶς μοί ἐστιν.
ἔρωτῶ σε οὖν, κύριε μου πατήρ
γράψον μοι ἐπιστόλιον πρῶτον
μν περὶ σωτηρίας σου, δεύ-
τερον περὶ τῆς τῶν ἀδελφῶν μου,
15 τρ[ί]τον, ἵνα σου προσκυνήσω τὴν
χέραν ὅτι με παιδεύσας καλῶς
καὶ ἐκ τούτου ἐλπίζω ταχὺ προκό(μι- |)
σαι τῶν θε[ῶ]ν θελόντων. ἄσπασαι
Καιπίτων[α πο]λλὰ καὶ τοὺς ἀδελφούς
20 [μ]ου καὶ Σε[ρηνί]λλαν καὶ τοὺς φίλους μο[υ].
ἔπεμψά σο[ι εἰ]κόνην μο[υ] διὰ Εὐκτῆ-
μονος. ἔστ[ι] [δέ] μου ὄνομα Ἀντωνίς Μά-
ξιμος ----- ἐρρῶσθαί σε εὐχομαι.
κεντυρί[α] Ἀθηνονίκη.

Nel margine sinistro (come aggiunta)

25 ἀσπάζεται σε Σεργῆνος ὁ τοῦ Ἀγαθοῦ [Δα]ίμονος [καὶ ...]ς ὁ τοῦ
25/6 [. . .] -ρος
καὶ Τούρβων ὁ τοῦ Γαλλωνίου καὶ Δ[...]νᾶς ὁ τ[οῦ...]σεν
[...] | [...] | [...]·[...].[-----]

Verso

εἰς] Φ[ιλ]αδελφίαν Ἐπιμάχῳ ἀπὸ Ἀπίωνος υἱοῦ.
ἀπόδος εἰς χώρτην πρίμαν Ἀπαμεαῶν Ἰο[υλι]ά[ν]ου Ἀν.[...]
λιβλαρίῳ ἀπὸ Ἀπίωνος ὥστε Ἐπιμάχῳ πατρὶ αὐτοῦ.

Nella seconda lettera¹⁵⁷, indirizzata alla sorella Sabina, il marinaio si presentò sin dall'inizio come Antonius Maximus (Ἀν[τῶνι]ος Μάξιμος).

¹⁵⁶BGU II 423 = *Select Papyri* n. 112. Si veda H.-J. Klauck, *La lettera antica e il Nuovo Testamento*, trad it. Paideia, Brescia 2011, p. 30 ss., in part. p. 30 - 34, bibl. pp. 30 e 36.

¹⁵⁷ BGU II 632. Bibl. in Klauck, *La lettera antica*, cit., p. 30 ss., in part. pp. 34-36, bibl. pp. 30, 36

Ἀν[τῶνι]ος Μάξιμος Σαβίνη
τῆ ἀδελφῆ πλεῖστα χαίρειν.
πρὸ μν πάντων εὐχομαι
σε ὑγιαίνειν, καὶ ἴγω γὰρ αὐτὸς
5 ὑγιαίν[ω]. μνίαν σοι ποιούμε-
νος παρὰ τοῖς [έν]θάδε θεοῖς
έκομισάμην [ἔ]ν ἐπι[σ]τόλιον
παρὰ Ἀντωνε[ί]νου τοῦ συν-
πολ[ε]ίτου ἡμῶν. καὶ ἐπιγνούς
10 σε ἐρρωμένην λίαν ἐχάρην.
καὶ ἴγω διὰ πᾶσαν ἀφορμὴν
ο[ύ]χ ὀκνῶ σοι γράψαι περὶ
τ[ῆ]ς σωτηρίας μου καὶ τῶν
έμῶν. ἄσπασαι Μάξιμον
15 πολλά καὶ Κοπρὴν τὸν κύριον
μ[ου]. ἀ]σπάζεται σε ἡ σύμβι-
ός [μου Αὐφιδία καὶ Μάξιμος
[ὁ υἱός μου, [οὔ] ἐστι[ν] τὰ γενέ-
[σια Ἐ]πειπτριακὰς καθ' Ἐλ-
20 [ληα]ς, καὶ Ἐλπίς καὶ Φορτου-
[νᾶτα]. ἄσπ[α]σαι τὸν κύριον
[. . . .] καὶ . . . [. . .] ον Ἀτ[ρῆ]ν · καὶ
[. . .]ε[. . . .] καὶ Αν[. . .]ν καὶ
[. . .] . [- ca.12 -] . ουν τὴν
25 [- ca.15 -]ραν καὶ
[- ca.14 -]ιαν καὶ
[- ca.15 -]ν.
[ἐρρω]σθαί σε εὐχο]μαι.

Verso

[Σαβίνη] ἀ[δε]λφ[ῆ] ἀπ[ὸ] Ἀντ[τω]νίου Μαξιμ[ο]υ ἀδελ[φοῦ].

Entrambe le lettere mostrano, a mio parere senza equivoci, che i soldati di marina, di origine peregrina, mutavano al momento dell'arruolamento il loro nome, ricevendo un nome latino. Quest'ultimo esprimeva il possesso di uno statuto specifico latino.¹⁵⁸

Secondo alcuni studiosi¹⁵⁹, il mutamento onomastico non attestava affatto l'acquisizione del nuovo *status* giuridico di latino, ma costituiva unicamente un espediente atto a soddisfare certe esigenze anagrafiche di immatricolazione e di trascrizione dei nomi delle reclute nei registri e nei ruolini militari.

A riprova di ciò vi sarebbe la circostanza che quando la cittadinanza latina era concessa in altre unità (per esempio negli *auxilia*), essa non era concessa in modo generale a tutti gli uomini che fossero entrati a far parte del corpo, ma solamente a coloro che avessero preso parte a una impresa valorosa che l'avesse motivata (come si verificò nel caso della *cohors II Tungrorum civium Latinorum*).

A mio parere, questa soluzione non può essere accolta, in quanto essa non tiene conto del fatto che *equites* e *classarii*, diversamente dai soldati degli altri corpi, erano costantemente denominati con i *tria nomina*. A tal riguardo, Silvio Panciera¹⁶⁰ ha giustamente osservato che si può e si deve dubitare di tutte quelle congetture fondate sul presupposto della correttezza di un totale sganciamento tra condizione giuridica e sistema onomastico, soprattutto quando si verifichi che a un gruppo definito (nel nostro caso i *classarii*) corrisponde sempre una formula onomastica costante.

Inoltre, in questo caso, invocare mere esigenze anagrafiche per giustificare l'attribuzione dei *tria nomina* non tiene conto del fatto che, in altre unità dello stesso esercito romano, quest'esigenza non si manifestò. Sicché è senz'altro più verosimile concludere che la concessione della *Latinitas* ai *classarii* costituì sì un mero espediente, ma un espediente atto a garantire a *peregrini* che, in

¹⁵⁸Sul punto si veda V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, cit., p. 14, Id., *La cittadinanza romana*, cit., p. 71. Sul rapporto tra onomastica e condizione giuridica dei *classarii* si vedano anche F. Grosso, *Il diritto latino ai militari in età flavia*, in *Riv. Cult. Class. Med.*, 7, (1965), p. 541 ss., e G. Alföldy, *Notes sur la relation entre le droit de cité et la nomenclature dans l'Empire romain*, in *Latomus*, 25 (1966), pp. 37 ss., in part. p. 52 s.

¹⁵⁹C. Starr, op. cit., p. 71 ss., G. Forni, *Sull'ordinamento della flotta*, cit., p. 306, e A. Parma, *Osservazioni sul patrimonio epigrafico flegreo con particolare riguardo a Misenum*, in *Civiltà dei Campi Flegrei. Atti del convegno internazionale*, Napoli 1992, p. 215 s.

quanto per lo più Egiziani, non avrebbero potuto ambire a ottenere la *civitas Romana* dopo l'*honestia missio*, di godere di un differente *status civitatis*.

Pertanto, l'attribuzione, all'atto dell'arruolamento, dei *tria nomina* doveva attestare, dal punto di vista giuridico, il passaggio dalla condizione giuridica di *peregrinus*, allo *status* di *Latinus*.

In base a una indagine condotta da Barbara Pferdehirt¹⁶¹, l'assunzione da parte dei *classarii* dello *status* di *Latini* emergerebbe anche da un altro indizio. A tal proposito, la studiosa tedesca ha osservato che nei diplomi militari rilasciati ai *classarii* (diversamente da quelli degli *auxiliares*) non era indicata la tribù di provenienza dei soldati, ma compariva quasi sempre, come loro luogo di origine, il nome di una città, oppure quello di un *vicus*; tale circostanza – rilevò la Pferdehirt – era conseguente al fatto che i *classarii* mutavano con l'arruolamento il proprio *status civitatis*, non potendo così più dichiarare di provenire da una tribù straniera. Dunque, anche questo elemento avrebbe attestato l'acquisizione da parte dei *classarii* della *latinitas*.

In merito alle modalità con cui era attribuito il nuovo *status*, abbiamo già visto, a proposito degli *equites singulares Augusti*, che si adoperava un meccanismo simile a quello utilizzato per i *Latini Iuniani*, mediante il quale si concedeva loro fittiziamente il *ius Latii*¹⁶². A tal riguardo, Barbara Pferdehirt¹⁶³ ha giustamente sottolineato che la *latinitas* attribuita agli *equites* e ai *classarii* era (così come quella dei liberti iuniani) un *Personalrecht*, ovvero uno statuto giuridico che si accordava, prescindendo dall'appartenenza del beneficiario a una determinata comunità (i *latini classarii* e quelli giuniani non venivano infatti assegnati ad alcuna colonia o municipio latino).¹⁶⁴ Peraltro, il ricorso a un meccanismo analogo a quello adoperato per i liberti iuniani non avrebbe implicato che i *latini classarii* fossero sottoposti a un identico regime giuridico.

¹⁶⁰S. Panciera, *La condizione giuridica dei classarii (e degli equites singulares) in età imperiale. Stato della questione e prospettive di ricerca*, in ID., *Epigrafi, Epigrafia, Epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956 – 2005) con note complementari e indici*, II. Roma 2006 p. 1411 ss.

¹⁶¹ B. Pferdehirt, *Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit*, Mainz 2002, p. 171 ss. e p. 176 s. e (a proposito della *latinitas* attribuita agli *equites singulares Augusti*).

¹⁶² Si veda, *supra*, p. 51.

¹⁶³ B. Pferdehirt, *op. cit.*, p. 171 ss.

¹⁶⁴ Sul punto si veda anche T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Vo. 3.1 (1888), rist. Graz 1952, p.627.

Come sappiamo, infatti, per i Latini giuniani erano previste diverse incapacità, soprattutto sul piano successorio.¹⁶⁵ È da escludere, invece, che queste *incapacitates* colpissero anche i *classarii*. Essi, infatti, come soldati, avrebbero potuto beneficiare del *testamentum militis*, in forza del quale avrebbero potuto istituire come eredi sia *peregrini* che *Latini*, o lasciare a questi ultimi un legato.¹⁶⁶

Oltre a comportare il godimento di diversi diritti (come il *ius commercii*), l'acquisizione dello statuto latino sarebbe stato particolarmente importante per i *classarii* di origine egiziana.

Come abbiamo visto, infatti, un Egiziano, in quanto tale, non avrebbe potuto accedere direttamente alla *civitas Romana*. Tuttavia, con la concessione della cittadinanza latina, egli riceveva uno *status civitatis* intermedio, che gli avrebbe permesso, una volta concluso il servizio, di ottenere la cittadinanza romana, senza contraddire, per questo, la regola generale che discriminava gli Egiziani.¹⁶⁷ Ciò, però, non significa che una volta terminato il servizio ai *classarii*, che non avessero ottenuto l'*honestam missio*, fosse consentito conservare questo *status*. È più verosimile, al contrario, congetturare che essi fossero ricondotti, in caso di *ignominiosa missio*, alla precedente condizione di Egiziani.¹⁶⁸

5. ULTERIORI CONDIZIONI DI ARRUOLAMENTO

La *probatio* non prevedeva unicamente il controllo dei requisiti fisici e di cittadinanza degli aspiranti al servizio militare. Essa toccava anche altri aspetti.

Per esempio, da un passo della citata *Epitoma rei militaris* di Vegezio si ricava che gli addetti alle operazioni di reclutamento dovevano controllare anche la provenienza geografica delle reclute. In particolare, si stabiliva che potessero arruolarsi unicamente gli uomini provenienti da zone caratterizzate da un clima temperato, poiché essi erano di norma più forti e decisi in guerra rispetto ai soggetti abitanti nelle calde province orientali.

¹⁶⁵ Sulla condizione giuridica dei *Latini Iuniani* si veda, *supra*, p. 42 ss.

¹⁶⁶ Gai. *Inst.* 2.110: *Praeterea permissum est iis et peregrinos et Latinos instituere heredes vel iis legare, cum alioquin peregrini quidem ratione civili prohibeantur capere hereditatem legataque, Latini vero per legem Iuniam.*

¹⁶⁷ Sul punto si veda V. Marotta, *Egizi e cittadinanza*, cit. p. 14.

¹⁶⁸ E ciò in analogia a quanto previsto dal § 55 dello *Gnomon Idiologi*.

Veg. I. 2: *Tirones igitur de temperatioribus legendi sunt plagis, quibus et copia suppetat ad uulnerum mortisque contemptum et non possit deesse prudentia, quae et modestiam seruat in castris et non parum prodest in dimicatione consiliis.*

Da un altro luogo dell'Epitome si ricava che erano preferiti gli uomini provenienti dalle aree rurali, i quali erano senza dubbio più abituati a una vita e a un lavoro fisico faticosi, rispetto alle reclute arruolate nelle città. Queste ultime, al contrario, dovevano essere sottoposte a lunghi periodi di allenamento prima di iniziare l'addestramento vero e proprio.

Veg. I. 3: *Sequitur, ut, utrum de agris an de urbibus utilior tiro sit, requiramus. De qua parte numquam credo potuisse dubitari aptiorem armis rusticam plebem, quae sub diuo et in labore nutritur, solis patiens, umbrae neglegens, balnearum nescia, deliciarum ignara, simplicis animi, paruo contenta, duratis ad omnem laborum tolerantiam membris, cui gestare ferrum, fossam ducere onus ferre consuetudo de rure est. Interdum tamen necessitas exigit etiam urbanos ad arma compelli, qui ubi nomen dedere militiae, primum laborare, decurrere, portare pondus et solem pulueremque ferre condiscant parco uictu utantur et rustico, interdum sub diuo interdum sub papilionibus commerentur.*¹⁶⁹

Anche la professione svolta prima di entrare nell'esercito aveva la sua importanza. A tal riguardo, Vegezio ci informa che i mestieri che comportavano attività fisiche, quali il cacciatore, il macellaio o il fabbro, erano da preferire a professioni poco virili, come il pasticcere, il tessitore o il pescatore. Alcuni mestieri, invece, erano considerati infamanti (come il commercio degli schiavi) e interdicevano in modo assoluto l'accesso all'esercito, sia che fosse il giovane stesso a esercitare uno di questi mestieri, sia che fosse suo padre.¹⁷⁰

Veg. I. 7: *Sequitur, ut, cuius artis uel eligendi uel penitus repudiandi sint milites, indagemus. Piscatores aucupes dulciarios linteones omnesque, qui aliquid tractasse uidebuntur ad gynaecea pertinens, longe arbitror pellendos a castris; fabros ferrarios carpentarios, macellarios et ceruorum aprorumque uenatores conuenit sociare militiae. Et hoc est in quo totius reipublicae salus uertitur, ut tirones non tantum corporibus sed etiam animis praestantissimi diligentur; uires regni et Romani nominis fundamentum in prima dilectus examinatione consistunt.... Numquam exercitus proficit tempore, cuius in probandis tironibus claudicarit electio.*

¹⁶⁹ Sulla provenienza geografica delle reclute si veda R.W.Davies, op. cit., p. 3 ss., A. Goldsworthy, *Storia completa dell'esercito romano*, cit., p. 77 ss.

¹⁷⁰ Sui mestieri incompatibili con il servizio militare cfr. Le Bohec, op. cit., p. 96 ss. e R.W.Davies, op.cit., p. 5 ss.

Un ulteriore aspetto che i *dilectatores* dovevano considerare era la moralità delle reclute.¹⁷¹

Su questo punto furono previste condizioni di reclutamento estremamente restrittive, dal momento che si voleva impedire l'arruolamento di soggetti, che per diverse ragioni erano considerati indegni di portare le armi.

Nel *de re Militari* Arrio Menandro ricorda alcune categorie di uomini che non potevano arruolarsi.

In primo luogo, sono menzionati i soggetti che, dopo essere stati condannati alle belve, erano riusciti a fuggire e ad arruolarsi nell'esercito.

A proposito di tale divieto va osservato che i condannati alle belve erano assoggettati, dal momento dell'emanazione della sentenza, allo *status* di *servi poenae*. Questa condizione, caratterizzata dalla privazione di ogni diritto (compresa la libertà), era conseguente a una qualsiasi pena rientrante tra i *summa supplicia* (*vivi crematio, crux, ad gladium, ad furcam, ad bestias*) ovvero a quelle pene, che, esponendo i condannati a pericoli gravissimi, erano assimilate alle pene capitali (come la *damnatio in ludum venatorium, ad metalla* e *in opus metalli*).¹⁷²

Non essendo, dunque, in possesso dello *status libertatis*, i condannati alle belve non si sarebbero potuti arruolare nell'esercito. Oltretutto, nel caso di un *damnatus ad bestias* arruolatisi, vi sarebbe stata un'ulteriore aggravante, ovvero il tentativo di sfuggire, in tal modo, all'esecuzione della pena.

D. 49.16.4.1 (*Men. 1 de re milit.*): *Ad bestias datus si profugit et militiae se dedit, quandoque inventus capite puniendus est.*

La sanzione prevista per queste reclute era senza dubbio esemplare, dal momento che erano sottoposte alla pena capitale.

¹⁷¹ Su tale aspetto si veda V. Giuffrè, *La letteratura "de re militari"*, cit., p. 87 ss., Id., *Arrio Menandro e la letteratura "de re militari"*, cit., p. 34 ss., J. Vendrand- Voyer, op.cit., p. 82 ss., P. Cañas Navarro e M. S. Lorenzo Morante, *Aspectos jurídicos del ingreso en el Ejército Romano Imperial*, in *Revista de historia militar*, XCVIII (2005), p. 87 ss.

Erano puniti con la morte anche i soggetti che erano stati deportati su un'isola e che, nonostante la condanna, erano riusciti a fuggire e ad arruolarsi come militari.

D. 49.16.4.2 (Men. 1 *de re milit.*): *In insulam deportatus si effugiens militiae se dedit lectusve dissimulavit, capite puniendus est.*

Come si ricava da un passo di Callistrato, la norma del regolamento militare ricordata da Menandro recuperava, a sua volta, il contenuto normativo di una decisione adrianea, riguardante le pene irrogate ai condannati all'esilio.

D. 48.19.28.13 (Call. 6 *de cogn.*): *In exulibus gradus poenarum constituti edicto divi Hadriani, ut qui ad tempus relegatus est, si redeat in insulam relegetur, qui relegatus in insulam excesserit, in insulam deportetur, qui deportatus evaserit, capite puniatur.*

Particolari prescrizioni si applicavano a colui che si arruolava dopo essere stato sottoposto a una relegazione temporanea.

D. 49.16.4.3 (Men. 1 *de re milit.*): *Temporarium exilium voluntario militi insulae relegationem adsignat, dissimulatio perpetuum exilium.*

D. 49.16.4.4 (Men. 1 *de re milit.*): *Ad tempus relegatus si expleto spatio fugae militem se dedit, causa damnationis quaerenda est, ut, si contineat infamiam perpetuam, idem observetur, si transactum de futuro sit et in ordinem redire potest et honores petere, militiae non prohibetur.*

Con riferimento a questa fattispecie, il Digesto stabiliva che si doveva esaminare il titolo della condanna, e in particolare, se la stessa comportava infamia definitiva, ovvero se vi era stato il condono dell'infamia per il futuro. Nel primo caso si sarebbe osservato la disposizione richiamata nel primo passo (che prevedeva la commutazione dell'esilio temporaneo in relegazione in un'isola per le reclute volontarie e la commutazione in esilio perpetuo per i

¹⁷² Sulla condizione di *servus poenae* si vedano A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010 e T. Beggio, *Brevi considerazioni in tema di 'servitus poenae'*, in *Legal roots: the international journal of Roman law, legal history and comparative law*, I, p. 299 ss.

coscritti che avevano dissimulato il loro *status*¹⁷³). Nel secondo caso, invece, il condannato poteva non solo essere ammesso nell'esercito, ma anche aspirare agli onori militari.

Oltre ai *damnati ad bestias* e ai condannati alla *deportatio in insulam*, la pena capitale si comminava, in base a un rescritto di Traiano, anche a tutti i soldati volontari che fossero imputati di un delitto capitale.

D. 49.16.4.5 (Men. 1 *de re milit.*): *Reus capitalis criminis voluntarius miles secundum divi Traiani rescriptum capite puniendus est.*

Non esplicita, invece, era la sanzione per il caso in cui fossero riusciti ad arruolarsi *adulterii vel aliquo iudicio publico damnati*. Ad ogni modo, Arrio Menandro è categorico nell'affermare che essi non potevano arruolarsi.

D. 49.16.4.7 (Men. 1 *de re milit.*): *Adulterii vel aliquo iudicio publico damnati inter milites non sunt recipiendi.*

Per *damnati iudicio publico* si intendevano i soggetti condannati in giudizi per *crimina publica*, ovvero per quei reati, che erano stati individuati dalle antiche *leges iudiciorum publicorum* di età repubblicana e augustea. Tali processi, come è noto, furono celebrati inizialmente davanti ai tribunali permanenti istituiti dalle *leges publicae (quaestiones perpetuae)*, mentre dalla fine del II secolo d.C., con la scomparsa delle *quaestiones*, gli stessi si svolsero dinanzi ai tribunali *extra ordinem*. Caratteristica fondamentale dei *iudicia publica* era che l'iniziativa processuale spettava a chiunque avesse interesse a perseguire la pena pubblica (*quivis de populo*).¹⁷⁴ Diversamente, nel caso dei delitti privati si rimetteva alla sola parte lesa il diritto di pretendere la pena pecuniaria privata nelle forme del processo privato.¹⁷⁵

¹⁷³ Cfr. D. 48.19.28.13 (Call. 6 *de cogn.*).

¹⁷⁴ Sui *iudicia publica* cfr. F. Botta, *Profili essenziali di storia del diritto e del processo penale romano*, Cagliari 2016 e Id., *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari 1996, p. 17 ss.. Si vedano, inoltre, F. Avonzo, *Coesistenza e connessione tra "iudicium publicum" e "iudicium privatum"*. *Ricerche sul diritto tardo classico*, in *BIDR*, vol. LIX-LX (1954), p. 125 ss. A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, XLIII.2, Philadelphia: The American Philosophical Society, 1953., B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, p. 180 ss., Id., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998, L. Garofalo, *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova 2008, p. 196 ss..

¹⁷⁵ F. Botta, *op.cit.*, p. 18.

Un'altra categoria di soggetti che non poteva arruolarsi era quella dei disertori. Da un passo di Arrio Menandro, apprendiamo che nel caso in cui fossero riusciti ad arruolarsi in un altro corpo, sarebbero stati puniti con una sanzione militare.

D. 49.16.4.9 (Men. 1 *de re milit.*): *Qui post desertionem in aliam militiam nomen dederunt legive passi sunt, imperator noster rescipit et hos militariter puniendos.*

Una questione particolarmente interessante riguarda l'arruolabilità delle persone che erano sottoposte a un processo, sia civile che penale.

Quanto ai soggetti parti di un processo civile, si doveva distinguere a seconda che la controversia vertesse sul loro *status* giuridico, ovvero su altre questioni.

Nel primo caso (come abbiamo visto nel primo capitolo¹⁷⁶) i soggetti arruolati erano considerati alla stregua degli schiavi e, dunque, sottoposti alle loro medesime sanzioni.

Qualora, invece, la controversia avesse riguardato una questione diversa dallo *status* giuridico delle reclute, si sarebbero puniti unicamente i soggetti arruolatisi con l'intenzione di prevaricare sull'avversario.

D. 49.16.4.8 (Men. 1 *de re milit.*): *Non omnis, qui litem habuit et ideo militaverit, exauctorari iubetur, sed qui eo animo militiae se dedit, ut sub optentu militiae pretiosorem se adversario faceret.*

Riguardo ai soggetti sottoposti a un processo penale, va evidenziato che questi ultimi erano esclusi dal *dilectus* per il solo fatto di essere accusati di un reato.

È quanto emerge da un frammento delle *Pauli Sententiae*.

D. 49.16.16.pr. (Paul. 5 *Sent.*): *Qui metu criminis, in quo iam reus fuerat postulatus, nomen militiae dedit, statim sacramento solvendus est.*

¹⁷⁶ Si veda, *supra*, p. 14.

Come si ricava dall'espressione *postulatus*, il divieto di arruolamento operava già con la presentazione della *postulatio*, ossia l'istanza preliminare con cui il denunciante di un *crimen* chiedeva al magistrato il riconoscimento della sua legittimazione all'accusa.

Riguardo al reato di cui si era accusati, la *Sententia* non specificava la gravità del *crimen* eventualmente commesso. Si deve, quindi, ritenere che si applicasse in tale ipotesi il rescritto di Traiano poc'anzi ricordato, che vietava l'arruolamento unicamente agli accusati di un reato capitale.

L'elusione del divieto di arruolamento era sanzionata con l'immediato scioglimento dal giuramento militare cui seguiva, si deve presumere, la rimessione del *reus* all'autorità competente, affinché fosse celebrato un regolare processo¹⁷⁷: il soldato, pertanto, non avrebbe più potuto beneficiare della competenza esclusiva del giudice militare.¹⁷⁸

Le norme che abbiamo esaminato lasciano intendere chiaramente che nell'esercito potevano essere ammesse solo quelle persone che erano in possesso di determinati requisiti morali ed erano dotate di un corretto equilibrio sia fisico che mentale.

Alcune testimonianze rivelano, tuttavia, che il mero possesso di questi requisiti poteva a volte non essere sufficiente per l'ammissione nell'esercito.

Per esempio, da un passo delle Satire di Giovenale si ricava che le reclute sarebbero state arruolate più facilmente solo se avessero presentato delle lettere di raccomandazione (*litterae commendaticiae*).¹⁷⁹

Sat. XVI, 4:

*Plus etenim fati ualet hora benigni,
quam si nos Veneris commendet epistula Marti
et Samia genetrix quae delectatur harena.*

¹⁷⁷ Sul punto si veda I. Ruggero, *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali all'origine dell'Europa (secoli III-VIII)*, Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012 (cur. F. Botta, L. Loschiavo) Lecce 2015, p. 267 ss.

¹⁷⁸ Sul fatto che i soldati beneficiassero di una sorta di *praescriptio fori*, vd. Gioven. Sat. XVI, 15: *legibus antiquis castrorum et more Camilli seruato, miles ne uallum litiget extra et procul a signis.* - «*lustissima centurionum cognitio est igitur de milite, nec mihi derit ultio, si iustae defertur causa querellae*»

¹⁷⁹ Sulle *epistulae commendaticiae*, si vedano A. Goldsworthy, op. cit., p. 79 ss. R.W. Davies, *Joining*, cit. p. 11 ss. e, da ultimo, anche G. Cascarino, *Il manuale del legionario romano*, 2017, p. 18.

Questi documenti potevano svelare lo stato sociale e l'abilità della recluta e, quindi, condurre la stessa a una rapida promozione. Nel 107 d.C. un tal Giulio Apollinario si arruolò in una legione e riuscì a ottenere quasi immediatamente la carica di *librarius*, vale a dire di impiegato. In una lettera indirizzata a suo padre, egli si compiaceva di avere ottenuto compiti non gravosi, mentre le altre reclute erano costrette a spaccare rocce all'aperto.¹⁸⁰

A sottoscrivere queste lettere erano di norma dei personaggi influenti, quali funzionari o magistrati del luogo ove abitava l'aspirante al servizio; ma non erano rari i casi in cui era lo stesso padre del giovane a fornire la lettera di raccomandazione.

Si discute se in questi casi il *pater* della recluta dovesse fornire, oltre alle referenze, anche la propria autorizzazione all'arruolamento del *filius*: quest'ultimo, infatti, si trovava nella condizione di *alieni iuris* e, pertanto, si riteneva dovesse sottostare alle decisioni del proprio padre anche per ciò che concerneva l'arruolamento.

In proposito, si sarebbero dovute tenere distinte le ipotesi in cui si procedeva a reclutamenti di volontari da quelle di coscrizione obbligatoria.

Con riguardo alle leve coatte, si deve far presente che le stesse avrebbero coinvolto tutti i cittadini titolari del diritto di partecipare alle assemblee politiche. Tale conclusione muoverebbe dal fatto che sin dalle prime fasi della storia di Roma il servizio militare fu strettamente connesso al servizio politico (basti considerare che le più antiche assemblee politiche romane, vale a dire i comizi curiati e i comizi centuriati, funzionarono anche come quadri di reclutamento). Dunque, vi era una perfetta corrispondenza fra il diritto di partecipare all'assemblea votante e il dovere di entrare nei ranghi dell'esercito.¹⁸¹

Dal momento che anche i *filii familias* potevano partecipare all'assemblea politica (la posizione di *pater familias* non costituiva infatti una condizione per l'esercizio dei diritti politici)¹⁸², anche essi erano gravati dall'obbligo di arruolarsi nell'esercito.

¹⁸⁰ P. Mich. VIII 466.

¹⁸¹ Sulla correlazione tra quadri di reclutamento e assemblee politiche si veda F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, Vol. I, Napoli 1972, p. 122 ss. e p. 190 ss.; C. Giachi e V. Marotta, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma 2012, p. 29 ss.

¹⁸² Sul punto si veda F. De Martino, op. cit., p. 293 s.

A tale obbligo non si sarebbe potuto opporre né il *filius*, né tantomeno il padre della recluta. Ciò in ragione del fatto che l'arruolamento non era un atto che dipendeva dalla loro volontà, ma dalla decisione di chi procedeva al reclutamento, vale a dire l'imperatore o un suo delegato. La regola disciplinare prevedeva il caso specifico di un *pater* che sottraeva il proprio figlio alla leva.

D. 49.16.4.11 (Men. 1 *de re milit.*): *Qui filium suum subtrahit militiae belli tempore, exilio et bonorum parte multandus est: si in pace, fustibus caedi iubetur et requisitus iuvenis vel a patre postea exhibitus in deteriores militiam dandus est: qui enim se sollicitavit ab alio, veniam non meretur.*¹⁸³

Come si può notare, la sanzione che colpiva il padre era diversa a seconda che la sottrazione si fosse verificata in tempo di guerra, piuttosto che in tempo di pace.

Nel primo caso, sarebbe stato punito con l'esilio e la confisca di parte dei suoi beni. In tempo di pace, invece, egli sarebbe stato fustigato.

È interessante notare come la misura punisse anche il *filius*, prevedendo per lo stesso la collocazione in un'unità di minor grado rispetto a quella a cui poteva accedere. La punibilità del figlio si giustificava con il fatto che egli non avrebbe dovuto lasciarsi condizionare dalla decisione del padre, considerato che l'arruolamento rappresentava per lui un dovere dal quale non poteva esimersi.¹⁸⁴

Occorre domandarsi se anche nell'ipotesi di reclutamento volontario, il *filius familias* potesse arruolarsi senza il *consensus* del proprio *pater*.

Al riguardo, è opportuno prendere in considerazione un frammento di Pomponio:

D. 1.6.9 (Pomponius *lib. 16 ad Quintum Mucium*): *filius familiam in publicis causis loco patris familias habetur, veluti ut magistratum gerat, ut tutor detur.*

¹⁸³ Cfr. anche D.49.16.4.12 (Men. 1 *de re milit.*): *Eum, qui filium debilitavit dilectu per bellum indicto, ut inhabilis militiae sit, praeceptum divi Traiani deportavit.*

¹⁸⁴ Sul punto si veda J. Vendrand-Voyer, *op. cit.*, p. 78.

In tale passo, il giurista richiamava, forse, una dottrina di Quinto Mucio Scevola¹⁸⁵, secondo il quale il *filius familias* era considerato negli affari pubblici come un *pater familias*.

Per alcuni studiosi, questo principio avrebbe stabilito una finzione giuridica in virtù della quale il *filius familias* era equiparato, sul piano del diritto pubblico, a un soggetto con una piena capacità giuridica. Da ciò derivava che egli avrebbe potuto prendere parte alle votazioni nei comizi, rivestire una magistratura o arruolarsi liberamente nell'esercito, così come avrebbe potuto fare un *pater familias*.¹⁸⁶

A tale orientamento si è contrapposto decisamente Yan Thomas¹⁸⁷. Secondo lo studioso francese, il principio formulato da Quinto Mucio non avrebbe stabilito un'uguaglianza (sul piano del diritto pubblico) tra *paterfamilias* e *filius familias*, ma si sarebbe solo limitato a sistemare, dal punto di vista del diritto privato, le incongruenze derivanti dalla situazione di un *filius* che ricopriva un incarico magistratuale. Come sappiamo, infatti, un figlio *in potestate*, in quanto soggetto privo di capacità giuridica, non sarebbe stato capace di compiere degli atti rilevanti dal punto di vista del diritto privato, né di amministrare gli interessi privati di altri soggetti. Pertanto, qualora avesse ricoperto un incarico pubblico, come una magistratura, si sarebbe trovato nella situazione di dover compiere degli atti che come semplice *civis* non avrebbe potuto porre in essere.

Secondo il Thomas, sarebbe stata proprio questa situazione a portare all'escogitazione del principio ricordato da Pomponio. Egli, inoltre, riteneva che, attraverso l'equiparazione a un *paterfamilias*, si fossero volute autorizzare le eventuali ingerenze che un *filius*, nella sua qualità di magistrato, avrebbe potuto realizzare nella sfera patrimoniale di altri soggetti.

¹⁸⁵ Riferisce a Quinto Mucio Scevola il contenuto di questa dottrina Y. Thomas, *Droit domestique et droit politique à Rome. Remarques sur le pécule et les honores des fils de famille* in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 94-2, 1982, p. 575 nt. 201. Ora in Id., *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017, p. 89 s.. Ma E. Stolfi in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, p. 272 nt. 456, esclude che, in questo testo, possa individuarsi il nucleo di una dottrina muciana.

¹⁸⁶ Sull'equiparazione negli affari pubblici del *filius* a un *pater familias* si vedano V. Arangio Ruiz, *Le genti e la città*, in *Annuario Università di Messina*, 1913-1914, p. 153; P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, vol. I, *Diritto di famiglia*, Milano 1963, p. 93 n. 4, M. Kaser, *Das röm. Privatrecht I*, München 1971 p. 343 n. 14, il quale al riguardo parla di «öffentlichrechtlichen Vollberechtigung der Hauskinder»; G. Pieri, *Statut des personnes et organisation politique*, in *RHD*, 1981, p. 583, J. Vendrand-Voyer, op. cit., p. 78 ss. e C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte prima*, Roma 1994, p. 135.

¹⁸⁷ Y. Thomas, op. cit., p. 527 ss.

A sostegno di tali conclusioni il compianto studioso francese ha addotto sia il tenore stesso del passo di Pomponio (*ut magistratum gerat, ut tutor detur*), sia la casistica presa in considerazione dai giuristi romani.

Fra le fattispecie definite dai *iuris prudentes*, il Thomas ricordò in primo luogo un passo di Ulpiano, riguardante il caso di un *filius familias* magistrato, dinanzi al quale si doveva effettuare la manomissione di uno schiavo. Secondo quanto riferitoci dal giureconsulto, si sarebbe potuto procedere alla manomissione, anche se il *filius* non avesse posseduto la capacità di compiere questo atto.

D. 40.2.18 pr. (Ulp. 16 *ad Plaut*): *apud filium familias magistratum manumitti potest, etiamsi ipse filius familias manumittere non potest.*

Il Thomas richiamò poi una serie di fattispecie in cui la speciale capacità del *filius magistratus* andava ad incidere nella sfera giuridica di altri componenti della sua famiglia, in particolare in quella del proprio *paterfamilias*.

Per esempio, in un frammento di Ulpiano si riportava il caso di un *paterfamilias* che doveva procedere a delle *manumissiones* dinanzi a un pretore, il quale era al contempo suo figlio, e che quindi avrebbe dovuto sottostare al controllo e alla decisione di un soggetto che era nella sua potestà (D.1.14.1 Ulp. 26 *ad Sab.*: *Apud filium familias praetorem potest pater eius manumittere*).¹⁸⁸

In un altro passaggio, lo stesso giurista prendeva in considerazione il caso di un *filius familias* magistrato che imponeva al proprio *pater* di accettare e restituire un'eredità che egli riteneva sospetta (D. 36.1.13.5 Ulp. 4 *fideicomm.*: *Si quis filius familias sit et magistratum gerat, patrem suum, in cuius est potestate, cogere poterit suspectam dicentem hereditatem adire et restituere*).¹⁸⁹ Tale imposizione - osservava il Thomas - sarebbe stata possibile in forza di un principio enunciato da Ermogeniano, che stabiliva che per tutto quello che atteneva al diritto pubblico non si doveva seguire il *ius potestatis* (D. 36.1.14 Hermog. 4 *iur. epit.*: *nam quod ad ius publicum attinet, non sequitur ius potestatis*).

In un frammento del giureconsulto Africano, invece, si affrontava il caso di un *filius* che era giudice in un processo privato in cui il *pater* assumeva il ruolo di parte e viceversa (D. 5. 1. 77 Afr. 3 *quaest.*: *In privatis negotiis pater filium vel filius patrem iudicem habere potest*).¹⁹⁰ In base a quanto statuito dal giurista Paolo, anche il giudicare sarebbe rientrato tra i *munera publica* (D. 5.1.78 Paul. 16 *ad Plaut.*: *quippe iudicare munus publicum est*), e pertanto, anche nell'esercizio di questa attività, sarebbero venute meno le distinzioni di *status* proprie dell'ordine familiare.

Come si può notare, nella maggioranza dei casi presi in considerazione dai giuristi romani, erano richiamate fattispecie relative a figli magistrati (o investiti di un altro *munus publicum*), che entravano in conflitto con il potere di altri soggetti, in particolare i *patres familiarum*, il che sembrerebbe confermare che il primario interesse della giurisprudenza romana fosse proprio quello di risolvere le problematiche derivanti da queste situazioni.

Che questa fosse una delle principali preoccupazioni dei Romani, è testimoniato peraltro anche in alcune fonti letterarie.

Per esempio, nell'episodio di Quinto Fabio Massimo (213 a.C.), narratoci da Aulo Gellio (2.2.13) e Livio (24.44.9), si fa riferimento in modo esplicito al conflitto che poteva nascere quando l'autorità di un *filius familias* magistrato entrava in competizione con quella di un *paterfamilias*.

Come noto, Quinto Fabio Massimo, proconsole, facendosi incontro al figlio console a cavallo non mostrò nessuna intenzione di scendere a terra, e i littori, poiché egli era il padre del console, non osarono ordinargli di farlo. Tuttavia, nel momento in cui il padre fu dinanzi al figlio questi disse "Ebbene?"; allora il littore comprese subito ed ingiunse al padre di scendere. Il proconsole obbedì al comando ed elogiò il figlio, poiché aveva fatto rispettare la *potestas populi* di cui era stato investito.¹⁹¹

Un esito opposto ebbe invece il confronto tra la *potestas* pubblica del *filius* e la *potestas* privata del *pater familias* nel notissimo episodio di Gaio Flaminio (232 o 228 a.C.). Secondo quanto riferitoci da Valerio Massimo (5, 4, 5), il tribuno della plebe Gaio Flaminio aveva presentato una proposta di legge per la spartizione fra i cittadini romani del territorio sottratto ai Galli, nonostante l'opposizione del senato (*invito et repugnante senatu*). Poiché Gaio Flaminio resisteva con grande fermezza alle minacce dei senatori e anche dell'esercito che era stato

radunato contro di lui per indurlo a desistere dal suo proposito, il padre decise di intervenire strappandolo ai rostri, dove stava illustrando la proposta di legge; il tribuno, allora, domato da un potere privato, scese dalla tribuna senza il *minimo quidem murmure destitutae contionis*. L'atto di prevaricazione commesso nei confronti di Gaio Flaminio fu possibile grazie al disposto di una *lex regia romulea*, che, in base a quanto emerge da un passo di Cassio Dione, attribuiva al *paterfamilias* ogni tipo di potere sul *filius familias*, permettendogli di allontanare il proprio *filius*, di batterlo, di tenerlo vincolato ai lavori dei campi, o persino di ucciderlo, e questo anche se il *filius* fosse impegnato nella vita pubblica e se avesse ricoperto una magistratura suprema. La medesima fonte osservava che, in forza della suddetta legge, alcuni figli mentre parlavano dai rostri su cose contrarie al senato furono tirati giù dalla tribuna e portati via dai loro padri per subire la punizione che a questi sembrava più opportuna.¹⁹²

Al tempo della giovinezza di Cicerone si ricorreva di frequente all'episodio di Gaio Flaminio come tema di esercitazioni di retorica. Lo stesso Cicerone dopo aver ricordato tale episodio nel secondo libro del suo *de inventione* (II.52), aggiunse che il padre di Flaminio *arcessitur maiestatis*, fu accusato cioè di lesa maestà.

In realtà - come ha giustamente osservato Carla Fayer¹⁹³ - l'episodio di Flaminio rappresentava, nell'opera di Cicerone, soltanto un esempio di definizione (*constitutio definitiva*), per cui la notizia dell'accusa di lesa maestà non può essere considerata attendibile. Ad ogni modo, essa ci permette di osservare che anche Cicerone, ravvisando nel comportamento del padre di Flaminio il reato di lesa maestà, sosteneva (come, forse, anche Quinto Mucio Scevola) la prevalenza della *causa publica* - svolta dal *filius familias* magistrato- sulla *potestas* del *pater familias*, che doveva invece essere relegata alla sfera del diritto privato.

¹⁹¹ Sull'episodio di Quinto Fabio Massimo si veda anche Val.Max. 2.2.4 b.

¹⁹² Dion. 2.26.4-5 Ὁ δὲ τῶν Ῥωμαίων νομοθέτης ἄπασαν ὡς εἰπεῖν ἔδωκεν ἐξουσίαν πατρὶ καθ' υἱοῦ καὶ παρὰ πάντα τὸν τοῦ βίου χρόνον, ἐάν τε εἴργειν, ἐάν τε μαστιγοῦν, ἐάν τε δέσμιον ἐπὶ τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων κατέχειν, ἐάν τε ἀποκτινύναι προαιρῆται, κἂν τὰ πολιτικὰ πράττων ὁ παῖς ἤδη τυγχάνῃ κἂν ἐν ἀρχαῖς ταῖς μεγίσταις ἐξεταζόμενος κἂν διὰ τὴν εἰς τὰ κοινὰ φιλοτιμίαν ἐπαινούμενος. Κατὰ τοῦτόν γε τοὶ τὸν νόμον ἄνδρες ἐπιφανεῖς δημηγορίας διεξιόντες ἐπὶ τῶν ἐμβόλων ἐναντίας μὲν τῇ βουλῇ, κεχαρισμένους δὲ τοῖς δημοτικοῖς, καὶ σφόδρα εὐδοκμοῦντες ἐπὶ ταύταις κατασπασθέντες ἀπὸ τοῦ βήματος ἀπήχθησαν ὑπὸ τῶν πατέρων, ἦν ἂν ἐκεῖνοις φανῆ τιμωρίαν ὑφέξοντες· οὐς ἀπαγομένους διὰ τῆς ἀγορᾶς οὐδεὶς τῶν παρόντων ἐξελέσθαι δυνατὸς ἦν οὔτε ὑπατος οὔτε δήμαρχος οὔτε ὁ κολακευόμενος ὑπ' αὐτῶν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν ἐλάττω τῆς ἰδίας εἶναι νομίζων ὄχλος.

¹⁹³ C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*. Parte prima, Roma 1994, p. 138.

Questa preminenza della *causa publica* sarebbe sussistita senz'altro - per quanto emerge dalle fonti esaminate e dal passo di Pomponio riferito in D. 1.6.9 – nell'ipotesi in cui un *filius familias* avesse ricoperto un incarico magistratuale. È da escludere, invece, che in altre occasioni pubbliche, come il *dilectus*, il *filius* potesse esercitare un potere decisionale indipendente dalla *potestas* del proprio *paterfamilias*.

Occorre rilevare, infatti, che dai documenti della prassi militare romana non emerge alcuna informazione a tal riguardo.

Dunque, in assenza di ulteriori elementi, non si può ritenere fondata la tesi per cui il principio di Quinto Mucio si applicasse anche nel caso di arruolamento di un *filius*.

Ciò, ovviamente, non escludeva che l'arruolamento (e lo stesso servizio nell'esercito) rappresentasse un'occasione importante per l'emancipazione di un *filius in potestate*.

Capitolo III

IL DIVIETO DI CONTRARRE MATRIMONIO

1. UNA PREMESSA SUL *IUS MILITARE*

Dopo aver esaminato le norme che regolavano il reclutamento e le condizioni di accesso ai vari reparti dell'esercito, è ora opportuno prendere in considerazione le regole che disciplinavano la vita dei soldati durante il loro periodo di servizio.

Occorre ricordare che la creazione di un esercito professionale aveva determinato non solo una radicale riorganizzazione di questa istituzione, ma anche l'elaborazione di un complesso di norme che regolavano in modo specifico la condizione giuridica dei *milites*. Tali norme erano ispirate, per un verso, dalle esigenze e dalle necessità del servizio militare e, per l'altro, dalla tendenza degli imperatori a soddisfare, attraverso la concessione di alcuni privilegi ai soldati, le aspettative di un nuovo gruppo sociale, destinato a diventare uno dei più influenti dell'impero.

In questa particolare disposizione del potere imperiale si radicano le principali disposizioni legislative concernenti i soldati, fra cui ricordiamo: le norme regolanti l'istituto del *testamentum militis*, che prevedevano per il *miles* un'ampia libertà di testare e la non soggezione dello stesso alle forme e alle condizioni imposte dal *ius civile*; il privilegio del *peculium castrense*, che riconosceva al *filius familias* militare la titolarità di un proprio patrimonio, separato da quello del padre; infine le norme che disciplinavano la vita matrimoniale dei soldati.

In questa sede – per non disperdere le mie forze su più fronti – prenderò in esame esclusivamente il regime matrimoniale dei militari, visto che gli istituti del *testamentum militis* e del *peculium castrense* sono già stati oggetto di studi approfonditi da parte di altri studiosi.¹⁹⁴

¹⁹⁴ Sul *testamentum militis* si vedano gli studi di V. Arangio Ruiz, *L'origine del testamentum militis e la sua posizione nel diritto romano classico*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 18 (1906), p. 157 ss.; A. Guarino, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in *RIL* 72 (1939), p. 355 ss.; A. Hernandez-Gil, *El testamento militar*, Madrid 1946; P.M. Meyer, *Testamentum militare und Erbrecht*, in *Basler Jahrb.* 1958-1960; V. Scarano Ussani, *Il testamentum militis nell'età di Nerva e Traiano*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche*, Napoli 1983, p. 187 ss.; J. Meyer-Hermann, *Testamentum militis – das römische Recht des Soldatentestaments*, 2012; I. De Falco, *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus*, in *Studia et documenta historiae et iuris* 80 (2014), p. 419 ss.; E. Jakab, *Testamente, Soldaten und der Idios Logos*, in T. Kruse (a c. di), *Vergleichende Studien zum Gnomon des Idios Logos*, Wien 2016, p. 1 ss.

2. LA QUESTIONE DEL MATRIMONIO DEI SOLDATI

Diversi autori hanno approfondito la questione relativa alla capacità (o alla incapacità) dei soldati di contrarre, durante il periodo di ferma, legittime unioni matrimoniali. Tale problema si sarebbe posto esclusivamente nel periodo imperiale, ossia in una fase in cui l'esercito era composto da soldati che svolgevano il loro servizio in modo permanente e a titolo professionale. Diversamente, sia nell'età regia che nel periodo repubblicano, esso non si sarebbe mai posto, atteso che ogni cittadino romano idoneo alle armi era virtualmente, almeno, anche un *miles*. Dunque – osservò giustamente Giuseppe Stroppolini¹⁹⁵ – proibire nel corso di tali periodi il matrimonio dei militari «sarebbe stato lo stesso che condannare gli uomini ad un celibato, esiziale non che all'avvenire, all'esistenza stessa dello Stato!»).

La possibilità per i soldati di contrarre matrimonio in età repubblicana è testimoniata da diverse fonti, fra cui vanno citati i due discorsi diretti che Livio fece pronunciare a Scipione e Spurio Lugustino:

Liv. XXI, 41: *Unusquisque se non corpus suum sed coniugem ac liberos parvos armis protegere putet; nec domesticas solum agitet curas sed identidem hoc animo reputet nostras nunc intueri manus senatum populumque Romanum: qualis nostra vis virtusque fuerit, talem deinde fortunam illius urbis ac Romani imperii fore.*

Liv. XLII, 34: *'Sp. Ligustinus [tribus] Crustumina ex Sabinis sum oriundus, Quirites. pater mihi iugerum agri reliquit et parvom tugurium, in quo natus educatusque sum, hodieque ibi habito. cum primum in aetatem veni, pater mihi uxorem fratris sui filiam dedit, quae secum nihil adtulit praeter libertatem pudicitiamque, et cum his fecunditatem, quanta vel in diti domo satis esset. sex filii nobis, duae filiae sunt, utraeque iam nuptae. filii quattuor togas viriles habent, duo praetextati sunt. miles sum factus P. Sulpicio C. Aurelio consulibus'.*

Un solo aspetto della vita matrimoniale era interdetto ai soldati in età repubblicana: la possibilità di farsi accompagnare dalle proprie mogli e di convivere con loro negli

Sul *peculium castrense* si vedano i lavori di E. Albertario, *Appunti sul peculium castrense*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 39 (1931), p. 5 ss = *Studi di diritto romano* I, Roma 1933, p. 157 ss.; A. Guarino, *L'oggetto del castrense peculium*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 48 (1941), p. 58 ss.; F. La Rosa, *I peculi speciali in diritto romano*, Milano 1953; Id., *Ancora in tema di peculium castrense*, in *Studi de Francisci* II, Milano 1956, p. 391 ss. B. Lehmann, *Das Eigenvermögen der römischen Soldaten unter väterlicher Gewalt*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, V. II. 14 (1982), p. 183 ss.

accampamenti. A tal riguardo, Virgilio¹⁹⁶ giudicava uno scandalo il fatto che Antonio avesse condotto in guerra, assieme a sé, anche Cleopatra:

Sequitur (nefas!) Aegyptia coniunx.

Propertio¹⁹⁷, invece, faceva pronunciare a una giovane, che sospirava al pensiero del suo amante che viveva negli accampamenti, le seguenti parole:

Romanis utinas patuissent castra puellis! Essem militiae sarcina fide tuae.

Al divieto delle mogli di seguire i loro mariti negli accampamenti alludevano anche Cicerone¹⁹⁸, Floro¹⁹⁹, e Appiano²⁰⁰.

Si trattava, ad ogni modo, di un divieto radicalmente differente da quello di contrarre matrimonio; quest'ultimo - ribadiamo - sarebbe stato inconcepibile nel periodo repubblicano. Ma nel momento in cui si istituì il nuovo regime del principato, e con esso anche l'esercito professionale e permanente, quel che era non lecito ma, addirittura, doveroso in età repubblicana dovette essere disciplinato sulla base di principi radicalmente differenti.

Occorre chiedersi, pertanto, se ai *militēs* d'età imperiale fosse consentito sposarsi durante il loro servizio. A tale questione, lo si è già sottolineato, sono stati dedicati numerosi studi. Tuttavia, i risultati ai quali sono pervenuti gli studiosi appaiono radicalmente discordanti. Ciò sembrerebbe dipendere dal fatto che essi non sono riusciti a interpretare correttamente, ovvero a prendere nella dovuta considerazione, tutte le fonti concernenti tale materia. Quanto a quest'ultimo aspetto, occorre segnalare che, in relazione al tema del matrimonio dei soldati, si possono proficuamente utilizzare le seguenti fonti: in primo luogo le testimonianze letterarie e le fonti papiracee, in secondo luogo alcuni frammenti di opere di giuristi tramandateci dal Digesto, e, da ultimo, i diplomi militari.

¹⁹⁵ G. Stroppolati, *Il matrimonio dei militari nella storia del diritto romano*, Palermo 1901, p. 4.

¹⁹⁶ Verg., *Aen*, VIII, 688.

¹⁹⁷ Propertius, IV, 3.

¹⁹⁸ Cicero, *Catil.* II, 10, 23.

¹⁹⁹ Florus II, 18, 10.

Queste disparate testimonianze saranno esaminate, nel presente lavoro, prendendo in considerazione le posizioni dei diversi studiosi della materia del diritto matrimoniale militare.

2.1 IL DIBATTITO DEL XIX SECOLO

Theodor Mommsen²⁰¹ fu il primo a trattare in modo approfondito la questione del matrimonio dei soldati.

La sua tesi, cui aderì anche un altro studioso tedesco come il Marquardt, si può sintetizzare in tal modo: in linea di principio i soldati non potevano contrarre matrimonio. Tale assunto, a suo parere, non verrebbe contraddetto neppure da alcuni passi del Digesto, che facevano, invece, riferimento a soldati sposati:

D. 24.1.32.8 (Ulp. 33 *ad Sab.*):

Si miles uxori donaverit de castrensibus bonis et fuerit damnatus, quia permissum est ei de his testari (si modo impetravit ut testetur cum damnaretur), donatio valebit: nam et mortis causa donare poterit, cui testari permissum est.

D. 24.1.60.1 (Hermog. 2 *iuris epit.*)

Divortii causa donationes inter virum et uxorem concessae sunt: saepe enim evenit, uti propter sacerdotium vel etiam sterilitatem

D. 24.1.61 (Gai. 11 *ad ed. provinc.*)

vel senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit:

D. 24.1.62 (Hermog. 2 *iuris epit.*)

et ideo bona gratia matrimonium dissolvitur.

Secondo il Mommsen, questi frammenti riguarderebbero soltanto i matrimoni contratti prima dell'arruolamento nell'esercito. E in tali casi – osservava lo studioso – o il soldato divorziava *propter militiam* (come emerge dal frammento di Gaio riferito in D. 24.1.61), o, in ogni caso, non

²⁰⁰ Appian., *Hisp.*, 85.

²⁰¹ T. Mommsen, *Dispositiones de militibus civibus romanis*, in *Corpus inscriptionum latinarum*, III, p. 905 ss.

potenza convivere con la propria moglie. Una volta arruolato nell'esercito, invece, il soldato non poteva più contrarre matrimonio.

Richiamando, poi, il passo delle Istituzioni di Gaio I.57: *Unde et veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt*, il Mommsen osservò che «*Privilegia ea non data esse nisi post missionem et Gaius ait et declarant tabulae (si riferiva ai diplomi militari) verbis quae sunt qui militaverunt*». Dunque, soltanto dopo il congedo, sarebbe stato concesso ai soldati di sposarsi. Quanto alle costituzioni imperiali (a cui faceva riferimento Gaio) il Mommsen riteneva che «*confirmatur his constitutionibus quod ait Dio, militi ius non esse uxoris ducendae; qua ob causam Claudius militibus maritorum iura indulset*».

Di tale avviso era anche il Marquardt. Ma il Mommsen rilevò anche che: «*si tempore militiae miles uxorem ducere iure potuisset, non omitti debuit in hisce privilegiis (si riferiva di nuovo ai diplomi militari) matrimonii confirmatio ita contracti tempore militiae cum muliere condicionis peregrinae, liberique inde suscepti civitate Romani donare debuerunt et in potestatem patris redigi; at loquuntur constitutiones de uxoris ducendis tantum, non de ductis, neque filii ulli comparent inter beneficiarios*».

Il Marquardt²⁰², a sua volta, riteneva che ai legionari fosse vietato persino di convivere con una concubina e che tale proibizione fosse stata revocata soltanto con Settimio Severo. Tutto ciò emergerebbe da un passo di Erodiano, nel quale si faceva riferimento alle riforme decretate da Settimio Severo in favore dei soldati. Fra tali interventi si dovrebbe annoverare anche la facoltà concessa ai soldati di convivere con le loro compagne (ma, lo vedremo fra breve, questo testo può interpretarsi altrimenti: e, cioè, che ai soldati fu concesso il diritto di sposare le loro compagne).²⁰³

III, 8, 5:

²⁰² Marquardt, *De l'organisation militaires chez les Romains*, Paris 1891, p. 306 ss.

²⁰³ Si veda, *infra*, p. 112 ss.

τοῖς τε στρατιώταις ἐπέδωκε χρήματα πλεῖστα ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρεσεν ἃ μὴ πρότερον εἶχον. καὶ γὰρ τὸ σιτηρέσιον πρῶτος ἤυξησεν αὐτοῖς καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρήσασθαι ἐπέτρεψε γυναίξί τε συνοικεῖν, ἅπερ ἅπαντα σωφροσύνης στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς ἐτοιμοῦ τε καὶ εὐσταλοῦς ἀλλότρια ἐνομίζετο;

Quanto ai soldati delle truppe ausiliarie (tra le quali erano prevalenti per numero, i *peregrini*) sia il Mommsen che il Marquardt sostenevano che essi avevano avuto la possibilità di sposarsi con le loro compagne straniere (ossia non romane), e che solo a partire da Settimio Severo fossero stati sottoposti a un trattamento giuridico analogo a quello dei legionari. A tal riguardo, gli studiosi osservarono che, da due rescritti di Caracalla rivolti ad altrettanti soldati (il primo a un *miles* di nome Marco nel 213 d.C.²⁰⁴, e il secondo al soldato Aurelio nel 215 d.C.²⁰⁵), poteva ricavarsi una precisa conclusione: i *milites peregrini* erano esclusivamente autorizzati a mantenere una concubina. Soltanto nel IV secolo d.C., si accordò a tutti i soldati il diritto di contrarre matrimonio (fatto salvo l'obbligo di chiedere un'autorizzazione speciale per convivere con le proprie mogli nella guarnigione o nei suoi pressi).

A mio avviso, le conclusioni formulate dai due studiosi non possono ritenersi del tutto convincenti. Occorre rilevare, anzitutto, che l'affermazione per cui i soldati *peregrini* beneficiavano (almeno fino a Settimio Severo) di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per i legionari si pone in contrasto con i dati emergenti dalle altre fonti, e in particolare con quelli delle fonti papirologiche, dalle quali risulta (come si vedrà) che anche i soldati *peregrini* delle unità ausiliarie erano esclusi dalla possibilità di contrarre matrimonio.²⁰⁶ Inoltre, come si è già rilevato, sul piano normativo, l'innovazione fondamentale fu introdotta, forse nel 197, da Settimio Severo, che concesse ai *milites* la possibilità di unirsi in matrimonio. In altre parole non si dovette attendere il IV secolo per attribuire ai soldati tale facoltà.

Alle conclusioni del Mommsen non aderì, invece, il suo allievo Gustav Wilmanns²⁰⁷. Secondo questo studioso, la tesi per cui i legionari non avrebbero potuto, durante la ferma, contrarre un matrimonio o vivere con delle concubine, sarebbe stata smentita dalla scoperta delle tombe e della necropoli di Lambesi.

²⁰⁴ *Cod. Iust.* 5, 16, 2.

²⁰⁵ *Cod. Iust.* 6, 46, 3.

²⁰⁶ Si veda, *infra*, p. 110 ss.

²⁰⁷ G. Wilmanns, *Étude sur le camp et la ville de Lambése*, trad. par. H. Thédénat, Paris 1884, p. 21 ss.

Da questo sito africano emersero numerose iscrizioni. In esse - osservò il Wilmanns – si indicava quasi sempre, come luogo di provenienza del soldato, il campo (*castra*) e i militari originari del campo erano iscritti nella tribù Pollia.

Ma chi erano questi soldati? Secondo lo studioso tedesco si sarebbe trattato di soldati nati da relazioni di legionari con donne del villaggio, la cui popolazione si componeva, in gran parte, di cittadini romani. Queste relazioni – rilevava il Wilmanns – non sarebbero state prive di ogni rilevanza giuridica, atteso che i figli, che ne nascevano, venivano registrati nella tribù Pollia, anziché in quella Collina (in cui di regola erano ascritti i *vulgo concepti*). Dunque – concludeva lo studioso - i figli dei legionari sarebbero stati legittimi e ai soldati stessi, di conseguenza, si permetteva di contrarre dei “quasi-matrimoni”.

A sostegno delle sue ipotesi il Wilmanns addusse cinque iscrizioni rinvenute nel sito di Lambesi:

I²⁰⁸

D. M. S.

C. STEI. VS. C.F. PO

LIA. SABINIA

NVS.CAS. MIL.

LEG. III AVG. VIXIT. ANNIS.

XXV. C. IVLIVS. PONTIVS.

FRATER. EIVS. ME. FECIT.

II²⁰⁹

D. M. S.

C. M. IVLIanus

POL. CASTris

COR. LEG. Iii. aug.

V. A. XXXII. c. iu

LIYS PROcu

LVS. FRATER

F. C. H. s. c.

²⁰⁸ C.I.L. III, 3247; Wilmanns, op. cit., p. 25.

²⁰⁹ C.I.L. III, 2950; Wilmanns, op. cit., p. 25.

D. M.²¹⁰
M. IVLIVS
COL. PROCVL.
ADAN. VETER
LEG.III. AVGVS
VIX. ANN. LXII
IVL. PROCVLVS
FIL. F. C. H. S. E.

III²¹¹
D. M.
M. VALERIO. MF.
POL. SECVNDO. CAS.
SIG. LEG. III. AVG.
VIX. AN. XXXI.
SEX. ANICIVS.
CRESCENS. OP.
LEG. EIVSD.
AMICO. MERENTI
FECIT.

IV²¹²
D. M. S.
Q. IVLIVS. Q. F. POL.
FORTVNATVS. CAS.
MIL. LEG. III. AUG.
VIX. ANN. XXVIII.
IVLVS. RVFVS. ET.
ANTISTIANVS. ET.
RVFINVS. ET. LAVDICIA.
FRATRI. PIISSIMO. FECER.

V²¹³

²¹⁰ C.I.L. III, 3159; Wilmanns, op. cit., p. 25.

²¹¹ C.I.L. III, 2294; Wilmanns, op. cit., p. 26.

D. M. S.
D. DOMITIO.
SARDONICO.
POLIA. ALEXAN.
DRIA. VIXIT. AN.
NIS. LXX. FECER
VNT. DOMINITIAE.
PATRI. PISSINO.

D. M. S.
Q. DOMINITIO.
POLIA. CASTRIS.
SARDONICO.
MIL. COH. VII.
LVSITANO
RVM. VIXIT.
ANNIS. XVIII.
FECERVNT.
DOMITIAE.
FRATRI. deSID
erantISSIMO.

Secondo il Wilmanns, queste iscrizioni rappresenterebbero una prova sicura a conferma delle sue ipotesi.

Tale conclusione, tuttavia, non può ritenersi corretta. Dalle iscrizioni di Lambesi non emerge infatti alcun elemento che consenta di affermare che i legionari potessero contrarre delle relazioni riconosciute come unioni matrimoniali e concepire dei figli legittimi. In particolare, l'iscrizione dei figli dei legionari nella tribù Pollia – di cui le iscrizioni di Lambesi forniscono testimonianza – non attesterebbe necessariamente la legittimità dei figli di questi soldati. Si è dimostrato, infatti, che non tutti i figli illegittimi erano iscritti nella tribù Collina²¹⁴. Pertanto, non

²¹² C.I.L. III, 3151; Wilmanns, op. cit., p. 26.

²¹³ C.I. L. III, 3101.

²¹⁴ A. Ferraro, V. Gorla, *Le tribù urbane. Verifica della loro composizione sociale sulla base della documentazione epigrafica*, in *Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie*, a cura di M. Silvestrini, Bari 2010, p. 345.

si rileva alcuna connessione fra la legittimità dei figli dei legionari e la loro iscrizione nella tribù Pollia. Quest'ultima, a mio avviso, fa riferimento a un'altra circostanza. A tal riguardo, occorre ricordare che, nella tribù Pollia, erano iscritti i figli dei *milites* che nascevano nei pressi degli accampamenti (i cosiddetti *origo castris*). È possibile, quindi, che tale menzione, nelle iscrizioni, attestasse soltanto la loro peculiare *origo*²¹⁵.

La questione del matrimonio dei militari fu poi ripresa da uno studioso francese, Jean-Baptiste Mispoulet.²¹⁶ Secondo questo autore, a tutti i soldati dell'esercito sarebbe stato permesso contrarre unioni matrimoniali.

A sostegno di tale conclusione il Mispoulet addusse i seguenti argomenti.

In primo luogo, egli richiamò la circostanza che l'eventuale previsione di un divieto di matrimonio sarebbe stata in disaccordo con la legislazione speciale militare.

Come sappiamo, questa normativa prevedeva diversi privilegi a favore dei soldati. Allora come sarebbe stato possibile – osservò il Mispoulet – che i militari (pur godendo di numerosi privilegi) non beneficiassero di un diritto che spettava a tutti gli uomini liberi?²¹⁷

Lo studioso rilevava, inoltre, che la previsione di un tale divieto (per molti attribuibile ad Augusto, il vero fondatore del nuovo esercito permanente) strideva platealmente con le linee fondamentali della politica normativa augustea, favorevole al matrimonio e contraria al celibato.²¹⁸

Assieme a questi argomenti («fondati sulla logica più che sulle fonti»), il Mispoulet si servì anche di alcune testimonianze.

In primo luogo, alcune iscrizioni funerarie, che proponevano espressioni come *uxor*, *maritus*, *coniux*.²¹⁹ Secondo lo studioso francese, queste ultime attesterebbero la possibilità per i soldati

²¹⁵ Sul punto si vedano P. M. Meyer, *Der römische Konkubinats*, Leipzig 1895, p. 114., M. Mirkovic, *Die römische Soldatenehe und der "Soldatenstand"*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 40, p. 266 e nt. 24, S. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A.D. 213): Law and Family in the Imperial Army*, Leiden-Boston-Cologne 2001, p. 326; M. Solek, *Origo castris and the local Recruitment Policy of the Roman Army*, in *Novensia* 26, Varsavia 2015, p. 103 ss.

²¹⁶ J. B. Mispoulet, *Le mariage des soldats romains*, in *Etudes d'Institutions Romaines*, Paris 1887, p. 229 ss.

²¹⁷ *Ivi*, p. 231.

²¹⁸ *Ibidem*.

²¹⁹ CIL III, 102. 5949; V, 8277; VI, 3581. 3594. 3626. 3631; VII, 23. 25. 121. 184. 245. 246. 646; VIII, 3084. 3065.

di sposarsi anche durante il periodo di ferma, atteso che in esse si faceva riferimento a dei *militēs* (ovvero a soldati ancora in servizio).²²⁰

A ulteriore conferma, per il Mispoulet, si potevano invocare anche alcuni passi del Digesto, nei quali si prospettavano casi riguardanti soldati sposati.

Si prenda in esame, per primo, un passo di Papiniano.

D. 49.17.16 pr (Pap. 19, *resp.*)

Dotem filio familias datam vel promissam in peculio castrensi non esse respondi.

La dote data o promessa a un *filius familias* soldato faceva o meno parte del *peculium castrense*?

Dal momento che il *peculium castrense* comprendeva i beni acquisiti dal soldato durante il servizio o in occasione dello stesso, allora si doveva concludere – osservò il Mispoulet – che anche la dote fosse stata costituita durante la ferma e che, pertanto, fosse lecito sposarsi prima del congedo.²²¹

Lo studioso si soffermò, poi, su di un passo di Ulpiano, nel quale si considera il caso di una schiava acquistata col denaro del *peculium castrense* e successivamente manomessa dal *filius familias miles* per sposarla.

D. 23.2.45.3 (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Plane si filius familias miles esse proponatur, non dubitamus, si castrensis peculii ancillam manumiserit, competere ei hoc ius: est enim patronus secundum constitutiones nec patri eius hoc ius competit.*

Questi negozi, secondo lo studioso francese, avrebbero avuto luogo durante il servizio militare:

lo attesta, al di là di ogni possibile dubbio, il puntuale riferimento al *peculium castrense*.²²²

Infine, egli prese in esame questo frammento papiniano:

D. 23.2.35 (6 *resp.*):

Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit.

²²⁰ J. B. Mispoulet, *op. cit.*, p. 232 ss.

²²¹ *Ivi*, p. 237.

²²² *Ibidem*.

Un *filius familias* militare non poteva sposarsi senza il *consensus* del proprio *pater familias*. Secondo il Mispoulet, qui si rinviene una prova inconfutabile a sostegno della tesi dell'inesistenza di questo presunto divieto.²²³

A fronte di tutte queste testimonianze, concordi nell'attestare la capacità dei soldati di contrarre matrimonio, il Mispoulet riscontrò, invece, l'assenza di ogni prova di segno contrario.²²⁴

Quanto alle fonti letterarie, anche il famoso passo dioneo, richiamato da altri studiosi per comprovare l'esistenza di tale divieto, doveva essere interpretato altrimenti.²²⁵

Cass. Dio. 60, 24:

τοῖς τε στρατευομένοις ἐπειδὴ γυναῖκας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε.

L'imperatore Claudio concesse ai soldati i diritti spettanti ai coniugati (senza assoggettarli alle sanzioni previste per celibi e *orbi* dalla *lex Iulia et Papia*), proprio perché, per 'legge' essi non potevano prender moglie. Secondo il Mispoulet qui non si allude all'incapacità legale di sposarsi, ma a al divieto di convivere con le proprie compagne (un principio cardine, quest'ultimo, della disciplina militare).²²⁶ Pertanto di questo presunto divieto non esisterebbe alcuna traccia nelle fonti.

A mio giudizio, le conclusioni del Mispoulet non appaiono fondate.

In primo luogo occorre rilevare che prevedere un divieto di matrimonio per i soldati in servizio non si pone in contrasto con la legislazione speciale militare. Infatti quest'ultima – come abbiamo visto²²⁷ – non riflette solamente uno spirito di favore per i soldati, ma deve anche tener conto delle peculiari esigenze poste dal servizio militare in un esercito permanente e

²²³ Ibidem.

²²⁴ Ivi, p. 238.

²²⁵ Ibidem.

²²⁶ Ibidem.

²²⁷ Si veda, *supra*, p. 74.

professionale. Occorreva far sì che i reparti conservassero nel tempo la loro capacità operativa, senza lasciarsi rallentare od ostacolare dalle esigenze familiari dei soldati della truppa.²²⁸

Quanto al lessico delle iscrizioni funebri e a termini che parrebbero alludere ad autentici matrimoni, quali *uxor* o *coniux*, va detto che si rinviene la medesima terminologia anche in epigrafi composte su richiesta di individui cui era certamente interdetto sposarsi. *Coniux* e *maritus* compaiono, in effetti, anche in riferimento a schiavi (che potevano, al più, intrattenere relazioni di convivenza conosciute come *contubernia*).²²⁹ Queste iscrizioni non coincidevano con documenti giuridici, ma rappresentavano, più o meno precisamente, i sentimenti dei loro committenti.²³⁰

Infine i frammenti del Digesto, presi in esame dal Mispoulet, sono tutti riconducibili a giuristi (come Papiniano e Ulpiano) d'età severiana. È, quindi, possibile che tali passi siano stati scritti quando il divieto non era più vigente.

L'inesistenza di fonti attestanti tale interdizione – sulla quale tanto ha insistito il Mispoulet – è più presunta che reale.

Il testo di Dione non riguarda, affatto, il divieto impartito ai soldati di convivere con le proprie donne. Si richiama, invece, il contenuto di una 'legge', che avrebbe loro proibito di prender moglie.

Occorre, inoltre, tener conto di tante altre testimonianze e, in particolare, dei documenti papirologici, che comprovano, senza alcun dubbio, l'esistenza, tra il I secolo d.C. e il 197, di tale divieto.

A tal riguardo, uno dei più illustri romanisti italiani, Vittorio Scialoja,²³¹ ebbe il merito di confrontarsi con i dati che emergevano dalla notizia della pubblicazione, a cura del Botti, del papiro giuridico Cattaoui, databile al regno di Antonino Pio (142 d.C.). Il documento, nel suo insieme, propose all'attenzione degli storici del diritto una serie, estremamente interessante, di estratti di minute di processi: l'anonimo operatore del diritto, che le ricopiò, raccolse, in tal

²²⁸ Sul punto si veda O. Behrends, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipates betreffende Eheverbot*, in *Heer und Integrationpolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, a cura di Werner Eck e Hartmut Wolff, Köln, Wien 1986, p. 154.

²²⁹ H. Dessau, *Inscriptiones Latinae selectae*, Berolini Weidman, 1892, n. 1539-2906-7392-7402-7864-1759-1510.

²³⁰ S. Phang, op. cit., p. 141 e 161.

²³¹ V. Scialoja, *Il papiro giudiziario Cattaoui e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, V. 8, Roma 1895, p. 155 ss.

modo, una silloge di sentenze riguardanti le unioni matrimoniali dei soldati e i loro effetti: in primo luogo quelli concernenti le successioni ereditarie, la dote e la legittimità dei loro figli. In base al loro esame occorreva concludere che l'eventuale matrimonio del soldato era considerato nullo: di conseguenza, da un canto risultava l'invalidità dell'eventuale costituzione di dote, dall'altro occorreva constatare l'illegittimità dei figli nati durante il servizio militare.²³²

Ciò nondimeno lo Scialoja non si convinse dell'esistenza di questo divieto. Sulla scia del Mommsen e del Marquardt, anche anch'egli notò, in primo luogo, che tale questione si poteva proporre soltanto per i soldati *cives Romani*, per quelli, cioè, che militavano *nelle iustae legiones*, osservando, inoltre, che «<era> necessario distinguere bene la facoltà di avere moglie, da quella di coabitare con la moglie, e soprattutto da quella di prendere moglie».²³³ Le parole di Dione (LX, 24) attesterebbero, senz'altro, l'esistenza di un divieto legale concernente le unioni matrimoniali dei soldati. Eppure, a suo avviso, apparirebbe, a dir poco, eccessivo sostenere, sulla base di tale frammento e dei documenti raccolti nel papiro Cattaoui, che i soldati non solo non potessero contrarre matrimonio, ma fossero anche costretti a rinunciare all'*uxor* sposata prima dell'arruolamento. Egli osservava, infatti, che sia le parole dello storico greco, che le sentenze del papiro Cattaoui, potrebbero spiegarsi anche con un divieto legale di coabitazione con la moglie, cui si riconetterebbero le conseguenze poc'anzi rilevate (invalidità della costituzione di dote; illegittimità dei figli nati durante il servizio).²³⁴

A conferma di tale tesi si potevano invocare, a suo giudizio, alcuni frammenti del Digesto.

Papiniano ricorda un rescritto di Adriano, nel quale il principe aveva stabilito che l'eredità lasciata dall'*uxor* a un *filius familias* militare, apparteneva a quest'ultimo come parte del suo *peculium castrense*.

D. 49.17.16 pr. (Pap. libro 19 resp.)

...quod divi Hadriani temporibus filium familias militem uxori heredem extitisse placuit et hereditatem in castrense peculium habuisse...

²³² Ivi, p. 160 s.

²³³ Ivi, p. p. 162.

²³⁴ Ivi, p. 163.

Ne emergerebbe che i militari potevano, non solo contrarre matrimonio, ma anche godere di regime privilegiato.²³⁵

Un passo di Gaio indica, invece, la vita militare come una delle cause per cui *satis commode retineri matrimonium non possit*, ossia per le quali non sarebbe stato conveniente mantenere un matrimonio:

D. 24.1.61 (Gai. libro 11 ad ed. provinc.):

vel senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit:

Il servizio militare non comportava lo scioglimento del matrimonio, ma costituiva certamente un impedimento alla vita coniugale.²³⁶

Marcello (D. 29.1.8 Marcell. libro 10 dig.) propone, infine, il caso della successione di un nipote *in locum filii* di un soldato, il che, secondo lo studioso, dimostrava che (almeno al tempo del giureconsulto) i soldati potessero avere dei figli legittimi.²³⁷

Sulla base di questi testi e dei documenti raccolti nel papiro Cattaoui, lo Scialoja giunse alla conclusione che nei primi due secoli dell'impero ai soldati non fosse vietato avere moglie, ma solo di coabitare con la stessa, mentre solo in un momento successivo fu loro interdetto di contrarre matrimonio.²³⁸

Tale tesi, a mio parere, non appare supportata da elementi convincenti. Occorre rilevare, infatti, che nelle fonti citate dallo studioso non si rinviene alcun riferimento a un divieto di coabitazione, ma un vero e proprio divieto di matrimonio.

Quanto al passo di Cassio Dione (LX, 24) si è già osservato come da esso (e in particolare dall'asserzione per cui ai soldati era proibito per legge di avere moglie) si ricavi l'esistenza di un'interdizione matrimoniale.

Il papiro Cattaoui appare più esplicito di quanto lo Scialoja non pensasse. Ai soldati era interdetto il matrimonio.

²³⁵ Ivi, p. 164.

²³⁶ Ibidem.

²³⁷ Ibidem.

²³⁸ Ibidem.

Per esempio, nel caso riportato nella prima colonna, v. 5 e segg. del *recto* del papiro Cattaoui (risalente al 5 giugno 117 d.C.), il prefetto Lupus (ossia il magistrato dinanzi al quale si svolse il processo) negò a una donna di nome Lucia Macrina l'azione per la restituzione di un deposito consegnato al suo compagno soldato, in quanto, a suo giudizio, esso nascondeva un negozio simulato, vale a dire la costituzione di una dote. E ciò era vietato, perché i soldati non potevano sposarsi:

Col. I

(Ἔτους) κ Θεοῦ Τραιανοῦ Τῦβι δεκάτη.
Λουκίας Μακρίνας διὰ Φανείου ῥ[ήτ]ορος εἰπούσης
ἀπαιτεῖν παρακαθήκην ἐξ ὑπαρχόντων
Ἄντωνίου Γερμανοῦ στρατιώτου τετελευτηκό-
τος, Λοῦπος εἶπεν· νοοῦμεν ὅτι αἱ παρακα-
10 ταθήκαι προϊκές εἰσιν. Ἐκ τῶν τοιούτων αἰτιῶν
κριτὴν οὐ δίδωμι. Οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην
γαμεῖν. Εἰ δὲ προῖκα ἀπαιτεῖς, κριτὴν δίδωμ[ι],
δόξω πεπεῖσθαι νόμιμον εἶναι τὸν γάμον.

In un altro estratto, databile al 25 febbraio 134 d.C. (riferito dalle prime tre colonne, ai v. 14 e segg. del *recto* del papiro Cattaoui), si riferisce il caso di una donna di nome Chtimbois, che richiese la restituzione di alcune somme a lei dovute per due scritture bancarie (una di 260 dracme e l'altra di di 440 dracme), che la stessa aveva redatto in favore del suo precedente compagno, il soldato Cassius Gemellus dell'*ala Vocontiorum*.

Il giudice del processo dichiarò che la prima scrittura celava, in realtà, un contratto dotale, rispetto al quale Chtimbois non poteva vantare alcuna pretesa di restituzione «in quanto i soldati non potevano sposarsi». L'importo di 440 dracme, invece, doveva essere restituito, poiché non sembrava essere stata prestato per ragioni dotali.

Col. I

Ἐξ ἀναπομπῆς Μαμερτείνου·
15 (Ἔτους) ιη Ἄδριανοῦ τοῦ κυρίου [Φ]αμενώθ α, {α} ἐν
Κόπτῳ, Χθινβόις πρὸς Κάσι[ο]ν Γεμέλλον
[ι]ππέα Βουκοντίων ἐπ[ι] παρ[όν]τι τῷ [π]α[τρ]ί
[αύ]τῆς Ὀρεστοοῦφι. Ἀπολιναρίου ῥήτορος εἰπόν-

τος όφειλομένων υπό Γεμ[έ]λλ[ο]υ Τινβόιδ[ι]
20 δραχμάς έπτακοσίας κατά διαγ[ρ]αφήν με-
τει[ν]αι τοῦτον άκολουθως τῆ διαγρα[φ]ῆ,
Άλεξάνδρου και Ἡρακλείδου ρ[ητ]όρω[ν ά]ποκρι-
ναμένων Χθινβόιν ώς γεγ[α]μημέν[ην] αύτῶ
άπαιτεῖν αύτὸν βούλεσθαι προοῖ[κ]α [ῆ]ν άπ[ο-]
25 δέδωκεν αύτῶ μήτε δ[υ]να[τ]αι λαβεῖ[ν]

Col. II

άπηγορευομένου στρατι[ώ]ταις έλέσθαι
γυναῖκες, τὸν δέ πατέρα α[ύ]τῆς έπιτρο]πεύ-
σαντα αύτοῦ λογοτεθηθέ[ντα] [πρὸς αύ]τὸν
προεῖσθαι αύτῶ γράμματα ε[.]ηρη-
5 κένα εν τούτῳ λογο. [. . .]η[.] περι
προοικὸς πι[σ]τευθεῖσα τω[.]πο τοῦ
μετάλλου οἶκημα έκτεπροθ[.]να αύ-
τοῦ και ἄλλα πλείστα κα[ι] περὶ τ[ῆς] ὑ]φαιρέ-
σεως <τῆν> ένκαλουμένην [. . .]ειλ[ηφ]έναι τῆν
10 τοῦ λόγου τάξιν, δεῖσθαι οὔ[ν] ἄ ύφείλατο
έπαναγκασθῆναι ά[ν]τα[π]οδοῦναι,
τοῦ συνηγοροῦντος [.]ε [ν] τι προενεγ-
καμένου μηδέν μὲν αύ[τ]ῆν ὑφηρῆσθαι
τοῦ Γεμέλλου, δε[δ]ανεικέν[α]ι δέ αύ[τ]ῶ
15 κατά δύ[ο] διαγραφὰς [τ]ὰς έπτα[α]κοσίας δρα-
χμάς, κατά μὲν πρώτη[ν] σξ κατ[ὰ] δ[έ]
δευτέραν υμ, και οὐχ ώ[ς] ἄνδρα] ἄλλ' ώς
ὑπόχρεον ταύτας άπαι[τεῖν, άνα]γνωσ-
θεισῶν τῶν διαγραφῶ[ν] ὁ ίερεὺς] και
20 άρχιδικαστής· Στρα[τι]ώ[ταις] μὲν άπηγό-
ρευται γυναῖκας έλ[έ]σθαι ...]
δὲ αύτοὺς οὐδὲ εις [. . .]
μη περιεχούσης τῆς [δευτέρας διαγρα-]
φῆς εις προοικὸς [λόγον άναφέρεσ-]
25 θαι τὰς υμ, α[. . .]

Col. III

ταύτας αὐτῆ ἀποδο[οῦναι], . . α δε κατὰ τὴν δευ-
τέραν διαγραφὴν [. . .]το . . ι τῶν σξ κρα-
τεῖσθαι οὐ δύναται, [π]ροοικὸς δίκαια τού-
των ἔχουσῶν. [Γ]εμέλλου ἀξιούντος
5 τηρηθῆναι αὐτῶ [λόγο]ν τῆς ὑφαιρέσεως πρὸς
τὴν Χθινβόιν λ[. . .], Οὐλλπιος Ἀσκληπιά-
δης γενόμενος ἔπαρχος σπείρης δευτέρας
Ἰ[σπ]α[ν]ῶν ὁ ἱερεὺς κα[ι] ἀρχιδικαστής· ἐάν
τ[ι]να[ς] ἐναργεῖς ἀποδ[εῖ]ξεις ἔχης,
10 ἐάν ἐπενέ[γ]κης, ἀκούσομαί [[ο]]σου.

Un altro caso (particolarmente interessante per il nostro tema) è quello databile al novembre del 136 d.C. (P. Catt. VI, 1-23):

ἰδίου λόγου Ἰουλιανοῦ.

ἔτους κ' Ἀδριανοῦ τοῦ κυρί[ου] Ἀθὺρ κε.

Σαραπίωνος Ἀπολλωνίου καὶ Ἀμοισοισᾶ Ἡλιοδώρου [κα]τηγορούντων
Κορνηλίας δι' Ἀπολλωνίου [π]ρεσβυτέρου ῥήτορος ὡς ἐπικρατούσης
5 ἀνδραπόδων ζ καταγραφένων αὐτῆ ὑπὸ [[Ἰουλί]ου] Ἀκουτιανοῦ
ἀκληρονομήτου ἐν τῷ τῆς συνβιώσεως χρόνῳ, καὶ Θέωνος
ῥήτορος παριστα[[. . .]]μένου [τ]ῆ Κορνηλία φάσκοντος γάμον νόμιμον
μὴ [γ]εγονέναι, στρατευομέ[ν]ω γὰρ συμβεβληκέναι τῷ Ἀκουτιανῶ
καὶ τὰ ἀνδράποδα ταύτην ἔωνῆσθαι, ἀναγεινώσκοντός τε
10 ὠνήν Μούσης σὺν ὑποτιτικῶ ἐπὶ τοῦ δωδεκάτου ἔτους καὶ
Δάφνης ἐπὶ τοῦ ιθ, οἰκογενείας δὲ Θρεπτοῦ καὶ Συντρόφου,
φ[ά]σκοντος δὲ Ὀρειῶνος ῥήτορος παρισταμένου αὐτῆ
Σ[εου]ῆρον ὑποτίθιον ἔ[τι] εἶ[ναι] ἐκ Μούσης γενόμενον, Ἐπι-
δηφόρου δὲ οἰκογένειαν [[δὲ] μ[ὴ] ἔχειν, τοῦτο δὲ ἐπὶ πολλῶν φιλεῖν
15 γενέσθαι, μ[ὴ] γὰρ παῖ[δων] [ο]ἰκογενείας τάσσεσθαι, Ἰουλιανός·
τὸ μετὰ τὴν σ[τ]ρατεῖ[αν] ὠνή(?)θὲν ἀνδράποδον καὶ οὐ μὴ ἐπή-
νε[γ]κας οἰκογένειαν . [. . .]ται [ε]ῖς τὸν κυριακὸν λόγον τὰ ἄλλα
σοι ἀνίημι. ἀξιούσης αὐτῆς ἀποδοθῆναι τάλαντον
ὁ ἔσχεν παρ' αὐτῆς Ἀκουτιανός ἐν παρακαταθήκῃ καὶ ἀνα-
20 γινωσκούσης τὰ γράμματα, τοῦ δὲ κατηγοροῦ λέγον-
τος τοῦτο εἶναι τὸ γαμικὸν συμβόλαιον, του<<ς>> γὰρ στρατευομένους

οὕτω συμβάλλει[ν], Ἰουλιανός· τὸ ἀναγνωσθὲν δάνειον

ἐκβάλλω ἐκ παρανόμου γάμου γενόμενον.^{238 bis}

Una donna di nome Cornelia fu accusata da due delatori di essersi impossessata illegalmente di sette schiavi. Questi ultimi le erano stati donati dal suo, ormai defunto, marito Iulius Acutianus, il quale aveva servito nell'esercito romano. I due avevano intrattenuto una relazione di convivenza già durante il periodo di servizio del soldato. Secondo la tesi dei delatori la donna non avrebbe potuto possedere gli schiavi, atteso che gli stessi erano stati oggetto di una donazione effettuata tra due coniugi, che era quindi invalida. Il giudice Iulianus decise che gli schiavi donati dopo il congedo di Acutianus (il quale era morto senza aver fatto testamento) sarebbero dovuti andare al *fiscus*, ma che Cornelia avrebbe potuto trattenere presso di sé quelli ricevuti durante il periodo di servizio del marito. Tale decisione si basava sul fatto che la relazione intrattenuta durante la ferma di Acutianus non costituiva un matrimonio legittimo e pertanto le donazioni effettuate in quel periodo sarebbero state valide. Diversamente, dopo il congedo, Cornelia e Acutianus sarebbero stati legalmente sposati e, quindi, le loro donazioni sarebbero state colpite dal divieto di donazione sussistente fra i coniugi. Nell'ambito della medesima controversia Cornelia richiese anche la restituzione di 6000 dracme che aveva lasciato ad Acutianus a titolo di deposito. Come nei casi di Lucia Macrina e di Chtimbois, il giudice rigettò la domanda della richiedente, affermando «di non poter riconoscere un deposito che era stato effettuato nell'ambito di una relazione coniugale illegittima».

Dunque, alla luce di quanto emerge da questi estratti, non si può ritenere corretta la tesi per cui ai soldati fosse consentito, nei primi secoli dell'impero, di contrarre matrimonio. Tale conclusione, a mio avviso, non risulta avvalorata neppure dai frammenti del Digesto poc'anzi citati. Questi ultimi, infatti, a un esame più attento, non paiono offrire elementi sufficienti per provare che ai soldati fosse permesso di sposarsi.

A proposito del passo di Gaio in D. 24.1.61 – nel quale, come abbiamo visto, la *militia* era considerata una causa per cui sarebbe stato preferibile (ma non obbligatorio) chiedere il divorzio²³⁹ – occorre rilevare che lo stesso fu inserito in un testo normativo (ossia il Digesto) entrato in vigore in un periodo in cui non era più vigente il divieto di matrimonio dei soldati. È

^{238 bis} Su tale documento si veda H. Jung, *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in ANRW II. 14, 1982, p. 318 s.

²³⁹ Si veda, *supra*, p. 88.

possibile, quindi, che il suddetto passaggio sia stato rimaneggiato dai compilatori giustinianeî per essere reso pi coerente con il diritto applicato in quel periodo. A tal riguardo, Sara Phang²⁴⁰ ritiene che il passo gaiano fosse originariamente del seguente tenore: *vel senectutem aut valetudinem satis commode retineri matrimonium non possit*, e che l'espressione *aut militiam* fosse stata inserita solo in et giustiniana, quando una coppia di sposi avrebbe potuto (ma non dovuto) divorziare a causa del servizio militare.

Un'ulteriore ipotesi (qualora si escludesse la possibilit di rimaneggiamenti e interpolazioni da parte dei Compilatori) potrebbe essere quella che, nel frammento gaiano, si stesse discutendo del divorzio di un uomo, di rango equestre o senatorio, che doveva assolvere al suo *annus militiae*.²⁴¹ In tale caso - come risulta da Ulpiano in D. 1.16.4.2 (Ulp. 1 *de off. procons.*): *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore* - sarebbe stato preferibile che il proconsole uscisse dalla sua provincia e adempisse all'obbligo militare senza la propria moglie.

In relazione al passo di Marcello (in D. 29.1.8), occorre segnalare che esso  collocato tra due frammenti di Ulpiano, riguardanti gli effetti derivanti dalla nascita di figli *in potestate* sul testamento militare.

D. 29.1.7 (Ulp. *libro 9 ad Sab.*):

Qui iure militari testatur, etsi ignoraverit praegnatem uxorem vel non fuit praegnas, hoc tamen animo fuit, ut vellet quisquis sibi nascetur exheredem esse, testamentum non rumpitur.

D. 29.1.9 pr. (Ulp. *libro 9 ad Sab.*)

Idemque erit dicendum et si nato filio vivo se maluit eodem testamento durante decedere: nam videtur iure militari refecisse testamentum.

Da tali passi si ricava che la nascita di figli legittimi non avrebbe invalidato un testamento militare, qualora il testatore avesse avuto l'intenzione di diseredare l'eventuale figlio nato dopo la redazione del testamento (ovvero di lasciare inalterato il documento). Secondo il giureconsulto Marcello, non sarebbe stato nullo il testamento neppure nel caso in cui il soldato

²⁴⁰ S. Phang, *op.cit.*, p. 94.

²⁴¹  quanto hanno sostenuto sia P.M. Meyer, *Der rmische Konkubinat*, Leipzig 1895, p. 102; che S. Phang, *op. cit.*, p. 95.

avesse adottato mediante *adrogatio* un *filius*, ovvero qualora un nipote fosse succeduto in luogo del *filius*.

D. 29.1.8 (Marcell. libro 10 dig.): *Idem est et si adrogaverit filium neposve successerit in locum filii*.

Dal momento che il contesto di questo passo è andato perduto, non è possibile sapere se anche Marcello si stesse riferendo, come Ulpiano, alla questione relativa alla nascita di figli legittimi²⁴². L'unico frammento di testo, che ci è pervenuto, concerne l'adozione di un figlio da parte di un soldato (il che non dice nulla a proposito della possibilità dei soldati di sposarsi). Quanto, invece, alla frase *neposve successerit in locum filii*, essa potrebbe riferirsi ai figli nati da un soggetto che era stato adrogato da un soldato, e non necessariamente ai discendenti di un *filius* nato da un *miles*.²⁴³ Dunque, anche dal passo di Marcello non sembra potersi ricavare alcun elemento a sostegno della tesi dello Scialoja.

Veniamo ora al passo più controverso tra quelli presi in considerazione dall'Autore, ovvero il passaggio di Papiniano in D. 49.17.16 pr. In tale luogo – ricordiamo – si richiamava un rescritto di Adriano con cui si stabiliva che l'eredità trasmessa dall'*uxor* a un *filius familias* soldato facesse parte del *peculium castrense* di quest'ultimo. Come abbiamo visto, lo Scialoja riteneva che l'espressione *uxor*, adoperata in questo passo, doveva riferirsi a una moglie legittima del soldato e che, pertanto, il soldato avesse la possibilità di sposarsi (anche in età adrianea).

Occorre rilevare, tuttavia, che l'espressione *uxor* non assumeva sempre nelle fonti il significato di moglie legittima. A tal proposito, si è già potuto notare come in diverse iscrizioni funerarie i termini *uxores* e *coniux* identificassero le compagne di soggetti che non potevano contrarre matrimonio.²⁴⁴

Oltre che nelle suddette iscrizioni, si è osservato l'impiego dell'espressione *uxor*, nel senso di moglie non *iusta*, anche in alcuni testi e documenti giuridici. Per esempio, in un passo del Digesto, riconducibile ad Ulpiano, si legge che un marito poteva esperire un'*accusatio adulterii* sia nei confronti di un'*uxor iusta* che di un'*uxor iniusta*:

²⁴² A tal riguardo si confrontino in O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis*, Leipzig 1889, I, p. 609 s., gli altri frammenti del *liber X digestorum (De testamento militis)* di Marcello: D. 28.1.20.2 = Lenel, *Marcellus*, n. 131; D. 29.1.11.2 = Lenel, *Marcellus*, n.133; D. 29.1.29 = Lenel, *Marcellus*, n. 134.: nessuno di tali passaggi fa riferimento a figli legittimi dei soldati.

²⁴³ Sul punto si veda S. Phang, op. cit., p. 96.

²⁴⁴ Si veda, *supra*, p. 86.

D. 48.5.14.1 (Ulp. libro 2 de adult.): *Plane sive iusta uxor fuit sive iniusta, accusationem instituere vir poterit: nam et Sextus Caecilius ait, haec lex ad omnia matrimonia pertinet ...*

In un altro passo del Digesto (attribuibile sempre ad Ulpiano) risultava sposata e possibile destinataria di accusa di adulterio un'*uxor quae vulgaris fuerit*, ovvero, per esempio, un'ex prostituta che, in base alle disposizioni dalla *lex Iulia et Papia Poppea*, non avrebbe potuto contrarre matrimonio.

D. 48.5.14.2 (Ulp. libro 2 de adult.):

Sed et in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae vulgaris fuerit, quamvis, si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur.

Non si identificavano con mogli legittime neppure le *uxores* citate nei diplomi militari, che erano rilasciati con il congedo ai soldati delle truppe ausiliarie.

RMD I, 4: *co/nubium cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut si caelibes es/sent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas.*

Come si evince dal formulario dei loro diplomi, il *conubium* era concesso anche nei confronti delle *uxores* che gli ausiliari avessero avuto al momento della concessione della cittadinanza romana: in questo contesto, l'espressione *uxores* avrebbe necessariamente designato delle mogli non legittime, poiché prima della concessione del *conubium* non si sarebbe potuto configurare un *matrimonium iustum*.

Se questi rilievi non convincessero – e ipotizziamo che potrebbero non convincere – si tenga conto del fatto che, anche in questo caso, potremmo avere a che fare con un'ipotesi nella quale del *peculium castrense* poteva essere titolare un *filius familias* di rango equestre o senatorio (un *tribunus legionis* o un *praefectus alae*).

Dunque, sulla base di quanto emerge da questi testi, non si può ritenere corretta l'affermazione per cui la parola *uxor*, impiegata nel passo di Papiniano, dovesse necessariamente identificare una moglie legittima del soldato; diversamente, è più plausibile ritenere (anche alla luce dei dati emergenti dal papiro Cattaoui) che il termine *uxor* in D. 49.17.16.pr. designasse una moglie non *iusta*²⁴⁵.

²⁴⁵ È quanto sostiene anche S.Phang, op. cit., p. 99. Sulla nozione di *uxor iniusta* e di *matrimonium iniustum* si vedano E. Volterra, *Iniustum matrimonium*, in *Scritti giuridici. Con una nota di M. Talamanca*. III. *Famiglia e*

Qualcuno potrebbe, tuttavia, obiettare, che un soldato non avrebbe potuto succedere a una moglie non *iusta*: in un luogo di Ulpiano, infatti, si esclude espressamente la successione fra due coniugi *iniusti*, sia *ex lege* che per via testamentaria:

D. 38.11.1 (Ulp. libro 47 ad ed.): *si iniustum fuerit matrimonium, nequaquam bonorum possessio peti poterit, quemadmodum nec ex testamento adiri hereditas vel secundum tabulas peti bonorum possessio potest: nihil enim capi propter iniustum matrimonium potest.*

La ragione di tale deteriore condizione dei consorti *iniusti* era ravvisabile nel fatto che le *iniustae nuptiae* (non essendo matrimoni conformi al *ius*) non avrebbero tolto lo *status* di celibato dei due soggetti che in esse si univano, e quindi non sarebbero valse a conferire loro la *capacitas* ad acquistare per testamento²⁴⁶ (che in base alla *lex Iulia et Papia Poppea* spettava ai soli coniugati *iusti* in età matrimoniale). In prima battuta si potrebbe essere portati a ritenere che la norma richiamata da Ulpiano si applicasse anche ai soldati e alle loro unioni matrimoniali illegittime. Nondimeno, occorre ricordare che sotto Claudio i militari ottennero gli *iura maritorum*, che prevedevano per essi un esonero totale dalle *incapacitates* a succedere stabilite dalla legislazione matrimoniale augustea.²⁴⁷ Dunque, sarebbe stato possibile per un soldato ereditare dei beni anche da un'*uxor iniusta*.

Alla luce di tali conclusioni, la tesi dello Scialoja non può trovare una conferma neppure in D. 49.17.16 pr.

2.2 IL PANORAMA ITALIANO NEI PRIMI DECENNI DEL XX SECOLO

Si espressero decisamente contro l'esistenza del divieto Emilio Costa²⁴⁸, Pietro Tassistro²⁴⁹ e Carlo Castello²⁵⁰.

successioni, Napoli 1991, p. 177 ss., R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR* 105 (2011), p. 203 ss., M.V. Sanna, *Matrimoni e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonio iustum. Matrimonio iniustum*, Napoli 2012.

²⁴⁶ Sul citato passo di Ulpiano e sulla posizione successoria dei coniugi *iniusti* si veda E. Nardi, *La reciproca posizione successoria dei coniugi privi di conubium*, Milano 1938, p. 47 ss; cfr. anche C. Castello, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano 1940, p. 163 s.; Gaudemet, *Justum matrimonium*, in *Revue internationale des Droits de l'Antiquité*, v. II (1949), p. 333; R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2014, p. 271 ss.

²⁴⁷ Si veda il già citato passo di Cass. Dio. 60, 24.

²⁴⁸ E. Costa, *Storia del diritto romano privato*, Torino 1925, p. 47 ss.

²⁴⁹ P. Tassistro, *Il matrimonio dei soldati romani*, in *Studi e documenti di storia e diritto* 22 (1901), p. 3 ss.

Secondo questi studiosi, la sussistenza di un'interdizione al matrimonio per i militari era esclusa dalla circostanza che in nessuna fonte si faceva menzione di questa proibizione.

Diversamente, gli autori riscontrarono la presenza di numerosi testi giuridici ed epigrafi funerarie che alludevano ai matrimoni dei militari.

Fra le fonti giuridiche, gli studiosi individuarono diversi passi del Digesto, in cui erano trattati casi di soldati sposati²⁵¹. Il Castello, in particolare, concentrò la sua attenzione su alcuni frammenti del Digesto contenenti richiami a fonti di età pre-severiana²⁵². In primo luogo, egli prese in considerazione un frammento di Ulpiano, ove si faceva menzione di un rescritto emanato da Marco Aurelio e Lucio Vero:

D. 29.1.28 (Ulp. libro 36 ad Sab.)

Cum filius familias miles decessisset filio impubere herede instituto eique substituisset in avi potestate manenti tutoresque dedisset, divi fratres rescripserunt substitutionem quidem valere, tutoris autem dationem non valere, quia hereditati quidem suae miles qualem vellet substitutionem facere potest, verum tamen alienum ius minuere non potest.

Secondo quanto rescritto dai *divi fratres*, un *filius familias* militare avrebbe potuto istituire come erede un figlio impubere e nominare un sostituto al posto di lui, che rimaneva *in potestate* dell'avo, mentre non avrebbe potuto nominargli un tutore, e ciò in quanto egli avrebbe potuto fare quel che voleva della propria eredità, ma non avrebbe potuto pregiudicare i diritti di qualcun'altro. Quest'ultimo soggetto si sarebbe dovuto necessariamente identificare con l'avo dell'impubere, atteso che solo una persona esercente la *potestas* sull'*impubes* avrebbe potuto nominare allo stesso un tutore. Dal rescritto sembra dunque emergere che un *filius familias miles* potesse contrarre un matrimonio e procreare nell'ambito dello stesso dei figli legittimi, che (essendo lui *alieni iuris*) sarebbero ricaduti sotto la *potestas* dell'avo.

Lo studioso analizzò anche due testi di Papiniano, in cui è riferito un rescritto dell'imperatore Adriano. Il primo di essi è il già citato passo riferito da D. 49.17.16.pr. (Pap. libro 19 resp.),²⁵³ il secondo frammento, invece, è tramandato in D. 49.17.13 (Pap. libro 16 quaest.):

²⁵⁰ C. Castello, *Sul matrimonio dei soldati*, in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche* 15 (1940), p. 27 ss.

²⁵¹ Tra questi D. 49.17.16, D. 24.1.61, D. 23.4.26.3, D. 24.1.32.8, D. 23.2.55; D. 49.17.64.

²⁵² C. Castello, *Sul matrimonio*, cit., p. 37 ss.

²⁵³ Vd., *supra*, p. 87 s.

Divus Hadrianus rescripsit in eo, quem militantem uxor heredem instituerat filium, extitisse heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fieri.

Analogamente allo Scialoja, Il Castello riteneva che dalla presenza in tali passi dell'espressione *uxor* si dovesse ricavare che i soldati potevano avere mogli legittime.²⁵⁴

Oltre a questi frammenti, l'autore richiamò l'attenzione su alcuni passi del Digesto, che riferivano dell'applicazione della *lex Iulia et Papia Poppea* ai *milites*:

D. 29.1.16 (Paul. libro 43 ad ed.): *Dotalem fundum si legaverit miles, non erit ratum legatum propter legem Iuliam.*

Se un soldato ha lasciato in legato un fondo dotale, il legato non sarà valido in forza della *lex Iulia*. Inoltre, lo studioso esaminò taluni passi, che richiamavano le altre leggi emanate da Augusto, come il frammento di Papiniano in D. 48.5.12 (Pap. l. s. *de adult.*).²⁵⁵

Miles, qui cum adultero uxoris suae pactus est, solvi sacramento deportarique debet.

Infine, prese in considerazione un passo di Paolo tramandato in D. 23.2.65 pr. (Paul. libro 7 *resp.*):

Eos, qui in patria sua militant, non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri.

Gli individui, che prestavano il servizio militare nella loro patria, potevano unirsi in matrimonio con una donna della medesima provincia. Quantunque questo passo forse sia stato scritto prima dell'editto di Caracalla, secondo il Castello, l'accenno ad alcuni mandati (*quibusdam mandatis*) dovrebbe attestare che la disposizione, che il giurista richiama, sia stata emanata prima dell'epoca dei Severi (il che, secondo lo studioso, avrebbe costituito un'ulteriore prova della capacità dei soldati di sposarsi prima di Settimio Severo).²⁵⁶

²⁵⁴ Ivi, p. 56.

²⁵⁵ Ivi, p. 57.

²⁵⁶ Ivi, p. 58 s.

In definitiva, tutti questi frammenti avrebbero attestato, per il Castello, la possibilità per i *milites* di contrarre matrimonio, sia prima che dopo l'epoca dei Severi. Tale conclusione avrebbe, per lo studioso, trovato una conferma nelle epigrafi funerarie che facevano riferimento a figli e a mogli legittime dei soldati.²⁵⁷

Come detto, a fronte di questi testi, il Castello e gli altri autori non riscontrarono, invece, in nessuna fonte accenni all'esistenza del divieto di matrimonio dei soldati.

A tal riguardo, i tre studiosi ritennero poco significative le informazioni emergenti dalle testimonianze letterarie e papirologiche.

In relazione alle prime, il Castello²⁵⁸ (al pari del Costa²⁵⁹ e del Tassistro²⁶⁰) riteneva che l'interpretazione corrente del passo di Dione (LX, 24) – secondo la quale esso avrebbe riferito del divieto per 'legge' del matrimonio dei soldati – contrastasse con quanto emergeva da altre fonti (in particolare le epigrafi), e che pertanto non si potesse invocare questo passo a conferma dell'esistenza di un divieto di matrimonio dei militari.

Al pari delle fonti letterarie, anche ai documenti papirologici non si riconobbe alcun rilievo probatorio. Essi, peraltro, non negarono che a un divieto tali documenti processuali alludessero, ma che esso non dovesse identificarsi con quello di sposarsi. A loro giudizio, si faceva riferimento a impedimenti di differente natura.

Il Costa, per esempio, sostenne che, dai documenti del papiro Cattaoui, risultava non tanto un divieto assoluto di unirsi in matrimonio, quanto, piuttosto, un precetto disciplinare che, impedendo ai militari di convivere con le proprie donne, avrebbe reso loro estremamente arduo (se non impossibile) costituire, durante il servizio, unioni coniugali, nonché di perpetuare quelle contratte prima dell'arruolamento²⁶¹.

Per il Tassistro, invece, i divieti, cui le testimonianze papiracee alludevano, si dovevano ricondurre a tre impedimenti giuridici. Un primo impedimento, riguardante i soldati cittadini romani, coincideva con l'assenza di *conubium* delle loro compagne *peregrinae*. I *milites cives Romani*, infatti, stringevano di frequente relazioni con donne del luogo ove era acuartierato il

²⁵⁷ Ivi, p. 99 ss. in part. p. 104 s.

²⁵⁸ C. Castello, *Sul matrimonio*, cit., p. 104 ss. in part. p. 114.

²⁵⁹ E. Costa, op. cit., p. 48 ss.

²⁶⁰ P. Tassistro, *Il matrimonio dei soldati*, cit., p. 60.

²⁶¹ E. Costa, op. cit., p. 49 s.

loro reparto. Ma, in assenza di *conubium*, non potevano costituirsi *iustae nuptiae*. Al pari del Costa, egli individuava un ulteriore impedimento nel divieto disciplinare dei soldati di convivere con le loro compagne. L'assenza di *consuetudo* avrebbe, infatti, implicato la mancanza di un presupposto essenziale del matrimonio. Un terzo impedimento coincideva con il divieto di sposare le donne della provincia ove si svolgeva il servizio. A suo giudizio, l'estensione ai soldati semplici di questa proibizione (riferita comunemente solo agli ufficiali) si desumerebbe dai citati frammenti di Paolo in D. 23.2.65 pr. e di Ulpiano in D. 24.1.3.1. Il primo frammento stabilisce una deroga al suddetto divieto, riportando l'espressione generale *qui in patria sua militant* (che, per il Tassistro, avrebbe compreso i militari semplici). Nel secondo frammento si ripropone la regola senza alcuna restrizione (*vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata, valebit donatio, quia nuptiae non sunt*), ma si distingue *qui regit* da *qui meret* (un verbo, quest'ultimo, che, per il Tassistro, concerneva anche chi riceveva il soldo e, dunque, anche il soldato semplice).²⁶²

Il Castello riteneva che le incapacità registrate dal papiro Cattaoui dovessero ricondursi a disposizioni particolari, che avrebbero avuto vigore esclusivamente per i militari in servizio nella *provincia* d'Egitto (caratterizzata dalla coesistenza di diversi diritti locali, ognuno dei quali contemplava una specifica disciplina matrimoniale).²⁶³ Inoltre tale divieto non riguardava tutti i soldati di stanza in Egitto, ma solamente i soldati di cittadinanza alessandrina assegnati a determinati reparti.²⁶⁴ Ciò emergerebbe, a suo giudizio, da un estratto della IV e della V colonna del *recto* del papiro Cattaoui:

Col. IV

(Έτους) ε Αντωνείνου τοῦ κυρίου ἐπαγομένων γ.

Προσελθόντων Ὀκταοῦίου Οὐάλεντος καὶ Κα-

²⁶² P. Tassistro, *Il matrimonio dei soldati*, cit., p. 63.

²⁶³ C. Castello, *Sul matrimonio*, cit., p. 98. Sulle discipline matrimoniali vigenti in Egitto, si vedano i lavori di O. Montevecchi, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano*, II. *I contratti di matrimonio e gli atti di divorzio*, in *Aegyptus*, 16 (1936), p. 3 ss., in part. p. 3-6, 14-22; —, *Contributi per una storia sociale ed economica della famiglia nell'Egitto greco-romano*, ivi, 7 (1937), p. 338 ss.; Préaux, *Mariages consanguins dans l'Egypte romaine*, in *Hommage à Bidez et Cumont*, *Latomus* 2 (1945); U. Yiftach-Firanko, *Marriage and Marital Arrangements. A History of the Greek Marriage Document in Egypt. 4th century BCE – 4th century CE*, München 2003.

²⁶⁴ Ivi, p. 97.

σίας Σεκούνδης πρὸ μιᾶς ὑπερτεθέντω[ν],
Εὐδαίμων βουλευσάμενος σὺν τοῖς παροῦσι
20 εἶπεν· καὶ ἐχθὲς εὐθύς τῶν ὑπομνη[μ]ά-
των τοῦ κρατίστου Ἡλιοδώρου ἀναγνω[σθ]έν-
των καὶ τῆς αἰτίας δι' ἣν ὑπερέθετ[ο] δῆ[λ]ης

Col. V

γενομένης ἰδεῖν περὶ ἀπηγορευ[μέν]ων πράγματος
έντυχοῦσαν τὴν μητέραν τὴν τοῦ [παι]δὸς τούτου,
καὶ σήμερον έντυχῶν τοῖς ἰς τοῦτο δι[ι]αφέρουσιν πρά-
γμασιν βεβαιῶ ὃ ἐχθὲς ὑπελάμ[βα]νον. Ἐξερχομέ-
5 νου εἶτε έν τάξει εἶτε έν σπείρα εἶτε [έ]ν εἴλη ὃ γεννη-
θεὶς οὐ δύναται εἶναι νόμιμος υἱὸς. [[μη]] Μὴ ὦν δὲ
νόμιμος υἱὸς τοῦ πατρὸς ὄντος Ἀλεξανδρέως Ἀλε-
ξανδρεὺς οὐ δύναται εἶναι. Ὁ παῖς [ο]ὔτος γεγέννη-
[[θε]]ται τῷ Οὐάλεντι στρατευομένου [έ]ν σπείρα· ὀθνῖος
10 αὐτοῦ ἐστίν· εἰσαχθῆναι ἰς τὴν πολειτείαν τὴν Ἀλεξαν-
δρέων οὐ δύναται. Καὶ προσέθηκεν· ἐχθὲς ἔφησ
ἄλλους ἐσχηκέναι παῖδας· ποίας ἡ[λ]ικίας εἰσίν, πότε
ἐγεννήθησαν; Ὀκταοῦιος Οὐάλης ἀ[πε]κρέινατο [[.]]
ὁ εἶς νῦν, ὁ εἶς δὲ προγενέστερός ἐστ[ιν]. Εὐδαίμων
15 εἶπεν· ὁ προγενέστερος ποῦ σοι σ[τρα]τ[ε]υομ[έ]νῳ
ἐγένετο; Οὐάλης ἀπεκρέινατο· [έ]ν χώρῃ καὶ οὔ-
τος ὁ μικρότερος. Εὐδαίμων εἶπεν· Ἴσθι
καὶ ἐκείνους τῆς αὐτῆς τάξεως τούτῳ ὄντας.

Ἔνια ἀπαράβατά ἐστίν. Ὀὐάλη[ς] εἶπεν· Ἄρτι, ἐὰν γένηται με ἀποδημεῖν, σὺ αὐτός μ[οι] ὑπογράψεις
20 δι' ἐπιτρόπου ἀπολαβεῖν με τὰ δίκ[αι]α. Τί ἠδίκησαν
οἱ παῖδες; Εὐδαίμων εἶπεν· [Εὔ]ηθες π[ε]ποίηκα
διὰ πολλῶν εἰπῶν ὃ ἐδυνάμη[ν]. . . τευσαι έν ἐ-
λαχίστῳ. Ἐπιδὴ τοίνυν ἐπιχειρεῖς τοῖς ἀδυνάτοις,
οὔτε οὔτος οὔτε οἱ ἄλλοι υἱοὶ σου Ἀ[λε]ξανδρέων
25 πολεῖται εἰ[σι]ν.

In tale documento si riferiva della richiesta avanzata da un soldato alessandrino, di nome Ottavio Valente, e dalla sua compagna Cassia Secunda (anche lei di Alessandria), al fine di far

registrare i loro tre figli come cittadini alessandrini. L'istanza fu respinta dal prefetto Eudemone, sulla base del fatto che «il figlio di uno, che si trovava in uno squadrone (τάξις), o in un distaccamento (σπείρα), o in un'ala (ἐΰλη), non poteva essere considerato come un figlio legittimo».

Secondo il Castello, dalla suddetta testimonianza si evincerebbe la sussistenza di una proibizione specifica, che impediva il matrimonio unicamente ai soldati di servizio in determinati corpi militari.

Quanto agli altri *militēs*, invece, anch'egli (come il Costa e il Tassistro) riteneva che essi, volendo unirsi in matrimonio, avrebbero incontrato impedimenti di differente natura, come il divieto di convivere con le proprie mogli negli accampamenti e l'assenza di *conubium* nel caso delle donne *peregrinae*.²⁶⁵

A mio parere, le conclusioni del Castello (così come quelle del Tassistro e del Costa) non sono sostenute da argomenti convincenti.

La presenza di testimonianze, che alludono a casi di soldati sposati, è più presunta che reale, dal momento che fonti epigrafiche e testi giurisprudenziali, invocate a sostegno, possono essere interpretate in maniera sensibilmente differente.

Le iscrizioni funerarie non assumono, a tal riguardo, alcun valore probatorio, dal momento che esse rappresentavano determinati individui così come essi desideravano apparire nel consesso sociale.²⁶⁶

Altrettanto, per diverse ragioni, vale anche nel caso dei testi giuridici presi in considerazione da questi studiosi.

Il passo di Papiniano – in D. 49.17.16 pr. (Pap. *libro 19 resp.*) – nonostante l'impiego dell'espressione *uxor*, non attesta la capacità dei soldati di avere una moglie legittima, ma, probabilmente, fa riferimento a una donna unita al soldato in un *matrimonium iniustum*.²⁶⁷

Considerazioni analoghe si devono formulare nel caso del passo di Papiniano riferito in D. 49.17.13 (Pap. *libro 16 quaest.*).

²⁶⁵ Ivi, p. 116 ss.

²⁶⁶ Si veda, *supra*, p. 86.

²⁶⁷ Si veda, *supra*, p. 94 ss.

Quanto al frammento di Paolo in D. 23.2.65 pr. (Paul. *libro 7 resp.*), occorre far presente che non vi è alcun elemento per asserire che il giurista si riferisse ai semplici *caligati*. Il suo rilievo concerneva, verosimilmente, gli ufficiali (D. 23.2.63 [Pap. *libro 1 def.*]: *Praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit*). Ovviamente, qualora essi servissero nella loro patria (*qui in patria sua militant*) si prevedeva una deroga all'*interdictum*. Infine i luoghi di Paolo, di Ulpiano e di Papiniano, tramandati rispettivamente in D. 29.1.16 (Paul. *libro 43 ad ed.*), D. 29. 1. 28 (Ulp. *libro 36 ad Sab.*) e D. 48.5.12 (Pap. *l. s. de adult.*), possono riferirsi, anziché ai militari di professione o di truppa, a senatori o a ufficiali di rango equestre impegnati nel cosiddetto *annus militiae*.

Inutile ripetere che l'assenza di testimonianze attestanti l'esistenza di tale divieto è solo presunta. Il rilievo del citato passo di Cassio Dione (LX, 24) non può essere certamente posto in discussione – come vorrebbero questi tre studiosi – in base alle risultanze, tutt'altro che univoche, delle iscrizioni funerarie.

Quel che emerge dall'esame del papiro Cattaoui non può ricondursi a chissà quali disposizioni diverse da un divieto generale di contrarre matrimonio.

Ho già avuto modo di sottolineare come, in diversi estratti di questo papiro, si affermi esplicitamente che i soldati non potevano sposarsi: “οὐ γὰρ ἔξεστιν στρατιώτην γαμεῖν”; “στρα[τι]ώ[ταις μὲν ἀπηγόρευται γυναῖκας ἐλ[έσθαι”.²⁶⁸ L'assoluta univocità di tali affermazioni non ammette repliche. In specie quando queste si risolvono nella confezione di teorie fantasiose, tal quale quella che vorrebbe interpretare il nostro divieto come se esso fosse esclusivamente rivolto ai soldati di stanza in Egitto. Relativamente frequenti erano, in effetti, i trasferimenti dei soldati da un corpo a un altro, o delle legioni o degli *auxilia* da una provincia all'altra dell'Impero. Sarebbe, quindi, apparso discriminatorio, oltre che illogico, precludere a un *miles* la possibilità di sposarsi solamente perché egli prestava servizio in Egitto, anziché altrove. Si può escludere, infine, qualsiasi connessione tra il divieto di matrimonio, cui allude il papiro Cattaoui, e i *matrimonia contra mandata*. In quest'ultimo caso la *ratio* della norma consisteva nella '*potentia*' dell'ufficiale, fintanto che egli svolgeva il suo incarico nella provincia (*qui*

²⁶⁸ Si veda, *supra*, p. 88 ss.

provinciam regit D. 24.1.31 [Ulp. libro 32 ad Sab.] (la cosiddetta *ratio potentatus*). Una *ratio* non dissimile, dunque, da quella alla base del divieto di matrimonio tra il tutore e la *mulier* soggetta alla sua *custodia*: D. 23.2.63 (Pap. libro 1 def.): *Praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit: quae species pupillae comparanda est, cum ratio potentatus nuptias prohibuerit*. A suo tempo lo rilevò il Corbett²⁶⁹: è arduo annoverare i semplici *caligati* tra i *potentes*, estendendo anche a loro un divieto concepito unicamente per arginare gli abusi degli ufficiali superiori.

I soli indizi testuali, che indurrebbero a ritenere che la disciplina dei *matrimonia contra mandata* riguardasse anche i soldati della truppa, coincidono con frasi come *qui in patria sua militant* (D. 23.2.65pr.) e *qui ibi meret* (D. 24.1.3.1). Ma sono espressioni che valgono a pieno anche per gli ufficiali dell'esercito, dal momento che essi percepivano una retribuzione e militavano nell'esercito.²⁷⁰

Alla luce di queste considerazioni, le soluzioni proposte dal Costa, dal Tassistro e dal Castello non meritano di essere accolte.

2.3 DOPO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE

Fra i sostenitori della tesi dell'inesistenza del divieto annoveriamo anche Riccardo Orestano. Secondo l'illustre romanista, non solo ai soldati non sarebbe stato vietato sposarsi, ma neppure il matrimonio già contratto si sarebbe sciolto una volta che il *miles* avesse preso servizio allontanandosi dalla *domus* coniugale. Quest'ultima asserzione – osservava lo studioso – non avrebbe avuto fondamento «né per i primi secoli della storia di Roma, quando dapprima soldato era il cittadino di ogni ceto e professione, rispetto al quale è assurdo pensare che la chiamata dovesse costituire causa di scioglimento, né in seguito, quando la milizia si venne componendo in professione».²⁷¹ L'Orestano si soffermò in modo particolare sul fatto che il venir meno della convivenza del soldato con sua moglie (conseguente all'arruolamento) non avrebbe implicato lo scioglimento del matrimonio, determinata, a suo giudizio, esclusivamente dal venir meno

²⁶⁹ P. E. Corbett, *The Roman Law of Marriage*, Oxford 1930, p. 43.

²⁷⁰ È quanto ha osservato anche S. Phang, op. cit., p. 121.

dell'*affectio maritalis*. Il principale argomento addotto per sostenere che il matrimonio venisse meno in coincidenza con la fine della convivenza – un argomento dedotto dalle similitudini che si volevano riscontrare tra quest'istituto del matrimonio e quello del possesso – era per l'Orestano solo frutto di un abbaglio: «in nessun testo romano, giuridico o letterario, si faceva riferimento, anche solo implicitamente, a siffatto paragone».²⁷²

Questi rilievi non appaiono persuasivi. Molti indizi comprovano il parallelismo fra possesso e matrimonio. Si pensi, per ricordare il più evidente, al regime giuridico del *ius postliminii*²⁷³.

Come è noto, al cittadino romano caduto in prigionia del nemico, che fosse riuscito a evadere o, comunque, a rientrare nei confini romani, si sarebbe applicato l'istituto del *postliminium*, in virtù del quale lo stesso avrebbe recuperato tutti i diritti e i rapporti giuridici in atto al momento della cattura (per esempio, un *paterfamilias* caduto in stato di prigionia, una volta ritornato a Roma, avrebbe riacquisito automaticamente la *patria potestas* sui propri figli).

Viceversa, quanto al *matrimonium* e al possesso, il *postliminium* non avrebbe operato. Si confrontino questi due testi:

D. 4.6.19 (Pap. libro 3 quaest.)

Denique si emptor, priusquam per usum sibi acquireret, ab hostibus captus sit, placet interruptam possessionem postliminio non restitui, quia haec sine possessione non constitit, possessio autem plurimum facti habet: causa vero facti non continetur postliminio.

Un passo di Pomponio ci rivela esplicitamente che, nel caso del coniuge, il *postliminium* non operava in modo automatico come in quello del *paterfamilias*, ma occorre che il matrimonio si ripristinasse per volontà dei due sposi:

²⁷¹ R. Orestano, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano 1951, p. 100 ss.

²⁷² Sul punto si veda Orestano, op. cit., p. 87 ss.

²⁷³ Su tale istituto si vedano i lavori di H. Kreller, *Juristenarbeit am postliminium*, in ZRG RA 49 (1952), p. 172 ss., S. Lohsse, *Die Ersitzung im Spannungsverhältnis des ius postliminii und der fictio legis Corneliae*, in *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, p. 665 ss., S. Barbati, *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 20 (dicembre 2014), p.

D. 49.15.14.1 (Pomp. libro 3 ad Sab.)

Non ut pater filium, ita uxorem maritus iure postliminii recipit: sed consensu redintegratur matrimonium.

Come ha osservato Riccardo Astolfi, il diverso regime che si applicava al matrimonio e al possesso, derivava dal fatto che questi rapporti (diversamente dagli altri rapporti giuridici, che rimanevano in uno stato di pendenza durante il periodo di prigionia) si estinguevano con la cattura. Pertanto, nel momento in cui cessava lo stato di prigionia e si faceva ritorno in patria, si sarebbe dovuto dar luogo a un nuovo rapporto matrimoniale o possessorio²⁷⁴.

Il matrimonio consisteva in una situazione di fatto, assimilabile, per molti versi, al possesso. Di conseguenza poteva venir meno allorché cessava la vita comune dei due coniugi. Tuttavia, nel caso specifico del *miles* non mi sembra plausibile che lo scioglimento del matrimonio dipendesse unicamente dal venir meno della convivenza con la moglie. Occorre segnalare, infatti, che non tutti i militari erano sottoposti a un divieto di vivere con le loro donne: per esempio, alcune categorie di soldati, in particolare i *classarii* delle flotte di Miseno e Ravenna, potevano intrattenere delle relazioni di convivenza autorizzate dalle autorità romane (come vedremo, nei loro diplomi si parla della possibilità di dar vita a una *concessa consuetudo*)²⁷⁵. Altre categorie di *militēs* (gli ausiliari e i marinai delle flotte provinciali), avevano invece la possibilità di instaurare con le loro donne delle relazioni, che, oltre ad essere tollerate dal potere imperiale, erano riconosciute legalmente dopo il congedo attraverso la concessione del *conubium* (vd. *infra*, p. 196 s.) Se così è, non sarebbe corretto sostenere che le unioni contratte dai soldati terminassero soltanto per il venir meno della convivenza con le mogli.

A mio giudizio, lo scioglimento delle precedenti relazioni coniugali dipendeva, invece, dall'applicazione di un divieto disciplinare, che avrebbe reso illegittima ogni relazione matrimoniale. Il papiro Cattaoui, a tal riguardo, fornisce un indizio di indubbio interesse.

In un estratto, riferito dalla quarta colonna del *recto* del papiro, databile al 4 giugno del 115 d.C., si fa riferimento alla causa intrapresa da una cittadina alessandrina di nome Chrotis, che si era

587 ss., F. De Luliis, <<Animus remanendi>>: un'aporia nel ius postliminii della tarda antichità, in KOINΩNIA. Rivista dell'Associazione di Studi Tardoantichi, 39 (2015), p. 591 ss.

²⁷⁴ R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2014, p. 423; cfr P. Cuneo Benatti, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I – V secolo d.C.)*, Roma 2013, p. 112, secondo la quale, invece, era ripristinato il precedente matrimonio.

sposata con un certo Isidoro, anch'egli cittadino di Alessandria. Dopo le nozze, Isidoro si arruolò nell'esercito romano e fu assegnato alla *cohors* ausiliaria *I Tebanorum*:

Col. IV

(Έτους) ιη Τραϊανοῦ Παῦνι ι.

Χρώτιδος διὰ Φιλοξένου ῥήτορος εἰπούσης

ἀσπὴν ἑαυτὴν οὔσαν συνεληλυθέναι Ἰσιδώ-

ρω ἀστῶ, μετ[ὰ τ]αῦτα δὲ στρατευσαμένου ἐκείνου

5 ἰς χώρτην ἐσχηκέναι ἐξ αὐτοῦ υἱὸν Θεόδω-

ρον περὶ οὗ ἐντυγχάνει ἀξιοῦσαν ε[[ντ]]ί ἡμε-

λήθη ἀπαρχὴν αὐ[τ]οῦ ἀποτεθῆναι, ὅτι δὲ υἱός

ἐστὶν ἐκεί[ο]υ ἐγ διαθήκης ἣν ἔγραψε φανε-

ρον εἶ[ν]αι, κληρονόμον γὰρ αὐτὸν τῶν ἰδίων ἀπολε-

10 λοιπένας, ἀναγνωσθείσης διαθήκης Ἰουλίου

Μαρτυαλίου στρατιώτου σπείρης πρώτης Θη-

βαίων, Λοῦπος λαλήσας μετὰ τῶν

φίλων εἶπεν· Οὐκ ἐδύνατο Μαρτιά[λιος]

στρατευόμενος νόμιμον υἱὸν ἔχειν,

15 κληρονόμον δὲ αὐτὸν ἔγραψεν νομί[μω].

Come si evince dal documento, Isidoro e Chrotis concepirono, durante la ferma, un figlio, Teodoros, al quale il padre decise di lasciare la sua eredità. Chrotis chiese al prefetto di esentarlo dal pagamento dell'ἀπαρχή (vale a dire la tassa di successione)²⁷⁶, visto che – osservava la donna – non vi erano dubbi che Teodoros, nel testamento, figurasse come figlio del soldato. Una volta esaminato il testamento, il prefetto Lupus sentenziò che lo stesso «nel periodo in cui era *miles* non poteva avere alcun figlio legittimo, ma poteva comunque istituire taluno come erede».

²⁷⁵ Si veda, *infra*, p. 167 ss.

²⁷⁶ Sulla corrispondenza fra l'ἀπαρχή e la *vicesima hereditatum* (ovvero la tassa che colpiva nella misura del 5 % le successioni dei cittadini romani) si vedano P.M. Meyer, *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht der römischen Soldaten*, in *ZRG* 18 (1897), p. 58; B.S. Grenfell, A.S. Hunt, P.M. Meyer, *Papyrus Cattaoui*, in *APF* 3 (1906), p. 81; S.L. Wallace, *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Princeton/London 1937, p. 234. Accolgono questa

Evidentemente un soldato, già sposato al momento dell'arruolamento, non poteva concepire, nel corso del suo periodo di servizio, figli legittimi. L'illegittimità dei figli dipendeva, a mio avviso, dal fatto che l'unione coniugale già contratta da un *miles* veniva meno all'atto dell'arruolamento (perché il divieto colpiva qualsiasi relazione coniugale instaurata dai soldati). Si discosta, in parte, dalle opinioni che abbiamo finora considerato la tesi di Edoardo Volterra²⁷⁷. Tale studioso non negava in assoluto la vigenza del divieto, ma sosteneva che valesse soltanto per alcune categorie di militari: in particolare per i *milites* arruolatisi nelle legioni e nelle coorti pretorie e urbane. Quanto, invece, ai soldati *peregrini* degli *auxilia*, ai *classarii* delle flotte pretorie e provinciali, e agli *equites singulares Augusti*, il Volterra riteneva che fosse loro permesso contrarre matrimoni legittimi secondo la propria 'legge nazionale'. A sostegno di tali conclusioni, egli addusse alcuni argomenti, ricavabili dal formulario dei diplomi rilasciati a queste categorie di militari.

In primo luogo, il Volterra richiamò l'attenzione sulla presenza dell'espressione *uxores* nei diplomi militari consegnati agli ausiliari, agli *equites singulares Augusti* e ai *classarii* (questi ultimi solo fino al 158 d.C.):

conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas.

Secondo lo studioso, le *uxores* citate nella formula in esame dovevano necessariamente essere identificate con le mogli legittime dei militari, atteso che diversamente si sarebbe dovuta ammettere la situazione assurda che i soldati, considerati non *caelibes* al momento del conseguimento della cittadinanza, fossero privati, in confronto agli altri, della concessione del *conubium*.²⁷⁸ A conferma di tale interpretazione vi era, secondo il Volterra, la considerazione che i diplomi costituivano dei documenti normativi, nei quali le espressioni impiegate dovevano,

interpretazione anche Jung, *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in ANRW II.14 (1982), p. 31 s., N. Lewis e M. Reinhold, *Roman Civilization Selected Readings: II The Empire*, New York 1990, no. 149.

²⁷⁷ E. Volterra, *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano*, Roma 1961, p. 352 s., Id., *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Scritti giuridici. Con una nota di M. Talamanca. II. Famiglia e successioni*, Napoli 1991, p. 251 ss.; Id., *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, Ibid., p. 257 ss.

per forza di cose, assumere un significato tecnico dal punto di vista giuridico.²⁷⁹ Inoltre, a suo giudizio, i diplomi, rilasciati ad altre categorie di soldati, adoperavano formule differenti per qualificare le donne con cui essi si univano (per esempio nei *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani* si utilizzava l'espressione *peregrini iuris femina*)²⁸⁰.

Ma vi è di più: per il Volterra la facoltà dei soldati stranieri di contrarre cosiddetti “matrimoni *iuris peregrini*” è confermata anche dalla formula di concessione della cittadinanza romana adoperata nei diplomi consegnati a queste categorie di soldati:

... *ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit ...*

Come si legge nel formulario, la cittadinanza romana era concessa sia ai veterani sia ai loro figli e ai nipoti e agli altri discendenti (*posteris*).

Secondo il Volterra, la presenza dei nipoti, cioè dei figli dei figli, suona a ulteriore conferma del fatto che l'unione dei soldati *peregrini*, contratta prima del conferimento della cittadinanza romana, era un'unione legittima *secundum leges moresque peregrinorum*, poiché solo un matrimonio legittimo avrebbe potuto dare origine a un rapporto di discendenza di cui si teneva conto sino alla seconda generazione. Lo studioso rileva, inoltre, che la cittadinanza romana era elargita ai figli e ai nipoti senza bisogno di alcuna preventiva legittimazione o di riconoscimento da parte del veterano. Evidentemente si riteneva il rapporto giuridico di filiazione già costituito e valido. Nel caso, invece, di figli illegittimi la cancelleria imperiale avrebbe dovuto apprestare ulteriori condizioni o predisporre, per perfezionare il procedimento, un ulteriore atto da parte del genitore.²⁸¹

Sulla base di tutti questi elementi, il Volterra concluse che i *peregrini* arruolatisi tra gli *auxiliares*, i *classarii* e gli *equites singulares Augusti* erano autorizzati a stringere relazioni matrimoniali legittime secondo la propria “legge nazionale”: in altre parole si sarebbe accordata loro la

²⁷⁸ E. Volterra, *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, cit., p. 269 ss; Id., v. *Matrimonio (dir. rom.)*, in *Scritti giuridici. Con una nota di M. Talamanca. III. Famiglia e successioni*, Napoli 1991, p. 277.

²⁷⁹ E. Volterra, *Lezioni di diritto romano*, cit., p. 356; cfr., Id., *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici. Con una nota di M. Talamanca. II. Famiglia e successioni*, Napoli 1991, p. 219 ss.

²⁸⁰ E. Volterra, *L'acquisto della cittadinanza romana*, cit., p. 274.

²⁸¹ E. Volterra, *Sulla condizione dei figli dei peregrini*, cit., p. 253, Id., v. *Matrimonio (dir. rom.)*, cit., p. 277.

possibilità di contrarre dei matrimoni, riconosciuti dall'ordinamento romano, i cui effetti sarebbero stati disciplinati, prima dell'*honestia missio*, dalle norme del diritto locale.

A mio giudizio, la tesi del Volterra non può essere accolta, in quanto essa non risulta compatibile con le informazioni che ricaviamo dalla lettura dei documenti papirologici. In effetti gli estratti del papiro Cattaoui attestano che ai soldati delle truppe ausiliarie non era permesso contrarre matrimoni legittimi.²⁸² Va ricordato, innanzi tutto, il processo verbale riferito nella quarta e quinta colonna del *recto* del papiro. Come abbiamo visto in precedenza²⁸³, si discuteva, in questo caso, della possibilità da parte di un soldato alessandrino, Ottavio Valente, e di sua moglie Cassia Secunda, anche lei di origine alessandrina, di far registrare i loro tre figli come cittadini di Alessandria. Come sappiamo, l'istanza dei due Alessandrini non ottenne il *placet* del prefetto Eudemone, atteso che coloro che si erano arruolati in una τάξις o in una σπείρα o in un'εἴλη non avevano la possibilità di generare figli legittimi. Il Castello ha tradotto τάξις, σπείρα, εἴλη con i termini squadrone, distaccamento e ala. Tuttavia, queste espressioni possono anche rendersi con le parole legione, *cohors* e *ala*. In tal caso la decisione dell'Idiologo suonerebbe così: «coloro che si arruolano in una legione, o in una *cohors*, o in un'*ala*, non possono avere figli legittimi»²⁸⁴.

Tale documento suonerebbe, dunque, a conferma dell'estensione del divieto anche ai soldati *peregrini* delle truppe ausiliarie.

Risultanze di identico segno emergono dall'esame di un altro documento trasmessoci dal papiro Cattaoui: la controversia fra l'egiziana Chtimbois e il suo ex compagno, l'*auxiliarius* Cassius Gemellus. In tale processo il prefetto d'Egitto affermò esplicitamente che ai soldati non era permesso sposarsi (στρα[τι]ώ[ταις μὲν ἀπηγό-]ρευται γυναικας ἐλ[έσθαι]. Evidentemente i soldati *peregrini* degli *auxilia* non potevano contrarre un matrimonio legittimo in forza del loro 'diritto nazionale'.

Qualcuno potrebbe tuttavia obiettare che, nel caso in esame, l'impossibilità di sposarsi era forse determinata dall'assenza di *conubium* fra Chtimbois e Cassius Gemellus (quest'ultimo infatti, considerando la sua formula onomastica, era forse in possesso della cittadinanza romana). In

²⁸² È quanto ha rilevato anche S. Phang, *The Marriage*, cit., p. 28 ss.

²⁸³ Vd., *supra*, p. 101 ss.

²⁸⁴ Tale ricostruzione è stata accolta anche da S. Phang, *The Marriage*, cit., p. 28 e p. 400.

verità, la generalità e la chiarezza delle frasi pronunciate dal giudice («ai soldati non è permesso sposarsi») non lascia adito ad alcun dubbio.

Entrambi i documenti attestano, al di là di ogni dubbio, la costante applicazione del divieto anche ai soldati *peregrini* delle truppe ausiliarie. Nulla emerge, invece, dalle fonti a proposito della disciplina matrimoniale riservata ai *peregrini classarii* e agli *equites singulares Augusti*. Ad ogni modo, si può congetturare che anche queste categorie di soldati fossero sottoposti al medesimo trattamento giuridico degli *auxiliares*. Quanto agli *equites singulares Augusti*, sappiamo che costoro erano reclutati, mediante *adlectio*, tra i soldati delle truppe ausiliarie.²⁸⁵ Inoltre ricevevano, al momento del congedo, *diplomata* il cui formulario era in tutto e per tutto identico a quello in uso per gli *auxiliares*. Di conseguenza è probabile che essi soggiacessero alla medesima disciplina. I marinai della *classis* costituivano un corpo sottoposto a condizioni di servizio deteriori rispetto alle altre unità dell'esercito. Pertanto non risulta plausibile che essi godessero della facoltà di sposarsi.²⁸⁶

2.4 NUOVE PROSPETTIVE DI INDAGINE NELLA STORIOGRAFIA ANGLOSASSONE

Brian Campbell è stato il primo a sostenere l'esistenza di un divieto generale valevole per tutti i soldati dell'esercito romano²⁸⁷. Al contrario, in precedenza, diversi studiosi lo avevano negato; altri viceversa – il Mommsen e il Marquardt – erano convinti che tale proibizione colpisse soltanto i *milites cives Romani*, ossia i legionari e i pretoriani.

Le conclusioni dello studioso britannico si fondano essenzialmente sulle risultanze di alcune fonti.

In primo luogo, le fonti letterarie. Un primo e sicuro riferimento al divieto, che si rivolgeva alla generalità dei *milites*²⁸⁸, lo si ravvisa in Cassio Dione 60.24: Claudio concesse ai soldati i diritti degli uomini sposati.²⁸⁹ Pertanto, evidentemente, era loro proibito sposarsi: τοῖς τε στρατευομένοις ἐπειδὴ γυναικας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν.

²⁸⁵ Si veda, *supra*, cap. II, p. 47.

²⁸⁶ Cfr., S. Phang, *The Marriage*, cit., p. 29.

²⁸⁷ B. Campbell, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *JRS* 68 (1978), p. 153 ss.

²⁸⁸ *Ivi*, p. 153 e nt. 4.

²⁸⁹ *Ibidem*.

Una conferma ulteriore emerge dall'esame del papiro Cattaoui. In queste minute processuali, che in gran parte riguardavano *militēs* delle unità ausiliarie, il Campbell rilevò la presenza di molteplici indizi per concludere che il divieto avesse una vigenza generale e coinvolgesse anche i legionari e i soldati delle coorti pretorie.

Anche i matrimoni contratti, prima del *dilectus*, si scioglievano nel momento in cui il soldato si arruolava nell'esercito. Viceversa i soldati ancora celibi sarebbero stati gravemente discriminati rispetto a quelli già sposati.²⁹⁰ A tal riguardo viene meno ogni dubbio, se si esamina con attenzione il contenuto dell'estratto riferito in papiro Catt. col. IV.

Il caso concerne due cittadini alessandrini, che si erano sposati prima dell'arruolamento del marito, concependo, in seguito, un figlio. In quest'occasione – lo si è già sottolineato²⁹¹ – il prefetto Lupus decise che il figlio nato durante il servizio non poteva ritenersi legittimo. Poiché la filiazione legittima costituisce, nell'ordine giuridico romano, la principale conseguenza delle *iustae nuptiae* o anche del matrimonio (*iuris peregrini*), il Campbell concluse che le risultanze di questo processo dimostravano che il matrimonio contratto prima dell'arruolamento veniva meno.²⁹²

Quanto alla durata nel tempo di questo divieto, dalla sua istituzione alla sua abrogazione, lo studioso britannico ne individuò l'artefice in Augusto (che, nel 13 a.C., aveva disciplinato la durata e le condizioni di servizio militare)²⁹³. Settimio Severo, nel 197 d.C., lo avrebbe revocato: lo attesterebbe un noto passo di Erodiano, nonché alcuni testi del Digesto.²⁹⁴

Erodiano (III, 8, 4-5), riferendo il contenuto di alcune riforme di Settimio Severo in materia militare, ricordò che l'imperatore africano aveva accordato ai soldati, oltre a una cospicua somma di denaro, diversi privilegi che in precedenza non avevano, quali un incremento della razione alimentare, il permesso di portare l'anello d'oro e la possibilità di γυναίξί τε συνοικεῖν.

²⁹⁰ Ivi, p. 155.

²⁹¹ Vd., *supra*, p. 107.

²⁹² Ivi, p. 156.

²⁹³ Ivi, p. 154.

²⁹⁴ Ivi, p. 159.

Lo si già posto in evidenza²⁹⁵: questa frase potrebbe intendersi o come se Settimio Severo avesse concesso ai soldati il diritto di coabitare con le loro donne, oppure, al contrario, come se egli avesse loro conferito la facoltà di unirsi in matrimonio con le loro compagne.

Si deve optare per la seconda opzione. Vale, a tal riguardo, il tenore stesso del testo di Erodiano. Il Campbell ha notato che, per l'autore dell'*ab excessu divi Marci*, i soldati poterono beneficiare, grazie alla "generosità" di Settimio Severo, di privilegi ἄ μὴ πρότερον εἶχον, ossia di facoltà che in precedenza non avevano. Viceversa, con la frase successiva, καὶ γὰρ πρῶτος («fu il primo a»), egli lascia intendere che il diritto di γυναῖξί τε συνοικεῖν costituisse una concessione accordata per la prima volta da Settimio Severo. I benefici concessi dall'imperatore erano, inoltre, considerati da Erodiano lesivi della disciplina e della capacità operativa delle unità militari. Di conseguenza non avrebbe avuto senso concedere ai *militēs* la possibilità di convivere con le proprie donne (atteso che quest'ultima, di fatto e, talvolta, anche di diritto – come nel caso dei *classarii* e nei privilegi comunque accordati al momento del congedo – era riconosciuta come una pratica comune sin dalla prima età imperiale).²⁹⁶

Pertanto nelle parole γυναῖξί τε συνοικεῖν si deve cogliere un chiaro riferimento alla facoltà di unirsi in matrimonio con le proprie compagne. Ne danno conferma anche alcuni frammenti dei giuristi di età severiana.²⁹⁷

In D. 23.2.35 (Pap. 6 *resp.*) si afferma che un *filius familias* militare non si può sposare senza il consenso del proprio *paterfamilias* D. 23.2.35 (Pap. 6 *resp.*: *Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit*).

Se un soldato deve ottenere, per sposarsi, il permesso dal proprio *paterfamilias*, ciò equivale ad ammettere che il suo matrimonio è disciplinato in base alle norme del *ius civile*. Di conseguenza saremmo innanzi a un'ipotesi di *iustum matrimonium*, e non di mero concubinato. Inoltre la menzione dei termini *filius* e *paterfamilias* lascia intendere che Papiniano si riferisse a un matrimonio romano, non a un matrimonio regolato dal *ius peregrinum*.

In D. 23.2.45.3 (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*) – peraltro già preso in esame²⁹⁸ – si riconosce la facoltà del *miles* di manomettere una schiava appartenente al suo *peculium castrense* e il suo

²⁹⁵ Si veda, *supra*, p. 78.

²⁹⁶ B. Campbell, *op. cit.*, p. 160.

²⁹⁷ Ivi, p. 161.

diritto di sposarla. Un ulteriore indizio, dunque, a sostegno dell'ipotesi che sostiene la capacità dei soldati di contrarre matrimonio in età severiana.

In D. 48. 5. 12. 1 (Pap. *libro singulari de adulteris: Militem, qui sororis filiam in contubernio habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicetur*), Papiniano riferisce il caso di un soldato che ha preso una donna come sua concubina: parrebbe viceversa, secondo il Campbell, che il *miles*, potesse contrarre, volendo, anche un matrimonio legittimo.

Le conseguenze della revoca del divieto di matrimonio si paleserebbero anche in altri testi:

D. 29.1.33pr. (Tert. *libro singulari de castr. peculio*):

Si filius familias miles fecisset testamentum more militiae, deinde post mortem patris postumus ei nasceretur, utique rumpitur eius testamentum. verum si perseverasset in ea voluntate, ut vellet adhuc illud testamentum valere, valiturum illud, quasi rursum aliud factum, si modo militaret adhuc eo tempore quo nasceretur illi postumus.

Il giurista Tertulliano sostiene che nel caso in cui un *filius familias miles* ha redatto un *testamentum militis* e, in seguito alla morte di suo padre, sopravviene la nascita di un *postumus*, il suo testamento non per questo *rumpitur*. Tale questione si poneva proprio perché il soldato poteva avere un figlio legittimo in un *matrimonium iustum*: in effetti solo la nascita di un *filius iustus* era idonea a invalidare il testamento.²⁹⁹

Quanto al frammento di Ulpiano tramandato in D. 29.1.7 (Ulp. *libro nono ad Sabinum*): *Qui iure militari testatur etsi ignoraverit praegnatem uxorem vel non fuit praegnas, hoc tamen animo fuit, ut vellet quisquis sibi nascetur exheredem esse, testamentum non rumpitur*, devono svolgersi analoghe considerazioni.

Estremamente interessante anche la testimonianza di Paolo in D. 48. 5. 12 (Pap. *libro singulari de adulteris*): *Miles, qui cum adultero uxoris suae pactus est, solvi sacramento deportarique debet.*

Un soldato, che ha concluso un patto con colui il quale ha commesso adulterio con sua moglie, deve essere congedato dall'esercito e deportato. Il crimine di adulterio poteva configurarsi, secondo il Campbell, esclusivamente in caso di *iustum matrimonium*.³⁰⁰ A tal riguardo – lo

²⁹⁸ Vd, *supra*, p. 84.

²⁹⁹ B. Campbell, op. cit., p. 162.

³⁰⁰ Ivi, p. 163.

vedremo in seguito – devono svolgersi riflessioni, almeno in parte, un po' più articolate di quanto non pensasse lo studioso britannico³⁰¹.

A mio parere, le conclusioni del Campbell appaiono, in genere, estremamente convincenti. Gran parte dei frammenti del Digesto, che egli richiama, confermano, infatti che, con Settimio Severo, si assisté a un radicale mutamento della disciplina matrimoniale dei soldati.

Anche la sua analisi del frammento di Erodiano (III, 8, 4-5) (... γυναίξί τε συνοικεῖν... «... concesse ai soldati il diritto di unirsi in matrimonio con le donne...») risulta più che plausibile. Da parte mia devo osservare che, nel dizionario Liddel Scott, corrispondente del lemma συνοικέω è, per l'appunto, l'espressione «vivere in un matrimonio». Anche i dati che emergono dall'esame della banca dati *Thesaurus Graecae Linguae* lo confermano: ho potuto verificare che il verbo συνοικέω ricorre in numerosissime testimonianze e, in primo luogo, in alcuni passi di Erodiano (in particolare Herod. I, 6, 4³⁰²; I, 8, 3³⁰³; V, 1, 5³⁰⁴), nei quali assume lo specifico significato di sposarsi.

Seguendo un ordine meramente cronologico, adesso dovrei prendere in esame le ipotesi formulate immediatamente dopo la pubblicazione dell'articolo di Brian Campbell. Ma gli elementi fondamentali della sua tesi sono stati compiutamente sviluppati da Sara Elise Phang. Pertanto è opportuno derogare, per un momento, a tale criterio e rivolgersi ai contenuti della monografia di questa studiosa statunitense: *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. - A.D. 235)*.

³⁰¹ *Infra*, p. 157.

³⁰² τοιαῦτά τινα προφασισζομένου τοῦ μειρακίου οἱ μὲν ἄλλοι συνεσάλησάν τε τὴν ψυχὴν, καὶ σκυθρωπαῖς ταῖς ὄψεσιν ἐς γῆν ἔνευσαν. Πομπηϊανὸς δέ, ὃς πρεσβυτάτος τε ἦν ἀπάντων καὶ κατ' ἐπιγαμίαν προσήκων αὐτῷ (συνώκει γὰρ τῇ πρεσβυτάτῃ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κομόδου), „ποθεῖν μὲν σε”, ἔφη, „τέκνον καὶ δέσποτα, τὴν πατρίδα εἰκόσ· καὶ γὰρ αὐτοὶ τῶν οἴκοι ὁμοίᾳ ἐπιθυμία ἐαλώκαμεν.

³⁰³ μέχρι μὲν οὖν τινὸς ἐπεῖχε τὸν νεανίσκον ἢ τε τοῦ πατρὸς μνήμη καὶ ἡ πρὸς τοὺς φίλους αἰδώς. ἀλλὰ γὰρ, ὡσπερ τινὸς πονηρᾶς καὶ βασκάνου τύχης ἀνατρεπούσης αὐτοῦ τὸ ἔτι σῶφρον καὶ κόσμιον, συνέβη τι τοιοῦτον. Λουκίλλα ἦν τῷ Κομόδῳ πρεσβυτάτῃ πάντων ἀδελφῆ. αὕτη πρότερον Λουκίῳ Βῆρῳ αὐτοκράτορι συνώκει, ὃν κοινωνὸν τῆς βασιλείας Μᾶρκος ποιησάμενος, ἐκδούς [τε] αὐτῷ τὴν θυγατέρα, δεσμὸν εὐνοίας ἐχυρώτατον τὴν πρὸς αὐτὸν ἐπιγαμίαν ἐποιήσατο. ἀλλ' ἐπεὶ συνέβη τὸν Λούκιον τελευτῆσαι, μενόντων τῇ Λουκίλλῃ τῶν τῆς βασιλείας συμβόλων Πομπηϊανῷ ὁ πατὴρ ἐξέδοτο αὐτῇ.

³⁰⁴ Μηδέ τις ἀπαξιούτω ἢ τύχης παῖσμα νομιζέτω, ὅτι δὴ ὄντα με ἐκ τῆς ἱππᾶδος τάξεως ἐπὶ τοῦτο ἤγαγε.

τί γὰρ ὄφελος εὐγενείας, εἰ μὴ χρηστὸς καὶ φιλόανθρωπος συνοικεῖ τρόπος; τὰ μὲν γὰρ τῆς τύχης δῶρα καὶ ἀναξίους περιπίπτει, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ἀρετὴ ἰδίαν ἐκάστω δόξαν περιτίθησιν. εὐγένεια δὲ καὶ πλοῦτος καὶ ὅσα τοιαῦτα μακαρίζεται μὲν, οὐκ ἐπαινεῖται δέ, ὡς παρ'....

Law and Family in the Imperial Army (2001). Anche la Phang ha concluso, in effetti, che l'esistenza del divieto è pienamente confermata dalle fonti.³⁰⁵

Un esame dettagliato dei testi letterari e, in particolare, del passo di Cassio Dione (LX.24), precede l'esame dei documenti papirologici.³⁰⁶ Il passo delle *Historiae* dionee implica che i soldati ricevettero i diritti degli uomini sposati, senza esserlo, proprio perché essi, a causa di un νόμος, non potevano unirsi in matrimonio. Questo privilegio, concesso da Claudio, intendeva dunque salvaguardare i *milites* dalle sanzioni previste dalla legislazione matrimoniale augustea a carico di quanti non si sposassero o non avessero figli legittimi.³⁰⁷

Un altro testo, meno esplicito - ma non per questo meno rilevante per la studiosa americana - è il ben noto frammento di Erodiano (III, 8, 4-5). Ma le sue conclusioni non si discostano, a tal riguardo, da quelle di Brian Campbell.³⁰⁸ Più interessanti, allora, appaiono alcune testimonianze poste in evidenza, per la prima volta, proprio da Sara Elise Phang. È questo il caso della testimonianza di Libanio (Or. 2.39-40):

δεῖ γὰρ δὴ καὶ εἰς γύναιον ἀναλίσκειν καὶ παῖδας, ἔστι δὲ ἐκάτερον ἐκάστῳ καὶ οὔτε τοὺς γάμους κωλύουσιν οὔθ' ἢ τις ἂν γένοιτο τροφή καὶ ταῖς τικτούσαις καὶ τοῖς τικτομένοις, σκοποῦσι. τεμνομένου τοίνυν εἰς τοσαύτας τομὰς τοῦ σίτου τῷ στρατιώτῃ πόθεν ἐκείνῳ κόρος; ἡ δὲ ἀπὸ τούτου βλάβη ζημία τῷ πολέμῳ καθίσταται. (40) ἀλλ' οὐκ ἐν ἐκείνοις τοῖς καιροῖς οὐς ἐπαινῶ, ταῦτα ἦν, ἀλλ' εὐδοξίας μὲν ἀντὶ χρημάτων ἤρων οἱ ἡγούμενοι, τὰ δὲ τῶν στρατιωτῶν οὐδεὶς ἦν ὁ ἀφαιρησόμενος. οἱ δ' αὐτοὶ καὶ ἰσχυροὶ καὶ ἀνδρεῖοι καὶ τεχνῖται πολέμων καὶ οὐκ ἐγάμουν, ἀλλ' ὅπως μηδὲ δεήσονται γάμων, εὐρητο.

Il retore antiocheno deplorava il lamentevole stato della disciplina militare dei suoi tempi (attorno al 380 d.C.). Mentre i soldati del passato rimanevano celibi, essi, adesso, erano costretti a impoverirsi per mantenere e sostenere economicamente le loro mogli e i loro figli.

³⁰⁵ S.E. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.- A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden-Boston-Köln 2001, p. 112 s.

³⁰⁶ *Ivi*, p. 16 ss.

³⁰⁷ *Ivi*, p. 17.

³⁰⁸ Si veda, *supra*, p. 112 s.

È evidente che, qualora si conceda qualche credito a Libanio, almeno fino a un certo momento, sia stato vigente il divieto di matrimonio per i soldati.³⁰⁹

Altre testimonianze letterarie, pur accennando all'esistenza di tale divieto, propongono, però, più uno spiccato carattere filosofico, che ci induce ad assumerli con qualche cautela. Per esempio, in un passo dei *Discorsi* di Epitteto (*Epict. diss.* 3.22.79), ci si chiede se un comando militare, ovvero un qualsiasi altro incarico, possa esentare un uomo dal dovere di sposarsi e di diventare padre.

San Giustino Martire (*Apol.* 1.39) e Tertulliano (*De corona* 11) affermano, invece, che il giuramento dei soldati, ossia il *sacramentum militiae*, contemplava una clausola per cui i soldati erano costretti a rinunciare ai padri, alle madri e a tutti i figli. Ma qui probabilmente, almeno a mio giudizio, si allude a quei formulari dei giuramenti di fedeltà, nei quali i *militēs*, al pari degli altri abitanti dell'Impero, promettevano, rinnovando quest'impegno ogni anno, di anteporre gli interessi del principe e della sua *domus* a quelli propri e dei propri discendenti³¹⁰.

Argomenti decisivi, a conferma dell'esistenza del divieto, emergono tuttavia, per Sara Phang, dai papiri, e in particolare dal papiro Cattaoui, da BGU I 140 e dai documenti che attestano le dichiarazioni di nascita dei figli illegittimi dei soldati.³¹¹

Quanto al papiro Cattaoui, la Phang analizzò in modo approfondito i diversi estratti che esso riferiva, soffermandosi in modo particolare sulle sentenze pronunciate dai magistrati (che rappresentavano una vera e propria fonte del diritto in Egitto).³¹² Poiché alcune di queste sentenze sono già state prese in considerazione nei paragrafi precedenti, ne ricorderemo soltanto il contenuto.

In primo luogo, la studiosa esaminò il caso riferito in P. Catt. III.11-22 (datato al 24 ottobre del 114 d.C.), che concerneva un cittadino romano di nome Longinus, arruolatosi nella *cohors Thebanorum*:

³⁰⁹ S. Phang, op. cit., p. 19.

³¹⁰ Per il giuramento recentemente ritrovato in Betica, J. Gonzalez, *The First Oath pro salute Augusti found in Baetica*, in *ZPE* 72 (1988) p. 113 ss. = *AÉ* 1988, 723; C. Castillo, *El nuevo juramento a Augusto encontrado en la Betica*, in *L'Afrique, La Gaule, la religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de M. Le Glay*, Bruxelles 1994, p. 681 ss., a differenza di quelli greci di Gangra, Palaipaphos e Assos (ma vd., per esempio, *IGRR* 3. 137 = *OGIS* 582). Altri testi e bibl. in P. Hermann, *Der römische Kaisereid. Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung*, Göttingen 1968, pp. 50 ss., 105 ss.

³¹¹ S. Phang, op. cit., p. 21 ss.

(Ἔτους) [ι]η Τραιανοῦ Φαῶφι ἐβδόμη καὶ εἰκάδι. Λονγίνου
 Υ. . [. .]ου εἰπόντος Ῥωμα[ῖ]ον ἑαυτὸν ὄντα ἐστρα-
 [τεῦσθαι ἐν] σπεῖρη πρώτη Θηβαίων ὑπὸ Σε-
 ουῆ[ρον], συνωκηκέναι δὲ ἐν τῇ στρατείᾳ
 15 γυν[αι]κὶ Ῥωμα[ί]α ἐξ ἧς πεπαιδοποιῆσθαι
 Λον[γε]ῖν[ο]ν Ἀπολινάριον καὶ Λονγεῖνιον Πομ-
 πώ[νι]ον οὕσπερ ἀξιοῖ ἐπικριθῆναι,
 Λοῦπ[ος] λαλήσας μετὰ τῶν νομικῶν εἶπεν·
 [ἐπεὶ σεσ]ή[μα]νται οἱ παῖδες ὡς ἐκ Ῥωμαίας
 20 [γεγενημέ]νοι. Σὺ αὐτοὺς καὶ θ[έ]λει[ς] ἐξ ἐπι-
 [κρίσεως νομί]μους καταλείπειν, νόμιμον
 δὲ πατέρα αὐτῶν ποιεῖν οὐ δύνομα[ι].

Nel documento si legge che il militare aveva intrattenuto, durante il servizio, una relazione con una cittadina romana, dalla quale erano nati due figli, che egli voleva ora far registrare, ἐπικριθῆναι: quest'ultimo verbo alludeva all'*epikrisis*, ovvero a quella forma di accertamento dello *status*, a cui si faceva ricorso normalmente per il riconoscimento dello *status* di metropolita Greco-Egizio, ma che poteva essere impiegata anche per stabilire lo *status* di *civis Romanus*. Considerato che sia Longinus che la compagna erano cittadini romani, è molto probabile che egli desiderasse registrare i suoi figli come cittadini romani e figli legittimi. Il prefetto Lupus statuì, tuttavia, che i suoi figli erano illegittimi: nello specifico egli disse che non avrebbe potuto riconoscere il militare come loro padre legittimo (νόμιμον δὲ πατέρα αὐτῶν ποιεῖν οὐ δύνομα[ι]).³¹³

L'illegittimità dei figli, nati durante la ferma del soldato, emergerebbe, per la Phang, anche dall'estratto riferito da P. Catt. IV 1-15 (da noi già preso in esame).³¹⁴ Come si ricorderà, il suddetto documento riguardava il caso di una cittadina alessandrina, Chrotis, sposata a un suo concittadino di nome Isidoros, arruolatosi in seguito come soldato *auxiliarius*. I due concepirono

³¹² Ivi, p. 25. Si veda anche R. Katzoff, *Precedent in the Courts of Roman Egypt*, in ZSS 89 (1972), p. 256 ss.

³¹³ Si tratta della ricostruzione accolta dalla maggioranza degli editori del papiro: P. Meyer, *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht der Soldaten*, in ZRG 18 (1897) p. 61 ss.; Grenfell, Hunt, Meyer, *Papyrus Cattaoui*, in APF 3 (1906), P. 73 ss., L. Mitteis e U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, Leipzig 1912, p. 283 ss.

³¹⁴ Si veda, *supra*, p. 106 ss.

un bambino durante il servizio, chiamandolo Theodoros. Chrotis chiese, per il figlio, l'esenzione dalla tassa di successione dell'eredità del padre, ma la sua istanza fu respinta dal prefetto Lupus, poiché Theodoros non poteva considerarsi legittimo.

In P. Catt. IV. 16-V.26 (del 26 agosto 142 d.C.), due cittadini di Alessandria, il soldato Ottavio Valente, e la sua compagna Cassia Secunda, chiesero la registrazione del maggiore dei loro figli nelle liste dei cittadini alessandrini. La loro richiesta si spiega alla luce dei tanti privilegi accordati ai *polítai* di quest'illustre città: l'esenzione dal *tributum capitis* e dalle liturgie locali (nel caso in cui si prendesse domicilio nella *chora*). Come abbiamo visto³¹⁵, il prefetto Eudaimon stabilì che i figli di Valente non potevano considerarsi legittimi e, di conseguenza, non potevano neppure essere considerati Alessandrini (dal momento che la cittadinanza alessandrina richiedeva la legittimità della nascita). La Phang ha sottolineato il particolare rilievo di questo estratto, dal momento che esso riferisce una statuizione generale, valevole per i soldati di tutti i reparti. Si ricordi, a tal riguardo, che tale sentenza stabiliva l'illegittimità di tutti i figli concepiti da colui il quale si arruolasse in una legione, in un'*ala*, o in una *cohors ausiliaria*.³¹⁶

Come ulteriore conseguenza di tale divieto, una donna non poteva esperire un'azione nei confronti del proprio compagno, per chiedere a lui o ai suoi eventuali eredi la restituzione della dote in caso di divorzio o di morte. Difatti, non era neppure concepibile la presenza di una dote in un matrimonio *quod consistere non potest*:

D. 23.3.3 (Ulp. libro 63 ad edictum) *Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae consistere non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse potest. ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est.*

In P. Catt. I. 5- 13 si affronta il caso di una donna di nome Lucia Macrina, che aveva chiesto al suo ex compagno la restituzione di un deposito. Il prefetto Lupus respinse la domanda, dal momento che, a suo giudizio, tale deposito celava la costituzione di una dote, ciò che non era possibile dal momento che ai soldati non era permesso sposarsi.

³¹⁵ Si veda, *supra*, p. 101 s.

³¹⁶ Si veda, *supra*, p. 110.

Un altro estratto significativo propone, secondo la Phang, il P. Catt. I. 14- III. 10. Come abbiamo visto³¹⁷, in tale documento si riferiva la controversia sorta fra l'egiziana Chtimbois e il soldato Cassius Gemellus. La prima aveva richiesto la restituzione di due scritture bancarie che aveva concesso in prestito al suo compagno. Il giudice del processo accolse solo parzialmente la richiesta della donna, in quanto solamente una delle due somme non era stata prestata per nascondere la costituzione di una dote. Quanto alla seconda somma, il giudice ritenne che essa nascondesse una dote e che pertanto non potesse essere restituita, dal momento che, come sottolineava, «i soldati non potevano sposarsi».

La studiosa statunitense si è soffermata, infine, su P. Catt. VI, 1-23.³¹⁸ A una certa Cornelia si contestava il possesso di sette schiavi, che suo marito – il soldato Iulius Acutianus – le aveva donato. Come è noto, nel diritto romano non erano ammesse le donazioni in costanza di un *matrimonium iustum*. Infatti un divieto, affermatosi per via consuetudinaria³¹⁹ nella tarda età repubblicana proibiva, sotto pena di nullità, un qualunque atto diretto a determinare diminuzione e arricchimento patrimoniale tra coniugi durante il matrimonio (*depauperatio-locupletio*). La *ratio* di tale divieto era, con tutta probabilità, da rintracciarsi nella diffusione dei matrimoni *sine manu* che, non implicando più l'accesso della moglie nella famiglia agnatizia del marito, avrebbero fatto sì che le eventuali donazioni intercorse tra i coniugi divenissero causa di trasferimenti patrimoniali tra *familiae* diverse, impoverendo, così, gli eventuali eredi del *maritus* o della *uxor*.³²⁰

Nel caso di Cornelia, dunque, il giudice accolse solo in parte la domanda rivolta alla donna. In particolare, egli stabilì che Cornelia avrebbe dovuto restituire soltanto gli schiavi donati da Acutianus dopo il congedo, dal momento che, in questo periodo, la loro relazione matrimoniale risultava legittima. Di conseguenza, le donazioni tra i due coniugi ricadevano a pieno in tale divieto. Viceversa, la donna poteva conservare gli schiavi donati nel corso della ferma, poiché, in quegli anni, non sussisteva alcuna relazione matrimoniale legittima.

³¹⁷ Si veda, *supra*, p. 89 ss.

³¹⁸ Si veda, *supra*, p. 91 s.

³¹⁹ D. 24.1.1 (Ulp. *libro 32 ad Sab.*): *Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent*. Diversamente, P. Bonfante, *Corso Di Diritto Romano, Vol. 1. Diritto di Famiglia*, ed. G. Bonfante e G. Crifò. Milano 1963, ritiene che il divieto avesse origine legislativa, p. 290.

³²⁰ Così M. Marrone, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2004, p. 344 nt. 4 e A. Lovato, S. Puliatti, L. Solidoro Maruotti, *Diritto privato romano*, Torino 2014, p. 800.

A conferma dell'esistenza del divieto di matrimonio possono addursi anche altri papiri, fra i quali BGU 140,³²¹ che riferisce il contenuto di un'*epistula* dell'imperatore Adriano (databile al 119 d.C.). Il principe, in tale occasione, attribuì ai figli dei soldati la *bonorum possessio unde cognati*. Con tale provvedimento Adriano interpretò in modo più benevolo le norme stabilite in precedenza per disciplinare la condizione dei figli dei militari. Fino ad allora, essi erano stati esclusi dalla successione ereditaria dei loro padri (τὴν πρὸς τὰ πατρικὰ [ὑπάρ]χοντα πρόσοδον κερωλῦσθαι). L'imperatore, pur rilevando che i figli dei soldati non potevano ritenersi eredi legittimi (οὐκ εἰσιν νόμιμοι κληρο[νόμοι] τῶν ἑαυτῶν πατέρων), e che le relazioni matrimoniali contratte dai loro padri violavano la disciplina militare, volle nondimeno manifestare la sua filantropia (*humanitas*)³²².

Le dichiarazioni di nascita dei figli illegittimi dei soldati (le cosiddette *testationes liberorum*) forniscono indizi rilevanti a tal riguardo.³²³ Si rendevano, al pari di tutte le *testationes*, innanzi a testimoni. I *milites* se ne servivano per "riconoscere" i loro figli nati durante il periodo del servizio. Non potendoli registrare pubblicamente, attraverso le *professiones liberorum*, dal momento che le *leges Aelia Sentia et Papia Poppea* riservavano tali formalità ai soli *fili iusti cives Romani* (così il P. Mich. III 169: *lex Aelia Sentia et Papia Poppaea spurios spuriasve in albo profiteri vetat*), i soldati ricorrevano a quest'espedito per registrare la nascita dei loro discendenti.³²⁴

Fra le dichiarazioni pervenutici, tre indicano il nome di un padre *miles*. Nel P. Diog. 1, una tavoletta lignea risalente al 127 d. C., il cavaliere della *cohors prima Thracum* Marcus Lucretius Clemens dichiara la nascita del suo figlio illegittimo Serenus, *naturalem sibi filium in militia natum esse*, da sua madre Octavia Tamusta. Egli rileva di aver fatto ricorso a questo tipo di certificazione, a causa delle restrizioni imposte dalla *disciplina militum*, per poter dimostrare, dopo il suo congedo dall'esercito, all'atto dell'*epikrisis*, che Serenus era il proprio figlio naturale (*idcirco se hanc testationem interposuisse dixit propter distractionem militiae] ut possit post honestam missionem suam ad epikrisin suam adprobare filium suum naturalem esse*).

³²¹ S. Phang, op. cit., p. 38 ss.

³²² Sul papiro BGU I 140 si tornerà più diffusamente *infra* al § 5.

³²³ Sara Phang, op. cit., p. 41 ss.

³²⁴ Sulle *professiones* e *testationes liberorum* si tornerà fra poco.

In una tavoletta cerata (riportata in BGU VII 1690, e databile al 131 d.C.) l'*auxiliarius* Epimachus, figlio di Longinus, dichiara la nascita della figlia illegittima Longinia, *ex Arsute Luci fil(ia) hospitae suae*. Anche in tal caso si motiva il ricorso alla *testatio propter distrinctionem militiae*, vale a dire in ragione della disciplina militare.

Analoghe ragioni indussero un *miles* a certificare, mediante *testatio*, la nascita del suo figlio illegittimo Numissius: P. Mich. VII 436 del 138 d.C.: *...vocari eum Numis[sium at]que se testari ex lege [A(elia)] S(entia) [et Papi]a poppaeae quae de filis [procreandi]s latae sunt nec potuisse se [profiteri propt]er distrinctionem militiae...*

Il divieto di matrimonio è attestato, secondo Sara Phang, anche nei verbali di *epikrisis*, cui si sottoponevano i figli illegittimi dei militari.³²⁵ In P. Oxy. 1451, in BGU IV 1032 e in SB I 5217, per esempio, si riferisce il nome di alcuni *filii spurii*, forse concepiti da soldati. In verità, questi documenti non dichiarano espressamente che si trattava di figli illegittimi di *milites*. Tuttavia appare altamente probabile che essi lo fossero, dal momento che – come osserva giustamente Sara Phang – uno degli scopi dell'*epikrisis* era quello di confermare uno *status*, che avrebbe attribuito determinati privilegi. In effetti, i figli dei soldati costituivano la sola categoria di figli illegittimi che ne godesse almeno a partire da una certa data.

Una prova ulteriore dell'esistenza del divieto si evince, secondo la studiosa statunitense, dal comportamento dei soldati in occasione dei trasferimenti dotali.³²⁶ Essi, infatti, rappresentando le loro transazioni come dei depositi e non come doti (cosa che avrebbe potuto invalidare l'atto), riconoscevano indirettamente di non essere legalmente sposati. La Phang osserva che questo espediente era praticato assai frequentemente, come provano, del resto, sia le parole pronunciate dal prefetto Lupus nella controversia di Lucia Macrina: *voou̐μεν ὅτι αἱ παρακαταθήκαι προῖκές εἰσιν*, che due papiri, BGU III 729 e P. Lond. II 178. Nel primo (datato al 3 ottobre del 144 d.C.) il soldato Gaius Iulius Apollinarius della *cohors I Apamenorum* dichiarava di aver ricevuto da Petronia Sarapias (sottoposta alla tutela del fratello Gaius Petronius Marcellus) un deposito (*παραθήκη*) di abiti femminili, del valore di 300 dracme d'argento, e ornamenti d'oro del peso di 32 quarti di libbra. Conferma che tutto questo costituisse in realtà una dote il P. Lond. II 178 (del 5 aprile del 145 d.C.), in cui Petronia Sarapias, sotto la tutela del fratello

³²⁵ S. Phang, op.c it., p. 43.

Gaius Petronius Marcellus, riconosceva a Iulius Apollinarius, soldato della *cohors I Apamenorum*, di aver restituito 400 dracme d'argento di una dote del valore di 1000 dracme, da lei trasferita al *miles*. Quantunque i due documenti non coincidano esattamente nel valore del deposito/dote, la Phang ritiene molto probabile che essi si riferiscano alla medesima coppia.

Dunque, anche questi documenti confermano, anche a mio giudizio, l'esistenza di uno specifico divieto del matrimonio dei soldati.

Quanto al lasso di tempo nel quale esso fu operante, prima della sua revoca, anche la Phang individua la svolta in un provvedimento di Settimio Severo, riferito, come è noto, in Herod., III, 8, 4-5. Una conferma indiretta si evince, a tal riguardo, dall'esame di frammenti di giuristi di età severiana e da alcune costituzioni del III secolo.³²⁷ Possono individuarsi almeno ventuno testimonianze. Le più significative sono quelle tramandate in: D. 23.4.26.3 (Pap. libro 4 resp.); D.24.1.32.8 (Ulp. libro 33 ad Sabinum); D.49.17.7 (Ulp. libro 33 ad Edictum); D. 23.2.35 (Pap. libro 6 responsorum); D. 23.2.45.3 (Ulp. 3 ad leg. Iul. et Pap.); C.2.11.15 (Gord. A. Sulpiciae); C.5.4.21 (a. 426); D. 29.1.7. (Ulp. libro 9 ad Sabinum); D. 29.1.9.pr. (Ulp. libro 9 ad Sabinum); D.29.1.27 (Pap. libro 6 responsorum); D. 29.1.33.pr.-1(Tert. libro singulari de castrense peculio); D. 29.1.36.2 (Pap. libro 6 responsorum); C. 6.21.10 (Philippus Augustus et Philippus Caes. Iustino militi); C. 8.46.7. (Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Duplianae.)

In D. 23.4.26.3 (Pap. libro 4 resp.) si riferisce il caso di un centurione che, mediante un patto, si era impegnato a condurre con sé e a sue spese la propria moglie ovunque fosse stato trasferito:

Convenit, ut mulier viri sumptibus quoquo iret veheretur, atque ideo mulier pactum ad litteras viri secuta provinciam, in qua centurio merebat, petit. non servata fide conventionis licet directa actio nulla competit, utilis tamen in factum danda est.

Quantunque sia più che plausibile sostenere che il matrimonio del centurione fosse legittimo, questo testo non rileva ai fini della tesi che si intende dimostrare, dal momento che, anche in precedenza, verosimilmente ai centurioni era concesso sposarsi.

³²⁶ Ivi, p. 46.

³²⁷ Ivi, p. 87 ss.

D.24.1.32.8 (Ulp. *libro 33 ad Sabinum*) è collocato nel titolo concernente le *donationes inter virum et uxorem*, proibite esclusivamente quando una coppia era unita in un *iustum matrimonium*. In caso contrario l'atto di liberalità sarebbe apparso conforme al *ius. Constante matrimonio*, il *maritus* avrebbe potuto onorare, con una donazione, la sua *uxor* solo in caso di pericolo imminente di morte (*donatio mortis causa*). Il passo di Ulpiano riferito da D.24.1.32.8 parrebbe alludere a un soldato condannato a morte per chissà quale crimine: *Si miles uxori donaverit de castrensibus bonis et fuerit damnatus, quia permissum est ei de his testari (si modo impetravit ut testetur cum damnaretur), donatio valebit: nam et mortis causa donare poterit, cui testari permissum est*. Un ulteriore indizio, a giudizio della Phang, a favore della piena capacità dei soldati di contrarre *iusta matrimonia* dopo il 197.

La testimonianza di Ulpiano contenuta in D.49.17.7 (Ulp. *libro 33 ad Edictum*) implica anch'essa l'esistenza di *iustae nuptiae*, dal momento che esse presuppongono la costituzione di una dote a favore del militare: *Si castrense peculium maritus habeat, in quantum facere potest condemnabitur, quia etiam non castrensibus creditoribus ex eo peculio magis est eum cogi respondere*. La Phang osserva che tale ipotesi parrebbe riferirsi alla restituzione della dote, dal momento che si tratta dell'unico debito per cui un soggetto risponderebbe *qua maritus*.

Secondo la studiosa statunitense, anche in D. 23.2.35 (Pap. *libro 6 responsorum*), si riferisce un dato estremamente rilevante già posto in luce da Brian Campbell.³²⁸

Si considera il caso del *filius familias* che deve ottenere il permesso dal proprio *paterfamilias* per sposarsi. Sulla scia del Campbell, Sara Phang ritiene che gli istituti del *filius familias* e della *patria potestas* fossero peculiari del diritto romano e che, pertanto, il frammento in esame si riferisse a un *matrimonium iustum* secondo il *ius civile* (che poteva essere contratto anche da un soldato in *patris potestate*).

Sara Phang ricorda, inoltre, anche un altro passo già preso in esame dal Campbell, ossia il frammento di Ulpiano in D.23.2.45.3 (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap*).³²⁹ Si riconosce a un *filius familias* militare, che avesse manomesso la sua schiava, il diritto di diventarne il patrono e di sposarla una volta divenuta liberta.

³²⁸ Si veda, *supra*, p. 113.

³²⁹ Si veda, *supra*, p. 113.

In C.2.11.15 (*Gord. A. Sulpiciae*) si riferisce un rescritto dell'imperatore Gordiano (databile al 239 d.C.): il principe rispose a un'istanza di una donna di nome Sulpicia, comunicandole che non avrebbe potuto risposarsi per un determinato periodo di tempo, aggiungendo, inoltre, che se la donna si fosse ugualmente sposata in tale periodo, entrambi (lei e suo marito, quantunque quest'ultimo fosse stato un soldato) incorrevano nel pericolo di *infamia*:

Decreto amplissimi ordinis luctu feminarum deminuto tristior habitus ceteraque hoc genus insignia mulieribus remittuntur, non etiam intra tempus, quo lugere maritum moris est, matrimonium contrahere permittitur, cum etiam, si nuptias alias intra hoc tempus secuta est, tam ea quam is, qui sciens eam duxit uxorem, etiam si miles sit, perpetuo edicto labem pudoris contrahit. [a.239].

Una costituzione del 426 d.C. di Valentiniano III dimostrerebbe, in modo inequivocabile, la capacità dei soldati di contrarre matrimonio. In essa, infatti, si afferma che i soldati ottengono dagli imperatori la possibilità di sposarsi con donne libere, senza la necessità di ricorrere alle solennità previste per il matrimonio³³⁰:

C. 5.4.21 (Theodosius et Valentinianus AA. Basso pp.)

A caligato milite usque ad protectoris personam et sine aliqua sollemnitate matrimoniorum liberam cum ingenuis dumtaxat mulieribus contrahendi coniugii permittimus facultatem. [a.426]

Ancor più risolutive nell'attestare la capacità dei soldati di sposarsi parrebbero quelle testimonianze che alludono a figli legittimi, nati o concepiti durante il periodo di servizio dei soldati. In effetti la nascita di un figlio legittimo presuppone l'esistenza di un *matrimonium iustum*.³³¹

A tal riguardo occorre tener presenti questi frammenti del Digesto e queste costituzioni del *Codex Iustinianus*:

D. 29.1.7 (Ulp. libro 9 ad Sab.):

Qui iure militari testatur etsi ignoraverit praegnatem uxorem vel non fuit praegnas, hoc tamen animo fuit, ut vellet quisquis sibi nascetur exheredem esse, testamentum non rumpitur.

³³⁰ Cfr, *infra*, in questo Cap., p. 175 ss.

³³¹ Ivi, p. 109 s.

D. 29.1.9 pr. (Ulp. libro 9 ad Sab.):

Idemque erit dicendum et si nato filio vivo se maluit eodem testamento durante decedere: nam videtur iure militari refecisse testamentum:

D. 29.1.27 (Pap. libro 6 resp.):

Centurio secundo testamento postumos heredes instituit neque substitutos dedit: quibus non editis ad superius testamentum se redire testatus est. cetera, quae secundo testamento scripsit, esse irrita placuit, nisi nominatim ea confirmasset ad priorem voluntatem reversus.

D. 29.1.33 pr. - 1 (Tert. libro singulari de castrense peculio)

Si filius familias miles fecisset testamentum more militiae, deinde post mortem patris postumus ei nasceretur, utique rumpitur eius testamentum. verum si perseverasset in ea voluntate, ut vellet adhuc illud testamentum valere, valiturum illud, quasi rursus aliud factum, si modo militaret adhuc eo tempore quo nasceretur illi postumus. 1. Sed si filius familias miles fecisset testamentum, deinde postea vivo eo et adhuc avo quoque superstite nasceretur ei postumus, non rumpitur eius testamentum, quia cum id quod nasceretur in potestate eius non perveniret, non videtur suus heres adgnasci: ac ne avo quidem suo hunc nepotem postumum, cum vivo filio nasceretur, suum heredem protinus adgnasci et ideo nec avi testamentum rumpi, quoniam, licet in potestate avi protinus esse inciperet, tamen antecederet eum filius.

D. 29.1.36.2 (Pap. libro 6 resp.):

Miles in supremis ordinandis ignarus uxorem esse praegnatam ventris non habuit mentionem. post mortem patris filia nata ruptum esse testamentum apparuit neque legata deberi. si qua vero medio tempore scriptus heres legata solvisset, utilibus actionibus filiae datis ob improvisum casum esse revocanda nec institutum, cum bonae fidei possessor fuerit, quod inde servari non potuisset, praestare.

C. 6.21.10 (Philippus Augustus et Philippus Caes. Iustino militi):

Si, cum vel in utero haberetur filia inscio patre milite, ab eo praeterita sit, vel cum in rebus humanis eam non esse falso rumore prolato pater putavit, nullam eius testamento fecit mentionem, silentium huiusmodi exheredationis notam nequaquam infligit. Is autem miles, qui testamento filiam appellavit eique legatum dedit, non instituendo eam heredem exheredavit. [a.246]

C. 8.46.7 (Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Duplianae.):

Si maritus tuus, licet militans, in patria potestate constitutus filium legitimis suscepit nuptiis, eum in potestate avi perseverasse non ambigitur. [a.294]

Questi testi fanno riferimento alla nascita di *filii postumi*, da identificare, secondo Sara Phang, con i *postumi sui* (vale a dire con i figli nati da un *iustum matrimonium* contratto da un soldato): in effetti, per il *ius civile*, solo la nascita di *postumi sui* avrebbe potuto ‘rompere’ il testamento, invalidandolo. Questo regime si applicava, per la studiosa statunitense, anche lì dove talune questioni erano risolte alla luce del *ius militare*.

La menzione, in tali passi, dei *postumi* si spiegherebbe solo se un *miles* fosse stato capace di contrarre *iustae nuptiae*, durante il suo periodo di servizio, e di concepire, pertanto, *filii* legittimi.

In conclusione, Sara Phang ritiene, che a partire da Settimio Severo, i soldati poterono sposarsi. Quanto alla disciplina matrimoniale d’età pre-severiana, la studiosa statunitense osserva che l’incapacità dei soldati di contrarre *iustae nuptiae*, sancita da uno specifico divieto della *disciplina militum*, emergesse, al di là di ogni dubbio, da una rilevante congerie di testimonianze letterarie e papiracee. Viceversa, a suo giudizio, questa tesi non può essere smentita da quei frammenti del Digesto appartenenti a giuristi pre-severiani che parrebbero riferire casi di soldati sposati. La Phang, infatti, osserva che si tratta di soli cinque passi, ovvero quelli riferiti da: D. 24.1.61 (Gai. *libro 11 ad ed. provinc.*); D.29.1.8 (Marcell. *libro 10 dig.*); D. 29.1.28 (Ulp. *libro 36 ad Sab.*); D. 49.17.13 (Pap. *libro 16 quaest.*); D. 49.17.16 pr. (Pap. *libro 19 resp.*). Inoltre, non può escludersi che essi siano stati modificati dai compilatori giustinianeî per adeguarli al diritto vigente in quel periodo (che, come abbiamo visto, non contemplava più l’esistenza di un divieto di matrimonio per i soldati). Essi, quindi, non avvalorerebbero la tesi dell’inesistenza del divieto di matrimonio.³³²

A mio giudizio, le conclusioni formulate da Sara Phang risultano senz’altro corrette. Occorre invero rilevare che sia le testimonianze letterarie, sia la documentazione papirologica, presa in considerazione dalla studiosa statunitense, dimostrano, in modo inequivocabile, che i soldati non potevano sposarsi durante il Principato. Viceversa l’esiguo numero di testi giuridici di età pre-severiana, non è suscettibile (anche a mio parere) di mettere in discussione le risultanze delle predette fonti. Come ha giustamente osservato la storica americana, potrebbe, infatti,

³³² Ivi, p. 91 ss.

trattarsi di passi che sono stati oggetti di rimaneggiamenti da parte dei compilatori giustinianeï o, soluzione, per la quale propenderei, suscettibili, come si è già suggerito, di differenti interpretazioni³³³.

Al contrario, i numerosi testi dei giuristi severiani (o le costituzioni di epoche successive), coordinati con la testimonianza di Erodiano (III, 8, 4-5) attestano che, a partire dal regno di Settimio Severo, il divieto di contrarre matrimonio non era più vigente.

2.5 IL DIBATTITO TEDESCO NEGLI ANNI 80 DEL SECOLO SCORSO

L'esistenza di questo specifico divieto è stata difesa anche da un eminente romanista tedesco, Okko Behrends.³³⁴

Al pari di Brian Campell e di Sara Phang, anche il Behrends elaborò la sua tesi alla luce della testimonianza di Cassio Dione (60.24) e di quella di Erodiano (III, 8, 4-5) e di alcune testimonianze papirologiche. Lo studioso tedesco ritiene, altresì, che l'introduzione della proibizione matrimoniale si inserisca perfettamente nel contesto delle riforme che contribuirono alla creazione dell'esercito professionale di Augusto. Gli obiettivi, che presiedettero a tali riforme, erano la costituzione di un esercito altamente professionale e di una macchina da guerra costantemente operativa. L'introduzione del divieto di matrimonio – osservò il Behrends - avrebbe contribuito a garantire, assieme ad altri fattori, la costante capacità d'impiego dei soldati e un elevato livello di formazione professionale delle unità militari nelle quali essi servivano: «in tal modo, i soldati non avrebbero più potuto richiamarsi ai loro doveri di padri di famiglia dinanzi ai loro superiori, e la loro inclinazione a vivere assieme alle famiglie non avrebbe potuto indurli alla diserzione, qualora l'unità fosse stata trasferita o distaccata per una missione».³³⁵

A differenza degli altri sostenitori della tesi dell'esistenza del divieto, il Behrends non ritenne tuttavia che la proibizione colpisse una qualsiasi unione contratta dal soldato, ma secondo lui, si sarebbe dovuto distinguere fra le unioni matrimoniali contratte durante la ferma del soldato e

³³³ Vd., *supra*, in questo Cap., p. 92 ss.

³³⁴ O. Behrends, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome*, cit., p. 150 ss.

³³⁵ *Ivi*, p. 154.

quelle già esistenti prima dell'arruolamento. Mentre le prime sarebbero state sicuramente vietate, quelle già contratte sarebbero state solamente sospese nei loro effetti durante la ferma, ma avrebbero continuato ad esistere formalmente. Si trattava, secondo l'Autore, dell'unica soluzione che permetteva di conciliare l'esistenza del divieto di matrimonio con la presenza nel Digesto di frammenti attestanti la capacità dei soldati di sposarsi (come quelli tramandati in D. 24.1.61; D. 49.17.16 pr.; D.49.17.13). Quanto agli effetti derivanti dalla formale esistenza di precedenti matrimoni, essi si risolvevano nel fatto che la donna del soldato non avrebbe potuto risposarsi senza procedere a formale divorzio, e che il matrimonio, sospeso nel corso della ferma, avrebbe ripreso vigore una volta concluso il periodo di servizio.³³⁶

Oltre alla formale permanenza dei matrimoni contratti prima del *dilectus*, il Behrends riteneva che vi fosse un ulteriore temperamento al rigore della disciplina militare. A suo giudizio, infatti, ai soldati *peregrini* di alcuni reparti, in particolare a quelli della *classis* di Miseno e di Ravenna, sarebbe stato permesso di contrarre dei matrimoni considerati legittimi secondo la propria legge locale. Così, doveva interpretarsi, per questo studioso, la clausola "*concessa consuetudo*", presente, a partire dal 158 d.C., nei *diplomata* dei *classarii* delle flotte pretorie. La "relazione autorizzata", che potevano intrattenere i marinai, sarebbe stata quindi corrispondente a un vero e proprio matrimonio, valido dal punto di vista del diritto peregrino.³³⁷

A sostegno di questa conclusione lo studioso tedesco addusse due elementi: il primo era il minor rigore della disciplina cui erano sottoposti i *classarii* (considerati gerarchicamente inferiori rispetto ai soldati degli altri corpi); il secondo era costituito dal trattamento privilegiato dei figli nati all'interno delle relazioni di *concessa consuetudine*, intraprese dai soldati di questi reparti. Come è noto, i figli dei marinai della *classis* di Miseno e di Ravenna continuarono a beneficiare della *civitas Romana*, anche quando da questa concessione furono esclusi i figli degli *auxiliares*. La differente condizione giuridica dei figli dei soldati dei due reparti sarebbe stata conseguente, per il Behrends, alla loro differente disciplina matrimoniale, che prevedeva per i *classarii* la possibilità di contrarre matrimoni legittimi secondo il proprio diritto nazionale.

A mio giudizio, le soluzioni proposte dallo studioso tedesco non appaiono del tutto convincenti. In particolare, quanto alla tesi della formale sussistenza dei matrimoni già contratti (e della

³³⁶ Ivi, p. 162 ss.

sospensione dei loro effetti durante la ferma), occorre rilevare che la stessa non è compatibile con la concezione di matrimonio accolta dai Romani. Come è stato rilevato in precedenza³³⁸, infatti, il matrimonio romano rappresentava una mera situazione di fatto e, di conseguenza, non sarebbe stato concepibile una sospensione della sua efficacia giuridica, ma soltanto una sua cessazione, dipendente dal venir meno di uno dei suoi presupposti (ovvero il *conubium*, la convivenza e *l'affectio maritalis*). Nel caso specifico del *miles*, dunque, o il matrimonio si sarebbe sciolto con il suo ingresso nell'esercito, oppure avrebbe continuato ad esistere e a produrre i suoi effetti anche durante il periodo di servizio.

Le risultanze delle fonti, che si sono prese in esame, e, in particolare, quelle dei documenti papiracei, devono indurci ad accogliere la prima soluzione. Come si è potuto rilevare dall'estratto riferito da P. Catt. IV 1-15, il *miles* che avesse contratto un matrimonio, e che si fosse in seguito arruolato in un corpo, non avrebbe potuto concepire nel corso della ferma figli legittimi. Tale illegittimità conseguirebbe necessariamente all'invalidità del matrimonio precedentemente contratto, considerato che lo *status* di figli illegittimi rappresentava una delle conseguenze principali di un *marimonium* non conforme al diritto romano.

A mio parere, non può ritenersi corretta neppure la tesi formulata dallo studioso tedesco a proposito della capacità dei *classarii* di contrarre un matrimonio legittimo secondo il diritto peregrino. In primo luogo, non sembra plausibile che un corpo come quello dei *classarii*, collocato a un livello inferiore nella gerarchia dei corpi di truppa, potesse godere di un trattamento più privilegiato rispetto a quello cui erano sottoposti gli *auxiliares* e i legionari. Come sappiamo, i soldati di queste unità erano colpite dal divieto di matrimonio, e pertanto sarebbe altamente probabile che lo fossero anche i soldati della *classis*.

Inoltre un ulteriore argomento contro la soluzione del Behrends si evince dall'esame del formulario adoperato nei *diplomata* dei *classarii* (in particolare in quello definito a partire dal 158 d.C.):

RMD III 171:

³³⁷ Ivi, p. 164 ss.

³³⁸ Si veda, *supra*, p. 106.

ipsis fili(i)s/que eorum quos susceperint ex mulieribus / quas secum concessa consuetudine vixisse pro/baverint civitatem Romanam dedit et conubium / cum iisdem quas tunc secum habuissent cum / est civitas iis data aut si qui tunc non habuis/sent cum iis quas postea uxores duxissent / dumtaxat singuli singulas.

Come si può osservare, in tale formulario erano impiegati due termini diversi per designare le donne con cui si univano i *classarii*. Mentre con l'espressione *mulieres* (traducibile con donne) si designavano le compagne con cui i *classarii* erano autorizzati a convivere durante la ferma, con il termine *uxores* (ossia mogli) si identificavano le donne che i *classarii* avrebbero sposato dopo il congedo. In base a ciò, è più ragionevole ritenere che la *concessa consuetudo* intrattenuta dai marinai con le loro donne costituisse una mera relazione di convivenza, che (seppur autorizzata dalle autorità romane) non poteva ricondursi a un *matrimonium* legittimo secondo il diritto peregrino.

2.6 DI NUOVO IN ITALIA: ALCUNE RECENTI PRESE DI POSIZIONE

Interrogandosi sulla questione dell'esistenza del divieto di contrarre matrimonio nel corso del periodo di servizio militare, la letteratura italiana degli ultimi decenni ha formulato una risposta negativa. Riccardo Astolfi³³⁹, per esempio, ritiene che sin dall'età preclassica il soldato *civis Romanus* avesse la possibilità di contrarre *iustae nuptiae* con una cittadina romana, ovvero con una donna munita di *conubium*, mentre lo straniero avrebbe potuto unirsi con una sua concittadina in un matrimonio legittimo secondo il proprio diritto nazionale. Inoltre - aggiunge l'Autore - i soldati *peregrini* delle truppe ausiliarie avrebbero ottenuto con il congedo il *conubium*, che permetteva loro di contrarre un matrimonio legittimo con le donne a cui essi erano uniti in coniugio.

La capacità dei soldati di sposarsi durante il periodo di servizio sarebbe emersa, secondo l'Astolfi, dal già citato passo di Paolo in D.23.2.35 libro 6 resp. (*Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit*) e dal rescritto di Gordiano riferito da C. 2.11.15 (relativo al caso della vedova che non rispettava il *tempus lugendi*, e che sarebbe incorsa nell'infamia, anche se si fosse risposata con un militare).

Secondo l'Autore, le informazioni emergenti dalle suddette fonti non sarebbero infirmate nemmeno dalla testimonianza di Cassio Dione (60,24):

... τοῖς τε στρατευομένοις ἐπειδὴ γυναικας οὐκ ἐδύναντο ἔκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε ...

Al riguardo, egli riteneva che i νόμοι richiamati nel frammento dioneo coincidessero con la *lex Iulia et Papia Poppaea*, e che, in base al tenore del testo, quest'ultima non impedisse il matrimonio ai soldati, ma si limitasse soltanto a consentire loro di evitarlo. Tuttavia, per sostenere questa tesi, lo studioso è costretto a proporre una differente lettura del passo in esame. In particolare, a suo giudizio, si sarebbe dovuto spostare la particella negativa οὐκ e porla immediatamente prima di ἔχειν, ricostruendo nel seguente modo il passaggio: "concesse ai soldati i diritti degli uomini sposati, perché potevano proprio in forza delle leggi (*Iulia et Papia*) non sposare". Così ricostruito, anche il passaggio di Dione avrebbe testimoniato la capacità dei soldati di sposarsi.

Alla tesi dell'Astolfi ha aderito di recente anche Roberto Fiori³⁴⁰. Egli ha osservato che i soldati non solo erano sottratti all'applicazione delle sanzioni previste dalla *lex Iulia et Papia*, ma potevano anche contrarre matrimonio con le donne della stessa provincia in cui stazionavano, e ciò si sarebbe ricavato dal citato frammento di Paolo in D. 23.2.65 pr. (Paul. libro 7 resp.): *Eos, qui in patria sua militant, non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri.*

A mio parere, le posizioni di entrambi gli studiosi non possono essere accolte.

Quanto agli argomenti dell'Astolfi, occorre rilevare che le fonti addotte dallo studioso risultano inidonee a dimostrare l'inesistenza del divieto di matrimonio. Come è stato sottolineato in precedenza, il passo di Paolo in D.23.2.35 e la costituzione di Gordiano, riportata in C. 2.11.15, sono stati redatti dopo il 197 d.C., e riferibili, dunque, a un periodo posteriore all'abrogazione del divieto di matrimonio. Non appare convincente, a mio parere, neppure l'interpretazione del noto passo di Cassio Dione (60,24) proposta dall'Autore. In effetti, già la circostanza che con la

³³⁹ R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2006, p. 133 ss.

³⁴⁰ R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR* 105 (2011), p. 213 ss.

generica espressione τῶν νόμων lo storico greco si riferisse alla legislazione matrimoniale augustea appare alquanto dubbia.³⁴¹ A tal proposito Philipp Moreau³⁴² ha osservato che «il serait étonnant qu'une clause d'une des deux lois édictant cette interdiction n'ait laissé aucune trace dans les textes juridiques». Dunque, è più ragionevole ritenere che Claudio concesse ai soldati i diritti degli uomini sposati, proprio perché essi, in ragione del divieto stabilito da altri provvedimenti (verosimilmente risalenti già ad Augusto stesso) non avevano la possibilità di unirsi in matrimonio una volta arruolati e purtuttavia restavano soggetti agli oneri e alle sanzioni stabilite dalla legislazione matrimoniale augustea.

Quanto agli argomenti addotti dal Fiori, va osservato che il passo di Paolo in D. 23.2.65pr, invocato dallo studioso a supporto della sua tesi, non è sufficiente da solo a corroborare la capacità dei soldati di sposarsi. Esso, infatti, può esser posto in relazione con il divieto di matrimonio rivolto agli ufficiali, e dunque con un divieto, che, come abbiamo visto, non riguardava i soldati semplici.

2.7 DUE STUDIOSI DELLA STORIA DELL'ESERCITO ROMANO

Si discostano da quelle che abbiamo preso in esame finora le ipotesi di Werner Eck³⁴³ e di Michael Alexander Speidel³⁴⁴. Entrambi gli studiosi ritengono che il divieto di matrimonio dei soldati fosse ancora vigente dopo il 197 e il principato di Settimio Severo.

Quanto agli argomenti formulati da Werner Eck, si tenga presente che, per questo studioso, la vigenza del divieto emergerebbe dall'analisi di alcuni diplomi militari.

In primo luogo, lo studioso ha ricordato il formulario adoperato nei *diplomata* rilasciati ai *classarii* a partire dal 158 d.C.:

³⁴¹ È quanto avevano rilevato anche P. Meyer, *Dei ägyptischen Urkunden und das Eherecht der römischen Soldaten*, in *ZRG*, XVIII (1897), p. 65, e B. Biondi, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano 1939 = *Scritti giuridici II*, Milano 1965.

³⁴² P. Moreau, *Loi Julia réprimant l'adultère et d'autres délits sexuels*, in *Lepor. Leges Populi Romani* (dir. J-L. Ferrary e Ph. Moreau. Online. Paris: IRHT-TELMA, 2007. URL: <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>, § 5.2.

³⁴³ W. Eck, *Septimius Severus und die Soldaten: das Problem der Soldatenehe und ein neues Auxiliardiplom*, in *In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit (Festschr. H. Schneider)*, Wiesbaden 2011, p. 63 ss.

³⁴⁴ M. A. Speidel, *Les femmes et la bureaucratie. Quelques réflexions sur l'interdiction du mariage dans l'armée romaine*, in *Cahiers du centre Gustave-Glotz*, 24 (2013).

RMD III 171:

ipsis fili(i)s/que eorum quos susceperint ex mulieribus / quas secum concessa consuetudine vixisse pro/baverint civitatem Romanam dedit et conubium / cum iisdem quas tunc secum habuissent cum / est civitas iis data aut si qui tunc non habuis/sent cum iis quas postea uxores duxissent / dumtaxat singuli singulas.

Come abbiamo visto in precedenza, in tale formulario si faceva riferimento alla possibilità da parte dei soldati della *classis* di intrattenere, con le donne del luogo ove erano acquarterati, delle relazioni di *concessa consuetudo*. Tale termine (come sappiamo) identificava un rapporto di “convivenza autorizzata” che - per quanto emerge dai *diplomata* in nostro possesso - era prevista soltanto per i *classarii*. Secondo l’Eck, la circostanza che questo formulario fosse riprodotto in modo identico anche nei *diplomata* successivi all’età di Severo – si ricordi che i *classarii* ottennero diplomi militari per tutto il terzo secolo d.C. – comproverebbe che il divieto di matrimonio non era stato revocato da quest’imperatore. Diversamente – osservava lo studioso - non si spiegherebbe la concessione ai *classarii*, anche dopo Severo, di un diritto (quello di convivere con le proprie compagne) che era inerente alla facoltà di contrarre matrimonio.³⁴⁵

Ma vi è di più. La recente scoperta (attribuibile allo stesso Werner Eck) di un diploma rilasciato a soldati ausiliari, databile al 206 d.C. (dunque dopo il 197, l’anno in cui vi sarebbe stata la presunta revoca del divieto), confermerebbe, per lo studioso, che sotto Settimio Severo non vi è stata alcuna abolizione.

In tale diploma si riferisce il seguente formulario:

AE 2012, 01960 = AE 2013, 00069

... quinīs et vice/nis pluribusve stipendi(i)s emeritis dimissis ho/nesta missone quorum nomina subscripta sunt/ civitatem Romanam qui eorum non haberent et / conubium cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singulis singulas / praeterea praestiterunt filiis decurionum / et centurionum quos ordinati susceperunt ut cives Romani essent ...

³⁴⁵ W. Eck, *Septimius Severus und die Soldaten*, cit., p. 64 s.

Werner Eck osservò la presenza di una clausola peculiare (*praeterea praestiterunt-essent*), che non compare usualmente nei diplomi rilasciati ai soldati ausiliari, e in particolare in quelli posteriori al provvedimento di Antonino Pio del 140 d.C. (con il quale fu revocata la concessione della *civitas* ai loro figli). In base a quanto previsto dalla nuova clausola, si sarebbe concessa la cittadinanza romana ai figli dei decurioni e dei centurioni (ossia i comandanti delle *decuriae*, le unità di cavalleria, e delle *centuriae*, quelle di fanteria), che fossero nati e riconosciuti dopo la loro nomina a ufficiali. Considerato che i figli di questi soldati non ottenevano, già con la nascita, la cittadinanza romana, ma avevano bisogno, per accedere a tale *status*, di una concessione da parte dell'imperatore, Werner Eck sosteneva che gli *auxiliares* non fossero capaci a partire da Settimio Severo di contrarre un matrimonio *iustum* e di generare figli legittimi.³⁴⁶

Alla luce di tali risultanze, dunque, lo studioso tedesco ritiene che la frase γυναιξί τε συνοικεῖν in Herod., III, 8, 4-5, si debba intendere nel senso che Severo aveva concesso ai soldati il mero diritto di convivere con le proprie compagne.

Alle conclusioni di Werner Eck ha aderito anche Michael Speidel. Tale Autore condivide con l'Eck l'idea che il formulario dei *diplomata* dei *classarii* e quello del nuovo diploma pubblicato dal suo collega tedesco, smentisca l'ipotesi secondo la quale Settimio Severo avrebbe concesso ai soldati il diritto di sposarsi.³⁴⁷

Oltre a servirsi di tali documenti, lo Speidel sostiene che, anche nei *diplomata* dei pretoriani, si individuino elementi di qualche rilievo a tal riguardo: dal primo secolo al quarto secolo d.C., essi hanno sempre presentato il seguente formulario:

CIL XVI 143

...*ius tribui{i}* conubii dumtaxat cum / singulis et primis uxoribus ut / etiamsi peregrini{s} iuris femi/na(s) in matrimonio suo iunxer{r}int / proinde liberos tollant ac si ex duo/bus civibus Romanis natos...

Per lo Speidel da questo formulario si evince che i pretoriani ricevevano, con il congedo, il *conubium* con la prima e unica donna con cui essi si fossero uniti dopo la *missio*. Ne consegue

³⁴⁶ Ivi, p. 75 ss.

³⁴⁷ M. A. Speidel, *Les femmes et la bureaucratie*, cit., p. 207 ss.

che, prima di essere congedati, i pretoriani non avessero la possibilità di sposarsi e di concepire figli legittimi.³⁴⁸

Tutti questi indizi, individuati nell'analisi dei *diplomata* dei pretoriani, dei *classarii* e del diploma del 206 rilasciato ad alcuni *auxiliares*, inducono lo Speidel a concludere che, dopo Severo, il divieto di matrimonio non era stato abrogato per i soldati di tutti i reparti.

Ma, allora, come si spiega, secondo Werner Eck e Michael Speidel, la presenza di passi di giuristi severiani e di età successiva, che riferiscono della facoltà dei soldati di sposarsi?

Per entrambi gli studiosi, le allusioni a casi di soldati sposati e l'impiego di termini concernenti il lessico del matrimonio (come *uxor* e *maritus*), attestati in tali passaggi, non sono connessi con la capacità dei militari di contrarre dei *matrimonia iusta*, ma farebbero riferimento solo alla loro possibilità di intraprendere relazioni stabili e durature, che potevano (almeno dal punto di vista sociale) equipararsi ai matrimoni. Lo confermerebbe la circostanza che, anche nei passi di giuristi pre-severiani e nei *diplomata* precedenti all'età di Severo, le donne a cui i soldati si univano, durante la ferma, erano connotate come *uxores* (*conubium cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data*).

Dunque, i suddetti passaggi non contraddirebbero la tesi della vigenza del divieto di matrimonio dopo Settimio Severo.

A mio avviso, le conclusioni formulate dall'Eck e dallo Speidel non possono essere accolte. Va rilevato, infatti, che gli argomenti addotti dai due studiosi non appaiono in grado di confutare l'ipotesi secondo cui il divieto di matrimonio era stato revocato nel 197 d.C.

Facendo ritorno al formulario dei *diplomata* dei *classarii*, occorre osservare che non può ritenersi corretta l'asserzione dei due studiosi, secondo la quale la concessione, dopo Severo, della possibilità di intrattenere relazioni di convivenza (*consuetudo*), risultasse in contrasto con l'attribuzione ai soldati del diritto di contrarre un matrimonio *iustum*. Testimonianze di età post-severiana dimostrano, infatti, come, anche dopo il regno dell'imperatore africano, i soldati non avessero (fatta salva l'ipotesi di un'esplicita autorizzazione) la possibilità di convivere con le loro donne. A tal riguardo, una costituzione dell'imperatore Costante ricorda la necessità di una concessione speciale, perché il soldato possa convivere con la sua famiglia.

³⁴⁸ Ivi, p. 208.

C. 12.35.10 (Constans A. Titiano pp.)

Quicumque militum ex nostra auctoritate familias suas ad se venire meruerint, non amplius quam coniugia liberos, servos etiam de peculio castrensi emptos neque adscriptos censibus ad eosdem excellentia tua dirigi faciat. [349 d.C.]

Quanto al formulario dei *diplomata* pretoriani, in esso si afferma che i soldati di questi reparti ottenevano, con il congedo, il *conubium* con una *femina iuris peregrini*, la prima con la quale si fossero uniti. Tale affermazione non contrasta con la concessione ai soldati del diritto di sposarsi, atteso che, anche dopo Settimio Severo, i pretoriani poterono ancora unirsi in matrimonio con donne *peregrinae* e con Latine Iuniane, persone cioè, in linea di principio, prive di *conubium* con i *cives Romani* e che, dunque, in assenza di questo privilegio concesso ai veterani delle coorti pretorie, non sarebbero risultate idonee per contrarre *iustae nuptiae*.

Analoghe considerazioni possono essere formulate a proposito del diploma rilasciato nel 206 d.C. a taluni *auxiliares*. Anche in questo caso, la concessione della *civitas Romana* ai figli dei decurioni e dei centurioni di servizio nei suddetti corpi non si connetteva alla circostanza che gli stessi non potessero contrarre un matrimonio legittimo. Così come i pretoriani, infatti, anche gli *auxiliares* avrebbero potuto stringere delle relazioni con donne straniere, e in tale ipotesi, i figli nati da queste unioni, non avrebbero ottenuto automaticamente, con la nascita, la cittadinanza romana, ma avrebbero avuto bisogno, per ottenerla, di un'apposita concessione da parte dell'imperatore. Dunque, anche questo diploma non si pone in contrasto con la tesi della revoca del divieto di matrimonio sotto Settimio Severo.

Non sono da ritenersi corrette, a mio parere, nemmeno le argomentazioni riguardanti la non rilevanza dei testi giuridici e letterari di età severiana e post-severiana, attestanti la capacità dei soldati di sposarsi. Quanto ai testi giuridici, si è già visto come dai passi del Digesto ricordati emerga, in modo inequivoco, la possibilità per i soldati di contrarre matrimoni, conformi al *ius civile*: per esempio, nell'esame del frammento di Papiniano in D.23.2.35 (Pap. *libro 6 responsorum*) si constata certamente la capacità di un soldato di contrarre un matrimonio *iustum* secondo il diritto romano, dal momento che, in tale passo, si ricorda come un *filius familias miles*, per potersi sposare, dovesse ottenere il previo permesso del proprio *pater*: e qui,

discutendo di *patria potestas*, si può ben dire che questo caso concerne l'autentico fulcro *del ius civile Romanorum*.

D'altro canto, si è osservato come anche dalla testimonianza di Erodiano (III, 8, 4-5) emerga che, sotto Settimio Severo, sia stato revocato il divieto di matrimonio dei soldati. In precedenza, infatti, ho già rilevato che la frase γυναίξι τε συνοικεῖν va interpretata in tal modo: Severo ha concesso ai soldati la possibilità di sposare le proprie compagne, atteso che, anche in altri contesti dell'opera di Erodiano, il verbo συνοικέω assume questo significato specifico (sposarsi).³⁴⁹

Dunque, alla luce di tutte queste considerazioni, le ipotesi proposte da questi due illustri studiosi non possono essere accolte.

2.8 IL PROBLEMA DELLA RECIPROCA INTEGRAZIONE DELLE FONTI: UN LIMITE PERSISTENTE DELLE INDAGINI PIU' RECENTI

L'ultimo studioso ad affrontare l'annosa questione del divieto di matrimonio dei soldati è stato Pietro Paolo Onida³⁵⁰. Lo studioso sassarese ha aderito all'orientamento che nega l'esistenza di un vero e proprio divieto di matrimonio. Diverse fonti, per l'Onida, lo confermerebbero.

Innanzitutto, egli considera un passo di Svetonio, che, secondo l'opinione di diversi autori³⁵¹, consentirebbe di individuare in Augusto l'artefice di questo divieto:

Svet., Aug. 24:

In re militari et commutavit multa et instituit, atque etiam ad antiquum morem nonnulla revocavit. Disciplinam severissime rexit: ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibernisque demum mensibus, permisit uxorem intervisere.

Il *princeps* inasprì le norme della *disciplina militum*, permettendo, solo di tanto in tanto, agli ufficiali di far visita alle proprie mogli.

³⁴⁹ Si veda, *supra*, p. 115.

³⁵⁰ P. P. Onida, *Il matrimonio dei militari in età imperiale*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 14 (2016), reperibile al link <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Onida-Matrimonio-militari-eta-imperiale.htm>.

Per Onida, non solo non è possibile invocare tale frammento a sostegno dell'ipotesi che postula l'esistenza del divieto di contrarre matrimonio, ma, al contrario, lo stesso dimostrerebbe «come fosse sentito addirittura il problema di considerare il valore di quelle stesse relazioni matrimoniali che erano già state avviate prima ancora che fosse stato intrapreso il servizio militare». Inoltre, a suo giudizio, il testo di Svetonio rinvierebbe alla circostanza che la *militia* non compromette di per sé la stabilità e la natura del rapporto.³⁵²

Quanto all'età repubblicana, l'Onida richiama una serie di fonti che permetterebbero di escludere con certezza l'esistenza del divieto di contrarre matrimonio. Egli ricorda, in primo luogo, il noto discorso di Scipione (riferito da Liv. 21.41.16), in cui i soldati furono invitati a combattere per difendere non solo se stessi, ma anche le proprie mogli e i propri figli (*Unusquisque se non corpus suum sed coniugem ac liberos parvos armis protegere putet*) e quello di Spurio Ligustino (in Liv. 42.34), il quale, volendo rammentare alcuni momenti delle sue vicende militari, ricordò che, una volta raggiunta l'età matrimoniale, egli aveva ricevuto dal padre una sposa (la figlia dello zio paterno), con cui ebbe diversi figli, due dei quali, entrambi *praetextati*, nacquero sicuramente durante il servizio militare: *Cum primum in aetatem ueni, pater mihi uxorem fratris sui filiam dedit, quae secum nihil adtulit praeter libertatem pudicitiamque, et cum his fecunditatem, quanta uel in diti domo satis esset. Sex filii nobis, duae filiae sunt, utraeque iam nuptae. Filii quattuor togas uiriles habent, duo praetextati sunt. Miles sum factus P. Sulpicio C. Aurelio consulibus.*

Anche in Tacito si individuerebbero, per il romanista sassarese, elementi tali da indurre a escludere l'esistenza del divieto: nel terzo libro degli *Annales*, lo storico riferì il contenuto della proposta, presentata da Severo Cecina il 21 d.C. al Senato: si proibiva ai governatori di portare con sé le proprie mogli in provincia e nelle *expeditiones*:

Tac., *Ann.* 3.33-34:

Haud enim frustra placitum olim ne feminae in socios aut gentis externas traherentur: inesse mulierum comitatu quae pacem luxu, bellum formidine morentur et Romanum agmen ad similitudinem barbari incessus convertant.

³⁵¹ Fra i quali B. Campbell, op. cit., e S.E. Phang, op. cit..

³⁵² P.P. Onida, op. cit., p. 12 ss.

Non imbecillum tantum et imparem laboribus sexum sed, si licentia adsit, saevum, ambitiosum, potestatis avidum; incedere inter milites, habere ad manum centuriones; praesedis nuper feminam exercitio cohortium, decursu legionum. Cogitarent ipsi quotiens repetundarum aliqui arguerentur plura uxoribus obiectari: his statim adhaerescere deterrimum quemque provincialium, ab his negotia suscipi, transigi; duorum egressus coli, duo esse praetoria, pervicacibus magis et impotentibus mulierum iussis quae oppiis quondam aliisque legibus constrictae nunc vinculis exolutis domos, fora, iam et exercitus regerent. 34 Paucorum haec adsensu audita: plures obturbabant neque relatum de negotio neque Caecinam dignum tantae rei censorem. Mox Valerius Messalinus, cui parens Messala ineratque imago paternae facundiae, respondit multa duritiae veterum [IN] melius et laetius mutata; neque enim, ut olim, obsideri urbem bellis aut provincias hostilis esse. Et pauca feminarum necessitatibus concidi quae ne coniugum quidem penatis, adeo socios non onerent; cetera promisca cum marito nec ullum in eo pacis impedimentum. Bella plane accinctis obeunda: sed revertentibus post laborem quod honestius quam uxorum levamentum? At quasdam in ambitionem aut avaritiam prolapsas. Quid? Ipsorum magistratuum nonne plerosque variis libidinibus obnoxios? Non tamen ideo neminem in provinciam mitti. Corruptos saepe pravitatibus uxorum maritos: num ergo omnis caelibes integros? Placuisse quondam Oppias leges, sic temporibus rei publicae postulantibus: remissum aliquid postea et mitigatum, quia expedierit. Frustra nostram ignaviam alia ad vocabula transferri: nam viri in eo culpam si femina modum excedat.

Porro ob unius aut alterius imbecillum animum male eripi maritis consortia rerum secundarum adversarumque. Simul sexum natura invalidum deserere et exponi suo luxu, cupidinibus alienis. Vix praesenti custodia manere inlaesa coniugia: quid fore si per pluris annos in modum discidii oblitterentur? Sic obviam irent iis quae alibi peccarentur ut flagitiorum urbis meminissent. Addidit pauca Drusus de matrimonio suo; nam principibus adeunda saepius longinqua imperii. Quoties divum Augustum in Occidentem atque Orientem meavisse comite Livia! se quoque in Illyricum profectum et, si ita conducatur, alias ad gentis iturum, haud semper aequo animo si ab uxore carissima et tot communium liberorum parente divelleretur. Sic Caecinae sententia elusa.

Per Onida è evidente che, fino alla proposta di Severo Cecina, non esistesse alcun divieto per i soldati di sposarsi: diversamente – osserva lo studioso – lo stesso proponente vi avrebbe con ogni probabilità fatto riferimento a sostegno della sua stessa richiesta, quantunque essa fosse rivolta a introdurre, più che un impedimento matrimoniale, un divieto di coabitazione tra i coniugi lì dove il servizio militare aveva luogo. D'altra parte – aggiunge Onida – «se fosse esistito un vero e proprio divieto di matrimonio, la stessa proposta di Severo Cecina non avrebbe avuto ragione di essere presentata se non per ristabilire un ordine che era stato posto in discussione». ³⁵³

³⁵³ Ivi, p. 13 ss.

Non contrasta con quanto si ricava da questa testimonianza, la circostanza che lo stesso Tacito in *Ann.* 14.27.2, con riferimento alla vicenda dei veterani destinati al ripopolamento di Taranto e di Anzio, ricordasse che i soldati avevano preferito continuare a risiedere nelle province in cui avevano militato, abbandonando le proprie case, in quanto non avvezzi a contrarre matrimonio: *neque coniugiis suscipiendis neque alendis liberis sueti orbas sine posteris domos relinquebant.*

Secondo Onida, anche questo passo di Tacito non può essere utilizzato per dimostrare la l'esistenza di tale divieto: la possibilità di un'unione coniugale non è infatti esclusa dal racconto di Tacito, ma da esso emergerebbero unicamente le difficoltà connesse alla possibilità di conciliare la famiglia con il servizio militare.³⁵⁴

Neppure il già citato passo di Cassio Dione (60.24) fornirebbe elementi a sostegno dell'esistenza del divieto. Al riguardo l'Onida propone una ricostruzione che rovescia completamente il punto di vista accolto dalla maggior parte degli studiosi, per il quale Dione avrebbe fatto riferimento all'esistenza di leggi che proibivano ai soldati di sposarsi. A suo giudizio, la circostanza che nel passo si richiamino le disposizioni della *lex Iulia* per sottrarre i militari dall'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge, vuol dire che essi, pur non essendo tenuti, avrebbero anche potuto contrarre matrimonio. Dunque, l'autore condivideva con l'Astolfi l'ipotesi secondo cui le leggi demografiche non avrebbero impedito il matrimonio ai soldati, ma che si limitassero a consentire loro di evitarlo.³⁵⁵

Numerosi frammenti del Digesto avrebbero, secondo l'Onida, confermato quanto emerge dalle fonti letterarie.³⁵⁶

Fra essi lo studioso richiama il già citato frammento di Gaio in D. 24.1.61 (*Gai. libro 11 ad ed. provinc.: vel senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri matrimonium non possit*).

Secondo l'Onida, la prospettiva presa in esame nel passo gaiano, che propone un elenco nel quale la vita militare si colloca accanto alla vecchiaia e alla salute fisica, confermerebbe la persistente permanenza del matrimonio piuttosto che negare la possibilità di contrarre un vincolo coniugale. Tale fonte, quindi, non suffragherebbe l'ipotesi di un divieto di sposarsi.

³⁵⁴ Ivi, p. 15 ss.

³⁵⁵ Ivi, p. 16.

³⁵⁶ Ivi, p. 16 ss.

La possibilità per un soldato di sposarsi viene presupposta, secondo lo studioso sassarese, anche dal noto passo di Papiniano riferito da D. 23.2.35 (Pap. 6 resp.: *Filius familias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit*). Confermerebbero, altresì, la capacità matrimoniale dei militari i due testi di Papiniano già ricordati, nei quali si faceva riferimento alla costituzione di Adriano, con cui si stabiliva che rientrasse nel *peculium castrense* l'eredità lasciata al *filius* dalla moglie (D. 49.17.13 Pap. 16 quaest.: *Divus Hadrianus rescripsit in eo, quem militantem uxor heredem instituerat filium, extitisse heredem et ab eo servos hereditarios manumissos proprios eius libertos fieri*; D. 49.17.16.pr. Pap. libro 19 resp.: *...quod divi Hadriani temporibus filium familias militem uxori heredem extitisse placuit et hereditatem in castrense peculium habuisse...*).

Va richiamato, poi, quel passo di Paolo, nel quale si stabiliva che coloro che *militant in patria sua*, vale a dire coloro che prestano servizio nella provincia di origine, potrebbero unirsi in coniugio con donne della loro stessa provincia (D.23.2.65 pr. Paulus libro 7 responsorum).

Infine, l'Onida considera la disposizione di Gordiano del 239 d.C. (C. 2.11.15) sul *tempus lugendi* della vedova. Lo studioso osserva che tale costituzione non prevede eccezioni alla regola generale neppure nel caso in cui la vedova sposi un militare. Pertanto, anche per questa via, si ricaverebbe che il militare potesse contrarre matrimonio in costanza di servizio.

A mio parere le conclusioni dello studioso sassarese vanno decisamente respinte. Va rilevato, infatti, che nessuna delle fonti citate dall'Onida appare in grado di fornirci elementi tali da far dubitare dell'esistenza, in età imperiale, del divieto, per i soldati, di sposarsi.

Le fonti (Livio in primo luogo) concernenti l'età repubblicana non riguardano il tema della nostra indagine: nessuno mai, in effetti, ha dubitato del fatto che, prima di Augusto, i *milites* di un esercito cittadino e non professionale potessero unirsi in matrimonio.

Quanto alle testimonianze di Svetonio (*Aug.* 24) e di Tacito (*Ann.* 3.33-34) occorre osservare che le stesse si riferiscono esclusivamente ai governatori provinciali. Pertanto, le informazioni, che se ne ricavano, non hanno alcun rilievo nello studio della disciplina matrimoniale dei soldati.

Il passo di Tacito (*Ann.* 14.27.2) conferma, piuttosto che negare, l'incapacità dei soldati di sposarsi, dal momento che essi sono considerati come persone non avvezze al matrimonio.

Sul frammento di Cassio Dione (60.24), vanno, infine, richiamate le medesime osservazioni che si sono formulate a proposito della ricostruzione proposta da Riccardo Astolfi, dal momento che l'Onida accoglie, in fondo, la sua medesima interpretazione.³⁵⁷

Anche i passi del Digesto e le costituzioni presi in esame dall'Onida non possono essere invocati a sostegno della sua ipotesi.

Infatti, come ho potuto rilevare in precedenza, alcuni di tali passi (per esempio il frammento di Gaio in D. 24.1.61) possono essere stati oggetto di rimaneggiamenti da parte dei compilatori giustiniani o appaiono suscettibili di essere interpretati in modo tale da riferirne il contenuto agli ufficiali intermedi (centurioni, etc.) e superiori (tribuni laticlavi e angusticlavi) e non ai *militēs* della truppa; altri, invece (come quelli tramandati in D. 23.2.35 e in C. 2.11.15), propongono il testo di costituzioni imperiali e di opere di giuristi redatte in età severiana o successivamente a tale periodo, in una fase, dunque, nella quale questo divieto era già stato abrogato. Quanto al frammento di Papiniano in D. 49.17.13, esso utilizza, senza dubbio, la nomenclatura propria dei rapporti matrimoniali, ma, come ho osservato nelle pagine precedenti³⁵⁸, potremmo tranquillamente riferirla ai *matrimonia iniusta*, ossia a quelle unioni coniugali che avevano rilevanza prioritariamente dal punto di vista sociale e, in parte (si pensi alla *lex Iulia de adulteriis*) dal punto di vista giuridico. Il passo paolino riferito da D.23.2.65 pr. concerne, invece, un divieto applicato ai governatori provinciali, non estensibile, pertanto, anche ai soldati semplici.

Alla luce di tutte queste considerazioni, anche la tesi dell'Onida, che non ha tenuto in nessun conto, peraltro, l'insieme delle fonti papirologiche, non può trovare accoglimento.

3 UNA SINTESI: VARIETÀ DELLE OPINIONI E RISULTANZE DELLE FONTI

È ora opportuno riprendere, per classificarle, le varie opinioni formulate a proposito di questo tema.

- Per primi il Mommsen e il Marquardt, seguiti dal Volterra, hanno sostenuto che, dal regno di Augusto fino a Settimio Severo, sarebbe stato vigente un divieto di matrimonio, valevole per i

³⁵⁷ Vd., *supra*, p. 132 s.

soli soldati *cives Romani* che servivano nelle legioni; al contrario, i militari di origine peregrina, reclutati negli *auxilia*, avrebbero conservato, in forza del loro specifico *ius* etnico (*ius peregrinum*), la possibilità di sposarsi.

- Il Mispoulet, lo Scialoja, il Costa, il Tassistro, il Castello, l'Orestano, l'Astolfi, il Fiori e l'Onida hanno negato l'esistenza di tale divieto: a loro avviso si vietò soltanto ai militari di coabitare con le proprie mogli.
- In parte si discosta da tale orientamento il Wilmanns, secondo il quale ai soldati sarebbe stato permesso di intrattenere relazioni quasi matrimoniali.
- Una posizione peculiare è quella di Okko Behrends. Non si nega la vigenza del divieto di matrimonio dei soldati, ma si limita la sua applicazione ai soli matrimoni contratti durante la ferma. Quanto, invece, ai matrimoni già esistenti al momento dell'arruolamento, essi sarebbero stati soltanto sospesi nei loro effetti, mentre avrebbero continuato a sussistere formalmente anche durante il servizio. Il Behrends, inoltre, ritiene che i soldati delle flotte pretorie non fossero destinatari di tale divieto, ma che, al contrario, avrebbero potuto contrarre un vincolo coniugale valido in forza del loro *ius* etnico.
- Due studiosi angloamericani, Brian Campbell e Sara Phang, ritengono provata l'esistenza di tale divieto fino al principato di Settimio Severo. Esso colpiva non soltanto le relazioni intrattenute nel corso della lunga ferma, ma anche quelle già contratte prima dell'arruolamento.
- Per Werner Eck e Michael A. Speidel il divieto sarebbe stato vigente anche dopo Settimio Severo. A loro giudizio, pertanto, nel 197 d.C. non vi sarebbe stata alcuna riforma della disciplina matrimoniale dei militari.

Come si può notare, le opinioni avanzate nel corso degli anni sono assai diverse e, a volte, discrepanti tra loro. Possiamo, tuttavia, individuare una sorta di regolarità: difatti, mentre gli storici delle istituzioni militari inclinano per l'esistenza di tale divieto (Mommsen, Marquardt, Volterra, Campbell, Phang, Eck, Speidel etc.), gli storici del diritto negano la sua vigenza.

Occorre chiedersi, adesso, quali ipotesi risultino meglio suffragate dalle fonti.

³⁵⁸ Si veda, *supra*, p. 94 ss.

A mio parere, il loro esame induce ad accogliere le tesi proposte da Brian Campbell e da Sara Phang, che, tuttavia, possono essere meglio precisate e ulteriormente rettificate alla luce di una riconsiderazione complessiva delle testimonianze. Procederei a partire da quelle letterarie.

L'esistenza del divieto emerge senza dubbio dalla testimonianza di Cassio Dione (60,24) ove si afferma che ai soldati Claudio concesse i diritti degli uomini sposati, poiché a essi era vietato per 'legge' di unirsi in matrimonio. Si è rilevato, inoltre, come il passo di Erodiano (III, 8, 4-5) fornisca elementi decisivi a sostegno di tale tesi. Settimio Severo, nel 197 d.C., riconobbe ai soldati la possibilità di γυναίξί τε συνοικεῖν: parole da intendere, verosimilmente, nel senso che l'imperatore avrebbe accordato ai soldati la facoltà di contrarre *iustae nuptiae*. Come abbiamo osservato in precedenza, Erodiano ha adoperato il verbo συνοικεῖν in questo specifico significato anche in altri luoghi della sua opera. Inoltre - come ha puntualmente rilevato Sara Phang - i soldati ottennero già prima di Severo la possibilità di intrattenere relazioni tollerate di fatto dalle autorità, mentre Erodiano connotava tale concessione come un ulteriore, grave deterioramento della disciplina militare. Tutto ciò conferma che l'imperatore non aveva introdotto la possibilità di tollerare una mera coabitazione, ma quella di contrarre un matrimonio legittimo, una possibilità negata, invece, fino ad allora. Anche l'esame di Libanius *Or.* 2.39-40 risulta estremamente proficuo nella discussione di tale argomento. Il retore antiocheno, in pieno IV secolo, confrontava la situazione dei soldati del suo tempo con quella del passato. Mentre, una volta, i *milites* rimanevano celibi, adesso essi erano costretti a impoverirsi per mantenere mogli e figli. Si attesta, dunque, la vigenza, qualche secolo prima, del divieto, in capo ai soldati, di contrarre matrimonio durante il loro lungo periodo di ferma.

Conferme ulteriori si traggono dalla lettura delle fonti papirologiche, e in particolare dalle sentenze del papiro Cattaoui, dal papiro BGU I 140 e dai papiri che riferiscono le *testationes liberorum*, ossia le dichiarazioni di nascita dei figli illegittimi dei soldati.

A proposito del papiro Cattaoui, si è osservato come, in diverse sentenze qui riferite, fosse dichiarata in modo esplicito sia l'illegittimità delle unioni contratte dai soldati, sia quella dei figli concepiti in tali unioni. Quanto a quest'ultimo aspetto, si devono ricordare gli estratti riferiti da P. Catt. III.11-22, P. Catt. IV 1-15, P. Catt. IV. 16-V.26. In tutti e tre i documenti il magistrato (funzionario), innanzi al quale si svolgeva il processo, dichiarò che un soldato non poteva avere

figli legittimi. Gli ultimi due estratti forniscono, inoltre, ulteriori informazioni d'estremo rilievo. In particolare, in P. Catt. IV. 16-V.26, si sottolineava che qualunque soldato, non importa se arruolato in una legione o in una *cohors* oppure in un'*ala* ausiliaria, non avrebbe potuto concepire, in costanza di servizio, figli legittimi. Siffatta dichiarazione, a mio avviso, comprova che tale divieto di matrimonio vigeva per i soldati di tutti i reparti.

Infine l'estratto trasmessoci da P. Catt. IV 1-15 produce elementi utili a proposito della tesi dell'illegittimità delle unioni matrimoniali già contratte al momento dell'arruolamento. Come si ricorderà, in tale documento si riferisce il caso di un soldato *auxiliarius* che, sposatosi prima dell'arruolamento, durante il servizio aveva concepito un figlio. Il prefetto d'Egitto *pro tribunali* decise la controversia, dichiarando la sua illegittimità. Evidentemente l'unione contratta precedentemente, con l'arruolamento, era ritenuta nondimeno *contra ius*. Né potrebbe altrimenti spiegarsi l'illegittimità del figlio, se non come conseguenza di un *matrimonium iniustum*.

Alcuni studiosi – il Costa, il Tassistro, il Castello e lo Scialoja – riconnettono il contenuto di tale sentenza alla violazione del divieto di coabitazione fra il soldato e la sua compagna. Ma un soldato avrebbe potuto concepire un figlio, pur senza violarlo. Erano previste, infatti, licenze nelle quali ci si poteva allontanare dall'accampamento militare. Pertanto l'illegittimità del figlio deve ricondursi necessariamente all'illegittimità dell'unione matrimoniale dell'uomo e della donna che l'hanno concepito.

Non mancano, inoltre, anche altri indizi. Vanno segnalati, ad esempio, quei casi, pur sempre riferiti da papiri documentari, nei quali si controverteva sulla possibilità per determinate donne, ex compagne di un soldato, di ottenere, in caso di separazione o di morte di quest'ultimo, la restituzione della dote, che, come è noto, può costituirsi solo in un matrimonio legittimo (P. Catt. I. 5- 13, P. Catt. I. 14- III. 10).

In P. Catt. VI, 1-23, invece, è attestata la possibilità, da parte di una donna, di trattenere oggetti o schiavi donatili dal compagno soldato nel corso della ferma. Evidentemente, in tale periodo, non sussisteva alcuna relazione matrimoniale. Qualora così fosse stato, ogni liberalità intercorsa tra i due sarebbe stata ritenuta invalida.

Altrettanto rilievo va attribuito al papiro BGU I 140 che ha riferito il contenuto di una nota *epistula* di Adriano a Ramnius Martialis. L'imperatore ha sostenuto, in termini assolutamente espliciti, che i figli dei soldati non potevano considerarsi eredi legittimi dei loro padri (οὐκ εἰσὶν νόμιμοι κληρο[νόμοι τῶν ἑαυτῶν πατέρων), proprio perché i matrimoni contratti dai loro genitori violavano la disciplina militare. Per porvi rimedio, Adriano si risolse a concedere ai figli dei soldati la *bonorum possessio unde cognati*.³⁵⁹

Anche le *testationes liberorum* forniscono, a tal riguardo, indizi di indubbio peso. In queste dichiarazioni, rese innanzi a testimoni e contestualmente trascritte in documenti contrassegnati dai loro sigilli, un soldato dichiarava la nascita di un figlio, riconoscendolo come illegittimo. Al contrario, il riconoscimento dei figli legittimi si effettuava mediante la registrazione pubblica nelle *professiones liberorum*. Tre documenti – P. Diog. 1, BGU VII 1690 e P. Mich. VII 436 – contenenti altrettante *testationes liberorum* redatte da un soldato, costituiscono un indizio di cui non si può sottacere il rilievo, allorché si tenti di comprendere quale fosse la condizione dei figli concepiti nelle unioni dei soldati in servizio.

Infine, facendo ritorno per un momento al problema della costituzione della dote, si deve rilevare che, alla luce di quel che emerge dall'esame di alcune sentenze riferite dal papiro Cattaoui, i soldati e le loro donne sovente tentavano di occultare le transazioni dotali che di fatto effettuavano, simulando la confezione di contratti di deposito. Evidentemente i soldati e le loro compagne, nel momento in cui tentavano di aggirarlo ricorrendo a diversi espedienti giuridici, erano consapevoli dell'esistenza del divieto di contrarre *iustae nuptiae*. Un caso, dunque, di *fraus legi*. Come è noto, con tale termine si faceva riferimento a negozi giuridici effettuati per aggirare un divieto di legge, pur senza contravvenire alla sua lettera (D. 1.3.29 Paul. l. s. ad l. Cinc.: *Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit*). L'istituto della *fraus legi* si configurò in modo differente nelle diverse fasi dell'ordinamento romano. Mentre il diritto di età tardoantica considerava l'intenzione di eludere la legge delle due parti di un negozio come un elemento essenziale della *fraus legi*, i giuristi classici attribuivano poca rilevanza all'intenzione delle parti, ma prestavano maggior attenzione ai risultati conseguiti dal negozio giuridico compiuto. In

³⁵⁹ Su tale documento si tornerà più ampiamente fra poco.

effetti, anche nel caso riferito in P. Catt. I. 5- 13 (risalente al 117 d.C.), il prefetto Lupus, innanzi al quale si svolse il processo, seguendo l'orientamento dei giuristi classici, impedì alle parti di eludere il divieto di matrimonio dei soldati, senza considerare i motivi che li avevano indotti a compiere tale frode. Egli infatti non dichiarò che le parti avevano voluto eludere la legge, ma considerò solamente il risultato illecito (ossia la costituzione di una dote), attraverso il negozio giuridico da loro posto in essere³⁶⁰.

Dunque, anche l'escogitazione da parte dei soldati e delle loro donne di rimedi volti a celare negozi costitutori di dote, attesta l'esistenza del divieto di contrarre matrimonio in capo ai militari della truppa in servizio.

Anche io ritengo, come Brian Campbell e Sara Phang, che il divieto di matrimonio concernesse i soldati di tutti reparti. Individuerei un indizio a sostegno di tale soluzione (oltre che in P. Catt. IV. 16-V.26), anche nel noto testamento di Antonius Silvanus³⁶¹, un cavaliere ausiliario della prima *ala* dei Traci di Mauretania:

FIRA III n. 47

Antonius Silvanus eq(ues) alae I Thracum Mauretanae, stator praef(ecti), turma Valeri, testamentum fecit. Omnium bonor[um meo]rum castrens[ium et d]omesticum M. Antonius Sat[ri]anus filius meus ex asse mihi heres esto: ceteri alii omnes exheredes sunt; cernitoque hereditatem meam in diebus C proximis; ni ita creverit exheres esto. Tunc secundo gradu [...] Antonius R [...] [...] [patrue]lis frater meus mihi heres esto, cernitoque hereditatem meam in diebus LX proximis, cui do lego, si mihi heres non erit, (denarios) argenteos septingentos quinquaginta. Procuratorem bonorum meorum castrensiu[m] ad bona mea colligenda et restituenda Antonia[e] Thermutha[e] matri heredi[s] mei s(upra) s(cripti) facio Hieracem Behcis dupl(iciarius) alae eiusdem, turma Aebuti, ut et ipsa servet

³⁶⁰ Sulla *fraus legi* commessa dai soldati e dalle loro compagne in occasione dei trasferimenti dotali si veda l'interessante articolo di R. Katzoff, *Judicial Reasoning in P. Catt-Fraus Legi*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, Vol. 101 (1970), p. 241 ss. In generale, sull'istituto della *fraus legis* si vedano G. Rotondi, *Gli atti in frode alla legge*, Torino 1911 e L. Bove, *Frode, Diritto Romano*, in *Noviss. Dig. Ital.* 7 (1961), p. 630 ss. Vd. anche O. Behrends, *Die fraus legis; zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinngebung in der römischen Gesetzesinterpretation*, Göttingen 1982, e Id, *Frode alla legge, lotta politica e scienza giuridica*, in *Labeo*, 31 (1985), p. 62 ss.; L. Fascione, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nell'esperienza giuridica romana*, Milano 1983; Id., *Ancora sulla «fraus legi»*, in *Labeo*, 33 (1987), p. 324 ss..

³⁶¹ Su questo documento si veda, J. Macqueron, *Le Testament d'Antonius Silvanus (Tablettes Keimer)*, in *Revue historique de droit français et étranger (1922-)* Quatrième série, Vol. 23 (1945), p. 123 ss., M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, 1966, p. 38 s.; G. Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento*, a cura di F. Gnoli, Bologna 1999, p. 55 ss.; D. Liebs, *Das Testament des Antonius Silvanus, römischer*

donec filius meus et heres suae tutelae fuerit et tunc ab ea recipiat: cui do lego (denarios) argenteo quinquaginta. Do lego Antonia[e] Thermutha[e] matri heredi[s] mei s(upra) s(cripti) (denarios) argenteos quingentos. Do lego praef(ecto) meo (denarios) arg(enteos) quinquaginta. Cronionem servom meum post mortem meam, si omnia recte tractaverit et tradi[de]rit heredi meo s(upra) s(cripto) vel procuratori, tunc liberum volo esse vicesimamque pro eo ex bonis meis dari volo. H(oc) t(estamento) d(olus) m(alus) h[a](besto) Familiam pecuniamque t(estamenti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) Nemonius dupl(icarius) tur(mae) Mari, libripende M. Iulio Tiberino sesq(uipl(icario) tur(mae) Valeri, antestatus est Turbinium sig(niferum) tur(mae) Procuri. Testamentum factum Alex(andrae).

Come si può osservare, Antonius Silvanus istituì, come erede universale, suo figlio, M. Antonius Satrianus. Il cavaliere dispose altresì un legato nei confronti di una certa Antonia Thermuta, indicandola come madre del suo erede. La circostanza che la donna non fosse menzionata nel testamento dell'*auxiliarius* come *uxor*, ma solo come madre del figlio Antonius Satrianus, a mio parere produce un ulteriore elemento a sostegno dell'ipotesi che nega anche agli ausiliari la possibilità di prender moglie.

Il divieto inoltre - per quanto emerge dall'estratto trasmesso da P. Catt. IV 1-15³⁶² - colpiva le unioni costituite dal soldato durante la ferma come i matrimoni contratti prima dell'arruolamento.

4 *RATIO* E NATURA GIURIDICA DEL DIVIETO

Accertata l'esistenza del divieto, è ora opportuno prendere in considerazione la *ratio* di questa norma, nonché la natura giuridica del provvedimento che la introdusse.

Quanto alla *ratio* del divieto, diverse fonti (fra cui la più volte ricordata *epistula* di Adriano a Ramnio Marziale e le dichiarazioni di nascita dei figli illegittimi dei soldati) rivelano che l'interdizione matrimoniale dei soldati – introdotta per ragioni disciplinari (*propter distractionem militiae*) – intendeva garantire, in primo luogo, la totale operatività e la costante disponibilità di tutti i soldati. In sostanza, alla base del divieto si individua il timore che i *militēs* potessero sottrarsi ai loro obblighi militari, distratti dai loro doveri coniugali e familiari. I *principes*,

Kavallerist in Alexandria bei Ägypten, aus dem Jahre 142 n. Chr., in: K. Märker/C. Otto (Hg.), *Festschrift für Weddig Fricke zum 70. Geburtstag*, Freiburg 2000, p. 113 ss.

³⁶² Vd., *supra*, p. 146.

decidendo di sciogliere ogni vincolo in grado di minarne la mobilità e l'obbedienza, vollero eliminare preventivamente ragioni o pretesti che li sollecitassero a non adempiere ai loro obblighi. È, in fondo, quest'ultima una *ratio* non dissimile da quella sottesa al divieto, per i soldati, di acquistare proprietà fondiaria nelle province ove erano stati acquarterati. Si temeva, infatti, che il soldato si sottraesse ai suoi impegni, per occuparsi delle terre acquistate (D. 49, 16, 13 pr., Macer libro 2 de re milit.: *Milites agrum comparare prohibentur in ea provincia, in qua bellica opera peragunt, scilicet ne studio culturae militia sua avocentur. et ideo domum comparare non prohibentur. sed et agros in alia provincia comparare possunt*).

Il divieto trovò forse fondamento anche nell'ideologia moralizzatrice delle *élites* senatoriali, decise a separare i soldati dalla parte restante della popolazione³⁶³.

La presenza di ragioni d'ordine economico non può affatto escludersi, in specie se si tiene conto del fatto che, permettendo ai soldati di sposarsi, le autorità stesse avrebbero incentivato i soldati a condurre con sé le proprie famiglie con un sensibile aggravio dei costi di rifornimento delle truppe e delle popolazioni che vivevano nelle province più periferiche.

Il divieto di matrimonio fu – lo si è già sottolineato – un'innovazione concepibile solo nel quadro del nuovo esercito professionale d'età augustea. Durante i secoli della Repubblica, quando ogni cittadino romano idoneo alle armi era, in presenza di determinate condizioni, arruolabile, una norma siffatta non avrebbe nemmeno potuto concepirsi, dal momento che l'esercito era, almeno virtualmente, costituito dall'insieme dei cittadini idonei alle armi. Il divieto può forse ricondursi all'opera di restaurazione della cosiddetta *disciplina militum* voluta da Augusto dopo la fine delle guerre civili.³⁶⁴ In Svet. *Aug.* 24 non si fa menzione espressamente, fra le misure assunte dal *princeps*, di questo divieto matrimoniale. Si sottolinea, piuttosto, che il *princeps* permise ai propri legati di far visita alle loro mogli soltanto nei mesi invernali. Tutto ciò ci consente, però, di presumere che la cosiddetta bassa forza fosse sottoposta a una disciplina ancor più rigorosa (*Disciplinam severissime rexit: ne legatorum quidem cuiquam, nisi gravate hibernisque demum mensibus, permisit uxorem intervisere*).

³⁶³ Si veda Tac., *Hist.*, 1, 53, 14: *inter paganos miles corruptior*. Si veda M. A. Speidel, *Being a Soldier in the Roman Imperial Army – Expectations and Responses*, in C. Wolff (éd.), *Le métier de soldat dans le monde romain*, Lyon, 2012, p. 185 s.

³⁶⁴ Sul punto si veda O. Behrends, op. cit., p. 151 ss., S. E. Phang, op. cit., p. 17; M. A. Speidel, *Les femmes et la bureaucratie. Quelques réflexions sur l'interdiction du mariage dans l'armée romaine*, in *CCG* 24 (2013), p. 3.

Si discute sulla natura giuridica del provvedimento che introdusse tale divieto.

A tal riguardo, alcuni studiosi – il Meyer³⁶⁵, lo Jung³⁶⁶ e la Treggiari³⁶⁷ – hanno sostenuto che la sua fonte normativa coincideva con un *caput* delle *leges Iulia et Papia Poppaea*. Tale tesi, tuttavia, appare priva di fondamento. Sappiamo, infatti, che queste due leggi matrimoniali si applicavano soltanto ai *matrimonia* contratti fra *cives Romani*. Viceversa (si è osservato) questo divieto coinvolgeva gli uomini di tutti i reparti, e, quindi, anche i *peregrini* delle truppe ausiliarie e delle flotte. È, dunque, più plausibile individuare la fonte di questo provvedimento in un atto d'altra natura. A tal riguardo Okko Behrends ha sostenuto che la proibizione matrimoniale era riconducibile alla *Rechtsetzungsmacht des Prinzepts*, e in particolare alle disposizioni imperiali che producevano effetti «nicht nur für das *ius civile* Roms, sondern auch für die anderen dem Reiche angehörigen peregrinen Rechtsordnungen»³⁶⁸. Ma a quale tipo di *constitutio* imperiale si fece ricorso?

Secondo la maggioranza degli studiosi, il divieto sarebbe stato introdotto dai *mandata principum*³⁶⁹. Con tale espressione si designavano disposizioni di carattere amministrativo o disciplinare, che l'imperatore trasmetteva agli governatori, agli ufficiali o ad altri 'funzionari', rivolgendosi a essi in seconda persona.³⁷⁰ Dei *mandata* i giuristi fecero uso soltanto sporadicamente, ricordando, per lo più, unicamente quei precetti che interferissero o con le attività giurisdizionali (in ambito civile e criminale) dei governatori, oppure quelle disposizioni disciplinari che coinvolgevano, in primo luogo, questi ultimi. Pertanto sarebbe stato ingenuo sperare di trovar menzione di tale divieto nelle loro opere.

I *mandata*³⁷¹ si limitavano, il più delle volte, a trasporre in precetti rivolti ai governatori e ai comandanti militari norme elaborate originariamente mediante *leges* o costituzioni imperiali. Ma, sempre che si voglia a ogni costo individuare in tale fonte normativa il fondamento di

³⁶⁵ P. M. Meyer, *Der Romische Konkubinatsnach Den Rechtsquellen Und Den Inschriften*, Leipzig 1895, p. 99 ss.

³⁶⁶ J. H. Jung, *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in: ANRW II 2, 14, Berlin 1982, p. 335.

³⁶⁷ S. Treggiari, *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford 1991, p. 64.

³⁶⁸ O. Behrends, op. cit., p. 151.

³⁶⁹ O. Behrends, op. cit., p. 150, M. A. Speidel, *Les femmes et la bureaucratie*, cit., p. 205, C. M. Wells, *The daughters of the regiment: sisters and wives in the Roman army*, in *Roman frontier studies 1995* (1997), p. 571; G. Wesch-Klein, *Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit*, Stuttgart 1998, p. 99.

³⁷⁰ Sui *mandata* imperiali si vedano A. Dell'Oro, *Mandata e litterae: contributo allo studio degli atti giuridici del princeps*, Bologna 1960 e V. Marotta, *Mandata principum*, Torino 1991.

³⁷¹ Si veda, in particolare, Dell'Oro, op. cit.

questo divieto, non si può neppure escludere³⁷² che i *mandata* abbiano, a loro volta, mutuato tale disposizione dai regolamenti militari. Un manuale, intitolato *Disciplina Augusti*, coincidente con un autentico regolamento militare, fu elaborato in effetti sulla scorta di una attenta raccolta dei precetti disciplinari emanati da Augusto nel corso degli anni.³⁷³ Sappiamo, peraltro, che in età tardoantica i regolamenti, che disciplinavano la vita di tutti i reparti dell'esercito e, di conseguenza, dei loro soldati, erano conservati presso i *principia*³⁷⁴, vale a dire presso la cancelleria del comando di ogni unità militare. Occorre, in tale materia, lavorare sulle congetture, ma i riferimenti che si incrociano, nell'esame delle fonti, quando si fa menzione del divieto di matrimonio, richiamano, talvolta, la *disciplina militaris* (si pensi all'*epistula* a Ramnio Marziale): sicché non può neppure escludersi che esso abbia trovato la sua fonte normativa direttamente nei regolamenti militari dei differenti reparti dell'esercito.

5. LE SUE CONSEGUENZE GIURIDICHE E LO STATUS LEGALE DELLE UNIONI MATRIMONIALI DEI SOLDATI

Nonostante la vigenza di tale divieto, i soldati certamente non si astennero mai dall'intrattenere relazioni con donne del luogo ove erano acuartierati. D'altra parte, apparirebbe, a dir poco, inverosimile che un *miles*, impegnato nell'esercito per tanti anni (nel caso dei *classarii* addirittura per 28 anni), si astenesse dall'intraprendere uno stabile rapporto con una donna. I resti di scarpe e di indumenti femminili o di fanciulli – reperti ritrovati, talvolta, negli scavi archeologici persino in zone occupate un tempo dai *castra* ove erano state edificate baracche e alloggiamenti dei *militēs*³⁷⁵ – confermano la stabile presenza, in primo luogo nelle *cannabae* che

³⁷² S. E. Phang, op. cit. p. 123.

³⁷³ Sulla *Disciplina Augusti* si veda D. 49.16.12.1 (Macer libro 1 de re milit.); *nam in disciplina Augusti ita cavetur: "etsi scio fabrilibus operibus exerceri milites non esse alienum, vereor tamen, si quicquam permisero, quod in usum meum aut tuum fiat, ne modus in ea re non adhibeatur, qui mihi sit tolerandus.* A proposito delle costituzioni imperiali in materia di *disciplina militum*, si veda Veg. 1.8 e 1.27: *quae Augusti et Traiani Hadrianique constitutionibus cauta sunt; et uetus consuetudo permansit et diui Augusti atque Hadriani constitutionibus praecauetur.*

³⁷⁴ Nov. Theod. 1.5-6 (*De Theodosiani codicis auctoritate*): *His adicimus nullam constitutionem..... Quod observari necesse est in his etiam, quae per orientem nobis auctoribus promulgantur; falsitatis nota damnandis, quae ex tempore definito Theodosiano non referuntur in codice, exceptis his, quae habentur apud militum sancta principia*

³⁷⁵ L. Allason-Jones, *Sexing' small finds*, in *Theoretical Roman Archaeology: Second Conference Proceedings*, 1995, p. 22 ss.; A. Böhme-Schönberger, *Die Distelfibeln – Sind sie Männer- oder Frauenfibeln?*, in U. Brandl, *Frauen und römisches Militär: Beiträge eines runden Tisches in Xanten vom 7. Bis 9. Juli 2005*. British Archaeological Reports

si andavano costituendo attorno ai principali acquartieramenti delle legioni e degli *auxilia*, di donne e bambini appartenenti alle 'famiglie' di fatto costituite dai soldati negli anni del lungo servizio. Tali relazioni erano note alle autorità romane e da loro tollerate: lo dimostra il fatto che, in alcuni casi (per esempio nel caso degli ausiliari, degli *equites singulares Augusti*, dei pretoriani e dei *classarii*), la cancelleria imperiale dava riconoscimento giuridico a tali unioni, attraverso la concessione del *conubium* al momento del congedo.³⁷⁶

Lo si è più volte sottolineato: nel corso della ferma, le unioni dei soldati (che erano considerate illegittime) non producevano gli effetti giuridici di un matrimonio conforme al diritto. In particolare, i figli, che nascevano dai tali unioni, erano considerati *spurii*, ossia illegittimi. In quanto tali non godevano di alcun diritto successorio *ab intestato* nei confronti del padre (almeno fino al regno di Adriano, sul punto si tornerà fra poco). I figli e i loro genitori avevano comunque la possibilità di trasmettersi l'eredità mediante testamento (tra l'altro i militari potevano beneficiare del regime privilegiato del *testamentum militis*, che permetteva loro di istituire come eredi anche *peregrini*). Qualora fossero nati da cittadini romani, i figli dei soldati non sarebbero ricaduti sotto la *potestas* dei loro padri, e avrebbero seguito la condizione giuridica della madre al momento del parto. Quanto alla posizione del soldato e della sua compagna, essa (ovviamente) era deteriore rispetto a quella delle persone unite in un matrimonio *iustum*. Per esempio, il marito poteva accusare la sua compagna di adulterio soltanto *iure extranei* (Coll. 4, 5, 1 [Pap. libro 15 resp.]). Inoltre, non vi era alcun riconoscimento giuridico della dote (D. 23, 3, 3 Ulp. libro 63 ad ed.: *Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae consistere non possunt: neque enim dos sine matrimonio esse potest. ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est*). I soldati e le loro compagne potevano comunque porre in essere dei negozi assimilabili a quelli costitutori di dote, ma in caso di

2008, p. 140 ss.; P.M. Allison, *People and Spaces in Roman Military Bases*. Cambridge 2013; E. Greene, *If the shoe fits: style and status in the assemblage of children's shoes from Vindolanda*, in R. Collins e F. McIntosh, *Life in the Limes: Studies of the People and Objects of the Roman Frontier*, Oxford 2014, p. 29 ss.; Arkesteijn, M., and C. van Driel-Murray, *One day on the streets of Camelon: discarded shoes from a Roman Fort*, in *Analecta Praehistorica Leidensia* 45 (2015) p. 113 ss; S. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers: A review of new evidence*, in corso di elaborazione.

121.

³⁷⁶ Vd., *infra*, cap. IV p. 196 ss.

separazione o morte del soldato era negata alla donna la possibilità di esperire un'azione per la restituzione della dote (*actio rei uxoriae*). Trattandosi di unioni illegittime, le donazioni tra il soldato e la sua compagna erano valide (D. 24, 1, 3, 1 Ulp. *libro 32 ad Sab.*). Fra i soldati e le loro donne non vi poteva poi essere alcun diritto di successione *ab intestato*, in quanto la *bonorum possessio unde vir et uxor*, era configurabile soltanto nell'ambito di *matrimonia iusta*. Tuttavia, con la concessione ai soldati degli *iura maritorum*, a opera di Claudio, i militari e le loro compagne poterono trasmettersi reciprocamente, per testamento, i loro beni, senza subire le sanzioni previste dalla *lex Iulia et Papia Poppaea*.³⁷⁷

Si discute dello *status* giuridico delle unioni dei soldati: in particolare ci si chiede se le unioni contratte dai *militēs* debbano qualificarsi come una semplice relazione di concubinato, oppure occorra assumere una differente nomenclatura di riferimento. Alcuni studiosi (Paul Martin Meyer³⁷⁸), soffermandosi sul fatto che le relazioni dei soldati con le loro compagne non potevano considerarsi dei *matrimonia iusta* (constatata la palese violazione del divieto di matrimonio), ritenevano che le unioni dei soldati dovessero ritenersi relazioni di concubinato. Tale tesi non mi appare convincente per differenti ragioni.

In primo luogo, essa non è compatibile con la terminologia impiegata nelle fonti riguardanti le unioni dei soldati. Come abbiamo visto, infatti, sia nei passi del Digesto riguardanti i soldati, che nei diplomi militari, si adoperavano espressioni come *uxor* e *maritus*.

Contrasta, infine, con l'assimilazione delle relazioni dei soldati a rapporti di concubinato, la rappresentazione che essi stessi ne davano e il modo con il quale anche le loro compagne le interpretavano. Si è osservato per esempio, nei casi riferiti nel Papiro Cattaoui, che i soldati e le loro donne, di fronte al magistrato, si presentavano come marito e moglie, rimanendo stupiti o fingendo di esserlo quando si negava loro tale condizione e, di conseguenza, la legittimità dei figli. Anche nelle iscrizioni funebri, lo si è già sottolineato, i soldati adoperavano, per connotare la posizione delle rispettive compagne, termini come *uxor* e *coniux*, e, per sé stessi, espressioni come *maritus* o *coniux*.

In altre parole i militari non vivevano le proprie relazioni come un mero concubinato, ma, al contrario, essi instauravano duraturi rapporti di convivenza monogamica, caratterizzati

³⁷⁷ S. E. Phang, op. cit., p. 203 s.

dall'*affectio maritalis*: contrassegnati, cioè, dalla volontà continua ed effettiva di vivere come marito e moglie e, come pare (lo vedremo in seguito), dall'*honor matrimonii*, cose che erano evidentemente assenti nelle relazioni di concubinato: D. 25, 7, 4 (Paul. libro 19 resp.) *Concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportet*.

Se così è, dobbiamo chiederci, allora, a quale tipo di rapporti vanno ricondotte le stabili relazioni dei soldati con le proprie compagne. Per l'ordinamento giuridico romano non esistevano esclusivamente le *iustae nuptiae* e le ipotesi di concubinato. Si riconoscevano, quantunque in modo parziale e limitato, anche altre forme di unioni, in primo luogo i cosiddetti *matrimonia iniusta*, vale a dire le unioni contratte in violazione di un divieto legislativo, oppure quelle prive dei requisiti previsti dal *ius civile* per le *iustae nuptiae* (come, il *ius conubii*), ma che, nondimeno, presentavano tutti gli altri elementi essenziali del matrimonio. In effetti tale categoria – i *matrimonia iniusta* – era ben nota alla giurisprudenza romana. In alcuni passi del Digesto, per esempio in D. 48.5.14.1 (Ulp. libro 2 de adult.), si fa riferimento all'*uxor iusta* e a quella *iniusta*: *Plane sive iusta uxor fuit sive iniusta, accusationem instituere vir poterit: nam et Sextus Caecilius ait, haec lex ad omnia matrimonia pertinet.*³⁷⁹

Per i *prudentes* si poteva parlare di matrimonio (*iustum* o *iniustum*) solo quando nel rapporto si individuavano due elementi di base: l'*affectio maritalis* e l'*honor matrimonii*. Se la prima era la comune volontà di vivere come sposi, l'*honor matrimonii* consisteva invece nella condivisione della *dignitas* tra i consorti, che permetteva all'*uxor* di assumere la condizione socio-giuridica del marito, che questa fosse o meno superiore alla sua.

I *matrimonia iniusta*, sebbene contravvenissero al divieto di matrimonio vigente durante la ferma, erano caratterizzati dall'intenzione di vivere come marito e moglie. Inoltre, i soldati e le loro compagne concepivano nell'ambito di tali unioni figli, uniformandosi, in tal modo, al fine fondamentale del matrimonio romano: quello della procreazione (*liberorum procreandorum causa*) per perpetuare la *familia* e la *res publica*. E qui, come vedremo, attraverso una serie di

³⁷⁸ P. M. Meyer, *Der römische Konkubinat*, cit., p. 93 ss.

³⁷⁹ Sui *matrimonia iniusta* si vedano E. VOLTERRA, *Iniustum matrimonium*, in *Studi Scherillo* 2 (Milano 1972) p. 441 s., R. Fiori, op. cit., M. V. Sanna, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali. nel diritto romano classico. Matrimonium iustum - Matrimonium iniustum*, Cagliari 2012, R. Quadrato, *Maris atque feminae coniunctio: matrimonium e unioni di fatto*, in *UBI TU GAIUS. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato Relazioni del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 2008*, cur. F. Milazzo, Milano 2014, p. 367 ss.

espediti normativi e di artifici del diritto, i *principes* concessero, quanto meno ai veterani dei corpi d'*élite* come i pretoriani, la possibilità di equiparare i propri figli in tutto e per tutto a quelli nati in *iustae nuptiae*.³⁸⁰

Se poi si guarda ai diplomi militari, e, in particolare, a quelli rilasciati agli *auxiliares*, agli *equites singulares Augusti* e ai *classarii* fino al 158 d.C., ci si rende immediatamente conto che, nel loro formulario, si leggono costantemente le seguenti parole: ... *conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas...*³⁸¹.

Le donne a cui i soldati erano uniti al momento della concessione della cittadinanza romana erano denominate *uxores*: non è un elemento trascurabile per definire tali relazioni *matrimonia iniusta*. Invero alcuni studiosi hanno sostenuto che tali *uxores* dovessero assimilarsi a mogli legittime, sposate dai soldati prima di arruolarsi in forza di questo o quel *ius peregrinum*. Ma si è già osservato che, per quanto si evince da P. Catt. IV 1-15, quest'interpretazione non convince, dal momento che si constata come l'unione, precedentemente contratta dal soldato, venisse meno al momento del suo arruolamento. Di conseguenza egli non avrebbe potuto avere un'*uxor iusta* (sia pur secondo il diritto della propria comunità d'origine). Ma vi è di più. Invero le poche risultanze empiriche cui possiamo rivolgerci, per verificarla, non lasciano molto spazio alla congettura che stiamo contestando. Tre diplomi, tutti concernenti soldati delle truppe ausiliarie, riferiscono anche i nomi e le origini delle loro *uxores*. Da quest'esame si evince che i soldati avevano conosciuto e sposato tali donne durante il periodo di servizio. Il primo, in ordine di tempo, è il diploma riferito da CIL XVI, 49, ed è databile al 12.1.105. Il documento fu rilasciato a un soldato ausiliario proveniente dalla tribù dei Dumnoni, una *gens* della Britannia. La sua *uxor*, viceversa, era originaria degli Azali, una tribù stabilita in Pannonia. Pertanto il *miles* ha senza dubbio conosciuto e sposato questa donna durante il periodo di servizio, una volta che la sua unità fu trasferita in Pannonia (nell'85 d.C.). Il secondo (raccolto in CIL XVI, 55 del 30.6.107) riguarda un soldato ausiliario della tribù dei Boi, che viveva in Pannonia. La sua *uxor*, al contrario, apparteneva alla *gens* dei Sequani, una popolazione stanziata lungo l'alto Reno. Il soldato fu congedato in Rezia. Anche in questo caso il soldato ha conosciuto e sposato la sua

³⁸⁰ Si veda, *infra*, cap. IV, p. 237 ss.

uxor durante il periodo di ferma. Il terzo è riferito da RGZM 22 del 14.4.123: un *auxiliarius*, originario della Syria, si unì a una donna della tribù dei Boi, insediata in Tracia. L'unità del soldato, era stata acquarterata nella Dacia superiore. Un altro caso di unione, dunque, costituita durante il servizio militare.

In base a questi elementi, si può concludere che le *uxores* degli ausiliari, degli *equites singulares* e dei *classarii* (fino al 158 d.C.), senza distinguere quanti di loro per avventura erano già *cives Romani* da quanti, invece, non lo fossero, erano mogli *iniustae*, sposate, per lo più, nel corso del periodo di servizio militare. È evidente come, in questo caso, le autorità militari romane facessero costantemente prevalere le norme disciplinari dell'esercito sui principi di questo o quell'ordinamento giuridico straniero (*ius peregrinum*).

Se le unioni matrimoniali dei soldati erano configurabili come *matrimonia iniusta*, per ciò stesso non apparivano totalmente irrilevanti per il diritto. Producevano, invero, alcuni effetti giuridici (per lo più se non soltanto per i *militēs cives Romani*). Per esempio, al marito Romano di un *matrimonium iniustum* si riconosceva la possibilità di esperire l'*accusatio adulterii* (D.48.5.14.1 [Ulp. libro 2 de adult.]), non *iure mariti* ovviamente, ma *iure extranei*. Nondimeno egli godeva di alcuni privilegi: anche se *infamis*, avrebbe potuto comunque esperire l'accusa, né gli si poteva opporre lo *status* di libertino, qualora non avesse un patrimonio di 30000 sesterzi, o il fatto di non avere un figlio. È quanto si legge in un passo di Papiniano:

Coll. 4, 5, 1. (Pap. libro 15 resp.): *Civis Romanus, qui civem Romanam sine conubio sive peregrinam in matrimonio habuit, iure quidem mariti eam adulteram non postulat, sed ei non opponetur infamia vel quod libertinus rem sestertiorum triginta milium aut filium non habuit, propriam iniuriam persequenti.*

Inoltre i figli nati da un *matrimonium iniustum* di due cittadini romani, a differenza di quelli nati da un rapporto di concubinato, attribuivano alla madre come al padre il *ius liberorum*,³⁸² ad esempio ai fini dell'*excusatio tutelae* o dell'*onus iudicandi*.³⁸³ Di conseguenza, quantunque i figli

³⁸¹ RMD III 136.

³⁸² Sul punto si veda A. Steinwenter, *Ius liberorum*, in RE, X, Stuttgart 1919, p. 1281 ss.; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996, p. 72 ss.

³⁸³ Ulp. *de off. praet. tut.* Vat. fr. 194 (riportato *infra*, in testo); Ulp. *de excus.* Vat. fr. 168: ... *quidam tamen iustos secundum has leges putant dici. Divi quoque Marcus et Lucius Apronio Saturnino ita scripserunt: 'si instrumentis probas habere te iustos tres liberos, excusationem tuam Manilius Carbo praetor vir clarissimus accipiet. Sed*

di un matrimonio *iniustum* non nascessero sotto la *potestas* del padre, si riconosceva, comunque, l'esistenza di un legame anche sul piano giuridico.

Vat. fr. 194. (Ulp. *de off. praet. tut.*)

Iusti autem an iniusti sint filii, non requiritur; multo minus in potestate necne sint, cum etiam iudicandi onere iniustos filios relevare Papinianus libro V quaestionum scribat.

Con riguardo specificamente alla condizione dei figli dei soldati (in particolare di quelli degli ausiliari, dei *classarii*, degli *equites singulares Augusti*), gli stessi beneficiavano, assieme ai loro padri, al momento del congedo, del privilegio della cittadinanza romana (come risulta dai diplomi militari rilasciati a queste categorie di soldati).

A partire da Adriano, i figli nati dalle unioni matrimoniali dei militari e, in particolare, quelli che servivano nelle *iustae legiones* (rispetto ai quali, come è noto, non disponiamo dell'ausilio fornito dai *diplomata*)³⁸⁴ poterono inoltre godere di significativi privilegi in ambito ereditario. A tal riguardo è opportuno rivolgersi – ancora una volta - alla citata *epistula* di Adriano a Ramnius Martialis, dalla quale (come visto) si possono trarre elementi rilevanti riguardo alla *ratio* del divieto di matrimonio.³⁸⁵ Che le ragioni ultime del divieto debbano individuarsi nella *disciplina militum* emerge infatti, in maniera incontestabile, anche dal suddetto provvedimento (...τῆς στρατιωτικῆς διδασχῆς πεποιηκότων). In esso l'imperatore prende in esame solo la posizione dei *milites* delle *iustae legiones*. Ma anche in questa circostanza, al pari di quello che si riscontra per gli ausiliari,³⁸⁶ il fondamento del divieto è rintracciabile nella *disciplina militum*. Procediamo, dunque, con l'analisi di questo provvedimento.

Nel 119 d.C. Adriano assunse una decisione profondamente innovatrice. Concesse, con un'*epistula* inviata al *praefectus Aegyptii* Ramnius Martialis, ai figli dei *milites* e dei veterani la *bonorum possessio unde cognati*:³⁸⁷

iustorum mentio ita accipienda est, ut secundum ius civile quaesiti sint'. Cfr. Ulp. 20 *ad leg. Iul. et Pap. D. 27, 1, 18 (bello amissi)*.

³⁸⁴ Si veda, *infra*, Cap. IV, p. 242 ss.

³⁸⁵ Si veda, *supra*, p. 149.

³⁸⁶ Cfr., *supra*, p. 121 ss.

³⁸⁷ Si veda F. Castagnino, *Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *Rivista di Diritto Romano*, 15 (2015), p. 2 ss. (= <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>).

ἐπί[σ]ταμαι, Ῥάμμιέ μου, τ[ο]ύτους, ο[ὕ]ς οἱ | γονεῖς αὐτῶν τῷ τῆς στρατείας ἀνεί-|λα[ν]το χρόνῳ, τὴν πρὸς τὰ πατρικὰ | [ὑπάρ]χοντα πρόσσodon κεκωλῦσθαι, | κ[αὶ] τ[ο]ῦτο οὐκ ἐδόκει σκληρὸν εἶ[ν]αι | [τὸ ἐν]αντίον αὐτῶν τῆς στρατιω[τι]κῆ[ς] | [διδα]χῆς πεποηκότων. ἤδιστα δὲ | αὐτὸς προίεμαι τὰς ἀφορμὰς δι' ὧν | τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ | Αὐτοκρατόρων σταθὲν φιλανθρωπό-|τερ[ο]ν ἐρμηνεύω. ὄνπερ τοιγαροῦν | τ[ρόπ]ον οὐκ εἰσιν νόμιμοι κληρο-|[νόμ]οι τῶν ἑαυτῶν πατέρων οἱ τῷ | [τ]ῆς στρατε[ί]ας χρόνῳ ἀναλ[η]μφθέν-|τες, ὅμως κατ[ο]χῆ[ν] ὑ[πα]ρχόντων ἐξ ἐκείνου τοῦ μέ[ρ]ους τοῦ διατάγμα-|τος, οὔ̄ καὶ τοῖς πρὸς [γ]ένους συγγενέσι | δίδοται, αἰτεῖσθαι δύνασθαι καὶ αὐτοὺς | κρίνω. ταύτην μου τὴν δωρεάν | καὶ τοῖς στρατιώταις ἐμοῦ καὶ τοῖς οὐε-|τρανοῖς εὐγνωστόν σε ποιῆσαι δεή-|σει, οὐχ ἔνεκα τοῦ δοκεῖν με αὐτοῖς | ἐνλογεῖν, ἀλλὰ ἵνα τούτῳ χρώωνται, | ἐὰν ἀγνοῶσι.

Tale beneficio migliorò sicuramente la condizione dei figli dei *milites*. Come abbiamo visto, infatti, i figli generati durante il servizio, erano considerati illegittimi e, in quanto tali, esclusi dalla successione *ab intestato*³⁸⁸. Con il provvedimento adrianeo anche i figli dei soldati, sebbene non fossero eredi legittimi, poterono reclamare (qualora i loro padri morissero intestati) la *bonorum possessio* dei beni ereditari in virtù della medesima clausola editale che l'accordava ai *cognati*. Pertanto, in forza di quel che prevedeva il diritto pretorio, sarebbero stati chiamati a succedere ai propri genitori, in assenza di successibili delle classi precedenti (vale a dire dei *liberi* e dei *legitimi*) o, nel caso in cui questi ultimi fossero stati presenti, decorsi inutilmente i termini per la presentazione dell'istanza di *bonorum possessio*³⁸⁹. Adriano, dunque, veniva solo in parte in soccorso dei figli illegittimi dei soldati, atteso che le loro pretese ereditarie erano posposte a quelle dei figli legittimi (eventualmente nati prima dell'arruolamento o dopo il congedo) e a quelle degli *agnati*³⁹⁰. Tuttavia, osservò il d'Orgeval, si trattava d'una misura tutt'altro che trascurabile, dal momento che rappresentava il primo

³⁸⁸) B. Campbell, *The Marriage*, cit., p. 154. Ampia bibl. anche in J. (Mélèze) Modrzejewski, *Lettre d'Hadrien sur les droits successoraux des enfants des soldats*, in *Les lois des Romains*. 7^e édition par un groupe des romanistes des «Textes de droit romain», Tome II de P. Girard et F. Senn. Pubblicazione curata da V. Giuffrè, Napoli 1977, pp. 446-48.

³⁸⁹) Sul regime della *bonorum possessio* si veda P. Voci, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale: successione ab intestato, successione testamentaria*, Milano 1963, p. 10 ss.

³⁹⁰) J. F. Gardner, *Hadrian and the Social Legacy of Augustus*, in *Labeo* 42 (1996), p. 88, B. Campbell, *The Marriage*, cit., p. 159.

esempio d'una *bonorum possessio* fondata esclusivamente su legami di parentela di sangue: «C'est le premier pas dans la voie qui conduira à la succession cognatique»³⁹¹.

In molti si sono chiesti chi fossero i diretti destinatari di questo provvedimento. Si rivolgeva – oltre che ai figli nati e concepiti durante la ferma – anche a quelli concepiti prima del *dilectus*, ma nati durante il periodo di servizio? Secondo Adolf Berger³⁹² la decisione dell'imperatore riguardava unicamente i figli concepiti durante il periodo di servizio militare³⁹³ (nati durante la ferma o venuti al mondo dopo tale periodo). Al contrario i figli concepiti prima del *dilectus*, dal momento che non lo erano stati in un'unione contratta in spregio alla disciplina militare, dovevano considerarsi titolari dei diritti ereditari spettanti a ogni figlio legittimo. Questa tesi si contrappone decisamente a quella a suo tempo definita da Paul Martin Meyer³⁹⁴, per il quale il provvedimento adrianeo avrebbe avuto come propri destinatari esclusivamente i figli dei soldati nati da un matrimonio contratto prima dell'arruolamento e sospeso, nei suoi effetti, durante la ferma. È una soluzione non convincente: la smentisce, in fondo, lo stesso testo dell'*epistula*, lì dove essa fa esplicitamente riferimento a quei soldati che avessero trasgredito la disciplina militare, a quanti, cioè, avessero avuto figli in unioni contratte durante il periodo di servizio (... τὸ ἐν]αντίον αὐτῶν τῆς στρατιω[τικῆς | [διδα]χῆς πεποικῶτων)³⁹⁵.

Altra questione, oggetto di dibattito tra gli studiosi, è quella che concerne i reparti destinatari della disposizione adrianea. Sebbene la copia dell'*epistula* dell'imperatore sia stata affissa ad Alessandria nei quartieri d'inverno della III legione Cyrenaica e della XXII Deioteriana, numerosi studiosi ritengono che questo provvedimento non fosse esclusivamente rivolto ai militari di stanza in Egitto³⁹⁶.

³⁹¹) B. d'Orgeval, *L'Empereur Hadrien. Oeuvre législative et administrative*, Paris 1950, p. 95.

³⁹²) A. Berger, *Miscellanea papyrologica: ἀναλαμβάνεσθαι in the Epistula Hadriani*, *BGU I*, 140, in *JJP*, 1 (1946), p. 32.

³⁹³) Si veda A. Berger, *Miscellanea papyrologica*, cit., p. 30.

³⁹⁴) P.M. Meyer, *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht der römischen Soldaten*, in *ZRG RA*, 18 (1897), p. 44 SS.

³⁹⁵) B. d'Orgeval, op. cit., p. 94 nt. 94.

³⁹⁶) Sul fatto che la decisione di Adriano fosse stata resa pubblica in un'*epistula* indirizzata al prefetto d'Egitto piuttosto che in un editto di applicazione generale si veda W. Williams, *Individuality in the Imperial Constitutions. Hadrian and the Antonines*, in *JRS* 66 (1976), p. 72 nt. 41.

Il Campbell, per esempio, sosteneva che essa si applicava a tutti i soldati, ovunque si trovassero³⁹⁷. Identiche erano state, qualche decennio prima, anche le conclusioni del d'Orgeval³⁹⁸. Dal momento che le condizioni di servizio erano le medesime in ogni legione e che un soldato avrebbe potuto esser trasferito da un reparto all'altro, sarebbe apparso assurdo (o iniquo) che i *militēs* d'una unità acuartierata ad Alessandria godessero di tale beneficio, mentre quelli di stanza altrove – lungo il *limes* per esempio – ne fossero esclusi. Comunque, osserva il d'Orgeval, questo privilegio (seppur esteso in seguito anche ai soldati delle truppe ausiliarie) riguardò inizialmente soltanto i legionari³⁹⁹.

Decisamente originale appare la posizione di Edoardo Volterra. A suo giudizio, per individuare l'autentico contenuto della disposizione adrianea, si sarebbero dovuto identificare i beneficiari dello stesso con i figli, a loro volta *cives*, di soldati cittadini romani. In caso contrario, non si sarebbe potuta attribuire loro la *bonorum possessio unde cognati*, dal momento che essa non poteva concedersi sui beni lasciati da chi non fosse cittadino romano né a favore di chi fosse estraneo alla *civitas*. Questi figli, inoltre, non potevano annoverarsi tra i cosiddetti *vulgo quaesiti*: avevano, in effetti, un padre certo alla cui successione potevano partecipare senza altre formalità. L'imperatore, nell'*epistula*, si limiterebbe soltanto a sottolineare che essi non possono considerarsi eredi legittimi⁴⁰⁰. Secondo lo studioso dovevano identificarsi con i figli – concepiti in un "matrimonio *iuris peregrini*"⁴⁰¹ – dei soldati non romani (arruolati nelle unità ausiliarie). Durante o, più spesso, dopo l'espletamento del servizio a questi *militēs* sarebbe stata attribuita la cittadinanza romana, concedendola anche ai figli, ma senza sottoporli contestualmente alla *patria potestas* del loro genitore. La disposizione dell'imperatore avrebbe, perciò, riguardato i figli dei veterani degli *auxilia*. Concepiti, secondo il Volterra, in un "matrimonium *iuris peregrini*", essi (come attestano i *diplomata* rilasciati contestualmente

³⁹⁷) B. Campbell, *The Marriage*, cit., p. 158.

³⁹⁸) B. d'Orgeval, op. cit., p. 94 s.

³⁹⁹) B. d'Orgeval, op. cit., p. 348.

⁴⁰⁰) E. Volterra, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Scritti giuridici, con una nota di M. Talamanca*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, p. 254 ss. Non condivide quest'affermazione S.E. Phang, op. cit., p. 319, la quale ritiene che nell'*epistula* a Ramnio Marziale vi sia, al contrario, una conferma dell'illegittimità dei figli dei soldati.

⁴⁰¹) Si veda E. Volterra, *Lezioni di diritto romano: il matrimonio romano: anno accademico 1960-1961*, Roma 1961, p. 353.

all'*honesta missio*) avrebbero ottenuto, assieme ai loro padri, la *civitas Romana*, pur senza essere sottomessi alla *patria potestas* dei *parentes*. Costoro non potevano considerarsi alla stregua dei figli legittimi romani, né vantare i loro medesimi diritti, in quanto concepiti al di fuori di *iustae nuptiae* romane. Di conseguenza, per ciò che concerne la successione *ab intestato*, non potevano rientrare tra i *sui*, perché non soggetti alla *patria potestas* al momento della morte del loro genitore, né, alla luce del diritto pretorio, nella categoria dei *liberi*, visto che non erano mai stati figli legittimi secondo il diritto, o sottoposti alla *patria potestas* e successivamente emancipati. Proprio come i figli adottati da altri, si dovevano annoverare nella categoria dei *cognati*⁴⁰².

Se quanto il Volterra ha sostenuto fosse vero, se, in altre parole, il provvedimento di Adriano si rivolgeva ai figli concepiti in un "*matrimonium iuris peregrini*", i cui padri avessero ottenuto la *civitas Romana* per sé e per i propri figli prima o successivamente al congedo, il privilegio adrianeo accorderebbe ai suoi destinatari molto meno di quanto già sarebbe loro spettato in base alle regole vigenti a quel tempo. Infatti ai *civitate Romana donati*, contestualmente ai loro padri, si riservava il medesimo trattamento degli *emancipati*, ammettendoli, di conseguenza, alla *bonorum possessio unde liberi*.

E' quanto si ricava dai seguenti passi di Gaio e di Ulpiano:

Gai. *Inst.* 3.18-20 [...] *Quo ius quemadmodum strictum fuerit, palam est intellegere. 19. Statim enim emancipati liberi nullum ius in hereditatem parentis ex ea lege (XII Tavole) habent, cum desierint sui heredes esse. 20. Idem iuris est, si ideo liberi non sint in potestate patris, quia cum eo civitate Romana donati, nec ab imperatore in potestate redacti fuerint.*

Ulp. <2> *inst. Coll.* 16. 7. 2. *Suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos coniungere data bonorum possessione, ita tamen ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant, nam aequissimum putavit neque eos bonis paternis carere per hoc quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablatori suis heredibus.*

Sul meccanismo che regolava la chiamata all'eredità dei figli degli *auxiliares* occorre precisare che essi, non essendo sottoposti alla *patria potestas*, erano, al pari dei figli *emancipati*, dei

⁴⁰²) E. Volterra, *Sulla condizione dei figli dei peregrini*, cit, Napoli 1991, p. 255 s.

soggetti *sui iuris* (cui, secondo il *ius civile*, non competeva la qualità di *heredes*). Pertanto, sul piano del diritto pretorio, si faceva ricorso a una *fictio suitatis* (si fingeva quindi che tali figli vivessero al momento della morte del *de cuius* ancora sotto la sua potestà)⁴⁰³.

Se i destinatari dell'*epistula* adrianea non potevano essere identificati con i figli dei soldati degli *auxilia*, è opportuno chiedersi se essi dovessero individuarsi nei figli dei *milites* delle coorti pretorie o delle legioni. Per rispondere a tale quesito occorre ricordare quali fossero le condizioni di servizio previste per gli arruolati in questi corpi.

Nel caso dei pretoriani, ancora una volta informazioni utili si possono trarre dalla lettura dei diplomi militari:

*ius tribui connubi]i dumtaxat [cum singulis et primis uxoribus, ut, etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*⁴⁰⁴.

Tale formulario era riproposto in modo identico nei diplomi militari che, a partire dal 73 d.C., furono trasmessi ai *milites* delle coorti pretorie. In esso era proposta una *fictio iuris* in virtù della quale i *milites* delle coorti pretorie avrebbero ottenuto dopo l'*honestia missio*, oltre alla *civitas liberorum*, anche la *patria potestas* sui figli nati durante la ferma⁴⁰⁵. Secondo il Volterra, invece, nel formulario dei pretoriani, *civitas liberorum* e acquisto della *patria potestas* avrebbero riguardato unicamente i nati posteriormente al congedo⁴⁰⁶. In tal modo, tuttavia, lo studioso non s'avvedeva del fatto che questi figli ottenevano la *civitas* e cadevano *in patris potestate* in conseguenza della concessione del *conubium* al momento del congedo del proprio genitore. Tale finzione non poteva che riguardare, allora, i figli nati durante la ferma dei pretoriani. Costoro, pertanto, sarebbero stati considerati alla stregua di *sui heredes*, cui fosse deferita la *bonorum possessio unde liberi*. È perciò evidente che non potevano essere i figli dei

⁴⁰³) Sul punto si vedano E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano*, Padova 1997, p. 272 ss. e P. Voci, op. cit., p. 12.

⁴⁰⁴) Per esempio, M. Roxan, *Roman Military Diplomas 1954-1977*, London, 1978, no. 1 [a. 73], M. Roxan, *Roman Military Diplomas 1985-1993*, London 1994, no. 199 [a. 246].

⁴⁰⁵) Sul punto si vedano B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army: 31 B.C.- A.D. 337*, Oxford, 1984, p. 430 ss., G. I. Luzzatto, *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, p. 106 e V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, cit., p. 4, nt. 14.

⁴⁰⁶) E. Volterra, *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici, con una nota di M. Talamanca*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, p. 217 ss. Condivide la tesi del Volterra anche S.E. Phang, op.cit., p. 313 ss.

pretoriani i destinatari del beneficio adrianeo.

La decisione imperiale concerneva esclusivamente i figli dei legionari e, fra questi ultimi, soltanto quelli che nascessero nella condizione di *peregrini* durante la loro ferma. Anche i legionari, infatti, tendevano a formare famiglie nei luoghi ove prestavano servizio, sovente con donne straniere (*peregrinae*). Pertanto i figli che concepivano in queste unioni illegittime, acquisendo il medesimo *status* della madre al momento del parto, erano anch'essi *peregrini*⁴⁰⁷. Come fu possibile, dal punto di vista giuridico, accordare diritti di successione *ab intestato* a soggetti privi della *civitas*⁴⁰⁸? I figli nati dalle unioni dei legionari con le loro compagne *peregrinae*, non ricevevano la cittadinanza al momento del congedo dei genitori. L'avrebbero ottenuta soltanto in quanto *origo castris*, qualora si arruolassero a loro volta nelle legioni⁴⁰⁹. Secondo lo Scialoja, sebbene i figli dei legionari e delle loro conviventi *peregrinae* fossero *peregrini*, sussisteva pur sempre con i loro padri un vincolo di sangue, posto a fondamento della *cognatio*. Essi, quindi, in quanto *cognati*, a suo giudizio avrebbero potuto partecipare alla *bonorum possessio unde cognati* dei beni dei loro padri⁴¹⁰. Formulata in tal modo, quest'ipotesi non appare persuasiva. Difatti, per ammettere i figli *peregrini* dei legionari alla successione *ab intestato* dei loro genitori, non si sarebbe potuto prescindere dal requisito della cittadinanza. Soltanto attraverso la previsione d'una *fictio civitatis* sarebbe stato possibile permettere loro di prender parte alla *bonorum possessio* dell'eredità paterna.

Ma quali presupposti avrebbero permesso ai figli dei soldati di godere dei privilegi loro accordati?

Per beneficiare di tali privilegi, era necessario che i *filii* fossero riconosciuti e dichiarati dai loro padri al momento della loro nascita. A tal scopo, lo abbiamo già sottolineato, i soldati ricorrevano alle *testationes liberorum*, che erano delle dichiarazioni rese innanzi a testimoni, le quali venivano trascritte successivamente in documenti privati. Il ricorso a tali documenti si giustificava con il fatto che la *lex Aelia Sentia* (4 d.C.) e la *lex Papia Poppaea* (9 d.C.) vietavano ai figli illegittimi la registrazione pubblica nelle *professiones libeorum*. Ciò era espressamente

⁴⁰⁷) G. Cascarino, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione*, II. *Da Augusto ai Severi*, Rimini 2008, p. 52.

⁴⁰⁸) V. Scialoja, *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali*, Roma 1934, p. 198 ss.

⁴⁰⁹) G. Cascarino, *op. cit.*, p. 152. Sugli *origo castris* si veda Y. Le Bohec, *Troisième légion Auguste*, Paris 1989, p. 495 ss.

⁴¹⁰) V. Scialoja, *op. cit.*, p. 200.

dichiarato – lo ricordo nuovamente – nella *testatio* riportata in P. Mich. III 169: *lex Aelia Sentia et Papia Poppaea spurios spuriasve in albo profiteri vetat*.⁴¹¹

Sebbene inizialmente si facesse ricorso alle *testationes liberorum* soltanto per provare la nascita dei figli al momento dell'*epikrisis*⁴¹² del veterano, confermando così l'attribuzione della cittadinanza romana a tali figli (mi riferisco, naturalmente, soltanto ai figli degli *auxiliares*, dei *classarii* e degli *equites singulares Augusti*)⁴¹³, a partire dal 119 d.C. questi documenti vennero utilizzati, molto probabilmente, anche al fine di provare l'identità dei figli dei legionari, in modo tale che questi ultimi potessero partecipare alla successione *ab intestato* dei loro ascendenti. È quanto sembra emergere dallo stesso testo dell'*epistula* di Adriano, ove secondo l'interpretazione di Sara Elise Phang alle linee 11-12 si parlerebbe, appunto, di figli la cui nascita è stata certificata (mediante le *testationes liberorum*) dai padri durante il periodo del loro servizio militare⁴¹⁴. Si può osservare, infatti, che, nelle linee 11-12, si incontra il verbo ἀναίρέω traducibile con «hanno riconosciuto» o «hanno certificato la nascita».

6. LA PECULIARE CONDIZIONE DEI CLASSARII E DELLE LORO UNIONI DOPO IL 158

Occorre segnalare che non tutti i soldati si trovavano in una situazione tale da permettere loro di instaurare relazioni stabili e durature, assimilabili a matrimoni.

I soldati delle flotte, per esempio, erano soggetti a frequenti spostamenti, per prestare il loro servizio nelle varie missioni assegnate alla *classis*. Come sappiamo, infatti, le flotte non erano impiegate soltanto per battaglie o campagne militari, ma dovevano svolgere anche altri compiti, quali il supporto logistico agli eserciti di terra, le operazioni di pattugliamento dei mari e delle coste dell'impero, la sorveglianza delle vie commerciali (in particolare, la vigilanza sulla sicurezza

⁴¹¹ Sulle *professiones liberorum* e sulle *testationes*, si veda F. Schulz, *Roman Registers of Births and Birth Certificates*, in *JRS* Vol. 32, Parts 1 and 2 (1942), p. 78 ss.; Id., *Roman Registers of Births and Birth Certificates. Part II*, in *JRS* Vol. 33, Parts 1 and 2 (1943), p. 55 ss.; E. Weiss, "Professio" und "testatio" nach der "lex Aelia Sentia" und der "lex Papia Poppaea", in *BIDR* 51-52 (1948), p. 317 ss., P. Pescani, *Osservazioni su alcune sigle ricorrenti nelle «Professiones liberorum»*, *Aegyptus*, Anno 41, No. 3/4 (Luglio-Dicembre 1961), p. 129 ss., G. Purpura, *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in *Annali del Seminario Giuridico*, 49 (2004), p. 151 ss. e V. Marotta, *La cittadinanza*, cit., p. 82.

⁴¹² Sull'*epikrisis* vd., *supra*, p. 16 s.

⁴¹³ Difatti solo i figli di questi veterani ricevevano la *civitas* con il congedo dei loro padri. Vd., *infra*, cap.IV, p.194 ss.

⁴¹⁴ S.E.Phang, *op. cit.*, p. 40 ss.

dei convogli che trasportavano grano in Italia e nei porti di rifornimento delle aree danubiane e renane, etc.).⁴¹⁵ Accadeva, quindi, che un *classarius* si recasse spesso, durante il suo periodo di servizio, in città diverse (come Cartagine, Ostia o Puteoli) e che nel corso di questi viaggi intrattenesse relazioni con più di una donna, con le quali avrebbe potuto concepire figli. In effetti, in diverse iscrizioni funerarie, il nome dei soldati della *classis* è ricordato accanto a quello di più di una donna, quasi sempre liberte, quantunque sovente si trattasse di figlie naturali.

È questo il caso dell'iscrizione riferita da CIL X 3628 (riguardante un veterano della flotta di Miseno):

vet(e)rani nation(e) / Pannonius vixit / annos LV Silia Ma/caria et Silia Onesi/me libertae patr(i) / bene mer(enti) fec(erunt)

In altre, invece, si rinviene la presenza contestuale di più liberte:

CIL XI 42 (*miles* della flotta di Ravenna):

nat(ione) Camunn(us) / milit(avit) ann(os) XXIII / vixit ann(os) XXXIX / hunc titulum / fecer(unt) Cale et Sa/turnina liber/tae / sibi et patron(o) / de se bene m(erenti) / interveniente Bae/bio Sero vet(e)ran(o) h(erede)

CIL XI 47:

D(is) M(anibus)] / [Caetronius] / Macerna / Bessus vix(it) an(nos) XL[V] mil(itavit) an(nos) XXV / n[au]f[er]ax IIII (quadriere) / Fortuna / Caetronia / Afrodisia / et Caetronia / Fortunata / patrono / b(ene) m(erenti) f(e)cerunt

CIL XI 88 (*miles* della flotta di Ravenna):

Phallaeus / Dioclis f(i)lius guber(nator) / de Galeat(a) Pieris / et Nice l(ibertae) p(atrono) f(e)cerunt / in fr(onte) p(edes) VI in agr(o) / p(edes) XV.

Forse i militari della *classis* – a differenza dei soldati degli altri corpi (più propensi, almeno nei grandi numeri, a contrarre unioni monogamiche e durature con le donne del luogo ove erano di stanza) – stringevano, talvolta, relazioni sostanzialmente poligamiche con proprie schiave o con

⁴¹⁵ Sulle funzioni assegnate alle flotte si vedano, M. Reddé, *Mare nostrum*, Roma 1986, p. 323 ss., M. Pitassi, *Le flotte di Roma*, Gorizia 2015, e G. L. Nonnis, *La flotta di Roma imperiale: la strategia, gli uomini, le navi*, 2016, p. 34 ss.

proprie liberte, relazioni, ovviamente, prive degli elementi che connotavano il matrimonio, nonché, entro certi limiti, lo stesso concubinato. Nonostante le peculiarità di queste unioni, è probabile che, in alcune circostanze, i marinai, al momento della *missio*, indicassero, al fine di ottenere i privilegi loro spettanti (in particolare la *civitas liberorum* e il *conubium* con le loro compagne), i nomi di tutti i figli che avessero generato nelle loro relazioni. Un evidente abuso, che le riforme di Antonino Pio e, in particolare, l'inserimento, nei *diplomata*, della clausola *concessa consuetudo* (*concessa consuetudine*) hanno tentato, probabilmente, di contrastare. In effetti, a partire dal 158 d.C., i *classarii* ottennero diplomi militari riportanti il seguente formulario:

RMD III 171

ipsis fili(i)s/que eorum quos susceperint ex mulieribus / quas secum concessa consuetudine vixisse pro/baverint civitatem Romanam dedit et conubium / cum iisdem quas tunc secum habuissent cum / est civitas iis data aut si qui tunc non habuis/sent cum iis quas postea uxores duxissent / dumtaxat singuli singulas.

Pertanto la concessione della *civitas* ai figli non dipendeva più dal mero espletamento degli anni di servizio da parte dei *classarii*, ma la si subordinava a determinati presupposti. Si richiedeva che la prole dei marinai nascesse da relazioni di *concessa consuetudo* e che i loro padri ne avessero, di conseguenza, provato l'esistenza. Quindi, in base al nuovo formulario, non tutti i figli concepiti dai *classarii* avrebbero potuto beneficiare della cittadinanza romana, ma solo coloro che fossero nati da una relazione di convivenza autorizzata dalle autorità romane, vale a dire, nello specifico, dal *praefectus classis* o da un suo 'delegato'.⁴¹⁶

Nella riforma di Antonino Pio si può intravedere il tentativo di monitorare lo *status* delle unioni dei soldati della *classis* e di impedire l'inoltro di richieste fraudolente di attribuzione della cittadinanza romana. In altre parole, concedendo la cittadinanza romana unicamente ai figli che nascevano da una relazione di convivenza autorizzata, l'imperatore avrebbe indotto i marinai ad intraprendere delle relazioni monogamiche e durature, assimilabili, quantomeno, a relazioni di concubinato.⁴¹⁷ Con questa espressione, come è noto, si identificavano quei rapporti,

⁴¹⁶ Sul punto si veda W. Eck, *Septimius Severus*, cit. p. 64.

⁴¹⁷ È quanto hanno osservato anche H. Wolff, *Zu den Bürgerrechtsverleihungen an Kinder von Auxiliaren und Legionaren*, in *Chiron* IV (1974), p. 487: «Dass sie mit ihnen längere Zeit im zugestandenem (geschlechtlichen)

intrattenuti da soggetti che, pur desiderando una relazione stabile e duratura, spesso, per ragioni inerenti alla loro differente dignità, non potevano contrarre un matrimonio⁴¹⁸.

Nel nuovo formulario del 158 d.C. le donne, a cui i *classarii* si univano durante la ferma in una relazione di *concessa consuetudine*, erano denominate *mulieres*. Al contrario quelle sposate dai marinai, dopo il congedo, erano indicate come *uxores*. In effetti, mentre la parola *mulier* nasconde un significato meramente biologico (D. 34, 2, 25, 9 [Ulp. 44 *ad Sab.*]: *mulieres enim omnes dici, quaecumque sexus feminini sunt*), il termine *uxor* assume un suo preciso rilievo giuridico. Questo scarto si spiega, a mio avviso, unicamente se si assume l'ipotesi che la cancelleria imperiale fosse a conoscenza dell'abitudine, diffusa tra i *classarii*, a contrarre, nel corso del servizio, relazioni prive degli elementi che connotavano anche i *matrimonia iniusta* (fra cui, come sappiamo, vi era l'*affectio maritalis*). I caratteri peculiari delle unioni intrattenute dai marinai emergono, a mio avviso, anche da un altro elemento, ossia dalla circostanza che i figli dei *classarii* erano connotati come *filii*, diversamente dai figli degli ausiliari per i quali si adoperava, invece, il termine *liberi*. Occorre, inoltre, segnalare che l'espressione *filii* comparve, a partire dal regno di Antonino Pio, anche nei diplomi militari rilasciati ai marinai delle flotte provinciali. Forse la cancelleria imperiale era consapevole del fatto che tra i *milites* di questi reparti, al pari delle altre unità della flotta, risultavano numerose le relazioni insuscettibili di essere annoverate tra i *matrimonia iniusta*.⁴¹⁹

RMD IV 266

item classic(is) / senis et vican(is) / plurib(us)ve stipend(iis) emer(itis) dimis(sis) / honest(a) miss(ione) quor(um) nomin(a) subscrip(ta) sunt / civitat(em) Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) item / fili(i)s classic(or)um dedit et conub(ium) cum uxorb(us) / quas tunc habuiss(ent) cum est civit(as) iis data / aut cum i(i)s quas postea duxiss(ent) dumtax(at) / singulis.

Umgan gelebt hätten»; Aly, *The Roman Veteran in Egypt*, Michigan 1949, p. 35: «The citizenship would be conferred only on those children born to the sailors, not from any transient cohabitation with any woman, but from a single and definite consort»; S. Phang, *The Marriage*, cit. p. 81 s., W. Eck, *Die Veränderungen in Konstitutionen und Diplomen unter Antoninus Pius*, in *Militär diplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, cur. M. A. Speidel, Stuttgart 2007, p. 87 ss.

⁴¹⁸ Sul concubinato si vedano Carla Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio*. Parte terza, Roma 2005, R. Fiori, *La struttura del matrimonio*, cit., p. 221 ss., F. Lamberti, *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, Torino 2016, p. 1 ss.

Quanto ai rapporti di concubinato dei *classarii* delle flotti pretorie, si deve osservare che per ottenere l'autorizzazione a vivere assieme alla propria concubina, il *classarius* doveva, molto probabilmente, seguire un procedimento piuttosto complesso, che forse imponeva la presentazione preliminare di una *testatio*, quanto meno nel caso in cui la sua compagna era una donna ingenua. Lo si evince da un passo di Marciano:

D. 25.7.3 (Marcian. libro 12 inst.):

.... si honestae vitae et ingenuam mulierem in concubinatum habere maluerit, sine testatione hoc manifestum faciente non conceditur.⁴²⁰

E però le rigide condizioni stabilite dal potere imperiale certamente non dissuasero tutti i *classarii* dall'intrattenere relazioni stabili con più donne allo stesso tempo. Essi, tuttavia, furono costretti a ricorrere a differenti espedienti per aggirare le norme previste dalla nuova disciplina militare. Un interessante riscontro, lo si può individuare in un noto testamento redatto nel 194 d.C. dal veterano *classarius* C. Longinus Castor. In verità, il documento pervenutoci riferisce soltanto il verbale di apertura del testamento, redatto in greco. In ogni caso il testamento trascritto nel protocollo non era un testamento militare – che, come è noto, aveva validità solo per un anno dopo la *missio*. Sappiamo in effetti, grazie ad altri riscontri, che un commilitone di Longinus Castor, il veterano Caius Fabullius, aveva redatto già nel 176 d.C. un altro testamento⁴²¹, quando entrambi, probabilmente, erano già stati congedati:

BGU I 326 = Chr. Mitt. 316

⁴¹⁹ Sulla distinzione terminologica *liberi/filii* si veda P. Weiss, *Zwei Diplomfragmente aus dem Pannonischen Raum*, in *ZPE* 80 (1990), p. 149.

⁴²⁰ Si tenga conto che anche la figlia di una *luniana* nata dopo la manumissione sarebbe stata considerata *ingenua*. In effetti l'esistenza, in età imperiale, di *Latini ingenui*, perfino tra i discendenti di quegli *luniani* che non avessero ottenuto la *civitas Romana*, è attestata da alcuni incontrovertibili riscontri testuali: in primo luogo PS. 4,9,8 (*Ad senatus consultum Tertullianum*) = PV 4,9,1 = Liebs 4,8,8: *Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa*. Interpretazione non eget. Vd., a tal riguardo, con conclusioni sostanzialmente convergenti su questo specifico punto, P. Weaver, *Children of Junian Latins*, in B. Rawson-P. Weaver (eds.), *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, Oxford 1999, 55 ss. e I. Ruggiero, *Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti*, in *Koinonia* 41 (2017), 461 ss., ove altra lett.

⁴²¹ BGU I 327.

[... Ἑρμηνεία διαθ(ήκης).
 [Γάιος Λογγίνος Κάστωρ οὐε]τρανὸς ἐντίμως ἀπολυθε[ί]ς
 [ἐκ κλάσσης πραιτωρί]ας Μισσηῶν [δια]θήκην ἐποί[ησ]εν.
 [ἐλευθέρας εἶναι κελεύω] Μαρκέλλαν δού[λη]ν μ[ο]υ μίζονα ἐ[τ]ῶν
 5 [τριακόντα καὶ Κλεοπάτραν] δούλην μου μ[είζονα] ἐτῶν τριάκ[οντ]α
 [...]ομο[.] ἐξ ἴσου μ[έρους] ἐμοῦ κληρον[όμο]ι
 [ἔστωσαν οἱ δὲ λοιποὶ π[ά]ν[τε]ς ἀποκληρόνομοι [. . .] ἔστωσαν. προσε[ρ]χέσ-
 [θωσαν οὖν τῇ κληρονομίᾳ] μου(?) ἐκάστη ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους ὁπότ[α]ν
 [γνῶ καὶ δύνηται μα]ρ[τύ]ρασθαι ἑαυτὴν ἐμοῦ κλ[η]ρονόμον εἶναι, μὴ ἐξί-
 10 [ναι] [δ]ὲ π[ι]π[ρά]σκιν μηδὲ ὑποτίθεσθαι. ἀλλ' εἴ τι ἐὰν ἀν[θ]ρώπιν[ο]ν π[ά]-
 [θη] Μαρκέλλ[α] ἢ προγεγραμμένη, τότε τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ἑαυτῆς
 [πρ]ὸς Σαραπίωνα καὶ Σωκράτην καὶ Λόγγον καταντῆσαι θέλω. ὁμοίως
 [Κλε]οπάτραν τὸ μέρος αὐτῆς πρὸς Νεῖλον καταντῆσαι θέλω. ὃς ἐάν μου κλη-
 [ρον]όμος γέ[νη]ται, ὑπεύθυνος ἔστω δῶναι ποιῆσαι παρασχέσθαι ταῦ-
 15 [τα] πάντα, [ἃ ἐ]ν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ μου γεγραμμένα εἶη, τῇ τε πίστι
 [α]ὐτῆς παρακατατίθομαι.
 [Σαρ]απίας δούλη μου, θυγάτηρ Κλεοπάτρας ἀπελευθέρας μου, ἐλευθέρα ἔστω
 [ἧ] καὶ δίδωμι καταλίπω ἀρούρας σιτικὰς πέντε, ἃς ἔχω περὶ κώμην Κα-
 [ρα]νίδα ἐν τόπῳ λεγομένῳ Στρουθῶ, ὁμοίως ἄρουραν μίαν τέταρτον
 20 [κο]ιλιάδος, ὁμοίως τρίτον μέρος οἰκίας μου καὶ τρίτον μέρος ἐκ τῆς αὐ-
 [τ]ῆς οἰκίας, ὃ ἠγόρασα πρότερον παρὰ Πραπεθεῦτος μητρὸς Θασεῦτος,
 [ὁ]μοίως τρίτον μέρος φοινικῶνος, ὃν ἔχω ἔγγιστα τῆς διώρυγος, ὃ καλεῖται

Il marinaio aveva disposto la liberazione di entrambe le sue schiave, Marcella e Kleopatra, presumibilmente sue amanti, assegnando loro i suoi beni in parti eguali. Inoltre, egli prevede, nel testamento, due sostituzioni volgari: stabilì che nel caso in cui fosse deceduta Marcella, la sua quota di eredità fosse attribuita a tre soggetti, Sarapio, Socrates e Longus, mentre nell'ipotesi in cui fosse morta Kleopatra, per la sua parte fosse chiamato un certo Nilus.

Ci si è interrogati sull'identità delle persone designate come sostituti nel testamento di Castor. La circostanza che le delazioni ereditarie di Sarapio, Socrates e Longus (da una parte) e quella di Nilus (dall'altra) dipendessero rispettivamente dalla morte di Marcella e di Kleopatra induce a ipotizzare che esistesse un legame particolare tra i primi tre soggetti e Marcella, e tra Nilus e Kleopatra. Si è ritenuto quindi che i primi fossero i figli di Marcella e che l'ultimo fosse stato

generato da Kleopatra. È verosimile, inoltre, che Longinus Castor fosse il padre naturale di tutti e quattro i soggetti, in quanto diversamente non riusciremmo a comprendere quale legame unisse i primi istituiti con i rispettivi *substituti*. Seguendo questa ipotesi, però - essendo Sarapio, Socrates, Longus, e Nilus di origine servile, in quanto soggetti nati da due schiave - si deve anche ritenere che il *classarius* avesse liberato precedentemente i suoi figli mediante una *manumissio vindicta*, in modo da far acquisire loro la libertà e la cittadinanza romana.⁴²²

Ma come mai il marinaio dovette ricorrere a questi complicati espedienti per lasciare in eredità i suoi beni ai propri familiari?

Come sappiamo, la nuova disciplina militare prevedeva che i *classarii* dichiarassero come moglie al momento della *missio* solamente una donna, ovvero quella con cui avevano intrapreso una relazione di concubinato autorizzata dalle autorità romane, e al contempo, che denunciassero esclusivamente i figli che ne fossero nati. La circostanza che nel testamento fossero menzionate entrambe le donne e, probabilmente, tutti i figli di Castor induce a sospettare che lo stesso non avesse potuto, a suo tempo, seguire il percorso definito, a suo tempo, da Antonino Pio e che, pertanto, il veterano avesse scelto di percorrere un altro itinerario per attribuire beni e *civitas* ai propri discendenti.⁴²³

Ma, assieme al contrasto di pratiche poligamiche contrarie ai *boni mores* romani, la cancelleria imperiale ha fatto valere, probabilmente, anche altri motivi per regolare, con nuove forme, le unioni matrimoniali dei *classarii*.

L'introduzione della clausola della *concessa consuetudo*, nei diplomi dei soldati delle flotte pretorie, forse dipese anche da altre circostanze, connesse alle specifiche condizioni di impiego previste per questo tipo di reparti.

A questo proposito, si deve ricordare che i *classarii* erano tenuti a prestare il proprio servizio nelle navi solo per un determinato periodo dell'anno (di norma tra aprile e settembre). Negli altri mesi, invece, (quelli del *mare clausum*), essi vivevano nella città ove era dislocata la propria

⁴²² Sull'identità di Sarapio, Socrates, Longus e Nilus, si veda A. Watson, *The identity of Sarapio, Socrates, Longus and Nilus in the will of C. Longinus Castor*, in *The Irish jurist, Series New*, Vol. I, pt. 2 (1966), p. 313 ss.

⁴²³ Sul testamento di C. Longinus Castor, si vedano M. Amelotti, *Le forme classiche di testamento. Lezioni di diritto romano*, Vol. 1, Torino 1966, p. 95 ss. Keenan, JG. *The will of Gaius Longinus Castor*, in *Bulletin of the American Society of Papyrologists* 31 (1994), p. 101 ss.; L. Migliardi Zingale, *Il testamento romano nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1996, p. 58 ss. B. Palme, *Die classis praetoria Misenensis in den Papyri*, in: *Festschrift Aigner-Foresti*, Wien 2006, p. 291 ss.

classis pretoria (vale a dire a Miseno o a Ravenna). Qui, normalmente, erano impiegati per lo svolgimento di vari lavori diurni, ma alla sera, una volta ultimato il proprio servizio, potevano raggiungere le loro compagnie nelle rispettive abitazioni, diversamente dai soldati degli *auxilia*, tenuti ad alloggiare, per l'intero periodo di ferma, in accampamenti. In effetti, gli scavi archeologici condotti nei siti di Miseno e di Ravenna non hanno fornito, almeno finora, alcun elemento o indizio in grado di confermare la presenza di caserme o *castra* in tali luoghi (a differenza dei siti ove erano stanziati le legioni e le truppe ausiliarie). Quanto al sito di Miseno, è unicamente possibile ipotizzare l'esistenza di una *skholē* ove, forse, si addestravano le reclute destinate a diventare *classarii*. In effetti il nome del borgo situato nel luogo ove in passato era stanziata la flotta di Miseno, ossia il borgo di Miliscola autorizza a formulare una siffatta congettura. Una *militum schola*, dunque, o il luogo ove, in passato, esisteva una scuola di reclute *classarii*, oppure la mera indicazione del comando della *classis* e delle aree nelle quali operavano i soldati della flotta.⁴²⁴ Non vi è, perciò, alcun indizio che induca a congetturare l'esistenza, a Miseno e a Ravenna, di veri e propri accampamenti militari.

È lecito, pertanto, congetturare che ai *classarii* si consentisse, quanto meno dal 158 d.C., di convivere assieme alle proprie compagnie nelle rispettive abitazioni.

7. LA REVOCA DEL DIVIETO DI MATRIMONIO SOTTO SEVERO

A mio giudizio – che sul punto seguo l'ipotesi di Brian Campbell e Sara Phang – i militari ottennero sotto Settimio Severo (nel 197 d.C.) il diritto di sposare le loro compagnie.

Tale congettura, lo si è già posto in evidenza, si basa sulla lettura coordinata di un famoso passo di Erodiano (III, 8, 4-5), di alcuni frammenti del Digesto, nonché di talune costituzioni imperiali.

Quanto al passo di Erodiano, ho mostrato come la frase, nella quale si ricorda che Settimio Severo concesse ai soldati la possibilità di $\gamma\upsilon\upsilon\alpha\iota\chi\acute{\iota}\ \tau\epsilon\ \sigma\upsilon\upsilon\nu\omicron\upsilon\kappa\epsilon\acute{\iota}\nu$, debba intendersi in tal modo: i

⁴²⁴ Sugli scavi archeologici di Miseno si veda E. Vergara Caffarelli, *Note di topografia Misenate*, in *Atti V Congresso di Studi Romani*, 1938, II, p. 263 ss., A. De Franciscis, *L'attività archeologica nelle province di Napoli e Caserta. Il Sacello degli Augustali a Miseno. Convegno di studi sulla Magna Grecia*, 10 (1970), p. 431 ss., M. Borriello, A. D'Ambrosio, *Baiae-Misenum*, Firenze 1979; M. Reddé, *Mare nostrum*, Roma 1986, p. 186 ss. Sulla archeologia di Ravenna, si vedano *Studi storici, topografici ed archeologici sul Portus Augusti di Ravenna e sul territorio classico*. Editi in occasione del *Convegno per lo studio della zona archeologica di Classe a mezzo dell'aerofotografia*, Ravenna,

militari ottennero il diritto di sposarsi. Lo si deduce dal contesto in cui questo passo si inserisce, nonché dal fatto che il verbo *συνοικέω* è costantemente adoperato, con un identico significato, anche in altri contesti dell'*ab excessu divi Marci*.⁴²⁵

Inoltre la testimonianza d'Erodiano trova conforto in alcuni frammenti del Digesto, attribuibili a giuristi severiani o postseveriani e in alcune costituzioni imperiali del medesimo periodo. Tra essi i più significativi sono i passi e le costituzioni riferiti da: D. 23.4.26.3 (Pap. libro 4 resp.); D.24.1.32.8 (Ulp. libro 33 ad Sabinum); D. 49.17.7 (Ulp. libro 33 ad Edictum); D. 23.2.35 (Pap. libro 6 responsorum); D. 23.2.45.3 (Ulp. 3 ad leg. Iul. et Pap.); C.2.11.15 (Gord. A. Sulpiciae); C.5.4.21 (a. 426); D. 29.1.7. (Ulp. libro 9 ad Sabinum); D. 29.1.9.pr. (Ulp. libro 9 ad Sabinum); D.29.1.27 (Pap. libro 6 responsorum); D. 29.1.33.pr.-1 (Tert. libro singulari de castrense peculio); D. 29.1.36.2 (Pap. libro 6 responsorum); C. 6.21.10 (Philippus Augustus et Philippus Caes. Iustino militi); C. 8.46.7. (Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Duplianae.).⁴²⁶

Si è già sottolineato che l'esame dell'insieme di queste testimonianze non lascia adito a dubbi: i soldati potevano sposarsi e concepire figli legittimi durante il periodo di servizio. Pertanto la revoca del divieto va verosimilmente ricondotta a un provvedimento di Settimio Severo, quello riferito, per l'appunto, in Herod. III, 8, 4-5. Quanto alle ragioni che indussero Settimio Severo ad assumere tale decisione, prevalse, probabilmente, l'intento di premiare le truppe dopo le decisive vittorie riportate, nelle guerre civili, contro Pescennio Nigro e, soprattutto, contro Clodio Albino.⁴²⁷

Quali effetti produsse la misura severiana sulla vita dei soldati e delle loro famiglie?

Una volta revocato il divieto di matrimonio, i militari ebbero anche la facoltà di convivere e di coabitare con le proprie mogli e con i propri figli?

A tal riguardo, l'esame delle fonti ci consente di escludere, *in limine*, questa possibilità. Per esempio, in una costituzione promulgata dall'imperatore Costante nel 349 d.C. (C. 12, 35, 10 Constans A. Titiano PP.: *Quicumque militum ex nostra auctoritate familias suas ad se venire*

20-30 aprile, 1961, G.A. Mansuelli, «Geografia e storia di Ravenna antica», in *Corsi di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina*, 14 (1967), p. 157 ss., M. Reddé, op. cit, p. 177.

⁴²⁵ Sul punto si veda, *supra*, p. 115.

⁴²⁶ Per l'analisi di tali frammenti si rinvia a *supra*, p. 123 ss.

⁴²⁷ Su queste vicende si veda M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, pp. 34 nt. 27 e 52 ss., ove bibliografia.

meruerint, non amplius quam coniugia liberos), si stabiliva che il *miles*, per coabitare con la propria famiglia, doveva rivolgersi all'imperatore e ottenere la sua autorizzazione.

Inoltre – e riassumo quanto ho già posto in evidenza – elementi a sostegno dell'ipotesi che il divieto di coabitazione continuasse a operare si ricavano, in primo luogo, dall'esame del formulario dei *diplomata* rilasciati ai soldati delle flotti pretorie a partire dal 158 d.C. In tali diplomi si stabiliva che la *civitas* fosse concessa unicamente ai figli concepiti nell'ambito di una relazione di convivenza autorizzata dalle autorità romane (*concessa consuetudo*). Che si continuasse ad adoperare questa formula anche dopo il 197 d.C., induce a credere che, nonostante la revoca del divieto di matrimonio, i *classarii* dovessero necessariamente ottenere una specifica autorizzazione per convivere con le proprie concubine. A maggior ragione, come si evince, peraltro, dal confronto con la *constitutio* di Costante I poc'anzi richiamata, tale divieto doveva valere per le altre unità militari.

Se, sul piano operativo, l'intervento di Settimio Severo non poteva, almeno a livello regolamentare, incidere in modo significativo sulla condizione quotidiana dei soldati, esso, in altri contesti, ha forse modificato sensibilmente il loro statuto giuridico. Filippo Bonin⁴²⁸, soffermandosi sulla testimonianza di Erodiano e incrociandola con un altrettanto famoso squarcio dell'*Apologeticum* di Tertulliano, ha congetturato che, oltre a regolare *ex novo* il regime giuridico matrimoniale dei *militēs*, il provvedimento severiano avesse profondamente riformato la disciplina normativa della *lex Papia*, per adeguarla alle nuove condizioni concesse ai *militēs* a séguito della revoca del divieto di sposarsi. I soldati – è ben noto – beneficiavano, dal 44 d.C., di un esonero totale dalle *incapacitates* a succedere, previste dalla legislazione matrimoniale augustea. Le ragioni del provvedimento di Claudio risultano subito evidenti: sarebbe apparso, a dir poco, iniquo penalizzare, in quanto *coelibes*, soggetti ai quali, al contempo, si proibiva di adempiere alla condizione necessaria – il matrimonio – per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge a loro carico. La riforma di Severo eliminò tale impedimento: di conseguenza, in linea di principio, doveva venir meno, al contempo, anche l'esonero dalle incapacità testamentarie previsto dal beneficio di Claudio. Dal momento che i soldati potevano coniugarsi, dovevano anche sottoporsi alle disposizioni caducarie previste dalla

lex Papia a carico degli *orbi* (ossia i coniugati senza prole) e – occorre presumere, benché di questi ultimi si occupasse la *lex Iulia de maritandi ordinibus* – dei *caelibes*. È, allora, plausibile che Settimio Severo, in conformità ai propri intenti (favorire i soldati)⁴²⁹, avesse, nel medesimo provvedimento di revoca del divieto di sposarsi, ribadito e confermato l’esonero dalle norme della legislazione matrimoniale augustea, in particolare da quelle concernenti la procreazione.

In Erodiano, sia ben chiaro, non compare alcun riferimento o cenno a questa presunta concessione di Settimio Severo. Solo un cenno in Tertulliano, quando, riflettendo sulla non immutabilità delle leggi umane, l’apologista ricorda che, proprio poco tempo prima, l’imperatore africano *vanissimas Papia leges exclusit*⁴³⁰. È, però, estremamente verosimile che il principe, nel 197, abbia rivisitato anche la disciplina della capacità testamentaria dei militari, per armonizzarla con il nuovo regime matrimoniale definito a séguito della revoca del divieto di matrimonio.

Occorre domandarsi, adesso, se, con questa misura, i *milites* avessero ottenuto un’assoluta libertà di sposarsi. A tal riguardo si possono formulare soltanto vaghe congetture. Ma una costituzione del 426 d.C., promulgata dall’imperatore Valentiniano III, stabilisce che i militari – dal soldato semplice (nella costituzione, il *caligatus*) fino a ufficiali di alto rango come il *protector* – ottenessero il permesso di sposare le donne *ingenuae*, senza rispettare la *sollemnitas matrimoniorum*:

C. 5.4.21 (Theodosius et Valentinianus Augg. Basso pp.)

A caligato milite usque ad protectoris personam et sine aliqua sollemnitate matrimoniorum liberam cum ingenuis dumtaxat mulieribus contrahendi coniugii permittimus facultatem. [a. 426]

L’espressione *sollemnitas* allude verosimilmente all’osservanza di determinate formalità: lo si deduce dal fatto che anche in altri contesti questo termine esprime il medesimo significato (in

⁴²⁸ F. Bonin, *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in *Quaderni Lupiensi* 8 (2018), p. 48 ss.

⁴²⁹ Cass. Dio LXXVI.15.2 Πρὶν γοῦν μεταλλάξαι, τάδε λέγεται τοῖς παισὶν εἰπεῖν (ἐρῶ γὰρ αὐτὰ τὰ λεχθέντα, μηδὲν ὅ τι καλλωπίσας) “ὁμονοεῖτε, τοὺς στρατιώτας πλουτίζετε, τῶν ἄλλων πάντων καταφρονεῖτε”. «Prima di morire, si racconta che abbia detto ai suoi figli (io cito le sue stesse parole, senza aggiungervi alcun ornamento): “andate d’accordo, arricchite i soldati e infischiatevene di tutti gli altri”».

⁴³⁰ Tert. *Apol.* 4.8.

particolare si veda, a proposito delle forme previste per il testamento romano, C. 6, 23, 20⁴³¹ e I. 2, 11⁴³²).

Forse i militari, prima dell'emanazione di questa costituzione, qualora dovessero sposarsi, dovevano conformarsi al rispetto delle forme cerimoniali consuete e, in particolare, della *deductio in domum mariti*. In effetti si potrebbe, in astratto, ipotizzare che il soldato, volendo unirsi in matrimonio con una donna ingenua (si può presumere un'abitante della provincia nella quale uno specifico reparto era acquarterato) dovesse darne comunicazione ai suoi superiori, di modo che essi potessero procedere alla verifica delle prescrizioni della disciplina militare. Ma non è questo il punto più importante. Si tratta anzi, verosimilmente di una lettura fuorviante del provvedimento riportato in C. 5.4.21. La presente *constitutio* fu, con ogni probabilità, promulgata a Ravenna, atteso che il suo destinatario, un certo *Flavius Anicius Auchenius Bassus*, fu, verosimilmente, *praefectus praetorio Italiae* nel 426 d.C. Quest'ultimo dato si evince da alcune costituzioni imperiali raccolte nel *Codex Theodosianus*, tutte promulgate a Ravenna nel 426 d.C., e indirizzate al medesimo prefetto del pretorio *Bassus* (C. Th. 4.10.3; C.Th. 10.26.1; C. Th. 16.7.7; C. Th. 16.8.28).⁴³³

⁴³¹ Honorius / Theodosius: *Omnibus enim privatis et militantibus interdiximus, ut huiusmodi perhibeant testimonia, et falsi criminis reos teneri praecipimus, si, cum scriptae iure ac sollemniter deficientium extiterint voluntates, non scriptum aliquid sub nostrorum nominum mentione falso adstruere moliantur.*

⁴³² *Supra dicta diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam imperitiam constitutionibus principalibus remissa est. nam quamvis hi neque legitimum numerum testium adhibuerint neque aliam testamentorum sollemnitatem observaverint, recte nihilo minus testantur, videlicet cum in expeditionibus occupati sunt: quod merito nostra constitutio induxit. quoquo enim modo voluntas eius suprema sive scripta inveniatur sive sine scriptura, valet testamentum ex voluntate eius. illis autem temporibus, per quae citra expeditionum necessitatem in aliis locis vel in suis sedibus degunt, minime ad vindicandum tale privilegium adiuvantur: sed testari quidem et si filii familias sunt propter militiam conceduntur, iure tamen communi, ea observatione et in eorum testamentis adhibenda, quam et in testamentis paganorum proxime exposuimus.*

⁴³³ L'ipotesi di *Flavius Anicius Auchenius Bassus* quale *praefectus praetorio Italiae* nel 426 d.C. è stata sostenuta da O. Seeck, "Anicius 33," in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, ed. Georg Wissowa Bd. 1.2, Stuttgart 1894, col. 2200; Id., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919, 2. ed. Frankfurt 1984, p. 352, 474; J. R. Martindale, A.H. M. Jones, J. Morris, *Fl. Anicius Auchenius Bassus 8*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, Volume 2, Cambridge University Press, 1992, p. 220 s., A. Chastagnol, *La carriera senatoriale nel Basso Impero (dopo Diocleziano)*, in S. Roda, *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. I florilegi (2). Scriptorium*, Torino 1994, p. 56; F. Millar, *A Greek Roman Empire: Power and Belief Under Theodosius II (408–450)*, Berkeley and Los Angeles 2006, p. 177, M. A. Rinalfi, *Sinergie fra Impero e Chiesa nella lotta contro le eresie pelagiana e nestoriana*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 12 (2014), p. 21.

Facendo ritorno al contenuto di questa *constitutio*, se ne diamo un'interpretazione letterale, parrebbe quasi che, in tal modo, si concedesse ai *milites* la piena *facultas*, senza alcun obbligo di rispettare la *sollemnitatis matrimonii*, di contrarre *iustae nuptiae* esclusivamente con donne ingenuae. In altre parole dovremmo presumere l'esistenza di impedimenti di carattere sociale alla piena libertà matrimoniale dei soldati in età tardoantica. Ma anche questa mi sembra una congettura priva di fondamento.

Secondo Paola Cuneo Benatti⁴³⁴, il provvedimento in esame mirava a confermare la libertà dei soldati di sposare donne ingenuae senza l'osservanza di quelle forme, che erano invece previste per il matrimonio dei *pagani* (ossia i non arruolati)⁴³⁵. A tal riguardo la studiosa ritiene che, per la sussistenza di un matrimonio *iustum*, si prevedesse (oltre al *conubium*, all'età pubere, all'*affectio maritalis*), anche l'osservanza di determinate solennità, concretantesi nella celebrazione di un rituale, i cui punti salienti erano la *dextrarum iunctio*, la *deductio in domum mariti* e la cerimonia dell'acqua e del fuoco. A suo giudizio i soldati che si fossero uniti con donne *ingenuae* sarebbero stati esonerati dall'osservanza delle predette formalità, mentre nel solo caso di unioni con libere, si sarebbero richiesti il rispetto delle solennità stabilite per il matrimonio. La Cuneo, tuttavia, rileva che per il godimento dei privilegi da parte della coniuge del militare si richiedeva, al fine di soddisfare esigenze di certezza, la celebrazione di una cerimonia pubblica. Lo si ricaverebbe, secondo la studiosa pavese, dalla *constitutio* riferita da C.Th. 7.13.6, una costituzione emanata, nel 370, da Valente in Frigia (Hierapolis):

Impp. Valentinianus et Valens ad Modestum ad Modestum Praefectum Praetorio. *Si oblati iunior fuerit, qui censibus tenetur insertus, ex eo tempore, quo militiae sacramenta suscepit, proprii census caput excuset ac, si quinquennii tempus fida obsequii devotione compleverit, uxorem quoque capitationem merito laborum praestet immunem, ea scilicet servanda ratione, ut, quam sibi uxorem copulaverat affectu et in priore lare derelictam memorarit, improbata census sarcinam sustineat. Nullus vero tironem vagum aut veteranum possit offerre, cum ad spontaneam singuli militiam propositae immunitatis commodis invitentur. circa eos enim legis iubemus valere beneficium, qui indigenas atque ipsius provinciae finibus innutritos vel adfixos censibus vel ad crescentibus suis obtulerint iuniores; neque enim convenit illum immunitate gaudere, qui vana oblatione vagi atque fugitivi vel*

⁴³⁴ P. O. Cuneo Benatti, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013, p.241 ss.

⁴³⁵ Sul significato del termine *pagani* e, in particolare sulla dicotomia *milites/pagani* si veda W. Eck, *Milites et pagani. La posizione dei soldati nella società romana*, in *Rationes rerum: rivista di filologia e storia*, 3 (2014). p. 11

veterani filii statum futurae conventionis inviserit. Quod hactenus decernimus custodiri, ut oblati numerus ex ad crescentibus primitus reparatur ac, si compensatio non potuerit convenire neque ex minoribus modis, qui oblati fuerit, quiverit reparari, ita demum de publicis fascibus hi, qui ex superfluo veniunt, eximantur. dat. xiiii kal. oct. Hieropoli Valentiniano et Valente III AA. cons. (370.9.18).

In tale costituzione si fa riferimento al caso della recluta che, al momento della pronuncia del *sacramentum militiae*, otteneva un privilegio fiscale, ossia l'esenzione della *capitatio*. Lo si poteva estendere anche alla moglie, qualora, nel suo servizio, il *miles* si fosse comportato onorevolmente e, ovviamente, non avesse disertato. La moglie, però, non poteva giovarsene, se il suo matrimonio, grazie alla libertà di forma di cui disponeva il soldato, avveniva solamente *affectu*, ovvero senza procedere anche alla *deductio in domum mariti*. Per il legislatore, evidentemente, l'elemento dell'*honor matrimonii* – cui si riconnetteva, in primo luogo, la formalità della *deductio in domum mariti* – svolgeva un ruolo rilevante nel riconoscimento sociale e giuridico degli autentici matrimoni. Qualora ciò non accadesse, la moglie del *miles* non poteva giovarsi dei privilegi fiscali concessi ai soldati dalla legislazione imperiale. Si intendevano evitare, in tal modo, matrimoni simulati, contratti al solo fine di eludere il pagamento delle imposte.

Non è possibile affrontare, adesso, problemi così rilevanti e, in fondo, mai compiutamente analizzati dalla storiografia romanistica. Nondimeno dall'esame delle *constitutiones* tramandate in C. 5.4.21 e in C.Th. 7.13.6 si evince che il militare beneficiava, anche in ambito matrimoniale, di un regime giuridico speciale, giovandosi dell'esonero dal rispetto di determinate forme e, in primo luogo, in questo specifico ambito, dalla cosiddetta *deductio in domum mariti*, una *sollemnitatis* che egli, in molti casi, non avrebbe potuto adempiere, dal momento che doveva a volte allontanarsi, e per lungo tempo, dal *domicilium*, che avesse scelto, o dalla propria *origo*.

I *privilegia militum* non costituiscono, del resto, una novità dell'età tardoantica. Basterebbe ricordare, a tal proposito, le norme sul *testamentum militis*, con le quali si concedeva ai soldati la possibilità di fare testamento senza osservare alcuna solennità: D. 29.1.1 (Ulp. *libro 45 ad ed.*) ... *exceptis militibus, quomodo velint vel quomodo possint permittitur testamentum facere.*⁴³⁶

⁴³⁶ Sul *testamentum militis* come espressione di un *ius singulare* si veda, da ultimo, J. Stagl, *Das "testamentum militare" in seiner Eigenschaft als "ius singulare"*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos* XXXVI (2014), p. 129 ss e, inoltre, Id., *Das Soldatentestament unter den Soldatenkaisern*, in *Das Recht der "Soldatenkaiser": rechtliche*

APPENDICE

ALTRE POSIZIONI SULLA QUESTIONE DEL MATRIMONIO DEI MILITARI

In questa appendice vorrei ricordare brevemente le opinioni di altri studiosi che si sono pronunciati sulla questione del matrimonio dei soldati. Come si vedrà, alcune di esse si limitano a ripercorrere l'itinerario già fissato in altre indagini già prese in esame. Altre, invece, riprendono solo parte delle tesi elaborate nelle ricerche di più ampio respiro.

- Jost Henrich Jung⁴³⁷, per esempio, aderì a una conclusione di Theodor Mommsen. Al pari dell'insigne studioso tedesco, anche il Jung ritenne che il divieto di matrimonio non costituisse un divieto assoluto, ma colpisse soltanto alcune unioni matrimoniali costituite dai soldati. In particolare, a suo giudizio, esisteva solo un divieto di sposarsi durante la leva (*Heiratsverbot*), mentre i matrimoni contratti prima dell'arruolamento continuavano a sussistere nel corso del servizio. A sostegno di tali conclusioni egli addusse i citati passi di giuristi riferiti da D. 29.1.8 (Marcell. 10 *dig.*), D. 49.17.16 pr. (Pap. 19 *resp.*), D. 49.17.13 (Pap. 16 *quaest.*); D. 29. 1. 28 (Ulp. 36 ad Sab.), nei quali, a suo avviso, i *prudentes* avrebbero trattato di casi di soldati sposati. Tali passi, per il Jung, dimostrerebbero, in modo inequivocabile, che i soldati già coniugati potevano mantenere le loro consorti dopo il *dilectus*. Queste conclusioni, tuttavia, sono prive di fondamento. Come si è rilevato in precedenza, i testi richiamati dal Jung sono suscettibili di interpretazioni diverse da quella da lui proposta (si veda, *supra*, p. 92 ss.). Inoltre - lo si è già osservato nei precedenti paragrafi - dalle testimonianze papiracee (in particolare dall'estratto trasmesso da P. Catt. Col. IV 1-15) emerge che tale divieto colpiva anche i matrimoni contratti prima della leva.⁴³⁸

Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs, cur. U. Babusiaux e A. Kolb, p. 109 ss., Berlin-München-Boston 2015, p. 109 ss.

⁴³⁷ J. H. Jung, *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in ANRW II. 14, 1982, p. 302 ss.

⁴³⁸ Vd., *supra*, p. 112.

• A differenza dello Jung, Francesca Galgano⁴³⁹ ha negato in modo assoluto l'esistenza del divieto di matrimonio dei soldati. Sulla scia di quanto avevano sostenuto altri studiosi (Jean-Baptiste Mispoulet, Emilio Costa, Pietro Tassistro, Carlo Castello, etc.) la studiosa napoletana ha ritenuto che i soldati potevano contrarre matrimonio anche durante la leva. A tal riguardo ella osserva che nessuna delle testimonianze addotte a sostegno dell'esistenza del divieto «è in grado di gettare una luce sulla questione che possa apparire risolutiva».⁴⁴⁰ In primo luogo, la controversa locuzione γυναικας οὐκ ἐδύναντο ἐκ γε τῶν νόμων ἔχειν, che si legge nel noto passo di Cassio Dione (60,24), potrebbe, per lei, rimandare tanto ad impedimenti di natura disciplinare (come il divieto di condurre le donne *in castris*), quanto a una incapacità generale dei soldati romani a contrarre *iustae nuptiae* con donne straniere. Anche in Herod. 3.8.4. – prosegue la Galgano – non si rinverrebbero elementi idonei a confortare l'ipotesi di un divieto di matrimonio per i soldati in servizio: l'espressione, γυναιξί τε συνοικεῖν, sui cui si fonda tale interpretazione, infatti, non indicherebbe solo prendere moglie, ma anche coabitare con una donna, o una concubina. A fronte del limitato rilievo di queste testimonianze, l'Autrice richiama, invece, numerosi testi (tra cui i già citati frammenti dei *prudentes* tramandati in D.24.1.60.1 [Hermog. 2 *iuris. epitom.*] D.24.1.61 [Gai 11 *ad ed. prov.*]; D.49.17.13 [Pap. 6 *quaest.*]; D.49.17.16 pr. [Pap. 19 *resp.*]; D.23.2.35 [Pap. 6 *resp.*]; D.29.1.7 e 9 pr. [Ulp. 9 *ad Sab.*]) che, per lei, documenterebbero l'esistenza e la validità perdurante di matrimoni contratti da soldati impegnati nella leva, nonché la legittimità dei loro figli. Sebbene tali frammenti siano databili, in larga parte, all'epoca dei Severi – conclude la studiosa – gli stessi non fanno mai riferimento a un divieto matrimoniale, anche se pregresso. Queste conclusioni, a mio parere, appaiono destituite di ogni fondamento. Occorre rilevare, infatti, che la giurisprudenza romana non si occupò mai del *ius militare* in quanto tale prima della tarda età antonina (con Tarrutenius Paternus) (pochi anni prima, dunque, della revoca del divieto). Inoltre, in questo tipo di opere, al pari di quel che si riscontra nell'esame dei *libri de officio* di Ulpiano e, in particolare, nei *libri de officio proconsulis*, non si concede molto spazio alla tradizione della letteratura

⁴³⁹ F. Galgano, *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in C. Cascione-C. Masi (a c. di), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, Napoli 2007, p. 1999 ss.

⁴⁴⁰ *Ivi*, p. 2000.

giurisprudenziale e, di conseguenza, alle opinioni dei giuristi del passato⁴⁴¹. Ma questo mio rilievo, di per sé, non risulterebbe decisivo, se esso non fosse confortato da una congerie di testimonianze che smentiscono tutte le altre asserzioni della studiosa partenopea, che si limita, in effetti, a riformulare opinioni già prospettate da altri studiosi del passato (vd., *supra*, § 2.1, 2.2, p. 83 ss.).

- In linea con l'impostazione di Francesca Galgano, appare la posizione di Maria Virginia Sanna⁴⁴². Sulla base dei testi giuridici poc'anzi ricordati, la studiosa cagliaritana ha concluso che i soldati potessero contrarre valido matrimonio e avere figli legittimi durante la milizia. A parer suo, sarebbe esistito soltanto un impedimento giuridico a contrarre *iustae nuptiae*, concernente forse singoli gruppi di soldati o singole sedi, ovvero un mero divieto regolamentare di condurre donne *in castris*.

- Non è chiara la posizione di Paola Cuneo Benatti. La studiosa pavese affronta la questione del matrimonio dei militari in un capitolo della sua monografia *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*.⁴⁴³ In tale lavoro la Cuneo, dopo aver richiamato alcune delle posizioni sul divieto di matrimonio, in particolare quella di Brian Campbell (fautore della tesi dell'esistenza del divieto di matrimonio) e quella di Francesca Galgano (aderente all'orientamento che nega tale proibizione), concludeva le sue brevi riflessioni sul tema con la seguente asserzione: «che sia esistito o meno il divieto al matrimonio, non è questa la sede per verificarlo, di certo i soldati ottenevano, sovente, la facoltà di contrarre matrimonio anche con libertà di forme».⁴⁴⁴

Alla studiosa pavese (così come alla Galgano e alla Sanna) si può contestare, infine, di non aver preso in considerazione tutte le fonti riguardanti il matrimonio dei soldati, nonché tutta la letteratura concernente tale tema (un'operazione imprescindibile per comprendere una questione così complessa). A tal riguardo si deve segnalare, peraltro, che nessuna di esse ha citato, nelle proprie indagini, il fondamentale contributo di Sara Elise Phang.

⁴⁴¹ Vd., a tal riguardo, V. Marotta, *Ulpiano e l'Impero. II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004, 185 ss.

⁴⁴² M. V. Sanna, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum – matrimonium iniustum*, Napoli 2012, p. 128 ss.

⁴⁴³ P. 167 ss.

⁴⁴⁴ Ivi, p. 170.

Capitolo IV

LA *MISSIO* E IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEI VETERANI

1. IL CONGEDO DEI *MILITES*

Con il congedo (*missio*) il soldato veniva sciolto definitivamente da gran parte dei vincoli che lo legavano all'esercito e al suo comandante supremo, l'imperatore. Egli, pertanto, perdeva ogni diritto e privilegio derivante dalla sua condizione di soldato e, al contempo, si liberava da ogni obbligo o dovere imposto dalla *disciplina militum* (come quello di non sposarsi).⁴⁴⁵

L'ex soldato, tuttavia, non ritornava ad essere un individuo come gli altri, ma assumeva, con la *missio*, una specifica condizione giuridica, quella di *veteranus*, caratterizzata dal possesso di diversi privilegi e immunità. Questo spiega come mai le operazioni di congedo, al pari di quelle di reclutamento, dovessero essere sottoposte a una ben definita regolamentazione e seguire una specifica procedura.

Il procedimento di congedo si articolava in due tappe. In primo luogo, il comandante di ogni unità militare (*legiones, alae* etc.) rilasciava a coloro che lo avessero meritato un'attestazione di buona condotta, chiamata *tabula honestae missionis*, ovvero certificato di congedo onorevole. Ma il contenuto di questo documento era formalmente e sostanzialmente ascrivibile all'imperatore e alla sua cancelleria, come attestano taluni documenti di *honestam missio*⁴⁴⁶:

RMD III 00136

[Ser(vius) Galba Imperator Caesar] Aug(ustus) pon(tifex) max(imus) / [trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ul) de]sign(atus) II / [veteranis qui militaveru]nt in [[]egi]/[one I Adiutrice honestam missionem et] / [civitatem dedit quorum nomina subscripta sunt]

⁴⁴⁵ M. A. Speidel, *Honestam missio: zu Entlassungsurkunden und verwandten Texten*, in *Heer und Herrschaft im Römischen Reich der hohen Kaiserzeit*. Stuttgart 2009 p. 317.

⁴⁴⁶ Sul punto si veda anche J.C. Mann, *Honestam missio from the Legions*, in Alföldy - Dobson - Eck (a c. di), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit: Gedenkschrift für Eric Birley*. Stuttgart 2000, p. 157.

Il certificato di congedo onorevole era rilasciato soltanto a coloro che avessero osservato durante la leva le prescrizioni della *disciplina militum* e che avessero servito nell'esercito per il numero di anni prescritto (un numero, come sappiamo, variabile a seconda del corpo nel quale si militava). Solo in casi eccezionali, l'imperatore poteva concedere l'*honestia missio* ai soldati che non avevano completato gli anni di servizio (CIL VIII 4594: *missus ante te[mpus] / ex in[du]lgentia [imperatoris ho]nest[a m]issione*).

All'*honestia missio* era equiparata la *causaria missio*, ovvero quella che si accordava ai soldati che erano stati colpiti da una malattia durante la ferma o che erano stati feriti nel corso di una battaglia.⁴⁴⁷ I militari che erano congedati in tal modo beneficiavano del medesimo trattamento dei congedati onorevolmente, come attesta il diploma riportato qui di seguito:

CIL XVI 10:

causari(is) qui militaverunt in leg(ione) Il Adiutrice / Pia Fidele qui bello inutiles facti ante eme/rita stipendia exauctorati sunt et dimissi / honesta missione quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis posterisque eorum / civitatem dedit et conubium cum uxoribus quas / tunc habuissent cum est civitas i(i)s data aut si / qui caelibes essent cum i(i)s quas postea duxis/sent dumtaxat singuli singulas

Se il soldato invece disertava o infrangeva gravemente la disciplina militare subiva come punizione il congedo disonorevole, denominato *missio ignominiosa*. Questa, peraltro, poteva aver luogo anche a seguito della commissione di gravi delitti non militari (vd. D. 49.16.13.3 [Macer 2 *de re milit.*]), oppure di condanne in processi penali alle quali conseguiva l'infamia.⁴⁴⁸

La *missio ignominiosa* rappresentava una sanzione particolarmente grave per il *miles*, dal momento che lo privava non solo di ogni beneficio, ma lo sottoponeva anche alla sanzione dell'*infamia*, vietandogli, inoltre, di dimorare a Roma e in qualunque altro luogo l'imperatore avesse acuartierato il proprio comitato.

È quanto si evince dai seguenti passi del Digesto:

⁴⁴⁷ Sul punto si veda A. Neumann, *Veterani*, in *RE Suppl.* IX, 1962, p. 1597 ss.

⁴⁴⁸ Un esempio in D. 3.2.2.3 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Miles, qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia eum sacramento ignominiae causa solvat*. Sul punto si veda L. Atzeri, *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in W. Brandes, I.M. Hoffmann, K. Maksimovič (a c. di.), *Fontes Minores* 12, Frankfurt am Main, 2014, p. 55.

D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*)

Prætoris verba dicunt: "infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit..."

D. 49.16.13.3 (Macer 2 *de re milit.*)

*Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa. honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiat: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur. et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest.*⁴⁴⁹

Le gravi conseguenze che seguivano alla *missio ignominiosa* ci fanno comprendere quanto fosse importante per un *miles* riuscire a dimostrare di essere stato congedato in modo onorevole.

Una volta ottenuta l'*honesto missio*, ai soldati di taluni reparti dell'esercito era rilasciato il cosiddetto diploma militare: si trattava di un certificato in cui venivano registrati i vari privilegi concessi ai veterani e alle loro famiglie. Lo studio di questi documenti si rivela, dunque, particolarmente utile per conoscere la condizione giuridica dei veterani.

Attualmente è nota l'esistenza di circa un migliaio di *diplomata*, gran parte dei quali è pubblicata in due importanti *corpora*, il Volume XVI del *CIL* e la raccolta *Roman Military Diplomas*, curata da Margaret Roxan. A questi due *corpora* va aggiunta la raccolta di *diplomata* di Barbara Pferdehirt, "*Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums*", pubblicata a Magonza nel 2004.

Sui *diplomata* ci si soffermerà ampiamente nei paragrafi che seguono.

⁴⁴⁹ Sulle conseguenze della *missio ignominiosa* si vedano A. Neumann, op.cit., p. 1597 ss., L. Atzeri, *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux; A. Kolb, (a cura di), *Das Recht der 'Soldatenkaiser'. Law in the third century: Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs*, 2015, p. 157 ss., V. Marotta, *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in *Koinonia* 41 (2017) p. 61-101, in part. 86 ss., ove altra lett.

2. I *DIPLOMATA MILITARIA*

I diplomi militari erano dei documenti che, come detto, registravano i privilegi accordati ai veterani di alcuni reparti, precisamente quelli delle truppe ausiliarie, delle flotte pretorie e provinciali, dei pretoriani, degli *urbaniciani*, e degli *equites singulares Augusti*. I privilegi concessi a tali categorie di soldati ovviamente non trovavano il proprio fondamento nel diploma, ma in una *constitutio* imperiale, il cui testo era inciso su tavolette di bronzo, affisse a Roma in un luogo pubblico (sul Campidoglio fino all'88, dietro il nuovo tempio di Augusto divinizzato a partire dal 90). I *diplomata* non erano altro che degli estratti individuali, conformi a queste *constitutiones*⁴⁵⁰, consegnati a ogni singolo soldato.

Dal punto di vista materiale, essi si presentano come una coppia di tavolette bronzee (da qui il nome diploma, che in greco significa oggetto doppio) di forma rettangolare di piccole dimensioni (da circa 10 per 12 cm a 14 per 21 cm, variabili in base al periodo di emissione e al corpo di appartenenza del soldato destinatario del documento), che sono legate tra loro lungo il lato maggiore per mezzo di un filo di bronzo, a sua volta ricoperto dai sigilli di sette testimoni; questi ultimi erano custoditi all'interno di una capsula. Tale sistema di protezione assicurava che il documento non venisse aperto o falsificato da altre persone. Il medesimo testo del diploma era scritto sia sulla faccia visibile, l'*extrinsecus*, che su quella nascosta, l'*intus*, e all'occorrenza veniva verificata dinanzi a un ufficiale la conformità dell'uno con l'altro rompendo i sette sigilli.

Per quanto riguarda il loro contenuto, i *diplomata* erano costituiti da due parti distinte: la prima era uguale per tutti i diplomi che derivavano dalla medesima *constitutio*, la seconda, invece, era diversa per ciascuno di essi e recava le generalità esatte del soldato titolare del documento. Diversamente, i testi originali delle costituzioni, che come detto erano affisse a Roma, registravano oltre al testo completo della disposizione, anche l'elenco completo dei nomi dei singoli congedati, verosimilmente raggruppati per corpo di appartenenza. I nominativi dei beneficiari delle concessioni imperiali erano inseriti, molto probabilmente, in appositi registri

⁴⁵⁰ Sulla forma giuridica delle costituzioni imperiali concedenti privilegi ai veterani si veda, *infra*, p. 264 ss.

conservati presso gli archivi militari^{450bis}, diversamente dai civili destinatari di concessioni viritane, i cui nomi venivano iscritti nel *commentarius civitatis Romana donatorum*⁴⁵¹.

2.1 LA STRUTTURA DEL TESTO

La composizione dei *diplomata*, stereotipa, comprendeva sempre gli stessi elementi. In particolare, vi era una prima parte in cui erano indicati:

1. La titolatura imperiale completa, la quale permetteva di datare l'anno di governo in cui era emanata la costituzione ^{451 bis} (su di essa ritorneremo successivamente).
2. La lista delle unità interessate dal provvedimento.
3. La menzione della provincia in cui era stanziata l'unità e il nome del comandante dell'esercito.
4. La natura dei privilegi concessi.
5. La data in cui era stata pubblicata la costituzione.

A questa prima parte, che, come si è detto, era uguale per tutti i diplomi originati dal medesimo provvedimento, seguiva la parte specifica del singolo beneficiario. Questa conteneva:

1. La menzione dell'ultima unità in cui il veterano aveva prestato servizio, in cui quindi aveva maturato le condizioni per richiedere il congedo, e il nome del comandante di essa, talvolta con *origo*.
2. Il rango del beneficiario.
3. Il nome, il patronimico e l'*origo* del beneficiario in caso dativo.
4. Il nome e il patronimico della moglie (se presente).
5. Il nome dei figli (se presenti).

^{450bis} Sul punto si veda H. Wolff, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40*, I, Köln 1976, p. 92 s.

⁴⁵¹ Come attesta la *tabula Banasitana*, AE 1971, 534.

^{451bis} Sul punto si veda W. Eck, *L'empereur romain chef de l'armée. Le témoignage des diplômes militaires*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 13 (2002), p. 103 ss.

Vi era poi una formula conclusiva che certificava che il testo riportato nel diploma era un estratto conforme alla tavola bronzea collocata a Roma (*descriptum et recognitum...*) ed era indicato il luogo di affissione dell'originale.

La conformità del testo del diploma alla costituzione imperiale era attestata da sette testimoni, i cui nomi erano riportati nella parte destra dell'*extrinsecus* del diploma.⁴⁵² Al riguardo, è interessante notare come a partire dal 138 d.C. i *diplomata* rilasciati ai soldati *peregrini*, ovvero gli *auxiliares*, i *classarii* e gli *equites singulares Augusti*, riportassero sempre il medesimo elenco dei testimoni, quasi che fossero sempre le stesse persone ad essere coinvolte nella procedura di certificazione. Si è ipotizzata allora l'istituzione, a partire della suddetta data, di un'apposita commissione di sette persone, deputata a certificare l'autenticità dei diplomi militari consegnati ai *milites* stranieri. Tali testimoni ponevano il proprio sigillo sempre nel medesimo ordine, mentre solo quando uno dei testimoni lasciava la commissione (per esempio perché moriva), i sigilli degli altri sei avanzavano di un posto e un nuovo testimone apponeva il proprio come settimo.⁴⁵³ Tutto ciò sembra confermare l'esistenza di una commissione di testimoni, che era preposta all'autenticazione dei *diplomata militaria*.

2.2 LA PRODUZIONE DEI DIPLOMI

Considerato il silenzio delle fonti, è possibile soltanto congetturare le varie fasi del procedimento che portava alla creazione di un diploma militare.

In proposito Okko Behrends⁴⁵⁴ ha distinto tre fasi: in primo luogo la promulgazione della costituzione imperiale che concedeva i privilegi; in secondo luogo la pubblicazione della *constitutio*, infine, la terza coincidente con la creazione di un *instrumentum* individuale (ovvero il diploma militare) da rilasciare al singolo beneficiario nella forma di un estratto autenticato della *constitutio*.

⁴⁵² Sui testimoni preposti all'autenticazione dei *diplomata* si veda R. Frei Stolba, *Bemerkungen zu den Zeugen der Militärdiplome der ersten und zweiten Periode*, in M. A. Speidel e H. Lieb (a c. di), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007, p. 15 ss.

⁴⁵³ N. Lambert - J. Scheuerbrandt, *Das Militärdiplom. Quelle zur römischen Armee und zum Urkundenwesen*, Stuttgart 2002, p. 47 ss.

⁴⁵⁴ O. Behrends, op. cit., p. 128.

Quanto alle truppe ubicate nelle province, è possibile che la prima fase si articolasse nelle seguenti fasi:

1. Innanzitutto, il comandante di una unità (per esempio, un'*ala*, una *cohors* ausiliaria, o una flotta provinciale) raccoglieva i nominativi di coloro che avevano maturato i requisiti necessari per ottenere il congedo e i privilegi da esso derivanti.
2. Successivamente, la lista redatta dal comandante veniva inviata al governatore provinciale, il quale raccoglieva tutte le liste relative alle unità stanziata nella medesima provincia.
3. L'elenco completo delle liste veniva poi inviato a Roma.
4. A questo punto la cancelleria imperiale redigeva il testo della costituzione concedente i privilegi ai veterani indicati nell'elenco.
5. L'imperatore approvava personalmente il provvedimento.

In seguito, si pubblicava il provvedimento mediante trascrizione su tavole di bronzo affisse, poi, a Roma nei luoghi solitamente preposti a tutto ciò.

L'ultima fase prevedeva i seguenti passaggi:

1. Si preparavano copie individuali dei diplomi da inviare ai veterani nella provincia; queste dovevano poi essere controllate, controfirmate e sigillate alla presenza di sette testimoni. Alcuni studiosi (Sabino Perea Yébenes⁴⁵⁵), hanno ritenuto invece che la produzione dei diplomi si svolgesse nelle varie province presso officine di incisori. Tale conclusione, tuttavia, non risulta convincente. Occorre rilevare, infatti, che l'originale era depositato a Roma: di conseguenza solo qui si sarebbe potuto estrarre copia del testo della *constitutio* e verificarne l'autenticità. Inoltre (come abbiamo visto), a partire da un certo momento, la fase di autenticazione dei *diplomata* dei veterani peregrini fu affidata sempre a un'apposita commissione imperiale. Dunque, è più verosimile che i diplomi militari fossero preparati a Roma e che, una volta pronti, fossero inviati al governatore provinciale.
2. Il governatore provinciale inviava poi i diplomi, raggruppati per singole unità, ai diversi comandanti.

⁴⁵⁵ S. Perea Yébenes, *Los diplomas militares: documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados peregrini al servicio de Roma*, in G. Bravo Castañeda et R. González Salinero (éd.), *Formas de integración en el mundo romano: Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos*, Madrid 2009, p. 102 s.

3. Infine, ciascun comandante consegnava ai veterani il diploma, forse in occasione di una cerimonia ufficiale.

Se questo doveva essere il processo di produzione dei *diplomata* riguardanti i soldati stanziati nelle province, è più plausibile che, nel caso di truppe che si trovavano a Roma (quindi in una situazione di diretta dipendenza dall'imperatore), il procedimento fosse più snello (ma, sul punto, si ritornerà successivamente).

2.3 GLI ESORDI DELLA PRASSI DI CONCESSIONE DEI DIPLOMI MILITARI

Si ritiene che sia stato l'imperatore Claudio a introdurre la prassi di concessione dei *diplomata militaria*. Tale conclusione si fonda sul fatto che il diploma più antico conosciuto (CIL XVI 1) risale al 52 d.C., quindi al regno di Claudio.

Non di meno, alcune testimonianze sembrerebbero dimostrare che, già prima di Claudio, fossero accordati ai veterani documenti (denominati diplomi), che concedevano loro privilegi. In particolare, in Svet. *Caius* 38,1 si riferisce che l'imperatore Caligola si rifiutò di riconoscere il diritto di cittadinanza ai discendenti (*posteris*) di coloro che lo avevano ottenuto per sé e per la propria posterità, poiché sosteneva che la parola posterità si riferisse solo ai figli. Inoltre, si dice che quando venivano presentati a Caligola diplomi di cittadinanza rilasciati da Cesare o da Augusto, egli li gettava via considerandoli troppo vecchi e superati:

Exhaustus igitur atque egens ad rapinas convertit animum vario et exquisitissimo calumniarum et auctionum et vectigalium genere. Negabat iure civitatem Romanam usurpare eos, quorum maiores sibi posterisque eam impetrassent, nisi si filii essent, neque enim intellegi debere "posteris" ultra hunc gradum; prolataque Divorum Iulii et Augusti diplomata ut vetera et obsoleta deflabat.

Dunque, dal testo in esame parrebbe emergere che, anche sotto Cesare e Augusto, fossero forse accordati, tra gli altri, anche ai veterani delle unità ausiliarie, diplomi di cittadinanza romana. È legittimo chiedersi, tuttavia, se questo passo faccia riferimento effettivamente ai diplomi militari, ossia a quegli estratti di testi legislativi concedenti privilegi (a loro volta riportati in *tabulae* bronzee affisse a Roma), rilasciati ai veterani sotto forma di documenti bronzei. A tal

riguardo, Okko Behrends⁴⁵⁶ ha affermato che, con il termine *diplomata*, Svetonio intendeva riferirsi non tanto a degli estratti conformi alle *tabulae* riportanti il testo delle costituzioni imperiali, quanto a degli esemplari delle *constitutiones*.

Tale lettura, secondo lui, sarebbe stata confortata da alcuni passi di Svetonio, in cui l'espressione *diplomata* avrebbe assunto il significato di atti normativi.

In Svet. *Otho* 7, per esempio, lo storico, nel riferire la circostanza dell'accettazione da parte di Otone del *cognomen* Nerone, distingueva il *diploma* dalla categoria delle *epistulae*:

... ab infima plebe appellatus Nero nullum indicium recusantis dedit, immo, ut quidam tradiderunt, etiam diplomatibus primisque epistulis suis ad quosdam provinciarum praesides Neronis cognomen adiecit.

Anche in Svet. *Nero* 12 (in cui è ricordata una decisione di Nerone concedente la *civitas* a degli Efebi che avevano eseguito delle danze guerriere) l'espressione *diplomata* sarebbe stata impiegata con il significato di atti normativi.

... item pyrrichas quasdam e numero epheborum, quibus post editam operam diplomata civitatis Romanae singulis optulit.

Dunque, secondo il Behrends, i passi esaminati confermerebbero che, nell'episodio ricordato nella vita di Caligola, la parola *diplomata* designava degli esemplari dell'atto normativo concedente la cittadinanza romana, e non dei meri estratti del documento in cui era trascritto il provvedimento imperiale.

Tali conclusioni, tuttavia, non appaiono convincenti. Dai citati passi di Svetonio, infatti, non emerge alcun elemento che induca a ritenere che la parola *diplomata* designasse le copie di testi legislativi.

A mio parere, invece, è più plausibile che, in tali frammenti, l'espressione *diplomata* alludesse a un'altra categoria di diplomi.

In effetti, il rinvenimento di un frammento di diploma nel sito di *Carnuntum* ha dimostrato che questi documenti erano attribuiti non soltanto ai *milites* congedati, ma perfino a civili destinatari di concessioni viritane.

⁴⁵⁶ O. Behrends, op. cit., p. 137 ss.

AE 1999, 1250

Descriptum et r[ecognitum ex petitione rescrip]ta diplomi id qu[od infra scriptum est] / descriptum et r[ecognitum ex commentario civitate] / donatorum d[i]vi Aug(usti) et Ti(beri) [Caes(aris) Aug(usti) et C(ai) Caes(aris) et divi Clau]di et Neronis [et Galbae et divorum Augg(ustorum) Vespasiani] / et Titi et Ca[esaris Domitiani et divorum Augg(ustorum) Ner]vae et Tra[ia]ni Parthici et Traiani Hadriani et Hadria[ni Anton[ini Pii] / [6] / [3]rm(?) [3]/mm...

Come si può osservare, in questa epigrafe si riporta la richiesta approvata (*petione rescripta*) di un diploma di cittadinanza, accompagnata da un estratto del *commentarius civitate Romana donatorum*, in cui era stato iscritto il nome del beneficiario. Il riferimento all'iscrizione nel *commentarius civitate Romana donatorum* avrebbe comprovato che il documento fosse stato rilasciato a un civile, atteso che (come abbiamo visto) i nomi dei militari che acquisivano la *civitas* non venivano iscritti nel *commentarius*, ma in appositi registri conservati presso gli archivi militari.⁴⁵⁷

È verosimile, quindi, che il termine *diplomata*, attestato in Svetonio, si riferisse a tali diplomi rilasciati ai civili. Ad ulteriore riprova di questa conclusione si può addurre il fatto che nei passi citati non vi è alcun riferimento ai militari, e pertanto, in quel contesto, l'espressione *diplomata* designerebbe necessariamente documenti diversi dai diplomi militari.

Alla luce di quanto esposto, non sussistono elementi per ritenere che i diplomi militari si concedessero anche prima di Claudio. Diversamente, a mio parere, l'assenza di diplomi militari riferibili all'età preclaudiana testimonia in modo evidente che il rilascio di tali documenti ai veterani ebbe inizio soltanto con questo imperatore.

Occorre interrogarsi sulle ragioni che indussero il *princeps* a introdurre, anche per i veterani, la prassi di concedere diplomi militari.

Si può congetturare, in proposito, che la decisione di Claudio sia stata determinata da diversi motivi: innanzitutto la certezza legata al documento scritto e archiviato avrebbe svolto una funzione di garanzia per i veterani destinatari delle concessioni e per la loro discendenza: infatti, grazie a tale procedura, si sarebbero potuti sciogliere i dubbi sullo *status* giuridico di coloro che avevano servito nell'esercito e in tal modo risolvere, in modo più agevole, le controversie *de*

civitate che si fossero eventualmente proposte (in effetti risultava arduo tener conto di tutti i nuovi cittadini che si erano a vario titolo integrati nella comunità romana, per fini militari, politici, tributari, giudiziari). È probabile, inoltre, che l'imperatore Claudio abbia voluto concedere giusto rilievo e solennità ad un impegno assunto da Roma, assicurando indirettamente i soldati sulla convenienza di prestare il servizio militare, che (come sappiamo) era divenuto volontario.⁴⁵⁸

Va osservato, peraltro, che sia la prassi di accordare ai veterani diplomi militari, introdotta da Claudio, sia le concessioni di cittadinanza operate sotto Cesare e Augusto, trovavano dei precedenti in prassi vigenti sin dall'ultima età repubblicana. Già nel I secolo a.C., infatti, era stato riconosciuto ai comandanti, magistrati e promagistrati *cum imperio*, il diritto di premiare, al momento del congedo, singoli individui o gruppi di militari valorosi – dunque *ex virtute* - con la concessione della cittadinanza romana.⁴⁵⁹ Il primo a esercitare questo diritto fu Mario, al quale la *lex Appuleia* coloniarie (datata al 100 a.C.) aveva attribuito la facoltà di accordare a tre (o trecento) coloni la *civitas Romana* per ogni nuova fondazione (Cic. *Pro Balbo* 21, 48)⁴⁶⁰. Anche Ottaviano si avvalse di questa facoltà quando tra il 33 e il 32 a.C., a seguito dell'autorizzazione concessagli dalla *lex Munatia Aemilia* (del 42 a.C.), accordò ai suoi veterani la cittadinanza romana e altri privilegi.⁴⁶¹ Le concessioni di cittadinanza dei 'generali' repubblicani avevano forma di *leges datae*. Esse, tuttavia, pur avendo forza di legge, operavano *decreto*

⁴⁵⁷ Sul diploma civile rinvenuto a *Carnuntum* si veda R. Frei-Stolba - H. Lieb, *Un diplôme civil: le fragment de Carnuntum (AE 1999 1250)*, in *ZPE* 143 (2003), p. 243 ss.

⁴⁵⁸ A. Valvo, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in Urso, *Integrazione, mescolanza, rifiuto: incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'umanesimo: atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, p. 160.

⁴⁵⁹ Sui precedenti della prassi di concedere *diplomata* ai veterani si vedano O. Behrends, op. cit., p. 121 ss., Birley, *Before Diplomas, and the Claudian Reform*, in *Heer und Integrationspolitik: Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, cit., p. 249 ss., A. Valvo, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, cit., p. 153 ss. e F. Beutler, *Claudius und der Beginn der Militärdiplome: einige Gedanken*, in M. A. Speidel and H. Lieb (eds), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007, p. 1 ss.

⁴⁶⁰ Sulla *lex Appuleia* si veda G. Luraschi, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *SDHI*, 61 (1995), p. 53.

⁴⁶¹ Sull'editto di Ottaviano sui privilegi ai veterani, Wilcken, *Chrestomatie*, nr. 462 = Riccobono, *Leges* 2a ed., pp. 315 ss., nr. 56 = Ehrenberg-Jones, *Documents* 2a ed., nr. 302; Wolff, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin*, in *Heer und Integrationspolitik*, cit., p. 68 ss. e nota 75, 76 ss., 93 ss. e *passim*.

*imperatoris*⁴⁶²: quantunque in materia di *civitas* la competenza spettasse al popolo, ai comandanti militari si poteva, *ex lege*, deferire tale potere.

In età imperiale il diritto di concedere la *civitas Romana* a singoli individui o a determinate categorie di persone spettò all'imperatore, il quale lo esercitava attraverso la promulgazione di una *constitutio*.⁴⁶³ In merito al fondamento di tale diritto, si ritiene che lo stesso si dovesse individuare in un *lex* promulgata in età Augustea, che avrebbe attribuito al *princeps* la facoltà di concedere la *civitas Romana*, a sua discrezione, in favore di determinati soggetti ritenuti benemeriti, e dunque anche a favore di quei veterani, che avessero completato onorevolmente gli anni servizio. La trasmissione di questo diritto agli imperatori che succedettero ad Augusto potrebbe essere avvenuta in virtù di una clausola riportata nella *lex* di investitura dei loro poteri, verosimilmente corrispondente alla clausola VII della *lex de imperio Vespasiani*. Come è noto, questa clausola conteneva due disposizioni, la seconda delle quali stabiliva che l'imperatore Vespasiano avrebbe potuto fare tutto ciò che Augusto, Tiberio e Claudio dovessero (o potessero?) fare in base a qualche legge: CIL VI, 930: *quaeque ex quaque lege, rogatione divum Aug(ustum), Tiberiumve Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumve Claudium Caesarem Aug(ustum) Germanicum facere oportuit, ea omnia Imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) facere liceat*. Dunque, attraverso questo meccanismo, ogni imperatore avrebbe potuto esercitare il medesimo potere che era stato riconosciuto ad Augusto.⁴⁶⁴

Ovviamente, nel disporre l'ordine di congedo a favore dei veterani e nel concedere, in coincidenza con tale atto, la *civitas Romana* agli stessi, i vari *principes* avrebbero esercitato –

⁴⁶² O. Behrends, op. cit., p. 130 ss.

⁴⁶³ Ivi, p. 122 s.

⁴⁶⁴ Che Augusto e i suoi successori dovessero rispettare una determinata procedura fissata da una *lex*, nel concedere la *civitas* a talune persone benemerite risulta confermato in Plin. min. *Ep.* 10.6.1: *Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem et Romanam. annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, libertis tuis, quibus iusseras, misi*, e in ZPE 189-241: *Imperator Caesar Divi Traiani Parthici filius Divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Augustus pontifex maximus tribunicia potestate III consul III dicit: Cum sit ea fortissimarum pientissimarumque cohortium praetorianorum mei dignitas vi et stipendiorum his et praemiorum honor praecipuus habeatur pro summa fide ac sedulitate perpetua circa principem vestrum, suum imperatorem. Minime proposito meo convenit quicquam quod ulli eorum deesse videatur aut lentius et expectatis petitionibus singulorum aut intra domesticos parietes tribuere qui mos igitur bene meritos et pro contione donare vobis testibus Quirites. Iis praetorianorum meorum quicumque in pridie kalendas Ianuarias me iterum et Fusco Salinatore consulibus in numeris fuerunt eius condicione qui non legitimi cives Romani viderentur vel ex dilectu probati parum examinata origine parentium vel ex aliaqua causa translati, civitatem Romanam do. Omniaque quae pro civibus Romanis gesserunt proinde confirmo quasi iam tuncquam militare coeperunt cives Romani fuissent. Proposuit Idibus Februariis Imperatore Hadriano Augusto III < consule >*.

come sottolineò più volte Theodor Mommsen, in primo luogo nel suo *Römisches Staatsrecht*⁴⁶⁵ – un *imperium* che, a partire dall'età tiberiana⁴⁶⁶, fu connotato come *proconsulare*.⁴⁶⁷

2.4 CONTENUTO DEI *DIPLOMATA*: I PRIVILEGI CONCESSI AI VETERANI

Come si è visto, dai *diplomata* si possono ricavare numerosi e interessanti dati sui diversi aspetti riguardanti l'esercito romano, per esempio sulla struttura dell'esercito e sulle sue unità militari, sulla dislocazione tattica delle truppe, sui loro comandanti, sui trasferimenti dei soldati, sui privilegi acquisiti da essi e dai loro figli, etc.

Ovviamente non sarà possibile affrontare in questa sede tutte le questioni che emergono dallo studio dei diplomi militari. Ci si soffermerà invece sui profili giuridici di questi documenti, vale a dire sul trattamento giuridico dei veterani e sui privilegi registrati nei loro formulari.

A tal riguardo si deve considerare che il dispositivo della *constitutio*, concedente i privilegi ai vari soldati destinatari dei *diplomata*, presentava un formulario omogeneo, che mutava unicamente in base all'unità di appartenenza del soldato. Da ciò si deduce che il trattamento giuridico dei veterani era differenziato a seconda delle peculiarità dei vari corpi e della loro specifica disciplina.

Analizziamo, dunque, la condizione giuridica delle diverse categorie di veterani, attraverso la lettura del formulario dei loro *diplomata*.

Partiremo dai diplomi rilasciati ai veterani degli *auxilia*.

2.5 I *DIPLOMATA* DEI VETERANI AUSILIARI

Per gli ausiliari il diploma di riferimento è raccolto in RMD II 86 ed è databile al 113 d.C.:

⁴⁶⁵ T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, I, Leipzig 1887, p. 256.

⁴⁶⁶ Il sintagma *proconsulare imperium* è attestato per la prima volta in Val. Max. 6, 9, 7, in un'opera, dunque, redatta in età tiberiana. Tac. *Ann.* 1, 14, 3 ne fa uso in riferimento a Germanicus nel 14 d.C.

⁴⁶⁷ Sulla nomenclatura *proconsulare imperium* si veda V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Torino 2016, p. 183 s.

equitibus et peditibus qui militaverunt in alis / [3 et cohortibus] duabus quae appelluntur / [3 I Thracum] vet[er]ana et I Aravacorum / [3] I Bosbor[anorum] et I Batavorum / [milliaria civium] Romanorum P[ro]p[ri]a F[ide]lis et V[er] Callaecorum Lucensium quae / [sunt in Pan]nonia superior[e] sub L[ucio] Min[ic]io Natale qu[on]iam et vicenis pluribusve / [stipendiis emer]itis dimissis honesta / [missione] quorum nomina subscripta / [sunt ipsis liber]is posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus // [quas tunc habuissent cum est civitas / [iis data aut] si qui caelibes essent cum iis / [quas postea] duxissent dumtaxat singuli / [singulas]...

Occorre segnalare che il formulario del dispositivo, riportato in questo diploma, era riprodotto in modo identico in tutti i *diplomata* consegnati agli *auxiliares* fino al 140 d.C.⁴⁶⁸ Da esso, quindi, si possono trarre le seguenti informazioni.

I soldati degli *auxilia* (che erano reclutati generalmente tra le popolazioni *peregrinae* dell'impero) ottenevano, dopo aver compiuto 25 o più anni di servizio militare ed essere stati congedati in modo onorevole, il privilegio della cittadinanza romana. Tale diritto rappresentava sicuramente il privilegio più ambito dai veterani, dal momento che (come è noto) il possesso dello *status* di *civis Romanus* implicava il godimento di numerosissimi diritti; fra essi vi erano sia diritti civili, come il *commercium* e il *conubium*, sia diritti politici, come l'accesso alle cariche pubbliche e alle magistrature (nonché, in astratto, la possibilità di votarle e il diritto di partecipare alle assemblee politiche). La *civitas Romana* assicurava, inoltre, l'accesso ad alcune fondamentali tutele, quali l'immunità dalla tortura e da ogni pena infamante, e la *provocatio ad populum*. Quest'ultima si concretava nel diritto a non subire alcuna pena senza un *iudicium populi* e costituiva il vero pilastro della *libertas* civica. Infine, lo *status* di cittadino comportava vari vantaggi sul piano fiscale, e in particolare esoneri dal pagamento dei tributi, come l'esenzione dal *tributum capitis*.⁴⁶⁹

Considerati tutti questi privilegi, è evidente come numerosi stranieri, spinti dal desiderio di accedere alla condizione di *civis*, scegliessero di arruolarsi fra le fila degli ausiliari. Ma il servizio negli *auxilia* prevedeva per essi anche un altro vantaggio. Dal formulario dei loro diplomi emerge infatti che il *ius civitatis* era esteso anche agli eventuali figli dei veterani nati nel corso della ferma, e ai loro discendenti (*liberis posterisque eorum civitatem dedit*). Come si è visto nel

⁴⁶⁸ RMD-01, 00038; RMD-02, 00083; CIL 16, 00070; CIL 16, 00051; RMD-03, 00146; ZPE-170-214; RMD-01, 00021; CIL 16, 00078; RMD-04, 00248; CIL 16, 00033; CIL 16, 00053; CIL 16, 00056; RGZM 00022; CIL 16, 00022; RMD-04, 00208; RMD-04, 00239; RMD-01, 00006; CIL 16, 00067; CIL 16, 00077.

precedente capitolo⁴⁷⁰, i figli dei soldati nati durante il periodo di servizio potevano beneficiare della cittadinanza (e degli altri privilegi loro concessi) solo se i loro padri li avessero riconosciuti al momento della nascita, attraverso le c.d. *testationes liberorum* (ossia le dichiarazioni di nascita previste per i figli illegittimi).

Un ulteriore privilegio, che il diploma in esame attesta, è il *conubium*, ovvero la capacità di contrarre un matrimonio *iustum* secondo il diritto romano.

In base a quanto emerge da un passo dei *Tit. ex corp. Ulp.* 5.4, il *conubium* operava *ipso iure* unicamente tra cittadini romani, per unirsi in *iustae nuptiae* con Latini e *peregrini* occorreva, invece (cfr. anche Gai. *Inst.* 1.56-57), una specifica concessione:

Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit.

Il *ius conubii*, che si accordava agli *auxiliares*, era il *conubium* con le donne *peregrinae*, atteso che i veterani, una volta acquisita la cittadinanza romana, già possedevano tale diritto nei confronti delle cittadine romane. In primo luogo, si concedeva il *conubium* con le donne *peregrinae*, a cui gli ausiliari erano già uniti al momento della concessione della cittadinanza romana. Era possibile, infatti, che i soldati degli *auxilia*, stanziati nelle più lontane province dell'impero, instaurassero delle relazioni con le donne indigene, ovviamente *peregrinae* (tali relazioni, come sappiamo, sarebbero state illegittime, in forza del ricordato divieto di matrimonio)⁴⁷¹. Con il conferimento del *conubium* il veterano ausiliario otteneva la possibilità di generare figli legittimi, ai quali trasmettere in eredità i propri beni.

Quanto ai veterani *caelibes* al momento del congedo, dal formulario si ricava che il *conubium* era accordato nei confronti della donna che essi avessero sposato in seguito alla *missio*, purché *dumtaxat singuli singulas*, ovvero con il limite di una per ciascuno. La concessione del *conubium* riguardava, quindi, solo la prima donna peregrina sposata dagli ausiliari. Nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse morta, il veterano avrebbe potuto contrarre un matrimonio legittimo solo sposando una *civis Romana*.

⁴⁶⁹ Sui diritti e le guarentigie spettanti ai *cives* si veda V. Marotta, *La cittadinanza romana*, cit., p. 31 ss.

⁴⁷⁰ *Supra*, p. 164 ss.

⁴⁷¹ Vd., *supra*, Cap. III.

Va ricordato che questi privilegi erano concessi talvolta, non solo ai veterani, ma anche ai soldati ancora in servizio. A tal riguardo una indagine svolta da Barbara Pferdehirt⁴⁷² ha dimostrato che oltre ai veterani, anche i soldati rimasti in servizio ottennero, fino a un certo momento, *diplomata* attestanti i privilegi sopra menzionati.

In particolare, la studiosa ha rilevato che fino al 105 d.C. le costituzioni imperiali concedenti privilegi agli ausiliari erano raggruppabili nei seguenti cinque gruppi.

In un primo gruppo erano ricondotte le costituzioni che contemplavano come beneficiari i soldati che avevano compiuto venticinque anni di servizio militare ed erano rimasti in servizio:

RMD II 79 databile al 65 d.C.

Nero Claudius divi Claudii f(ilius) Germani[ci] / Caesaris n(epos) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epos) divi / Aug(usti) abn(epos) Caesar Aug(ustus) Germanicus / pont(ificex) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XI imp(erator) VIII p(ater) p(atriciae) co(n)s(ul) IIII / peditibus et equitibus qui militant in / cohortibus tribus quae appellant/ur I et II Thracum et VII Breucorum / et sunt in Germania sub P(ublio) Sulpicio / Scribonio Proculo qui quina et vice/na stipendia aut plura meruerant / quorum nomina subscripta sunt ips/is liberis posterisque eorum civit/atem dedit et conubium cum uxori/bus quas tunc habuissent cum est civ/itas iis data aut si qui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dum/taxat singuli singulas / a(n)te d(iem) XV K(alendas) Iulias / A(ulo) Licinio Nerva Siliano / P(ublio) Pasidieno Firmo co(n)s(ulibus) / pediti coh(ortis) VII Breucorum cui / praeest C(aius) Numisius C(ai) f(ilius) Vel(ina) Max(imus) / Liccaio Liccaii f(ilio) Breuco / descriptum et recognitum ex tabu/la aen<e=I>a / quae fixa est Romae in / Capitolio ante aerarium milita/re in basi Claudiorum Marcellor/um // C(ai) Marci Emoniensis / Sex(ti) Tei Nicerotis Aquileienseis / C(ai) Caecinae Hermaes(!) Aquileienseis / T(iti) Picati Carpi Aquileienseis / L(uci) Hostili Blaesi Emonienseis / M(arci) Treboni Hygini Aquileienseis / L(uci) Anni Potentis Aquileienseis.⁴⁷³

Il secondo gruppo comprendeva, invece, le *constitutiones* che si rivolgevano unicamente ai soldati che avevano compiuto i venticinque anni di servizio militare ed erano stati congedati in modo onorevole:

CIL XVI 28 (del 82 d.C.)

Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus pontifex maximus tribunic(ia) po/testat(e) II imp(erator) II p(ater) p(atriciae) co(n)s(ul) VIII designat(us) VIII / iis qui militaverunt equites et pedites in a/lis quinque

⁴⁷² *Die Rolle des Militärs*, cit., p. 4 ss.

⁴⁷³ CIL XVI 20; RMD 2; CIL XVI 22; CIL XVI 23; RGZM 3; CIL XVI 158; CIL XVI 29; CIL XVI 30; CIL XVI 33; CIL XVI 35; RMD 3.

et cohortibus novem quae ap/pellantur I Flavia Gemina et I Cann<a=E>/nefatium et II Flavia Gemina et Scubu/lorum et Picentiana et I Germanorum / et I Aquitanorum et I Asturum et I Thra/cum et II Raetorum et II et III et IIII Aquitano/rum et VII Raetorum et sunt in Germania / sub Q(uinto) Corellio Rufo item in ala Claudia / Nova et cohortibus duabus III Gallo/rum et V Hispanorum quae sunt in Moe/sia sub C(aio) Vettuleno Civica Ceriale / quinis et vicenis pluribusve stipen//diis emeritis dimissis honesta missi/one quorum nomina subscripta sunt / ipsis liberis posterisque eorum civ(i)/tatem dedit et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est civitas / iis data aut si qui caelibes essent cum / iis quas postea duxissent dumtaxat sin/guli singulas a(n)te d(iem) XII K(alendas) Octobr(es) / M(arco) Larcio Magno Pompeio Silone / T(ito) Aurelio Quietto / co(n)s(ulibus) / cohort(is) I Aquitanorum cui prae(e)st / M(arcus) Gennius M(arci) f(ilius) Cam(ilia) Carfinianus / ex peditibus / L(ucio) Valerio L(uci) f(ilio) Pudenti Ancyra / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in Capitolio.⁴⁷⁴

Nel terzo gruppo rientravano le costituzioni imperiali che si rivolgevano sia ai soldati in attività con venticinque o più anni di servizio militare, sia ai *militēs* che erano stati congedati in modo onorevole dopo il compimento del periodo di servizio (la cui durata, però, non era specificata nel provvedimento):

RMD I 4 (databile al 91 d.C.)

Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) X imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV censor perpetuus p(ater) p(atriciae) / equitibus qui militant in alis tribus III Thra/cum Augusta et Flavia praetoria singulari/um et Gallorum et Thracum constantium / et peditibus et equitibus qui in cohortibus / septem I Thracum mil{li}aria et I Gaetulo/rum et I Lucensium et I Sebastena(rum) et II / Thracum civium Romanorum et II Thra/cum Syriaca et II Italica civium Roma/norum quae sunt in Syria sub A(ulo) Buc(c)io Lappio / Maximo qui quina et vicena plurave sti/pendia meruerunt item dimissis honesta / missione emeritis stipendiis quorum nomi/na subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium cum uxo/ribus quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut si qui caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dumtaxat singuli sin/gulas a(n)te d(iem) IIII Idus Maias / P(ublio) Valerio Marino Cn(aeo) Minicio Faustino co(n)s(ulibus) / alae III Thracum Augustae cui prae(e)st / M(arcus) Terentius M(arci) f(ilius) Pol(lia) Quirinalis / gregali / Quelse Dolae f(ilio) Thrac(o) descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in muro post templum / divi Aug(usti) ad Minervam.⁴⁷⁵

Il quarto gruppo di costituzioni individuato dalla Pferdehirt raggruppava provvedimenti imperiali che si rivolgevano ai veterani, rispetto ai quali, però, non si indicava il periodo di servizio come

⁴⁷⁴ CIL XVI 31; CIL XVI 34; CIL XVI 36; RMD 9.

condizione necessaria per ottenere il congedo onorevole. In base a tale circostanza la studiosa conclude che l'*honestia missio* poteva accordarsi ai soldati senza che gli stessi avessero completato gli anni di servizio militare (peraltro, il fatto che siano state ritrovate solo quattro costituzioni riconducibili a tale modello induce a ritenere che queste concessioni avessero un carattere meramente eccezionale).

Per ciò che concerne, invece, i soldati ancora in servizio, dal formulario di tali costituzioni emerge che essi dovessero servire per almeno venticinque anni per poter beneficiare dei privilegi concessi dall'imperatore:

CIL XVI 47 (databile al 102 d.C.):

[// Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva [Traianus] / Aug(ustus) Germanicus pontifex maxim[us] tri]bunic(ia) potestat(e) VI imp(erator) IIII p(ater) p(atriciae) co(n)s(ul) IIII desig(natus) [V] / equitibus et peditibus qui militant in alis tr[i]bus et cohortibus quinque quae appellantur / I Arvacorum et I Flavia Bri/tanniana mil[itari]aria c(ivium) R(omanorum) et Siliana c(ivium) R(omanorum) et I Augusta Ituraeo/rum et I Alpinorum et I Montanorum et II Al/pinorum et VIII Raetorum et sunt in Panno/nia sub Q(uinto) Glitio Atilio Agricola qui quina et / vicena plurave stipendia meruerunt item / dimissis honesta missione quorum nomi/na subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium cum uxori/bus quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut si qui caelibes essent cum / iis quas postea duxissent dumtaxat sin/guli singulas / a(n)te d(iem) XIII K(alendas) Decembr(es) / L(ucio) Antonio Albo M(arco) Iunio Homullo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Montanorum cui prae(est) / Q(uintus) Caecilius Redditus / pediti / L(ucio) Singeio L(uci) f(ilio) Rufiano Lucens(i) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post / templum divi Augusti ad Minervam.⁴⁷⁶

Infine, al quinto gruppo appartenevano le costituzioni che concedevano *privilegia* sia ai veterani che ai soldati ancora in servizio, per i quali però la durata del servizio non era specificata:

RMD 1, 3 (del 88 d.C.):

Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XVII co(n)s(ul) XIII / censor perpetuus p(ater) p(atriciae) / equitibus et peditibus qui militant in alis / quinque et cohortibus duabus qu[ua]e appel/lantur praetoria singularium Gallo/rum et Thracum constantium Phrygum / Sebastena Gallorum et Thracum Antia/na I Gaetulorum I Augusta Thracum / et sunt in Syria

⁴⁷⁵ CIL XVI 39; RMD 6; CIL XVI 40; RMD 216.

sub P(ublio) Valerio Patruino / item dimissis honesta missione ex / iisdem alis et cohortibus qui quina et vi/cena stipendia aut plura meruerant / quorum nomina subscripta sunt / ipsis liberis posterisque eorum civi/tatem dedit et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est civitas / iis dato aut si qui caelibes essent cum / iis quas postea duxissent dum/taxat singuli singulas / a(nte) d(iem) VII Idus Novembr(es) / M(arco) Otacilio Catulo Sex(to) Iulio Spar[so] co(n)s(ulibus) / alae Phrygum cui prae(e)st / M(arcus) Helenius Priscus / gregali / Dassio Dasentis f(ilio) Pannon(io) / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capitolio / in latere sinistro tabulari publici / Q(uinti) Muci Augustalis / M(arci) Calpurni Iusti / C(ai) Lucreti Modesti / C(ai) Claudi Sementivi / C(ai) Pompei Eutrapeli / C(ai) Iuli Heleni / L(uci) Publi Verecundi.⁴⁷⁷

L'indicazione in tali costituzioni di differenti presupposti e di diverse categorie di beneficiari ha indotto Barbara Pferderhirt a ritenere che, fino al 105 d.C., le concessioni imperiali non operassero in modo regolare, ma interessassero solo alcune unità militari, in particolare quelle che si erano distinte per determinati meriti e per il particolare servizio svolto.

Tale conclusione risulta corroborata da alcuni indizi. In primo luogo, il numero esiguo di *diplomata* di cui disponiamo in relazione alla fascia temporale considerata. Dai dati raccolti dalla Pferdehirt⁴⁷⁸ emerge, infatti, che nel periodo compreso tra l'inizio della prassi di concessione dei diplomi agli ausiliari (59 d.C.) e il 105 d.C. sono stati ritrovati soltanto 61 esemplari di diplomi militari, mentre si sono rinvenuti ben 82 *diplomata* per il periodo di tempo (decisamente più breve) compreso fra il 106 e il 139 d.C..

Un ulteriore indizio si può ricavare dalla successione cronologica delle costituzioni imperiali. Se, infatti, per il periodo fino al 105 d.C. si conoscono solo due costituzioni promulgate a distanza di un anno, ovvero quelle riferite da CIL XVI 20 dell'84 d.C. e da CIL XVI 31 dell'85 d.C., per il periodo fra il 106 e il 139 d.C., invece, il fenomeno sembra ricorrere più frequentemente, come testimoniano i seguenti dati:

Dacia: RMD 148 (14.10.109) - CIL XVI 57 (17.2.110) - CIL XVI 163 (2.7.110);

Pannonia Superior: RGZM 15 (3.5.112) – RMD 86 (16.12.113);

CIL XVI 76 (2.7.133) – RGZM 134 (Ott./Nov. 134);

Britannia: CIL XVI 88 (15.9.126?) – ZPE 117 (20.8.127);

Mauretania Tingitana: CIL XVI 173 (18.8.129/130) – RMD 157 (131).

⁴⁷⁶ AE 2005, 00954; ZPE 149-269; AE 2004, 01256; AE 2008, 01195.

⁴⁷⁷ RMD I 3; RMD V 329; RMD V 330.

Un ultimo elemento è rappresentato dal fatto che le costituzioni emanate fino al 105 d.C. interessavano solo quelle province, in cui le unità militari erano di frequente coinvolte in campagne militari, ad esempio la Germania e la Mesia. Anche questa circostanza, quindi, sembra confermare l'ipotesi che venissero premiati in origine solo i corpi dell'esercito che avevano dimostrato un particolare valore in occasione di un conflitto bellico.

Come visto, anche i soldati rimasti in servizio presso tali unità potevano beneficiare dei privilegi concessi dall'imperatore. Ci si è chiesti in che modo si potesse conciliare la concessione a essi di alcuni diritti (in particolare il *conubium*) con le norme stabilite dalla *disciplina militum*. Sappiamo, infatti, che nei confronti di tutti i soldati che prestavano servizio nell'esercito vigeva il divieto di sposarsi. Come avrebbero potuto esercitare il diritto a contrarre *iustae nuptiae*?

A tale questione ha tentato di dare una risposta Miroslava Mirkovic⁴⁷⁹; la studiosa serba sostiene che nel corso del I secolo gli ausiliari potevano contrarre matrimonio anche durante il servizio; ciò, a suo giudizio, emergerebbe dal fatto che le fonti attestanti l'applicazione dell'*interdictum* matrimoniale a tale categoria di *milites* (ossia il papiro Cattaoui e le dichiarazioni di nascita dei figli dei soldati), erano risalenti agli inizi o alla metà del secondo secolo.

Questa soluzione, tuttavia, appare priva di fondamento, dal momento che si è accertato che il divieto matrimoniale dei soldati aveva portata generale.

È, invece, più plausibile ipotizzare che l'esercizio del *conubium* fosse sospeso durante il servizio, e che potesse essere esercitato dal soldato solo nel periodo successivo al congedo, una volta cessata l'operatività del divieto matrimoniale.

⁴⁷⁸ Ivi, p. 27 ss.

2.5.1 LE RAGIONI SOTTESE ALLA POLITICA DI CONCESSIONE DEI PRIVILEGI

A partire dal 107 d.C. il formulario dei *diplomata* degli ausiliari si ‘standardizza’, prevedendo sempre i medesimi presupposti, e contemplando come beneficiari i veterani che avevano compiuto il servizio di venticinque anni e che erano stati congedati in modo onorevole. Da ciò si deduce che tutti i veterani congedati con *honestamissio* potevano beneficiare delle concessioni imperiali attestata nei diplomi.

Ma quali furono le ragioni che indussero gli imperatori a concedere *civitas* e *conubium* ai veterani ausiliari?

Si ritiene che le concessioni ai veterani degli *auxilia* dovessero inquadarsi nella più ampia strategia inaugurata da Claudio (e seguita dai suoi successori), una strategia finalizzata a integrare definitivamente nell’impero, i popoli provinciali di più recente accesso, da cui erano reclutati abitualmente i soldati ausiliari.⁴⁸⁰

In effetti, la concessione, al momento del congedo, della *civitas* e della possibilità di legittimare una unione contratta con donne *peregrinae*, nei luoghi ove i soldati avevano militato, avrebbe permesso ai *milites* di trattenersi definitivamente nelle località ai margini dell’impero, dove avevano trascorso gran parte della loro vita. Qui la rilevante posizione sociale che essi rivestivano all’interno delle comunità *peregrinae* – in ragione del loro prestigio e della loro dignità – e i legami matrimoniali già contratti o futuri con donne appartenenti a quelle comunità (alle quali peraltro era accordata anche la dignità della *civitas* per i loro figli) avrebbe costituito la premessa di una progressiva romanizzazione, e, inoltre, stabilito un vincolo forte con il governo centrale.⁴⁸¹

Dunque, ai veterani congedati con onore era affidato il compito di diffondere la *civitas Romana*, e di integrare, attraverso la capillare e sempre più consistente presenza di *cives*, le province fino a quel momento occupate militarmente. Così, in breve tempo, si affermò nelle comunità

⁴⁷⁹ *Die Entwicklung und Bedeutung der Verleihung des Conubium*, in Eck-Wolff, *Heer und Integrationspolitik*, cit., p. 173.

⁴⁸⁰ A. Valvo, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, cit., p. 161; Id., *Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent*, in *Athenaeum* 91 (2003), p. 178 ss.

⁴⁸¹ A. Valvo, *Veterani*, cit., p. 179; Id., *Il conubium nella politica romana di integrazione*, in *Matrimoni misti: una via per l'integrazione tra i popoli - Mixed Marriages: a way to integration among peoples*, (Verona, Trento, 01-02 December 2011), Trento 2012, p. 125.

provinciali un ceto di persone, fedeli e strettamente legate all'imperatore, che era destinato a rappresentare gli interessi e le istanze cittadine presso le autorità romane delle province e quelle centrali, di cui, peraltro, erano gli interlocutori più affidabili. Si trattò, inizialmente, di un ceto intermedio fra le *élites* delle province e gli strati inferiori della popolazione, che nel tempo fu in grado di cambiare il profilo sociale e politico delle comunità in cui era nato.⁴⁸²

Dunque, al processo di romanizzazione, durato per secoli, si affiancò decisa e rapida l'integrazione, su impulso delle istanze delle popolazioni provinciali e della necessità di dare nuove basi alla stabilità dell'impero. Fu questa spinta decisiva verso l'integrazione dei provinciali a indurre gli imperatori a fare altre concessioni, analoghe a quelle che coinvolsero i veterani.

Fra tali provvedimenti si possono ricordare le concessioni di *civitas* e di *conubium* nei confronti di alcune comunità, per esempio quelle riguardanti gli abitanti del *municipium* di Volubilis, in Mauretania Tingitana. Tra il 44 e il 45 d.C. l'imperatore Claudio concesse con un editto una serie di *privilegia* agli abitanti della comunità di Volubilis⁴⁸³. A documentare questa concessione vi sono alcune iscrizioni rinvenute nel noto sito archeologico, fra le quali la più significativa (in quanto fornisce il maggior numero di informazioni) è quella riportata in FIRA² I, 70:

M(arco) Val(erio) Bostaris / f(ilio) Gal(eria tribu) Severo / aed(ili) sufeti Iluir(o) / flamini primo / in municipio suo / praef(ecto) auxilior(um) adversus Aedemo/nem oppressum bello. / Huic ordo municipii Volub(ilitanorum), ob me/rita erga rem pub(licam) et legatio/nem bene gestam qua ab diuo / Claudio civitatem Ro/manam et conubium cum pere/grinis mulieribus, immunitatem / annor(um) X, incolas, bona civium bel/lo interfectorum quorum here/des non extabant suis impetra/vit. / Fabia Bira, Izeltae f(ilia), uxor, indulge/ntissimo uiro honore usa, impensam / remisit / et d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit), d(e)dic(avit).

Di certo fra i benefici attribuiti ai Volubilitani assunse rilevanza la concessione della *civitas Romana*, il che spiega come mai si faccia spesso riferimento alla costituzione claudiana con la mera indicazione *Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum*.

⁴⁸² A. Valvo, *Veterani*, cit., p. 161 s.

⁴⁸³ L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. 1, La classificazione degli incolae*, Milano 2006, p. 291 ss.

Ad ogni modo, dall'iscrizione di Volubilis emerge che i suoi abitanti poterono beneficiare anche di altri privilegi, come il *conubium* con le donne straniere e la remissione degli obblighi fiscali verso Roma.

Quanto alla concessione del *conubium*, nell'epigrafe è precisato che essa riguardava la possibilità di contrarre un matrimonio *iustum* con donne *peregrinae*. Questa precisazione era tutt'altro che inutile, poiché - come hanno sottolineato alcuni studiosi - essa permetteva di distinguere tale *ius conubii* da quello che gli imperatori erano soliti attribuire ai veterani. In proposito Jean Gascoù⁴⁸⁴ ha ritenuto che il privilegio conferito da Claudio era diverso da quello che gli imperatori concedevano ai veterani delle truppe ausiliarie, ovvero il *conubium* con le loro compagne (*cum uxoribus*), e ciò in quanto le donne dei cittadini di Volubilis già possedevano, al pari dei loro mariti, la *civitas Romana*. Si trattava, quindi, di una concessione eventuale che il *princeps* volle accordare a tutti i cittadini del *municipium* che avessero sposato donne *peregrinae* non originarie di Volubilis, che pertanto non erano cittadine romane.

Quanto alle ragioni che contribuirono a determinare le concessioni imperiali, gli studiosi ipotizzano che le stesse fossero motivate sia dalla fedeltà dimostrata dagli abitanti di Volubilis, in occasione della rivolta dei Mauri guidata dal ribelle Edemone, sia dalla constatazione che all'interno della comunità volubilitana la romanizzazione si trovava in uno stadio piuttosto avanzato già in età preclaudiana,⁴⁸⁵ pertanto, esistevano i presupposti per una completa integrazione dei suoi abitanti.⁴⁸⁶

⁴⁸⁴ J. Gascoù, *Municipia civium Romanorum*, in *Latomus* 30 (1971), p. 140.

⁴⁸⁵ J. Gascoù, *Tendances de la politique municipale de Claude en Maurétanie*, in *Ktèma* 6 (1981), p. 229 s.; D. Fasolini, *Aggiornamento bibliografico ed epigrafico ragionato sull'imperatore Claudio*, Milano 2006, p. 77 s.; F. Terranova, *L'editto di Claudio del 44-45 d.C. e alcune concessioni agli abitanti di Volubilis*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. (FIRA). Studi preparatori, I. Leges*, a cura di G. Purpura, Torino 2013, p. 504 s.

⁴⁸⁶ Sulle concessioni operate nei confronti dei Volubilitani si vedano A. Momigliano, *L'opera dell'imperatore Claudio*, Firenze, 1932, pp. 123 ss.; S. Riccobono, *FIRA I*, Firenze 1941, p. 416 s., n. 70; L. Chatelain, *Inscriptions Latines du Maroc*, Paris 1942, n. 116; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, p. 457; E. M. Smallwood, *Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius, and Nero*, Cambridge 1967, n. 407b; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973, p. 241 s. e 341 s.; U. Schillinger-Häfele, *Die Deduktion von Veteranen nach Aventicum. Ein Beitrag zur Geschichte der Kolonisation der frühen Kaiserzeit*, in *Chiron* 4 (1974), p. 443 ss.; F. Millar, *The Emperor in the Roman World*, London, 1977, 404; Euzennat, Gascoù & Marion, *Inscriptions antiques du Maroc*, II, 2, Paris 1982, n. 448 + Suppl., Paris, 2003, n. 448; R. K. Sherk, *The Roman Empire: Augustus to Hadrian*, Cambridge 1988, p. 93 s.; J. Edmondson, *Cities and Urban Life in the Western Provinces of the Roman Empire 30 BCE–250 CE*, in D. Potter, *A Companion to the Roman Empire*, Malden-Oxford-Victoria 2006, p. 2577.

Si inserisce perfettamente nel processo di integrazione avviato da Claudio anche un altro provvedimento imperiale, assunto questa volta sotto il principato di Adriano.

Si tratta della concessione dell'*epigamia* (ossia il *conubium*) ai *politai* della città greca di Antinopoli, fondata da Adriano nel 130 d.C. Come è noto, l'istituzione della nuova *polis* era stata determinata dal desiderio di Adriano di onorare e commemorare la morte del suo giovane *eromenos* Antinoo, un pastorello della Bitinia, alla cui bellezza e al cui fascino il *princeps* non aveva saputo resistere.⁴⁸⁷

Nel fondare la nuova città, Adriano decise di far recepire dalla stessa i *nomoi* del più vecchio centro greco sul suolo egiziano, vale a dire la *polis* di Naucrati. Si ritiene che siano state in primo luogo le norme di diritto privato della *polis* ad essere adattate ad Antinoupolis. Tuttavia, l'imperatore vi apportò una rilevante deroga: diversamente dai cittadini di Naucrati, i nuovi *politai* di Antinoupolis avrebbero avuto la possibilità di contrarre matrimoni legittimi con le indigene egiziane, come emerge dal protocollo del Consiglio della *polis*, riportato in Chr.Wilck.27:

εἰ τοῖς ἀναγνωσθεῖσι ψηφί-
μα[σ]ι ὑπεναντίον τί ἐστὶν κα-
τὰ νόμον ἢ κατὰ διάταξιν.
εἰ[ὶ γὰρ] ὑπεναντίον ἐστὶν τὸ
5 πα[ρά]δειγμα οὐκ ἰσχυρόν, προ-
κρεῖ[ν]ονται γὰρ παντὸς οὐτινος
οὔν οἱ νόμοι καὶ διατάξεις.
Ἐρμόδωρος Εὐτυχίδου βου-
λευτῆς εἶπεν· ἀναγνωσθε-
10 τω ἢ διάταξις Πρόκλου. ἀνα-
γνωσθείσ(ης) ἐπὶ τοῦ θ (ἔτους) θεοῦ
Αἰλίου Ἀντ[ω]νείνου Ἀθῶρ κα Νε-
μεσίων Ἀμμωνίου βουλευ-
[τῆς] εἶπεν· περὶ τούτου ὡς ἔδο-
15 ξε[ν], προσφωνησάτω ἡμεῖν

ὁ πρυτανικός. Λούκιος Ἀπολινά-
 ριος πρυτανικός εἶπεν· ἡ ἐπι-
 γαμία ἐδόθη ἡμεῖν πρὸς
 Αἴγυπ[τῆ]ου[ς] κατ' ἐξαίρετον
 20 ὑπὸ τοῦ θεοῦ Ἀδριανοῦ, ἦν-
 περ {ου} οὐκ ἔχουσι Ναυκρα-
 τεῖται, ὧν τοῖς νόμοις χρώ-
 μεθα, καὶ τὰ περὶ τῆς ἐπιγα-
 μίας πάλιν ἀναγεινώσκω.
 25 καὶ ἀναγνόντος μετὰ τὴν {ἀ}
 ἀνάγνωσιν Ἀρισταῖος βου-
 λευτῆς εἶπεν· τοῦτο οὐχ ἄπα-
 ξ ἐνν . [. . .] κεκείνηται,
 ἀλλὰ καὶ πλεονάκις ἴδι,
 30 ὡς, ἔπ[ρ]επε[ν] ἡμῶν τῶ
 Ἑλληνικ[ῶ] λο(?)]γῶ. Ἡθελη-
 σα ν περιτροπήν ε-
 τ . υσεπ . κ ἡμῖν

L'attribuzione dell'*epigamia* con gli Egiziani avrebbe permesso agli Antinoiti di procurarsi figli legittimi pur senza unirsi in matrimonio con una concittadina. Si trattava di una concessione tutt'altro che irrilevante, in quanto per il diritto greco solo i figli nati da un'unione legittima di un cittadino e di una cittadina potevano acquistare la cittadinanza dai loro genitori. Si richiedeva, quindi, come si dice alla francese, la *double ascendance civique*. Da questo punto di vista la posizione dei cittadini di Antinoupolis fu, di gran lunga, più privilegiata rispetto a quella degli altri greci residenti in Egitto. Difatti, diversamente da quel che accadeva per gli *Héllenes* residenti nella *chóra* - *apó gymnásiou* e metropolitani - tenuti a procurarsi mogli appartenenti al proprio stesso *tágma*, qualora volessero trasmettere ai loro discendenti il proprio statuto

⁴⁸⁷ Sulla fondazione di Antinoupolis si vedano H. I. Bell, *Antinoopolis: A Hadrianic Foundation in Egypt*, in *JRS* 30 part. 2 (1940), p. 133 ss. e E. Kühn, *Antinoopolis. Ein Beitrag zur Geschichte des Hellenismus im römischen Ägypten*, Göttingen 1913.

privilegiato, gli Antinoiti potevano, se volevano, scegliersi come consorti una qualsiasi donna della *chóra*, a prescindere dal suo *ghénos*.⁴⁸⁸

La concessione dell'*epigamia* agli Antinoiti rappresentò quindi una delle misure più incisive tra quelle assunte da Adriano, che contribuì a consolidare e a favorire le famiglie di origine mista. Alcuni studiosi, come Fritz Sturm⁴⁸⁹, hanno visto nella misura adrianea un primo passo verso la *constitutio Antoniniana*. In effetti – come ha giustamente osservato lo studioso tedesco – l'*epigamia* concessa agli abitanti di Antinópolis avrebbe permesso non solo di evitare uno spopolamento della città, ma anche di integrare i suoi abitanti con le altre popolazioni residenti in Egitto. Inoltre, la cittadinanza di Antinópolis avrebbe aperto agli Egiziani un ulteriore via verso il conseguimento della cittadinanza romana. Come sappiamo⁴⁹⁰, gli Egizi potevano diventare *cives Romani* solo se avevano ottenuto prima la cittadinanza di Alessandria; è verosimile, però, che sotto Adriano fosse sufficiente il possesso della cittadinanza di una delle quattro città greche d'Egitto, e pertanto anche quella di Antinópolis. Sotto questo profilo, dunque, Adriano aprì sicuramente un'importante breccia nel sistema personalista del diritto greco – romano.

Si segnala, inoltre, che la condizione di Antinoita fu attribuita, a titolo di privilegio, anche a diversi veterani. A partire dagli anni 40 del II secolo si riscontra infatti nei documenti papiracei un numero rilevante di veterani ausiliari e della flotta (greci e greco-egizi) definiti come οὐτρανοὶ Αντινοεῖς.⁴⁹¹ La circostanza che tali documenti fossero risalenti all'età di Antonino Pio, o a un'epoca successiva, conferma che questi veterani venivano iscritti nelle liste dei cittadini di Antinópolis solo al momento del loro congedo e non, come hanno sostenuto alcuni studiosi⁴⁹², prima dell'arruolamento.⁴⁹³ Quest'ultima tesi non può essere accolta per due ragioni: in primo luogo perché la città di Antinópolis fu fondata solo nel 130 d.C.; in secondo

⁴⁸⁸ Sul punto si vedano M. Zahrnt, *Antinoopolis in Ägypten: Die hadrianische Gründung und ihre Privilegien in der neueren Forschung*, in *ANRW II* 10.1 (1988), p. 690 ss.; P. Schubert, *Les archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes apparentés*, Bonn, 1990, p. 26 e F. Sturm, *Ha conferito Adriano uno statuto personale speciale agli Antinoiti?*, in *Iura* 43 (1992) p. 83 ss.

⁴⁸⁹ F. Sturm, op. cit., p. 96.

⁴⁹⁰ *Supra*, cap. II, p. 26 ss.

⁴⁹¹ B.G.U. 300 (databile al 148); 265 (del 148); 448 (risalente al 150-153); 227 (del 151); 179 (databile fra il 138-161); 282 (risalente a un periodo successivo al 175).

⁴⁹² R. Alston, *Soldier and Society in Roman Egypt. A Social History*, London and New York 1995, p. 62 e p. 218 nt. 33.

luogo perché la ferma di un soldato durava più di vent'anni e pertanto non era plausibile che un soldato arruolatisi attorno al 120 d.C. possedesse già a quel tempo la cittadinanza di Antinopoli. Il consistente numero di documenti, che esplicitavano lo *status* di veterano di Antinopoli, ha fatto originariamente pensare che in tale categoria si registrassero tutti i veterani in qualità di residenti. Tale ipotesi è stata poi smentita da una serie di papiri che riportavano richieste di permesso di residenza in Egitto da parte dei veterani che avevano ottenuto la cittadinanza antinoitica. In tali documenti ricorreva la formula βουλόμενος παρεπιδημεῖν πρὸς καιρὸν ἐν ..., da cui si ricavava che i veterani avrebbero potuto scegliere e modificare il *nomòs* di residenza, in cui sarebbero andati ad abitare in seguito al congedo.⁴⁹⁴ Un ulteriore indizio si può ricavare da alcuni documenti papiracei, che attestano casi di veterani in possesso della *civitas Antinoitica*, ma residenti nel *nomòs* d'Arsinoite.⁴⁹⁵ In base a tali testimonianze, quindi, si deve ritenere che la concessione della condizione di Antinoita prescindesse dall'effettiva residenza nella comunità di Antinopoli.⁴⁹⁶

Ma quali erano le ragioni che portavano un veterano a dichiarare al momento del congedo lo *status* di Antinoita?

È stato osservato in proposito che i veterani, specialmente quelli delle truppe ausiliarie, ottenevano, con il congedo, la cittadinanza di Antinoupolis come un privilegio aggiuntivo rispetto alla concessione della cittadinanza romana.⁴⁹⁷ Difatti, i benefici che un veterano avrebbe potuto godere come Antinoita erano numerosi; in primo luogo, come abbiamo visto, vi era l'*epigamia*, ossia il diritto di contrarre un matrimonio legittimo con gli egiziani. Tale capacità, invece, era negata a tutti gli altri abitanti d'Egitto, così come ai cittadini delle altre *poleis* greche. Dunque, i veterani con lo *status* di Antinoita possedevano una duplice capacità matrimoniale: quella derivante dal *conubium* (che come abbiamo visto era concesso con la *missio* ai veterani di alcuni reparti) e quella discendente dalla *civitas antinoitica*.

⁴⁹³ Sul punto si vedano U. Wilcken, *Fondamenti della papirologia*, (edizione italiana a cura di R. Pintaudi), Bari 2010, p. 152; A. A. Aly, *The Roman veterans in Egypt*, [Thesis— Univ. of Michigan] Ann Arbor, 1949, p. 163 ss.

⁴⁹⁴ A titolo di esempio si veda P. Hamb. I 31.

⁴⁹⁵ BGU I 300; BGU I 265; BGU II, 448; SB IV 7427.

⁴⁹⁶ Sulla questione cfr. Bell, op. cit., p. 139 e S. Bussi, *Le élites locali nella provincia d'Egitto di prima età imperiale*, 2008, p. 74 s; P. Schubert, *Les Archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes apparentés*, Bonn 1990, p. 30 ss.

⁴⁹⁷ A. A. Aly, op. cit., p. 172 ss.

Un ulteriore privilegio era rappresentato dall'esonero dall'obbligo di assumere liturgie e magistrature al di fuori della città. Questo diritto, ovviamente, era particolarmente importante per i *politai* che abitavano in altri *nomòi*.⁴⁹⁸

Ai familiari degli Antinoiti erano poi riconosciute esenzioni dalle liturgie al di fuori della loro *origo* e probabilmente anche nei luoghi ove essi possedevano delle terre.⁴⁹⁹ Inoltre, un cittadino di Antinoupolis era esonerato dalla tutela nei confronti degli impuberi, eccetto per gli Antinoiti che fossero stati proprietari di beni situati nella nomarchia di Antinoupolis.⁵⁰⁰

I creditori antinoiti avevano, altresì, la possibilità di far trasferire i propri debitori ad Antinoupolis, in modo che gli stessi fossero processati secondo le leggi della *polis*.⁵⁰¹

Significativi privilegi riconosciuti ai cittadini di Antinoupolis erano quelli in materia fiscale. Gli Antinoiti infatti erano esentati dalla *ἐγκύκλιον*, ossia un'imposta del 10 % che colpiva le vendite dei beni immobili e degli schiavi⁵⁰², e probabilmente anche dai dazi sui beni importati per un uso personale.⁵⁰³ La *civitas antinoitica* esonerava poi dal pagamento della *laographia*.⁵⁰⁴

Un altro beneficio economico era rappresentato da un fondo, che era stato istituito da Adriano per i bambini di Antinoupolis, a condizione che gli stessi fossero registrati come tali entro trenta giorni dalla loro nascita.⁵⁰⁵

Infine, è possibile che ai primi coloni di Antinoupolis fossero assegnati anche dei terreni.⁵⁰⁶

In ragione di tutti questi benefici, lo *status* di Antinoita rappresentava, senza dubbio, un privilegio particolarmente ambito dai veterani.

⁴⁹⁸ B.G.U.1022 (196 d.C.); P. Oxy. 1119 (254 d.C.); P. Oslo 126 (ca. 161 d.C.9); cfr. M. Malouta, *Antinoite Citizenship under Hadrian and Antoninus Pius. A Prosopographical Study of the First Thirty Years of Antinopolis*, in *Bulletin of the American Society of Papyrologists*, vol. 46 (2009), p. 83.

⁴⁹⁹ Chr.wilck. 28 (159); P. Würzb. 9, 53-59.

⁵⁰⁰ S.B. 7558 (172/173); P. Harris, 68.

⁵⁰¹ S.B. 5343 (182); P. Mich. 365 (194).

⁵⁰² S.B. 7601 (135) = Bell, *Diplomata Antinoitica*, in *Aegyptus* XIII (1933), p. 515 ss.

⁵⁰³ P. Wien Inv. 24. 945, citato da Pistorius, *Indices Antinopolitani*, Leiden 1939, p. 88 ss.

⁵⁰⁴ Chr. Wilck. 28, 9-10.

⁵⁰⁵ S.B. 7602 (9.2.151); 7603 (3.5.133); 7604 (24.2.151) = Bell, op. cit., p. 518 ss.

2.5.2 IL MUTAMENTO DEL FORMULARIO DEGLI *AUXILIARES* NEL 140 D.C.

Tornando ai privilegi registrati nei *diplomata* degli *auxiliares*, occorre segnalare che attorno al 140 d.C., durante il principato di Antonino Pio, si verifica un mutamento significativo del formulario dei loro diplomi militari.

I nuovi *diplomata* ausiliari presentavano la seguente formula:

RMD I 39 (databile al 140 d.C.)

Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(i)lius) divi Traian(i) / Parthic(i) nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Ae(lius) [Ha]drianus Antoninus Aug(ustus) Pius / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriciae) / peditibus qui militaverunt in coh(orte) / I Raetorum quae est in Asia sub Fla(vio) Tertullo praefecto Flavio Iuliano quinis et vicenis pluribusve / stipendi[is em]eritis dimissis ho(n)esta miss[i]one quorum nomina / subscripta sunt civitatem Roma(nam) qui eorum non haberent / dedit et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est / civitas i(i)s data aut cum i(i)s quas pos(itea) duxissent dumtaxat sin(gulis) / M(arco) Antonio Zenone / C(aio) Fabio Agrippino co(n)s(ulibus) / Luali Mamae f(ilio) Isaur(o) / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) ae(re) quae fixa est Romae in muro / post templ(um) divi Aug(usti) ad Minerva(m).

Come si può notare, nella nuova formula non compaiono più le parole *liberis posterisque*. Da ciò si ricava che a partire dal 140 d.C. i figli e i discendenti dei veterani *auxiliares* non ottenevano più il privilegio della cittadinanza romana, in coincidenza con l'*honestas missio* dei propri padri.

Ci si è interrogati sulle ragioni che hanno determinato questo cambiamento. Alcuni autori (fra i quali Theodor Mommsen⁵⁰⁷, Hartmut Wolff⁵⁰⁸, Werner Eck e Peter Weiss⁵⁰⁹) hanno ritenuto che la revoca della *civitas liberorum* ai veterani degli *auxilia* rappresentasse una misura finalizzata a restaurare la disciplina militare. Come si è ricordato precedentemente, agli *auxiliares* (al pari degli altri soldati) era proibito di contrarre matrimonio durante il servizio; tuttavia, con la

⁵⁰⁶ P. Lond. II 383, p. 117.

⁵⁰⁷ T. Mommsen, in CIL III, 1902, 2015.

⁵⁰⁸ H. Wolff, *Zu den Bürgerrechtsverleihungen an Kinder von Auxiliaren und Legionaren*, in *Chiron* 4 (1974), p. 490 SS.

⁵⁰⁹ W. Eck/P. Weiß, *Die Sonderregelungen für Soldatenkinder seit Antoninus Pius. Ein niederpannonisches Militärdiplom vom 11. Aug. 146*, in *ZPE* 135 (2001), p. 206; W. Eck, *Der Kaiser als Herr des Heeres: Militärdiplome und die kaiserliche Reichsregierung*, in J. Wilkes, ed., *Documenting the Roman army: essays in honour of Margaret Roxan*, London 2003, p. 80; Id., *Die Veränderungen in Konstitutionen und Diplomen unter Antoninus Pius*, in Speidel – Lieb, op. cit., p. 101; Id., *Recht und Politik in den Bürgerrechtskonstitutionen der römischen Kaiserzeit*, in *SCI* 29 (2010), p. 47.

concessione della *civitas liberorum*, essi avrebbero potuto evitare alcune conseguenze del divieto, come l'impossibilità per i loro figli illegittimi di acquisire la cittadinanza romana. Sarebbero state, dunque, queste incongruenze a indurre Antonino Pio a rimuovere dalla formula dei *diplomata* ausiliari la clausola relativa alla concessione della *civitas liberorum*? A mio parere, questa ipotesi non è convincente. Occorre considerare, infatti, che se l'intervento di Antonino Pio fosse stato effettivamente concepito con l'intento di ripristinare il rigore della *disciplina militum*, esso avrebbe dovuto prevedere anche la revoca del *conubium* (che invece continuò a essere concesso ai veterani anche dopo il 140 d.C.).⁵¹⁰ Oltre a ciò, la tesi su esposta non è in grado di spiegare come mai la concessione della *civitas liberorum* fosse stata revocata solo per i veterani degli *auxilia*, mentre per quelli delle flotte pretorie continuò a valere il precedente regime.

Dunque, in base a queste considerazioni, la riforma dei *diplomata* degli *auxiliares* deve essere ricondotta ad altre ragioni.

Al riguardo, l'ipotesi che mi sembra più verosimile è quella per cui l'intervento di Antonino Pio sia stato determinato dai problemi di reclutamento sorti durante il suo principato.⁵¹¹ Va ricordato, infatti, che sotto questo imperatore fu attuata una fondamentale politica di difesa e di rinforzo dei confini dell'impero. Per realizzare questo obiettivo Antonino Pio fece costruire numerose fortezze militari e potenziò l'esercito con l'istituzione di nuove truppe ausiliarie. È possibile che inizialmente non si riuscissero a reperire reclute sufficienti per la formazione delle nuove unità e che ciò avesse indotto l'imperatore a escogitare delle soluzioni alternative per invogliare un maggior numero di uomini ad arruolarsi. Fra queste soluzioni vi sarebbe stata anche la revoca della cittadinanza romana ai figli degli ausiliari. In tal modo, infatti, anche i *filii* dei veterani degli *auxilia*, al fine di ottenere la medesima condizione giuridica dei loro padri, si sarebbero arruolati, colmando, così, gli organici delle tante unità ausiliarie dell'esercito.

⁵¹⁰ È quanto ha osservato anche S. Waebens, *Imperial Policy and Changed Composition of the Auxilia: The "Change in A.D. 140" Revisited*, in *Chiron* 42 (2012), p. 8.

⁵¹¹ Hanno sostenuto tale tesi J. Lesquier, *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Diocétien*, 1918, p. 320 s.; E. Sander, *Das Recht des römischen Soldaten*, in *RhM* 101 (1958), p. 198; G.R. Watson, *The Roman Soldier*, London 1969, p. 137; P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, p. 250; M. Grant, *The Army of the Caesars*, London 1974, p. 242; M.M. Roxan, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, in *Epigraphische Studien* 12 (1981), p. 265 ss.; R. Friedl, *Der Konkubinat Im Kaiserzeitlichen Rom: Von Augustus Bis Septimius Severus*, p. 1996, p. 261 nt. 198; B. Pferdehirt, op. cit., p. 247 ss.

Un'ulteriore ragione della revoca della *civitas liberorum* per gli *auxiliares* potrebbe individuarsi nella volontà del potere imperiale di equiparare la condizione giuridica dei loro figli a quella dei *fili* dei legionari⁵¹²: questi ultimi, infatti, a differenza dei figli degli ausiliari, non ottenevano la cittadinanza romana con il congedo dei loro padri. Alla base di tale esclusione vi sarebbe stata la tendenza degli imperatori romani a non riconoscere ai *milit*es cittadini la possibilità di sposare donne *peregrinae* e di concepire figli nell'ambito di tali matrimoni; un indizio a conferma di questa tendenza ci è fornito dal seguente diploma, raccolto in CIL XVI 38 (94 d.C.):

*Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitia/nus Augustus Germanicus pontifex maxi/mus tribunic(ia) potestat(e) XII imp(erator) XXII / censor perpetuus co(n)s(ul) XVI pater patriae / peditibus et equitibus qui militant in coho(r)te III Alpinorum et in VIII Voluntariorum / civium Romanorum qui peregrinae condicio/nis probati erant et sunt in D<a=E>lmattia sub Q(uinto) Pom/ponio Rufo qui quina et vicena stipendia / aut plura meruerunt item dimisso ho/nesta missione emeritis stipendiis / quorum nomina subscripta sunt ipsis / liberis posterisque eorum civitatem // dedit et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut si qui caelibes essent cum / iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(n)te d(iem) III Idus Iulias / M(arco) Lolli*o Paullino Valerio Asiatico Saturnino / C(aio) Antio Iulio Quadrato co(n)s(ulibus) / cohort(is) III Alpinorum cui prae(e)st / C(aius) Vibius Maximus / pediti / Veneto Diti f(ilio) Davers(o) / et Madenae Plarentis filiae uxori eius Deramist(ae) / et Gaio f(ilio) eius / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae.

Come si può osservare, il *conubium* e la *civitas liberorum* non erano conferiti a tutti i soldati della *cohors VIII Voluntariorum civium Romanorum*, ma solo a quelli che *peregrinae condicionis probati erant*, ossia a coloro che erano di origine straniera.

Verso la prima metà del secondo secolo d.C. si verifica un aumento significativo di *cives Romani* reclutati negli *auxilia* (come testimonia la nuova clausola *qui eorum non haberent*, secondo cui la *civitas* era conferita solamente ai veterani che non la possedevano ancora). In tale fase, dunque, risulta attenuata la distinzione fra le legioni e gli *auxilia* come unità di cittadini e di non cittadini. Il cambiamento verificatosi nei formulari degli ausiliari potrebbe aver evidenziato la consapevolezza del potere imperiale di questo aumento di cittadini romani arruolatisi nelle

⁵¹² È quanto hanno sostenuto anche P. M. Meyer, *Die ägyptischen Urkunden und das Ehe*recht der römischen Soldaten, in ZRG 18 (1897), p. 70 ss., G. L. Cheesman, *The auxilia of the Roman Imperial Army*, 1914, p. 34; M. Mirkovic, *Die Entwicklung und Bedeutung der Verleihung des Conubium*, in *Heer*, cit., p. 175 s.; H. Nesselhauf, *Das Bürgerrecht der Soldatenkinder*, *Historia* 8 (1959), p. 441 s.; M.P. Arnaud-Lindet, *Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplômes militaires*, REL 55 (1977), p. 302 ss.

truppe ausiliarie: dinanzi al nuovo sviluppo subito dagli *auxilia*, Antonino Pio aveva deciso di escludere gli ausiliari dal privilegio della *civitas liberorum*.⁵¹³

Come ha sottolineato Peter Weiss⁵¹⁴, una tale decisione potrebbe essere stata influenzata anche dalla personalità dell'imperatore e dal suo desiderio di consolidare il potere attraverso una nuova rappresentazione imperiale. In proposito lo studioso tedesco ricorda un noto senatoconsulto che fu emanato sotto Antonino Pio, all'indomani della morte della moglie Faustina. Il provvedimento, riguardante l'erezione di un monumento sacro a Roma, presentava l'imperatore e sua moglie come un esempio illustre di *concordia* coniugale; esso, dunque, attestava un nuovo sviluppo della rappresentazione imperiale inaugurato da Antonino Pio, in cui *concordia* coniugale e *fecunditas Augusta* assumevano la massima rilevanza.

Secondo Peter Weiss, la morte di Faustina e la revoca della *civitas liberorum* sarebbero state fra loro connesse, dal momento che il cambiamento del formulario del 140 d.C. ebbe luogo nello stesso periodo in cui fu emanato il senatoconsulto.⁵¹⁵ La riforma dei diplomi ausiliari sarebbe quindi rientrata nella nuova politica imperiale, la quale mirava a enfatizzare il *matrimonium* romano e il possesso della cittadinanza romana⁵¹⁶: pertanto, dopo il 140 d.C. solo i figli nati da un matrimonio *iustum* romano, vale a dire quelli nati prima dell'arruolamento o dopo la *missio*, avrebbero potuto beneficiare della concessione della *civitas*.

Alla luce di quanto esposto, la modifica dei *diplomata* ausiliari riflesse la nuova linea politica avviata da Antonino Pio. È verosimile che questa politica avesse determinato anche le modifiche che interessarono il formulario dei diplomi rilasciati agli altri corpi dell'esercito. Per esempio, la sostituzione delle espressioni *mulieres* e *filli* alle parole *uxores* e *liberi* (attestata a partire dal 158 d.C. nei *diplomata* dei *classarii*) potrebbe attestare la riluttanza del potere imperiale a riconoscere come matrimoni le relazioni poligamiche da loro intraprese.⁵¹⁷

⁵¹³ S. Waebens, op. cit., p. 12 s.

⁵¹⁴ P. Weiss, *Die vorbildliche Kaiserehe. Zwei Senatsbeschlüsse beim Tod der älteren und der jüngeren Faustina, neue Paradigmen und die Herausbildung des <antoninischen> Prinzipats*, in *Chiron* 28 (2008), p. 30 ss.

⁵¹⁵ Ivi, p. 34 s.

⁵¹⁶ Ivi, p. 33, 36-37.

2.5.3 LE CONSEGUENZE DI QUESTA RIFORMA

Come si può immaginare, la revoca della *civitas liberorum* causò diversi disagi ai veterani delle truppe ausiliarie. Occorre ricordare, infatti, che gran parte dei figli dei *milites* era concepita durante il servizio militare.

Alcuni documenti mostrano chiaramente quali furono le conseguenze che la riforma di Antonino Pio produsse all'interno delle famiglie dei veterani. Fra essi vi è il P. Mich. VI 428, che tramanda l'archivio della famiglia di Gemellus Horion. Nel documento si riferisce del soldato Iulius Niger (il nonno di Gemellus), il quale era stato congedato dall'*ala veterana Gallica* poco prima del 154 d.C. Il veterano aveva avuto due figli, Apollinarius Niger e Iulius Longinus, che erano appartenenti a due *status civitatis* differenti: nello specifico, Apollinarius Niger, che era nato durante la ferma del padre, non possedeva lo *status* di cittadino romano, mentre suo fratello, nato dopo il congedo del genitore, era cittadino.⁵¹⁸ Una tale complicata situazione (ricorrente, forse, anche in altre famiglie) potrebbe aver indotto diversi figli dei veterani ad usurpare la condizione di cittadini romani. D'altra parte, anche le loro madri (che al pari di essi non acquisivano con la *missio* la cittadinanza) solevano porre in essere condotte di questo tipo.⁵¹⁹ A tal riguardo una norma dello *Gnomon dell'Idios Logos* (§ 53) riferisce che, nel caso in cui la moglie egiziana di un veterano si fosse presentata come cittadina romana, la controversia sarebbe stata regolata dalle norme sulle usurpazioni di *status*: αἰ ἀγόμεναι ὑπὸ μισσικίων [γυν]αῖκες Αἰγύπτιαι, ἐὰν χρηματίσωσι ὡς Ῥωμαῖα, τῷ τῆς ἀκαταλληλία[ς κρ]ατεῖται.

Le conseguenze negative della riforma di Antonino Pio potrebbero però non essersi limitate alle usurpazioni di *status*. In effetti, gli eccessivi malcontenti dei soldati, causati dalla nuova disciplina, avrebbero anche potuto sfociare in delle vere e proprie ribellioni (come si verificò, per esempio, nel 14 d.C., quando le legioni della Pannonia e della Germania non ottennero più da Tiberio, i donativi promessi a suo tempo da Augusto).

È possibile che, per evitare questi disordini, fossero state fatte alcune concessioni dirette a compensare i disagi derivanti dal nuovo regime definito da Antonino Pio. Se ne è individuata

⁵¹⁷ Ivi, p. 12.

⁵¹⁸ Sulla vicenda si veda I. Biezuńska-Małowist, *La famille du vétéran romain C. Iulius Niger de Karanis*, in *Eos* 49 (1957), p. 155 ss.

una, per esempio, in una previsione nei *diplomata* di una clausola speciale (introdotta dalle parole *praeterea praestitit*), che, a determinate condizioni, avrebbe permesso ai veterani degli *auxilia* di ottenere la *civitas* per i loro figli:

AE 2005, 01114 = AE 2012, 01011 datazione: 142 d.C.

..... *equitib(us) et peditib(us) qui mil(itaverunt) in al(is) 3 et coh(ortibus) 3 quae app(ellantur) 3 quae sunt in Germania superiore sub 3 quinqu(e) et vigint(i) stip(endiis) emer(itis) dim(issis) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(in)a subcr(ipta) sunt c(ivitatem) R(omanam) qui eor(um) non hab(erent) ded(it) et conub(ium) cum ux(oribus) q(uas) tunc hab(uissent) cum est civ(itas) iis data aut cum iis quas pos(tea) dux(issent) dumt(axat) singul(is) praet(erea) praest(itit) ut liber(i) eor(um) quos praes(idi) prov(inciae) ex se procr(eatos) anteq(uam) in cast(ra) irent probaver(int) c(ives)] R(omani) essent....*

ZPE-181-173 = AE 2012, 01945 datazione: 142 d.C.

.....*equitib(us) et peditib(us) qui mil(itaverunt) in al(is) III et coh(ortibus) X quae app(ellantur) et sunt in Dacia super(iore) sub Mustio Prisco quin(is) et vicen(is) pl(uribus)ve stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) honest(a) miss(ione) quor(um) nomin(a) subscrip(ta) sunt civitatem Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) ded(it) et conub(ium) cum uxor(ibus) quas] / tunc habuiss(ent) cum est civit(as) iis data / aut cum iis quas post(ea) duxis(sent) dumtaxat / singulis praeter(ea) praestitit ut liber(i) / eorum quos praesidi provinc(iae) ex se / antequam in castra irent procrea/tos probaver(int) cives Romani essent/ a(n)te d(iem) VII K(alendas) Mai(as) / L(ucio) Granio Casto / Ti(berio) Iunio Iuliano co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Thracum sag(ittariorum) cui prae(e)st / C(aius) Annius Titianus Altin(o) / ex pedite / Industi Selinis filio) Lamot(e) ex Cil(icia) / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in muro / pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam.*

RMD V 397 datazione: 144

..... *et sunt in Pann(onia) / [infer(iore) su]b Pontio Laeliano quin(is) et vi/(cenis) stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) honst(ta) miss(ione) / [quor(um) n]omin(a) subscrip(ta) sunt civitat(em) / [Rom(anam) qu]i eor(um) non hab(erent) d[e]dit et co/[nub(ium) cum] uxor(ibus) quas t[u]nc hab(uissent) cu(m) est civi(t)as iis dat(a)] aut cum [iis qu]as post(ea) duxiss(ent) / [dumtax(at) si]ng(ulis) pra[e]t(erea) praest(itit) ut liberi / [dec(urionum) et cent]ur(ionum) quos pra(e)s(idi) provin(ciae) ex se / [procreat(os) a]n[te]quam in castr(a) irent / [probave]r(int) c(ives) R(omani) essent.....*

RMD V 401 datazione: 146 d.C.

⁵¹⁹ S. Waebens, op. cit., p. 6.

.... [eq(uitibus) et ped(itibus) qui mil(itaverunt) in al(is) V(?) et] coh(ortibus) XIII et sun[t] / [in Pannon(ia) inf(eriore) sub Fu]ficio Cornuto XXV / [item class(icus) XXVI st(ipendiis)] em(eritis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) / [quor(um) nomin(a) subscript(a) su]nt civ(itatem) Rom(anam) q[ui] / [eor(um) non haber(ent) ded(it) et co]n(ubium) cum ux(oribus) quas / [tunc habuis(sent) cum est civit(as)] i(i)s dat(a) aut cum i(i)s / [quas post(ea) duxis(sent) dumtaxat sin]g(ulis) //] / [singuli]s pr[a]eter(ea) praestit(it) ut liber(i) de[ur]ionum et] / [centu]r(ionum) quos praesid(i) prov(inciae) ex se item cali/[gat(orum) ant]equam in castr(a) irent procr(eatos) probav(erint) / [cives Ro]mani essent.....a(n)te d(iem) III Id(us) Aug(ustas) / [L(ucio) Aurelio G]allo Cn(aeo) Terentio Iunior(e) co(n)s(ulibus) / [clas]s(is) Flav(iae) Pannonic(ae) cui praeest / [3 M]acrinus Regulus Neviomag(o) / ex gubernatore / [Vale]rio Dati f(ilio) Scord(isco) / [et 3]ace Secundi fil(iae) uxor(i) eius Scord(iscae) / [et] Valeriano f(ilio) eius / [et] Valentinae fil(iae) eius / [descript(um) et r]ecognit(um) ex [tab]ula aenea / [quae fixa es]t in [mur]o post / [templum divi] Aug(usti) ad M[iner]vam.

RMD V 416 datazione: 153 a 154 d.C.

....e[qu]itib(us) et peditib(us) q[ui] milit(averunt) in al(is) et] / c[oh]ortibus [et sunt] in Pa[nnon]ia super(iore) sub Clau[d]io Max[imo] leg(ato) q[ui]n(is) et vicenis stipend(iis) em]/[er(itis)] dimiss(is) honest(a) m[ission]e quor(um) nomin(a)] / subscr(ipta) sunt civit(atem) R[oman]am qui eor(um) non] / [h]aber(ent) dedit et con[ub]ium cum uxorib(us) quas] / tunc habuis(sent)/cum e[st]t [civit(as) i(i)s data aut] / cum i(i)s quas postea d[uxis]sent) dumtaxat sin]g(ulis) praet(erea) praest(itit) [ut liberi decur(ionum) et] / centur(ionum) item caliga[t(orum)] quos antequ(am) in castr(a)] / irent procr(eatos)...

RMD I 53 datazione: 159 d.C.

---[quor(um) nom(in)a subscript(a) sunt civit(atem) Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) ded(it) et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc habuis(sent) cum est civit(as) iis dat(a) aut cum iis quas postea] / duxiss(ent) dumtaxa[t singulis praeterea] / praest(itit) liber[i]s cen[tur]ionum et decur(ionum) quos in] / praesid(iis) provinc(iae) [ex se procreato haberent ut] / cives Romani es[sent a(n)te d(iem) 3] / Q(uinto) Pomponio Musa Q(uinto) C[assio] Iuvenale co(n)s(ulibus)] / alae I Aug(ustae) G[all]orum cui praeest] / Gaius [3] / ex dec[ur]ione] / Ti(berio) Claudio M(arci) f(ilio) Id[3] / et Senecae f(ilio) eius [3] / descript(um) et recog[n]it(um) ex tabul(a) aer(ea)] / quae fixa est Rom[ae] in muro post] / templ(um) divi Aug(usti) [ad Minervam].

CIL XVI 132 datazione: 192 d.C.

cohortibus et s[un]t] / [in Pannonia inf]eriore sub Pomponi[o Bas]/[so leg(ato) quinqu]e et viginti stipen[diis] / [emeritis dimiss]is honesta mission[e] / [quorum nomin]a subscripta sun[t] / [civitatem Roma]nam qui eorum non] / [haber(ent) dedit e]t conubium cum ux[or]ib(us) quas tunc h[abu]issent cum es[t] / [civitas iis da]ta aut cum i(i)s quas] / [postea duxiss]ent dumtaxat / [singulis // honesta mission]e quorum nomina subscrip[ta sunt] / [civitatem] Romanam qui eorum non haberent dedit] / [et conubium] cum uxor(ibus) quas tunc habuis[sent cum est] / [civita]s

iis data aut cum i(i)s quas pos[tea duxissent] / [dum]taxat singulis praeterea [praestitit liberis] decurionum et centurio[rum quos praesid]i provinc(iae) ex se procreatos / [proba(verint) ut cives Ro]mani essent a(n)te d(iem) III Idus Aug(ustas) / [L(ucio) Iulio Messala Rutiliano C(aio)] Aemilio Severo Cantabrino co(n)s(ulibus) / [3] cui prae]est Octavius Fuscus / [ex dec]urione / [3] f(ilio) Luciliano Porol(isso) / [et 3] Secundinae ux(ori) ei(us) Bass(iana) / [et 3]ano f(ilio) ei(us) et Lucidae f(iliae) ei(us) / [descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) a]ere(a) qu(a)e fixa est Romae / [in muro post templ(um) divi Aug(usti)] ad Minervam.

RMD V 446 datazione: 192 d.C.

..... [e]quitib(us) et peditib(us) qui militaverunt in alis et cohortib(us) ... et sunt / in Pannonia inferiore sub Pomponio Basso leg(ato) / quinque et viginti stipendi(i)s emeritis dimissis / honesta missione quorum nomina subscripta sun(t) / civitatem Romanam qui eorum non haberent de/d<i=E>t et conubium cum uxoribus quas tunc habuis/sent cum est civitas iis data aut cum iis quas pos/[te]a duxissent dumtaxat singulis / [praete]r(e)a praestitit liberis decurionum et cen/[turionu]m quos praesidi provinc(iae) se procreatos / [probaverint] ut cives Romani essent a(n)te d(iem) III Idus / [Aug(ustas) L(ucio) Iulio Mess]ala Rutiliano et C(aio) Aemilio Severo / [Cantabri]no co(n)s(ulibus) / [ala(e) I Thrac(um)] veteran(ae) cui praeest / [Vennonius] Avitus / [ex dec]urione / [Antonio Mercat]oris f(ilio) Mercatori Pann(onio) / [et Fl(aviae) Viri f(iliae) Ianuar]iae ux(ori) eius Arabio(nae) / [et Victorino f(ilio) eius et Iusto] f(ilio) eius et Anton[iae f(iliae) eius] / [descriptum et recognitum ex tabu]la aerea qu[ae fixa] / [est Romae in muro post templum divi] / [Aug(usti) ad Minervam].

AE 2012, 1960 datazione: 206 d.C.

.....equitibus et peditib(us) qui militaverunt in alis et cohortibus et sunt in Aegypto / sub Claudio Iuliano praef(ecto) quinis et vice/nis pluribusve stipendi(i)s emeritis dimissis ho/nesta missone quorum nomina subscripta sunt/ civitatem Romanam qui eorum non haberent (!) et / conubium cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singulis singulas / praeterea praestiterunt filiis decurionum / et centurionum quos ordinati susceperunt / (!) cives Romani essent a(n)te d(iem) VIII Kal(endas) Febr(uarias) / M(arco) Nummio Albino et / L(ucio) Fulvio Aemiliano co(n)s(ulibus) / alae Herculanae / ex equite / M(arco) Antonio M(arci) fil(io) Valenti Apamia / descriptum et recognitum ex tabula aerea quae fixa est / Rom(a)e in muro post (t)emplum divi Aug(usti) ad Minervam.

ZPE-198-240 datazione: 158 a 160

..... equitibus et peditibus qui militaverunt in alis 3 quae appellantur 3 et cohortibus 3 et V Callae(corum) Lucen(sium) et XIX vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et sunt in Pannonia super(iore)] sub Nonio Macrino leg(ato) quinq(ue) et vigint(i) stip(endiis) emer(itis) dimissis honest(a) miss(ione) quor(um)] nom(ina) subscr(ipta) sunt civit(atem) / [Romanam qui eor(um) n]on haber(ent) dedit et co/[nub(ium) cum uxorib(us) qu]as tunc habuis(sent) cum / [est civitas iis data] aut cum i(i)s quas post(ea) / [duxiss(ent) dumtaxat] singulis praet(erea)

praest(stit) / [ut liberi 3]donis f(ilii) centur(ionis) item / [decur(ionum?) quos antequ(am)] in castr(a) irent [ex se procr[eat(os) probav(erint) cives Romani essent]

Come si può notare, il numero di *diplomata* che presentavano la clausola *praeterea praestitit* è piuttosto limitato: si tratta, infatti, di soli 10 diplomi. Tale circostanza ha fatto ritenere ad alcuni autori⁵²⁰ che la clausola non costituisse una parte fissa del formulario dei *diplomata*, ma comparisse soltanto laddove ricorressero le condizioni previste da essa. A supporto di tale tesi sono stati adottati alcuni indizi, fra i quali l'omissione della clausola nel diploma riferito da RMD V 447 (del 192 d.C.):

equitib(us) et peditibus qui milit(averunt) in alis V qu(a)e / appell(antur) pr(aetoria) c(ivium) R(omanorum) et [Th]r(acum) sag(ittaria) vet(erana) et I Fl(avia) Aug(usta) / Brit{t}{annica} [(miliaria) et I Aug(usta) [Itur(aeorum)] et I c(ivium) R(omanorum) et cohort(ibus) X et / VII III Bat(avorum) (!) II Au[r(elia)] Dacor(um) et [(miliaria) Hemesen(orum) / et I Lusit(anorum) (!) II Au[g(usta) Th]r(acum) et I Montanorum et [(miliaria) Maur(orum) III [Lusit(anorum)] et I Thr(acum) et VII Br(e)uc(orum) / et I Thr(acum) Germ(anica) [et I] Noricor(um) et I Alp(inorum) / pedit(um) et I Alpi[nor(um)] equit(um) et II Novae / et I Campanor(um) [et D(quiringenaria) H]emes(enorum) et sunt in Pan/nonia inferi[ore sub] [C(aio)] Pomponio Basso / leg(ato) quinque et viginti stipendiis emerit(is) / dimissis honest(a) missione quor(um) nomi/na subscripta sunt c[i]vitatem Roma/nam [q]ui eor[um] non ha[be]rent dedit et / conubium cum uxorb(us) qu[a]s tunc hab(uissent) cum / est civitas iis data aut cum i(i)s quas post(ea) / duxissent dumtaxat singulis / a(n)te d(iem) III Idus Aug(ustas) L(ucio) Iulio Messala Rutiliano et C(aio) Aemilio Severo Cantabrino co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Mont(anorum) eq(uitum) cui pr(a)est Valerius Victor / ex pedit(e) / T(ito) Flavio T(iti) f(ilio) Titiano Bassian(a) / descriptum et recognitum ex tabu/la aerea qu(a)e fixa est Romae in mur(o) / pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam.

Tale documento costituiva una copia della medesima costituzione da cui erano stati riprodotti i *diplomata* raccolti in CIL XVI 132 e in RMD V 446. In questo diploma, tuttavia, (diversamente dagli altri due) non era riportata la clausola *praeterea praestitit*, in quanto il suo destinatario non aveva dichiarato né una compagna né figli. Ciò sembrava confermare l'ipotesi che la clausola non costituisse una parte fissa dei *diplomata* ausiliari.

La pubblicazione nel 2012 di un nuovo diploma (ovvero quello pubblicato in ZPE-181-173 = AE 2012, 01945) ha, però, messo in discussione questa conclusione. Difatti, nonostante fosse

⁵²⁰ W. Eck – A. Pangerl, *Ein Diplom mit der Sonderformel praeterea praestitit*, in ZPE 198 (2016), p. 240 s.

presente nel documento la clausola *praeterea praestitit*, il destinatario del diploma non aveva dichiarato alcun figlio. Ne deriva, quindi, che la clausola poteva essere presente anche quando non erano soddisfatte le condizioni previste nella formula.

Ma quali erano esattamente i presupposti perché potesse operare la clausola *praeterea praestitit*? A tal riguardo si deve segnalare che nei diplomi militari che ci sono pervenuti sono sempre indicate differenti condizioni. In particolare, nei *diplomata* raccolti in RMD I 53, CIL XVI 132, RMD V 446, si prevede la concessione della *civitas liberorum* unicamente a quei decurioni e centurioni che fossero riusciti a dimostrare la loro paternità avanti al governatore provinciale (*praeterea praestitit liberis decurionum et centurionum quos praesidi provinciae se procreatos probaverint ut cives Romani essent*). Nel diploma riferito da AE 2012, 1960, invece, la concessione della *civitas liberorum* è rivolta ai decurioni e ai centurioni che avessero già avuto dei figli nel momento in cui avevano assunto la loro carica (*....quos ordinati susceperunt....*). Diversamente nei *diplomata* pubblicati in RMD V 397 e in ZPE-198-240, si stabilisce che la *civitas* sia concessa solo ai figli dei decurioni e centurioni che fossero nati prima dell'arruolamento dei loro padri, a patto che questi ultimi fossero riusciti a provare la loro paternità dinanzi al governatore provinciale (*praeterea praestitit ut liberi decurionum et centurionum quos praesidi provinciae ex se procreatos antequam in castra irent probaverint cives Romani essent*). In tutti gli altri casi la medesima concessione è prevista, alle stesse condizioni, anche a favore dei figli dei soldati semplici (*...item caligatorum....*).

Secondo Barbara Pferdehirt⁵²¹, la circostanza che fossero sempre indicati diversi presupposti e destinatari nei diplomi con la clausola *praeterea praestitit* dovrebbe far ritenere che le concessioni di *civitas liberorum*, previste dalla clausola, non costituissero attribuzioni regolari, ma fossero invece legate a contingenze particolari. A sostegno di tale ipotesi, la studiosa tedesca adduce il fatto che la maggioranza dei *diplomata* contenenti la clausola *praeterea praestitit* era stata attribuita a soldati di stanza in Pannonia, mentre soltanto uno di essi (RMD I 53) si rivolse ai *milites* che avevano prestato servizio in Mauretania Tingitana. Tutto ciò – conclude la Pferdehirt – dovrebbe far supporre che la *civitas liberorum* fosse concessa soltanto ai veterani che avessero preso parte agli eventi bellici intervenuti nelle province menzionate (fra

⁵²¹ B. Pferdehirt, op. cit., p. 53 ss.

questi le guerre suebiche in Pannonia, che culminarono con la coniazione di monete degli anni 140-142 d.C. con la dicitura "*Rex Quadis datus*⁵²²", la rivolta dei Mauri avvenuta in Africa sotto Antonino Pio, e *l'expeditio tertia Germanica* del 188 d.C., riferitaci da *Hist. Aug. Comm.* 12.8.13.5, ove furono coinvolti diversi pannonici e sarmati).

Tali conclusioni - che mi sento di condividere pienamente – ci inducono dunque a scartare l'ipotesi per cui la clausola *praeterea praestitit* sia stata introdotta con lo scopo di compensare la revoca della *civitas liberorum* agli ausiliari. La presenza della clausola, infatti, si giustifica soltanto per il particolare valore che talune unità ausiliarie avevano dimostrato in occasione di determinati conflitti militari.

È possibile, invece, che altri benefici fossero stati concessi con l'intento di perseguire il fine poc'anzi ricordato. Fra queste, per esempio, vi potrebbe essere stata l'attribuzione della cittadinanza antinoitica in coincidenza con la *missio* di alcuni veterani.⁵²³ Al riguardo Myrto Malouta⁵²⁴ ha fatto notare che, a seguito della riforma del 140 d.C., i veterani furono particolarmente accorti nel far registrare dalle autorità locali il proprio *status* di cittadini di Antinoupolis, dal momento che questa condizione avrebbe procurato a essi e alle loro famiglie svariati privilegi.

Un indizio a conferma della connessione fra la *civitas antinoitica* dei veterani e la revoca della *civitas liberorum* si potrebbe, in effetti, ravvisare nella circostanza che tutte le testimonianze di veterani in possesso della cittadinanza di Antinopoli sono risalenti al regno di Antonino Pio. È dunque possibile che altrove fossero stati escogitati altri tipi di *indulgentia principis* per compensare, in qualche modo, i veterani degli *auxilia*.

⁵²² *Hist. Aug. Antoninus Pius* 5.4.

⁵²³ S. Waebens, *op. cit.*, p. 15 s.

⁵²⁴ Malouta, *op. cit.*, p. 86.

2.6 I *DIPLOMATA* DEI *CLASSIARI* DELLE FLOTTE PRETORIE

Passiamo ora ad analizzare il formulario impiegato nei *diplomata* rilasciati a un altro corpo dell'esercito romano, ovvero quello dei soldati delle flotte pretorie. Per essi il diploma di riferimento è raccolto in CIL XVI 1 (datato al 52 d.C.)⁵²⁵:

Ti(berius) Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus / pontifex maxim(us) trib(unicia) pot(estate) XII imper(ator) XXVII / pater patriae censor co(n)s(ul) V / trierarchis et remigibus qui mili/taverunt in classe quae est Miseni sub Ti(berio) / Iulio Augusti lib(erto) Optato et sunt / dimissi honesta missione quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum civitatem dedit et conubium / cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut si qui // caelibes essent cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singuli singulas / a(n)te d(iem) III Idus Decembr(es) / Fausto Cornelio Sulla Felice / L(ucio) Salvidieno Rufo Salviano / co(n)s(ulibus) / gregali / Spartico Diuzeni f(ilio) D[[b]]ipscurto / Besso / descriptum et recognitum ex tabula aen<e=I>a / quae fixa est Romae in Capitolio aedis / Fidei populi Romani parte dexteriore.

L'esame di questo documento consente di rilevare immediatamente un elemento, ovvero che il dispositivo della costituzione imperiale riportato in tale diploma è analogo a quello riguardante i *militēs* ausiliari. Ne deriva, quindi, che ai militari che prestavano servizio nelle flotte pretorie erano accordati i medesimi privilegi spettanti agli *auxiliares*: vale a dire la cittadinanza romana per essi, i loro figli e i loro discendenti, e il *conubium* con le loro compagne.

Quanto ai presupposti necessari per ottenere tali privilegi, si deve segnalare che, anche nel caso dei *classarii*, in una prima fase essi erano indicati in modo diverso nei loro *diplomata*.

Per esempio, nel diploma riferito da CIL XVI 1, su riportato, si attesta che i benefici sono concessi solo ai triearchi (ossia ai comandanti delle navi) e ai *remiges* (i rematori), che erano stati congedati in modo onorevole dalla propria unità (*dimissi honesta missione*), tuttavia senza l'indicazione degli anni di servizio (segno che questi non fossero rilevanti ai fini della *missio*).

In un diploma del 100 d.C., invece, sono riferiti differenti presupposti:

⁵²⁵ Il dispositivo della costituzione riportata in questo diploma (*quorum nomina subscripta sunt.... singuli singulas....*) è riprodotto in modo identico in RMD III 142, RMD I 38; CIL XVI 16; AE 2005, 691; CIL XVI 14; AE 2005, 1738; CIL XVI 15; CIL XVI 12; ZPE 150-265; CIL XVI 13; CIL XVI 66; RGZM 21; CIL XVI 100; AE 2009, 01070; AE 2008, 1111; CIL XVI

Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva / Traianus Augustus Germanic(us) / pontifex maximus tribunic(ia) / potestat(e) IIII c[o(n)s(ul)] III p(ater) p(atriciae) / iis qui militant in classe prae/toria Ravennate quae est sub / L(ucio) Cornelio Grato qui{s} sena et vi/cena plurave stipendia meru/issent quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis pos/terisque eorum civitatem dedit / et conubium cum uxoribus quas / tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut si qui caelibes / essent cum iis quas postea du/xissent dumtaxat singuli / singulas pr(idie) Idus Iunias / T(ito) Pomponio Mamiliano / L(ucio) Herennio Saturnino co(n)s(ulibus) / gregali / L(ucio) Bennio Liccae f(ilio) Benzae D<a=E>imat(io) / et Moeae Liccai filiae uxori eius D<a=E>imat(iae) / descriptum et recognitum ex tabu/la aenea quae fixa est Romae in / muro post templum divi Aug(usti) / ad Minervam // C(ai) Domitii Restituti / C(ai) Cameri Ascani / Ti(beri) Claudi Proti / C(ai) Iuli Martiali(s) / P(ubli) Lusci Amandi / C(ai) Terenti Phileti / Ti(beri) Claudi Hermeti(s) // Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva / Traianus Augustus Germanicus / pontifex maximus tribunic(ia) / potestat(e) IIII c[o(n)s(ul)] III p(ater) p(atriciae) / iis qui militant in classe prae/toria Ravennate quae est sub / L(ucio) Cornelio Grato qui sena et vi/cena plurave stipendia meru/erunt quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis pos/terisque eorum civitatem dedit / et conubium cum uxoribus quas / tunc habuissent cum est / civitas iis data aut si qui caeli/bes essent cum iis quas postea du/xissent dumtaxat singuli / singulas pr(idie) Idus Iunias / T(ito) Pomponio Mamiliano / L(ucio) Herennio Saturnino co(n)s(ulibus) / gregali / L(ucio) Bennio Liccai f(ilio) Benzae D<a=E>imatae / et Moeae Liccai filiae uxori eius D<a=E>elmat(iae) n(atione) n(atae) / descriptum et recognitum ex tabu/la aenea quae fixa est Romae.

Dalla formula in esame emerge che i privilegi della *civitas* e del *conubium* erano concessi a tutti i *classarii* che avessero compiuto 26 o più anni di ferma e che fossero rimasti in servizio presso la flotta.

Nel diploma raccolto in CIL XVI 60 (datato al 106 d.C.) la stessa concessione è rivolta, allo stesso tempo, ai marinai e ai soldati che avevano prestato servizio presso la *classis*:

Imp(erator) Caesar divi N[ervae f(ilius) Nerva] / Traianus Optimu[s Aug(ustus) Germ(anicus) Da]/cic(us) pontif(ex) ma[ximus tribunic(ia)] / [p]otestat(e) X[VIII] / [imp(erator)] VI co(n)s(ul) VI // Imp(erator) Caesar divi N[ervae f(ilius) Nerva] / Traianus Optimu[s Aug(ustus) Germ(anicus)] / Dacicus pontif(ex) ma[xim(us) tribu]/nic(ia) potestat(e) X[VIII] / imp(erator) VI co(n)s(ul) VI p(ater) p(atriciae)] / iis qui naviga[verunt in qua]/driere Ope et [militaverunt in] / classe praetor[ia Misensi] / sub Q(uinto) Marcio Tu[rbone quorum] / nomina subsc[ripta] sunt ipsis / liberi[s] posterisque eorum civitatem dedit....

92; CIL XVI 177; AE 2014, 1619; RMD IV 264; RMD V 353; RMD V 358; RMD V 381; RMD V 383; RMD V 395; RMD V 433; RGZM 25; ZPE 152-249; ZPE 163-217; ZPE 181-202; ZPE 193-249; CIL XVI 72; CIL XVI 60; CIL XVI 79; CIL XVI 74.

Dunque – come si può osservare - fino all'avanzata età traiana si utilizzavano tre tipi di formulari, che indicavano differenti condizioni per la concessione dei privilegi ai soldati. Come ha osservato Barbara Pferderhirt⁵²⁶, questa diversità di presupposti può ricondursi, anche nel caso dei *classarii*, al fatto che i privilegi della *civitas* e del *conubium* non erano concessi loro in modo regolare, giustificandosi, al contrario, solo in ragione del merito e del particolare valore dimostrato dai soldati di alcune unità.

Non di meno, a partire dal 118 d.C., i soldati della *classis* ottennero *diplomata* riproducti sempre il medesimo formulario:

CIL XVI 66 (databile al 118/119 d.C.)

[Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(i)lius divi Ner]vae nepos Tr[aianus Hadrianus Aug(ustus)] pont(ificus) max(imus) trib[unic(ia) potestat(e) III co(n)s(ul) II(?) p(ater) p(atriciae) iis q]ui militaveru[nt in classe praet(oria)] Misensensi qua[e est sub Iulio Fronto]e sex et vigint[i stipendiis emeritis di]missis honesta [missione quorum nomina subscri]pta sunt ipsis liberis po]sterisque [eorum civit(atem) dedit et conubium cum uxoribus].⁵²⁷

L'impiego di un unico formulario attesta che i veterani *classarii* ottenevano regolarmente con la *missio* i privilegi registrati nei diplomi militari.

Diversamente da quanto si verificò per i *diplomata* ausiliari, la suddetta formula non mutò nel 140 d.C.. Pertanto si può ritenere che essi continuassero a ricevere la *civitas Romana* per i loro figli anche dopo la riforma di Antonino Pio. Come abbiamo visto⁵²⁸, solo a partire dal 158 d.C. per i soldati delle flotte pretorie furono concepiti *diplomata* con una nuova formula:

RMD III 171 datazione: 158 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(i)lius divi Traiani Parthici nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ificus) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) XXI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriciae) / iis qui militaverunt in classe praetoria Misensensi quae est sub Tuticano Capitone praef(ecto) / XXVI stipendi(i)s emeritis dimissis honesta mis/sione quorum nomina subscripta sunt ipsis fili(i)s/que eorum quos susceperint ex mulieribus / quas secum concessa consuetudine vixisse pro/baverint civitatem Romanam dedit et

⁵²⁶ B. Pferdehirt, *Die Rolle*, cit., p. 89.

⁵²⁷ Si veda anche RMD I 38; AE 2005, 621; CIL XVI 100; AE 2009, 01070; AE 2008, 01111; CIL XVI 92; AE 2008, 1756; CIL XVI 177; AE 2014, 1619; AE 2014, 1620; AE 2014, 1621; RMD IV 264; RMD V 353; RMD V 381; RMD V 383; RMD V 392; RMD V 393; RMD V 395; RMD V 433; ZPE 163-217; ZPE 193-249; CIL XVI 79; CIL XVI 74.

⁵²⁸ Si veda, *supra*, p. 167 ss.

*conubium / cum iisdem quas tunc secum habuissent cum / est civitas iis data aut si qui tunc non habuis/sent cum iis quas postea uxores duxissent / dumtaxat singuli singulas.*⁵²⁹

Si evince che il privilegio della cittadinanza romana si concedeva, oltre che ai veterani, anche ai loro figli, ma solo se si potesse provare che tali figli erano stati concepiti con una donna con la quale i *classarii* avevano convissuto in una *concessa consuetudo*. Quanto al significato da attribuire a questa espressione, alcuni studiosi (Chester Starr⁵³⁰ e George Ronald Watson⁵³¹) hanno ipotizzato che la stessa alludesse a un *matrimonium iustum* (ossia legittimo secondo il diritto romano) e che, quindi, i *classarii* potessero sposarsi anche durante la leva. Tale congettura, tuttavia, non si può ritenere corretta, in quanto non tiene conto del fatto che nel 158 d.C. era ancora operante per i *classarii* (e per i soldati di tutti gli altri corpi) il divieto di contrarre matrimonio durante la ferma⁵³².

Un'ipotesi più plausibile è invece (a mio parere) quella che identifica la *consuetudo* con una relazione di convivenza *concessa*, ovvero autorizzata dalle autorità romane.⁵³³ Come osservato nel precedente capitolo⁵³⁴, questa interpretazione sarebbe confermata dallo stesso linguaggio adoperato dalla cancelleria imperiale. Nei diplomi rilasciati dopo il 158 d.C. – lo rammentiamo – si impiegano due termini diversi per designare le donne con cui si univano i *classarii*. Mentre con l'espressione *mulieres* (traducibile con donne) si identificano le compagne con cui i *classarii* erano autorizzati a convivere durante la ferma, con il termine *uxores* (ossia mogli) sono denominate le donne che i *classarii* avrebbero sposato dopo il congedo.

È evidente, quindi, che con *concessa consuetudo* si intendesse una mera relazione di convivenza, che (seppur autorizzata dalle autorità romane) non poteva di certo ricondursi alla fattispecie di un *matrimonium iustum* romano.

⁵²⁹ Si veda anche CIL XVI 122; CIL XVI 154; RMD I 74; RMD III 201a; RMD III 194; RMD II 131; RMD II 133; CIL XVI 152; RMD V 449; AE 1985, 00994; RMD III 189; AE 2012, 1946; AE 2014, 1623; AE 2014, 1624; AE 2014, 1625; RMD I 73; RMD III 192; RMD IV 277, RMD IV 307; RMD IV 311; RMD V 425; RMD V 426; RMD V 427; RMD V 463; RMD V 471 a-b; RGZM 39; RGZM 56; RGZM 57; ZPE-150-247; ZPE-155-241; ZPE-155-243; ZPE-155-244; ZPE-163-223; ZPE-163-226; ZPE-163-227; ZPE-163-229; CIL XVI 138; AE 2007, 01259.

⁵³⁰ C. Starr, *The Roman Imperial Navy 31 B.C.- A.D. 32*, Cambridge 1960, p. 92.

⁵³¹ G. Watson, *The roman Soldier*, London 1969, p. 136 ss.

⁵³² Cfr., *supra*, Cap. III, p. 148 ss.

⁵³³ Sul punto si vedano S. Phang, *op. cit.*, p. 81, W. Eck, *Septimius Severus*, *cit.*, p. 64 e B. Pferdehirt, *Die Rolle*, *cit.*, p. 210 s.

⁵³⁴ Si veda, *supra*, p. 168 ss.

Nel precedente capitolo ci siamo soffermati sui motivi che condussero all'introduzione della clausola della *concessa consuetudo* nei *diplomata classarii*.⁵³⁵ Dobbiamo ora verificare le ragioni per le quali si continuò a concedere anche dopo il 140 d.C. la *civitas liberorum* ai soldati della *classis*.

In proposito, è possibile formulare diverse congetture.

Forse nel 140 d.C., contrariamente a quanto si verificò negli *auxilia*, non si registrò un aumento di *cives* che si arruolavano nella *classis* (come attesta, del resto, l'omissione della clausola *qui eorum non haberent* nei diplomi dei *classarii*). Di conseguenza non vi fu l'esigenza di revocare ai veterani di questo reparto la *civitas liberorum*, al fine di equiparare la loro condizione a quella dei legionari.

Un ulteriore motivo potrebbe ravvisarsi nel fatto che corpo dei *classarii* non emersero gli stessi problemi di reclutamento che coinvolsero gli *auxilia* a partire dal II secolo d.C. A tal riguardo, si deve ricordare che nelle flotte pretorie, in particolare in quella di Miseno, si arruolavano in prevalenza Egiziani, a cui, come abbiamo visto, era precluso l'accesso diretto alla *civitas Romana*. Dunque, essi avrebbero sempre trovato un incentivo ad arruolarsi nella *classis*, considerato che quest'ultima, per loro, restava, di fatto, l'unica via per diventare cittadini romani.

Infine la mancata revoca della *civitas liberorum* per i *classarii* si potrebbe spiegare con la riluttanza di Antonino Pio a ridurre i privilegi di un corpo il cui servizio era, di sicuro, poco attrattivo rispetto agli altri reparti. In effetti, si trattava di un'unità che occupava il livello più basso nella gerarchia dei corpi di truppa, e che era sottoposta a un periodo di servizio più lungo rispetto alle altre.⁵³⁶

In relazione a quest'ultimo aspetto, si deve segnalare che nelle flotte pretorie la durata della ferma fu inizialmente fissata a ventisei anni, mentre nel 209 d.C. la stessa fu innalzata a ventotto anni, come riportato nel seguente diploma:

RMD I 73

Imp(erator) Caes(ar) divi M(arci) Ant[onini Pii] Germ(anici) Sarm(atici) f(ilius) divi Com/modi fr(ater) divi Antonini Pii nep(os) divi Hadriani pron(e)pos / divi Traiani Parthici abnep(os) divi Nervae adnep(os) / L(ucius) Septimius Severus

⁵³⁵ Si veda, *supra*, p. 167 ss.

⁵³⁶ Sul punto si veda S. Waebens, *op. cit.*, p. 19.

Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) / Par(thicus) max(imus) pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XVII imp(erator) XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriciae) proc(onsul) / Imp(erator) Caes(ar) L(uci) Septimi Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arab(ici) A/diab(enici) Parthici max(imi) f(ilius) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sar/m(atici) nep(os) divi Antonini Pii pronep(os) divi Hadriani / abnep(os) divi Traiani Parthici et divi Nervae adnep(os) / M(arcus) Aurelius Antaninus(!) Pius Felix Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) / XII imp(erator) II co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / iis qui militaverunt in classe praetoria Misenensi{s} quae est sub Claudio Diogneto praef(ecto) octonis et vice/nis stipendi(i)s emeritis dimissis honesta missi/[one] quorum nomina subscripta sunt ipsis fi/li(i)sque eorum quos susceperint ex mulieribus quas / secum concessa consuetudine vixisse{nt} probaveri(nt) civitatem Romanam dederunt et conubium cum i(i)s/dem quas tunc secum [habu]issent cum es(t) civitas iis da/ta au(t) si qui tunc non [habuiss]et cum iis quas postea / uxores duxissent dumtaxat singuli{s} singulas a(n)te d(iem) / [3] Id(us) Iul(ias) [3 Au]rellio Commodo Pompeiano [3] / [3] co(n)s(ulibus) / [3]ano / [6] / [6] / [descriptum et recognitum ex tabula] aerea qu(a)e fixa est Ro/[mae in muro post templum divi Augusti] ad Minervam.

Tale formulario rimase invariato fino alla scomparsa dei *diplomata* dei *classiarii*, vale a dire fino al 248 d.C.⁵³⁷

2.7 I DIPLOMATA DEI CLASSIARI DELLE FLOTTE PROVINCIALI

In relazione alla prassi di concessione dei privilegi ai veterani delle flotte provinciali dobbiamo distinguere più fasi.

In una prima fase – che va dal 79 al 92 d.C. - si concessero a tali soldati i privilegi della *civitas Romana* (per essi e i loro discendenti) e del *conubium*, attraverso costituzioni imperiali che si rivolgevano soltanto a essi.

La più antica *constitutio* di questo periodo risale al 79 d.C. e fu promulgata in favore dei *classiarii* della flotta dislocata in Egitto:

CIL XVI 24 (datata al 79 d.C.)

Imp(erator) Titus Caesar Vespasianus / Augustus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XIII / p(ater) p(atriciae) censor co(n)s(ul) VII / veteranis qui militaverunt in / classe quae est in Aegypto emeri/tis stipendiis senis et vicens / pluribusve dimissis honesta / missione quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis pos/terisque eorum civitatem [de]/dit et conubium cum uxo[r]ibus / quas tunc habuissen[t cum est] / civitas [iis] data aut si qui

⁵³⁷ L'ultimo diploma riferibile ai *classiarii* delle flotte pretorie è datato al 247 d.C. (CIL XVI 52).

cae/libes ess[ent] c[u]m iis quas postea / duxissent d[um]taxat singuli / singulas a(n)te d(iem) V Idus Sept(embres) / T(ito) Rubrio Aelio Nepote / M(arco) [A]r[ri]o Flacco co(n)s(ulibus) / ex remigibus / M(arco) Papirio M(arci) f(ilio) Arsen(oitae) / et Tap[ai]ae Tryphonis filiae uxori eius / et Carpinio f(ilio) eius / descr[ip]tum et recognitum ex tabu/la aeneae quae fixa est Romae in / Capitolio.

Come si può osservare, il provvedimento riguardava soltanto i veterani che avessero ottenuto l'*honestam missio*, dopo aver compiuto ventisei o più anni di ferma.

Al medesimo periodo storico risale un'altra *constitutio*, anch'essa promulgata in favore dei *militēs* della flotta d'Egitto.

CIL XVI 32 (risalente all'86 d.C.):

Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) V imp(erator) XI censor / perpetuus co(n)s(ul) XII p(ater) p(atritiae) / classicis qui militant in Aegypto sub / C(aio) Septimio Ve<g=C>eto et Claudio Clemente / praefecto classis item dimissis honesta missione ex eadem classe senis et / vicenis pluribusve stipendiis emeritis quorum nomina subscripta sunt / ipsis liberis posterisque eorum civi/[ta]tem dedit et conubium cum uxo/[ri]bus quas tunc habuissent cum / [e]st civitas iis data aut si qui caelibes / [e]ssent cum iis quas postea duxissent / d[um]taxat singuli singulas / a(n)te d(iem) XIII K(alendas) Mart(ias) / C(aio) Secio Campano / Se<r=X>(vio) Cornelio Dolabella Petroniano / co(n)s(ulibus) / C(aio) Gemello Croni f(ilio) Coptit(ae) / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capitolio

In tale circostanza, però, i privilegi registrati nei *diplomata* furono concessi tanto ai *classarii* rimasti in servizio presso la *classis* egiziana (a prescindere dagli anni di servizio che avessero svolto) quanto a quelli che erano stati congedati dopo ventisei o più anni di leva.

Infine, apparteneva a questo gruppo una costituzione rivolta ai *classarii* della flotta stazionata in Mesia:

CIL XVI 37 (datata al 92 d.C.)

Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) XI imp(erator) XXI / censor perpetuus co(n)s(ul) XVI pater patriae / iis qui militant in classe Flavia Moesica / quae est sub Sex(to) Octavio Frontone / qui sena vicena plurave stipendia meruerunt / item dimissis honesta missione quorum / nomina subscripta sunt ipsis liberis / posterisque eorum civitatem dedit et / conubium cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut si qui coelibes / essent cum iis quas postea duxissent / dumtaxat singuli singulas // [a(n)te] d(iem) XVIII K(alendas) Iulias / [Ti(berio) Iulio] Celso

Pol<e=O>m(a)e[a]no / [L(ucio) Stertin]io Avito co(n)ss(ulibus!) / [descriptu]m et recognitum / [ex tabula] aenea qu[ae fixa est Romae] / [in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam].

In quest'ultimo caso, la concessione riguardò, al contempo, i *milites* che dopo ventisei o più anni di leva prestavano servizio presso la flotta e i congedati in modo onorevole (rispetto ai quali però non erano specificati gli anni di leva).

Come si può notare, nei diplomi militari presi in esame sono sempre indicati presupposti diversi per l'attribuzione dei privilegi. Tale circostanza - unitamente al numero esiguo di *diplomata* rinvenuti - lascia supporre che, anche nel caso dei *classarii* delle flotte provinciali, vi sia stata una prima fase in cui i *diplomata* non erano concessi loro in modo regolare, ma soltanto in occasione di contingenze particolari.⁵³⁸

Tuttavia tale fenomeno si manifestò anche dopo il 92 d. C. Non di meno, a partire da tale data i *classarii* delle flotte provinciali ottennero i loro privilegi attraverso le medesime costituzioni rivolte agli *auxiliares*. Lo si evince dal diploma militare qui riferito:

RMD IV 216 (datato al 98 d.C.)

[Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) pont(ifex) maxim(us) trib(unicia) potest(ate) co(n)s(ul) II equitibus et peditibus exercitus Pii Fidelis qui militant in alis VI(?) et cohortibus XXV(?) quae appellantur Sulpic(ia) et Indian(a) et I Noricor(um) et I Batavor(um) et 3 et Afror(um) et I Hispanor(um) et I Pannonior(um) et 3 et I Thrac(um) et I Flavia Hispanor(um) et I Pannonior(um) et Dalmatar(um) c(ivium) R(omanorum) et I Vindelicor(um) c(ivium) R(omanorum) mil(iaria) et I Raetor(um) c(ivium) R(omanorum) et I classica et I Lucensium et I] La[tob]jicor(um) et Varcian[or(um) et I et II c(ivium) R(omanorum) et II et II Hispano]r(um) et II Astur(um) II Varcian(orum) et II [Brittonum mil(iaria) et II Thr]ac(um) et III Lusitanor(um) et III Breucor(um) [e]t I[III Thrac(um) et VI] Breucor(um) et VI Raetor(um) et VI Brittonum [et sunt in Germani]a inferiore sub Imp(eratore) Traiano Aug(usto) [qui quina et v]icena plurave stipendia meruerun[t item dimissis ho]nesta missione emeritis stipendiis e[st classicis qui milit]ant sub eodem praef(ecto) L(ucio) Calpurnio Sab[ino senis et vic]enis stipendiis emeritis quorum no[m]ina subscrip]ta sunt ipsis liberis posterisque e[orum civitatem d]edit et conubium cum uxoribu[s quas tunc habuiss]ent cum est civitas iis data aut s[i qui caelibes essent cu]m iis quas postea duxissent du[mtaxat singuli sing]ulas a(n)te d(iem) X K(alendas) Mart(ias).

⁵³⁸ Sul punto si veda B. Pferdehirt, *Die Rolle*, cit., p. 56 ss.

La *civitas Romana* (per i *milites* e per i loro discendenti) e il *conubium* erano concessi soltanto agli *auxiliares* e ai soldati della *classis Germanica*, che, dopo ventisei anni di servizio, erano rimasti operativi presso le rispettive unità.

Diverse condizioni, invece, erano state stabilite nel 99 d.C per i *classarii* della flotta mesica:

CIL XVI 45

Imp(erator) Caesar divi Nervae f(i)lius Nerva Traianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) III co(n)s(ul) II p(ater) p(at)riae / equitibus et peditibus qui militant in alis / tribus et cohortibus septem quae appella<n=V>/tur I Asturum et I Flavia Gaetulorum et I / Vespasiana Dardanorum et I Lepidiana / c(ivium) R(omanorum) / et I Tyrionum et I Lusitanorum Cyrenai/ca et II Flavia Brittonum et II Chalcideno/rum et III et VII Gallorum et classi(ci) et / sunt in Moesia inferiore sub Q(uinto) Pomponio / Rufo item dimissis honesta missione qui / quina et vicena plurave stipendia merue/runt quorum nomina subscripta sunt / ipsis liberis posterisque eorum civitatem / dedit et conubium cum uxoribus quas / tunc habuissent cum est civitas iis data / aut si qui caelibes essent cum iis quas / postea duxissent dumtaxat singuli sin/gulas a(n)te d(iem) XIX K(alendas) Sept(embres).

In tale diploma figuravano come beneficiari *classarii* e *auxiliares* rimasti in servizio presso le unità della Mesia inferiore (indipendentemente dalla circostanza che avessero completato o meno gli anni di leva), nonché i veterani congedati onorevolmente da questi stessi reparti (dopo il compimento di venticinque o più anni di ferma).

Viceversa in un diploma del 105 d.C. si indicavano come beneficiari gli ausiliari che prestavano servizio dopo venticinque o più anni presso le unità dislocate in Mesia, e i veterani congedati dagli *auxilia* e dalla *classis* di tale provincia (senza alcuna menzione del loro periodo di servizio):

CIL XVI 50

Imp(erator) Caesar divi Nervae f(i)lius Nerva Traianus / Augustus Germanicus Dacicus pontifex / maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) / IIII co(n)s(ul) V p(ater) p(at)riae / equitibus et peditibus qui militant in a/lis tribus et cohortibus septem quae appe(l)lantur I Claudia Gallorum et I Vespasia/na Dardanorum et Gallorum Flaviana / et I Flavia Commagenorum et I Lusitano/rum Cyrenaica et II Lucensium et II Flavia / Bessorum et II et III et IIII Gallorum et sunt / in Moesia inferiore sub A(ulo) Caecilio Fausti/no q[u]i quina et vicena plurave stipen/dia meruerunt / item dimissis honesta mis/sione et classicis quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis posterisque eo/rum civitatem dedit et conubiu<m=N> cum u/xoribus quas tunc habuissent cum est ci/vitas iis data aut si qui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(n)te d(iem) III Idus Mai(as)....

Dal formulario di questo diploma si evince un dato interessante: non sempre gli ausiliari e i *classarii*, che militavano nella medesima provincia, erano premiati in base ai medesimi presupposti. Un dato confermato, quest'ultimo, anche da altre due costituzioni: la prima (risalente al 107 d.C.) fu promulgata per le truppe acquisite in Mauretania Caesariensis, viceversa la seconda (del 111 d.C.) era rivolta alle unità della Mesia Inferiore.

CIL XVI 56

Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Tra[i]an(us) / Aug(ustus) Germanic(us) Dacic(us) pontif(ex) maximus / tribunic(ia) potestat(e) XI imp(erator) VI co(n)s(ul) V p(ater) p(atricae) / equitibus et peditibus qui militaverunt in / alis tribus et cohortibus decem quae ap/pellantur I Nerviana Aug(usta) F(idelis) I(miliaria) et II Thracum / Aug(usta) P(ia) F(idelis) et Parthorum et I Aug(usta) Nerviana Ve/lox et I Corsorum c(ivium) R(omanorum) et I Pannoniorum / et I Nurritanorum et I Flavia Musula/miorum et I Flavia Hispanorum et II Brittonum et II Breu[c]orum et II Gallorum / et III Sugambrorum et sunt in Maureta/nia Caesarensi sub T(ito) Caesernio Macedo/ne quinis et vicenis pluribusve stipen/diis emer[i]tis dimissis honesta missio/ne item classicis quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis posteris/que eorum civitatem dedit et conub[i]/um cum uxorib[us] quas tunc habuissent // cum est civ[it]as [ii]s data aut si qui / caelibes essent cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singuli singulas....

RMD IV 222

Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Tra/ianus Aug(ustus) Germ(anicus) Dacicus pontif(ex) ma/xim(us) tribun(icia) potest(ate) XV imp(erator) VI co(n)s(ul) V p(ater) p(atricae) / equitibus et peditibus qui militave/runt in alis tribus et cohortibus sep/tem quae appellantur I Pannoniorum / et I Claudia Gallor(um) et II Hispanor(um) et Ara/vacorum et I Flavia Numidar(um) et I Su/gambror(um) veterana et I mil[i]iaria Brit/tonum et I Claudia Sugambror(um) tiro/num et I Flavia Commagenor(um) et II Mat/tiacor(um) et II Flavia Brittonum et sunt / in Moesia inferiore sub P(ublio) Calpurnio / Macro quinis et vicenis pluribusve sti/pendiis emeritis dimissis honesta mis/sione item classicis quorum nomina / subscripta sunt ipsis liberis pos/terisque eorum civitatem dedit et / conubium cum uxoribus quas tunc / habuissent cum est civitas iis data / aut siqu(i) caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) VII K(alendas) Oct(obres).

In entrambe le costituzioni i *classarii* non sono considerati nella formula *quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis dimissi honesta missione*. Ciò induce a ritenere che per essi la durata del periodo di servizio non avesse alcuna rilevanza. Tuttavia, non è chiaro se, nel loro caso, si trattasse di soldati che avevano ottenuto anzitempo l'*honesto missio*, ovvero di militari che prestavano ancora servizio.

Come è noto, a partire dal 114 d.C. i *diplomata* degli *auxiliares*, e quindi anche quelli dei *classarii* delle flotte provinciali, presentarono sempre lo stesso formulario, che prevedeva la concessione dei *privilegia* esclusivamente ai veterani congedati in modo onorevole:

ZPE- 165- 232 (datato al 127 d.C.)

Imp(erator) Caesar divi Traiani Pa[rthici f(i)lius divi] Nerv(ae) n[ep(os)] / Traianus Hadrianus Aug(ustus) ponti[[f(ex)] max(imus) tribun[icia] / potestate XI co(n)s(ul) III / equitib(us) et pedit(ibus) qui militav(erunt) in alis V et coh(ortibus) X quae ap/pell(antur) I Pannon(iorum) et Gall(orum) Atec(torigiana) et I Vesp(asiana) Dard(anorum) et I Flav(ia) / Gaetul(orum) et I [I Hi]sp(anorum) Aravac(orum) et I Lusit(anorum) et I Flav(ia) Numid(arum) et I / Thrac(um) Syriac(a) et I Germ(anorum) et I Bracar(augustanorum) et I Lepid(iana) et II / Flav(ia) Britton(um) et II Lucens(ium) et II Chalciden(orum) et II / Mattiac(orum) et sunt in Moes(ia) infer(iore) sub Bruttio Prae/sente quin(is) et vican(is) item classic(is) senis et vican(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimiss(is) honest(a) miss(ione) / quor(um) nomin(a) subscripta sunt ipsis liberis posterisq(ue) / eorum civitatem dedit et conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc / habuiss(ent) cum est civit(as) iis data aut si qui caelib(es) essent / cum iis quas postea duxiss(ent) dumtaxat singuli / singulas a(n)te d(iem) XIII K(alendas) Sept(embres).⁵³⁹

Dunque, a partire dal 114 d.C. i veterani delle flotte provinciali ottennero in modo regolare i privilegi della *civitas* (per essi, per i loro figli e i loro discendenti) e del *conubium* con le loro compagne straniere. Tali benefici furono sempre concessi attraverso *constitutiones* rivolte anche agli *auxiliares*.

La situazione non mutò neppure dopo il 140 d.C. Però, diversamente da quanto si verificò per gli *auxiliares*, nei *diplomata* dei *classarii* delle flotte provinciali si continuò a prevedere la concessione della *civitas liberorum* anche dopo tale data, come si evince dal diploma raccolto in RMD IV 266 (143 d.C.):

Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(i)lius divi Traia(ni) Parth(ici) nep(os) divi Nervae pronepos / T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) / Pius pon(tifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) II co(n)s(ul) III p(ater) p(atriciae) / equit(ibus) et pedit(ibus) qui milit(averunt) in alis V et coh(ortibus) XIII / quae appel(lantur) I Fl(avia) Aug(usta) Brit(annica) I (miliaria) et I Thr(acum) veter(ana) / et I c(ivium) R(omanorum) et I praet(oria) c(ivium) R(omanorum) et I Aug(usta) Itur(aerorum) et I Alpin(orum) / et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et I

⁵³⁹ Si veda anche ZPE 192-235 (101-139 D.C.); AE 2008, 1738 (111-112 d.C.); ZPE 194, 240 (112-114 d.C.); RMD V 356 (120 d.C.); ZPE 207-219 (120 d.C.); RMD IV 239 (127 d.C.); RMD IV 241 (127 d.C.); ZPE-165-232 (127 d.C.); RMD IV 241 (135 d.C.); CIL XVI 83 (138 d.C.); CIL XVI 175 (139 d.C.).

Noric(orum) et I Lusit(anorum) et I Mont(anorum) et / I Camp(anorum) et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et I Alpin(orum) pedit(ata) et II Ast(urum) / et II Aug(usta) Thr(acum) et III Batav(orum) |(miliaria) et III Lusit(anorum) et VII / Breucor(um) et sunt in Pannon(ia) infer(iore) sub Pon/tio Laeliano quin(is) et vici(n)is item classic(is) / senis et vici(n)is / plurib(us)ve stipend(iis) emer(itis) dimis(sis) / honest(a) miss(ione) quor(um) nomin(a) subscrip(ta) sunt / civitat(em) Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) item / fili(i)s classic(orum) dedit et conub(ium) cum uxori(b)us / quas tunc habuiss(ent) cum est civit(as) iis data / aut cum i(i)s quas postea duxiss(ent) dumtax(at) / singulis a(n)te d(iem) VII Id(us) Aug(ustas).⁵⁴⁰

Ci si chiede se questa concessione rappresenti solo un privilegio speciale conferito soltanto ad alcune unità, oppure se operi anche nei confronti di tutti i soldati delle flotte provinciali.

Al riguardo, si deve osservare che il numero di *diplomata* in cui è presente la formula *item filis classicorum* risulta piuttosto esiguo: difatti, si sono rinvenuti finora soltanto 10 diplomi militari riportanti tale formula. Inoltre, la maggior parte di questi diplomi riguarda le flotte stazionate in Pannonia.

Tali elementi fanno ritenere che la concessione della *civitas liberorum* riguardasse soltanto i *classarii* delle flotte stanziato in tale provincia. Quanto alle ragioni del trattamento privilegiato riservato ai soldati delle unità pannoniche, si ipotizza che le stesse fossero da individuarsi nel particolare valore dimostrato da tali corpi in occasione delle campagne germaniche condotte da Antonino Pio.

2.8 I *DIPLOMATA* DEGLI *EQUITES SINGULARES AUGUSTI*

A proposito degli *equites singulares Augusti*, dobbiamo segnalare che il numero di diplomi militari rinvenuti concernenti tale corpo appare molto limitato. Ad oggi, infatti, sono stati pubblicati soltanto 20 diplomi riconducibili a *equites singulares Augusti*.

La ragione di questa scarsità di attestazioni è da ricondursi, probabilmente, oltre che allo scarsa consistenza numerica di questo corpo anche alla circostanza che i soldati di questo reparto, una volta concluso il loro servizio nell'*Urbs*, si stabilivano quasi sempre nel luogo in cui avevano militato (come testimonia, del resto, la gran quantità di iscrizioni funerarie di *equites* rinvenute

⁵⁴⁰ Si veda anche CIL XVI 179 (risalente al 148 d.C.); CIL XVI 180 (del 148 d.C.); AE 2010, 1272 (151 d.C.); RMD III 167 (152 d.C.) e RMD III 169 (154 d.C.); ZPE 146-247; ZPE 171- 221; ZPE 187-192 (154 D.C.); ZPE 196- 223 (140-161 d.C.).

a Roma⁵⁴¹); essi, quindi, non avevano il bisogno di produrre documenti per attestare i loro privilegi, dal momento che questi ultimi potevano essere verificati dalle autorità romane più facilmente rispetto ai diritti dei veterani abitanti nelle province.⁵⁴²

Il più antico diploma rilasciato agli *equites singulares Augusti* è databile fra il 117 e il 132 d.C. e si caratterizza per la seguente formula:

RMD V 379

[Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthi]ci f(i)lius di/[vi Nervae n(epos) Traianus Had]rianus / [Aug(ustus) pontifex maximus trib]unic(ia) / [potest(ate) 3 co(n)s(ul) 3] / [equitibus qui inter] sin[gulares] / [militaverunt quibus p]raeest T(itus) [3]ius Ce/[3] quinis et] viceni[s plur]ibusve / [stipendiis emeritis dimissis ho]nes/[ta missione quorum n]omina [su]b/[scripta sunt ipsis] liberis post[eris(que)] / [eorum civitat]em dedit et c[on]u(bium)] / [cum uxoribu]s qu[as] tunc habuissent //] stip[e]ndi(i)s em[eritis dimissis] / [hones]ta [mis]sion[e] quorum] / [nomina subscri]pta [sunt ipsis libe]ris [pos]te[ri]sq[ue] [eorum civita]tem [de]dit et [conubium cum uxorib(us)] / quas tunc habuissent cum est civi[tas] iis data aut si qui caelibes essent / cum i(i)s quas postea duxiss[ent] dumtaxat / singuli singulas a(n)te d(iem) VI Id(us) Apr(iles)....

Questo formulario – riprodotto in modo identico in tutti i *diplomata* degli *equites* fino al 140 d.C.⁵⁴³ - attesta che i veterani di questo corpo erano sottoposti al medesimo trattamento giuridico dei veterani ausiliari. Nello specifico, anche essi acquistavano con la *missio*, dopo aver compiuto venticinque o più anni di servizio, la cittadinanza romana per loro, per i loro figli e i loro discendenti, nonché il *conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas*.

Proprio come accadde con gli *auxiliares*, anche il formulario degli *equites singulares Augusti* fu modificato nel 140 d.C.:

ZPE 193-257 datazione 144 d.C.

[Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(i)lius] divi Traiani Parthici nepos divi Nervae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ificex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VII imp(erator) II co(n)s(ul) III p(ater) p(atriciae) equitibus qui inter singulares militaverunt quibus praeest 3 quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis

⁵⁴¹ Si vedano, al riguardo, le iscrizioni pubblicate da S. Panciera, in *Equites singulares. Nuove testimonianze epigrafiche*, in *Riv. Arch. Crist.* 50 (1974), p. 221.

⁵⁴² Sul punto si veda B. Pferdehirt, *Die Rolle*, cit., p. 107.

⁵⁴³ RMD III 158; ZPE 176-262.

dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt civitatem Romanam qui eorum non haberent dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singulis] / a(nte) d(iem) XIII K(alendas) Apr(iles)...⁵⁴⁴

Dal testo del nuovo dispositivo emerge che anche i *milites* di questo reparto (al pari degli *auxiliares*) non ottenevano più, con il congedo, il privilegio della cittadinanza romana per i loro figli. Sovente gli studiosi non tengono conto di questa circostanza, dimenticando che la *civitas liberorum* fu tolta anche agli *equites singulares Augusti*. Lo si può forse imputare anche allo scarso numero di diplomi rinvenuti riguardanti questa unità.⁵⁴⁵

Ci si è chiesti come mai, nel caso degli *equites*, sia stato necessario revocare il privilegio della *civitas liberorum*. Come osservato in precedenza⁵⁴⁶, la riforma del 140 d.C. era stata determinata, verosimilmente, dall'aumento di *cives Romani* arruolati nelle truppe ausiliarie. Come mai, dunque, mutò anche la formula degli *equites singulares Augusti*?

È possibile che, anche in tale corpo, si fosse verificato nel II secolo un aumento del numero dei cittadini romani. Come sappiamo⁵⁴⁷, infatti, gli *equites singulares Augusti* venivano reclutati, mediante *adlectio*, fra i migliori elementi delle alae ausiliarie. Di conseguenza anche la condizione giuridica di questo corpo potrebbe aver subito il medesimo cambiamento avvenuto nelle truppe ausiliarie.

Quanto agli altri aspetti del formulario degli *equites singulares Augusti*, si rinvia alle considerazioni svolte a proposito degli ausiliari.

⁵⁴⁴ Si veda anche CIL XVI 144; CIL XVI 146; RMD V 453; RMD V 454; AE 2004, 01919; RMD III 198; RMD IV 298; RMD V 471a-b; RZGM 55; ZPE 193-257; ZPE 196-212; ZPE 196-217; ZPE 196-218; ZPE 196-220.

⁵⁴⁵ P. Weiss, *Das erste Diplom für einen eques singularis Augusti von Antoninus Pius*, in *REMA* 1 (2004), p. 120; S. Weabens, op.cit., p. 14.

⁵⁴⁶ *Supra*, p. 212 ss.

2.9 I *DIPLOMATA* DEGLI *URBANICIANI* E DEI *PRETORIANI*

A partire dal principato di Vespasiano anche i *militēs* delle coorti pretorie e delle *cohortes urbanae* ottennero al momento del congedo *diplomata* attestanti determinati privilegi⁵⁴⁸. Questi ultimi (così come avvenne per i *classarii* delle flotte provinciali e per gli ausiliari) furono inizialmente concessi attraverso costituzioni imperiali rivolte a entrambe le categorie di soldati, come si evince dal seguente diploma del 76 d.C.:

CIL XVI 21

Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus / pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) / XVIII p(ater) p(atriciae) censor co(n)s(ul) VII design(atus) VIII / nomina speculatorum qui in praetorio / meo militaverunt item militum qui / in cohortibus novem praetoriis et quat(tuor) urbanis subieci quibus fortiter / et pie militia func(t)is ius tribuo conu(bi) dumtaxat cum singulis et primis / uxoribus ut etiamsi peregrini iu(ris) feminas matrimonio suo iunxerint proinde liberos tollant ac si ex / duobus civibus Romanis natos / a(n)te d(iem) III Non(as) Decembr(es) / Galeone Tettieno Petroniano / M(arco) Fulvio Gillone / co(n)s(ulibus) / coh(ors) VI pr(aetoria) / L(ucio) Ennio L(uci) f(ilio) Tro(mentina) Feroci Aquis Statellis / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capitolio / in basi Iovis Africi.

Tale documento costituisce, peraltro, l'unico esemplare che fa menzione anche degli *speculatores*, ossia dell'*élite* della guardia imperiale, e in cui le coorti non sono citate singolarmente. Normalmente, invece, i *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani* ricordavano i nomi delle singole coorti pretorie e urbane coinvolte dal provvedimento, come mostra il diploma riferito da RMD III 139 (databile al 139 d.C.):

Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) / Domitianus Augustus Germanicus / pontifex maximus tribunic(ia) / potestat(e) IIII imp(erator) VIII p(ater) p(atriciae) co(n)s(ul) XI / nomina militum qui militaverunt / in cohortibus praetoriis quat(tuor) VI VII VIII VIII item urba(nis) quattuor X XI XII XIII subie(c)i quibus fortiter et pie militia / functis ius tribuo conubii dum(taxat) cum singulis et primis ux(ori)bus ut etiam si peregrini iuris / feminas matrimonio suo iunxerint / proinde liberos tollant ac / si ex duobus civibus Roma(nis) natos a(n)te d(iem) VIII K(alendas) Mart(ias) / Imp(eratore) Caesare Domitiano Aug(usto) Germanico XI / T(ito) Aurelio Fulvo II co(n)s(ulibus) / cohort(is) XII

⁵⁴⁷ Vd., *supra*, cap. II, p. 47 s.

⁵⁴⁸ Il primo frammento di diploma riferibile ai pretoriani e agli *urbaniciani* risale al 73 d.C. (CIL XVI 18).

urb(anae) C(aio) Latinio C(ai) f(ilio) Col(lina) Primo Sebastopol(i) / descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in Capi/tolio in latere dextro tabulari(i) / publici.

Solamente per le due coorti urbane stazionate al di fuori di Roma, ovvero quelle di Cartagine e di Lione, furono emanate apposite costituzioni rivolte specificamente a tali unità.⁵⁴⁹

Non di meno, il formulario del dispositivo e, di conseguenza, l'insieme dei privilegi concessi erano i medesimi per i soldati di tutti i corpi. Inoltre – a differenza di quanto si verificò per i *diplomata* degli ausiliari, dei *classarii* e degli *equites singulares Augusti*⁵⁵⁰ – il formulario non subì, nel corso del tempo, mutamenti di sorta: il che lascia supporre che, sin dalla prima fase, queste categorie di *militēs* ottennero regolarmente i privilegi registrati nei vari *instrumenta*.

Dal dispositivo riportato nei *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani* si possono ricavare le seguenti informazioni: in primo luogo, che i *militēs* delle truppe metropolitane (diversamente dai soldati degli altri corpi) non acquisivano, con il congedo, il privilegio della cittadinanza romana. Tale circostanza (come sappiamo)⁵⁵¹ derivava del fatto che essi erano reclutati in prevalenza, ancora per quasi tutto il II secolo d.C., tra i cittadini romani provenienti da comunità cittadine italiche; in particolare, i pretoriani erano reclutati fino al principato di Settimio Severo esclusivamente tra i figli di quelli che Santo Mazzarino definì le “borghesie italiche”, dunque, in ambienti relativamente benestanti.

Un privilegio costantemente concesso al momento del congedo è, invece, il *conubium* con le loro compagne *peregrinae*. Dal formulario si evince che questo beneficio riguardava unicamente la prima donna che i veterani avessero sposato dopo il congedo (*dumtaxat singulis et primis uxoribus*). Come si può notare, questa formula divergeva da quella in uso nei *diplomata* degli ausiliari e dei *classarii*. Difatti nella clausola *dumtaxat singuli singularas* dei diplomi di questi ultimi, non era precisato il momento in cui si poteva esercitare il *ius conubii* (dunque, gli ausiliari avrebbero potuto, teoricamente, beneficiare della concessione anche per un secondo matrimonio, nell'ipotesi in cui la prima moglie fosse stata una *civis Romana*).

⁵⁴⁹ Si veda CIL XVI 33 (192 d.C.) e RMD IV 213 (85 d.C.).

⁵⁵⁰ Vd., *supra*, p. 197 ss., p. 221 ss., p. 226 ss.

⁵⁵¹ Si veda, *supra*, cap. II, p. 34 ss.

Nel formulario dei pretoriani e degli *urbaniciani* ricorre anche una clausola particolare. Mi riferisco alle parole *proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*. Questa formula è stata ed è tuttora al centro di un intenso dibattito fra gli studiosi della materia.

A tal riguardo, alcuni autori, come Edoardo Volterra⁵⁵², hanno ritenuto che, attraverso tale clausola, il potere imperiale avesse voluto, con una finzione giuridica, equiparare i figli dei pretoriani nati dopo il loro congedo, ai figli legittimi nati in *patris potestate*.

Tale interpretazione sarebbe confermata – per il Volterra – dal passo delle *Institutiones* di Gaio 1.57, ove si afferma appunto che i figli nati dopo il congedo di alcuni veterani, dal matrimonio contratto con donne Latine o *peregrinae*, che ricevevano il *conubium*, sarebbero stati considerati *cives Romani* e *in potestate parentum*:

Unde et veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt.

Secondo il Volterra, Gaio si sarebbe riferito proprio ai privilegi concessi ai veterani pretoriani e, di conseguenza, la formula impiegata nei loro diplomi militari si dovrebbe interpretare alla luce di quanto emerge dal presente passo. Dunque, per lo studioso, la clausola *proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos* dovrebbe intendersi in tal modo: “ho concesso il *conubium* con la prima e unica moglie, affinché, anche se si saranno uniti in matrimonio con donne di diritto peregrino, essi generino dei figli come se fossero nati da due cittadini romani”.

Al Volterra si contrappose decisamente Brian Campbell⁵⁵³. Secondo questo studioso la clausola del *liberos tollant*, avrebbe proposto una finzione giuridica, in forza della quale si accordava ai pretoriani la *civitas liberorum* e la *patria potestas*, non tanto sui figli nati dopo il congedo, quanto su quelli nati prima di esso.⁵⁵⁴

A sostegno di questa lettura il Campbell formulò diversi argomenti. In primo luogo, la frase *ut etiamsi peregrinis iuris feminas in matrimonio suo iunxerint* si potrebbe leggere come se facesse

⁵⁵² Un'osservazione in tema di *tollere liberos*, in *Scritti giuridici: Famiglia e successioni* II, 1991, p. 217 ss.

⁵⁵³ *Emperor and the Roman Army, 31 BC-AD 235*. Oxford 1984, p.

⁵⁵⁴ Si tratta di un'ipotesi a suo tempo già formulata da G. Luzzatto, *Note minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, p. 95 ss.

riferimento anche a un'unione intrattenuta durante il periodo di servizio (questo se si fosse considerato il verbo *iunxerint* coniugato al congiuntivo perfetto). In secondo luogo, il Campbell osservò che l'espressione *tollere* si potrebbe intendere anche con l'accezione di crescere. Pertanto, a suo giudizio, il formulario dei pretoriani si dovrebbe ricostruire in tal modo: "ho concesso il *conubium* con la prima e unica moglie, affinché, anche se si fossero uniti in matrimonio con donne di diritto peregrino, essi possano crescere i loro figli come se fossero nati da due cittadini romani".

Quantunque forse non colga il senso ultimo del riferimento al *tollere liberos*, la tesi del Campbell, a mio avviso, si approssima più dell'altra alla realtà delle cose. In primo luogo perché individua davvero gli effetti determinati dall'inserimento di questa *fictio iuris* nei diplomi dei pretoriani. La clausola *proinde liberos tollant*, infatti, non proporrebbe alcun significato, qualora la si riferisse ai figli nati dopo il congedo dei pretoriani. Ciò in considerazione del fatto che i figli concepiti dopo la *missio*, già con la concessione del *conubium* ai propri padri, sarebbero stati considerati come cittadini romani e in *patris potestate* (essendo nati da padre cittadino romano e all'interno di *iustae nuptiae*).

Per tali motivi, è più logico ritenere che la clausola del *tollere liberos* concernesse soltanto i figli dei pretoriani e degli *urbaniciani* nati durante il loro servizio. Pertanto questi ultimi, in virtù della finzione giuridica che la suddetta clausola enuclea, sarebbero stati considerati alla stregua di figli legittimi concepiti da cittadini romani, ricadendo, di conseguenza, sotto la *potestas* dei loro padri. In altre parole, la clausola *proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus romanis natos* è un artificio del diritto che funziona come un meccanismo di attribuzione della *patria potestas* a veterani pretoriani e a *urbaniciani*.

Ci si chiede se le parole *tollere liberos*, presenti nella clausola, richiamassero (quantomeno metaforicamente) il noto rituale praticato anticamente dai *patresfamilium* per sanzionare l'accoglimento dei neonati all'interno della propria famiglia. Di tale rito forniscono testimonianza diversi testi letterari⁵⁵⁵, i quali sono così numerosi e concordi da permettere di ricostruirne le varie fasi.

⁵⁵⁵ Si vedano, Cicerone, *ad Atticum*, 11, 9, 3; Svetonio, *Divus Augustus*, 5 et *Nero*, 6, 1. Cfr. Tertulliano, *De anima*, 39, 19; Macrobio, *Saturnalia*, 1, 12, 20; Lido, *De mensibus*, 4, 20; Agostino, *De civitate Dei*, 4, 11.

A tal riguardo, il De Francisci, nel tracciare i caratteri dell'antica cerimonia del *tollere liberos*, riferiva che «avvenuto il parto, il neonato veniva deposto sulla nuda terra, in *nuda homo*, e ciò perché, in virtù del contatto, passasse in lui la potenza della terra madre. Ma, perché si stabilisca inequivocabilmente il rapporto di filiazione, è necessario che il *pater* lo sollevi da terra. Il *tollere liberum* era in origine l'atto con cui concretamente il padre affermava il proprio rapporto col neonato e quindi la propria signoria su di lui». ⁵⁵⁶

In dottrina si è a lungo dibattuto sull'effettivo valore da attribuire al rito del *tollere liberos*. In proposito sono state elaborate due opposte teorie: la prima vede in questo atto l'espressione della volontà del *paterfamilias* di riconoscere il neonato e di sottoporlo alla *propria potestas* ⁵⁵⁷; la seconda, invece, riconnette al rito una mera valenza morale, che non rileva dal punto di vista dell'acquisizione o meno della *patria potestas*. ⁵⁵⁸

Ovviamente, non è possibile in questa sede (né è mia intenzione) affrontare compiutamente tale questione, considerato, anche, che la stessa, esula dagli obbiettivi che si prefigge la mia ricerca. Mi limito qui a rilevare che il lemma *tollere liberos*, oltre a ricorrere costantemente nei

⁵⁵⁶ P. De Francisci, *Primordia civitatis*, Roma 1959, p. 280. Le parole dell'eminente romanista parrebbero essere confermate da un passo tratto dal commento del grammatico Elio Donato all'Andria di Terenzio: Donat. In Ter. Andr. 219, 464: «*Nam quod peperisset iussit tolli:tollit, id est suscipi: legitimos filios faciunt partus et sublatio; matris est parere: patris tollere*».

⁵⁵⁷ Tale ipotesi è stata sostenuta da J. Déclareuil, *Paternité et filiation légitimes. Contribution à l'histoire de la famille légale a Rome*, in *Mélanges P.F. Girard*, I, Paris 1912, p. 315 ss.; P. De Francisci, 'Primordia', cit., 280; E. Volterra, *Un'osservazione in tema di 'tollere liberum'*, cit., 1951, p. 388 ss.; ID., *Ancora in tema di 'tollere liberum'*, in *IURA*, III, 1952, p. 216 s.; G. Gualandi, 'Tollere liberos' in un passo di Petronio, in *RISG* 89 (1952-1953), p. 417; G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Torino, 1989, p. 58; N. Santoro, *Sul 'tollere liberos'*, in *Index* 28 (2000), p. 273 ss.; A. Ramon, *Verberatio parentis e ploratio*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, (cur. L. Garofalo), Napoli 2013 p. 184 ss.

⁵⁵⁸ Seguono questa impostazione S. Perozzi, *Tollere liberum*, in *Studi in onore di V. Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento*, Napoli, 1915, 215 ss. (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1948, 95 ss.); P. Bonfante, *Corso di diritto romano I Diritto di famiglia*, Roma, 1925, 100 ss. (ristampa a cura di G. Bonfante e G. Crifò, Milano, 1963), 18; F. Lanfranchi, *Premesse terminologiche a ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano classico*, in *Studi economico-giuridici della Università di Cagliari*, XXIX, 1946, 1 ss.; ID., *Prospettive vecchie e nuove in tema di filiazione*, in *Studi E. Albertario*, I, Milano, 1953, 741 ss.; ID., *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano*, II, *La cd. presunzione di paternità*, Bologna, 1964, 5 ss.; A. Watson, *The Law of Persons in the later Roman Republic*, Oxford, 1967, 77 ss.; A. Mordechai Rabello, *Effetti personali della patria potestas*, Milano 1979, 177 ss.; M. Migliorini, *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano 2001, p. 98 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Tollere liberos: un mito dei moderni?*, in H. Altmeppen, J. Reichard, M.J. Schermaier (a cura di), *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, p. 131 ss.; C. Lorenzi, *Esposizione e politica costantiniana*, in *Rivista di diritto romano*, XVIII (2018), p. 3. Nega, invece, l'esistenza del rito B. D. Shaw, *Raising and Killing Children: Two Roman Myths*, in *Mnemosyne*, Fourth Series, Vol. 54, Fasc. 1 (Feb., 2001), p. 31 ss.

formulari dei *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani*, è presente anche in vari testi giurisprudenziali. In piena conformità con quanto si rileva nei *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani*, anche nelle opere dei *prudentes* l'espressione *tollere liberos* allude (attraverso il ricorso alla metafora dell'antico rituale compiuto dai *patresfamilium*) all'acquisto della *patria potestas*. Così, per esempio, accade in un passo di Paolo, ove si fa riferimento al divieto del patrono a obbligare la propria liberta a sposarsi e il proprio liberto a "*tollere liberos*":

D.37.14.6 pr. (Paul. libro 2 ad legem Aeliam Sentiam): *Adigere iureiurando, ne nubat liberta vel liberos tollat, intellegitur etiam is, qui libertum iurare patitur.*

In tale frammento, le parole *tollere liberos* alludono, con ogni probabilità, ai procedimenti attraverso i quali un soggetto (nella fattispecie un liberto) poteva procurarsi figli legittimi.

Ad analoghe conclusioni si perviene se si esaminano anche altri frammenti del Digesto in cui ricorre l'espressione *tollere liberos*. Per esempio, in D. 37.4.6.4 (Paul. libro 41 ad ed.) si legge:

Si filius emancipatus in adoptiva familia nepotem sustulerit, ne nepos quidem ad bonorum possessionem avi naturalis veniet.

Come hanno osservato alcuni autori, la frase *in adoptiva familia nepotem sustulerit*, riportata in tale passo, potrebbe essere interpretata come una sorta di reminiscenza storica e linguistica di un atto che in passato era creativo del vincolo di filiazione e attributivo della patria potestà. Infatti, se da un lato è vero che la presenza dell'aggettivo *adoptiva* richiamava una specifica e qualificata fattispecie che determinava l'acquisto dello *status* di *filius*, nella quale il rito del *tollere liberos* non era previsto affatto, dall'altro si potrebbe sostenere che, nel caso in esame, il lemma *tollere* rappresenti un retaggio dell'esistenza e degli effetti giuridici di un atto scomparso ai tempi di Paolo (oppure avente efficacia differente), ma al contempo evocativo di una sua forza passata.

Allo stesso modo si potrebbe interpretare un frammento di Marcello contenuto in D. 37, 8, 3 (Marcell. libro 9 dig.), che riporta:

Qui duos filios habebat, alterum ex his emancipavit, nepotem ex eo in potestate retinuit: emancipatus filium sustulit et a patre exheredatus est:

A mio parere, questi frammenti, unitamente alla clausola riportata nei *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani*, testimoniano che l'espressione *tollere liberos* aveva assunto con il tempo un nuovo significato. In particolare, a partire da un certo momento (non definito), l'espressione *tollere liberos* avrebbe designato sia il gesto di sollevare il bambino da terra sia il suo equivalente giuridico, espresso sotto questa metafora; sollevare il bambino significò infatti anche "acquisire la potestà paterna".

Alla luce di questa ulteriore accezione, la clausola *liberos tollant* si sarebbe potuta leggere anche nel seguente modo: 'ho concesso il *conubium* con la prima e unica moglie, affinché, anche se si fossero uniti in matrimonio con donne di diritto peregrino, essi abbiano in potestà i loro figli come se fossero nati da due cittadini romani''.

Dunque, anche in tale contesto, la metafora del *tollere liberos* avrebbe evocato la condizione di *filii legitimi in potestate patris* dei figli dei veterani.

L'acquisto di questo *status* avrebbe avuto implicazioni giuridiche particolarmente rilevanti, soprattutto sul piano del diritto successorio. Difatti, in quanto equiparati ai *filii* legittimi, i figli concepiti durante la leva dei pretoriani e degli *urbaniciani* avrebbero potuto ereditare dai propri padri come *sui*, precedendo così tutte le altre categorie di successibili.

Si ritiene, inoltre, che questa sorta di legittimazione retroattiva dei *filii* nati durante il servizio si riconnetta all'altro beneficio concesso ai *milites*: vale a dire il *conubium* con le loro compagne *peregrinae*. Di conseguenza soltanto i figli concepiti assieme a queste donne avrebbero potuto essere riconosciuti come *filii legitimi*.

Se tale congettura è corretta, si individuerebbe, allora, nell'artificio giuridico utilizzato nella formula *ius tribuo conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus ut etiam si peregrini iuris feminas matrimonio suo iunxerint proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos* un significativo antecedente dell'istituto tardoantico della legittimazione dei figli *per subsequentem matrimonium*.

3. IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEI VETERANI LEGIONARI

Quanto alla posizione dei veterani legionari, diversi indizi ci inducono a ritenere che gli stessi non ricevessero con il congedo i diplomi militari e i *privilegia* che vi si riconnettevano.

Un primo elemento è sicuramente rappresentato dal fatto che su un numero discretamente elevato di diplomi militari rinvenuti nessuno di essi, eccetto alcuni casi particolari (sui quali torneremo fra poco), si riferisce ai veterani delle legioni.

Una importante conferma della nostra ipotesi proviene anche da un noto papiro pubblicato nel 1929 dalla Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto.⁵⁵⁹

P. S. I. IX 1026 (150 d.C.)

Cum militauerimus, domine, in classe pratoria Misenensis et ex indulgentia diui Hadriani in leg(ionem) Fr(etensem) translatis [a(nnos)] super XX omnia nobis uti bonis militibus constiterint, nunc quoque felicissimis temporibus sacramento absoluti sumus, et in patriam Alexandriam ad Aegyptum ituri petimus et rogamus, digneris nobis adfirmare a te missos esse, ut ex adfirmatione tua appareat nos ex eadem legione missos esse, non ex classe, ut possit rebus necesari subscriptio tua instrumenti causa nobis prodesse et humanitati tuae in perpetuo gratias agamus. / L Petronius Saturninus edidi pro me et conueteranis meis Pomponius scribi (sic)./ Subscriptio. Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent, attamen sacramento uos a me iussu imperatoris n(o)stri solutos notum fieri praefecto Aegypti desideratis. Sportulam et instrumentum dabo p ... e. Actum in col(onia) I Fl(avia) Aug(usta) Caes(aria) XI kal. Februar. Squilla Gallicano et Carmin<n>io Vetere cos.

In tale documento si fa riferimento all'istanza presentata al governatore della Giudea da ventidue veterani della *legio X Fretensis*, acuartierata a Gerusalemme. Essi avevano iniziato il servizio nella *classis* di Miseno e successivamente, per concessione speciale dell'imperatore Adriano, erano stati trasferiti nella *legio X Fretensis*, dove avevano militato per vent'anni. Il trasferimento, che era avvenuto, probabilmente, in coincidenza con l'emergenza determinata dalla rivolta giudaica del 132-135 d.C., si giustificava, sul piano giuridico, con il fatto che a questi *classarii*, (di origine egiziana, ma divenuti, con il *dilectus*, *Latini*) poteva essere concessa, all'atto dell'inquadramento in questa *iusta legio*, la cittadinanza romana.

⁵⁵⁹ Su tale documento si veda A Degrassi, *Il papiro 1026 della Società Italiana e i diplomi militari romani*, in *Aegyptus* X/2-4, 1929, p. 242 ss.

Nel momento in cui avevano ottenuto la *missio*, prima di far ritorno nella loro patria, Alessandria d’Egitto, essi supplicarono il governatore affinché confermasse che erano stati congedati dalla legione, anziché dalla *classis*. L’attestazione, che richiedevano al governatore, appariva loro indispensabile, in quanto se non fossero riusciti a dimostrare di essere stati congedati da una *legio*, una volta tornati in Egitto avrebbero potuto incorrere nelle sanzioni previste dal § 56 dello *Gnomon* dell’*Idios Logos* (tale norma puniva con la confisca del quarto di patrimonio i veterani, che, non avendo ottenuto l’*honestia missio*, si fossero qualificati negli affari come *cives Romani* (οἱ στρατευ[όμ]ενοι καὶ μὴ νομίμην [ἔ]χ[οντ]ες ἀπόλυσιν, ἐ[ὰν χ]ρ[η]-ματίσωσ[ι] ὡς Ῥωμαῖοι, τεταρτολο[γ]οῦνται.). È probabile, inoltre, che i ventidue veterani temessero di essere ricondotti alla loro precedente condizione di Egiziani, dal momento che lo *status* di *Latini* era concesso ai *classarii* esclusivamente per il periodo di servizio nella *classis*.

Alla supplica dei veterani il governatore rispose che *veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent*; tuttavia, poiché desideravano che il prefetto d’Egitto sapesse che erano stati congedati da lui, egli avrebbe concesso loro il documento (*instrumentum dabo.....*). Tale affermazione costituisce, senza dubbio, una prova sicura del fatto che i veterani delle legioni non fossero annoverati fra i destinatari dei diplomi militari. Difatti, l’espressione *non solent* poteva significare soltanto che, secondo la prassi, ai legionari non si consegnavano i diplomi perché essi non ricevevano privilegi che ne imponessero il rilascio (eccetto alcuni casi eccezionali, che esamineremo fra breve).⁵⁶⁰

Ad ulteriore riprova di queste conclusioni si possono invocare due documenti riguardanti i procedimenti di *epikrisis* cui erano stati sottoposti alcuni veterani. A tal riguardo, occorre ricordare che i veterani, intenzionati a stabilirsi in un determinato *nomòs* d’Egitto, dovevano sottoporsi a un esame, detto *epikrisis*. Esso era finalizzato ad accertare il loro *status* e i privilegi cui avevano diritto.⁵⁶¹ Tale procedura risulta ben documentata nei numerosi papiri, nei quali erano trascritti gli atti concernenti l’*epikrisis*.

⁵⁶⁰ A. Valvo, *Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent*, in *Athenaeum* 91 (2003), p. 177.

⁵⁶¹ Sulle procedure di *epikrisis* riguardanti i veterani si vedano P. M. Meyer, *Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten*, Leipzig 1900, p. 125 ss.; J. Lesquier, *L’armée romaine d’Égypte d’Auguste à Diocétien (Mémoires publiés par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Le Caire 1918, p. 163 ss.; S. Bussi, L’élites locali, cit., p. 73 ss.*

Quanto ai documenti rilevanti per la nostra questione, essi ci sono trasmessi dai papiri B.G.U I 113 (del 140 d.C.) e B.G.U. I 265 (del 148).⁵⁶²

Come vedremo, in entrambi i documenti si distinguono diverse categorie di veterani.

B. G. U. I 113

ἐκ τόμου ἐπικρίσεων Γαίου Ἀουιδίου Ἡλιοδώρου γενομένου ἡγεμόνος, οὗ προγραφῆ· οἱ ὑπογεγραμένοι οὔετρανοὶ στρατευσάμενοι ἐν εἴλαι[ς] κ[αί] ἐν σ[π]είραις καὶ ἐν κλάσσαις δυοὶ Μεισηνάτη καὶ Συριακῆ ἐπιτυχόντες σὺν τέκνοις καὶ ἐγγόνοις τῆς Ῥωμαίων πολιτείας καὶ ἐπιγαμίαν πρὸς γυναῖκας, ἃς τότε[ε] εἶχον, ὅτε αὐτοῖς ἡ πολει[τ]ία ἐδόθη[η], ἢ εἴ τινες ἄγαμοι εἶεν, πρὸς ἃς ἐὰν μεταξὺ ἀγάγῃσι, 5 τ[ο]ῦ μ[έ]χρι μιᾶς ἑκα[στο]ς, ἔτι δὲ κ[αί] ἔτ[ε]ροι οὔε[τ]ρανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν καὶ ἕτεροι οὔετρανοὶ [καί] αὐτοῖ[ι] ἐπιτυχόν[τ]ες μόνοι τῆς Ῥωμαίω[ν] πολιτείας, ὁμοίως δὲ καὶ Ῥωμαῖοι καὶ ἀπελ[ε]ύθ[ε]ρο[ι] καὶ δοῦλ[ο]ι καὶ ἕτεροι παρεγένε[ν]το πρὸς ἐπικρισ[ιν] Γαίου Ἀουιδίου Ἡλιοδώρου ἐπάρχου Αἰγ[υ]πτ[ο]ῦ ἀπὸ τῆς π[ρ]ὸ[ι]ε καλανδῶν Μ[α]ρτίω[ν], ἧτις ἐστ[ί] [το]ῦ [Μ]εχειρ κα, ἄ[χ]ρι τῆς π[ρ]ὸ[ι]ε [καλανδῶν Ἰου]νίων, [ἧτις ἐστίν μ[ην]ὸς Παχῶν] κα τοῦ ἐνεστώτος γ (ἔτους) Αὐτοκράτορος 10 [Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἀδριανοῦ Ἀντωνεῖν]ου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς. ἃ δὲ παρέθεντο δικαιώ[μ]ατα [...]ωνατ[... χιλιάρχ]ω [λ]εγει[ῶ]νος β Τραιανῆς Ἰσχυρᾶς, ἐκάστῳ ὀνόματι παράκ[ε]ιται).

μ[εθ'] (ἕτερα) σελίδων η [...] . [...] . . βουλόμενος παρεπιδημεῖν πρὸς καιρὸν

[ἐν νομῶ Ἀρσινόειτη [...] . θ[...] . [...]]

v

ἀντίγρα(φον) ἐπικ[ρ]ίσεως [.]

οὔετρανοῦ καὶ α [...] α[...]

θυγατρὸς αὐτοῦ

La prima categoria citata in questo verbale di *epikrisis* è quella dei veterani che avevano prestato servizio presso le ali, le *cohortes* e le flotte di Miseno e della Siria, i quali ricevevano, con il congedo, la cittadinanza romana, per essi, per i loro figli e i loro discendenti, nonché il *conubium* con le loro compagne *peregrinae*.

Successivamente vengono menzionate le altre categorie di veterani, ovvero quelle comprendenti i veterani che non possedevano diplomi (οὔετρανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν), e gli altri veterani che si trovavano nella medesima situazione: tutti questi possedevano la cittadinanza romana solo a titolo personale.

⁵⁶² Sui quali, da ultimo, si veda S. Waebens, *Reflecting the "Change in A.D. 140": The Veteran Categories of the epikrisis Documents*, in *ZPE* 180 (2012), P. 267 SS.

Nel secondo papiro si legge:

B.G.U. I 265

[...] Ἀντινοέων. [ἀντ]ίγρα(φον). ἐκ τόμου ἐπικρίσεω[ν Μάρκου Πετρωνίου] [Ὀνω]ράτου ἐπάρχου Αἰγύπτου, [οὔ] προγραφή· οἱ ὑπο-] γεγραμ[μένοι] οὔετρανοὶ στρατ[ευσάμενοι ἐν εἴλαις] καὶ σπείραις καὶ ἐν κλάσση Συρι[α]κῆ ἔν[ε]ιοι μ[ὲν] ἐπιτυχόντες] σὺν τέκνοις καὶ ἐγγόνοις, ἕτερ[ο]ις μό[νο]ι τῆ[ς] Ῥωμαίων] πολιτείας καὶ ἐπιγαμίας πρὸς γυν[αῖ]κας, [ἄς τότε εἶχον,] ὅτε τούτοις ἡ πολιτεία ἐδ[ό]θη <ῆ> εἶ τ[ινες ἄγαμοι εἶεν,] [π]ρὸς ἄς ἐὰν μεταξὺ ἀγάγων τοῦ μέχρ[ι] μιᾶς ἕκαστος, ἔτι δὲ] καὶ ἕτεροι οὔετρανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν οἱ νῦν [καὶ αὐτοὶ ἐπι-] τυχόντες μόνου τῆς Ῥωμαίων πολ[ι]τείας [ἐπεκρίθησαν] ἐξ ἐνκελεύσεως Μάρκου Πετρωνίου [Ὀ]νω[ράτου ἐπάρχου] Αἰγύπτου δ[ι]ὰ Μαγίου Σαβεῖνου χειλιάρ[χο]υ λεγεῶνος β]

Τραιανῆς Ἰ σχυρᾶς ἀπὸ Μεχεῖρ γ ἔ[ως] β τοῦ Παχ[ῶ]ν μηνός] [τοῦ ἐνε]στῶτος ια (ἔτους) Αὐτοκράτορος [Καίσαρος] Τίτου Αἰλίου] [Ἀδρια]νοῦ Ἀντωνεῖνου Σεβ[αστοῦ] Εὐσεβοῦς. ἃ δὲ παρέθεντο] [δικαι]ώματα τῶ προγεγρ[μμένω] Σ[α]βε[ίνω], ἐκάσ-] [τῶ ὀνό]ματι παράκ[ε]ιται. μεθ' ἕτερα σελίδων [.....] [.....] Σ[ε]μ[π]ρῶνιος Μάξιμος βου[λ]ό[με]νος [παρεπιδημεῖν] 20 [πρὸς καιρ]ὸν ἐ[ν] νομῶ Ἀρσινοεῖ[τη]η [.]...[...][...] δέλτον χαλκῆν ἐκσφρα[γισθεῖσαν ἐκ τάβλης] [χαλκῆς παρα]κειμένης ἐν Ῥώμη, δι' ἧς ἐμα[ρτυρήθη(?)](?)

Anche qui si citano in primo luogo i veterani che avevano prestato servizio presso le ali, le *cohortes* e la flotta della Siria; tuttavia, tra questi soltanto alcuni (i *classarii*), ottenevano la *civitas*, per essi e i loro figli, mentre gli altri veterani (vale a dire gli *auxiliares*) la ricevevano esclusivamente a titolo personale. Entrambe le categorie ricevevano il *conubium* con le loro compagne.

Seguivano poi gli altri veterani, ovvero i οὔετρανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν, i quali possedevano la cittadinanza soltanto a titolo personale.

Dunque, come si può notare, da entrambi i documenti emerge l'esistenza di una categoria di veterani, che si sottoponeva all'*epikrisis* senza presentare un diploma, i cosiddetti οὔετρανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν.

Chi erano questi veterani? Alcuni studiosi, come Ulrich Wilcken⁵⁶³ e Jean Lesquier⁵⁶⁴, hanno ritenuto che i οὔετρανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν dovessero essere identificati con quei soldati che, pur essendo stati congedati, non avevano ancora ricevuto il diploma militare (di norma, infatti, dopo

⁵⁶³ U. Wilcken, in: L. Mitteis - U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde*, I.1, Leipzig, 1912, p. 399 ss.

⁵⁶⁴ J. Lesquier, *L'armée romaine d'Egypte d'Auguste à Diocétien*, 1918, p. 295 ss.

la *missio*, doveva trascorrere un po' di tempo prima del rilascio ai veterani dei certificati attestanti i privilegi a loro concessi). Questa tesi non risulta del tutto inverosimile, quantunque appaia strano che i veterani si presentassero a un esame così importante (come l'*epikrisis*), prima di ricevere un documento comprovante il loro *status* privilegiato. Credo, tuttavia, che se ne possano avanzare di più persuasive.

Non ritengo fondata neppure quella congettura che identifica i veterani senza *diplomata* con i *causarii*, ovvero con quei soldati che, per motivi di salute, erano stati congedati prima del compimento degli anni di servizio.⁵⁶⁵ Infatti, alcune testimonianze dimostrano che anche questi soldati ricevevano, al momento del congedo, *diplomata militaria* attestanti la concessione di privilegi (si vedano, in particolare i diplomi riferiti in CIL XVI 10 del 70 d.C. e CIL XVI 17 del 71 d.C.).

Non resta, quindi, che individuare nei ούετρανοὶ οἱ χωρὶς χαλκῶν i veterani delle *iustae legiones*.⁵⁶⁶ Tale conclusione parrebbe corroborata dal fatto che, in entrambi gli estratti, si riferisce che i veterani senza *diplomata* possiedono la *civitas* soltanto a titolo personale, e, come sappiamo, i legionari ricevevano, all'atto dell'inquadramento nell'unità, la cittadinanza solo per se stessi.⁵⁶⁷

Dunque, in base agli elementi adesso considerati, si può affermare con sicurezza che i veterani delle legioni (diversamente dai veterani degli altri corpi) non ricevevano con il congedo i *diplomata militaria*.

Questa differenza di trattamento, in apparenza discriminatoria e penalizzante, risulta ancor più strana allorché si consideri che, a partire da Vespasiano, pretoriani e *urbaniciani* – anch'essi, come i legionari, già in possesso della *civitas* – ricevevano, con il congedo, diplomi militari, attestanti la concessione del *conubium* con le loro compagne *peregrinae*.

Come si spiega tutto questo?

⁵⁶⁵ A. Degrassi, op. cit., p. 242 ss.; A. Aly, op. cit., p. 65 ss.

⁵⁶⁶ È quanto hanno osservato anche W. Seston, *Les vétérans sans diplômes*, in RPh 59 (1933), p. 375 ss e Dietze-Mager, *Der Erwerb römischen Bürgerrechts in Ägypten: Legionaire und Veteranen*, in *Journal of Juristic Papyrology* 37 (2007), p. 86 s.

⁵⁶⁷ Vedi, *supra*, p. 21 ss.

A tal riguardo sono state avanzate differenti ipotesi. Alcuni studiosi (Marie-Pierre Arnaud Lindet⁵⁶⁸) hanno ritenuto che soltanto ai cittadini romani, che servivano come legionari, fosse proibito contrarre matrimonio durante il servizio, mentre i pretoriani e gli *urbaniciani*, i quali non erano tenuti al rispetto di questa disposizione, avrebbero potuto ricevere il *conubium* con le donne *peregrinae*. Tale ipotesi, tuttavia, appare priva di fondamento, in quanto (come sappiamo) dalla documentazione in nostro possesso emerge che il divieto di matrimonio si applicava ai soldati di tutti i reparti, e quindi anche ai soldati delle coorti pretorie e urbane.

Un ulteriore orientamento (cui appartengono le posizioni di Alfredo Valvo e Donato Fasolini) riconduce la mancata consegna dei diplomi ai legionari al disegno imperiale di far ritornare in patria i soldati *cives Romani*, per evitare che i municipi risultassero penalizzati dal mancato rientro dei loro cittadini.⁵⁶⁹ Questa congettura, se appare fondata per il periodo fino al I secolo d.C. (quando nelle legioni si arruolavano quasi unicamente cittadini italici), non può ritenersi convincente per gli anni successivi, in quanto, come è noto, già a partire dal regno di Vespasiano, la maggioranza dei legionari era reclutata localmente, mentre la percentuale degli italici arruolati si era ridotta in modo significativo⁵⁷⁰. Dunque, anche questa soluzione non può essere accolta.

Più convincente l'ipotesi avanzata da Santo Mazzarino⁵⁷¹. Secondo quest'illustre studioso, il peggiore trattamento giuridico riservato, almeno in apparenza, ai legionari si riconnetteva alla circostanza che le legioni avevano, da sempre, costituito la truppa-base dell'esercito, quella in cui la disciplina si rispettava nella forma più rigida. Pertanto si decise di non concedere ai veterani di questo corpo il *conubium* con le donne *peregrinae*. Tale decisione – osserva il Mazzarino – mirava a evitare che le truppe legionarie, pronte ad affezionarsi alle province in cui si insediavano, preferissero all'unione con *cives Romanae* quella con donne *peregrinae*. Quanto ai pretoriani, invece, gli imperatori non ebbero alcuno scrupolo di principio. In effetti il numero dei pretoriani era di gran lunga inferiore rispetto a quello dei legionari. Inoltre le loro donne (le

⁵⁶⁸ M.P. Arnaud-Lindet, *Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplômes militaires*, in *REL* 55 (1977), p. 299 s.

⁵⁶⁹ A. Valvo, *Veterani*, cit., p. 181, D. Fasolini, *Aggiornamento bibliografico ed epigrafico ragionato sull'imperatore Claudio*, Milano 2006, p. 51.

⁵⁷⁰ Si veda G. Forni, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *ANRW* II. 1 (1974), p. 383 ss.; Y. Le Bohec, op. cit., p. 105 ss.

⁵⁷¹ S. Mazzarino, *L'impero romano*, Vol. I, Roma-Bari 2000, p. 357 ss.

quali, in buona parte, vivevano già a Roma) erano, quantunque *peregrinae* (o, il più delle volte, Latine luniane), assai più prossime, per nascita ed educazione, alla cultura romana rispetto alle peregrine provinciali, cui si sarebbero rivolte (se i *principes* lo avessero permesso) le preferenze dei legionari.

Accanto a questa soluzione del problema (a mio giudizio senz'altro persuasiva) potremmo affiancarne altre, non meno convincenti.

Per esempio, si potrebbero individuare le ragioni della disparità di trattamento fra i legionari e i *milites urbani* nella peculiare condizione che contraddistingueva i soldati delle truppe metropolitane. A tal riguardo, si deve ricordare che i soldati delle truppe di Roma erano sottoposti a condizioni di servizio meno rigide rispetto a quelle dei legionari e beneficiavano, altresì, di maggiori privilegi rispetto agli altri militari (ad esempio, i pretoriani e gli *urbaniciani* erano obbligati a una ferma meno lunga di quella dei legionari, e percepivano una paga superiore rispetto a essi). È possibile, quindi, che anche la prassi attestata dai diplomi militari costituisse solo un tassello della peculiare condizione privilegiata di cui questi soldati, nel complesso, godevano.

Pertanto si può congetturare che, alla base del rilascio dei *diplomata* ai militari delle coorti cittadine, vi fossero state anche altre ragioni, probabilmente connesse alla peculiare situazione politica degli anni che avevano immediatamente preceduto l'introduzione di questa prassi.⁵⁷² In effetti, appena terminate le guerre civili del 68/69 d.C. (in seguito alle quali, com'è noto, Vespasiano conquistò il potere) la situazione dei soldati delle coorti cittadine appariva alquanto problematica: si erano reclutati troppi uomini, i quali ora reclamavano delle ricompense. Inoltre, soprattutto sotto Vitellio, gli arruolamenti erano stati disordinati, con l'immissione nelle coorti cittadine anche di molti uomini privi dei requisiti indispensabili. Tutto questo indusse Vespasiano a procedere a una radicale riorganizzazione delle coorti pretoriane e urbane. In particolare, il *princeps* decise di ricompensare le coorti pretorie con un donativo in denaro e con un aumento della paga, e di sistemare gli uomini in eccesso con ulteriori donazioni. Egli, inoltre, iniziò a conferire diplomi militari ai *milites urbani*. Ovviamente, i primi a beneficiare di

⁵⁷² È quanto hanno sostenuto Y. Le Bohec, *L'esercito romano*, cit., p. 297 e Arnaud Lindet, op. cit., p. 305 ss.

quest'ultima concessione furono i militari di origine provinciale, i quali, al loro ritorno in patria, avrebbero potuto sposarsi con donne estranee alla *civitas Romana*.

Dunque, all'origine dei diplomi dei *milites urbani*, vi sono probabilmente state misure speciali assunte da Vespasiano per porre rimedio alle irregolarità compiute nel corso delle guerre civili. È possibile, poi, che la redazione in termini generali dei formulari di questi documenti creasse un precedente che infine permise ai pretoriani e agli *urbaniciani* di conservare, anche per gli anni successivi, i loro privilegi, in un modo che neppure il *princeps* aveva previsto.

Quest'ipotesi parrebbe trovar conferma nell'assenza di documenti successivi al regno di Vespasiano. Si conoscono, infatti, altri diplomi riferibili a pretoriani e *urbaniciani* soltanto a partire dal principato di Adriano. Questo lungo intervallo si spiegherebbe con la circostanza che, dopo il ritorno a una situazione normale, il numero dei veterani congedati si ridusse drasticamente.

4. CASI STRAORDINARI DI RILASCIO DEI *DIPLOMATA* (O DI ALTRI DOCUMENTI) ATTESTANTI LA CONCESSIONE DI PRIVILEGI AI LEGIONARI

Come si è accennato in precedenza, vi furono casi in cui si concessero, in via eccezionale, diplomi militari anche a dei soldati delle *legiones*. Fra essi, i più noti sono sicuramente quelli riguardanti i primi veterani congedati dalle legioni I e II *Adriutices*. Queste due unità proponevano delle peculiarità che le contraddistinguevano decisamente rispetto agli altri corpi del medesimo tipo. Si trattava, infatti, di legioni irregolari che erano state costituite da Nerone con lo scopo di fronteggiare le rivolte scoppiate nel 68 d.C., reclutando *classarii* trasferiti dalle flotte di Miseno e di Ravenna. In particolare, secondo le informazioni forniteci da Tacito, la legione I Adriutrice venne istituita, arruolando fanti di marina provenienti dalla *classis* di Miseno⁵⁷³, mentre la *legio II Adiutrix* fu formata da *classarii* selezionati dalla flotta di Ravenna⁵⁷⁴. Di tali uomini, alcuni a pochi mesi dall'immissione nella legione (ma parecchi altri

⁵⁷³ Tac., *Ann.* 15, 46.

⁵⁷⁴ Tac., *Hist.* 3, 50, 3: *ad has copias e classicis Ravennatibus, legionariam militiam poscentibus, optimus quisque adsciti.*

già al momento del passaggio), avevano maturato i vent'anni della ferma legionaria legale (avendo già militato per 20 anni) e quindi avevano diritto al congedo come veterani.

Nel diploma riferito da CIL XVI 11 (datato al 70 d.C.), si legge infatti:

Imp(erator) Vespasianus Caesar August(us) / tribunic(ia) potest(ate) co(n)s(ul) II / veteranis qui militaverunt in leg(ione) II / Adiutrice Pia Fidele qui vicena / stipendia aut plura meruerant / et sunt dimissi honesta missione / quorum nomina subscripta sunt ip/sis liberis posterisque eorum civi/tatem dedi et conubium cum uxori/bus quas tunc habuissent cum est / civita[s] iis data aut si qui caelibes / essen[t cu]m iis quas postea duxissent / dumtaxat singuli singulas // a(n)te d(iem) Non(is) Mart(is) / Imp(eratore) Vespasiano Caesare Aug(usto) II / Caesare Aug(usti) f(ilio) Vespasiano co(n)s(ulibus) / t(abula) I pag(ina) V loc(o) XXXVI / Nervae Laidi f(ilio) Desidiati / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capi/tolio in podio arae gentis Iuliae.

Un analogo trattamento ricevettero i veterani della *legio I Adiutrix*, quantunque nella costituzione del 68 d.C., loro rivolta, non si faccia menzione degli anni di ferma:

CIL XVI 7-9

Ser(vius) Galba Imperator Caesar Au<g=C>ust(us) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ul) desig(natus) II / veteranis qui militaverunt in legione / I Adiutrice honestam missionem et / civitatem dedit quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis posterisque eorum / et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est civitas / iis data aut si qui caelibes essent cum / iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(n)te d(iem) // XI K(alendas) Ian(uarias) / C(aio) Bellico Natale / P(ublio) Cornelio Scipione / co(n)s(ulibus)

Come si può osservare, i veterani delle legioni *Adiutrices* citati in tali diplomi, furono considerati come legionari quanto alla durata del loro periodo di servizio, ma *classarii* quanto alla formula della disposizione concedente i privilegi. Quali furono le ragioni di questo peculiare trattamento?

In proposito occorre ricordare che la condizione giuridica di questi militari era rimasta immutata nel momento del passaggio nelle nuove formazioni legionarie irregolari. Difatti, sia la I che la II *Adiutrix* furono riconosciute come *iustae legiones*, vale a dire come legioni di diritto, soltanto nell'imminenza o in concomitanza con la promulgazione delle costituzioni concedenti i privilegi dei rispettivi veterani. Pertanto era giustificato, per i legionari di tali corpi, il rilascio di diplomi

militari, proponenti il medesimo formulario contenuto nei *diplomata classiarum*.⁵⁷⁵ Come si ricorderà, nei diplomi dei soldati della *classis* si prevedeva la concessione della *civitas* ai beneficiari, agli eventuali figli e discendenti, e il *conubium* con le *uxores* che già avevano o che avessero sposato in seguito. Questa formula, ovviamente, sarebbe stata impropria se si fosse trattato di veri e propri legionari in possesso della *civitas Romana*. Dunque, la concessione dei diplomi ai soldati delle *Adiutrices* non avrebbe smentito il principio, secondo cui legionari non ricevevano con il congedo i diplomi militari. L'esistenza di tale principio è peraltro confermata dal fatto che gli *ex classarii* che, divenuti *cives Romani*, continuarono a servire nelle *legiones Adiutrices* dopo che esse furono riconosciute come *iustae legiones*, non ottennero diplomi al momento del loro congedo.

Oltre ai congedati dalle legioni I e II *Adiutrices*, si conoscono altre situazioni eccezionali, in cui si concessero a dei *militēs* legionari privilegi normalmente spettanti ad altri corpi. Per esempio, in P. Mich. VII 432 (databile fra l'82 e il 95 d.C.)⁵⁷⁶ è riportata la copia di un editto di Domiziano, con il quale furono concessi a dei veterani legionari alcuni specifici diritti: fra questi, la *civitas* (che probabilmente fu concessa ai medesimi veterani, anche se le lacune del papiro non ci permettono di stabilirlo con sicurezza) e il *conubium* nei confronti delle loro compagne *peregrinae*. La copia del provvedimento fu fatta eseguire, verosimilmente, da uno dei veterani congedati. In essa troviamo riportato:

Imp(eratore) Caes[are divi Vespasiani f(ilio) Domitiano]
Aug(usto) Flav[io Clemente cos][- ca.14 -]
vet(eranorum) ascr[iptorum (?)- ca.29 -]
alexadri[ae][ad Aegyptum- ca.15 -]
Sex(ti) f(ilius) Ga[l(eria)- ca.16 -] [testatus est]
eos qui si[gnaturi essent se discriptum et]
recognit[um fecisse ex tabula aenea quae]
fixa est i[n Caesareo Magno sub porticum]
siniste[riorem in pariete, in qua scriptum]

⁵⁷⁵ G. Forni, *I diplomi militari dei classarii delle flotte pretorie (inclusi quelli dei classarii-legionari)*, in W. Eck e H. Wolff, op. cit., p. 297.

⁵⁷⁶ Su tale documento si veda, R. Cavenaile, *Le P.Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, II, Milano 1957, p. 243 ss.

fuit id qu[od infra scriptum est]
Imp(erator) Caesar[us] [divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus) pont(ifex)]
max(imus) tri[b(unicia) pot(estate) xv dicit visum est mihi edicere eo-]
rum qu[i militaverunt in Aegypto in legione xxii]
Deiot(ariana) qu[i xx stipendiis emeritis honesta missione]
dimissi [sunt quorum nomina]
infra sc[ripta sunt- ca.20 -]
civitat[em Romanam dedit et]
[conu]bium
cum [uxoribus quas tunc]
[habuis]sent.

Come si può notare, l'editto si rivolgeva ai veterani della *legio XXII Deioteriana*, una legione che era stata coinvolta nella prima guerra giudaica. Come sappiamo, in tale occasione, diversi soldati *peregrini* delle flotte furono trasferiti nella Deioteriana, probabilmente senza ricevere il requisito della *civitas* all'atto dell'arruolamento.

La situazione di questi legionari era dunque assimilabile a quella dei legionari Adiutrici, e ciò potrebbe spiegare perché si concessero a tali veterani privilegi, che, di norma, non lo erano ai legionari.

Analoghe considerazioni si devono proporre sul beneficio ricordato nella cosiddetta tavola di Filadelfia, che venne fatta eseguire dal veterano della *legio X Fretensis* M. Valerius Quadratus:

Chr. Wilck. 463

L(ucio) Nonio Calpurnio Torquato Asprenate T(ito) Sextio Magio
Laterano cos vi Non(as) Iulias anno xiii Imp(eratoris) Caesaris Domitiani
Aug(usti) Germanici mense Epip die viii Alex(andriae) ad Aegyptum
M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) Pol(lia) Quadratus vet(eranus) dimissus honesta
5 missione ex leg(ione) x Fretense testatus est se descriptum
et recognitum fecisse ex tabula aenea, quae est fixa
in Caesareo Magno escendentium scalas secundas
sub porticum dexteriolem secus aedem Veneris
Marmoreae

in pariete, in qua scriptum est {et} id, quod infra scriptum es[t]
Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus) Germanicus
pontifex maximus trib(unicia) potest(ate) vii imp(erator) xiii censor perpetuus
p(ater) p(atriciae) dicit visum est mihi edicto significare universoru[m]
vestrorumve veterani milites omnibus vectigalib[us]
portitoribus publicis liberati immunes esse debent
ipsi coniuges liberique eorum parentes qui conubia [. . .]
rum sument omni optumo iure c(ives) R(omani) esse possint et om[ni]
immunitate liberati apsolutique sint et omnem
q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt) parentes liberique eorum idem iuri[s]
idem condicionis sint, utique praedia domus tabern[ae]
invitos intemni qui veteranos s. . . onis. . . [. . .].
int,3
[. v]eteranorum cum uxoribus et liberis s(upra) s(criptis) in aere
1/2incisi
aut si qui caelibes sint cum is quas postea duxissent
dumtaxat singuli singulas, qui militaverunt hierosolymnis
in leg(ione) x Fretense dimmissorum honesta missione stipendis
emeritis

In tale documento si riferisce un editto dell'imperatore Domiziano (databile al 88/89 d.C.), con il quale si concesse ad alcuni veterani della *legio X Fretensis* il privilegio della *civitas* per essi, le loro mogli e i loro figli. Come è noto, anche la *legio X Fretensis* partecipò alla prima guerra giudaica, ed è verosimile che anche questa *legio* avesse, in occasione del conflitto in Giudea, reclutato irregolarmente diversi peregrini provenienti dalle flotte.⁵⁷⁷ Dunque, la condizione dei veterani congedati da questa legione non differiva da quella degli altri veterani ricordati. Si trattava di legionari *peregrini* selezionati dalle flotte, la cui condizione avrebbe giustificato la concessione di privilegi, di norma, non attribuiti ai legionari.

Alle fattispecie che abbiamo ricordato si potrebbe aggiungere anche un'altra concessione speciale, la quale interessò i *milites* destinatari di alcuni diplomi militari risalenti al principato di Adriano. Nello specifico, si trattava di 4 esemplari di *diplomata*, che erano riconducibili a una medesima *constitutio* adrianea del 121 d.C.:

RMD V 357=ZPE-165-213=ZPE 166-284=RMD I 19

[Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(i)lius) divi Nervae nep(os) Traianus Hadrianus Augustus pont(ificex) max(imus) tribun(icia) pot(estate) V co(n)s(ul) III iis qui militant in ala Ulpia contariorum mil(iaria) quae est in Dacia superiore sub Iulio Severo] legato praef(ect)u Albucio C]andido quorum no(m)ina subscripta sunt ante eme(n)ditam India civitatem Romanam] manam de]dit cum parentibus / [et fratribus et sororibus // [// cum parentibus et fratribus / [et sororibus Non(is) Aprilibus) / [M(arco) Herennio] Fausto / [Q(uinto) Pomponio] Marcello co(n)s(ulibus)

Come si può notare, questi diplomi militari presentavano una formula, per vari aspetti, divergente da quella che ricorreva usualmente nei *diplomata*.

Una prima peculiarità è, di sicuro, rappresentata dal fatto che la *civitas Romana* si concedeva a militari ancora in servizio, che non avevano ancora completato gli anni di ferma. Come si è visto, a partire dal 114 d.C. i formulari dei diplomi degli *auxiliares* e dei *classarii* (e sin dal 73 d.C. quelli dei *milites urbani*) contemplarono come beneficiari sempre e solo veterani. In questo contesto, dunque, l'attribuzione di *privilegia* a militari non ancora congedati assunse certamente un carattere eccezionale.

Un ulteriore elemento, che contraddistingue il formulario di questi *diplomata*, è l'estensione della *civitas*. Quest'ultima, infatti, non riguardava i figli e discendenti dei beneficiari, ma i loro genitori, i loro fratelli e le loro sorelle (*cum parentibus et fratribus et sororibus*).

Come si spiega questa discontinuità?

Secondo un'ipotesi avanzata da Barbara Pferdehirt⁵⁷⁸, il peculiare trattamento dei beneficiari della costituzione adrianea sarebbe stato giustificato dalle particolari condizioni in cui questi militari si erano venuti a trovare. Infatti, secondo la studiosa tedesca, si sarebbe trattato di soldati che avevano militato in una truppa ausiliaria (segnatamente l'*ala Ulpia contariorum*), che successivamente erano stati trasferiti in una *legio*. Come sappiamo, in età adrianea, gli arruolamenti nelle legioni si effettuavano mediante il reclutamento locale. Pertanto la gran

⁵⁷⁷ S. Phang, op. cit., p. 74 s.

⁵⁷⁸ B. Pferdehirt, *Die Rekrutierung von Legionssoldaten unter Hadrian. – Eine andere Deutung einer außergewöhnlichen Bürgerrechtskonstitution aus dem Jahr 121*, in G. Steitz (ed.), *Im Dienste Roms. Festschrift für Hans Ulrich Nuber*, Remshalden 2006, p. 267 ss.

parte dei legionari era costituita da uomini provenienti dalle province. Tuttavia, questi soldati provinciali erano, per lo più, discendenti di veterani italici insediatisi nelle province (*origo castris*). Di conseguenza molti di essi erano già in possesso della *civitas*, o provenivano, comunque, da famiglie ampiamente romanizzate. Per tali ragioni – conclude la Pferdehirt – Adriano avrebbe deciso di concedere la *civitas* non solo ai cavalieri dell'*ala contariorum* ma anche ai loro genitori, ai loro fratelli e alle sorelle. In tal modo, questi soldati, divenuti nel frattempo legionari, sarebbero stati equiparati, in tutto e per tutto, ai loro commilitoni discendenti di famiglie romane.

Quella della Pferdehirt appare, senza dubbio, una congettura estremamente interessante. Essa, inoltre, trova anche un significativo elemento di riscontro: non avrebbe senso attribuire la *civitas* ai genitori, ai fratelli e alle sorelle dei soldati, se non al fine di equiparare la condizione dei cavalieri dell'*ala contariorum* a quella di quanti si distinguevano perché la loro famiglia, almeno da una generazione, possedeva la cittadinanza romana.

A questi rilievi, va aggiunta la considerazione (tutt'altro che trascurabile) che anche in altri contesti si concesse la *civitas* agli ascendenti e agli altri familiari dei beneficiari. Per esempio, nella parte occidentale dell'impero, in special modo in quelle province, cui fu concessa la *Latinitas*, l'esercizio di una magistratura (*Latium minus*) e, al più tardi fra Traiano e Adriano, il semplice ingresso nella curia municipale dotata di *Latium maius*⁵⁷⁹, assicurava la naturalizzazione del notabile, dei suoi genitori, della moglie, dei figli e dei nipoti. Ad analoghe concessioni si ricorse, inoltre, in occasione di competizioni sportive, come nel caso dell'atleta P. Aelius Aristomachus, il quale ottenne da Adriano la *civitas Romana*, per sé stesso, i suoi genitori e i suoi fratelli, a séguito delle vittorie conseguite nei giochi Nemei nel 121 d.C.⁵⁸⁰

Dunque, non fu la prima volta che si concedeva la *civitas* anche agli ascendenti e ai familiari dei beneficiari.

Occorre, però, domandarsi quale fosse il contesto storico in cui fu assunta la decisione adrianea, e in particolare, quali furono le circostanze che motivarono il passaggio nelle legioni dei cavalieri dell'*ala contariorum*, e, di conseguenza, il mutamento di *status* di questi militari.

⁵⁷⁹ Gai. I, 95-96. Sull'acquisizione della *civitas* mediante l'esercizio del *Latium maius* e del *Latium minus*, si veda B. D'orgeval, *L'empereur Hadrien: œuvre législative et administrative*, 1950, p. 82, e V. Marotta, *La cittadinanza*, cit., p. 62.

A tal riguardo, dobbiamo segnalare che, diversamente da quel che pensa la maggioranza degli studiosi, il regno di Adriano non rappresentò un'epoca priva di conflitti bellici ovvero di ribellioni nell'impero. Da un passo dell'*Historia Augusta* apprendiamo, infatti, che anche durante il suo principato, la situazione generale delle frontiere era tutt'altro che pacifica (Hadr, 5, 1-4: ... *quas Traianus subegerat, Mauri lacessebant, Sarmatae bellum inferebant, Brittani teneri sub Romana ditione non poterant, Aegyptus seditionibus urgebatur, Libya deniqueac Palaestina rebelles animos efferebant*).

Inoltre lo stesso imperatore dovette occuparsi in prima persona, dapprima di una *seditione* scoppiata ad Alessandria, poi nel 122 d.C., in modo più significativo, dovette intervenire in Britannia per fronteggiare una rivolta insorta negli anni precedenti.⁵⁸¹ Se invero l'intervento ad Alessandria fu molto modesto e legato a un'operazione di mero ripristino dell'ordine pubblico, senz'altro più significativo fu l'intervento in Britannia. A questo proposito il retore Frontone (Parth. 2), lamentava le eccessive perdite subite nel corso delle campagne della Britannia e della Giudea: *avo vestro Hadriano imperium optinente quantum militum a Iudaeis, quantum ab Britannis caesum?*. Mentre è indubbio che la guerra giudaica del 132-135 d.C. fu molto cruenta e comportò un impegno bellico non indifferente, più sorprendente è constatare che la rivolta in Britannia sia ricordata accanto a quella giudaica, quasi a voler segnalare la sua rilevanza nel corso del regno di Adriano. Malgrado le scarse informazioni in nostro possesso rendano ardua la ricostruzione dello scenario degli eventi e del loro svolgimento, vi sono, tuttavia, alcuni indizi che ci portano a ritenere che l'intervento romano in Britannia fosse stato decisivo: in primo luogo la presenza dell'imperatore stesso nel 122 d.C.; in secondo luogo il trasferimento nel 118 d.C. del generale Pompeo Falcone dalla Mesia Inferior con la dislocazione di una nuova legione sull'isola, la *Legio VI Victrix* (acquartierata in precedenza nei pressi dell'antica *Colonia Ulpia Traiana*, l'odierna Xanten), la quale fu sottoposta al comando di Platorio Nepote.

È ipotizzabile che, in coincidenza con l'emergenza determinata da questi eventi, Adriano avesse disposto il trasferimento nelle legioni di diversi militari provenienti da altre unità militari, i quali

⁵⁸⁰ Si veda L. Moretti, *Iscrizioni agonistiche greche*, 1953, n. 71.

⁵⁸¹ Sulla rivolta scoppiata in Britannia, e più in generale sui conflitti sorti durante il principato di Adriano si veda il fondamentale contributo di A. Galimberti, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007, p. 72 ss.

avrebbero dovuto supportare le truppe che si trovavano già nell'area per combattere la resistenza anti-romana, o compensare le perdite subite dalle stesse.

Dunque, potrebbero essere state queste contingenze a determinare l'emanazione della speciale costituzione del 121 d.C.

La particolare congiuntura storica in cui si colloca la decisione adrianea ci porta quindi a escludere che in situazioni non eccezionali si operassero nei confronti dei legionari concessioni della medesima portata.

5. ULTERIORI PROFILI GIURIDICI

Dopo aver analizzato la condizione giuridica dei veterani, è opportuno, ora, che mi concentri su altri aspetti riguardanti i *diplomata militaria*. In particolare, vorrei, in questa sede, prendere in esame alcuni profili di *ius publicum*, che emergono dallo studio di questi documenti, e precisamente quelli attinenti alla titolatura imperiale riferita nei *diplomata* e alla forma giuridica delle *leges veteranorum*, ossia le *constitutiones* poste a fondamento del rilascio dei diplomi militari.

5.1 LA TITOLATURA IMPERIALE

Come si è potuto osservare nelle pagine precedenti, tutti i *diplomata militaria* riproducevano, nelle loro *praescriptiones*, la titolatura completa degli imperatori concedenti i privilegi ai veterani. Questa era costituita dai seguenti elementi:

- il nome del principe;
- il suo titolo onorico;
- il soprannome assunto a seguito di un successo militare;
- l'acclamazione imperatoria;
- i titoli assunti e i poteri esercitati dall'imperatore.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si deve segnalare che la titolatura imperiale, riferita nei *diplomata*, fotografava sempre i titoli e i poteri effettivamente esercitati dall'imperatore nel momento in cui erano stati accordati i *beneficia*.

Ad esempio, in relazione alla *tribunicia potestas* assunta dagli imperatori, i diplomi ricordavano sempre il numero di volte in cui questo potere era stato rinnovato. Come è noto, a partire da Nerva il *ius tribuniciae potestatis* doveva essere rinnovato il 10 di dicembre di ogni anno (eccetto l'unico caso di Filippo l'Arabo, che prorogò la scadenza della sua seconda *tribunicia potestas* al 1 gennaio)⁵⁸². Dunque, il computo degli anni in cui veniva rinnovata la *tribunicia potestas* avrebbe permesso di datare gli anni di governo di ciascun imperatore. Questa informazione si rivela estremamente utile anche per la datazione dei diplomi militari, in quanto ci consente di conoscere il momento preciso in cui l'imperatore avrebbe promulgato la costituzione riferita dal documento.

Un altro aspetto interessante, che emerge dalla titolatura riportata nei diplomi, riguarda la menzione del titolo di *proconsul*.

Secondo alcuni studiosi, questo titolo – che connoterebbe la titolarità di quel potere che, in età severiana, Cassio Dione definì *archē anthýpatos* (potere proconsolare o magistratura proconsolare)⁵⁸³ – non sarebbe stato inserito stabilmente nella titolatura imperiale prima di Traiano. A partire da questo imperatore, invece, il titolo di *proconsul* si sarebbe adoperato ogni qual volta il *princeps* avesse dimorato fuori d'Italia. A riprova di ciò si possono ricordare due *diplomata* di Marco Aurelio e Lucio Vero, databili al 166 d.C., nei quali si attribuisce il titolo di *proconsul* soltanto a Lucio Vero, dal momento che Marco Aurelio, al momento dell'emanazione della costituzione, era rimasto in Italia:

CIL XVI 21 datazione: 166 d.C.

[Imp(erator) Caes(ar)] M(arcus) Aure[lius Antoninus Aug(ustus)] / [Arm]eniacus pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XX imp(erator)] III [co(n)s(ul) III et] / [Imp(erator) Cae]s(ar) L(ucius) Aure[lius Verus Aug(ustus)] /

⁵⁸² Sul punto si veda N. Scheuerbrandt, *Kaiserliche Konstitutionen und ihre beglaubigten Abschriften. Diplomantik und Aktengang der Militärdiplome*, Remshalden 2009, p. 24.

⁵⁸³ Dio 53.32.5 Καὶ διὰ ταῦθ' ἡ γερουσία δῆμαρχόν τε αὐτὸν διὰ βίου εἶναι ἐψηφίσαστο, καὶ χρηματίζειν αὐτῷ περὶ ἑνός τινος ὅπου ἂν ἐθελήσῃ καθ' ἑκάστην βουλὴν, κἂν μὴ ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τὴν τε ἀρχὴν τὴν ἀνθύπατον ἐσαεὶ καθάπαξ ἔχειν ὥστε μήτε ἐν τῇ ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ πωμηρίου κατατίθεσθαι αὐτὴν μήτ' αὐθις ἀνανεοῦσθαι, καὶ ἐν τῷ ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον τῶν ἐκασταχόθι ἀρχόντων ἰσχύειν ἐπέτρεψεν.

[Armeniacus] Parthic(us) m[ax(imus) trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) III] / [co(n)s(ul)] I]I proco(n)s(ul) d[ivi Antonini f(ilii)] / d[ivi Hadriani] nepotes d[ivi Traia]ni Parthici / pr[one]potes divi [Nervae abnepotes] / equ[iti]b(us) et pedit[ib(us) qui militaver(unt) in] / al[is] [III q]uae appell(antur) [I [Fl(avia) c(ivium) R(omanorum) et] I Fl(avia) Gemell(iana)] / [et I Fl(avia) si]ng(ularium) et coh[ortib(us) XIII I Fl(avia) Ca]/nath(enorum) |(miliaria) e[st] I Breuc(orum) et I et II Raet(orum) et II] / Aquitan(orum) e[st] III Br]ac(araugustanorum) et III T]hr(acum) vet(erana) / et III Thr(acum) [c(ivium) R(omanorum) et I]II Brit(annorum) [et] IV Gall(orum) / et V Braca[r(augustanorum) et VI L]usit(anorum) e[st] IX Batav(orum) / |(miliaria) et sunt [in Rae]tia sub [De]st(i)cio / Severo pr[oc(uratore) qui]nq(ue) et vi[gi]nt(i) sti[pend]iis emerit(is) dimi[s(sis) honest(a) mis]/sion(e) quor(um) nomin(a) s[ubscr]ipta sunt] / civitat(em) Roman(am) qui [eor(um) non haber(ent)] / deder(unt) et conub(ium) cu[m] uxor(ibus) quas] / tunc habuiss(ent) cum e[st] civitas i(i)s dat(a)] / aut cum i(i)s quas post(ea) [dux(issent) dum]/tax(at) singulis a(n)te d(iem) [3] / M(arco) Vibio Liberale P(ublio) M[artio Vero co(n)s(ulibus)] / cohort(is) II Aquitan(orum) [cui praeest] / lu[ll]ius [3] / ex equi[te] / S<e>conconi luli[3] / descr(iptum) et recog[nit(um) ex tabul(a) aenea] / quae fix(a) est Rom(ae) i[n] muro post templ(um)] / divi Aug(usti) ad [Minervam]

CIL XVI 122 datazione: 166 d.C.

[Imp(erator) Caes(ar) Marcus Aurelius Antoninus Aug(ustus) Armeniacus pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XX imp(erator) III co(n)s(ul) III et Imp(erator) Caes(ar) Lucius Aurelius Verus Aug(ustus) Armeniac(us) Parthicus max(imus) trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) III co(n)s(ul) II proc(onsul) divi Antonini f(ilii) divi Hadriani nepotes divi Traiani Parthici pronepotes divi Nervae abnepotes] / [3 iis] / [qui] militaverunt in classe praet[oria Misenensi] / quae est sub Iulio Crescente pra[ef]ecto sex et viginti] / stipendi(i)s emeritis dimissis hon[esta missione] / quorum nomina subscripta sunt [ipsis filiisque] / eorum quos susceperint ex mulie[ribus] quas] / secum concessa consuetudine [vixisse proba]verint civitatem Romanam deder[unt et conubi]/um cum iisdem quas tunc secum ha[buissent cum] / est civitas iis data aut si qui tunc non ha[buissent cum iis] / quas postea uxores duxissent dumt[axat singuli] / singulas //

Questa consuetudine costituzionale fu invece violata costantemente da Severo. A tal riguardo, non è causale che, per sottolineare il contrasto di questa nuova prassi con le tradizioni del principato d'età traiano-antonina, l'*Historia Augusta* ricordi che Alessandro, quando dimorava in una delle città d'Italia o a Roma, si mostrava sempre in pubblico in *toga* e, dunque, mai indossando il *paludamentum* (segno distintivo del suo *imperium militiae*)⁵⁸⁴. Tale notizia, in effetti, troverebbe conferma nei *diplomata militaria* concernenti questo regno:

⁵⁸⁴ H.A. Alex. 40.7-9: *In urbe tamen semper togatus fuit et in Italiae urbibus. Praetextam et pictam togam numquam nisi consul accepit, et eam quidem, quam de Iovis templo sumptam alii quoque accipiebant aut praetores aut consules. Accepit praetextam etiam cum sacra faceret, sed loco pontificis maximi, non imperatoris.*

RMD I 76 datazione: 224 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Mag/ni Pii filius divi Severi Pii nep(os) M(arcus) Aurelius Severus Alexander Pius / Felix Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) III co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaverunt in / cohortibus praetoris Severianis de/cem I II III IIII V VI VII VIII VIII X Pii Vin/dicibus qui pie et fortiter mili(ti)a func/ti sunt ius tribui conubii dumtaxat cum / singulis et primis uxoribus ut etiam / si peregrini iuris feminas in matri/monio suo iunxerint proinde libe/ros tollant ac si ex duobus civibus Ro/manis natos a(nte) d(iem) VII Idus Ian(uarias) / App(io) Cl(audio) Iuliano II L(ucio) Bruttio Crispino co(n)s(ulibus) / coh(ors) X pr(aetoria) Severiana P(ia) V(index) / M(arco) Aurelio M(arci) f(ilio) Ulp(ia) Muciano / Pautalia / descriptu(m) et recognit(um) ex tabula aerea que fixa est Rom(a)e in muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam

CIL XVI 143 datazione: 226 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius) / divi Severi Pii nepos M(arcus) Aurelio(!) / Severus Alexander Pius Felix Aug(ustus) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaver{ver}unt / in coh(ortibus) pr(aetoriis) Severian(i)s decem I II III IIII V / VI VII VIII VIII X Pii Vindicibus qui pei(!) / et fortiter militia functi sunt / ius tribui{i} conubii dumtaxat cum / singulis et primis uxoribus ut / etiamsi peregrini{s} iuris femi/na(s) in matrimonio suo iunxer{r}int / proinde liberos tollant ac si ex duo/bus civibus Romanis natos // a(nte) d(iem) VII Idus Ianuar(ias) / Imp(eratore) Severo Al{f}exandro II Marcello II co(n)[s(ulibus)] / coh(ors) X pr(aetoria) Se[v]eriana P(ia) V(index) / M(arco) Aurelio M(arci) f(ilio) Ulpia Marco Nicopoli / descript(um) et recognit(um) ex tab(ula) (a)erea / qu(a)e fixa est Romae in muro pos(t) tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam.

RMD II 132 datazione: 228 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius) / divi Severi Pii nepos M(arcus) Aurellius / Severus Alexander Pius Felix Aug(ustus) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VII co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaverunt / in cohortibus praetori(i)s Se/verianis decem I II III IIII V VI VII VIII / VIII X Pii Vindicibus qui pie et for/titer militia fun[c]ti sunt ius / tribui conubi(i) dumtaxat cum sin/gulis et primis uxorib(us) <ut=A> etiam/si peregrini iuris feminas in ma/trimonio suo iun/xerint proind(e) / {xerint proinde} / liberos tollant / {liberos tollant} / ac si ex duobus / civib(us) Romanis natos....

RMD IV 315 datazione: 231 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius) divi / Severi Pii nepos / M(arcus) Aurellius Severus Alexander Pius Felix / Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) X co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaver(unt) in coh(or)tib(us) praetori(i)s Alexandrianis dece(m) / I II III IIII V VI VII VIII VIII X Pii Vindicib(us) / [qui pie et] fortiter militia functi sunt / ius tribui conubii dumtaxat cum / singulis et primis uxoribus ut eti/amsi peregrini iuris feminas / in matrimonio suo iunxerint pro/inde liberos tollant ac si ex / duobus c(ivibus) Romanis nat(os) //

A(nte) d(iem) VII Id(us) Ia(nuarias) / Pompeiano P(a)eligni(ano) co(n)s(ulibus) / coh(ors) VIII pr(aetoria) Alexandriana P(ia) [V(index)] / M(arco) Aurelio M(arci) f(ilio) Aug(usta) Posi(doni)o / Traiana / descript(um) et recognit(um) ex tabula [aerea] qua(e) [fi]/xa est Romae in muro post [templ(um)] div[i Au]g(usti) / ad Minervam.

CIL XVI 145 datazione: 233 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii / fil(ius) divi Severi Pii nepos / M(arcus) Aurelius Severus Alexander Pius / Felix Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII co(n)s(ul) / III p(ater) p(atriciae) proco(n)sul nomina militum / qui militaver(unt) in cohort(ibus) pr(aetoriis) Ale(xandrian(is) decem I II III IIII V VI VII VIII / VIII X Piiis Vindicibus qui pie et / fortiter militia functi sunt / ius tribui conubii dumtaxat / cum singulis et prim(is) uxor(ibus) ut / {a}etiam si peregrini iur(is) feminas / in matrimonio suo iunxer(int) proinde lib(eros) [tollant] / ac si ex duobus civibus Romanis natos // A(nte) d(iem) VII Id(us) Ian(uarias) / Maximo et Paterno co(n)s(ulibus) / coh(ors) V pr(aetoria) Alexandrian(a) P(ia) V(index) / Ael(io) Aurelio Ael(i) f(ilio) Attico Acaman(tia) Doryleo / descript(um) et recognit(um) ex tabula ae/rea quae fixa est Rom(a)e in muro / pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam⁵⁸⁵

Come si può osservare, Alessandro, a differenza di Settimio Severo, non aveva mai adoperato, nella titolatura dei *diplomata militaria* emanati fin tanto che era rimasto in Italia, il titolo di *proconsul*, mentre lo aveva assunto puntualmente nel corso delle sue *expeditiones* contro i Persiani e i Germani, a partire, dunque, dal 231.

Le cautele, che si osservavano nell'impiego del titolo di *proconsul*, non avrebbero riguardato soltanto l'Italia e Roma. Si può, per esempio, constatare che Adriano, nei suoi frequenti viaggi, lo adoperò costantemente nei *diplomata militaria*. Tuttavia, allorchè, tra la fine del 128 e la primavera del 129, soggiornò ad Atene, egli decise, per rispettare evidentemente l'*eleuthería* di questa illustre *pólis* sancita dalla sua assoluta estraneità al regolamento provinciale dell'Achaia, di non utilizzare, assieme agli altri, il titolo di *proconsul*.

Invero, in tal caso, l'assenza di questo titolo dalla nomenclatura imperiale dipendeva, a differenza di quel che accadeva quando il principe dimorava in *Italia*, non solo dall'estraneità di Atene al regolamento provinciale (al *týpos tēs eparcheías*), ma in primo luogo dal fatto che Roma riconosceva l'indipendenza e l'integrità territoriale di Atene.

Esaminiamo, dunque, alcuni diplomi militari rilasciati durante il regno di Adriano, prestando particolare attenzione alla loro peculiare struttura diplomatica:

⁵⁸⁵ Si veda anche RMD-02, 00135; AE 2013, 00310; RMD-05, 00460; RMD-02, 00134; AE 2014, 01630; RMD-04, 00308; RMD-04, 00309; RMD-04, 00310; RMD-04, 00311; RMD-05, 00467.

CIL XVI 74 datazione 129 d.C

Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(iilius) divi Ner/vae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriciae) / iis qui militaver(unt) in classe pr(aetoria) Misenensi / quae est sub Iulio Frontone sex et / viginti stipend(iis) emerit(is) dimissis / hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) subscrip(ta) sunt / ips(is) liber(is) poster(is)que eor(um) civitat(em) dedit / et conub(ium) cum uxor(ibus) quas t(unc) habuissent / cum est civit(as) iis data aut si qui caelibes / essent cum iis quas postea duxiss(ent) // dumtaxat / singuli singulas / a(n)te d(iem) XII K(alendas) Mart(ias) / P(ublio) Iuventio Celso II Q(uinto) Iulio Balbo co(n)s(ulibus) (...).

CIL XVI 75 datazione: 129 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(iilius) divi Nerv(ae) / nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriciae) / eq(uitibus) et pe<d=P>(itibus) qui mil(itaverunt) in al(a) I et vexill(atione) eq(uitum) Illyr(icorum) et coh(ortibus) / IIII quae app(ellantur) I Hisp(anorum) et I Hisp(anorum) veter(ana) et II F<l=T>(avia) / Num(idarum) et II Fl(avia) Bessor(um) et III Gallor(um) et sunt / in Dacia i<n=M>feriore sub Plautio Caesiano / quin(is) et vici(n)is <p=F>lu(ribus)ve stip(endiis) emer(itis) dim(issis) hon(esta) / miss(ione) quor(um) nom(ina) subscrip(ta) sun<t=F> ips(is) lib(eris) / post(erisque) eor(um) civit(atem) ded(it) et conub(ium) cum uxor(ibus) / quas tunc hab(uissent) cum est civit(as) iis dat(a) aut si q(ui) / cae<l=T>ibes ess(ent) cum iis quas post(ea) dux(issent) dumtax(at) / sing(uli) singulas [a(n)te] d(iem) XI K(alendas) Apr(iles) / P(ublio) Iuven<t=I>io Celso II Q(uinto) Iulio Balbo co(n)s(ulibus) (...).

AÉ 2005, 691 datazione: 129 d.C.

Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(iilius) divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) tribunic(ia) potest(ate) XII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriciae) iis qui militaverunt in classe praetoria Misenensi quae est sub Iulio Frontone sex et viginti stipendiis emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas a(n)te d(iem) XII K(alendas) Mart(ias) P(ublio) Iuventio Celso II Q(uinto) Iulio Balbo co(n)s(ulibus) (...).

AÉ 2000, 1138 datazione: 129 d.C.

Imp(erator) Caesa[r] divi Traiani Parthici f(iilius) divi Ner]/vae nepo[s] Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex)] / max(imus) tr[ib(unicia) potest(ate) XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriciae) proco(n)s(ul)] / equitib(us) et [peditib(us) qui militaver(unt) in alis II] / et cohort(ibus) [quae appell(antur) I singular(ium)] c(ivium) R(omanorum) et II Flav(ia) [I] (miliaria) et II Raetor(um) et III Thrac(um)] / veter(ana) et III [Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et III Brit(onum) et IIII Gal]/lor(um) et IIII T[ungror(um)] [(miliaria) vexil(latio) et V Bracar]augustan(orum) [et VI Lusitanor(um) et sunt in

Raetia] / sub Caton[io 3 quinis et vicenis plu]/ribusve s[tipendiis emeritis dimissis ho]/nesta mi[ssione quorum nomina subscri]/pta sunt [ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci]/vitatem [dedit et conubium cum uxori]/bus quas t[unc habuissent cum est civi]/tas iis dat[a aut si qui caelibes essent] / cum iis qua[s postea duxissent dumtaxat] / singuli sing[gulas a(n)te d(iem) 3] / Ti(berio) Iulio Iul[iano 3 Casto co(n)s(ulibus)] / [// (...).

RMD IV 243 datazione: 129 d.C.

Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(i)lius / [divi Nervae] nep(os) Traian(us) Hadrian(us) Aug(ustus) pont(if)ex m(ax)imus / [trib(unicia) pot(estate)] XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(at)riae proco(n)s(ul) / [equitib(us) et pedit(ib)us] q(ui) m(ilitaverunt) in a[l(is) II et coh(ortibus) VIII qu[ae] // Imp(erator) Caesa[r] divi Traiani Parthici f(i)lius divi Ner]/vae nepo[s] Traian(us) Hadrian(us) Aug(ustus) pont(if)ex] / max(imus) tr[ib(unicia) pot(estate) XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(at)riae] proco(n)s(ul) / equitib(us) et [pedit(ib)us] qui m(ilitaverunt) in al(is) II] / et coh(ortibus) VIII qu[ae] appell(antur) I singular(ium)] / c(ivium) R(omanorum) et II Flav(ia) [(miliaria) et 3 et III Thrac(um)] / veter(ana) et III [3 et IIII Gal]/lor(um) et IIII T[un]gror(um) [(miliaria) vexil(latio) et V Bracar]/augustan(or)um [et 3 et sunt in Raetia] / sub Caton[io(?) Avito(?) quinis et vicenis plu]/ribusve s[tipendiis emeritis dimissis ho]/nesta mi[ssione quorum nomina subscri]/pta sunt [ipsis liberis posterisq(ue) eor(um) ci]/vitatem [dedit et conubium cum uxori]/bus quas t[unc habuissent cum est civi]/tas iis dat[a aut si qui caelibes essent] / cum iis qu[as] postea duxissent dumtaxat] / singuli sin[gulas a(n)te d(iem) 3] / Ti(berio) Iulio Iul[iano 3 Casto co(n)s(ulibus)].

ZPE-193-249 datazione: 131 d.C.

[Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(i)lius] divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontifex maximus tribunicia potestate XV consul III pater patriae proconsul iis qui militaverunt in classe praetoria Misenensi quae est sub 3 sex et viginti stipendiis emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit] et conubium cum u[xoribus] quas tunc] habuissent cum est / [civitas iis data aut si] qui caelibes essent / [cum iis quas postea dux]issent dumtaxat / [singuli singulas a(n)te d(iem)] XVI K(alendas) Febr(uarias) / [M(arco) Antonio] Rufino / [Ser(gio) Octavio Laen]ate Pontiano co(n)s(ulibus) / (...).

L'analisi di questi formulari ci porta a formulare la seguente conclusione: non è esatto affermare che l'*imperium proconsulare* non si esercitasse se non quando eventualmente, nella titolatura imperiale che corredeva un determinato provvedimento o una determinata decisione, si poteva far riferimento alla carica di *proconsul*. Adriano, infatti, esercitava i medesimi poteri di comando dell'esercito sia quando risiedeva in *Italia*, a Roma, ad Atene o in un'altra città libera, sia quando accuartierava il proprio *comitatus* nel territorio di una comunità soggetta a regolamento provinciale. Per tali motivi, non possiamo sostenere che, nella prassi istituzionale del principato, esistesse una perfetta corrispondenza tra l'esercizio del *proconsulare imperium* e il titolo di

proconsul. Il principe avrebbe esercitato il proprio *imperium domi et militiae*, assumendo il titolo di *proconsul* solo quando l'occasione – un'*expeditio* o una *profectio* – lo avesse imposto.

Dunque, come si può notare, lo studio dei *diplomata militaria* si rivela particolarmente proficuo anche per la definizione di questione complesse, come la problematica dei rapporti tra la carica di *proconsul* e il *proconsulare imperium*.

5.2 LA FORMA GIURIDICA DELLE *LEGES VETERANORUM*

Allo stato attuale della ricerca non è ancora stata elaborata una soluzione universalmente condivisa sul problema del tipo di atto giuridico in cui dovevano iscriversi le cosiddette *leges veteranorum*. A tutto ciò si deve aggiungere il fatto che risulta arduo, a un primo sguardo, comprendere cosa distinguesse i *diplomata militaria* dalle costituzioni imperiali poste a loro fondamento. Come sappiamo, i diplomi militari erano estratti conformi ai provvedimenti imperiali, che concedevano privilegi ai veterani. Dunque, si trattava di meri documenti amministrativi, la cui funzione era quella di certificare la concessione dei diritti operata dalla decisione imperiale.

Una panoramica delle varie opinioni finora formulate è stata proposta da Orazio Licandro⁵⁸⁶: «La natura di tali atti è oggetto di discussione in dottrina. Secondo i curatori del FIRA³ ⁵⁸⁷ si tratterebbe di *leges datae*⁵⁸⁸, mentre un diverso e altrettanto diffuso orientamento ritiene trattarsi di costituzioni imperiali e precisamente di *edicta*.⁵⁸⁹ Tuttavia i *diplomata militaria* per le loro peculiarità, per i destinatari, per il loro oggetto, cioè concessione di privilegi, e per le ragioni sottostanti a tali concessioni, appaiono più che altro come provvedimenti amministrativi del

⁵⁸⁶ O. Licandro, "Il diritto inciso". *Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania 2002, p. 175.

⁵⁸⁷ FIRA 1941.

⁵⁸⁸ Cfr. anche Jean-Pierre Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome 1997, p. 108 s., il quale si interroga sulla possibilità che i diplomi militari costituissero una prosecuzione della tradizione repubblicana di concedere la *civitas* ai veterani, in applicazione di una *lex generalis*.

⁵⁸⁹ A. Lovato, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari 2006; W. Eck, *Der Kaiser als Herr des Heeres. Militärdiplome und die kaiserliche Reichsregierung*, In Wilkes, J. J. (ed.). *Documenting the Roman Army*, London, 2003, p.55 ss. Cfr. L. Radulova, *La forma giuridica dei diplomi militari. Constitutiones principum e procedure*, in *Studia Classica Serdicensia* 5 (2016), p. 264 ss., per la quale solo i *diplomata* concessi ai pretoriani e agli *urbaniciani* rientravano nella tipologia degli *edicta*, mentre quelli delle truppe ausiliarie, degli *equites singulares Augusti*, e dei *classarii* erano da ricondurre al tipo dei *decreta*.

princeps, rispetto ai quali sembra mancare del tutto il piano normativo e regolamentare che è certamente proprio delle *leges datae* e anche delle costituzioni imperiali».

Prima di prendere in esame questo delicato problema è opportuno, dunque, confrontarsi con le diverse soluzioni che si sono elaborate.

Partendo dall'ipotesi che interpreta i diplomi militari come *leges datae*, si deve tener presente che le *leges datae* costituivano atti normativi fondati su una *lex*, approvata dai comizi, che delegava il magistrato a emanare, in un determinato realtà e in determinate occasioni, provvedimenti che vincolavano i loro destinatari. Dunque, in base a questo presupposto, dobbiamo escludere che i diplomi militari (o meglio, i provvedimenti alla base dei *diplomata*) fossero riconducibili alla tipologia della *lex data*. Come sappiamo⁵⁹⁰, infatti, il diritto di concedere privilegi ai veterani era stato assegnato ai *principes*, che (come è noto) manifestavano la loro volontà normativa attraverso *constitutiones*, mentre solo il fondamento di questo potere era individuabile in una *lex* votata dal *populus* nei comizi.

Passando all'ipotesi di Orazio Licandro (per il quale, come si è visto, questi documenti erano da ricondurre a provvedimenti amministrativi del *princeps*) si deve osservare che i *diplomata* militare costituivano certamente atti di tipo amministrativo volti a certificare l'insieme dei privilegi attribuito ai veterani. Tuttavia, non si può ritenere altrettanto corretto identificare con provvedimenti di natura amministrativa anche gli atti posti a fondamento dei *diplomata militaria*. Come sappiamo, infatti, essi, concedendo la *civitas*, modificavano lo statuto giuridico dei veterani e delle loro famiglie.

Dunque, alla luce di queste considerazioni, l'ipotesi più convincente è quella che identifica le *leges veteranorum* con costituzioni imperiali.⁵⁹¹

Secondo la definizione data da Gaio, le *constitutiones principum* erano decisioni con valore pari a quello della legge, adottate dall'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni, sotto la forma del *decretum*, *edictum*, o *epistula*:

⁵⁹⁰ *Supra*, p. 193 s.

⁵⁹¹ Tale ipotesi trova conferma in Gai. I 57: *Unde et veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxerint; et qui ex eo matrimonio nascuntur, et cives Romani et in potestatem parentum fiunt.*

Gai. *Inst.* 1, 5: *Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.*

In analogia con quanto affermato da Gaio, Ulpiano stabiliva che: *Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas volgo constitutiones appellamus.*⁵⁹²

Secondo queste definizioni, il termine *constitutiones* denotava, quindi, un insieme di tipologie diverse di provvedimenti, ciascuno con le proprie caratteristiche formali e procedurali; l'elemento comune era rappresentato dall'autorità che emanava questi provvedimenti, vale a dire l'imperatore.

Da questo punto di vista, l'identificazione delle *leges veteranorum* come costituzioni imperiali appare, da una parte, assai convincente, considerato che questi provvedimenti costituivano appunto decisioni dell'imperatore che assumevano valore di legge: dall'altra parte, il termine *constitutiones* è una espressione così generica, che non ci informa sulla tipologia di atto cui potevano ascrivere i predetti provvedimenti.

Occorre, dunque, soffermarsi su questo punto. A tal fine, però, è necessario, dapprima, prendere in esame il formulario delle varie tipologie di diplomi militari e le diverse procedure che disciplinavano il rilascio di tali documenti.

5.2.1 STRUTTURA DEI DIPLOMI MILITARI E ALCUNE FORMULE FISSE

L'esame dei formulari dei diplomi rilasciati ai diversi corpi dell'esercito ha permesso di rilevare una differenza formale tra i provvedimenti imperiali, concernenti gli *auxilia*, le flotte e gli *equites singulares Augusti*, da una parte, e le coorti pretorie e urbane dall'altra.

Quanto ai diplomi rilasciati agli ausiliari, ai *classarii*, e agli *equites*, si è potuto rilevare che essi venivano redatti sempre secondo questo schema:

CIL XVI 22 ⁵⁹³ datazione: 78 d.C.

Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus / pontifex maximus tribunic(ia) potest(ate) / VIII imp(erator) XVIII p(ater) p(atriciae) censor co(n)s(ul) VIII / peditibus et equitibus qui militant / in cohortibus octo I Cantabrorum I / Thracum Syriaca I Sugambrorum ti/ronum II Lucensium III et VIII Gallo/rum Cilicum Mattiacorum quae / sunt in Moesia sub Sex(to) Vettuleno / Ceriale qui quina et vicena stipen/dia aut plura meruerant quoru/m nomina subscripta sunt ipsis / liberis posterisque eorum civi/tatem dedit et conubium cum / uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut si qui / caelibes essent cum iis quas pos/tea duxissent dumtaxat singuli / singulas a(nte) d(iem) VII Idus Febr(uarias) / L(ucio) Ceionio Commodo D(ecimo) Novio Prisco co(n)s(ulibus) / cohort(i) Cilicum cui prae(e)st / P(ublius) Seppienus P(ubli) f(ilius) Pol(lia) Aelianus / pediti / Perasi Publi f(ilio) Aeg(is) / descriptum et recognitum ex tabu/la aenea quae fixa est Romae in Ca/pitolio post piscinam in tribunal(i) / deorum parte posteriore // Sex(ti) Priverni Celeris / P(ubli) Atini Rufi / Cn(aei) Pompei Maximi(i) / M(arci) Veturi Montani / M(arci) Stlacci Iuvenalis / L(uci) Naevi Vestalis / M(arci) Lolli Rufi....

Come si può osservare, all’inizio del diploma era riportato il titolo imperiale completo, inteso come soggetto della proposizione; di seguito vi era l’indicazione dei nomi dei corpi militari interessati, accompagnata dal luogo di stanziamento e dal nome del comandante. Seguivano, poi, i presupposti per la concessione dei privilegi registrati nei diplomi e la portata dei medesimi privilegi. Sola verso la metà della formula compariva il verbo *dedit*, coniugato sempre alla terza persona e all’indicativo perfetto, con l’imperatore come soggetto. A seguire comparivano la data ufficiale di pubblicazione della *constitutio*, il nome dei beneficiari, il luogo ove era esposto l’originale del documento e, infine, il nome dei testimoni.

Diversamente, nei *diplomata* rilasciati ai *milites* delle coorti pretorie e urbane si adoperava uno schema assai differente.

CIL XVI 21 datazione: 76 d.C.

Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus pontifex / maximus tribunicia potestat(e) VIII imp(erator) / XVIII p(ater) p(atriciae) censor co(n)s(ul) VII design(atus) VIII / nomina speculatorum qui in praeto/rio meo militaverunt item militum / qui in cohortibus novem praeto/riis et quattuor urbanis subieci / quibus fortiter et pie militia func/tis ius tribuo conubi(i) dumtaxat / cum singulis et primis uxoribus / ut etiamsi peregrini iuris feminas / [matrimonio suo iunxerint proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos a(nte) d(iem) VIII Non(as) Decembr(es) Galeone Tettieno Petroniano M(arco) Fulvio Gillone co(n)s(ulibus)] // Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus /

⁵⁹² D. 1.4.1 (Ulp. libro 1 inst).

⁵⁹³ Cfr. CIL XVI 13; RMD V 453.

pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) / XVIII p(ater) p(atriciae) censor co(n)s(ul) VII design(atus) VIII / nomina speculatorum qui in praetorio / meo militaverunt item militum qui / in cohortibus novem praetoriis et quat/tuor urbanis subieci quibus fortiter / et pie militia func/tis ius tribuo conu/bi dumtaxat cum singulis et primis / uxoribus ut etiamsi peregrini iu/ris feminas matrimonio suo iunxe/rint proinde liberos tollant ac si ex / duobus civibus Romanis natos / a(nte) d(iem) VIII Non(as) Decembr(es) / Galeone Tettieno Petroniano / M(arco) Fulvio Gillone / co(n)s(ulibus) / coh(ors) VI pr(aetoria) / L(ucio) Ennio L(uci) filio Tro(mentina) Feroci Aquis Statellis / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in Capitolio / in basi Iovis Africi...

Anche nel caso dei pretoriani e degli *urbaniciani*, si riportava la titolatura imperiale completa all’inizio del testo, tuttavia qui l’imperatore veniva citato alla prima persona singolare come soggetto del verbo *tribuo*, coniugato al presente.⁵⁹⁴

Altra peculiarità di tali diplomi è la formula *qui in pretorio meo militaverunt.....*, che precedeva l’indicazione dei corpi militari interessati dal provvedimento (senza che fosse specificato il nome del comandante dell’unità), quasi a voler sottolineare la diretta dipendenza di questi corpi dall’imperatore.

La restante parte della formula, analoga a quella degli ausiliari, contemplava: l’indicazione dei privilegi e delle condizioni, la datazione ufficiale, i nomi dei beneficiari, l’indicazione del luogo di esposizione dell’originale del documento e i nomi dei testimoni.

Riassumendo, dunque, si riscontra una differenza significativa tra il formulario dei *diplomata* degli ausiliari, dei *classarii*, degli *equites singulares*, da una parte, e quello dei pretoriani e degli *urbaniciani* dall’altra.

È verosimile che questa differenza formale non fosse casuale, ma fosse invece connessa a una differenza nella tipologia del documento e dei procedimenti che portavano al rilascio dei diplomi militari.

⁵⁹⁴ Come vedremo, fanno eccezione alcuni *diplomata*, in cui il verbo è coniugato sempre alla prima persona singolare, ma all’indicativo perfetto (*tribui*).

5.2.2 PROCEDIMENTI DI RILASCIO DEI DIPLOMI MILITARI E TIPI DI *CONSTITUTIONES* IMPIEGATE

Come anticipato, i diversi formulari dei diplomi militari rivelano informazioni significative a proposito delle procedure amministrative che portavano alla produzione e al rilascio di questi documenti.

Quanto alla condizione dei soldati degli *auxilia*, dei *classarii* e degli *equites singulares*, l'esame dei loro formulari ci permette di rilevare i seguenti elementi. Innanzitutto, nel loro caso, il procedimento era avviato dall'iniziativa del loro comandante (ovvero il governatore della provincia in cui era stazionata l'unità, nel caso degli *auxilia* e delle flotte, il *tribunus angusticlavius* comandante del reparto, in quello degli *equites singulares*). Dunque, era questo ufficiale che, dopo aver raccolto le liste con i nominativi dei soldati che avevano maturato i requisiti per il congedo, ed aver verificato le relative richieste, trasmetteva all'imperatore sia la richiesta di congedo che quella dei privilegi spettanti ai veterani. La rilevanza della funzione svolta dal comandante nell'avvio del procedimento riguardante gli ausiliari, i *classarii* e gli *equites singulares Augusti*, è testimoniata dalla circostanza che nei formulari dei loro *diplomata* viene sempre specificato il nome di questo soggetto (a differenza, come vedremo, dei diplomi rilasciati ai *milites urbani*).

Una volta che la richiesta era pervenuta all'imperatore, questi procedeva subito con l'approvazione dell'istanza (considerato che la verifica delle richieste di congedo, era stata svolta già dal comandante delle unità interessate). È verosimile che l'imperatore adoperasse per la sua decisione la tipologia dell'*epistula*, in risposta all'*epistula* trasmessagli dal comandante.

Quanto alla fase di produzione dei diplomi militari, si deve rilevare che, nel formulario dei *diplomata* degli ausiliari (così come in quello dei *classarii* e degli *equites*), si riproduceva non tanto il testo completo del provvedimento imperiale, quanto il mero dispositivo dell'atto emanato dall'imperatore. In altre parole, i *diplomata* di queste categorie di soldati si limitavano a proporre un resoconto del contenuto normativo di un atto, che (come pone in evidenza la coniugazione del verbo *dedit* all'indicativo perfetto) era stato assunto nel passato.

Differente era il procedimento alla base del rilascio dei diplomi dei pretoriani e degli *urbaniciani*. In tal caso, ad avviare la procedura era non tanto il comandante del reparto (dunque, il prefetto

del pretorio per i pretoriani, e il prefetto all'Urbe per gli *urbaniciani*), quanto l'imperatore stesso. Ciò troverebbe conferma nel fatto che, nei *diplomata* dei *milites* del pretorio, non si faceva menzione del comandante dell'unità, ma si sottolineavano, invece, i vincoli che univano imperatore e soldati: *qui in pretorio meo militaverunt*.... Un'ulteriore peculiarità dei formulari dei *milites* acquarterati nell'urbe (pretoriani e *urbaniciani*) è la presenza del verbo *tribuo*, che, come si è visto, si coniugava alla prima persona singolare, quasi a voler enfatizzare, in tal modo, il ruolo interpretato dall'imperatore.

Dunque (a differenza di quel che accadeva per gli ausiliari, i *classarii*, e gli *equites*), nel caso dei pretoriani e degli *urbaniciani*, era lo stesso imperatore (o un suo subalterno) che procedeva alla verifica dei requisiti maturati dai soldati della sua guardia o delle coorti urbane. È verosimile che questo procedimento istruttorio culminasse in una riunione del *consilium principis* (il gruppo di consiglieri privati dell'imperatore), nell'ambito della quale si verificava l'esistenza di tutte le condizioni richieste per concedere l'*honestamissio* e i conseguenti privilegi.

Si ipotizza che, una volta conclusa la fase istruttorie, il *princeps* assumesse la sua decisione in presenza dei militari, in occasione di una cerimonia ufficiale. Quest'ultima, a partire dal 210 d.C., ricorreva sempre il 7 gennaio, come è attestato nei numerosi diplomi concessi a partire da questa data, e nel *Feriale Durianum* (col. 1.)⁵⁹⁵, ovvero il calendario delle festività religiose a uso della *cohors vicesima Palmyrenorum*, di stanza a Dura Europos. Quanto alla tipologia di provvedimento adoperato dall'imperatore, alcuni indizi – il fatto, per esempio, che l'imperatore assumesse pubblicamente la sua decisione – lasciano supporre che per la concessione dei privilegi ai veterani delle coorti pretorie e urbane si ricorresse alla tipologia dell'*edictum*. Quest'ultimo, infatti, costituiva un tipo di dichiarazione pubblica, diretto a esprimere la volontà dell'imperatore o di un magistrato *cum imperio*.

Una volta che l'imperatore avesse promulgato la sua *constitutio*, si procedeva alla preparazione dei diplomi militari. Questi (diversamente dai diplomi dei militari degli altri corpi) non si limitavano a riprodurre il dispositivo della *constitutio*, ma riportavano il testo integrale dell'*edictum*, così come era stato pronunciato dall'imperatore. Tale circostanza è attestata dal fatto che, nei formulari dei pretoriani e degli *urbaniciani*, si utilizza sempre il verbo *tribuo* al

⁵⁹⁵ *The Feriale Duranum*, col I, a c. di R.O. Fink-A.S. Hoey-W.F. Snyder, in *Yale Classical Studies* 7 (1940), p. 41.

presente, quasi a voler sottolineare che l'imperatore aveva assunto la sua decisione in quel preciso momento.

Le invarianti individuate nei formulari e nelle procedure di attribuzione dei *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani*, non sono invece riscontrabili nei *diplomata* rilasciati ad alcuni *urbaniciani*. Mi riferisco, in particolare, ai militari che prestavano servizio presso la coorte urbana acuartierata a Lione. In effetti, il formulario dei diplomi rilasciati a tali *urbaniciani* si discosta, per vari aspetti, da quello ricorrente nei *diplomata* degli altri *milites urbani*.

CIL XVI 133 datazione: 193 d.C.

[Imp(erator) C]aes(ar) divi M(arci) Antonini Pii [Germ(anici) Sarm(atici)] / fil(ius) divi Pii nep(os) divi Hadria[ni] p[ro]nep(os) divi / Traiani Part(hici) ab[nep(os)] div[i N]ervae adne(pos) / L(ucius) Aelius Aurelius C[om]modu[s] Pius Felix / [A]ug(ustus) Sarm(aticus) Germ(anicus) [max(imus)] Br[it(annicus)] pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) XVII{l} imp(erator) [VIII co(n)s(ul) VII p(ater) p(atriciae)] / nomina militum qui [mi]litave[runt] / [i]n cohorte XIII urb[an]a qu(a)e est / Lugduni sub Numisi[o] Clemente / tribuno subieci qu[ib]us forti/ter et pie militia fun[c]tis ius / tribui conubi(i) dumt[a]xat cum / singulis et primis ux[o]ribus ut / etiam si peregr[in]i{s} iuris / feminas matrimonio suo / [i]un{c}xerint proinde libe[ros] / [t]ollant ac si ex [d]uob[us] / [c]ivibus Romanis natos // a(nte) d(iem) XVII Kal(endas) April(es) / Sacerdote et Prisco co(n)s(ulibus) / S(purio) Egnatio S(puri) f(ilio) Gal(eria) / Paulo Lugduni / descriptum et recognitum ex / tabula aerea qu(a)e fixa est Ro/mae in muro [post] templ(um) / divi Aug(usti) ad [Min]erva[m]

Come si può osservare, in tale formulario è presente (in luogo di *tribuo*) il verbo *tribui*, all'indicativo perfetto. Ciò rivela che i diplomi rilasciati agli *urbaniciani* di Lugdunum riproducevano (al pari di quelli degli ausiliari, dei *classarii* e degli *equites singulares*) il disposto di una decisione che era stata assunta qualche tempo prima.

Un'ulteriore peculiarità di questo diploma è la menzione del comandante dell'unità. Tale circostanza, a mio parere, evidenzia che, nel caso dei *milites* di Lugdunum, la procedura era avviata su iniziativa del comandante dell'unità. È ipotizzabile, inoltre, che, in tale circostanza (al pari di quella degli ausiliari), la decisione del *princeps* fosse espressa attraverso un'*epistula*, trasmessa al comandante del corpo che aveva inoltrato le richieste di congedo dei militari.

In conclusione si può rilevare che le *leges veteranorum*, che concedevano i privilegi ai diversi corpi dell'esercito, appartenevano a differenti tipi di costituzioni imperiali. Mentre le *constitutiones* riguardanti gli ausiliari, i *classarii*, gli *equites singulares* (e gli *urbaniciani* di

Lugdunum) devono annoverarsi tra le *epistulae*, quelle concernenti i pretoriani e i *milites* delle coorti urbane vanno ricondotte agli *edicta*. Queste rilevanti differenze si correlano, evidentemente, a due distinte procedure di attribuzione dei privilegi ai soldati congedati.

CONCLUSIONI

In conformità con gli obiettivi che mi sono proposto, ho cercato di affrontare almeno alcuni dei problemi posti agli studiosi dal *ius militare*. Più in particolare, mi sono concentrato sui seguenti punti: la disciplina del reclutamento dei soldati, la *vexata quaestio* del divieto di matrimonio dei militari e, infine, il trattamento giuridico dei veterani e delle loro famiglie.

Quanto al regime giuridico del reclutamento, l'analisi delle fonti mi induce a credere che i requisiti di arruolamento si differenziassero in base alle specifiche peculiarità di ogni tipo d'unità militare. È emerso, inoltre, che l'accesso alle legioni imponeva il possesso della cittadinanza romana. Tale dato è confermato dall'onomastica dei legionari, e in particolare dalla menzione dei *tria nomina* e della tribù in numerose loro iscrizioni. Viceversa gli stranieri (i *peregrini*) si arruolavano normalmente nelle truppe ausiliarie. Si constata, non di meno, qualche sporadica eccezione: casi, cioè, di *peregrini* arruolati nelle legioni, previa concessione della *civitas*, prima, comunque, della vera e propria iscrizione nei ruoli. Norme particolari regolavano, invece, il reclutamento delle coorti pretorie ed urbane. Questi corpi erano costituiti da cittadini romani e, in particolare, da *cives* provenienti da città italiche. Solo, a partire dal 193 d.C., con la presa del potere da parte di Settimio Severo, gli Italici persero il privilegio di arruolarsi nelle coorti pretorie, che, dal quel momento in poi, furono costituite da soldati scelti tratti dalle legioni e, in particolare, da quelle pannoniche. Quanto ai pretoriani, l'analisi di alcune fonti epigrafiche ha avvalorato l'ipotesi che essi dovessero essere in possesso della cittadinanza romana. Per esempio, nella nota *Tabula Clesiana*, si fa riferimento a un editto di Claudio del 46 d.C., che, per rimediare alle irregolarità verificatesi a seguito dell'arruolamento fra i pretoriani di alcuni appartenenti alle tribù peregrine degli *Anauni*, *Tulliasse* e *Sinduni*, concesse retroattivamente la *civitas* a queste genti. Un'ulteriore testimonianza emerge dall'esame di quattro tavolette bronzee (pubblicate di recente da Werner Eck), riportanti un editto di Adriano del 119 d.C., con il quale il *princeps* concesse la *civitas* a diversi stranieri che, in occasione delle guerre di Traiano contro i Parti, erano stati arruolati irregolarmente nelle coorti pretorie.

Invece a schiavi e liberti – se si eccettua il caso dei liberti *Latini Iuniani*, arruolati in gran numero nelle coorti dei *vigiles* – era precluso l'accesso alle unità militari.

Anche gli Egiziani scontavano, nell'arruolarsi nelle unità dell'esercito, alcune limitazioni. Attraverso l'incrocio di più testimonianze letterarie (segnatamente Ios. *Contra Apionem* 2.40-42; 2.72 e Plin. min. *Ep.* 10.5.1; 10.6.1; 10.7; 10.10) con i materiali che si traggono dallo *Gnomon* dell'*Idios Logos*, si constata che agli Egizi, diversamente da altri *peregrini*, era interdetto, in linea di principio, l'accesso alla cittadinanza romana e, di conseguenza, era fatto divieto di arruolarsi nelle legioni.

Gli Egizi si indirizzavano, in effetti, il più delle volte verso la *classis praetoria* Misenate. A proposito della condizione giuridica di questo corpo, dallo studio della documentazione epigrafica in mio possesso (in primo luogo, i diplomi militari, concessi ai veterani in coincidenza con l'*honesta missio*), ho potuto appurare che ai *classarii*, provenienti dall'Egitto o da altre regioni dell'Impero più periferiche dal punto vista culturale, si concedeva, al momento dell'iscrizione nei ruoli, la *Latinitas*. Lo conferma la stessa onomastica dei *classarii*, riportata nei loro *diplomata*. In effetti, a partire dall'età flavia, i *classarii* sono denominati costantemente nei diplomi con i *tria nomina*. Come si è sottolineato in precedenza, il possesso di questo *status civitatis* intermedio consentiva ai marinai di origine egizia di ottenere (in analogia a quanto accadeva per i soldati di altri corpi) la cittadinanza romana al momento del congedo, senza contraddire, per questo, quella regola generale che discriminava gli Egiziani.

Infine, quanto agli *equites singulares Augusti*, la presa in esame del formulario dei loro diplomi militari ha permesso di accertare che, anche nel loro caso, si concedeva la *Latinitas* al momento del reclutamento. Tale concessione incideva in modo significativo sullo *status* giuridico di questi militari, che, come ricordato in precedenza, venivano reclutati in prevalenza fra le tribù della *Germania superior e inferior*.

La *Latinitas* delle reclute delle flotte pretorie e degli *equites singulares Augusti* proponeva un carattere peculiare. A tal riguardo ho rilevato che le autorità romane utilizzavano un meccanismo simile a quello congegnato per i *Latini Iuniani*, mediante il quale si concedeva loro fittiziamente il *ius Latii*. La *Latinitas* concessa ai *classarii* e agli *equites* si può, dunque, identificare con un *Personalrecht*, ovvero con uno statuto giuridico che si accorda, prescindendo dall'appartenenza del beneficiario a una qualsiasi comunità.

Quanto alla *vexata quaestio* del divieto di matrimonio dei militari, l'analisi di alcuni testi letterari (in particolare Cass. Dio. 60,24 Libanius *Or.* 2.39-40 ed Herod., III, 8, 4-5) e della documentazione papiracea relativa a questa materia (soprattutto quella contenuta nei papiri Cattaoui e BGU I 140, e quella concernente le *testationes liberorum* dei militari, e i registri di *epikrisis*), mi ha permesso di verificarne l'esistenza, in contrasto, dunque, con quell'orientamento (prevalente tra gli storici del diritto) che nega la sua esistenza. Esso, in realtà, colpiva, al contempo, le unioni costituite dal soldato durante la ferma e i matrimoni contratti prima dell'arruolamento. Quanto a quest'ultimo aspetto, si è rivelato particolarmente utile l'esame dell'estratto trasmesso da P. Catt. IV 1-15, che attesta come anche a un soldato, già sposato al momento dell'arruolamento, fosse preclusa la possibilità di concepire figli legittimi durante la ferma. Anche la prassi dei soldati e delle loro donne di escogitare espedienti per celare, sotto altre vesti, negozi costitutori di dote, ha fornito elementi utili per sostenere l'esistenza di tale divieto. Elementi rilevanti emergono, inoltre, dall'estratto riportato in P. Catt. IV.16-V.26, così come dall'epigrafe contenente il noto testamento di Antonius Silvanus. Tali testimonianze confermano, infatti, che il divieto si estendeva ai soldati di tutti i reparti dell'esercito, e non solamente ai legionari (come sostennero, a loro tempo, Theodor Mommsen e Joachim Marquardt).

Quanto alla datazione della revoca di questo divieto, ho potuto rilevare come il noto passo di Erodiano (III, 8, 4-5) proponga un riferimento sicuro al ben noto provvedimento di Settimio Severo. Difatti la frase ... γυναίξί τε συνοικεῖν... deve interpretarsi nel senso che l'imperatore accordò ai soldati la possibilità di sposarsi, tanto più perché ho verificato che il verbo συνοικέω ricorre anche in altri luoghi di Erodiano con questo specifico significato.

Al divieto di matrimonio conseguiva, essenzialmente, l'illegittimità, oltre che delle unioni matrimoniali costituite dai soldati, anche quella dei figli concepiti in tali relazioni. L'esame delle fonti mi induce a concludere, tuttavia, che i 'matrimoni' dei soldati rientrassero in una categoria particolare, vale a dire in quella dei *matrimonia iniusta*. Al pari dei *matrimonia iusta*, anch'esse si caratterizzavano per la presenza dell' *affectio maritalis* e per la condivisione dell'*honor matrimoni*. Tale identificazione, la si può asseverare alla luce di diversi passi del Digesto, che qualificano i *milites* e le loro donne come *mariti* e *uxores*, nonché grazie al riscontro degli stessi

diplomi militari. Come si è osservato, infatti, nel formulario di quelli rilasciati agli *auxiliares*, agli *equites singulares Augusti* e ai *classarii* fino al 158 d.C, le donne, a cui i soldati si univano al momento della concessione della cittadinanza romana, si denominavano *uxores*.

Si è osservato, altresì, che attribuire i caratteri essenziali del matrimonio (quantunque *iniustum*) alle relazioni contratte dai soldati implica, comunque, che ad esse conseguissero taluni effetti giuridici. Per esempio il marito di un *matrimonium iniustum* godeva, qualora esperisse l'*accusatio adulterii*, di una condizione privilegiata rispetto agli *extranei*. Inoltre il concepito in un *matrimonium iniustum* tra due cittadini romani rientrava nel novero dei figli utili per ottenere il *ius liberorum*. Sulla condizione giuridica dei figli illegittimi dei soldati, l'analisi dell'*epistula* di Adriano a Ramnius Martialis ha chiarito che, a partire dall'età adrianea, i figli dei legionari potevano reclamare la *bonorum possessio unde cognati* dei loro padri. Chi veramente trasse vantaggio da questo provvedimento adrianeo furono i figli dei soldati delle *iustae legiones*, dal momento che si riconobbe loro quanto meno la *bonorum possessio unde cognati*. Viceversa i figli degli ausiliari, dei *classarii*, e degli *equites singulares Augusti*, considerati alla stregua dei figli *emancipati*, potevano reclamare la *bonorum possessio unde liberi*. Infine i figli dei pretoriani e degli *urbaniciani*, proprio perché annoverati tra i *fili legitimi* (per effetto del dispositivo della *constitutio principis* riferita dai loro *diplomata*), erano equiparati, in tutto e per tutto, ai *sui heredes*.

Quanto ai *classarii*, nel valutare il rilievo giuridico della clausola *concessa consuetudo* (attestata nei *diplomata* dei fanti di marina di Miseno e di Ravenna a partire dal 158 d.C.), si è sottolineato che essa fu introdotta dalle autorità romane al fine di monitorare lo *status* delle relazioni contratte da questi soldati. In effetti i *classarii* tendevano a stringere, a causa dei loro frequenti spostamenti, relazioni poligamiche, spesso con proprie liberte o schiave. Tale circostanza è, peraltro, messa in evidenza nei formulari dei loro diplomi, ove le donne, a cui i *classarii* si univano durante la ferma, sono denominate *mulieres* (a conferma, quindi, del fatto, che la cancelleria imperiale era a conoscenza dell'abitudine, diffusa tra i *classarii*, di contrarre relazioni prive degli elementi che connotavano anche i *matrimonia iniusta*). La clausola della *concessa consuetudo* li avrebbe, dunque, indotti ad instaurare, preferibilmente, relazioni monogamiche e durature, dal momento che la concessione della *civitas* ai loro figli era

subordinata al loro concepimento in relazioni di convivenza autorizzate dalle autorità romane. Forse la clausola della *concessa consuetudo* intendeva anche richiamarsi alle peculiari condizioni di servizio dei *classarii*, i quali (in specie nel periodo del *mare clausum*) potevano vivere, nelle loro abitazioni, assieme alle proprie compagne.

L'ultimo (IV) capitolo è dedicato al trattamento giuridico dei veterani. Ho approfondito, pertanto, il formulario dei diplomi militari, ovvero di quei documenti consegnati, al momento dell'*honesto missio* (congedo onorevole), agli *auxiliares*, ai *classarii* delle flotte pretorie e provinciali, ai pretoriani, agli *urbaniciani* e agli *equites singulares Augusti*. Tali documenti, infatti, costituivano degli estratti conformi alle costituzioni imperiali che concedevano i privilegi ai veterani.

Quanto agli *auxiliares* si è rilevato che, prima del 105 d.C., i diplomi e i privilegi che vi inerivano (*civitas* per sé e per i propri figli nati durante il servizio, nonché *ius conubii* con donne peregrine) furono attribuiti esclusivamente ai soldati di quelle unità distinte per il loro particolare valore.

Mi sono soffermato a lungo sulle ragioni che determinarono, nel 140 d.C., la trasformazione del formulario degli *auxiliares*, cui, come è noto, conseguì l'esclusione dei loro figli dal beneficio della cittadinanza. Tale riforma si rese necessaria per le difficoltà di reclutamento sorte durante il principato di Antonino Pio. In effetti, attraverso la revoca della cittadinanza romana ai figli degli ausiliari, anche i *fili* dei veterani degli *auxilia* ebbero un personale, ulteriore incentivo ad arruolarsi.

Nel caso dei *diplomata* rilasciati ai *classarii*, occorre distinguere la condizione dei veterani delle flotte pretorie da quella dei veterani delle flotte provinciali. I *classarii* delle provinciali ricevettero, in un primo periodo (dal 79 al 92 d.C.), diplomi militari identici a quelli degli *auxiliares*. A partire dal 92 d.C., invece, si concessero loro i privilegi attraverso le medesime *constitutiones* rivolte agli *auxiliares*. Per quanto riguarda, invece, i fanti di marina di Miseno e Ravenna, essi ottennero sempre i *beneficia* attraverso costituzioni imperiali rivolte specificamente a essi. Quanto al formulario dei loro *diplomata*, si sono distinte due fasi. Nella prima fase (che va dal 52 al 140 d.C.) per i *classarii* si adoperò un formulario corrispondente a quello degli *auxiliares*: di conseguenza essi beneficiarono dei loro medesimi privilegi. Diversamente dai *diplomata* degli ausiliari, però, quelli dei *classarii* non furono colpiti dalla

revoca della *civitas liberorum* del 140 d.C. Solo a partire dal 158 d.C. si prevedero per essi (attraverso l'introduzione della clausola della *concessa consuetudo* nel loro formulario) condizioni più rigide per la concessione della *civitas liberorum*. Si è osservato come questo trattamento dei *classarii*, senza dubbio più privilegiato, dipendesse da diverse ragioni: per esempio, il fatto che nel 140 d.C. (contrariamente a quanto si verificò negli *auxilia*) non si verificò un aumento di *cives* arruolatisi nella *classis*. Un ulteriore motivo si è ravvisato nella circostanza che, nel corpo dei *classarii*, non emersero gli stessi problemi di reclutamento che interessarono gli *auxilia* a partire dal II secolo d.C., e ciò in quanto nelle flotte pretorie, in particolare in quella di Miseno, si arruolavano in prevalenza Egiziani. Questi ultimi avrebbero sempre trovato un incentivo ad arruolarsi nella *classis*, considerato che questa rappresentava per loro l'unica via per diventare cittadini romani.

A proposito dei *diplomata* rilasciati agli *equites singulares Augusti*, ho rilevato che i soldati di questo corpo venivano premiati con i medesimi privilegi degli *auxiliares*. Difatti, il formulario dei loro diplomi era identico a quello degli *auxiliares*. Le ragioni di questa uguaglianza di trattamento sono da individuare nelle modalità di reclutamento di questo corpo, e in particolare nel fatto che gli *equites* erano reclutati mediante *adlectio* fra i cavalieri delle truppe ausiliarie.

Elementi di notevole interesse sono emersi dall'esame dei *diplomata* dei pretoriani e degli *urbaniciani*. A tal riguardo, l'analisi dei diplomi ha posto in evidenza che i veterani delle coorti pretorie e urbane ottenevano con il congedo, oltre al *conubium* con le loro compagne *peregrinae*, anche la *patria potestas* sui figli nati durante la loro ferma. Ciò si verificava in virtù di una finzione giuridica (prevista dal formulario), che era strutturata in maniera tale da equiparare i figli nati dalle unioni dei pretoriani e degli *urbaniciani* ai figli legittimi nati *in patris potestate (sui)*. Si è rilevato che questa sorta di legittimazione retroattiva dei figli nati durante la leva si riconnetteva all'altro beneficio concesso ai veterani, e che quindi solo i figli delle donne, cui si concedeva il *conubium*, potevano considerarsi come figli legittimi. Tale constatazione ha portato a individuare nell'artificio giuridico utilizzato nella formula *ius tribuo conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus ut etiam si peregrini iuris feminas matrimonio suo iunxerint proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*, un significativo antecedente dell'istituto tardoantico della legittimazione dei figli per *subsequentem matrimonium*.

Per quanto concerne la posizione dei legionari, l'assenza di diplomi militari riferibili a tale categoria di soldati, unitamente ad alcune testimonianze papiracee, in cui era affermata esplicitamente l'esclusione dei legionari dai destinatari dei *diplomata* (si pensi a P. S. I. IX 1026, o ai papiri B.G.U I 113 e B.G.U. I 265), ha avvalorato l'ipotesi che questi soldati erano gli unici a non ricevere i privilegi registrati nei diplomi militari. Come visto, questa disparità di trattamento era ulteriormente accentuata dalla circostanza che i pretoriani (in possesso, come i legionari, della *civitas Romana*), beneficiassero con il congedo di significativi privilegi.

Quanto alle ragioni di tale differenze, si è congetturato che le stesse fossero da ricondursi alla peculiare condizione privilegiata di cui godevano i pretoriani. Ad ogni modo, non si è potuto neppure escludere che alla base del diverso trattamento giuridico dei pretoriani, vi fosse stata la particolare situazione politica che contrassegnò gli anni che avevano immediatamente preceduto l'introduzione della prassi di concedere loro i diplomi.

L'ipotesi per cui i legionari non ricevessero con il congedo *diplomata militaria*, non appare smentita dalla circostanza che, in alcuni casi, si rilasciassero a taluni legionari diplomi militari, concedenti loro privilegi. In effetti, nel caso dei soldati delle legioni I e II *Adiutrices*, si sarebbe trattato di militari *peregrini*, arruolati in legioni non regolari, a cui pertanto non era ancora stato attribuito lo *status* di cittadino romano. Analoghe considerazioni possono proporsi anche per i legionari congedati dalle *legiones XXII Deioteriana* e *X Fretensis*. Anche in questo caso, infatti, si trattava di soldati ammessi irregolarmente nelle legioni.

L'ultimo aspetto che ho preso in considerazione riguarda la forma e la natura giuridica delle *leges veteranorum*. A tal proposito, l'indagine svolta mi ha permesso di concludere che le costituzioni alla base dei *diplomata* sono ascrivibili a due diverse categorie di *constitutiones principum*: mentre per la concessione dei privilegi ai pretoriani e agli *urbanici* si ricorreva alla tipologia dell'*edictum*, per i veterani degli *auxilia*, delle flotte, degli *equites singulares*, e della coorte urbana di *Lugdunum*, si adoperava, invece, il tipo dell'*epistula*. Si è osservato che questa differenza nella tipologia di *constitutio* impiegata era correlata alle differenti procedure di attribuzione dei privilegi ai soldati congedati. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, dall'esame del formulario degli ausiliari, dei *classarii*, degli *equites singulares Augusti*, e degli *urbanciani* di *Lugdunum*, è emerso che l'iniziativa per l'avvio del procedimento di rilascio dei diplomi veniva

assunta dal governatore della provincia. Ciò, come si è visto, lo si è potuto ricavare dal fatto che nel formulario dei *diplomata* di queste categorie di militari, era fatta menzione del comandante dell'unità. Dunque, era questa persona che raccoglieva le richieste di congedo dei veterani e che, successivamente, le trasmetteva all'imperatore, perché le approvasse. In tal caso il *princeps* avrebbe espresso la sua decisione attraverso un'*epistula*, in risposta all'*epistula* trasmessagli dal comandante dell'unità.

Quanto alla condizione dei veterani delle coorti pretorie e urbane, l'analisi dei loro formulari ha evidenziato che, nel loro caso, era l'imperatore stesso che assumeva l'iniziativa per la procedura di congedo. Nei diplomi dei pretoriani e degli *urbaniciani*, infatti, non era menzionato il nome del comandante dell'unità, ma era posto in evidenza lo stretto rapporto che vi era tra queste unità e l'imperatore, attraverso la frase *qui in pretorio meo militaverunt...* Inoltre, l'impiego del verbo *tribuo* alla prima persona singolare, avrebbe enfatizzato il ruolo interpretato dal *princeps* nella concessione dei privilegi ai veterani.

Si è evidenziato, inoltre, come i diplomi degli ausiliari, dei *classarii* e degli *equites*, divergessero anche, sul piano del loro contenuto, da quelli dei pretoriani e degli *urbaniciani*. In particolare, nei diplomi rilasciati ai *milites urbani* veniva riprodotto il testo integrale dell'*edictum*, così come il *princeps* lo aveva pronunciato. Ciò sarebbe attestato dal verbo *tribuo*, coniugato al presente. Diversamente, il verbo *dedit* presente nei formulari degli ausiliari, dei *classarii* e degli *equites* (o *tribui* in quello degli *urbaniciani* di Lugdunum) suggerisce che nei *diplomata* rilasciati a queste categorie di veterani era riportato il mero resoconto del contenuto normativo di una decisione assunta dal *princeps* in un momento precedente.

Alla luce di quanto esposto, dunque, si può affermare che i *diplomata militaria*, oltre a costituire dei documenti estremamente utili per lo studio della condizione giuridica dei veterani, rappresentano una fonte significativa anche per l'approfondimento di questioni rilevanti sul piano del *ius publicum*.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Studi storici, topografici ed archeologici sul Portus Augusti di Ravenna e sul territorio classicano. Editi in occasione del Convegno per lo studio della zona archeologica di Classe a mezzo dell'aerofotografia, Ravenna, 20-30 aprile, 1961, Faenza 1961.*

Adams N. J., *The new Vindolanda writing-tablets*, in *Classical Quarterly*, 53.2 (2003), pp. 530-575.

Albana M., *Alfabetismo e prospettiva di carriera: qualche riflessione sui litterati milites*, in *Annali della facoltà di scienze della formazione*, 9 (2010), pp. 3-15.

Albertario E., *Appunti sul peculium castrense*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 39 (1931), pp. 5-31= *Studi di diritto romano I*, Roma 1933, pp. 157-181.

Alföldy G., *Notes sur la relation entre le droit de cité et la nomenclature dans l'Empire romain*, in *Latomus*, 25 (1966), pp. 37-57.

Allason-Jones L., *Sexing' small finds*, in *Theoretical Roman Archaeology: Second Conference Proceedings*, 1995, pp. 22-32.

Allison P. M., *People and Spaces in Roman Military Bases*. Cambridge 2013.

Alston R., *Soldier and Society in Roman Egypt. A Social History*, London and New York 1995.

Aly A., *The Roman Veteran in Egypt*, [Thesis— Univ. of Michigan] Ann Arbor, Michigan 1949.

Amelotti M., *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, 1966.

— , *Le forme classiche di testamento. Lezioni di diritto romano*, I, Torino 1966.

Antonielli U., *Militi Urbani d'Etruria sepolti lungo la via Cassia*, in *Studi Etruschi* 2 (1928), pp. 635-642.

Arangio Ruiz V., *L'origine del testamentum militis e la sua posizione nel diritto romano classico*, in *BIDR* 18 (1906), pp. 157-201.

- , *Le genti e la città*, in *Annuario Università di Messina*, 1913-1914, pp. 153-224.
- Arkesteijn M. - van Driel-Murray C., *One day on the streets of Camelon: discarded shoes from a Roman Fort*, in *Analecta Praehistorica Leidensia* 45 (2015) pp. 113-121.
- Arnaud-Lindet M. P., *Remarques sur l'octroi de la civitas et du conubium dans les diplômes militaires*, *REL* 55 (1977), pp. 282-312.
- Astolfi R., *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996.
- Astolfi R., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, 2014.
- Atzeri L., *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in W. Brandes, I.M. Hoffmann, K. Maksimovič (a c. di.), *Fontes Minores* 12, Frankfurt am Main, 2014, pp. 1-68.
- , *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux - A. Kolb, (a cura di), *Das Recht der 'Soldatenkaiser'. Law in the third century: Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs*, Berlin 2015, pp. 157-445.
- , *Il lessico dell'infamia nella legislazione imperiale tardoantica (secc. IV-V d.C)*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, I, cur. di I. Piro, 2016, pp. 123-155.
- Austin J., *Letter writing at Vindolanda (Northumberland/GB)*, in *Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen: schriftliche Kommunikation im Alltagsleben : Akten des 2. Internationalen Kolloquiums von DUCTUS – Association internationale pour l'étude des inscriptions mineures*, RGZM Mainz, 15.-17. Juni 2011 / M. Scholz, M. Horster (Hrsg.), pp. 15-23.
- Avonzo F., *Coesistenza e connessione tra "iudicium publicum" e "iudicium privatum"*. *Ricerche sul diritto tardo classico*, in *BIDR* 59-60 (1954), pp. 125-198.
- Baillie Reynolds P.K., *The Vigiles of Imperial Rome*, Oxford 1926.
- Barbati S., *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 20 (2014), pp. 587-814.
- Beggio T., *Brevi considerazioni in tema di 'servitus poenae'*, in *Legal roots: the international journal of Roman law, legal history and comparative law*, I, pp. 299-305.

Behrends O., *Die fraus legis; zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinn Geltung in der römischen Gesetzesinterpretation*, Göttingen 1982.

— , *Frode alla legge, lotta politica e scienza giuridica*, in *Labeo* 31 (1985), pp. 62-82.

— , *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipates treffende Eheverbot*, in W. Eck - H. Wolff (a cura di) *Heer und Integrationpolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln - Wien 1986, pp. 116-166.

Bell H. I., *Diplomata Antinoitica*, in *Aegyptus* 13 (1933), pp. 514-528.

— , *Antinoopolis: A Hadrianic Foundation in Egypt*, in *JRS* 30 part. 2, 1940, pp. 133-147.

Benini R., *Saper fare: il modello artigiano e le radici dello stile italiano*, Roma 2010.

Berger A., *Miscellanea papyrologica: ἀναλαμβάνεσθαι in the Epistula Hadriani, BGU I, 140*, in *JJP* 1 (1946), p. 32.

— , *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, XLIII.2, Philadelphia: The American Philosophical Society, 1953.

Beutler F., *Claudius und der Beginn der Militärdiplome: einige Gedanken*, in M. A. Speidel - H. Lieb (eds), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007, pp. 1-14.

Bianchi E., *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano*, Padova 1997.

Bickermann E., *Beiträge zur antiken Urkundengeschichte*, in *Arch.P.* 9 (1930) pp. 24-46.

Biezuńska-Małowist I., *La famille du vétéran romain C. Iulius Niger de Karanis*, in *Eos* 49 (1957), pp. 155-164.

Bingham S., *I pretoriani. Storia delle forze d'élite dell'antica Roma*, Gorizia 2015.

Biondi B., *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano 1939, pp. 198- = *Scritti giuridici II*, Milano 1965.

Birley, *Before Diplomas, and the Claudian Reform*, in W. Eck - H. Wolff (a cura di), *Heer und Integrationspolitik: Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln - Wien 1986, pp. 249-257.

Böhme-Schönberger A., *Die Distelfibeln – Sind sie Männer- oder Frauenfibeln?* in U. Brandl, *Frauen und römisches Militär: Beiträge eines runden Tisches in Xanten vom 7. Bis 9. Juli 2005*. British Archaeological Reports 2008, p. 140 ss.

Bonfante P., *Corso Di Diritto Romano*, I. *Diritto di Famiglia*, Ed. G. Bonfante e G. Crifò, Milano 1963.

Bonin F., *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in *Quaderni Lupiensi* 8 (2018), p. 148-174.

Borriello M., D'Ambrosio A., *Baiae-Misenum*, Firenze 1979.

Botta F., *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei publica iudicia*, Cagliari 1996.

Botta F., *Profili essenziali di storia del diritto e del processo penale romano*, Cagliari 2016.

Bove L., *Frode*, *Diritto Romano*, in *Noviss. Dig. Ital.* 7 (1961), p. 630 ss.

Bowman A. K., *Life and Letters on the Roman Frontier: Vindolanda and its People*, London 1994.

Bowman A. K., Thomas J. D., *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses II)*, London 1994.

Bowman A. K., Thomas J. D., *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses III)*, London 2003.

Bowman A. K., Thomas J. D., Tomlin Roger S. O., *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses IV, part 1)*, in *Britannia: a journal of Romano-British and kindred studies*, 41 (2010), pp. 187-224.

Bowman A. K., Thomas J. D., Tomlin Roger S. O., *The Vindolanda writing-tablets: (tabulae Vindolandenses IV, part 2)*, in *Britannia: a journal of Romano-British and kindred studies*, 42 (2011), pp. 113-144.

Bussi S., *Selezione d'élites nell'Egitto romano. Ἐτίκρῖσις ed εἴσκρισις tra I e III secolo d.C.*, in *Laverna* 14 (2003), pp. 146-166.

Bussi S., *Le élites dell'Egitto romano tra I e III secolo e la loro conservazione*, in *Sviluppi recenti nell'antichistica, Quaderni di Acme*, 68 (2004), pp. 205-220.

Bussi S., *Le élites locali nella provincia d'Egitto di prima età imperiale*, Milano 2008.

Cadiou F., *L'armée imaginaire Les soldats prolétaires dans les légions romaines au dernier siècle de la République*, Paris 2018.

Camodeca G., *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanaenses*, in L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione. Tomo primo*, a cura di M.P. Baccari e C. Cascione, E.S.I., Napoli 2006, pp. 887-904.

— , *Tabulae Herculanaenses. Edizione e Commento*, I, Roma 2017, pp. 57-84.

Campbell B., *The Marriage of Soldiers under the Empire*, in *JRS* 68 (1978), pp. 153 -166.

— , *The Emperor and the Roman Army, 31 BC - AD 235*. Oxford 1984.

Cañas Navarro P. - Lorenzo Morante M. S., *Aspectos Jurídicos del ingreso en el ejército romano imperial*, in *Revista de historia militar* 98 (2005), pp. 75-92.

Capogrossi Colognesi L, *Tollere liberos: un mito dei moderni?*, in Altmeyden H. - Reichard J., Schermaier M. J. (a cura di), *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, pp. 131-146.

Carcopino J., *Le Gnomon de l'Idiologue et son importance historique*, in *Revue des Études anciennes* 24 (1922), pp. 101-117.

Cascarino G., *L'esercito romano. Armamento e organizzazione*, II. *Da Augusto ai Severi*, Rimini 2010.

— , *Il manuale del legionario romano*, Rimini 2017.

Castagnino F., *Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *Rivista di Diritto Romano*, 15 (2015), pp. 1-9. (= <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>).

Castello C., *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano 1940.

— , *Sul matrimonio dei soldati*, in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, 15 (1940), pp.27-119.

Castillo C., *El nuevo juramento a Augusto encontrado en la Betica*, in *L'Afrique, La Gaule, la religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de M. Le Glay*, Bruxelles 1994, pp. 681-686.

Cavenaile R., *Le P.Mich. VII 432 et l'honesta missio des legionnaires*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, II, Milano 1957, pp. 243-251.

Chapot V., *La flotte de Misène. Son histoire, son recrutement, son régime administrative*, Paris 1896.

Chastagnol A., *La carriera senatoriale nel Basso Impero (dopo Diocleziano)*, in S. Roda, *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. I florilegi (2). Scriptorium*, Torino 1994, pp. 23-57.

Chatelain L., *Inscriptions Latines du Maroc*, Paris 1942.

Cheesman G. L., *The Auxilia of the Roman Imperial Army*, Roma 1968.

Cichorius C., *Marineoffiziere Oktavians*, in *Römische Studien* II, Stuttgart 1961, pp. 257-261.

Colombo M., *La forza numerica e la composizione degli eserciti campali durante l'Alto Impero: Legioni e auxilia da Cesare Augusto a Traiano*, in *Historia* 58 (2009), pp. 96-117.

Corbett P. E., *The Roman Law of Marriage*, Oxford 1930.

Corbier M., *L'aerarium militare*, in *Armées et fiscalità dans le monde antique: [actes du colloques national], Paris, 14-16 octobre 1976*, Paris 1977, pp 197-234.

Coriat J. P., *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome 1997.

Costa E., *Storia del diritto romano privato*, Torino 1925.

Cowan R., *Legionari della Roma imperiale 161-284 d.C*, Gorizia, 2014.

Crimi G., *Tribù e origo nelle iscrizioni di pretoriani e urbaniciani arruolati in Italia: tre nuove attestazioni epigrafiche*, in *Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie (Bari 8-10 ottobre 2009)*, 2010, pp. 329-336.

Cuneo Benatti P., *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I – V secolo d.C.)*, Roma 2013.

Daris S., *Legio XXII Deioteriana*, in *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, I, Lyon 2000, pp. 365-367.

— , *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964.

— , *Note per la storia dell'esercito romano in Egitto*, III, in *Studi di egittologia e papirologia*, II, Pisa-Roma 2005, pp. 57-74.

Davies R. W., *Joining the Roman Army*, in *Service in the Roman Army*, Edinburgh 1989.

Déclareuil J., *Paternité et filiation légitimes. Contribution à l'histoire de la famille légale a Rome*, in *Mélanges P.F. Girard*, I, Paris 1912, pp. 315-352.

De Falco I., *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, 80 (2014), pp. 419-446.

De Francisci P., *Primordia civitatis*, Roma 1959.

De Franciscis A., *L'attività archeologica nelle province di Napoli e Caserta. Il Sacello degli Augustali a Miseno. Convegno di studi sulla Magna Grecia*, 10 (1970), pp. 431-452.

Degrassi A., *Il papiro 1026 della Società Italiana e i diplomi militari romani*", in *Aegyptus* X/2-4 (1929), pp. 242-254.

De Iulius F., <<*Animus remanendi*>>: *un'aporia nel ius postliminii della tarda antichità*, in *KOINΩNIA. Rivista dell'Associazione di Studi Tardoantichi*, 39 (2015), pp. 591-630.

Dell'Oro A., *Mandata e litterae: contributo allo studio degli atti giuridici del princeps*, Bologna 1960.

De Magistris, *La militia Vigilum della Roma imperiale*, Roma 1898.

De Martino F., *Storia della costituzione romana*, I, Napoli 1972.

— , *Storia della costituzione romana*, IV. 2, Napoli 1975.

De Ruggiero E., s.v. *Anauni (Val di Non)*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, Roma, p. 465 s.

Dietze-Mager G., *Der Erwerb römischen Bürgerrechts in Ägypten: Legionaire und Veteranen*, in *Journal of Juristic Papyrology* 37 (2007), pp 96-103.

Dixon K. R. - Southern P., *The Roman Cavalry*, London 1992.

D'Orgeval B., *L'Empereur Hadrien. Oeuvre législative et administrative*, Paris 1950.

Durry M., *Les cohortes prétoriennes*, Paris 1968.

Eck W.–Weiß P., *Die Sonderregelungen für Soldatenkinder seit Antoninus Pius. Ein niederpannonisches Militärdiplom vom 11. Aug. 146*, in *ZPE* 135 (2001), pp. 195-208.

Eck W., *L'empereur romain chef de l'armée. Le témoignage des diplômes militaires*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 13 (2002), pp. 93-112.

Eck W., *Der Kaiser als Herr des Heeres: Militärdiplome und die kaiserliche Reichsregierung*, in J. Wilkes, ed., *Documenting the Roman army: essays in honour of Margaret Roxan*, London 2003, pp. 55-87.

Eck W., *Die Veränderungen in Konstitutionen und Diplomen unter Antoninus Pius*, in M. A. Speidel - H. Lieb (eds), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007, pp. 87-104.

— , *La romanisation de la Germanie*, Paris 2007.

— , *Recht und Politik in den Bürgerrechtskonstitutionen der römischen Kaiserzeit*, in *SCI* 29 (2010), pp. 33-50.

— , *Septimius Severus und die Soldaten: das Problem der Soldatenehe und ein neues Auxiliardiplom*, in *In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit* (Festschr. H. Schneider), Wiesbaden 2011, pp. 63-77.

— , *Ein Edikt Hadrians zugunsten der Prätorianer auf einer fragmentarischen Bronzetafel*, in *Mediterraneo Antico* 16 (2013), pp. 41-50.

— , *Milites et pagani. La posizione dei soldati nella società romana*, in *Rationes rerum: rivista di filologia e storia* 3 (2014), pp. 11-54.

Eck W. – Pangerl A. – Weiss P., *Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem römisches Bürgerrecht*, in *ZPE* 189 (2014), pp. 241-253.

— , *Ein drittes Exemplar des Edikts Hadrians zugunsten von Prätorianern vom Jahr 119*, in *ZPE* 191 (2014), pp. 266-268.

Eck W. – Pangerl A., *Ein Diplom mit der Sonderformel praeterea praestitit*, in *ZPE* 198 (2016), pp. 237-244.

Eck W., *Rechtsunsicherheit heilen: Hadrian und seine Prätorianer am Beginn seiner Regierung*, in *ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ. Studies in Ancient History in Honour of Francisco Javier Fernández Nieto*, Barcelona 2017, pp. 137-144.

Edmondson J., *Cities and Urban Life in the Western Provinces of the Roman Empire 30 BCE–250 CE 250*, in D. Potter, *A Companion to the Roman Empire*, Malden-Oxford-Victoria 2006, pp. 250-280.

Euzennat M., Gascoü J., Marion J., *Inscriptions antiques du Maroc*, II, 2, Paris 1982, n. 448 + Suppl., Paris 2003.

Famiglietti G., *Gli schiavi nell'esercito romano: principi e realtà*, in *Labeo* 25 (1979), pp. 298-309.

Faoro D., *Adtributi a divo Augusto*, in *Antichità Alto-Adriatiche*, 81 (2015) pp. 89-108.

Fascione L., *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nell'esperienza giuridica romana*, Milano 1983.

Fascione L., *Ancora sulla «fraus legi»*, in *Labeo* 33 (1987), pp. 324-330.

Fasolini D., *Aggiornamento bibliografico ed epigrafico ragionato sull'imperatore Claudio*, Milano 2006.

Fayer C., *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte prima*, Roma 1994.

— , *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte terza*, Roma 2005.

Ferraro A., Gorla, V., *Le tribù urbane. Verifica della loro composizione sociale sulla base della documentazione epigrafica*, in M. Silvestrini (a cura di) *Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie*, Bari 2010, pp. 341-347.

Ferray J. L., *Á propos du pouvoir d'Auguste*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 12 (2001), pp. 101-154.

Ferrua A., *La guardia a cavallo*, in *Civiltà Cattolica* 100 (1949), pp. 523-531.

Fields N., *La cavalleria ausiliaria romana*, Gorizia 2015.

Fiori R., *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR* 105 (2011), pp. 197-233.

Flammini G., *Hemeneumata Pseudodositheana Leidensia, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana*. München- Leipzig 2004.

Forni G., *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953.

— , *Esperienze militari nel mondo romano*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano, 1968.

— , *Sull'ordinamento ed impiego della flotta di Ravenna*, in *Atti del convegno internazionale di studi d'antichità di Classe*, Faenza 1968.

— , *I diplomi militari dei classarii delle flotte pretorie (inclusi quelli dei classarii-legionari)*, in W. Eck e H. Wolff, *Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Passauer Historische Forschungen 1986, pp. 293-321.

— , *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni*, in *ANRW XI.1* (1974), pp. 339-391.

— , *L'anagrafia del soldato e del veterano*, in *Actes du VIIe congrès International d'épigraphie grecque et latine*, Bucarest-Paris 1979, pp. 205-228.

— , *Le tribù romane. III. 1 Le pseudo tribù*, Roma 1985.

Franciosi E., *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961.

Franciosi G., *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, Torino 1989.

Freis H., *Die cohortes urbanae. Epigraphische Studien II*, Köln – Graz 1967.

Frei Stolba R., *Bemerkungen zu den Zeugen der Militärdiplome der ersten und zweiten Periode*, in M. A. Speidel - H. Lieb (eds), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007, pp. 15-54.

Frei-Stolba R., - Lieb H., *Un diplôme civil: le fragment de Carnuntum (AE 1999 1250)*, in *ZPE* 143 (2003), pp. 243-254.

Frézouls E., *À propos de la Tabula Clesiana*, in *Ktema* 6 (1981), pp. 239-252.

Friedl R., *Der Konkubinat Im Kaiserzeitlichen Rom: Von Augustus Bis Septimius Severus*, Stuttgart 1996.

Furhmann C. J., *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration and Public Order*, New York 2014.

Gabba E., *Le origini dell'esercito professionale in Roma: i proletari e la riforma di Mario*, in *Athenaeum* 26 (1949), pp. 173-209.

Gabba E., *Per la storia dell'esercito romano in età imperiale*, Bologna 1974.

Gagliardi L., *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. Vol. 1: La classificazione degli incolae*, Giuffré, Milano, 2006.

Galgano F., *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in C. Cascione-C. Masi (a c. di), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, Napoli 2007, p. 1997-2005.

Galimberti A., *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007.

Gardner J. F., *Hadrian and the Social Legacy of Augustus*, in *Labeo* 42 (1996), pp. 83-100.

Garnsey P., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.

Garofalo L., *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova 2008.

Gascou J., *Municipia civium Romanorum*, in *Latomus* 30 (1971), pp. 133-141.

— , *Tendances de la politique municipale de Claude en Maurétanie*, in *Ktèma* 6 (1981), pp. 227-238.

Gaudemet, *Justum matrimonium*, in *Revue internationale des Droits de l'Antiquité*, v. 2 (1949), pp. 309-366.

- Gentili F., *Osservazioni linguistiche su iscrizioni in Futhark antico: da Elliot a Nielsen*, 2013.
- Geraci G., *La concessione della cittadinanza alessandrina ad Arpocrate egizio*, in *Alessandria e il mondo ellenistico-romano. I Centenario del Museo Greco-Egizio-Romano*, Alessandria, 23-27 novembre 1992, Atti del II Congresso Internazionale Italo-Egizio (Roma 1995), pp. 59-64.
- Giachi C. e Marotta V., *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma 2012.
- Gilliver K., *The Augustan reform and the structure of the imperial army*, In P. Erdkamp, *A Companion to the Roman Army*, 2007, pp. 181-200.
- Giuffrè V., *La letteratura "de re militari". Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli 1974.
- Giuffrè V., *Arrio Menandro e la letteratura "de re militari"*, in *Labeo* 20 (1974), pp. 27-63.
- Giuffrè V., *Su i "servi" e la "militia" secondo il Codice teodosiano*, in *Labeo* 24 (1978), pp. 191-197.
- Goldsworthy A., *Storia completa dell'esercito romano*, Modena 2005.
- Gonzalez J., *The First Oath pro salute Augusti found in Baetica*, in *ZPE* 62 (1988) p. 113-127 = *AE* 1988, p. 723.
- Granino Cecere M. G., *C. Iulius Aug. L. Hilarus, Navarchus*, in *ZPE* 109 (1995), pp. 289-297.
- Grant M., *The Army of the Caesars*, London 1974.
- Greene E., *If the shoe fits: style and status in the assemblage of children's shoes from Vindolanda*, in R. Collins e F. McIntosh, *Life in the Limes: Studies of the People and Objects of the Roman Frontier*, Oxford 2014, pp. 29-36.
- Grenfell B. S.; Hunt, A. S.; Meyer, P. M., *Papyrus Cattaoui*, in *APF* 3 (1906), pp. 55-105.
- Grosso F., *Equites Singulares Augusti*, in *Latomus* 25 (1966), pp. 900-909.
- , *Il diritto latino ai militari in età flavia*, in *Riv. Cult. Class. Med.* 7 (1965), pp. 541-560.
- Gualandi G., *'Tollere liberos' in un passo di Petronio*, in *RISG* 89 (1952-1953), pp. 453-457.

Guarino A., *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, in *RIL* 72 (1939), pp. 346-357.

— , *L'oggetto del castrense peculium*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 48 (1941), pp. 41-73.

Hardy E. G., *The Edict of Claudius de civitate Anaunorum, Introduction: Edict of Claudius concerning the citizenship of the Anauni, Translation*, in *Three Spanish Chartess and other Documents*, Oxford 1912.

Harmand J., *Les origines de l'armée imperiale, Un témoignage sur la réalité du pseudo-principat et sur l'évolution militaire de l'occident*, in *ANRW* II. 1 (1974), pp. 263-298.

Henzen G., *Iscrizioni recentemente scoperte degli equites singulares*, in *Annali dell'Istituto di corrispondenza archeologica*, 57 (1887), pp. 235-291.

Hermann P., *Der römische Kaisereid. Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung*, Göttingen 1968.

Hernandez-Gil, *El testamento militar*, Madrid 1946.

Jakab E., *Testamente, Soldaten und der Idios Logos*, in T. Kruse (Hgs), *Vergleichende Studien zum Gnomon des Idios Logos*, Wien 2016, pp. 1-16.

Jung H., *Das Eherecht der römischen Soldaten*, in *ANRW* II.14 (1982), pp. 302-346.

— , *Die Rechtsstellung der römischen Soldaten. Ihre Entwicklung von den Anfängen Roms bis auf Diokletian*, in *ANRW* II 14 (1982), pp. 882-1013.

Kaser M., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966.

— , *Das röm. Privatrecht I*, München 1971.

Katzoff R., *Judicial Reasoning in P. Catt-Fraus Legi*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 101 (1970), pp. 241-252.

— , *Precedent in the Courts of Roman Egypt*, in *ZRG* 89 (1972), pp. 256-292.

Keenan JG., *The will of Gaius Longinus Castor*, in *Bulletin of the American Society of Papyrologists* 31 (1994), pp. 101-107.

Klauck H.-J., *La lettera antica e il Nuovo Testamento*, trad it. Paideia, Brescia 2011.

Kraft, *Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau*, Bern 1951.

Kreller H., *Juristenarbeit am postliminium*, in *ZRG RA* 69 (1952), pp. 172-210.

Kühn E., *Antinoopolis. Ein Beitrag zur Geschichte des Hellenismus im römischen Ägypten*, Göttingen 1913.

Laffi U., *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966.

Lambert N. - Scheuerbrandt J., *Das Militärdiplom. Quelle zur römischen Armee und zum Urkundenwesen*, Stuttgart 2002.

Lamberti F., *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, Torino 2016, pp. 1-26.

Lafranchi F., *Premesse terminologiche a ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano classico*, in *Studi economico-giuridici della Università di Cagliari*, 29 (1946), pp. 1-51.

— , *Prospettive vecchie e nuove in tema di filiazione*, in *Studi E. Albertario*, I, Milano 1953, p. 741 ss.

— , *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano*, II, *La cd. presunzione di paternità*, Bologna 1964.

La Rosa F., *I peculi speciali in diritto romano*, Milano 1953.

— , *Ancora in tema di peculium castrense*, in *Studi de Francisci* II, Milano 1956, pp. 391-405.

Le Bohec Y., *L'esercito romano: le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma 2006.

— , *Troisième légion Auguste*, Paris 1989.

Lehmann B., *Das Eigenvermögen der römischen Soldaten unter väterlicher Gewalt*, in *ANRW*, V. II. 14 (1982), pp. 183-284.

Lenel O., *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889.

Le Roux, *Les diplômes militaires et l'évolution de l'armée romaine de Claude à Septime Sévère : auxilia, numeri et nationes*, in W. Eck e H. Wolff (a c. di), *Heer und Integrationspolitik: Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln-Wien 1986, pp. 347-374.

Lesquier J., *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste a Dioclétien*, (*Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire*), Le Caire 1918.

Lewis N. e Reinhold M., *Roman Civilization Selected Readings: II The Empire*, New York 1990.

Licandro O., *"Il diritto inciso". Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania 2002.

Liebs D., *Das Testament des Antonius Silvanus, römischer Kavallerist in Alexandria bei Ägypten, aus dem Jahre 142 n. Chr.*, in: K. Märker/C. Otto (a cura di), *Festschrift für Weddig Fricke zum 70. Geburtstag*, Freiburg 2000, pp. 113-128.

Link S., *Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen*, Stuttgart 1989.

Lohsse S., *Die Ersitzung im Spannungsverhältnis des ius postliminii und der fictio legis Corneliae*, in *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, p. 667-701.

Lorenzi C., *Esposizione e politica costantiniana*, in *Rivista di diritto romano* 18 (2018), pp. 1-13.

Lovato A., *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari 2006.

Lovato A.– Puliatti S.– Solidoro Maruotti L., *Diritto privato romano*, Torino 2014.

Luraschi G., *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in *SDHI* 61 (1995), pp. 17-67.

Luzzatto G. I., *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, pp. 95-110.

Macqueron J., *Le testament d'Antonius Silvanus (Tablettes Keimer)*, in *Revue historique de droit français et étranger (1922-)* Quatrième série, 23 (1945), pp. 123-170.

Malgorzata Solek K., *Origo castris and the local Recruitment Policy of the Roman Army*, in *Novensia* 26, Varsavia 2015, pp. 103-115.

Malouta M., *Antinoite Citizenship under Hadrian and Antoninus Pius. A Prosopographical Study of the First Thirty Years of Antinoopolis*, in *Bulletin of the American Society of Papyrologists*, 46 (2009), p. 81-96.

Mann J. C., *Legionary recruitment and veteran settlement during the Principate*, London 1983.

— , *Honesta missio from the Legions*, in G. Alföldy – B. Dobson – W. Eck (a cura di), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit: Gedenkschrift für Eric Birley*. Stuttgart 2000, pp. 153-161.

Mansuelli G. A., *Geografia e storia di Ravenna antica*, in *Corsi di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina* 14 (1967), pp. 157-190.

Marotta V., *Mandata principum*, Torino 1991.

— , *Ulpiano e l'Impero. II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004.

— , *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009.

— , *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Torino 2016.

— , *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo* 1 (2014), pp. 2-21.

— , *Egyptians and the Citizenship from the First Century AD to the Constitutio Antoniniana*, in *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, (ed. Lucia Cecchet e Anna Busetto), Leiden-Boston 2017, pp. 172-198.

— , *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in *Koinonia* 41 (2017), pp. 61-101.

Marquardt G., *De l'organisation militaires chez les Romains*, Paris 1891.

Marrone M., *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2004.

Martindale J. R., Jones A. H. M., Morris J., *Fl. Anicius Auchenius Bassus 8*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, Volume 2, Cambridge University Press, 1992, pp. 220-221.

Matteoni S., *Sul confine dell'impero. Imprese militari e vita quotidiana dei soldati di Roma*, Firenze-Milano 2016.

Mazzarino S., *L'impero romano*, I, Roma-Bari 2000.

McClintock A., *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010.

Mench F. C., *The Cohortes Urbanae of Imperial Rome*, 1968.

Meyer P. M., *Der römische Konkubinat Nach Den Rechtsquellen Und Den Inschriften*, Leipzig 1895.

— , *Die ägyptischen Urkunden und das Eherecht der römischen Soldaten*, in *ZRG* 18 (1897), pp. 44-74.

— , *Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten*, Leipzig 1900.

— , *Juristischer Papyrusbericht IV*, in *Zeitschrift Savigny-Stift.* 46 (1926), pp. 305-349.

Meyer-Hermann J., *Testamentum militis – das römische Recht des Soldatentestaments*, Aachen 2012.

Migliardi Zingale L., *Il testamento romano nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1996.

Migliorini M., *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano 2001.

Millar F., *The Emperor in the Roman World*, London 1977.

— , *A Greek Roman Empire: Power and Belief Under Theodosius II (408–450)*, Berkeley and Los Angeles 2006.

Mirkovic M., *Die römische Soldatenehe und der "Soldatenstand"*, in *ZPE* 40 (1980), pp. 259-271.

— , *Die Entwicklung und Bedeutung der Verleihung des Conubium*, in W. Eck - H. Wolff (a cura di), *Heer und Integrationspolitik: Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln - Wien 1986, pp. 167-186.

Mispoulet J. B., *Le mariage des soldats romains*, in *Etudes d'Institutions Romaines*, Paris 1887, pp. 229-248.

Mitteis L. – Wilcken U., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, Leipzig 1912.

Mócsy A., *Pannonici nella flotta di Ravenna e Miseno*, in *Atti del convegno internazionale di studi d'antichità di Classe*, Faenza 1968, pp. 305-312.

— , *Die Namen der Diplomempfänger*, in W. Eck – H. Wolff (a cura di), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln – Wien, 1986, p. 437-466.

Mélèze-Modrzejewski J., *Lettre d'Hadrien sur les droits successoraux des enfants des soldats*, in *Les lois des Romains. 7^e édition par un groupe des romanistes des «Textes de droit romain»*, Tome II de P. Girard et F. Senn. Pubblicazione curata da V. Giuffré, Napoli 1977, pp. 446-48.

Momigliano A., *L'opera dell'imperatore Claudio*, Firenze, 1932.

Mommsen T., *Römisches Staatsrecht*, II (1887), rist. Graz 1952.

— , *Römisches Staatsrecht*, Vo. III.1 (1888), rist. Graz 1952.

— , *Schweizer Nachstudien*, in *Hermes* 16 (1881), pp. 445-494.

— , *Dispositiones de militibus civibus romanis*, in *CIL* III.

— , *Gesammelte Schriften*, V, Berlin 1908.

Montevecchi O., *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano*, II. *I contratti di matrimonio e gli atti di divorzio*, in *Aegyptus* 16 (1936), pp. 11-83.

— , *La papirologia*, Milano 1988.

— , *L'epikrisis dei Greco-Egizi*, in *Proceedings of the XIV International Congress of Papyrologists*, Oxford 1975 pp. 227-232.

Mordechai Rabello A., *Effetti personali della patria potestas*, Milano 1979.

Moreau, P., *Loi Julia réprimant l'adultère et d'autres délits sexuels*, in *Lepor. Leges Populi Romani* (dir. J-L. Ferrary e Ph. Moreau. Online. Paris: IRHT-TELMA, 2007. URL: <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>).

Moretti L., *Iscrizioni agonistiche greche*, Roma 1953.

Mrav Zs. – Vida I., *Iis praetorianorum meorum... qui non legitimi cives Romani viderentur... civitatem romanam do. Ein die Prätorianersoldaten betreffendes Edikt Hadrians von 119 n. Chr. Forschungsvorbericht*, in *Folia Archaeologica* 60 (2011-2013), pp. 125-156.

Nardi E., *La reciproca posizione successoria dei coniugi privi di conubium*, Milano 1938.

Nelson C. A., *Status Declarations in Roman Egypt*, Amsterdam 1979.

Nesselhauf H., *Das Bürgerrecht der Soldatenkinder*, *Historia* 8 (1959), pp.434-452.

Neumann A., *Veterani*, *RE Suppl.* IX, 1962, cc. 1597 – 1609.

Nonnis G. L., *La flotta di Roma imperiale: la strategia, gli uomini, le navi*, 2016.

Nuti M., *Le attività e le attestazioni di un prefetto d'Egitto: Lucius Munatius Felix*, in *Papyrotheke* 1 (2010), p. 67-77.

Onida P. P., *Il matrimonio dei militari in età imperiale*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 14 (2016), reperibile al link <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Onida-Matrimonio-militari-eta-imperiale.htm>, pp. 5-36.

Orestano R., *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano 1951.

Pagnoni A. M., *Sul reclutamento degli urbaniciani*, in *Epigraphica* 4 (1942), pp. 23-40.

Palme B., *Die classis praetoria Misensis in den Papyri*, in: *Festschrift Aigner-Foresti*, Wien 2006, pp. 281-299.

Pancierà S., *Gli schiavi nelle flotte augustee*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi sulle Antichità di Classe, Ravenna 14-17 ottobre 1967*, Ravenna 1968, pp. 313-330.

— , *Equites singulares. Nuove testimonianze epigrafiche*, in *Riv. Arch. Crist.* 50 (1974), pp. 221-247.

— , *La condizione giuridica dei classarii (e degli equites singulares) in età imperiale. Stato della questione e prospettive di ricerca*, in ID., *Epigrafi, Epigrafia, Epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956 – 2005) con note complementari e indici*, II. Roma 2006 p. 1411-1414.

Paribeni R., *Die Germani corporis custodes*, in *Bullettino dell'Istituto archeologico germanico, sezione romana* 20 (1905), pp. 321-329.

Parker H. M. D., *The Roman Legions*, Oxford 1928.

Parma A., *Osservazioni sul patrimonio epigrafico flegreo con particolare riguardo a Misenum*, in *Civiltà dei Campi Flegrei. Atti del convegno internazionale*, Napoli 1992, pp. 201-225.

— , *Note sull'origine geografica dei classarii nelle flotte imperiali: i marinai di provenienza nordafricana* in *L'Africa Romana* 14, Sassari 2000, Roma 2002, pp.323-332.

Passerini A., *Le coorti pretorie*, Roma 1969.

Perea Yébenes S., *Collegia militaria. Asociaciones militares en el Imperio romano*, Madrid 1999.

Perea Yébenes S., *Los diplomas militares: documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados peregrini al servicio de Roma*, in G. Bravo Castañeda et R. González Salinero (éd.), *Formas de integración en el mundo romano: Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos*, Madrid 2009, pp. 97-118.

Peruzzi S., *Tollere liberum*, in *Studi in onore di V. Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento*, Napoli, 1915, pp. 213-238 (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1948, pp. 93-126).

Pescani P., *Osservazioni su alcune sigle ricorrenti nelle «Professiones liberorum»*, *Aegyptus* 41 No. 3/4 (1961), pp. 129-140.

Pferdehirt B., *Die Rolle des Militärs für den Sozialen Aufstieg in der Römischen Kaiserzeit*, Mainz, 2002.

— , *Die Rekrutierung von Legionssoldaten unter Hadrian. – Eine andere Deutung einer außergewöhnlichen Bürgerrechtskonstitution aus dem Jahr 121*, in Steitz G. (ed.), *Im Dienste Roms. Festschrift für Hans Ulrich Nuber*, Remshalden 2006, pp. 267-278.

Phang S. *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A.D. 213): Law and Family in the Imperial Army*, Leiden-Boston–Cologne 2001.

— , *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 2008.

— , *The Marriage of Roman Soldiers: A review of new evidence*, in corso di elaborazione.

Pieri G., *Statut des personnes et organisation politique*, in *RHD* 59 No. 4 (1981), pp. 583-592.

Pistorius, *Indices Antinopolitani*, Leiden 1939.

Pitassi M., *Le flotte di Roma*, Gorizia 2015.

Pitts L. F. & J.K. St. Joseph J. K., *Inchtuthil, The Roman Legionary Fortress*, London 1985.

Préaux C., *Mariages consanguins dans l'Égypte romaine*, in *Hommage à Bidez et Cumont*, *Latomus* 2 (1945), pp. 135-142.

Priuli S., *La probatio militum e il computo del servizio militare nelle coorti pretorie*, in *Rend. Acc. Lincei* 8 (1971), pp. 679-719.

Purpura G., *Le dichiarazioni di nascita nell'Egitto romano*, in *Annali del Seminario Giuridico* 49 (2004), pp. 151-163.

Quadrato R., *Maris atque feminae coniunctio: matrimonium e unioni di fatto*, in *UBI TU GAIUS. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato* *Relazioni del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 2008*, cur. F. Milazzo, Milano 2014, p. 367 ss.

Raaflaub K., *The Political Significance of Augustus' Military Reforms*, in *Roman Frontier Studies*, 1979, pp. 1005-1025.

Radulova L., *La forma giuridica dei diplomi militari. Constitutiones principum e procedure*, in *Studia Classica Serdicensia* 5 (2016), pp. 264-276.

Ramon A., *Verberatio parentis e ploratio*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, (cur. L. Garofalo), Napoli 2013 p. 145-190.

Redaelli D., *L'estrazione sociale delle reclute delle coorti pretorie e urbane*, in *HIMA. Revue International d'Histoire Militaire Ancienne* 5 (2017), pp. 65-102.

Reddé M., *Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire romain*, Roma 1986.

Reinach T., *Un code fiscal de l'Égypte romaine: le Gnomon de l'Idiologue*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* 44 (1920), pp. 5-134.

Ricci C., *In custodiam Urbis: Notes on the Cohortes Urbanae. (1968- 2010)*, in *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte* 60 (2011), pp. 484-508.

Riccobono jr. S., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo 1950.

Rigotti A., *Divagazioni in margine all'Edictum Claudii de civitate Anaunorum (CIL V 5050)*, in *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati*, a.a. 251, ser. 8, vol. I, A (2001), pp. 23-39.

Rinolfi M. A., *Sinergie fra Impero e Chiesa nella lotta contro le eresie pelagiana e nestoriana*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 12 (2014), p. 5-59.

Robleda S. J., O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976.

M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012.

Rostovzev M., *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze 1953.

Rotondi G., *Gli atti in frode alla legge*, Torino 1911.

Roxan M. M., *The Distribution of Roman Military Diplomas*, in *Epigraphische Studien* 12 (1981), pp. 265-286.

Ruggero I., *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali all'origine dell'Europa (secoli III-VIII)*, Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012 (cur. F. Botta, L. Loschiavo) Lecce 2015, p. 259-279.

— , *Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti*, in *Koinonia* 41, 2017, pp. 461-474.

Sablayrolles R., *Libertinus miles: les cohortes de vigils*, CEFR 224, Paris 1996.

Sander E., *Zur Rangordnung des römischen Heeres: die Flotten*, in *Historia*, 6 (1957), pp. 345-367.

— , *Das Recht des römischen Soldaten*, in *RhM* 101 (1958), pp. 192-234.

- Sanna M. V., *Matrimoni e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonio iustum. Matrimonio iniustum*, Napoli 2012.
- Santalucia B., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994.
- Santalucia B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998.
- Santoro N., *Sul 'tollere liberos'*, in *Index* 28 (2000), p. 273-278.
- Scarano Ussani V., *Il testamentum militis nell'età di Nerva e Traiano* in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche*, Napoli 1983, pp. 187-197.
- Scheuerbrandt N., *Kaiserliche Konstitutionen und ihre beglaubigten Abschriften. Diplomatie und Aktengang der Militärdiplome*, Remshalden 2009.
- Scherillo G., *Corso di diritto romano. Il testamento*, a cura di F. Gnoli, Bologna 1999.
- Schillinger-Häfele U., *Die Deduktion von Veteranen nach Aventicum. Ein Beitrag zur Geschichte der Kolonisation der frühen Kaiserzeit*, in *Chiron* 4 (1974), pp. 441-449.
- Schubert P., *Les archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes apparentés*, Bonn, 1990.
- Schulz F., *Roman Registers of Births and Birth Certificates*, in *JRS* 32.1-2 (1942), pp. 78-91.
- , *Roman Registers of Births and Birth Certificates. Part II*, *JRS* 33.1-2 (1943), p. 55-64.
- , *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968.
- Scialoja V., *Il papiro giudiziario Cattaoui e il matrimonio dei soldati romani*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 8, Roma 1895, p. 155 ss.
- , *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali*, Roma 1934.
- Scramuzza V. M., *The Emperor Claudius*, Cambridge Mass. 1940.
- Seeck O., "Anicius 33," in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, ed. Georg Wissowa Bd. 1.2, Stuttgart 1894, col. 2200.

— , *Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919, 2. ed. Frankfurt 1984.

Segrè A., *A proposito di peregrini che prestavano servizio nelle legioni romane*, in *Aegyptus* 9 1928, pp. 303-308.

Seston W., *Les vétérans sans diplômes des légions romaines*, in *RPh* 59 (1933), pp. 375-395.

Shaw B. D., *Raising and Killing Children: Two Roman Myths*, in *Mnemosyne*, Fourth Series, 54.1 (2001), pp. 31-77.

Sherk R. K., *The Roman Empire : Augustus to Hadrian*, Cambridge 1988.

Sherwin-White A. N., *The Roman Citizenship*, Oxford 1973.

Siniscalco P., *Massimiliano: un obiettore di coscienza del tardo impero*, Torino 1974.

Smallwood E. M., *Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius, and Nero*, Cambridge 1967.

Speidel M. P., *Germani Corporis Custodes*, in Id., *Roman Army Studies* 2, Stuttgart 1992, pp. 105-119.

— , *Riding for Caesar. The Roman Emperors' Horse Guards*, London 1994.

— , *Die Equites singulares Augusti. Begleittruppe der römischen Kaiser des zweiten und dritten Jahrhunderts*, Bonn 1965.

Speidel M. A. and Lieb H. (eds), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007.

Speidel M.A., *Honesta missio: zu Entlassungsurkunden und verwandten Texten*, in *Heer und Herrschaft im Römischen Reich der hohen Kaiserzeit*. Stuttgart 2009 pp. 317-346.

— , “*Being a Soldier in the Roman Imperial Army – Expectations and Responses*”, in C. Wolff (éd.), *Le métier de soldat dans le monde romain*, Lyon 2012, pp. 175-191.

— , *Les femmes et la bureaucratie. Quelques réflexions sur l'interdiction du mariage dans l'armée romaine*, in *Cahiers du centre Gustave-Glotz* 24 (2013), pp.205-215.

Stagl J., *Das "testamentum militare" in seiner Eigenschaft als "ius singulare*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos* 36 (2014), pp. 129-157.

— , *Das Soldatentestament unter den Soldatenkaisern*, in *Das Recht der "Soldatenkaiser": rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs*, cur. U. Babusiaux e A. Kolb, Berlin-München-Boston 2015, p. 109-126.

Starr C., *The Roman Imperial Navy 31 B.C.- A.D. 324*, Cambridge 1960.

Steinwenter A., *Ius liberorum*, in *RE*, X, Stuttgart 1919, pp. 1281-1284.

Stolfi E. in Ferrary J.-L., Schiavone A., Stolfi E., *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018.

Stroppolati G., *Il matrimonio dei militari nella storia del diritto romano*, Palermo 1901.

Sturm F., *Ha conferito Adriano uno statuto personale speciale agli Antinoiti?*, in *Iura* 43 (1992) pp. 83-97.

Stylow U., *Ein neues Militärdiplom von 133. Zum personenrechtlichen Status der equites singulares Augusti*, in *Chiron* 24 (1994), pp. 83-94.

Tassistro P., *Il matrimonio dei soldati romani*, in *Studi e documenti di storia e diritto* 22 (1901), pp. 3-82.

Terranova F., *L'editto di Claudio del 44-45 d.C. e alcune concessioni agli abitanti di Volubilis*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani. (FIRA). Studi preparatori, I. Leges*, a cura di G. PURPURA, Torino 2013, pp. 487-522.

Thomas Y., *Droit domestique et droit politique à Rome. Remarques sur le pécule et les honores des fils de famille* in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 94-2 (1982), pp. 527-580.

— , *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.

Todisco E., *I veterani in Italia in età imperiale*, Bari 1999.

Tofanini R., *La concessione della cittadinanza alle popolazioni della Val di Non. La Tavola Clesiana*, in *Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*. Atti del Seminario internazionale di Siena/Montepulciano, 10-13 luglio 2008, a cura di C. Tristano-S. Allegria, Montepulciano (Siena), 2009, p. 33-45.

Tozzi M., *Editto di Claudio sulla cittadinanza degli Anauni. Per la storia della cittadinanza romana delle genti Alpine*, Varzi (Pavia) 2002.

Treggiari S., *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford 1991.

Troiani L., *Commento storico al «Contro Apione» di Giuseppe. Introduzione, commento storico, traduzione e indici*, Pisa 1977.

Uxkull-Gyllenband W. G., *Der Gnomon des Idios Logos- Zeiter Teil: Der Kommentar (Aegyptische Urkunden aus den staatl. Museen zu Berlin, Griech. Urkunden, V Band, 2 Heft)*, Berlin 1934.

Valvo A., *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in Urso, *Integrazione, mescolanza, rifiuto: incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'umanesimo: atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, pp. 151-167.

Valvo A., *Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent*, in *Athenaeum* 91 (2003), pp. 173-184.

— , *Il conubium nella politica romana di integrazione*, in *Matrimoni misti: una via per l'integrazione tra i popoli - Mixed Marriages: a way to integration among peoples*, (Verona, Trento, 01-02 December 2011), Trento 2012, pp. 121-126.

Vendrand Voyer J., *Le normes civiques et métier militaire a Rome sous le Principat*, Clermont-Ferrand 1983.

Venturini C., *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea'*, in *BIDR* 98-99 (1995-1996 pubbl. 2000) pp. 219-241.

Vergara Caffarelli E., *Note di topografia Misenate*, in *Atti V Congresso di Studi Romani*, 1938, II, pp. 263-273.

Voci P., *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale: successione ab intestato, successione testamentaria*, Milano 1963.

Volterra, E., *Ancora in tema di 'tollere liberum'*, in *IURA* 3 (1952), pp. 216-217.

— , *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano*, Roma 1961.

— , *Iniustum matrimonium*, in *Studi Scherillo* 2 (Milano 1972) pp. 441-470 = in *Scritti giuridici. Con una nota di M. Talamanca. III. Famiglia e successioni*, Napoli 1991, pp. 177-206.

— , *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Scritti giuridici, con una nota di M. Talamanca*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, pp. 217-227.

— , *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Scritti giuridici, con una nota di M. Talamanca*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, p. 254 ss.

Waebens S., *Imperial Policy and Changed Composition of the Auxilia: The "Change in A.D. 140" Revisited*, in *Chiron* 42 (2012), pp. 1-23.

— , *Reflecting the "Change in A.D. 140": The Veteran Categories of the epikrisis Documents*, in *ZPE* 180 (2012), p. 267-277.

Wallace S. L., *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Princeton/London 1937.

Watson A., *The identity of Sarapio, Socrates, Longus and Nilus in the will of C. Longinus Castor*, in *The Irish jurist, Series New*, I. 2 (1966), pp. 313-315.

— , *The Law of Persons in the later Roman Republic*, Oxford 1967.

Watson G. R., *The Roman Soldier*, London 1969.

Weaver P., *Children of Junian Latins*, in B. Rawson-P. Weaver (eds.), *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, Oxford 1999, pp. 55-72.

Weiss E., "Professio" und "testatio" nach der "lex Aelia Sentia" und der "lex Papia Poppaea", in *BIDR* 51-52 (1948), p. 316-326.

Weiss P., *Zwei Diplomfragmente aus dem Pannonischen Raum*, in *ZPE* 80 (1990), pp.137-149.

— , *Das erste Diplom für einen eques singularis Augusti von Antoninus Pius*, in *REMA* 1 (2004), pp. 117-122.

— , *Die vorbildliche Kaiserehe. Zwei Senatsbeschlüsse beim Tod der älteren und der jüngeren Faustina, neue Paradigmen und die Herausbildung des <antoninischen> Prinzipats*, in *Chiron* 28 (2008), pp. 1-45.

Wells C. M., *The daughters of the regiment': sisters and wives in the Roman army*, in *Roman frontier studies 1995*, Oxbow Monograph 91, Oxford 1997, pp. 571-574.

Welwei K.-W., *Unfreie im antiken Kriegsdienst*, Stuttgart 1988.

Wenger L., *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.

Wesch-Klein G., *Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit*. Stuttgart 1998.

Wickert L., *Die Flotte der römischen Kaiserzeit*, in *Würzburger Jahrb. Altertumswissenschaft* 4 (1949-1950), pp. 100-125.

Wilken U., *Fondamenti della Papirologia*, edizione italiana a cura di R. Pintaudi, Bari 2010.

Williams W., *Individuality in the Imperial Constitutions. Hadrian and the Antonines*, in *JRS* 66 (1976), pp. 67-83.

Willmanns G., *Étude sur le camp et la ville de Lambése, trad. par. H. Thédénat*, Paris 1884.

Wolff H., *Zu den Bürgerrechtsverleihungen an Kinder von Auxiliaren und Legionaren*, in *Chiron* 4 (1974), pp. 479-510.

— , *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40, I*, Köln 1976.

— , *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin*, in W. Eck - H. Wolff (a cura di) *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln - Wien 1986, pp. 44-115.

Yiftach-Firanko U., *Marriage and Marital Arrangements. A History of the Greek Marriage Document in Egypt. 4th century BCE – 4th century CE*, München 2003.

Zahrnt M., *Antinoopolis in Ägypten: Die hadrianische Gründung und ihre Privilegien in Der neueren Forschung*, in *ANRW II* 10.1 (1988), pp. 669-706.

Zerbini L., *Storia dell'esercito romano*, Bologna 2014.

LE FONTI

FONTI LETTERARIE

Aelius Aristides

εἰς Ῥώμην (*or.* 26 Keil)

75: 25 nt. 56

Appianus

Hispanica

85: 77 nt. 200

Augustinus

De civitate Dei

4.11: 238 nt. 555

Cicero

I *Orationes*

in Catilinam

2.10.23: 76 nt. 198

Pro Balbo

21.48: 192

II *Epistulae*

Ad Atticum

11.9.3: 238 nt. 555

III *Opera Rethorica*

De inventione

2.52: 72

Dio Cassius

Historiae Romanae

2.26.4-5 : 72 nt. 192

26: 45 nt. 128

53.15.6: 12 nt. 19

53.32.5: 258 nt.583

55.31.1: 26 nt. 59

56.23.3: 26 nt. 59

60.24: 7, 85, 87, 88, 96 nt. 248, 99, 103,

111, 116, 128, 132, 141, 143, 145, 180, 275

74.2.4-5: 39 nt. 99

74.2.5-6: 39 nt. 100

76.15.2: 175 nt. 429

79.6: 46 nt. 130

Epictetus

Dissertationes ab Arriano digestae

3.22.79: 117

Florus

Epitoma

2.18.10: 76 nt. 199

Fronto

De bello Parthico

2: 256

Gellius (Aulus)

Noctes Atticae

2.2.13: 71

Herodianus

Ab excessu divi Marci

1.6.4: 115

1.8.3: 115

3.8.4-5: 7, 78-79, 112, 115, 116, 123, 128,
135, 138, 145, 172, 173, 180, 275

5.1.5: 115

26.18-42: 9 nt. 4

42.34: 75, 139

Macrobius

Saturnalia

1.11.3: 26 nt. 59

1.12.20: 238 nt. 555

Historia Augusta

Hadrianus

5.1-4: 256

Commodus

12.8.13.5: 220

Severus Alexander

40.7-9: 259 nt.584

Plinius Minor

Epistulae

10.5.1: 28, 274

10.6.1: 28, 193 nt. 464, 274

10.7: 29, 274

10.10: 29, 274

10.30: 14

Iohannes Lidus

De mensibus

4.20: 238 nt. 555

Polybius

Historiae

10.2.2-5: 9, nt. 4

Iosephus Flavius

Contra Apionem

2.40-42: 26-27, 274

2.72: 27, 274

Propertius

5.3.45: 76

Sanctus Iustinus martyr

Apologia Pro Christianis

1.39: 117

Iuvenalis

Satirae

XVI, 5: 66

Suetonius

Caius

38.1: 189

Libanius

Orationes

2.39-40: 116, 145, 275

Divus Augustus

5: 238 nt. 555

24: 13, 138, 142, 150

25.2: 26 nt. 60

Livius

21.41.16: 75, 139

24.44.9: 71

Nero

6.1: 238 nt. 555
12: 190

Otho

7: 190

Tacitus

Agricola

28: 33 nt. 80
32.3: 33 nt. 80
36.1: 30 nt. 69

Annales

1.8: 32 nt. 78
1.14.3: 194 nt. 466
1.31: 26 nt. 59
3.33-34: 139-140, 142
4.5.5: 40
14.27.2: 141, 142
15.46: 249 nt. 573

Historiae

1.53.14: 150 nt. 363
3.12.1: 54
3.50.3: 249 nt. 574

Tertullianus

Apologeticum

4.8: 175 nt. 430

De anima

39.19: 238 nt. 555

De corona

11: 117

Valerius Maximus

2.2.4 b: 72 nt. 191
5.4.5: 71
6.9.7: 194 nt. 466

Vegetius

Epitoma rei militaris

1.2: 61
1.3: 61
1.5: 20 nt. 40 e 42; 31 nt. 73
1.6: 20 nt. 43
1.7: 61

Velleius Paterculus

Historia Romana

2.111: 26 nt. 59

Vergilius

Aeneis

8.688: 76

Eclogae

1: 11 nt. 12

FONTI GIURIDICHE

Codex Iustinianus

2.11.15: 123, 125, 131, 132, 142, 143, 173
5.4.21: 123, 125, 173, 175, 176, 178
5.16.2: 79 nt. 204
6.21.10: 123, 126, 173
6.23.20: 176

6.46.3: 79 nt. 205
8.46.7: 123, 126, 173
12.35.10: 137, 173-174
12.35.17pr.: 17

Codex Theodosianus

4.10.3: 176
7.13.3: 20 nt. 41
7.13.6: 177-178
10.26.1: 176
16.7.7: 176
16.8.28: 176

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum

4.5.1: 157
16.7.2: 162

Digesta

1.3.29: 147
1.4.1: 267 nt.592
1.6.9: 68, 73
1.14.1: 70
1.16.4.2: 93
3.2.1: 184
3.2.2.3: 183 nt. 448
4.6.19: 105
5.1.77: 71
5.1.78: 71
23.3.3: 119, 154
23.2.35: 84, 113, 123, 124, 131, 132, 137,
142, 143, 173, 180
23.2.45.3: 84, 113, 123, 124, 173
23.2.55: 97 nt. 251
23.2.63: 103, 104
23.2.65 pr: 98, 100, 103, 104, 132, 133, 142,
143
23.4.26.3: 97 nt. 251, 123, 173
24.1.1: 120 nt. 319
24.1.3.1: 100, 104, 154
24.1.31: 104
24.1.32.8: 77, 97 nt. 251, 123, 124, 173
24.1.60.1: 77, 180
24.1.61: 77, 88, 92, 97 nt. 251, 127, 129,
141, 143, 180
24.1.62: 77
25.7.3: 169
25.7.4: 155

27.1.18: 158 nt. 383
28.1.20.2: 94 nt.242
29.1.1: 178
29.1.7: 93, 114, 123, 125, 173, 180
29.1.8: 88, 93, 94, 127, 179
29.1.9 pr: 93, 123, 126, 173, 180
29.1.11.2: 94 nt. 242
29.1.16: 98, 103
29.1.27: 123, 126, 173
29.1.28: 97, 103, 127, 179
29.1.29: 94 nt. 242
29.1.33.pr: 114, 173
29.1.33.pr-1: 123, 126
29.1.36.2: 123, 126, 173
34.2.25.9: 168
36.1.13.5: 70
36.1.14: 70
37.4.6.4: 240
37.8.3: 240-241
37.13.1: 41
37.14.6 pr.: 240
38.11.1: 96
40, 2, 18 pr.: 70
40.12.29 pr.: 14 nt. 26
48.4.3: 12 nt. 19
48.5.12: 98, 103, 114
48.5.14pr: 153
48.5.14.1: 95, 155
48.5.14.2: 95
48.19.28.13: 63
49.15.14.1: 106
49.16.4. pr.: 17 nt. 32, 19 nt. 38, 87,
49.16.4.1: 62
49.16.4.2: 63
49.16.4.3: 63
49.16.4.4: 63
49.16.4.5: 64
49.16.4.7: 64
49.16.4.8: 65
49.16.4.9: 65
49.16.4.10: 13
49.16.4.11: 68
49.16.4.12: 68 nt. 183
49.16.11: 54

49.16.12.1: 152 nt. 373
49.16.13 pr.: 142, 150
49.16.13.3: 184
49.16.16.pr.: 65, 102
49.17.7: 123, 124, 173
49.17.13: 97-98, 102, 127, 129, 142, 143,
179, 180
49.17.16 pr.: 84, 87, 94, 95, 96, 97, 102,
127, 129, 142, 179, 180
49.17.64: 97 nt. 251

Fragmenta Vaticana

168: 157 nt. 383
194: 157 nt. 383, 158

Gaius

Institutiones

1.5: 266
1.22-24: 43 nt. 118
1. 29: 44, 45
1.32, 1.32a-1.32b: 43 nt. 119
1.32c: 43 nt. 120
1.33: 43 nt. 121

1.34: 43 nt. 122
1.56: 196
1.57: 78, 196, 237, 265 nt.591
1.95-96: 255 nt.579
2.11: 176
2.110: 60 nt. 166
3.18-20: 162
3.56: 43
3.58: 43

Novelle Theodosiani

1.5-6: 152 nt. 374

Pauli Sententiae

4.9.8(= PV 4,9,1 = Liebs 4,8,8)

Tituli ex corpore Ulpiani

3.3: 44, 45
3.5: 43 nt. 119
3.6: 43 nt. 120
5.4: 196

EPIGRAFI

AE

1903, 51: 34 nt. 90
1971, 534: 186 nt. 451
1985, 994: 224 nt. 529
1988, 169: 30 nt. 90
1999, 1250: 191
2000, 1138: 262
2004, 1256: 200 nt. 476
2004, 1919: 234 nt. 544
2005, 621: 223 nt.527
2005, 691: 221 nt. 525, 262
2005, 954: 200 nt. 476
2005,1114 (= AE 2012,1011): 215
2005, 1738: 221 nt. 525

2007, 1259: 224 nt. 529
2008, 1111: 221 nt. 525, 223 nt.527
2008, 1195: 200 nt. 476
2008, 1738: 231 nt. 539
2008, 1756: 223 nt.527
2009, 1070: 221 nt. 525, 223 nt.527
2010, 1272: 232 nt. 540
2012, 1946: 224 nt. 529
2012, 1960 (=2013, 69): 134, 217, 219
2013, 310: 261 nt.585
2014, 1619: 223 nt.527
2014, 1620: 223 nt.527
2014, 1621: 223 nt. 527
2014, 1623: 224 nt. 529

2014, 1625: 224 nt. 529
2014, 1630: 261 nt.585

CIL

3.102: 83 nt. 219
3.2294: 81
3.2950: 80
3.3101: 81-82
3.3151: 81
3.3159: 81
3.3247: 80
3.5949: 83 nt. 219
5.5050: 35
5.8277: 83 nt. 219
6.930: 193
6.2781: 30 nt. 90
6.3581: 83 nt. 219
6.3594: 83 nt. 219
6.3626: 83 nt. 219
6.3631: 83 nt. 219
6.8929: 53
7.23: 83 nt. 219
7.25: 83 nt. 219
7.121: 83 nt. 219
7.184: 83 nt. 219
7.245: 83 nt. 219
7.246: 83 nt. 219
7.646: 83 nt. 219
8.3084: 83 nt. 219
8.3065: 83 nt. 219
8.4594: 183
9.41: 53
10.3628: 166
11.42: 166
11.47: 166
11.88: 166
12.257: 53
16.1: 189, 221
16.7-9: 250
16.10: 183, 246
16.11: 250
16.12: 221 nt. 525
16.13: 221 nt. 525, 267 nt.593

16.14: 221 nt. 525
16.15: 221 nt. 525
16.16: 221 nt. 525
16.17: 246
16.18: 235 nt. 548
16.20: 197 nt. 473, 200
16.21: 235, 258-259
16.22: 195 nt. 468, 197 nt. 473, 267
16.23: 197 nt. 473
16.24: 226-227
16.28: 197-198
16.29: 197 nt. 473
16.30: 197 nt. 473
16.31: 198 nt. 474, 200
16.32: 227
16.33: 195 nt. 468, 197 nt. 473, 236 nt. 549
16.34: 198 nt. 474
16.35: 197 nt. 473
16.36: 198 nt. 474
16.37: 227-228
16.38: 212
16.39: 199 nt. 475
16.40: 199 nt. 475
16.45: 229
16.47: 199
16.49: 156
16.50: 229
16.51: 195 nt. 468
16.52: 226 nt., 537
16.53: 195 nt. 468
16.55: 156
16.56: 195 nt. 468, 230
16.57: 200
16.60: 221 nt. 525, 222
16.66: 221 nt. 525, 223
16.67: 195 nt. 468
16.70: 195 nt. 468
16.72: 221 nt. 525
16.74: 221 nt. 525, 223 nt.527, 262
16.75: 262
16.77: 195 nt. 468
16.76: 200
16.78: 195 nt. 468
16.79: 221 nt. 525, 223 nt.527

16.83: 231 nt. 539
16.88: 200
16.92: 221 nt. 525, 223 nt.527
16.100: 221 nt. 525, 223 nt.527
16.122: 224 nt. 529, 259
16.132: 216, 218, 219
16.133: 271
16.138: 224 nt. 529
16.143: 135, 260
16.144: 234 nt. 544
16.145: 261
16.146: 234 nt. 544
16.152: 224 nt. 529
16.154: 224 nt. 529
16.158: 197 nt. 473
16.160: 50
16.163: 200
16.173: 200
16.175: 231 nt. 539
16.177: 221 nt. 525, 223 nt.527
16.179: 232 nt. 540
16.180: 232 nt. 540
220: 45 nt. 127

FIRA I

70: 203

Inscriptiones Latinae Selectae

1510: 86 nt. 229
1539: 86 nt. 229
1759: 86 nt. 229
2906: 86 nt. 229
7392: 86 nt. 229
7402: 86 nt. 229
7864: 86 nt. 229

Moretti, *Iscrizioni agonistiche greche*

71: 256 nt. 580

RMD

1,1: 163 nt. 404
1,2: 197 nt. 473
1,3: 197 nt. 473, 199-200, 200 nt. 477
1,4: 9, 95, 198
1,6: 195 nt. 468, 199 nt. 475
1,9: 198 nt. 474
1,21: 195 nt. 468
1,38: 195 nt. 468, 221 nt. 525, 223 nt.527
1,39: 210
1,53: 216, 219
1,73: 224 nt. 529, 225-226,
1,74: 224 nt. 529
1,76: 260
2,79: 197
2,83: 195 nt. 468
2,86: 194-195, 200
2,131: 224 nt. 529
2,132: 260
2,133: 224 nt. 529
2,134: 261 nt.585
2,135: 261 nt.585
3,136: 157 nt. 381, 182
3,139: 235-236
3,142: 221 nt. 525, 222
3,146: 195 nt. 468
3,148: 200
3,157: 200
3,158: 233 nt. 543
3,167: 232 nt. 540
3,169: 232 nt. 540
3,171: 130-131, 134, 167, 223-224
3,189: 224 nt. 529
3,192: 224 nt. 529
3,194: 224 nt. 529
3,198 (= RMD-05,00454=RGZM 47): 49, 234
nt. 544
3,199: 163 nt. 404
3,201a: 224 nt. 529
4,208: 195 nt. 468
4,213: 236 nt. 549
4,216: 199 nt. 475, 228
4.222: 230
4,239: 195 nt. 468, 231 nt. 539

4,241: 231 nt. 539
4,243: 263
4,248: 195 nt. 468
4,264: 221 nt. 525, 223 nt.527
4,266: 168, 231-232
4,277: 224 nt. 529
4,298: 234 nt. 544
4,307: 224 nt. 529
4,308: 261 nt.585
4,309: 261 nt.585
4,310: 261 nt.585
4,311: 224 nt. 529, 261 nt.585
4,315: 260-261
5,329: 200 nt. 477
5,330: 200 nt. 477
5,353: 221 nt. 525, 223 nt.527
5,356: 231 nt. 539
5,357(=ZPE-165-213=ZPE-166-284=RMD-I
19): 254
5,358: 221 nt. 525
5.379: 233
5,381: 221 nt. 525, 223 nt.527
5,383: 221 nt. 525, 223 nt.527
5,392: 223 nt.527
5,393: 223 nt.527
5,395: 221 nt. 525, 223 nt.527
5,397: 215, 219
5,401: 215-6
5,416: 216
5,425: 224 nt. 529
5,426: 224 nt. 529
5,427: 224 nt. 529
5,433: 221 nt. 525, 223 nt.527
5,446: 217, 218, 219
5,447: 218
5,449: 224 nt. 529
5,453: 49, 234 nt. 544, 267 nt.593
5,454: 49, 234 nt. 544
5, 460: 261 nt.585
5,463: 224 nt. 529
5,467: 261 nt.585
5,471a-b: 224 nt. 529, 234 nt. 544

RGZM

3: 197 nt. 473
15: 200
21: 221 nt. 525
22: 157, 195 nt. 468
25: 221 nt. 525
39: 224 nt. 529
55: 234 nt. 544
56: 224 nt. 529
57: 224 nt. 529
134: 200

Tabula Clesiana

(5.5050): 35

Tabulae Herculenses

n. 89 (*corr.* Camodeca): 44 nt. 123

Vindolanda Tablets

n. 155: 19 nt. 37
n. 311: 18 nt. 34
n. 346: 18 nt. 34

ZPE

117-269: 200
146-247: 232 nt. 540
149-269: 200 nt. 476
150-247: 224 nt. 529
150-265: 221 nt. 525
152-249: 221 nt. 525
155-241: 224 nt. 529
155-243: 224 nt. 529
155-2440: 224 nt. 529
163-217: 221 nt. 525, 223 nt.527
163-223: 224 nt. 529
163-226: 224 nt. 529
163-227: 224 nt. 529
163-229: 224 nt. 529
165- 232: 231
170-214: 195 nt. 468

171-221: 232 nt. 540
176-262: 233 nt. 543
181-173 (= AE 2012,1945): 215, 218
181-202: 221 nt. 525
187-292: 232 nt. 540
189-241 (=191-266): 36, 193 nt. 464
192-235: 231 nt. 539
193-249: 221 nt. 525, 223 nt.527, 263
193-257: 233, 234 nt. 544

194-240: 231 nt. 539
196-212: 234 nt. 544
196-217: 234 nt. 544
196-218: 234 nt. 544
196-220: 234 nt. 544
196-223: 232 nt. 540
198-240: 217-218, 219
207-219: 231 nt. 539

PAPIRI

BGU

I, n. 113: 244, 275
I, n. 140: 117, 121, 145, 147, 159, 279
I, n. 179: 207 nt.491
I, n. 227: 207 nt.491
I, n. 265: 207 nt. 491, 208 nt. 495, 245, 279
I, n. 282: 207 nt.491
I, n. 300: 207 nt.491, 208 nt. 495
I, n. 326 (=Chr. Mitt. 316): 169-170
I, n. 327: 169 nt. 421
II, n. 423 (= *Select Papyri* n. 112): 55-56
II, n. 448: 207 nt.491, 208 nt. 495
II, n. 632: 56-57
III, n. 729: 122
IV, n. 1022: 209 nt. 498
IV, n. 1032: 122
VII, n. 1690: 122, 147

CPL

102 (=Daris, 2): 22 nt. 54

Chr. Mitt.

n. 316: 169-170

Chr. Wilck

27: 205-206

28: 209 nt. 499

463: 252-253

Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*

2 (= *CPL* 102): 22 nt. 54

Divi Adriani sententiae et epistulae

1: 34

Feriale Duranum (Fink, Hoey-Snyder, *The Feriale Duranum*)

I: 270 nt.295

FIRA III

n. 47: 148-149

Forma Idiologi

(BGU V, 1210; *Les lois des Romains* IX B, p. 520 ss.: Cfr. P. Oxy XLII 3014)

22: 43 nt. 118

34-35: 21

53: 214

55: 22, 26, 60 nt. 168

56: 243

Gnomon Idiologi

(vd. Forma Idiologi)

P. Catt.

I.5-13: 89, 112, 119, 146, 148

I.14-III.10: 89-91, 120, 146

III.11-22: 117-118, 145

IV.1-15: 107, 118, 130, 145, 146, 149, 156,
179, 275

IV.16-V.26: 100-101, 119, 145, 146, 148,
275

VI.1-23: 91-92, 120, 146

P. Diog.

1: 121, 147

P. Hamb.

39: 18

P. Harris

68: 209 nt. 500

P. Lond.

II 178: 122

III 183: 210 nt. 506

P. Mich.

III 169: 121

VI 365: 209 nt. 501

VI 428: 214

VII 432: 23, 251-252

VII 436: 122, 147

VIII 466: 67 nt. 180

P. Oslo

126: 209 nt. 498

P. Oxy

I 39: 20 nt. 39

VIII 1119: 209 nt. 498

XII 1451: 122

PSI

IX, n.1026: 242, 279

P. Würzb

9: 209 nt. 499

SB

5217: 122

5343: 209 nt. 501

7427: 208 nt. 495

7558: 209 nt. 500

7601: 209 nt. 502

7602: 209 nt. 505

7603: 209 nt. 505

7604: 209 nt. 505

Select Papyri

I, n. 112: 55